

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 651

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi
sintetici

21/04/2024 - 05:35

Indice

1. DDL S. 651 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 651	4
1.2.2. Relazione 651-A	18
1.2.3. Testo approvato 651 (Bozza provvisoria)	25
1.2.4. Testo 1	28
1.3. Trattazione in Commissione	87
1.3.1. Sedute	88
1.3.2. Resoconti sommari	89
1.3.2.1. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	90
1.3.2.1.1. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 09/05/2023	91
1.3.2.1.2. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 07/06/2023	92
1.3.2.1.3. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/06/2023	93
1.3.2.1.4. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 21/06/2023	94
1.3.2.1.5. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 22/06/2023	95
1.3.2.1.6. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 05/07/2023	97
1.3.2.1.7. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 12/07/2023	138
1.4. Trattazione in consultiva	140
1.4.1. Sedute	141
1.4.2. Resoconti sommari	142
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	143
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023	144
1.4.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/07/2023	147
1.4.2.2. 2 ^a (Giustizia)	148
1.4.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 58 (ant.) del 22/06/2023	149
1.4.2.3. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	153

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 65 (ant.) del 28/06/2023	154
1.4.2.3.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/07/2023	158
1.4.2.3.3. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 12/07/2023	167
1.4.2.4. 5ª (Bilancio)	174
1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023	175
1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023	188
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	194
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023	195
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	205
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 19 (ant.) del 12/07/2023	206
1.5. Trattazione in Assemblea	209
1.5.1. Sedute	210
1.5.2. Resoconti stenografici	211
1.5.2.1. Seduta n. 86 del 12/07/2023	212
1.5.2.2. Seduta n. 88 del 18/07/2023	320
1.5.2.3. Seduta n. 89 del 19/07/2023	375

1. DDL S. 651 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 651

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 651

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste**
(LOLLOBRIGIDA)

e dal **Ministro della salute** (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2023

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge detta disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici. Gli alimenti sintetici sono oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale non solo in laboratorio ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti. Tra gli alimenti sintetici quello su cui si è concentrata maggiormente la ricerca e la produzione è la carne che è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare una grande varietà di tessuti animali se opportunamente « condizionate ». In alcuni Paesi extra europei sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione a fine commerciali di tali alimenti e negli U.S.A la *Food and Drug Administration* ha dato l'ok alla cosiddetta « carne sintetica », alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali. Tale circostanza potrebbe portare a una richiesta di commercializzazione di tale prodotto sul mercato europeo.

Va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, *brevemente*, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale, sia ancora oggetto di ricerca futura. Lo *status* della ricerca e della sperimentazione degli alimenti sintetici sembra quindi essere ad una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, di poter escludere che tali alimenti prodotti artificialmente, non abbiano delle conseguenze negative per la salute degli esseri umani. Nello studio svolto da Sghaier Chriki (*ISARA, Agroecology and Environment Unit, Lyon, France*) e Jean-François Hocquette (*INRAE, University of Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMR Herbivores, Saint-Genès-Champanelle, France*) si afferma tra l'altro che « *On the other hand, with this high level of cell multiplication, some dysregulation is likely as happens in cancer cells* ». (« D'altra parte, con questo alto livello di moltiplicazione cellulare, è probabile che si verifichino alcune disregolazioni, come accade nelle cellule tumorali »), Chriki, Sghaier, and Jean-François Hocquette, « *The myth of cultured meat: a review* », *Frontiers in nutrition* (2020):

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.00007/full?utm_campaign=Deep%20thoughts&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8WWWatt56k1jj_dMuRmo8iqqeiwiqJekw2ie_A__B60eIay2CFs3j2_EBhqYVYoX7d7l_fj.

Non è, dunque, per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, non vi sono evidenze

scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l'ambiente: al contrario, si registrano molte controversie sul punto.

Sul tema si segnalano anche alcuni rapporti redatti da parte dell'*International Panel of Experts on Sustainable Food Systems-IPES-FOOD* (Gruppo internazionale di esperti e scienziati sui sistemi alimentari sostenibili, tra cui un vincitore del *World Food Prize*, copresieduto da Olivier De Schutter, attuale relatore speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani). In particolare, evidenziano che le proteine alternative non sono sostenibili e mettono a rischio la salute umana. Si tratta, sia per la carne realizzata con alternative vegetali che per quella di laboratorio, di prodotti ultra-processati, che richiedono un grande consumo di energia per essere prodotti e l'utilizzo di monoculture industriali dannose per l'ambiente. Ma non solo, scienziati e ricercatori mettono in guardia anche dai rischi che tale produzione industriale potrebbe arrecare ai sistemi agricoli, specialmente quelli più fragili del Sud del mondo. Inoltre, le affermazioni sugli impatti del settore zootecnico sull'ambiente e quelle sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa sono spesso fuorvianti e generalizzano eccessivamente. (IPES Food 2022 *The Politics of Protein: Examining claims about livestock, fish, « alternative proteins » & sustainability* https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/FakeMeatSpotlight.pdf).

Anche la *Food & Water Watch* (una organizzazione non governativa con oltre tre milioni di sostenitori) sostiene che le affermazioni secondo cui le alternative alla carne di nuova generazione - e in particolare la carne coltivata - sarebbero migliori per il clima sono speculative (*Lab Meat Won't End Factory Farms - But Could Entrench Them* https://www.foodandwaterwatch.org/wp-content/uploads/2022/10/RPT2_2209_LabMeatUPD-WEB.pdf, citando: Mezo, Ingrid, *Cell-cultured food could help solve climate problem, experts say*, IEG Policy, September 24, 2018). Infatti non si conosce ancora l'impatto completo dell'aumento della produzione in termini di utilizzo di energia e di altri fattori produttivi. Coloro che investono su questi prodotti a base di alimenti sintetici non considerano l'intero ciclo della produzione che richiede ambienti sterili e altamente industrializzati e notevoli quantità di energia, forse anche più dell'allevamento (Mattick, C. S. et al., *Anticipatory life cycle analysis of in vitro biomass cultivation for cultured meat production in the United States*, *Environmental Science & Technology*, Vol. 49, No. 19, 2015 at 11945). Si rappresenta, infatti, che le carni coltivate, ad esempio, possono richiedere l'uso di antibiotici per garantire ambienti di crescita sterili. I residui di antibiotici possono persistere nei prodotti e contribuire alla diffusione di agenti patogeni resistenti agli antibiotici. Nel corso della lavorazione vengono utilizzati altri materiali pericolosi, dalle impalcature su cui le cellule proliferano alle sostanze chimiche per la disinfezione, che possono lasciare residui nel prodotto finale. Inoltre, i terreni di coltura come il siero fetale di vitello possono essere portatori di malattie trasmissibili. Un impianto di carne coltivata richiederebbe anche un monitoraggio continuo per garantire che le linee cellulari non mutino o si contaminino, per ridurre i rischi per la salute umana (Woll, Silvia and Inge Böhm, *In-vitro meat: A solution for problems of meat production and meat consumption?*, *Ernaehrungs Umschau International*, January 2018 at 17; Ong, Kimberly J. et al., « *Food safety considerations and research priorities for the cultured meat and seafood industry* », *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Vol. 20. 2021 at 5430 to 5432; Soice, Emily and Jeremiah Johnston, *Immortalizing cells for human consumption*, *International Journal of Molecular Sciences*, Vol. 22, October 2021).

Nel corso di una sperimentazione, l'assunzione di alimenti ultra lavorati è stata associata a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari complessive (1409 casi; *hazard ratio* per un incremento assoluto di 10 nella percentuale di alimenti ultra-lavorati nella dieta 1,12 (intervallo di confidenza al 95 per cento da 1,05 a 1,20); $P < 0,001$, 518 208 anni-persona, tassi di incidenza negli alti consumatori di alimenti ultra-lavorati (quarto trimestre 277 per 100 000 anni-persona, e nei bassi consumatori (primo trimestre) 277 per 100 000 anni-persona. 05 a 1,20); $P < 0,001$, 518 208 anni-persona, tassi di incidenza negli alti consumatori di alimenti ultra-lavorati (quarto trimestre) 277 per 100 000 anni-persona e nei bassi consumatori (primo trimestre) 242 per 100 000 anni-persona), rischio di malattia coronarica (665 casi; *hazard ratio* 1,13 (da 1,02 a 1,20). 13 (da 1,02 a 1,24); $P = 0,02$, 520 319 anni-persona, tassi di incidenza 124 e 109 per 100 000 anni-persona, rispettivamente nei consumatori alti e

bassi), e rischio di malattia cerebrovascolare (829 casi; *hazard ratio* 1,11 (da 1,01 a 1,21); $P=0,02$, 520 023 anni-persona, tassi di incidenza 163 e 144 per 100 000 anni-persona, rispettivamente nei consumatori alti e bassi). Questi risultati sono rimasti statisticamente significativi dopo l'aggiustamento per diversi marcatori della qualità nutrizionale della dieta (acidi grassi saturi, assunzione di sodio e zucchero, fibre alimentari o un modello alimentare sano derivato dall'analisi delle componenti principali) e dopo un'ampia gamma di analisi di sensibilità. In questo ampio studio, un consumo maggiore di alimenti ultra-lavorati è stato associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari. Nel frattempo, le autorità sanitarie pubbliche di diversi Paesi hanno recentemente iniziato a promuovere alimenti non trasformati o minimamente trasformati e a raccomandare di limitare il consumo di alimenti ultra-lavorati. (Srouf B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, Andrianasolo RM, et al., *Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study*, <https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1451>) La conclusione principale alla luce degli studi svolti è che non sono stati osservati grandi progressi: in termini di questioni tecniche è ancora fondamentale svolgere tantissima ricerca al fine di ottimizzare la metodologia di coltura cellulare.

Alla luce di quanto sopra, e stante l'assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale. Si illustra di seguito quanto prevede nel dettaglio la proposta normativa.

L'articolo 1 indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Le finalità che la proposta intende perseguire intendono tutelare interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

L'articolo 2 stabilisce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. La portata del divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano che i mangimi destinati al consumo animale e i destinatari cui si rivolge sono tutti gli operatori del settore alimentare. Dopo aver declinato le condotte oggetto del divieto (impiegare nella preparazione di alimenti bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare) l'articolo definisce cosa, ai fini della presente norma, si intenda per cibo sintetico indicando come tale gli alimenti o i mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

L'articolo 3 individua come autorità competenti per i controlli il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dei Carabinieri attraverso i comandi dipendenti, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. I commi 2 e 3 riguardano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni per le quali è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. La circostanza che il legislatore consideri la violazione delle condotte previste dal presente provvedimento come lesive di interessi particolarmente delicati e importanti è data anche dalla esclusione della possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Il comma 3 prevede, inoltre, che per le violazioni previste dalla legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, siano quelle definite dall'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

L'articolo 4 si riferisce alle sanzioni. Il comma 1 prevede che gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Vengono, inoltre, previste la confisca del prodotto illecito e ulteriori sanzioni amministrative che si ritengono particolarmente efficaci per scoraggiare condotte illecite in quanto intervengono sulla generale possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l'accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino a un massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni. Il comma 2 estende l'applicazione delle sanzioni a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. Il comma 3 indica i criteri cui deve attenersi l'autorità competente per la graduazione delle sanzioni pecuniarie individuati in gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché condizioni economiche dell'autore della violazione.

L'articolo 5, sempre con riferimento alle sanzioni, al comma 1 stabilisce che per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre al comma 2 prevede l'aggiornamento ogni due anni dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 6, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relazione tecnica

L'ARTICOLO 1 detta finalità e definizioni, per queste ultime si rimanda a quelle di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178. Viene inoltre chiarito che si applicano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 2 dispone il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici. Tale disposizione trova la sua "ratio" in base al principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. La disposizione, diretta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, viene declinata con il divieto impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 3 individua nel Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la Tutela della salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione dipendenti, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A) dei Carabinieri attraverso i Comandi dipendenti, nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché, per i prodotti della filiera ittica, nel Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, le Autorità competenti per l'esecuzione dei controlli. Si specifica al riguardo che le predette Autorità già svolgono controlli sulla filiera alimentare sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello della conformità dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari e in generale per ogni tipo di frode. I controlli previsti dal presente provvedimento saranno prevalentemente indirizzati alla verifica delle caratteristiche del prodotto come indicato nelle etichette presenti nelle confezioni o nei documenti di accompagnamento, attività questa, come detto, già ordinariamente svolta dalle Autorità individuate dall'articolo secondo i rispettivi ambiti di competenza. I controlli previsti nel presente articolo, pertanto si inseriscono nell'ambito delle verifiche ordinariamente svolte dalle Autorità preposte. I commi 2 e 3 indicano rispettivamente le Autorità chiamate ad irrogare le sanzioni, la normativa applicabile, ovvero la legge 24 novembre 1981, n. 689 e il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 4 ha ad oggetto le sanzioni per coloro che violano le disposizioni di cui all'articolo 2. Il comma 1 individua gli importi delle sanzioni pecuniarie e la tipologia delle sanzioni; alle



medesime sanzioni, ai sensi del comma 2, è soggetto anche chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate. Il comma 3 indica i criteri per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 5 detta disposizioni riferite alle sanzioni che al comma 1 riguardano la normativa applicabile per quanto non espressamente previsto dal provvedimento mentre al comma 2 prevede le modalità di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 6, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la quale, pertanto, le attività previste devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Manotta".



Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La proposta di legge in oggetto, ha la finalità di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale.

Va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo c.d. sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale, sia ancora oggetto di ricerca futura. Lo status della ricerca e della sperimentazione degli alimenti sintetici sembra quindi essere ad una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, scientifiche soprattutto, di poter escludere che tali alimenti prodotti artificialmente, non abbiano delle conseguenze negative per la salute degli esseri umani.

È dunque per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l'ambiente: al contrario, si registrano molte controversie sul punto.

Sul tema si segnalano anche alcuni rapporti redatti da parte dell'IPES-FOOD (gruppo internazionale di esperti e scienziati sui sistemi alimentari sostenibili, tra cui un vincitore del *World Food Prize* e copresieduto da *Olivier De Schutter*, attuale Relatore speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani). In particolare, evidenziano che le proteine alternative non sono sostenibili e mettono a rischio la salute umana. Si tratta, sia per la carne realizzata con alternative vegetali che per quella di

laboratorio, di prodotti ultra-processati, che richiedono un grande consumo di energia per essere prodotti e l'utilizzo di monoculture industriali dannose per l'ambiente.

La conclusione principale alla luce degli studi svolti è che non sono stati osservati grandi progressi: in termini di questioni tecniche è ancora fondamentale svolgere tantissima ricerca al fine di ottimizzare la metodologia di coltura cellulare.

Alla luce di quanto sopra, e stante l'assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto pertanto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Sul tema non è attualmente esistente un quadro normativo nazionale.

Si rappresenta che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Inoltre, sancisce, all'articolo 7, il principio di precauzione, (richiamato dall'articolo 2 del disegno di legge in oggetto. La norma prevede che, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

La norma prevede inoltre che le misure adottate sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) 178/2002 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo proposto non ha incidenza da segnalare, in quanto non ci sono attualmente leggi e regolamenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea. Attualmente risulta essere molto limitato il numero di Stati membri che hanno avviato la produzione di cibo sintetico.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'articolo 2 della proposta di legge in esame descrive cosa si intenda per cibo sintetico, indicandolo come alimenti, bevande e mangimi *“costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”*.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

Art. 3.

(Autorità per i controlli)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, sono quelle di cui all'articolo 2 commi 1 e 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione consegue la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo

stesso periodo. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte di cui all'articolo 2.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Art. 5.

(Rinvio e aggiornamento delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste nella presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 651-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 651-A

Relazione Orale

Relatori Cantù e De Carlo

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 9^a E 10^a RIUNITE
(9^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

**(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA
SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 12 luglio 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione
sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

presentato dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** e dal **Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2023

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

- l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare;
- l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
- l'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, mentre i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
- l'articolo 4 reca il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2;
- l'articolo 5, comma 1, opera un rinvio al quadro sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal presente disegno di legge, mentre il comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria;

considerato, altresì, che, per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le

regioni:

- le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della « tutela della salute » e della « alimentazione », rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;
 - peraltro, la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della « tutela dell'ambiente » e « dell'ecosistema », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione;
 - rientra poi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del trattamento sanzionatorio,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

11 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta del 5 luglio esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 2.0.3 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che il comma 5 del nuovo articolo 2-*bis* fa impropriamente riferimento all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anziché della legge;

sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Sallemi)

sul disegno di legge

22 giugno 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni;
- si valuti l'opportunità, con riferimento alle sanzioni previste all'articolo 4, comma 1, di indicare il periodo di chiusura dello stabilimento di produzione secondo quanto previsto nella relazione illustrativa;
- si valuti l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, sostituendo l'espressione « alla medesima sanzione » con quella « alle medesime sanzioni »;
- si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge n. 689 del 1981. Si valuti in particolare l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 3, quanto all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 689 del 1981 concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

PARERI DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Scurria)

sul disegno di legge

22 giugno 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

condiviso lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per

tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici; considerato che:

- l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

- l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

- lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati »;

valutato che il disegno di legge si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i « nuovi alimenti » che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento alla dicitura, di cui all'articolo 2, di « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati », le parole « da tessuti » siano sostituite con le parole « di tessuti », ai fini di una maggiore rispondenza con il punto *vi)* della definizione di « nuovo alimento », stabilita dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad « alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali ».

sugli emendamenti approvati

12 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati il 5 luglio 2023, riferiti al disegno di legge, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

valutato che essi non presentano profili di criticità circa la conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'emendamento 2.6,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola « sintetici » con il diretto riferimento agli alimenti « costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati », le parole « da tessuti » siano sostituite con le parole « di tessuti », ai fini di una maggiore rispondenza con il punto *vi)* della definizione di « nuovo alimento », stabilita dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad « alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali ».

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Dreosto)

sul disegno di legge

6 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non

ostativo.

sugli emendamenti approvati

11 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: « con il supporto » delle seguenti: « , ove necessario, ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi

costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

Identico.

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare **ovvero promuovere ai suddetti fini** alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o **di** tessuti derivanti da animali vertebrati.

Art. 3.

(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

- a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;***
- b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;***
- c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;***
- d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.***

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.

Art. 3.

(Autorità per i controlli)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province

Art. 4.

(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province

autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro

autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. **Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.**

2. *Identico.*

3. Per le violazioni di cui **agli articoli 2 e 3** della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui **agli articoli 2 e 3** sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro

150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui all'articolo 2.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Art. 5.

(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. **Alle medesime sanzioni** è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui **agli articoli 2 e 3**.

2. *Identico.*

Art. 6.

(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)

Identico.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

1.2.3. Testo approvato 651 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 651

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 luglio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Art. 3.

(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o

un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.

Art. 4.

(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di

un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Art. 6.

(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

13 luglio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali (651-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.100 (già 1.2)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no-

vembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-octies.

(Mangimi)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.

Art. 1-novies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.101 (già 1.3)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-*quater*.
(*Etichettature*)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.
(*Campagne informative e di comunicazione istituzionale*)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-octies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.102 (già 1.4)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-*quater*.
(*Etichettature*)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.
(*Campagne informative e di comunicazione istituzionale*)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsa-

bile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.103 (già 1.5)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,

avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea

rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.104 (già 1.6)

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

Art. 2.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione

nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

- a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.

4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività

della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.».

1.8

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare» inserire le seguenti: «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze,»

1.9

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini» inserire le seguenti: «a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, l'educazione ad una sana e corretta alimen-

tazione, a partire dalle scuole, la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, a partire dalle varietà locali, e il contenimento dei consumi e degli sprechi pro capite,»

1.10

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali, e».

1.11

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso lo sviluppo degli accordi di filiera e la valorizzazione dei distretti rurali e dei distretti del cibo al fine di favorire l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione dalle produzioni locali, e».

1.12

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a favorire la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di gas climalteranti del settore agroalimentare e la mitigazione del fenomeno della resistenza agli antimicrobici».

1.13

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della presente legge si applicano» inserire le seguenti: «le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 e».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premesso che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 1, in particolare, indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Sul punto, le finalità che la proposta intende perseguire sono orientate alla tutela di interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

nel contesto delle azioni di tutela del patrimonio agroalimentare rientra anche la protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere;

considerato che:

gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano - al

contempo - problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;

l'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;

sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 % di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ (metano e protossido di azoto);

considerato che:

i polli "broiler" sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;

i tori "blu belga", frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70%. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;

considerato, altresì, che:

anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;

negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai media "maiali hulk". Questi suini, appartenenti alla razza "duroc", selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;

il salmone "AquAdvantage", commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come "pesce Frankenstein";

valutato che:

le anzidette pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrare all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti";

sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;

per quanto concerne il diritto interno ed i principi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato - nero su bianco - che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

tenuto conto che:

il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;

il SQNBA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoriale e le emissioni nell'ambiente;

più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della strategia "*Farm to Fork*", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;

il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,

impegna il Governo a:

1) promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climateranti;

2) assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, stress e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;

3) intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;

4) supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;

5) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed attualizzare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;

6) adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, al contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;

7) favorire, nelle opportune sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

8) sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.

G1.101

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

considerato che:

il patrimonio agroalimentare italiano costituisce, dunque, uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione, raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Il detto patrimonio, dunque, ha una chiara valenza sociale e culturale oltre che economica;

alla protezione delle menzionate produzioni è necessario accostare anche un adeguato sostegno per le imprese che investono in moderni sistemi di valorizzazione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità

e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale;

al riguardo, infatti, i recenti incrementi dei prezzi delle derrate alimentari, la riduzione delle scorte, i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente l'individuazione di adeguati interventi per contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare, considerando anche le proiezioni di crescita della popolazione mondiale;

il miglioramento dell'efficienza produttiva e qualitativa, la riduzione dei costi aziendali, l'ottimizzazione degli *input* e la riduzione degli impatti ambientali, la creazione di opportunità imprenditoriali, sono solo alcune delle potenzialità scaturenti dalla diffusione tecnologica nel comparto primario. Esse devono trovare pronta realizzazione a livello interno al fine di sviluppare il tessuto economico nazionale, considerato nella sua globalità;

impegna il Governo a:

promuovere, mediante lo stanziamento di idonee risorse, misure di sostegno a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sopprimere l'articolo.

2.100 (già 2.3)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 2-bis

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 2-ter.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti

costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.».

2.101 (già 2.4)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 2-bis.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data

di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.».

2.102 (già 2.5)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».

2.8

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È vietato agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 del 25 novembre 2015.

1-*bis*. Agli operatori del settore dei mangimi è vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da anima-

li vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.».

2.9

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, alle parole: «Sulla base del principio» premettere le seguenti: «Fatte salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

2.10

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «del 28 gennaio 2002» inserire le seguenti: «previo accertamento presso le competenti sedi istituzionali europee dell'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE».

2.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «è vietato» con le seguenti: «è consentito».

2.13

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre

2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

2.103 (già 2.7)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Alla rubrica, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),

premesso che;

nella sezione "Documenti acquisiti in Commissione", il contributo scritto dei Professori Luciano Conti, Stefano Biressi e altri, trasmesso alle Commissioni 9^a e 10^a riunite, evidenzia criticità rispetto agli aspetti di sicurezza del provvedimento in discussione e soprattutto la mancanza di una valutazione dell'impatto sulla ricerca e competitività del Paese;

i prodotti di carne a base di cellule coltivate sono equiparati ai cosiddetti "novel foods", ossia tutti quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, attento e scientifico iter di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

con l'emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico come lo sviluppo di linee cellulari stabili, la sostituzione del siero bovino fetale, la produzione su larga scala nei bioreattori ed altri sviluppi tecnologici maturati nell'ambito dell'ingegneria dei tessuti;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore scientifico e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

i pericoli associati alla generazione di tumori, all'utilizzo di ormoni, dei fattori di crescita, degli antibiotici e dei bioreattori non sono stati identificati dalla FAO e dalla OMS;

la carne coltivata, termine utilizzato dai ricercatori scientifici, non richiede test clinici perché non è un farmaco ma dell'applicazione dello stesso principio che regola gli integratori alimentari potrebbe risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti potrebbe consentire una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi e anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere gli attuali allevamenti più sostenibili;

la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata;

impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni scientifiche in materia di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione e ricerca del Paese;

valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di non limitare l'attività di ricerca scientifica per la carne coltivata che rappresenta la base di un progredire in termini di sostenibilità ambientale, innovazione industriale, sviluppo economico, sociale e tecnologico.

G2.101

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),

premesso che;

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

l'utilizzo generico del principio di precauzione all'interno del provvedimento legislativo non trova fondamento in quanto non esistono in commercio i prodotti alimentari a base di cellule coltivate che si intendono vietare e pertanto non esiste nessun rischio, neanche potenziale, che ne può prefigurare l'attivazione;

il divieto generalizzato è in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito all'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta agli Stati Membri di attivare misure volte a provocare una preclusione totale o parziale agli scambi delle merci;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi che per ridurre il danno ambientale sugli ecosistemi naturali hanno l'opportunità di trasformare le pratiche intensive con l'integrazione della coltivazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

vietare sia l'importazione che la produzione di intere classi di prodotti ha ripercussioni in termini di danni economici e di mancate opportunità di crescita economica per le aziende e gli imprenditori italiani coraggiosi e visionari che mirano a conquistare nuovi mercati;

impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni economiche e di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione tecnologica e di sviluppo sostenibile del Paese.

G2.102

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premesso che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Il richiamato regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio individuato per la vita o per la salute e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per

risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;

considerato che:

il principio di precauzione è uno dei cardini della legislazione europea in tema di sicurezza ed è citato esplicitamente nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'uopo, la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2000) 1 final, ha chiarito in modo puntuale come esso debba essere inteso ed invocato. Tale Comunicazione esplicita le situazioni e le modalità con cui può essere attivato ovvero in presenza di un'ipotesi di rischio potenziale. La sua attivazione, inoltre, avviene a seguito di una valutazione scientifica le cui conclusioni mostrino come non sia impossibile ottenere il livello di protezione previsto in altro modo. Qualora fosse questo il caso, la sua adozione deve seguire dei principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, l'esame dei vantaggi e degli oneri, l'esame della valutazione scientifica;

valutato che:

l'invocazione generica del principio di precauzione all'interno del disegno di legge in esame non trova fondamento anche perché, ad oggi, non esistono in commercio i prodotti che si intendono vietare e, pertanto, non esiste alcun rischio, nemmeno potenziale, che ne possa prefigurare l'attivazione;

le valutazioni scientifiche disponibili - quali, ad esempio, il report FAO e le consultazioni condotte dall'EFSA sul tema - non indicano rischi per la salute che non possano essere indagati e gestiti in fase autorizzativa ai sensi del Regolamento "Novel Food";

le azioni previste dalla norma non rispettano i principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, così come non prevedono una analisi dei vantaggi e degli oneri, né modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del menzionato principio;

impegna il Governo a:

stante il preminente interesse relativo alla salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del benessere animale, garantire un corretto equilibrio interpretativo del principio di precauzione, conformemente agli orientamenti comuni di cui alla "Comunicazione (COM(2000) 1 final) sul principio di precauzione".

G2.103

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premesso che:

l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

il predetto divieto generalizzato, così come formulato all'articolo 2 del testo in esame, oltre a non avere alcuna attualità in termini applicativi, appare in contrasto con conseguimento della libertà di circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea;

sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che attualmente non pendono richieste autorizzatorie per l'immissione nell'Unione europea di carne o di mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cd. "coltivati";

valutato che:

a livello unionale, la libera circolazione delle merci è garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno;

l'adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'UE e il marchio CE,

impegna il Governo a:

al fine di evitare possibili future segmentazioni del mercato, garantire una corretta interpretazione nonché applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, affrontando attivamente al riguardo gli ostacoli interni e impedendo che ne sorgano di nuovi.

G2.104

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premesso che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 2, in particolare, introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi - in particolare quello dei bovini - che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che, specie per quanto concerne la carne, l'attuale modello produttivo non è parametrato alle cogenti esigenze del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare - in una visione ineluttabilmente anticipatoria - ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici ambientali;

al riguardo, nell'ambito di "Orizzonte Europa", il programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), la Commissione sostiene la ricerca per migliorare le conoscenze sui potenziali impatti ambientali e sanitari di carni e prodotti ittici coltivati. Nel programma di lavoro 2023-2024 del polo tematico 6, ha preso il via un tema di ricerca da 7 milioni di euro, con l'obiettivo di sviluppare una base conoscitiva oltre che fattuale sui potenziali aspetti di sostenibilità della carne e dei prodotti ittici coltivati;

se è vero che è indispensabile una maggiore conoscenza e comprensione circa la capacità dell'agricoltura cellulare di rappresentare una fonte idonea di proteine, contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi della strategia «*Farm to fork*», è altrettanto innegabile la necessità di non pre-

cludere all'Italia - in maniera del tutto aprioristica - l'accesso ai potenziali benefici di un settore nascente che ha tutti i requisiti per avere grande rilevanza a livello globale, oltre che promettenti risvolti per la sostenibile ottimizzazione delle risorse naturali;

valutato che:

secondo il diritto unionale, per "nuovo alimento" si intende un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata. Nella menzionata esplicitazione, dunque, rientrerebbe anche la carne coltivata;

partendo dall'anzidetta definizione, sotto il profilo procedurale, il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le regole per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione europea, fornendo un elevato livello di tutela per la salute umana e gli interessi dei consumatori. La procedura di autorizzazione di riferimento, dietro richiesta della Commissione, può comportare il coinvolgimento della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono invece soggetti ad una disciplina diversificata gli alimenti geneticamente modificati, agli alimenti usati come enzimi, additivi e aromi e i solventi da estrazione;

tenuto conto che:

in risposta ad un'interrogazione parlamentare, in data 24.11.2022, la Commissione europea ha asserito che "poche imprese attive nella produzione di carne/latte sintetico hanno ricevuto finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione" e che "non sono previsti finanziamenti al di fuori di Orizzonte Europa per sostenere il progresso in questo settore";

in data 31.03.2023, il portavoce per la Salute dell'Esecutivo Ue, Stefan de Keersmaecker, ha dichiarato che la Commissione europea non ha ricevuto richieste per mettere sul mercato dei tipi di "cultured meat", la carne coltivata in laboratorio, nell'Unione europea;

stante l'assoluta assenza di richieste autorizzatorie a livello unionale, l'intervento legislativo proposto in Italia dal Governo in carica appare del tutto infondato, inappropriato sia a livello sostanziale, sia a livello temporale, oltre che potenzialmente lesivo delle prospettive di sviluppo nel territorio nazionale di un settore alimentare, oltre che delle iniziative di approfondimento conoscitivo, di studio e di ricerca;

tenuto conto, altresì, che:

a livello extra-europeo, la carne coltivata è oggetto di esame e valutazione da parte di altri Stati. La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera alla *start up* californiana "Upside Foods", per quanto riguarda i *nuggets* di carne di pollo coltivata, e alla società "GOOD Meat", per i processi di coltivazione di pollo e di altra carne da cellule animali senza sfruttamento o macellazione. Ancora prima degli Stati Uniti, Singapore ha autorizzato la

commercializzazione di alimenti a base di carne coltivata, diventando il primo Paese al mondo ad approvare la vendita commerciale delle alternative proteiche alla carne tradizionale;

tenuto conto, infine, che:

la Fondazione "Umberto Veronesi", in data 31.03.2023, mediante un contributo sulla carne coltivata, ha reso noto che "dal punto di vista nutrizionale non sono presenti degli aspetti negativi da considerare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, crescendo in un ambiente controllato si riduce il rischio di malattie di origine animale e non c'è la necessità di impiegare antibiotici. Oltre a questo, diventa possibile confezionare un alimento in un unico luogo, evitando contaminazioni esterne";

impegna il Governo a:

1) promuovere ogni percorso scientifico innovativo - compreso quello attinente alla carne ed ai mangimi coltivati - volto ad apportare vantaggi all'ecosistema, al benessere degli animali e alla salute umana, in un'ottica di necessaria salvaguardia degli attuali assetti economici del settore primario e dei relativi livelli di redditività, nonché di attivo coinvolgimento degli operatori del comparto agroalimentare nei processi transitivi;

2) al fine di sostenere fattivamente l'evoluzione e lo sviluppo socio-economico del Paese oltre che una conveniente informazione a beneficio della collettività, fornire a livello nazionale la necessaria base fattuale di conoscenze, pratiche ed esperienze, relative alla carne ed ai mangimi coltivati, attraverso la divulgazione pubblica di studi e ricerche;

3) lungi dall'appoggiare forme di chiusura ai limiti dell'embargo commerciale e produttivo, sostenere i segnali e le opportunità del settore relativo alla carne e ai mangimi coltivati, attraverso l'adozione di opportune misure in termini di investimenti e di adeguati finanziamenti per l'allargamento del quadro conoscitivo in tema di *novel food*, con particolare riferimento ai profili di sicurezza alimentare, di monitoraggio dei processi di produzione, preparazione e trattamento, di valutazione degli eventuali effetti dannosi per la salute umana, nonché di analisi e gestione della possibilità di rischi;

4) adottare soluzioni innovative nel raggiungimento degli obiettivi della strategia «*Farm to fork*», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, il consumo del suolo e l'abuso della vitale risorsa dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare.

G2.105

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premesso che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

le menzionate produzioni si pongono quali strade innovative rispetto ai metodi tradizionali - sia di tipo intensivo, sia di tipo estensivo - di allevamento;

considerato che:

secondo il rapporto «Agroecologia e politica agricola comune (PAC)» del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da *input* esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;

l'agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare - nello stesso tempo - la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario;

valutato che:

l'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema;

il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio

attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure, le irrorazioni con questo principio attivo - che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo - non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;

secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come la Sardegna, le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, l'Abruzzo e la Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia;

la realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il "Rodale Institute", tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario - ancora una volta - dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di serbatoio di carbonio (cd. *carbon sink*), che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro/l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti;

considerato, altresì, che:

nel comparto zootecnico, l'applicazione dei principi dell'agroecologia comporta l'inclusione dell'allevamento in un processo di economia circolare all'interno delle aziende agricole, nel rispetto del loro benessere e dell'ambiente circostante;

impegna il Governo a:

promuovere, in tutto il territorio nazionale, la progressiva conversione ad un modello rurale di tipo «agroecologico», inteso come un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione

ne e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, mediante l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita.

G2.106

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

la rubrica dell'articolo 2 reca espressamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

sulle tematiche affrontate dal disegno di legge in parola, l'Esecutivo in carica ha adottato un atteggiamento strumentale, teso a penalizzare a priori le possibilità di mercato di un prodotto con potenziali caratteristiche positive;

nello specifico, vale la pena evidenziare che ad oggi, a livello unionale non è stata autorizzata la produzione e commercializzazione dei beni alimentari e mangimistici oggetto del disegno di legge in esame. Attualmente, infatti, i prodotti alimentari *cell-based* non sono commercializzati nell'Unione europea. Tali prodotti prima di poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea devono essere sottoposti ad una procedura autorizzativa da parte della Commissione europea;

una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di uno o più prodotti appartenenti a specifiche categorie, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettua una valutazione della sicurezza includendo eventuali considerazioni nutrizionali. L'autorizzazione eventualmente rilasciata dall'EFSA ha per oggetto, in ogni caso, solo lo specifico prodotto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione e non può quindi essere estesa a prodotti simili o affini;

impegna il Governo a:

lungi dall'avallare forme di strumentalizzazione conoscitiva, promuovere campagne istituzionali tese a garantire, a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base divulgativa di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica in tema di alimenti o mangimi costituiti, isolati

o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

G2.107

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 651-A, recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali"

premesso che:

con tale disegno di legge, all'articolo 2, viene sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

tra le motivazioni che muovono la ricerca verso la produzione di carne coltivata vi sono ragioni etiche ma anche ragioni di tutela ambientale e della salute delle persone;

l'allevamento intensivo è una delle fonti più inquinanti dell'ambiente, sia in riferimento alle emissioni di gas in atmosfera, sia per il riversamento di liquami nei terreni e nelle acque e richiede l'utilizzo di enormi quantità di acqua;

le colture di cereali destinati all'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti richiedono grandi spazi che vengono sottratti alla forestazione ai fini della mitigazione della presenza di inquinanti nell'aria;

l'eccessivo consumo di carne è dannoso per la salute dell'uomo e l'attuale offerta di carne supera quella che dovrebbe essere la risposta alla corretta domanda coerente con una dieta alimentare equilibrata,

impegna il Governo a:

a) promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata ad una riduzione del consumo di carne volto al raggiungimento di un complessivo equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali;

b) verificare la possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e parallelamente ridurre la quantità di impianti

destinati agli allevamenti intensivi garantendone maggiore sostenibilità ambientale.

EMENDAMENTI

2.0.100 (già 2.0.1)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

- a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.

5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2-ter.

(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.101 (già 2.0.2)

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.».

2.0.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.».

Art. 3

3.100

NATURALE, MAZZELLA, Sabrina LICHERI, NAVE, PIRRO, GUIDOLIN, MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

3.101

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.100

CANTALAMESSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.».

4.101

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 5

5.100

MAIORINO, NATURALE, MAZZELLA, Sabrina LICHERI, NAVE, PIRRO,
GUIDOLIN

Sopprimere l'articolo.

5.101

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.102 (già 4.2)

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA,
CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, alle parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» premettere le seguenti: «Fino alla data di autorizzazione al consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

5.103 (già 4.3)

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano, in ogni caso, alle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento;

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame sono esplicitate talune osservazioni, anche con riferimento al richiamato articolo;

considerato che:

l'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

al riguardo, il concetto di provvisorietà di cui al menzionato articolo 7 apparirebbe non pienamente in linea con la finalità espressa dall'articolo 1 del disegno di legge in esame di "preservare il patrimonio agroalimentare",

considerato, quest'ultimo, come bene giuridico permanente e sottoposto a tutela di natura non provvisoria;

inoltre, il richiamo all'articolo 7 del regolamento 178/2002 imporrebbe un esplicito riferimento al "riesame entro un periodo di tempo ragionevole" delle misure adottate e quindi delle restrizioni previste dal disposto normativo, mentre nella proposta di legge in esame, all'articolo 5, si fa riferimento al rinvio ed aggiornamento delle sole sanzioni;

considerato, inoltre, che:

le due finalità espresse nell'articolo 1 del testo in esame, da una parte la tutela della salute umana e dall'altra la tutela degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, potrebbero causare ambiguità sulla determinazione dell'Autorità competente a cui inoltrare il rapporto dei controlli, individuabile per materia, nel Ministero della salute (con le sue articolazioni territoriali, ASL, etc.) o nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

a ciò si aggiunge il fatto che, nella proposta in esame, ferme restando le prerogative di ciascun soggetto deputato al controllo, non si ravvisa l'individuazione di un organismo di coordinamento nel caso di coinvolgimento di diverse Autorità competenti;

valutato, infine, che:

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame, con particolare riguardo all'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, venivano rilevate criticità in ordine alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa connessa con il "fatturato totale annuo realizzato nell'anno precedente" nel caso in cui il trasgressore sia una azienda di nuova costituzione e, pertanto, senza alcun riferimento al fatturato precedente;

veniva, inoltre, rilevato che a seguito dell'applicazione dei criteri sanzionatori previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, "potrebbero crearsi situazioni di disparità afflittive con particolare riguardo al minimo edittale, pari a euro 10 mila o 10% del fatturato nel caso in cui questo sia superiore a euro 60 mila. Infatti, aziende con fatturato inferiore ai 60.000 euro potrebbero pagare una sanzione amministrativa (pari a euro 10 mila) più afflittiva rispetto alle aziende con fatturato superiore ai 60.000 euro ma inferiore ai 100 mila euro";

sempre con riferimento all'articolo 4, il comma 2 del testo originario, ora articolo 5, comma 2, dispone che "per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso";

tale assunto, secondo le osservazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute presuppone che all'agente contravventore siano già state imposte, all'atto accertativo, quanto meno delle prescrizioni/diffide ad adempiere; concede ampia discrezionalità all'autorità competente (e quindi all'organo accertatore), sull'entità della sanzione da applicare. Quanto esplicitato potrebbe comportare: disparità di trattamento sanzionatorio in ragione di valutazioni dell'operatore basate su elementi "non oggettivi"; dare origine ad una serie di ricorsi amministrativi a seguito della presunta inesatta applicazione della somma contestata; sottoporre l'organo accertatore ad eventuali giudizi di responsabilità contabile;

nella stesura di proposte legislative di iniziativa governativa come quella in esame e, in generale, nella definizione di contenuti destinati ad avere efficacia legislativa nell'ordinamento, ivi inclusi quelli di tenore sanzionatorio, sarebbe opportuno scongiurare eventuali possibili problematiche di tipo interpretativo,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa che, oltre a sovraccaricare inopinatamente il volume operativo delle Autorità diversamente coinvolte, hanno la potenzialità di porre gli stessi destinatari delle suddette norme in una condizione di disparità afflittiva e di sostanziale incertezza dispositiva.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.100

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.101

MAIORINO, NATURALE, MAZZELLA, Sabrina LICHERI, NAVE, PIRRO,
GUIDOLIN

Sopprimere l'articolo.

6.0.100 (già 5.0.1)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

6.0.101 (già 5.0.2)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.102 (già 5.0.3)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incre-

mentare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

6.0.103 (già 5.0.4)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

6.0.104 (già 5.0.6)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.105 (già 5.0.7)

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.»

6.0.106 (già 5.0.8)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.».

6.0.107 (già 5.0.9)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi della diret-

tiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.».

TITOLO

Tit.100 (già 1.2)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».

Tit.101

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 9[^] (Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione agroalimentare) e 10[^]
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

1.3.2.1.1. 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

ZAFFINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,45

PROGRAMMAZIONE LAVORI IN RELAZIONE AL DDL 651 (ALIMENTI E MANGIMI SINTETICI)

1.3.2.1.2. 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione

DE CARLO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,45

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA), CNA
AGROALIMENTARE, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, ASSOCIAZIONE GRANOSALUS,
CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI E ASSOCIAZIONE ITALIANA
ALLEVATORI (AIA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651 (ALIMENTI E MANGIMI SINTETICI)*

1.3.2.1.3. 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,30

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI CARABINIERI (CUFA), DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(ICQRF), DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL WWF SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651
(ALIMENTI E MANGIMI SINTETICI)*

1.3.2.1.4. 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

indi della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE - NAS, AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA), FEDERBIO, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI (ASSICA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI (ASSALZOO), LEGAMBIENTE, CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI (COPAGRI), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651 (ALIMENTI SINTETICI)

1.3.2.1.5. 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(651\)](#) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) ritiene che dalle audizioni siano emerse alcune criticità, tanto nel merito quanto nell'approccio del disegno di legge, anche per ragioni di opportunità. I prodotti alimentari di derivazione sintetica devono essere infatti oggetto di disciplina europea e attualmente non vi sono procedure autorizzatorie in corso; di fatto, dunque, il provvedimento affronta una tematica non esistente, togliendo spazio e tempo ad altri lavori parlamentari. Rimarca pertanto che, nel caso in cui verrà attivato un procedimento autorizzatorio europeo, la legge nazionale risulterà in contrasto con esso.

Soffermandosi in particolare sull'articolo 2, relativo al principio di precauzione, rileva che anche il divieto di importazione si scontra con la normativa europea. Sarebbe stato invece preferibile disciplinare la materia sulla base delle informazioni scientifiche di volta in volta disponibili. Afferma infatti che il provvedimento sembra pervaso da pregiudizi anziché motivato dal principio di precauzione.

Quanto al tema della ricerca, reputa che esso avrebbe dovuto trovare un adeguato spazio nel testo; paventa invece il rischio che le disposizioni del provvedimento finiscano per dissuadere la possibilità di fare ricerca.

In ultima analisi, ritiene che le sanzioni non siano proporzionate all'entità della violazione, come peraltro emerso nel corso delle audizioni di ieri. Si augura pertanto che possano essere apportati i correttivi necessari attraverso la fase emendativa.

Non essendoci ulteriori interventi nel dibattito, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare a martedì 27 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, al fine di procedere al relativo esame nella giornata di mercoledì.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di disporre di un giorno in più per la redazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono quindi di fissare a mercoledì 28 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.6. 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e
mangimi sintetici**

(Esame e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alle Commissioni riunite in sede referente.

Non essendoci obiezioni, si danno per acquisite le fasi già svolte in sede redigente.

Dà inoltre conto della presentazione di 47 emendamenti e 11 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e avverte che si procederà alla trattazione delle proposte emendative.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), premesso l'intendimento di dare conto dei criteri che hanno presieduto alla formulazione del complesso delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, fa presente innanzitutto che il testo in esame necessita di una più esatta definizione del contesto normativo nel quale si inquadra. Reputa, al riguardo, fondamentale che si faccia riferimento ai vigenti regolamenti europei che disciplinano la materia, menzionando, in particolare, il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 - cosiddetto "regolamento *novel food*" - al quale fanno riferimento gli emendamenti riferiti all'articolo 1, che incidono sull'oggetto e sulle finalità del provvedimento in esame.

Specifica poi che la normativa europea prescrive la trasmissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di *dossier* sui quali l'Autorità di regolazione è tenuta ad esprimere un parere.

Poiché ad oggi non risulta che siano stati trasmessi all'EFSA *dossier* relativi ai prodotti oggetto del disegno di legge in esame, ne risulta che il medesimo interviene su materia che non presenta alcuna attinenza con reali esigenze di normazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 2, avente ad oggetto il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, dissente da una metodologia

normativa che vieta al consumatore di esercitare la propria libertà di scelta, rilevando che, per quanto l'articolo 2 menzioni il principio di precauzione, la sostanza della disposizione appare imporre piuttosto una limitazione. Nel sottolineare l'importanza di assicurare ai consumatori una corretta informazione scientifica, evidenzia che gli emendamenti del proprio Gruppo sono tesi a sostituire l'imposizione di un divieto con un procedimento che garantisce l'informazione e la sicurezza dei consumatori.

Giudica in proposito rilevante consentire all'Istituto superiore di sanità e ai Ministeri della salute e dell'agricoltura, in quanto organismi deputati a controllare il rispetto delle condizioni di sicurezza alimentare, la promozione e realizzazione di progetti di ricerca relativi alla sicurezza alimentare, in tal modo evitando che siano esclusivamente gli operatori dell'industria alimentare a gestire i progetti medesimi. In tale prospettiva, la proposta del suo Gruppo è intesa a istituire un Fondo per il sostegno dello studio di alimenti coltivati con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro.

Dopo aver evidenziato l'apporto costruttivo delle proposte illustrate, invita, conclusivamente, a consultare il portale *PubMed* per avere precisa cognizione della consistenza e del livello di approfondimento dei contributi scientifici presenti in materia di alimenti coltivati, specificando, in proposito, che l'aggettivo "coltivati", ricorrente negli emendamenti del suo Gruppo, intende sostituire il termine - meno appropriato - "sintetici" presente nel testo in esame.

Interviene poi la senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) la quale, nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, chiarisce che l'approccio seguito nella formulazione dei medesimi è stato quello di offrire risposte concrete agli operatori del settore zootecnico.

Dopo aver condiviso l'osservazione del senatore Mazzella in merito alla opportunità di sostituire il riferimento agli alimenti sintetici con quello agli alimenti coltivati, menziona taluni contenuti delle proposte oggetto di illustrazione, tra i quali la volontà di assicurare una giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi.

Concorda, inoltre, con il senatore Mazzella sulla esigenza di richiamare espressamente la vigente e imprescindibile normativa europea, evitando di approvare un testo dal quale, a suo parere, si riceve l'impressione che la materia risulti ad oggi del tutto non normata.

Richiama poi l'attenzione sulla proposta intesa ad introdurre il divieto, per gli operatori del settore alimentare, di impiegare alimenti prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'EFSA e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food*.

Sottolinea, infine, la necessità di introdurre nel testo in esame una espressa dichiarazione che faccia salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Anche il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, ribadendo la necessità di garantire lo sviluppo della ricerca, al fine di consentire all'Italia di stare al passo con gli altri Paesi che, in taluni casi, hanno raggiunto livelli già molto avanzati.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) dichiara che le proposte emendative di cui si è fatta promotrice sono volte a valorizzare la tutela della filiera degli animali di allevamento e della produzione di carne.

Ritiene che la tutela della zootecnia non possa essere condotta tramite l'imposizione di un divieto di consumo di carni coltivate, ma debba essere perseguita con la promozione di attività di ricerca e di avvio di *start up* dedite alla produzione della carne coltivata, grazie alle quali i ricercatori italiani possano proseguire gli studi nel territorio nazionale e non siano costretti a rivolgersi all'estero.

Condivide poi quanto asserito nei precedenti interventi in merito alla necessità di conformarsi alla vigente normativa europea.

Fa presente altresì che dalle proposte del suo Gruppo emerge chiaramente la connessione tra la tutela del patrimonio agroalimentare, la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere alimentare, divenuto anche oggetto di disposizione costituzionale, nonché l'obiettivo di fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo.

Dopo aver posto in evidenza il valore costruttivo delle proposte illustrate, auspica su di esse l'attenzione della maggioranza.

Interviene brevemente la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) in merito alle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Rileva, al riguardo, i problemi interpretativi e applicativi che potrebbero sorgere dalle medesime, facendo particolare riferimento alle disparità (e conseguente contenzioso amministrativo) cui potrebbe dare luogo la disposizione che assoggetta la violazione di quanto previsto dall'articolo 2 alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 60.000 euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, qualora tale importo sia superiore a 60.000 euro. Paventa infatti il rischio che proprio le aziende con un fatturato più basso siano soggette alla sanzione pecuniaria maggiore.

Nessun altro chiedendo la parola per illustrare gli emendamenti, si passa alle votazioni.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano quindi respinti anche gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, mentre l'emendamento 1.7, in assenza dei firmatari, è dichiarato decaduto.

La relatrice per la 10ª Commissione [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6, segnalando che il suo contenuto assorbe quello dell'emendamento 2.7. Invita al ritiro dell'emendamento 2.14 e propone una riformulazione dell'emendamento 2.0.3.

Il sottosegretario LA PIETRA si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sull'emendamento 2.12.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) ritira l'emendamento 2.14.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) accetta di riformulare l'emendamento 2.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

All'esito di successive, distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Posto in votazione, l'emendamento 2.6 è approvato. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.7.

Sono successivamente e distintamente posti in votazione gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che risultano respinti.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 2.12 e, successivamente, respingono gli emendamenti 2.13, 2.0.1 e 2.0.2.

L'emendamento 2.0.3 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.4 ha la parola il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale pone in evidenza l'elevata utilità della predisposizione di linee guida per la valutazione e l'analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati, da parte del ministro della Salute, che in tale ambito potrebbe opportunamente giovare dell'apporto dell'Istituto Superiore di Sanità.

Posto in votazione, l'emendamento 2.0.4 è respinto.

La relatrice per la 10ª Commissione [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e invita al ritiro dell'emendamento 3.2. Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è quindi posto in votazione, risultando accolto.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) ritira l'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.3, messo in votazione, è respinto.

La relatrice per la 10ª Commissione [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) e il sottosegretario LA PIETRA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, posti successivamente e separatamente in votazione, sono respinti.

La relatrice per la 10ª Commissione [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) si esprime in senso contrario sugli

emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9. Propone inoltre la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 5.0.5.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 5.0.5 per trasformarlo in ordine del giorno. È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.1.

Successivamente le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.0.1.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.2, volto alla promozione di sistemi digitali di etichettatura, finalizzati alla migliore informazione dei consumatori.

L'emendamento 5.0.2 è posto in votazione e respinto.

Con successive e distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.6 interviene la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale rileva l'utilità della proposta emendativa ai fini della promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.

Posto in votazione, l'emendamento 5.0.6 è respinto.

Le Commissioni riunite respingono successivamente l'emendamento 5.0.7.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.8, volto al coordinamento con l'ordinamento dell'Unione europea, particolarmente in relazione al principio della libera circolazione delle merci.

L'emendamento 5.0.8 è posto in votazione e respinto.

Posto in votazione, è altresì respinto l'emendamento 5.0.9.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

La relatrice per la 10ª Commissione [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) e il sottosegretario LA PIETRA esprimono parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/651/10/9 e 10.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sollecita la votazione di tutti gli ordini del giorno.

Gli ordini del giorno G/651/1/9 e 10, G/651/2/9 e 10, G/651/3/9 e 10, G/651/4/9 e 10, G/651/5/9 e 10, G/651/6/9 e 10, G/651/7/9 e 10, G/651/8/9 e 10, G/651/9/9 e 10, G/651/10/9 e 10 e G/651/11/9 e 10, in esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 11,05.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) presenta l'ordine del giorno G/651/12/9 e 10 (pubblicato in allegato), derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.5.

L'ordine del giorno G/651/12/9 e 10, sul quale è favorevole il parere della relatrice per la 10ª Commissione [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az), è accolto dal GOVERNO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [651](#)

G/651/1/9 e 10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (AS 651),

premesso che;

nella sezione "Documenti acquisiti in Commissione", il contributo scritto dei Professori Luciano Conti, Stefano Biressi e altri, trasmesso alle Commissioni 9a e 10a riunite, evidenzia criticità rispetto agli aspetti di sicurezza del provvedimento in discussione e soprattutto la mancanza di una valutazione dell'impatto sulla ricerca e competitività del Paese;

i prodotti di carne a base di cellule coltivate sono equiparati ai cosiddetti "novel foods", ossia tutti quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, attento e scientifico iter di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

con l'emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico come lo sviluppo di linee cellulari stabili, la sostituzione del siero bovino fetale, la produzione su larga scala nei bioreattori ed altri sviluppi tecnologici maturati nell'ambito dell'ingegneria dei tessuti;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore scientifico e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

i pericoli associati alla generazione di tumori, all'utilizzo di ormoni, dei fattori di crescita, degli antibiotici e dei bioreattori non sono stati identificati dalla FAO e dalla OMS;

la carne coltivata, termine utilizzato dai ricercatori scientifici, non richiede test clinici perché non è un farmaco ma dell'applicazione dello stesso principio che regola gli integratori alimentari potrebbe risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti potrebbe consentire una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi e anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere gli attuali allevamenti più sostenibili;

la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata;

impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni scientifiche in materia di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione e ricerca del Paese;

valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di non limitare l'attività di ricerca scientifica per la carne coltivata che rappresenta la base di un progredire in termini di sostenibilità ambientale, innovazione industriale, sviluppo economico, sociale e tecnologico.

G/651/2/9 e 10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (AS 651),

premessi che;

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza

alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

l'utilizzo generico del principio di precauzione all'interno del provvedimento legislativo non trova fondamento in quanto non esistono in commercio i prodotti alimentari a base di cellule coltivate che si intendono vietare e pertanto non esiste nessun rischio, neanche potenziale, che ne può prefigurare l'attivazione;

il divieto generalizzato è in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito all'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta agli Stati Membri di attivare misure volte a provocare una preclusione totale o parziale agli scambi delle merci;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi che per ridurre il danno ambientale sugli ecosistemi naturali hanno l'opportunità di trasformare le pratiche intensive con l'integrazione della coltivazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

vietare sia l'importazione che la produzione di intere classi di prodotti ha ripercussioni in termini di danni economici e di mancate opportunità di crescita economica per le aziende e gli imprenditori italiani coraggiosi e visionari che mirano a conquistare nuovi mercati;

impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni economiche e di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione tecnologica e di sviluppo sostenibile del Paese.

G/651/3/9 e 10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premessi che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 1, in particolare, indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Sul punto, le finalità che la proposta intende perseguire sono orientate alla tutela di interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

nel contesto delle azioni di tutela del patrimonio agroalimentare rientra anche la protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere;

considerato che:

gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano - al contempo - problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;

l'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale

delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;

sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 % di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ (metano e protossido di azoto);

considerato che:

i polli "broiler" sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;

i tori "blu belga", frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70%. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;

considerato, altresì, che:

anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;

negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai media "maiali hulk". Questi suini, appartenenti alla razza "duroc", selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;

il salmone "AquAdvantage", commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come "pesce Frankenstein";

valutato che:

le anzidette pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti";

sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione

degli animali negli allevamenti prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;

per quanto concerne il diritto interno ed i principi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato - nero su bianco - che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

tenuto conto che:

il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobica resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;

il SQBNA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoria e le emissioni nell'ambiente;

più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della strategia "*Farm to Fork*", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;

il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,

impegna il Governo a:

1) promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;

2) assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, stress e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;

3) intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;

4) supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;

5) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed aggiornare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;

6) adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine

animale e, al contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;

7) favorire, nelle opportune sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

8) sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.

G/651/4/9 e 10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

considerato che:

il patrimonio agroalimentare italiano costituisce, dunque, uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione, raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Il detto patrimonio, dunque, ha una chiara valenza sociale e culturale oltre che economica;

alla protezione delle menzionate produzioni è necessario accostare anche un adeguato sostegno per le imprese che investono in moderni sistemi di valorizzazione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale;

al riguardo, infatti, i recenti incrementi dei prezzi delle derrate alimentari, la riduzione delle scorte, i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente l'individuazione di adeguati interventi per contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare, considerando anche le proiezioni di crescita della popolazione mondiale;

il miglioramento dell'efficienza produttiva e qualitativa, la riduzione dei costi aziendali, l'ottimizzazione degli *input* e la riduzione degli impatti ambientali, la creazione di opportunità imprenditoriali, sono solo alcune delle potenzialità scaturenti dalla diffusione tecnologica nel comparto primario. Esse devono trovare pronta realizzazione a livello interno al fine di sviluppare il tessuto economico nazionale, considerato nella sua globalità;

impegna il Governo a:

promuovere, mediante lo stanziamento di idonee risorse, misure di sostegno a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

G/651/5/9 e 10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premessi che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Il richiamato regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio individuato per la vita o per la salute e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;

considerato che:

il principio di precauzione è uno dei cardini della legislazione europea in tema di sicurezza ed è citato esplicitamente nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'uopo, la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2000) 1 final, ha chiarito in modo puntuale come esso debba essere inteso ed invocato. Tale Comunicazione esplicita le situazioni e le modalità con cui può essere attivato ovvero in presenza di un'ipotesi di rischio potenziale. La sua attivazione, inoltre, avviene a seguito di una valutazione scientifica le cui conclusioni mostrino come non sia impossibile ottenere il livello di protezione previsto in altro modo. Qualora fosse questo il caso, la sua adozione deve seguire dei principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, l'esame dei vantaggi e degli oneri, l'esame della valutazione scientifica;

valutato che:

l'invocazione generica del principio di precauzione all'interno del disegno di legge in esame non trova fondamento anche perché, ad oggi, non esistono in commercio i prodotti che si intendono vietare e, pertanto, non esiste alcun rischio, nemmeno potenziale, che ne possa prefigurare l'attivazione;

le valutazioni scientifiche disponibili - quali, ad esempio, il report FAO e le consultazioni condotte dall'EFSA sul tema - non indicano rischi per la salute che non possano essere indagati e gestiti in fase autorizzativa ai sensi del Regolamento "Novel Food";

le azioni previste dalla norma non rispettano i principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, così come non prevedono una analisi dei vantaggi e degli oneri, né modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del menzionato principio;

impegna il Governo a:

stante il preminente interesse relativo alla salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del benessere animale, garantire un corretto equilibrio interpretativo del principio di precauzione, conformemente agli orientamenti comuni di cui alla "Comunicazione (COM(2000) 1 final) sul principio di precauzione".

G/651/6/9 e 10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premessi che:

l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

il predetto divieto generalizzato, così come formulato all'articolo 2 del testo in esame, oltre a non avere alcuna attualità in termini applicativi, appare in contrasto con conseguimento della libertà di circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea;

sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che attualmente non pendono richieste autorizzatorie per l'immissione nell'Unione europea di carne o di mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cd. "coltivati";

valutato che:

a livello unionale, la libera circolazione delle merci è garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno;

l'adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'UE e il marchio CE,

impegna il Governo a:

al fine di evitare possibili future segmentazioni del mercato, garantire una corretta interpretazione nonché applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, affrontando attivamente al riguardo gli ostacoli interni e impedendo che ne sorgano di nuovi.

G/651/7/9 e 10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premessi che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 2, in particolare, introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi - in particolare quello dei bovini - che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che, specie per quanto concerne la carne, l'attuale modello produttivo non è parametrato alle cogenti esigenze del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare - in una visione ineluttabilmente anticipatoria - ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici ambientali;

al riguardo, nell'ambito di "Orizzonte Europa", il programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), la Commissione sostiene la ricerca per migliorare le conoscenze sui potenziali impatti ambientali e sanitari di carni e prodotti ittici coltivati. Nel programma di lavoro 2023-2024 del polo tematico 6, ha preso il via un tema di ricerca da 7 milioni di euro, con l'obiettivo di sviluppare una base conoscitiva oltre che fattuale sui potenziali aspetti di sostenibilità della carne e dei prodotti ittici coltivati;

se è vero che è indispensabile una maggiore conoscenza e comprensione circa la capacità dell'agricoltura cellulare di rappresentare una fonte idonea di proteine, contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi della strategia «*Farm to fork*», è altrettanto innegabile la necessità di non precludere all'Italia - in maniera del tutto aprioristica - l'accesso ai potenziali benefici di un settore nascente che ha tutti i requisiti per avere grande rilevanza a livello globale, oltre che promettenti risvolti per la sostenibile ottimizzazione delle risorse naturali;

valutato che:

secondo il diritto unionale, per "nuovo alimento" si intende un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata. Nella menzionata esplicitazione, dunque, rientrerebbe anche la carne coltivata;

partendo dall'anzidetta definizione, sotto il profilo procedurale, il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le regole per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione europea, fornendo un elevato livello di tutela per la salute umana e gli interessi dei consumatori. La procedura di autorizzazione di riferimento, dietro richiesta della Commissione, può comportare il coinvolgimento della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono invece soggetti ad una disciplina diversificata gli alimenti geneticamente modificati, agli alimenti usati come enzimi, additivi e aromi e i solventi da estrazione;

tenuto conto che:

in risposta ad un'interrogazione parlamentare, in data 24.11.2022, la Commissione europea ha asserito che "poche imprese attive nella produzione di carne/latte sintetico hanno ricevuto finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione" e che "non sono previsti finanziamenti al di fuori di Orizzonte Europa per sostenere il progresso in questo settore";

in data 31.03.2023, il portavoce per la Salute dell'Esecutivo Ue, Stefan de Keersmaecker, ha dichiarato che la Commissione europea non ha ricevuto richieste per mettere sul mercato dei tipi di "cultured meat", la carne coltivata in laboratorio, nell'Unione europea;

stante l'assoluta assenza di richieste autorizzatorie a livello unionale, l'intervento legislativo proposto in Italia dal Governo in carica appare del tutto infondato, inappropriato sia a livello sostanziale, sia a livello temporale, oltre che potenzialmente lesivo delle prospettive di sviluppo nel territorio nazionale di un settore alimentare, oltre che delle iniziative di approfondimento conoscitivo, di studio e di ricerca;

tenuto conto, altresì, che:

a livello extra-europeo, la carne coltivata è oggetto di esame e valutazione da parte di altri Stati. La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera alla *start up* californiana "Upside Foods", per quanto riguarda i *nuggets* di carne di pollo coltivata, e alla società "GOOD Meat", per i processi di coltivazione di pollo e di altra carne da cellule animali senza sfruttamento o macellazione. Ancora prima degli Stati Uniti, Singapore ha autorizzato la commercializzazione di alimenti a base di carne coltivata, diventando il primo Paese al mondo ad approvare la vendita commerciale delle alternative proteiche alla carne tradizionale;

tenuto conto, infine, che:

la Fondazione "Umberto Veronesi", in data 31.03.2023, mediante un contributo sulla carne coltivata, ha reso noto che "dal punto di vista nutrizionale non sono presenti degli aspetti negativi da considerare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, crescendo in un ambiente controllato si

riduce il rischio di malattie di origine animale e non c'è la necessità di impiegare antibiotici. Oltre a questo, diventa possibile confezionare un alimento in un unico luogo, evitando contaminazioni esterne";

impegna il Governo a:

1) promuovere ogni percorso scientifico innovativo - compreso quello attinente alla carne ed ai mangimi coltivati - volto ad apportare vantaggi all'ecosistema, al benessere degli animali e alla salute umana, in un'ottica di necessaria salvaguardia degli attuali assetti economici del settore primario e dei relativi livelli di redditività, nonché di attivo coinvolgimento degli operatori del comparto agroalimentare nei processi transitivi;

2) al fine di sostenere fattivamente l'evoluzione e lo sviluppo socio-economico del Paese oltre che una conveniente informazione a beneficio della collettività, fornire a livello nazionale la necessaria base fattuale di conoscenze, pratiche ed esperienze, relative alla carne ed ai mangimi coltivati, attraverso la divulgazione pubblica di studi e ricerche;

3) lungi dall'appoggiare forme di chiusura ai limiti dell'embargo commerciale e produttivo, sostenere i segnali e le opportunità del settore relativo alla carne e ai mangimi coltivati, attraverso l'adozione di opportune misure in termini di investimenti e di adeguati finanziamenti per l'allargamento del quadro conoscitivo in tema di *novel food*, con particolare riferimento ai profili di sicurezza alimentare, di monitoraggio dei processi di produzione, preparazione e trattamento, di valutazione degli eventuali effetti dannosi per la salute umana, nonché di analisi e gestione della possibilità di rischi;

4) adottare soluzioni innovative nel raggiungimento degli obiettivi della strategia «*Farm to fork*», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, il consumo del suolo e l'abuso della vitale risorsa dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare.

G/651/8/9 e 10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

le menzionate produzioni si pongono quali strade innovative rispetto ai metodi tradizionali - sia di tipo intensivo, sia di tipo estensivo - di allevamento;

considerato che:

secondo il rapporto «Agroecologia e politica agricola comune (PAC)» del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da *input* esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;

l'agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare - nello stesso tempo - la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e

dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario;

valutato che:

l'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema;

il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure, le irrorazioni con questo principio attivo - che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo - non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;

secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come la Sardegna, le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, l'Abruzzo e la Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia;

la realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il "Rodale Institute", tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario - ancora una volta - dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di serbatoio di carbonio (cd. *carbon sink*), che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro/l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti;

considerato, altresì, che:

nel comparto zootecnico, l'applicazione dei principi dell'agroecologia comporta l'inclusione dell'allevamento in un processo di economia circolare all'interno delle aziende agricole, nel rispetto del loro benessere e dell'ambiente circostante;

impegna il Governo a:

promuovere, in tutto il territorio nazionale, la progressiva conversione ad un modello rurale di tipo «agroecologico», inteso come un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, mediante l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita.

G/651/9/9 e 10

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premessi che:

la rubrica dell'articolo 2 reca espressamente il divieto di produzione e commercializzazione di

alimenti e mangimi definiti "sintetici";

considerato che:

sulle tematiche affrontate dal disegno di legge in parola, l'Esecutivo in carica ha adottato un atteggiamento strumentale, teso a penalizzare a priori le possibilità di mercato di un prodotto con potenziali caratteristiche positive;

nello specifico, vale la pena evidenziare che ad oggi, a livello unionale non è stata autorizzata la produzione e commercializzazione dei beni alimentari e mangimistici oggetto del disegno di legge in esame. Attualmente, infatti, i prodotti alimentari *cell-based* non sono commercializzati nell'Unione europea. Tali prodotti prima di poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea devono essere sottoposti ad una procedura autorizzativa da parte della Commissione europea;

una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di uno o più prodotti appartenenti a specifiche categorie, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettua una valutazione della sicurezza includendo eventuali considerazioni nutrizionali. L'autorizzazione eventualmente rilasciata dall'EFSA ha per oggetto, in ogni caso, solo lo specifico prodotto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione e non può quindi essere estesa a prodotti simili o affini;

valutato che:

lo stesso utilizzo della locuzione "alimenti e mangimi sintetici" presente nel testo del disegno di legge in esame appare inappropriato;

più pareri scientifici - emersi anche nella fase delle audizioni relative al disegno di legge in parola - hanno infatti rilevato che l'aggettivazione "sintetico" richiamerebbe la "sintesi chimica", ovvero "la preparazione di un composto chimico a partire da sostanze a struttura più semplice" (definizione Treccani). Nel caso di specie, invece, l'ottenimento dei detti alimenti e mangimi è conseguente a un processo biotecnologico di proliferazione controllata di cellule animali e non può quindi essere considerato un processo di sintesi chimica;

impegna il Governo a:

lungi dall'avallare forme di strumentalizzazione conoscitiva, promuovere campagne istituzionali tese a garantire, a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base divulgativa di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica in tema di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

G/651/10/9 e 10

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 651 "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici"

premessi che:

con tale disegno di legge, all'articolo 2, viene sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

tra le motivazioni che muovono la ricerca verso la produzione di carne coltivata vi sono ragioni etiche ma anche ragioni di tutela ambientale e della salute delle persone;

l'allevamento intensivo è una delle fonti più inquinanti dell'ambiente, sia in riferimento alle emissioni di gas in atmosfera, sia per il riversamento di liquami nei terreni e nelle acque e richiede l'utilizzo di enormi quantità di acqua;

le colture di cereali destinati all'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti richiedono grandi spazi che vengono sottratti alla forestazione ai fini della mitigazione della presenza di inquinanti nell'aria;

l'eccessivo consumo di carne è dannoso per la salute dell'uomo e l'attuale offerta di carne supera quella che dovrebbe essere la risposta alla corretta domanda coerente con una dieta alimentare equilibrata,

impegna il Governo a:

a) promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata ad una riduzione del consumo di carne volto al raggiungimento di un complessivo equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali;

b) verificare la possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e parallelamente ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi garantendone maggiore sostenibilità ambientale.

G/651/11/9 e 10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 4 delinea il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2 del presente provvedimento;

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame sono esplicitate talune osservazioni, anche con riferimento al richiamato articolo;

considerato che:

l'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

al riguardo, il concetto di provvisorietà di cui al menzionato articolo 7 apparirebbe non pienamente in linea con la finalità espressa dall'articolo 1 del disegno di legge in esame di "preservare il patrimonio agroalimentare", considerato, quest'ultimo, come bene giuridico permanente e sottoposto a tutela di natura non provvisoria;

inoltre, il richiamo all'articolo 7 del regolamento 178/2002 imporrebbe un esplicito riferimento al "riesame entro un periodo di tempo ragionevole" delle misure adottate e quindi delle restrizioni previste dal disposto normativo, mentre nella proposta di legge in esame, all'articolo 5, si fa riferimento al rinvio ed aggiornamento delle sole sanzioni;

considerato, inoltre, che:

le due finalità espresse nell'articolo 1 del testo in esame, da una parte la tutela della salute umana e dall'altra la tutela degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, potrebbero causare ambiguità sulla determinazione dell'Autorità competente a cui inoltrare il rapporto dei controlli, individuabile per materia, nel Ministero della salute (con le sue articolazioni territoriali, ASL, etc.) o nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

a ciò si aggiunge il fatto che, nella proposta in esame, ferme restando le prerogative di ciascun soggetto deputato al controllo, non si ravvisa l'individuazione di un organismo di coordinamento nel caso di coinvolgimento di diverse Autorità competenti;

valutato, infine, che:

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame, con particolare riguardo all'articolo 4, venivano rilevate criticità in ordine alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa connessa con il "fatturato totale annuo realizzato nell'anno precedente" nel caso in cui il trasgressore sia una azienda di nuova costituzione e, pertanto, senza alcun riferimento al fatturato precedente;

veniva, inoltre, rilevato che a seguito dell'applicazione dei criteri sanzionatori previsti dal comma 1 dell'articolo 4 "potrebbero crearsi situazioni di disparità afflittive con particolare riguardo al minimo edittale, pari a 10.000 euro o 10 per cento del fatturato nel caso in cui questo sia superiore a 60.000 euro. Infatti, aziende con fatturato inferiore ai 60.000 euro potrebbero pagare una sanzione amministrativa (pari a 10.000 euro) più afflittiva rispetto alle aziende con fatturato superiore ai 60.000 euro ma inferiore ai 100.000 euro";

sempre con riferimento all'articolo 4, il comma 2 dispone che "per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso";

tale assunto, secondo le osservazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute presuppone che all'agente contravventore siano già state imposte, all'atto accertativo, quanto meno delle prescrizioni/diffide ad adempiere; concede ampia discrezionalità all'autorità competente (e quindi all'organo accertatore), sull'entità della sanzione da applicare. Quanto esplicitato potrebbe comportare: disparità di trattamento sanzionatorio in ragione di valutazioni dell'operatore basate su elementi "non oggettivi"; dare origine ad una serie di ricorsi amministrativi a seguito della presunta inesatta applicazione della somma contestata; sottoporre l'organo accertatore ad eventuali giudizi di responsabilità contabile;

nella stesura di proposte legislative di iniziativa governativa come quella in esame e, in generale, nella definizione di contenuti destinati ad avere efficacia legislativa nell'ordinamento, ivi inclusi quelli di tenore sanzionatorio, sarebbe opportuno scongiurare eventuali possibili problematiche di tipo interpretativo,

impegna il Governo a:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa che, oltre a sovraccaricare inopinatamente il volume operativo delle Autorità diversamente coinvolte, hanno la potenzialità di porre gli stessi destinatari delle suddette norme in una condizione di disparità afflittiva e di sostanziale incertezza dispositiva.

G/651/12/9 e 10 (già em. 5.0.5)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Paroli](#), [Pogliese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

il Paese si trova oggi esposto ad un grande rischio di autonomia strategica rispetto al comparto alimentare;

risultano particolarmente carenti le materie prime necessarie all'alimentazione animale che il Paese si trova costretto ad importare, con una inevitabile sofferenza sull'intera filiera;

si ritiene pertanto opportuno promuovere le filiere interne, specie quelle legate all'economia circolare che riutilizzano e valorizzano le materie create dagli scarti alimentari;

allo stato attuale il comparto mangimistico impiega circa 10 milioni di tonnellate di sottoprodotti all'anno, fra cui sottoprodotti alimentari ritirati dalla distribuzione per motivi commerciali, generando

un valore dei soli sottoprodotti di circa 4 miliardi di euro;

in un contesto di strutturale carenza di materie prime nel nostro Paese, i sottoprodotti rivestono un ruolo primario per la filiera agro-zootecnica-alimentare,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di sostenere le filiere agro-zootecniche-alimentari, anche attraverso l'adozione di misure che promuovano e valorizzino i sottoprodotti impiegati nella produzione alimentare destinata al consumo animale.

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego

di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*octies*.

(*Mangimi*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.

Art. 1-*novies*.

(*Controlli e sanzioni*)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».*

1.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*octies*.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».*

1.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali?» della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione

frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

Conseguentemente:

a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».

1.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali

vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-*quater*.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione

dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

Consequentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».*

1.6

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

a) alla sicurezza alimentare;

b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

Art. 1-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

- a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.

4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 1-ter.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto

all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti lo studio e la ricerca degli alimenti coltivati».*

1.7

[Cattaneo](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sopprimere il comma 1.

1.8

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare» aggiungere le seguenti: «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze,»

1.9

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini» aggiungere le seguenti: «a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, l'educazione ad una sana e corretta alimentazione, a partire dalle scuole, la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, a partire dalle varietà locali, e il contenimento dei consumi e degli sprechi pro capite,»

1.10

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» aggiungere le seguenti: «attraverso la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali, e».

1.11

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» aggiungere le seguenti: «attraverso lo sviluppo degli accordi di filiera e la valorizzazione dei distretti rurali e dei distretti del cibo al fine di favorire l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione dalle produzioni locali, e».

1.12

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a favorire la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di gas climalteranti del settore agroalimentare e la mitigazione del fenomeno della resistenza agli antimicrobici».

1.13

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della presente legge si applicano» aggiungere le seguenti: «le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 e».

Art. 2

2.1

[Cattaneo](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.»

Consequentemente:

a) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.»;

b) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica

e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.».

c) sopprimere l'articolo 5;

d) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale».

2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.»;

b) sopprimere gli articoli da 4 a 6;

c) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale».

2.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».

Conseguentemente:

a) sopprimere gli articoli da 3 a 6;

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale».

2.6

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Alla Rubrica, sostituire la parola: « sintetici» con le seguenti: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

Conseguentemente, al Titolo della legge sostituire la parola: «sintetici» con le seguenti: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

2.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «sintetici» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».

Conseguentemente, al titolo, sostituire la parola: «sintetici» con le seguenti: «derivati da colture cellulari».

2.8

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È vietato agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 del 25 novembre 2015.

1-bis. Agli operatori del settore dei mangimi è vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.».

2.9

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alle parole: «Sulla base del principio» premettere le seguenti: «Fatte salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

2.10

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del 28 gennaio 2002» aggiungere le seguenti: «previo accertamento presso le competenti sedi istituzionali europee dell'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE».

2.11

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è vietato» con le seguenti: «è consentito».

2.12

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «distribuire per il consumo alimentare,» aggiungere le seguenti: «promuovere ai suddetti fini».

2.13

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

2.14

[Tubetti](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le importazioni e gli acquisti intracomunitari di materie prime o prodotti finiti dovranno essere corredate nelle fasi di ingresso, circolazione, deposito e cessione sul territorio nazionale del contratto d'acquisto originario con specificazione delle suesposte caratteristiche richieste dall'acquirente, della certificazione bancaria di pagamento al fornitore, del certificato di origine e analisi chimico-biologica tradotto che accompagna la partita riferendola al citato contratto d'acquisto.».

2.0.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
2. La Commissione nazionale ha il compito di:
 - a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
 - b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
 - c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
 - d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
 - e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.
3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:
 - a) alla sicurezza alimentare;
 - b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
 - c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
 - d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.

5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2-ter.

(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".
2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
 - a) alla sicurezza alimentare;
 - b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
 - c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2.0.3 (testo 2)

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis .

(Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. L'uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti

vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla presente disposizione normativa.»

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al primo periodo e al quarto periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2» con le seguenti: «di cui agli articoli 2 e 2-bis».

2.0.3

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis .

(Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

- a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
- b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
- c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
- d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. L'uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il consumatore circa la composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla presente disposizione normativa.»

2.0.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la

valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.».

Art. 3

3.1

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «CUF» con la seguente: «CUFA»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorità di cui al precedente periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.»

3.2

[Tubetti](#), [Berrino](#), [Leonardi](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», aggiungere le seguenti: «le forze di polizia territorialmente competenti»;

b) dopo le parole «ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono», aggiungere le seguenti: «,in aggiunta agli ordinari controlli prescritti dalla legge»;

c) aggiungere in fine le seguenti parole «anche attraverso il potenziamento degli stessi presso le dogane».

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alle parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» premettere le seguenti: «Fino alla data di autorizzazione al consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

4.3

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano, in ogni caso, alle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.».

Art. 5

5.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.5

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis .

(Semplificazioni per l'economia circolare nella filiera mangimistica e zootecnica)

1. All'articolo 12-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016," sono aggiunte le seguenti: "qualora non abbiano altra utilità produttiva o commerciale, ad esempio come alimenti o mangimi, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia".

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le aziende proprietarie dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste idonea documentazione che dimostra che gli stessi non hanno altra utilità produttiva o commerciale, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia.

1-ter. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incaricato della valutazione di non idoneità all'impiego alimentare ovvero mangimistico dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016.

1-quater. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definita la documentazione che le aziende proprietarie dei sottoprodotti presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono definite le modalità di controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al comma 1-ter."».

5.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.7

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5.0.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.»

5.0.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»

1.3.2.1.7. 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,35.*

IN SEDE REFERENTE

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto dei pareri sugli emendamenti approvati trasmessi dalle Commissioni 1a, 4a e 5a, nonché della presentazione dell'emendamento dei relatori 3.1/5a Commissione e della proposta Coord. 1, pubblicati in allegato. Specifica che l'emendamento 3.1/5a Commissione è conseguente alla condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di cui al parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA, è posto in votazione l'emendamento 3.1/5a Commissione, che risulta approvato.

Il parere del GOVERNO sulla proposta Coord. 1 è favorevole.

Posta in votazione, la proposta Coord. 1 è approvata.

Le Commissioni riunite, infine, conferiscono a maggioranza mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [651](#)

Art. 3

3.1/5a Commissione

I Relatori

All'emendamento, alla lettera b), dopo le parole: «con il supporto» inserire le seguenti: «, ove necessario,».

Coord. 1

I Relatori

All'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.6, le parole: «da tessuti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di tessuti»;

All'emendamento 2.0.3 (testo 2):

- al comma 3, sostituire le parole: «L'uso delle denominazioni è sempre consentito» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano»;

- al comma 5, sostituire le parole: «legge di conversione del presente decreto-legge» con le seguenti: «presente legge» e le parole: «alla presente disposizione normativa» con le seguenti: «alla composizione dell'alimento»;

All'articolo 3, alla rubrica, dopo le parole: «per i controlli», aggiungere le seguenti: «e modalità di applicazione delle sanzioni» e al comma 3 sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «di cui agli articoli 2 e 2-bis della presente legge»;

All'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Alla medesima sanzione» con le seguenti: «Alle medesime sanzioni»;

Al Titolo, come modificato dall'emendamento 2.6, sostituire le parole: «da tessuti», con le seguenti: «di tessuti».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

21^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 10,15.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2a e 8a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il disegno di legge in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 1, che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;
- l'esercizio di tali funzioni è svolto - sempre secondo l'articolo 1 - in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 19 del 2007, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;
- i successivi articoli del disegno di legge intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1, tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale, ritenuto altresì che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, che menziona le «opere dell'ingegno», alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente «ordinamento delle comunicazioni», richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di

competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare;
 - l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
 - l'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, mentre i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; - l'articolo 4 reca il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2;
 - l'articolo 5, comma 1, opera un rinvio al quadro sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal presente disegno di legge, mentre il comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 - l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria,
- considerato, altresì, che, per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni:
- le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della "tutela della salute" e della "alimentazione", rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;
 - peraltro, la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
 - rientra poi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del trattamento sanzionatorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare quali siano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste;
- all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di versamento e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

La Sottocommissione conviene.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

[\(651\)](#) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle commissioni 9a e 10a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nella seduta del 5 luglio, relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.0.3 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che il comma 5 del nuovo articolo 2-bis fa impropriamente riferimento all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anziché della legge;
- sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.2. 2^ (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 58 (ant.) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti. Gli emendamenti approvati sono stati trasmessi alle Commissioni 1a e 5a ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Informa inoltre che è pervenuto il parere non ostativo sugli emendamenti della 1a Commissione, mentre non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10 a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, interviene sul tema del cibo cosiddetto sintetico, con finalità di tutela della salute umana e di preservazione del patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, il cui valore è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Con specifico riguardo alle competenze della Commissione giustizia, viene in rilievo in primo luogo l'articolo 2 che introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati: il comma 2 stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo

I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sola esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge stessa; il comma 3 individua le autorità competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione. Al riguardo, suggerisce l'opportunità di valutare l'integrazione della rubrica dell'articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni.

Illustra quindi il regime sanzionatorio per la violazione del divieto di cui all'articolo 2, previsto dall'articolo 4: il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. Viene precisato che la sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque euro 150.000. In base al comma citato, la violazione comporta, inoltre, l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, «per lo stesso periodo». Su questo ultimo punto, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che anche per la sanzione della chiusura dello stabilimento di produzione vale la forchetta edittale un anno - tre anni: pertanto suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre tale chiarimento anche nel testo del provvedimento da parte delle Commissioni di merito.

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce infine, all'ultimo periodo, che «alla medesima sanzione» è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2. Al riguardo, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che questa parte della disposizione «estende l'applicazione delle sanzioni» ai finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite. Al riguardo, sembra opportuno pertanto riformulare l'ultimo periodo del comma 1, sostituendo ivi l'espressione «alla medesima sanzione» con quella «alle medesime sanzioni».

Il comma 2 dell'articolo 4, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso, senza fare riferimento alla personalità dell'autore della violazione, prevista invece dall'articolo 11 della legge 689 del 1981.

L'articolo 5 del provvedimento, al comma 1, opera infine un rinvio generale alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal provvedimento. Al riguardo, il relatore ritiene opportuno operare un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge 689 del 1981, con particolare riguardo alla possibilità di un coordinamento tra l'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 3, quanto all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 689 del 1981, in part concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni sottolineate nella relazione.

Poiché non vi sono interventi, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che la Commissione approva.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che, come è noto, dispone che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su

iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Il processo di attuazione del regionalismo differenziato - ricorda la relatrice - si iscrive nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, promuove il decentramento amministrativo quale base di un'ottimale distribuzione delle funzioni, a garanzia di libertà, democrazia, efficacia dell'azione di governo ed efficienza per l'utilizzo delle risorse.

In generale, l'articolo 1 del disegno di legge dispone che il provvedimento, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia, nonché in attuazione del principio di decentramento amministrativo, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione.

L'attribuzione di ulteriori condizioni di autonomia è tuttavia subordinata, per le materie LEP, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, alla determinazione - sulla base delle procedure definite dal successivo articolo 3 - dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, cosiddetti LEP. I decreti che fissano i LEP sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

L'articolo 2 del provvedimento reca la disciplina del procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione, indicando in particolare che lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono al riguardo con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione udito il Presidente della Giunta regionale interessata. Ai sensi del successivo comma 6, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione.

Per quanto di specifica competenza della Commissione giustizia, segnala che ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono formare oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni le materie indicate dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione medesima alla lettera l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace. Al riguardo, essendo tale possibilità indicata nella disposizione costituzionale di cui all'articolo 116, e poiché il disegno di legge in esame è diretto esclusivamente ad individuare le procedure preliminari al percorso per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia, ritiene non vi siano osservazioni da formulare.

Alla luce di quanto illustrato, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ricorda di aver chiesto proprio sul provvedimento in titolo di iniziare un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato al fine di verificare in maniera compiuta gli effetti che potrebbe dispiegare la riforma rispetto all'organizzazione della giustizia di pace. Ritiene infatti che l'organizzazione della giustizia di pace, ovvero la possibilità di intervenire su un settore nevralgico di questo sistema, imporrebbe un esame approfondito nel merito anche da parte della Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) invita la senatrice Lopreiato a discutere della questione in un Ufficio di Presidenza che si terrà nella prossima settimana dato che la richiesta di un'indagine conoscitiva sul disegno di legge assegnato in sede primaria ad altra Commissione implica la necessità di un approfondimento.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) asseverando le richieste di approfondimento avanzate dalla senatrice Lopreiato, ritiene che quello dell'autonomia differenziata sia un tema da affrontare in modo approfondito anche in Commissione giustizia dato che la Commissione affari costituzionali ha toccato temi di carattere più generale, sui quali peraltro vi sono stati interventi molto critici di autorevoli

istituzioni come la Banca d'Italia o l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ritiene infatti che anche la Commissione giustizia debba chiarire meglio il significato di tale autonomia per le parti di competenza e giudica pertanto favorevolmente ogni proposta che consenta di verificare meglio gli aspetti anche parziali del provvedimento, che rischia di porre in crisi l'unità del Paese ed indebolirlo anche nel confronto europeo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene che non si possa aprire una discussione di carattere generale su di un disegno di legge assegnato ad altra Commissione ma che ci si debba concentrare sul tema di stretta competenza che è quello che riguarda l'organizzazione del giudice di pace, appunto, tema di assoluta rilevanza. Al riguardo, cita il caso dell'organizzazione del giudice di pace di Vicenza che solo grazie all'organizzazione messa a disposizione dalla regione Veneto può operare in modo più efficiente, questo a significare della bontà delle previsioni del disegno di legge. I problemi di organizzazione e gestione quotidiani possono essere affrontati con maggiore efficienza dalle Regioni - più vicine alle esigenze concrete del territorio - piuttosto che dall'autorità centrale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolinea che è proprio questa la ragione per la quale il suo Gruppo riterrebbe indispensabile svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'organizzazione del giudice di pace.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per assicurare che tutte le istanze sul tema della giustizia di pace saranno prontamente esaminate dagli uffici del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni;
- si valuti l'opportunità, con riferimento alle sanzioni previste all'articolo 4, comma 1, di indicare il periodo di chiusura dello stabilimento di produzione secondo quanto previsto nella relazione illustrativa;
- si valuti l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, sostituendo l'espressione «alla medesima sanzione» con quella «alle medesime sanzioni»;
- si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge 689 del 1981. Si valuti in particolare l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 3, quanto all'applicabilità delle disposizioni della legge 689 del 1981 concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

1.4.2.3. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 65 (ant.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver trasmesso al Presidente del Senato, congiuntamente con il Presidente della 5ª Commissione, la richiesta di assegnare un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni 4ª e 5ª riunite, avente ad oggetto l'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*), che preveda l'intervento, in sede consultiva, delle altre Commissioni permanenti. Comunica inoltre che, relativamente alla questione della programmazione dei lavori della Commissione, l'Ufficio di Presidenza di ieri ha convenuto di concentrare le votazioni tendenzialmente il mercoledì, salvo eventuali urgenze connesse ai lavori dell'Assemblea e a *iter* urgenti come quello relativo al disegno di legge n. 755.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 7ª, 8ª e 10ª Commissione, il parere non ostativo con osservazione della 2ª Commissione, il parere favorevole con osservazioni e raccomandazione del Comitato per la legislazione.

In secondo luogo, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza tenutosi ieri, 27 giugno, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è prorogato a venerdì 30 giugno, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA **(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito, ritenendo che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento

dell'Unione europea.

Propone, pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Ricorda, al riguardo, che la produzione di alimenti sintetici è oggetto di numerosi studi e di conseguenti applicazioni sperimentali non solo in laboratorio, ma anche in aziende che realizzano tali prodotti.

L'alimento sintetico su cui si è maggiormente concentrata la ricerca e la produzione sperimentale è la carne, che viene realizzata attraverso un processo di coltivazione cellulare in laboratorio, sulla base di cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare diversi tessuti animali se opportunamente "condizionate".

In alcuni Paesi *extra* europei, gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti sono in fase avanzata e, in particolare, negli Stati Uniti la *Food and Drug Administration* ha approvato la "carne sintetica", ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio attraverso lo sviluppo di cellule animali.

Il disegno di legge nasce quindi dalla possibile richiesta di commercializzazione di tali alimenti o mangimi sintetici, prodotti in altri Paesi, nel mercato europeo e quindi anche italiano. Lo scopo è quello di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale, considerata l'assenza, al momento, di un divieto esplicito in campo europeo e considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite, ovvero assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.

Il patrimonio agroalimentare assume rilevanza strategica per l'interesse nazionale, con una valenza sociale e culturale oltre che economica, in quanto si compone di prodotti di qualità molto elevata che soddisfano le aspettative di tipicità e di reputazione, raggiungendo i mercati internazionali e registrando importanti risultati commerciali.

La tutela dei prodotti, delle tradizioni e delle pratiche agroalimentari è riconosciuta anche a livello internazionale dall'Unesco, nell'ambito della tutela del patrimonio immateriale dell'umanità, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

Lo stesso articolo 1 richiama, ai fini della legge in esame, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

L'articolo 2 richiama il principio di precauzione fissato dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.

In tal senso, l'articolo 2 stabilisce il divieto per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati".

Si ricorda che tale dicitura corrisponde al punto *vi*) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i "nuovi alimenti" che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Si evidenzia che tra i nuovi alimenti commercializzabili, elencati nel regolamento, figurano solo quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante. Ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o colture di tessuti, tra cui gli alimenti sintetici oggetto del disegno di legge in esame, non sono pertanto ammessi alla commercializzazione nell'Unione europea.

Si segnala, inoltre, che la dicitura di cui all'articolo 2 andrebbe corretta nella parte in cui si riferisce ad alimenti prodotti a partire "da colture cellulari o da tessuti", che dovrebbe invece riferirsi ad alimenti prodotti a partire "da colture cellulari o di tessuti". Si suggerisce, al riguardo, un richiamo anche al citato regolamento (UE) 2015/2283.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame e i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Tali attività, secondo la relazione tecnica, rientrano nei controlli già svolti a legislazione vigente, senza comportare nuovi oneri.

L'articolo 4 stabilisce la disciplina sanzionatoria amministrativa, per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2. Le sanzioni sono estese anche a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2, comprendendo quindi finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite.

L'articolo 5 rinvia alla legge n. 689 del 1981, per quanto non previsto dal provvedimento, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene che non si debba tendere a una contrapposizione tra il settore della ricerca scientifica e quello della regolamentazione normativa, dovendo entrambi avere le medesime finalità a vantaggio della salute umana e dell'ambiente.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che il termine "sintetico" possa essere fuorviante e ricorda che il Partito Democratico aveva proposto una formulazione diversa e più aderente a quella usata dalla comunità scientifica. Non si tratta infatti di cibo creato in laboratorio attraverso la sintesi biomolecolare, quanto piuttosto di cellule o tessuti già esistenti, che vengono coltivati.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) ringrazia per i contributi, che confermano l'importanza del provvedimento e su cui ritiene utile un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Nella precedente seduta era stato chiesto, dal senatore Lorefice, un approfondimento circa un passaggio della relazione integrativa, tratto dalla relazione del Governo, relativo alla possibile adozione di incentivi o criteri per gli appalti verdi, per favorire la produzione e l'utilizzo di materie prime aventi un impatto ambientale inferiore.

Il riferimento è tratto testualmente dalle premesse dalla proposta di regolamento, la quale all'articolo

30 prevede la possibilità di stabilire, con atti delegati della Commissione europea, un sistema di calcolo e certificazione della "impronta ambientale" di una materia prima critica, al fine di indirizzare il consumo verso quelle materie con minore impatto ambientale.

In particolare, si prevede una prima valutazione sul possibile impatto di una specifica materia prima critica, in base alla quale decidere se adottare un atto delegato. In caso positivo, l'atto delegato è adottato conformemente all'allegato V e tenendo conto dei metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Con l'atto delegato si stabiliscono quindi le norme di calcolo e di verifica, per l'individuazione della categoria di impatto principale della materia considerata. Una volta adottato l'atto delegato, gli importatori, o chiunque immetta sul mercato la materia prima critica, hanno l'obbligo di emettere una specifica "dichiarazione dell'impronta ambientale" della materia, sulla base dei metodi di calcolo e della categoria principale stabiliti. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata su un sito internet e deve comunque essere resa accessibile ai clienti prima dell'acquisto.

Come si legge al considerando n. 50 della proposta di regolamento, al fine di incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione europea il potere di elaborare un sistema per il calcolo della loro impronta ambientale, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta, definite in classi di prestazione, consentano ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente le impronte ambientali dei materiali disponibili, orientando così il mercato verso materiali più sostenibili.

Secondo la Commissione europea, poi, il predetto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire, successivamente, l'adozione di altre politiche, a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, per favorire la produzione di materie prime critiche con un impatto ambientale inferiore.

Pertanto, l'approfondimento che era stato richiesto riguarda le possibili misure, da adottare in un secondo momento, volte a rafforzare l'efficacia del descritto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale, con lo scopo di contribuire ulteriormente alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività di estrazione, raffinazione, trasformazione e utilizzo delle materie prime critiche, peraltro essenziali per realizzare le transizioni verde e digitale.

Con riguardo alla citata delega di potere, si ricorda che si tratta di una tecnica normativa che incentra il potere normativo in capo alla Commissione europea, salva la possibilità per il Consiglio e il Parlamento europeo di revocare in qualsiasi momento il potere conferito, e che, secondo l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può riguardare solo *"elementi non essenziali dell'atto legislativo"*.

Infine, come già evidenziato, il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il prossimo 3 luglio, potendosi comunque proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee. Finora, 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607**

La 4a Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;
valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che è pervenuto il parere favorevole della 3ª Commissione e che la senatrice Bucalo ha sottoscritto l'emendamento 14.5.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che stabilisce il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

In particolare, ritiene di condividere lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, condizionato tuttavia a una modifica lessicale, volta ad assicurare una maggiore aderenza alla definizione di "nuovo alimento", stabilita al punto vi) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali", dove quindi anche i tessuti sono oggetto di coltura, mentre nel disegno di legge si parla di alimenti prodotti a partire da colture cellulari o "da tessuti".

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) illustra uno schema di parere alternativo non ostativo, con cinque condizioni: garantire comunque la continuità della ricerca; espungere la parola "sintetici"; assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti; che il divieto sia subordinato all'eventuale autorizzazione da parte dell'EFSA, con l'inclusione nell'elenco dei *novel food* di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, comunque nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare; rispettare il principio della libera circolazione delle merci.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) condivide l'orientamento contenuto nello schema di parere presentato dalla senatrice Rojc, e invita il relatore ad accogliere almeno l'espunzione della parola "sintetici", considerato che si tratta di alimenti che non hanno nulla di sintetico.

Ribadisce quindi la posizione del suo Gruppo, di apertura alle nuove tecnologie che consentono un minore impatto climatico e ambientale, sempre nel rispetto della salute umana, e ricorda che è dimostrato scientificamente che le colture cellulari producono un impatto minore rispetto all'allevamento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione sullo schema di parere del relatore e favorevole sullo schema di parere alternativo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore, ritenendo importante tutelare i produttori alimentari del *made in Italy* e la qualità dell'alimentazione a tutela della salute umana. Ricorda l'attività di contrasto al *novel food* svolta dal Parlamento europeo e l'interrogativo sulle conseguenze per il benessere e la salute umana.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*), con riferimento alla questione lessicale relativa all'uso della parola "sintetici", ricorda che questa era già stata sollevata in precedenza dalla senatrice Malpezzi, ma ritiene che il disegno di legge comunque definisce in modo chiaro di cosa si tratta, senza ingenerare dubbi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Lo schema di parere alternativo non è quindi posto in votazione ed è pubblicato in allegato al resoconto.

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020
(Parere 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020.

L'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

L'Accordo regola le forme di cooperazione di polizia, sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali.

L'Accordo si compone di 14 articoli. All'articolo 1 viene specificata la sua applicazione nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

L'articolo 2 definisce l'obiettivo dell'intesa, ovvero quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo. L'articolo 3 individua le autorità competenti responsabili dell'attuazione, per la Parte italiana, nel Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la Parte kosovara, nel Ministero degli affari interni, Polizia del Kosovo.

Sono, inoltre, indicati i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà, quali il crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico, la criminalità informatica e la pedopornografia on-line, i reati economici e

finanziari, incluso il riciclaggio, e infine il terrorismo (articolo 4).

All'articolo 5 sono indicate specifiche modalità per l'attuazione della collaborazione, tra le quali lo scambio delle informazioni e delle esperienze, la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura.

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), nonché le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 9).

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

Riguardo alle spese, nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 13), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'accordo (spese di missione, scambi di personale, costi di formazione), pari a 63.627 euro annui a decorrere dal 2023.

L'articolo 4 dispone una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti ([COM\(2023\) 208 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica il regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e al sistema di certificazione della cibersicurezza per i prodotti informatici TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), ovvero il "regolamento sulla cibersicurezza" entrato in vigore il 12 giugno 2021.

Essa è complementare alla proposta di "regolamento sulla cibersolidarietà" COM(2023) 209, che disciplina le modalità di costituzione della "riserva per la cibersicurezza" a livello di Unione europea.

La proposta in esame provvede quindi, attraverso futuri atti di esecuzione della Commissione, ad estendere anche ai "servizi di sicurezza gestiti", il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, già previsto per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC.

I "servizi di sicurezza gestiti" sono definiti come i servizi di gestione del rischio in materia di cibersicurezza, tra i quali rientrano i servizi di risposta agli incidenti, i *test* di penetrazione, gli *audit* di sicurezza e consulenza, o la fornitura di assistenza per tali attività. Si tratta di servizi di gestione dei rischi, che ricoprono un ruolo sempre più importante nella prevenzione e attenuazione degli incidenti di cibersicurezza.

I fornitori dei "servizi di sicurezza gestiti" sono pertanto considerati soggetti essenziali di un settore ad alta criticità, ai sensi della direttiva NIS 2 (*network and information security*), la direttiva (UE) 2022/2555 relativa a un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, poiché svolgono un ruolo particolarmente importante nell'assistere i soggetti nei loro sforzi di prevenzione e di rilevamento degli incidenti, nonché la risposta agli stessi o di ripresa da essi. I fornitori di servizi di sicurezza gestiti sono stati tuttavia essi stessi bersaglio di attacchi informatici ed è pertanto necessario assicurare e certificare una loro maggiore resilienza a fronte di tali attacchi.

Alcuni Stati membri hanno già iniziato ad adottare sistemi di certificazione per i servizi di sicurezza gestiti, con il conseguente rischio crescente di frammentazione del mercato interno di tali servizi, a causa delle incoerenze nei sistemi di certificazione della cibersicurezza dei diversi Stati membri. La proposta quindi prevede la creazione di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per questi servizi, al fine di prevenire tale frammentazione.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno, che è la medesima del regolamento sulla cibersicurezza oggetto di modifica.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di rendere possibile l'adozione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti e di evitare la frammentazione del mercato interno non può essere conseguito a livello nazionale, ma solo a livello di Unione. Inoltre, i servizi di sicurezza gestiti, oggetto della modifica proposta, sono offerti da fornitori che sono attivi in tutta l'Unione, così come i loro maggiori clienti potenziali. Un intervento a livello di Unione è pertanto necessario e più efficace rispetto a un'azione a livello nazionale.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta prevede disposizioni limitate a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di estendere la certificazione della cibersicurezza anche ai servizi di sicurezza gestiti.

La proposta si compone di due articoli. L'articolo 1 contiene modifiche mirate, volte a modificare l'ambito di applicazione del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza, al fine di includere i "servizi di sicurezza gestiti" (articoli 1 e 46 del regolamento sulla cibersicurezza).

Introduce una definizione di tali servizi, strettamente allineata alla definizione di "fornitori di servizi di sicurezza gestiti" di cui alla direttiva NIS 2 (articolo 2 del regolamento sulla cibersicurezza).

Aggiunge, inoltre, un nuovo articolo, l'articolo 51-*bis*, relativo agli obiettivi di sicurezza della certificazione europea della cibersicurezza adeguati ai "servizi di sicurezza gestiti". Infine, la proposta contiene varie modifiche tecniche per garantire che i pertinenti articoli si applichino anche ai "servizi di sicurezza gestiti".

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso *l'iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

[Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.](#)

La Relatrice sottolinea, quindi, l'importanza della materia e la necessità di promuovere la formazione e la consapevolezza in merito. Chiede quindi la possibilità che la Commissione svolga gli opportuni approfondimenti, anche considerando che gli attacchi alla cibersicurezza, secondo recenti stime, sarebbero cresciuti del 70 per cento nel 2022.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di approfondimenti, ritenendo la cibersicurezza un tema delicato per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene utile, nelle prossime settimane, proseguire il lavoro sul tema della cibersicurezza, anche tenuto conto che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a

rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi ([COM\(2023\) 209 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame della proposta di "regolamento sulla cibersolidarietà" (cosiddetto *Cyber Solidarity Act*), che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi, attraverso la realizzazione di un "ciberscudo" europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza.

Gli attuali crescenti rischi di cibersicurezza e un panorama di minacce globalmente complesso, con il chiaro rischio di rapida propagazione di incidenti informatici da uno Stato membro all'altro e da un Paese terzo all'Unione, richiedono una solidarietà rafforzata a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, nonché la preparazione e la risposta agli stessi.

In considerazione del rapido evolversi del panorama delle minacce, il rischio di possibili incidenti su vasta scala, che possono provocare interruzioni o danni significativi a infrastrutture critiche, richiede una maggiore preparazione a tutti i livelli del quadro di cibersicurezza dell'Unione. Tale minaccia va oltre l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ed è destinata a persistere. Peraltro, gli incidenti di cibersicurezza sono imprevedibili, in quanto spesso si verificano ed evolvono in periodi di tempo molto brevi, non sono circoscritti a una determinata zona geografica e si verificano simultaneamente o si diffondono istantaneamente in numerosi Paesi.

La proposta in esame rientra nel quadro della "Strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale", adottata nel dicembre 2020, ed è complementare alla proposta di regolamento COM(2023) 208, che consentirà la futura adozione di sistemi di certificazione europei per i "servizi di sicurezza gestiti".

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone che l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. La proposta si basa anche sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, che consente di adottare regole finanziarie sulla formazione ed esecuzione del bilancio UE, in quanto essa contiene norme specifiche in materia di riporto che derogano al principio dell'annualità di cui al regolamento finanziario ordinario.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto la forte natura transfrontaliera delle minacce alla cibersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente e richiedano dunque un'azione comune e solidale a livello di Unione.

L'esperienza di contrasto alle minacce informatiche derivanti dalla guerra contro l'Ucraina, unitamente agli insegnamenti tratti da un'esercitazione di cibersicurezza condotta nell'ambito della Presidenza europea francese (*EU CyCLES*), ha dimostrato che è opportuno sviluppare meccanismi concreti di sostegno reciproco, in particolare la cooperazione con il settore privato, per realizzare la solidarietà a livello di UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che le azioni previste dal regolamento lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, così come gli obblighi giuridici dei soggetti che operano in settori critici e altamente critici, di adottare misure di cibersicurezza, conformemente alla direttiva NIS 2.

La proposta si compone di 22 articoli, suddivisi in 5 capi.

Il capo I definisce gli obiettivi del regolamento, volto a rafforzare la solidarietà a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, nonché la preparazione e la risposta agli stessi. Definisce altresì le azioni tramite cui tali obiettivi saranno conseguiti: la realizzazione di un ciberscudo europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di

cibersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza.

Il capo II istituisce il ciberscudo europeo e ne definisce i vari elementi e le condizioni per parteciparvi. L'obiettivo è quello di sviluppare capacità avanzate che permettano all'Unione di rilevare, analizzare ed elaborare i dati sulle minacce e sugli incidenti informatici nell'UE. Il finanziamento dell'Unione per il ciberscudo europeo sarà attuato in conformità del regolamento sul programma Europa digitale.

Il ciberscudo europeo è costituito dai centri operativi di sicurezza SOC (*Security Operation Center*) nazionali e SOC transfrontalieri.

Il capo III istituisce il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza al fine di migliorare la resilienza dell'Unione alle minacce gravi alla cibersicurezza e, in uno spirito di solidarietà, prepararsi all'impatto a breve termine degli incidenti o delle crisi di cibersicurezza significativi e su vasta scala, nonché ad attenuare tale impatto. Il meccanismo include il meccanismo di riserva di capacità nella gestione degli incidenti *cyber* su larga scala, garantito da operatori fiduciari del settore privato, che potranno essere dispiegati su richiesta dello Stato membro interessato ovvero di Istituzioni, organismi ed agenzie UE. Vengono quindi stabiliti i principi di aggiudicazione degli appalti e i criteri di selezione relativi ai fornitori di fiducia della forza di riserva dell'UE per la cibersicurezza.

Il capo IV (Meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza) stabilisce che, su richiesta della Commissione, di *EU-CyCLONe* (*Cyber Crises Liaison Organisation Network*) o della rete dei CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), l'ENISA sarà responsabile per l'esame di specifici incidenti *cyber* significativi o su larga scala, per valutare le minacce, le vulnerabilità e le azioni di attenuazione, e sarà chiamata a presentare una relazione che includa le lezioni apprese e raccomandazioni per migliorare la risposta dell'UE.

Il capo V contiene le disposizioni finali.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso *l'iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

La Relatrice, anche su questo atto all'esame, esprime l'opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla base giuridica, individuata nell'articolo 173 del TFUE, relativo alla competitività dell'industria europea. Come già affermato in altra occasione, ritiene estremamente limitativo trattare materie che ineriscono ai temi della sicurezza nazionale e della difesa con una base giuridica dedicata all'industria.

È quindi necessario ribadire la richiesta di considerare una base giuridica appropriata per trattare questi temi in una dimensione europea, anche riferendosi - a trattati vigenti - alla politica di sicurezza e di difesa europea o almeno alla dimensione esterna dell'Unione.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni testé svolte del senatore Lombardo e aggiunge una preoccupazione sulle ripercussioni per le aziende, considerato che gli attacchi informatici riguardano non solo le strutture pubbliche della pubblica amministrazione, ma soprattutto quelle del settore produttivo delle piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali ([COM\(2023\) 185 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, prevede l'istituzione di una procedura giuridica dell'UE - oltre alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale - specifica sul trasferimento dei procedimenti penali in un unico Stato membro, per far fronte dell'aumento dei reati transfrontalieri e dell'esigenza di evitare duplicazioni di procedimenti penali in più Stati membri.

Come anticipato, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che la ritiene conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché di particolare urgenza.

In particolare, secondo il Governo, il regolamento consentirà di affrontare gli attuali problemi relativi alle difficoltà di trasferimento dei procedimenti penali, stabilendo una procedura completa per la richiesta e l'adozione di una decisione sul trasferimento, con un elenco comune di criteri, un elenco esaustivo di motivi di rifiuto e obblighi chiari di risposta, aumentando la certezza del diritto per tutti i portatori di interesse.

La proposta amplia in misura considerevole l'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, poiché il trasferimento non si applica solo al potenziale conflitto di giurisdizione derivante dall'avvio di più procedimenti, ma anche quando si ritiene che l'azione penale potrebbe essere svolta più adeguatamente in un altro Stato membro, per esempio per la presenza sul territorio della persona offesa o delle fonti di prova più rilevanti, o perché la persona indagata vi sta già scontando una pena, oppure quando vi sia il rischio di impunità, come nel caso di rifiuto di consegna dell'indagato da parte dello Stato membro di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il Governo non rileva elementi di criticità derivanti dalla proposta, segnalando solo la necessità di procedere poi a un adeguamento degli articoli 746-*bis* e 746-*ter* del codice di procedura penale, che prevedono la possibilità del trasferimento di procedimenti penali, sia in entrata che in uscita, solo fino a quando non sia avviato l'esercizio dell'azione penale, mentre la proposta di regolamento ha ad oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva all'avvio dell'azione penale.

Per quanto riguarda i costi per la pubblica amministrazione, si individuano come costi *una tantum* quelli derivanti dalla necessità di formare i giudici, procuratori e altre autorità competenti, sulle nuove norme, e come costi ricorrenti quelli relativi alla traduzione dei documenti dei fascicoli, che dovrebbero essere in parte compensati da una maggiore efficienza derivante dal regolamento. Vi saranno inoltre alcuni costi per l'installazione e la manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, situati sul territorio, e per renderli interoperabili con quelli degli altri Stati membri, costi che per la maggior parte dovrebbero già essere coperti dalla proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 759).

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che l'hanno esaminata.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'omogeneità della materia, propone di proseguire l'esame della proposta COM(2022) 208 congiuntamente con la proposta COM(2022) 209, a partire dalla prossima seduta.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, concorda con le considerazioni del Presidente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

condiviso lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici;

considerato che:

- l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

- l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

- lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";

valutato che il disegno di legge si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i "nuovi alimenti" che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento alla dicitura, di cui all'articolo 2, di "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", le parole "da tessuti" siano sostituite con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE ROJC SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

considerato che:

- l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, "alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";

- l'articolo 3 individua le autorità per i controlli mentre l'articolo 4 definisce le sanzioni, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- siano comunque garantiti, attraverso le opportune modifiche del testo, la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze;

- che la parola "sintetici" sia espunta sia nel titolo che nell'articolato, in quanto fuorviante ed incongruente rispetto al contenuto della proposta, e sia sostituita dalla più corretta formulazione "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati";
- siano apportate le opportune modifiche affinché la nuova normativa assicuri il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti;
- che il divieto agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, si applichi fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, sempre garantendo che sia vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
- sia in ogni caso garantita l'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

1.4.2.3.3. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCLEDÌ 12 LUGLIO 2023
70ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) comunica che è stata presentata la riformulazione 10.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto. Sono pervenuti, inoltre, il parere non ostativo della 5ª Commissione sul testo e il parere non ostativo della 2ª Commissione sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo, con condizione, in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola "sintetici" con il diretto riferimento agli alimenti "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", e le parole "da tessuti" con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020.

L'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti e in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

Il tema della sicurezza è stato trattato anche al Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023, dove nel ribadire l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, si sono condannati i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesta un'immediata distensione della situazione.

Dopo aver rilevato l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda il ruolo nei Balcani occidentali dell'Assemblea parlamentare dell'INCE, di cui è componente. Elogia inoltre il comportamento delle nostre forze dell'ordine nella regione, che si stanno distinguendo in comportamenti virtuosi volti ad assicurare la sicurezza delle popolazioni dagli episodi di violenza che si sono registrati.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti ([COM\(2023\) 208 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi ([COM\(2023\) 209 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra due relazioni di approfondimento in merito alle proposte di regolamento in titolo, già esaminate in sede disgiunta lo scorso 5 luglio.

La proposta di regolamento COM(2023) 208, come illustrato in precedenza, [modifica il regolamento \(UE\) 2019/881, relativo all'ENISA \(l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza\) e al sistema di certificazione della cybersicurezza per i prodotti informatici TIC \(tecnologie dell'informazione e della comunicazione\), ovvero il "regolamento sulla cybersicurezza" entrato in vigore il 12 giugno 2021.](#)

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nella relazione trasmessa lo scorso 22 giugno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva il progetto, in quanto mira ad adottare i sistemi europei di certificazione della cybersicurezza per i "servizi di sicurezza gestiti", già diffusi nell'Unione europea (UE), stabilendo per gli stessi dei requisiti generali di qualità e tecnico-organizzativi certificabili ai sensi del regolamento (UE) 2019/881, riducendo così la frammentazione introdotta da eventuali norme nazionali ed elevando nel complesso il livello di protezione delle minacce di cybersicurezza per le imprese operanti nell'UE.

Nella suddetta relazione, è evidenziato che la possibilità di fare ricorso all'utilizzo di «servizi di sicurezza gestiti» potrebbe nel tempo sostituire le procedure di certificazione di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC affidate ad organismi di valutazione della conformità accreditati che sono, comunque, garanzia di valutazioni indipendenti rispetto al livello di resistenza di prodotti TIC e servizi TIC alle minacce di sicurezza cibernetica a beneficio anche dell'utilizzatore finale.

Potrebbe, infatti, sussistere il rischio che i fabbricanti di prodotti TIC e fornitori di servizi TIC, nel miglioramento dei propri prodotti destinati al mercato, investano in maggior misura in servizi di consulenza prestati da fornitori di servizi di sicurezza gestiti, piuttosto che in attività di certificazione prestate, invece, da organismi di valutazione della conformità accreditati, che potrebbero ridurre, quindi, il livello di oggettività sul giudizio di affidabilità di prodotti TIC e servizi TIC immessi sul mercato. Ciò, in considerazione del fatto che i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, a differenza degli organismi di valutazione della conformità accreditati indipendenti, prestano un'attività di consulenza

commissionata dal fabbricante di prodotti TIC o fornitore di servizi TIC, potendo partecipare al processo di sviluppo, revisione, manutenzione ed erogazione di prodotti TIC e servizi TIC.

La proposta di regolamento è stata pubblicata dalla Commissione europea il 18 aprile 2023 senza il coinvolgimento preventivo dello *European Cybersecurity Certification Group* (ECCG), che è istituito ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/881 e composto da rappresentanti degli Stati membri con il compito di coadiuvare la stessa Commissione europea nell'elaborazione di politiche in materia di certificazione della cybersicurezza. In occasione della riunione dell'ECCG del 26 maggio 2023, tenutasi ad Atene, diversi Stati membri hanno lamentato il mancato coinvolgimento del Gruppo nella fase di predisposizione della proposta che riguarda proprio le sue competenze e il suo ambito di operatività.

L'avvio del negoziato in Consiglio e in Parlamento europeo è previsto per settembre 2023.

Le modifiche al regolamento (UE) 2019/881, previste dalla proposta di regolamento, richiederanno delle corrispondenti modifiche formali alla norma nazionale di attuazione del regolamento, ovvero il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, per introdurre la nuova categoria di "servizi di sicurezza gestiti".

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ritiene infine che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché l'obiettivo di estendere il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai «servizi di sicurezza gestiti», evitando così la frammentazione del relativo settore del mercato interno, richiede un'azione a livello dell'Unione. Inoltre, tali sono offerti da fornitori che sono attivi in tutta l'Unione, così come i loro maggiori clienti potenziali.

Ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, poiché il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi.

La proposta di regolamento in esame COM(2023) 209, sulla ciber-solidarietà (cosiddetto *Cyber Solidarity Act*), come già illustrato in precedenza, stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cybersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi, attraverso la realizzazione di un "ciberscudo" europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cybersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cybersicurezza.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nella relazione trasmessa lo scorso 22 giugno ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva la proposta, ritenendola anche di particolare urgenza, in quanto gli incidenti alla cybersicurezza di una certa entità sono aumentati con il diffondersi dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e possono comportare perturbazioni tali da impedire a uno o più Stati membri colpiti di gestirle autonomamente. Per tale ragione, occorre approntare celermente un meccanismo di solidarietà rafforzata a livello di Unione, utile a migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici, nonché a gestire la preparazione e la risposta agli stessi.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ritiene inoltre che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto la forte natura transfrontaliera delle minacce alla cybersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti, che hanno effetti di ricaduta a livello transfrontaliero e trasversalmente per i settori e i prodotti, fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente e richiedano dunque un'azione comune e solidale a livello di Unione.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le misure delle opzioni strategiche considerate dalla proposta di regolamento non superano quanto necessario per conseguire gli obiettivi generali e specifici dalla stessa prefissati.

Nella relazione viene, inoltre, evidenziato che attualmente non è stato ancora avviato il negoziato sulla proposta in seno all'*Horizontal Working Party in Cyber Issues* (HWPCI) del Consiglio. Tale trattazione costituisce comunque una priorità per la Presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, avviata dal 1° luglio 2023.

Secondo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il testo presenta aspetti che necessitano di essere definiti in maniera migliore in sede negoziale e che riguardano principalmente: l'opportunità di

definire ruolo e interazioni dei *Security Operation Center* (SOC) nazionali rispetto ai *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) nazionali; il rischio di duplicazione tra meccanismi di comunicazione e condivisione delle informazioni previste dalla direttiva NIS 2 e quelli previsti dalla proposta in esame; la reale possibilità di contare sui servizi della riserva per la cybersicurezza in presenza di incidenti informatici significativi e su ampia scala e la definizione della più opportuna modalità di impiego dei fornitori privati dei servizi connessi alla riserva *cyber*; e le modalità di contrattualizzazione dei servizi della riserva *cyber*.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza anche in ragione dell'aleatorietà della formulazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della proposta, secondo il quale "Gli accordi di cui al paragrafo 3 [stipulati tra il fornitore di servizi e l'utente a cui viene fornito il sostegno nell'ambito della riserva dell'UE per la cybersicurezza] possono essere basati su modelli preparati dall'ENISA, previa consultazione degli Stati membri".

La relazione, infine, evidenzia che al momento non è possibile prevedere con precisione l'impatto finanziario della proposta, che potrà essere meglio quantificato agli esiti del relativo negoziato, poiché viene introdotto un quadro per l'attuazione dei finanziamenti dell'UE al fine di incrementare la resilienza in materia di cybersicurezza mediante azioni volte a migliorare le capacità di rilevamento, risposta e ripresa in caso di incidenti informatici significativi e su vasta scala.

I fondi per realizzare le iniziative di cui alla proposta di regolamento proverranno dall'obiettivo strategico "*cybersecurity*" del "*Digital European Programme*" (DEP) e saranno gestiti attraverso l'ECCC, il Centro di Competenze Cyber dell'UE. Il bilancio totale comprende un aumento di 100 milioni di euro che il regolamento propone di riassegnare da altri obiettivi strategici del DEP. Ciò porterà il nuovo importo totale disponibile per le azioni di cybersicurezza nell'ambito del DEP a 842,8 milioni di euro.

La Relatrice ritiene quindi utile avviare un breve ciclo di audizioni sui temi posti dalle proposte di regolamento.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) richiama l'attenzione sul termine delle 8 settimane, previste dal protocollo n. 2 per la contestazione del principio di sussidiarietà, in scadenza il 21 luglio 2023.

Sottolinea quindi l'urgenza di procedere, ove si dovesse ipotizzare l'adozione di un "parere motivato".

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), nel convenire sull'importanza, anche strategica, dei temi affrontati, assicura l'impegno ad avviare, quanto prima, alcune qualificate audizioni.

Rileva in ogni caso come un approccio convinto sui temi della cybersicurezza non sia ancora pienamente avvertito come urgente, anche per le difficoltà, soprattutto per molte piccole e medie imprese, a destinare adeguate risorse agli investimenti in questo settore.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati il 5 luglio 2023, riferiti al disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

valutato che essi non presentano profili di criticità circa la conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'emendamento 2.6,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola "sintetici" con il diretto riferimento agli alimenti "costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati", le parole "da tessuti" siano sostituite con le parole "di tessuti", ai fini di una maggiore rispondenza con il punto vi) della definizione di "nuovo alimento", stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad "alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali".

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 694**

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020;

considerato che l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti e in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea; richiamate le conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 giugno 2023, che hanno ribadito l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'UE, condannato i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesto un'immediata distensione della situazione;

valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [755](#)

Art. 10

10.0.1 (testo 2)

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori già destinatari o che saranno destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione di prelievo supplementare disponendone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui ai commi precedenti Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione contenuti nella tabella allegata al presente decreto. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del

regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 *quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. I produttori che al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto-legge convertito con la presente legge hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, possono accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, qualora aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui

all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640-*bis* del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-*ter*, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1.4.2.4. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento reca disposizioni di carattere ordinamentale e presenta, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la congruità delle stime, come segnalato dal Servizio del bilancio. Fa presente inoltre che il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come previsto dalle norme di contabilità pubblica.

In riferimento all'articolo 14, occorre avere conferma che dal riconoscimento degli enti privatizzati, che si occupano di assistenza e previdenza e che fanno parte dell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, quali controparti qualificate nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, non possano derivare pregiudizi per l'equilibrio economico-finanziario degli stessi e quindi per la finanza pubblica. L'articolo 17 prevede che si possa agire contro le Autorità di vigilanza per ottenere il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e regolamenti su cui è venuta meno la vigilanza della stessa Autorità. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 19, occorre valutare se il conferimento alla Consob di specifici poteri di contrasto all'attività pubblicitaria, inerente ai servizi di investimento da parte di soggetti non autorizzati, possa comportare un aggravio per la Guardia di finanza quale soggetto di cui si avvale la Consob per le attività di accertamento.

Relativamente all'articolo 21, che introduce l'educazione finanziaria all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, anche tramite accordi con Banca di Italia e Consob, occorrerebbe chiarire se le risorse a disposizione siano sufficienti per tali ulteriori finalità di insegnamento, anche considerata

l'autonomia scolastica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 56 del servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti in base a quanto evidenziato nella relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1 siano apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, primo periodo, le parole "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste"; al comma 2, secondo periodo, le parole: "E' altresì favorita" siano sostituite dalle seguenti: "Può altresì essere favorita"; al comma 3, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 2, la parola: "impartisce" sia sostituita dalla seguente: "può impartire" e la parola: "siano" sia sostituita dalle seguenti: "possano essere"; dopo l'articolo 2, sia inserito il seguente: "Art. 2-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore, non essendovi ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, in materia di beneficio economico, vengono forniti elementi di chiarimento sul computo del beneficio economico medio, determinato in relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, a quanto registrato nell'esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla circostanza che la collettività in esame presenta comunque caratteristiche specifiche parzialmente differenti rispetto alla complessiva collettività del Rdc, sia per la selezione prevista dalla normativa sia per gli aspetti ampliativi previsti dalla medesima, le quali conducono prevedibilmente ad integrazioni di importo parzialmente superiori.

Viene precisato che l'importo medio di 624 euro di Assegno d'inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per Reddito e Pensione di cittadinanza, essendo decisamente difforni sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza; in relazione all'articolo 5, in tema di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) viene precisato che L'INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. Le misure introdotte dal decreto-legge in titolo rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l'istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, Regioni, Comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura, viene confermata la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L'INPS ha, infatti, rilasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L'intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell'impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto. Tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell'ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l'Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l'Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti software di mercato. Viene segnalato in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l'utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL. In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l'interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti, e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi - potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri; in relazione all'articolo 7, in tema di controlli, viene rappresentato che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. Viene peraltro sottolineato che le banche dati dell'INPS sono già ampiamente condivise con l'INL in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015. Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 7 appare del tutto analoga a quella già contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. Viene poi precisato che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di Finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell'INPS e in molti comuni anche con la polizia locale: gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo concerne perciò la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell'INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita convenzione tra l'INPS e la Guardia di Finanza. Anche sotto questo profilo, l'impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono

considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell'Istituto. Per questi motivi, non si rilevano motivi per un aumento di spesa. Viene rilevato, altresì, che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell'assegno genera anche minori uscite per le casse erariali; in relazione all'articolo 12, in materia di supporto per la formazione e il lavoro, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9360 euro valido per l'Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), viene evidenziato che la relazione tecnica tiene debitamente conto della soglia di 6000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva. Nel prendere atto della valutazione di plausibilità sia per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico sia per quanto concerne quelli derivanti dagli esoneri contributivi, viene rappresentato che:

a) la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali; *b)* la distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi; in relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie, finali e finanziarie, sull'osservazione per cui gli effetti fiscali indotti deriverebbero non solo dall'articolo 10 ma anche dall'articolo 12 che estende l'applicazione dello stesso articolo 10 ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12, viene evidenziato che tali effetti fiscali indotti derivano in ogni caso dalle misure di cui all'articolo 10. In merito agli oneri correlati al comma 5, viene osservato che la stima dei 191 mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404 mila nuclei cosiddetti occupabili di cui alla relazione tecnica della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi: la percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali; in relazione all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilevato che, in attuazione del previgente articolo 18, comma 1, lettera *a)*, il datore di lavoro - anche pubblico - era tenuto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L'articolo 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tanto premesso, si rappresenta che l'ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica dell'articolo 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le pubbliche amministrazioni già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l'ampliamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi; in relazione all'articolo 16, in tema di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene evidenziato che l'attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall'articolo 1, comma 445, L. n. 145/2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall'art. 13 del D.L. n. 146/2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale *turn over*, quantificabili in ulteriori circa 700 unità. Inoltre, occorre evidenziare che l'articolato normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia, Trento e Bolzano e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione; in relazione all'articolo 17, commi 4 e 5, recante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con riguardo alla segnalazione della necessità di una riformulazione della disposizione nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di

docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda "senza nuovi o maggiori oneri", ma piuttosto "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente", considerato che i docenti coordinatori, figure tra l'altro di nuova istituzione, riceveranno una remunerazione, viene espresso un avviso concorde con le osservazioni del Servizio bilancio. Con riferimento alla figura del docente coordinatore di progettazione, prevista comma 4, capoverso "784-bis", del decreto-legge in titolo, viene rappresentato che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d'istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola. Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli "emolumenti medi annui lordi" ipotizzabili per i docenti coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado; in relazione all'articolo 18, in tema di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, viene confermato che la quantificazione degli oneri strutturali per rendite, come peraltro gli effetti complessivi delle disposizioni, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e delle relative stime messe a disposizione dall'Inail: vengono quindi forniti al riguardo dati di dettaglio. Inoltre, si rappresenta che la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni, connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell'anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni, dell'ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti; in relazione all'articolo 22, recante maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, viene confermata, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come esplicitato in relazione tecnica; in relazione all'articolo 23, recante modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fa presente che la previsione della mitigazione della sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: Viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione. Viene quindi fatto presente che attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni. Si afferma che la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi. Con riferimento al comma 2 - che consente, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, che gli estremi della violazione siano notificati, "in deroga" all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, viene sottolineato che l'articolo 14 non prevede cinque anni per l'accertamento ma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell'atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all'estero. Peraltro, proprio la locuzione "in deroga", di cui al comma 2 dell'articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall'articolo 14 con l'effetto di garantire maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione. La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall'articolo 14

della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell'atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, è stato previsto che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizione fissato dall'articolo 28 della medesima legge ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell'atto di contestazione della violazione; in relazione all'articolo 25, recante modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, viene confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità. Il richiamo della disposizione all'invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l'impossibilità di traslare da un anno all'altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi; in relazione all'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10 per cento della platea), viene evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10 per cento appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece il rilievo riguardante la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70 per cento), si precisa che, dal momento che non sono disponibili informazioni specifiche per l'individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola Istat relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. Infine, quanto alle osservazioni sulla copertura, nel confermare che sussiste ampia disponibilità per l'anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, si concorda con l'esigenza di riformulare la disposizione in base a quanto previsto dalla relazione tecnica; in relazione all'articolo 28, in tema di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità - al riguardo, viene evidenziato che l'intento della norma risiede non solo nella necessità di agevolare l'accesso al lavoro da parte di giovani con disabilità, ma anche nell'esigenza, una volta assunte le persone con disabilità, di valorizzarne le competenze professionali, agevolando l'adozione da parte del datore di lavoro di specifiche soluzioni al fine di evitare che un inserimento non mirato e in cui non si investano anche risorse umane professionali ed organizzative, naufraghi in poco tempo e si concluda con una fuoriuscita dal posto di lavoro. Pertanto, la norma, al fine di "valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità", fa riferimento a un arco temporale che prende in considerazione anche i giovani con disabilità che sono stati assunti da meno di un anno, così sostenendo i datori di lavoro, valorizzando e strutturando le relative competenze in fase di avviamento dell'attività. In relazione alla "sfasatura temporale tra la disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere)", nel richiamare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2010, che prevede che "il riporto (...) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta", si ritiene che il trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza entro il 31 dicembre 2023 escluda la ricorrenza della problematica prospettata. In merito alla perplessità circa il rinvio, operato al comma 2 della disposizione, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'ammontare del contributo, viene rappresentato che, analogamente a quanto previsto in situazioni in cui, al momento dello stanziamento delle risorse non è preventivamente determinabile la platea dei potenziali beneficiari, si è ritenuto di rinviare a un successivo decreto la disciplina in materia di

procedure per l'ammissione, controlli e di quantificazione del contributo. Con riguardo al rilievo per cui le risorse attengono a quelle precedentemente stanziati ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità), rendendo necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che tali risorse possano permanere in bilancio dopo tre esercizi finanziari, viene osservato che nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle Regioni le risorse assegnate al predetto Fondo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha proceduto alle erogazioni e alle successive attività di monitoraggio e di acquisizione delle rendicontazioni. La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha condotto una specifica indagine sulla gestione del Fondo indicato in oggetto, istituito, nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19, con lo scopo di riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. In particolare, nella relazione conclusiva, adottata con Deliberazione n. 5/2022/G del 5 aprile 2022, la Corte ha formulato una raccomandazione diretta "a monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse". Con nota del 7 marzo 2022, il citato Dipartimento ha comunicato alle Regioni beneficiarie del Fondo in oggetto l'ammontare, per ciascuna di esse, delle somme non rendicontate e quindi da restituire al bilancio dello Stato quali risultanti dalla mancata, totale o parziale, rendicontazione e le istruzioni per operare il riversamento. A far data dalla adozione della Relazione da parte della Corte dei conti, alcune Regioni hanno provveduto a integrare o modificare la rendicontazione e, in parte, a restituire le economie mediante versamento al conto Entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, le risorse in esame sono riassegnate a seguito della restituzione al bilancio dello Stato; in relazione all'articolo 34, recante modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, - In relazione al comma 1, si conferma che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. Si rappresenta che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n.1338 piano gestionale 3 dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338, denominato "Risorse a sostegno dell'autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti", presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall'esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 34-bis comma 3 della legge di contabilità 196/2009. Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023. In relazione alla richiesta di maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il periodo considerato nonché alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli elementi richiesti al fine di valutare la sostenibilità della misura e, in particolare, la platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, si rappresenta che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione al numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50/2022, considerando l'attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro. Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l'attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 4,6 km/litro), si stima un'erogazione del

contributo, nella percentuale riconosciuta del 12 per cento e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro; in relazione all'articolo 37, in tema di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, viene rappresentato, sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'introduzione della disposizione e quindi l'utilizzo dei voucher stessi non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell'effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell'emersione del "sommerso" che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l'estensione dell'ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico. Viene evidenziato, inoltre, che l'INPS precisa che la considerazione riguardante i "movimenti" tra CPO e altre tipologie è di carattere generale e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Si tenga presente, infatti, che nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro. Riguardo, poi, alla osservazione circa il ricorso a prestazioni minori per i lavoratori a termine, questo è certo e non eventuale; in relazione all'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si conferma il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e sulla base di quanto ivi illustrato, e si prende atto della valutazione di correttezza delle stime, confermando altresì la ripartizione dell'onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell'anno 2024; in relazione all'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, relativamente alla richiesta relativa all'inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro, viene precisato che tali somme sono state inserite nella stima. Inoltre, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, come peraltro già effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, viene rappresentata l'esigenza di riformulare la disposizione. Si conferma inoltre che la stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell'ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all'anno d'imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti. Relativamente all'effetto incentivante, si evidenzia, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, che l'ammontare di *welfare* compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall'utilizzo di un'aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento; in relazione all'articolo 44, recante disposizioni finanziarie, con riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima della spesa per interessi in relazione al provvedimento, di cui all'art. 44, viene rappresentato che sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei reddimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. Viene quindi confermata la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica: in particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa

contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo. Si fa presente che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui). In merito all'operatività del sistema del "cap" e l'incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, viene evidenziata la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell'impatto del sistema del "cap". Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023, è basata sull'extrapolazione dell'andamento dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche in relazione all'andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento "teorico" stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all'incidenza del sistema del "cap". Per quel che concerne la retroattività della norma e il rischio di contenziosi, si sottolinea che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l'anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo. In ordine alla copertura di cui al comma 4, lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si conferma che tale riduzione è resa possibile, senza pregiudizio del riconoscimento delle prestazioni come disciplinate dalla legislazione vigente, sulla base dell'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Il maggiore scostamento autorizzato per il 2023 e 2024 e il conseguente profilo pluriennale della spesa per interessi che ne deriva, e che risulta quantificato nella Relazione al Parlamento di aprile scorso, determina una nuova previsione del livello del fabbisogno. Pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile (articolo 21, comma 11-ter della legge 196 del 2009), si è reso necessario aggiornare l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025 con l'ultima legge di bilancio. Si segnala infine un refuso nel dispositivo di cui al comma 6 il quale contiene un riferimento errato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 17, comma 4, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- all'articolo 27, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

"5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e

delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."; - all'articolo 40, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal presente comma, non rileva ai fini contributivi.". La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come non risulti, a suo avviso, ancora maturo il quadro per l'espressione del parere sul provvedimento, essendo ancora in corso la discussione in sede di Commissione di merito su molti dei punti in rilievo.

Il PRESIDENTE chiarisce come la Commissione bilancio è chiamata, nella fase attuale, a rendere il parere sul testo del provvedimento, fermo restando che gli esiti dell'esame in corso di svolgimento nella Commissione di merito saranno oggetto altresì di approfondimento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, nella fase successiva di esame del provvedimento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul parere all'esame formulando osservazioni fortemente critiche sui contenuti del decreto-legge, che introduce, a suo avviso, elementi che determineranno un rafforzamento del fenomeno del precariato e non forniranno alcun aiuto alle fasce deboli e in condizioni di povertà nel Paese. Critica, in particolare, l'abolizione delle misure già previste nel cosiddetto "decreto dignità", che aveva invece introdotto interventi concreti per il rafforzamento delle tutele nel lavoro. Richiama i dati sul numero dei lavoratori precari in Italia, soffermandosi altresì sul dato allarmante di 4,5 milioni di lavoratori poveri, tema rispetto al quale il provvedimento non reca alcuna misura per il contrasto alla povertà, bensì amplia la possibilità di utilizzo dei *voucher* e il ricorso ai contratti a tempo determinato, interventi questi ultimi che sono la misura meno utile rispetto al contesto effettivo del lavoro in Italia.

Si sofferma sulle conseguenze in termini di povertà soprattutto sui giovani e sulle donne, evidenziando come il tema centrale di un provvedimento normativo sul lavoro dovrebbe essere quello di ricostituire la dignità, alla luce del dettato costituzionale. Sottolinea, invece, come il quadro attuale, anche nella contrattazione collettiva, non garantisca un salario dignitoso a tutti i lavoratori, formulando su tale tema una critica di fondo al provvedimento adottato dall'attuale maggioranza, che non reca risposte a tutte le famiglie e ai lavoratori che risultano privi di salari dignitosi.

Formula, infine, una critica anche nel metodo nei confronti dell'attuale maggioranza per non aver cercato il minimo confronto costruttivo nell'affrontare i problemi in rilievo, elemento che non consente di apportare neanche miglioramenti al provvedimento all'esame.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) rileva come la propria parte politica debba evidenziare una forte delusione per i contenuti del decreto-legge all'esame, che costituisce il primo decreto-legge della maggioranza nella nuova legislatura dedicato alla materia del lavoro, in un contesto noto a tutti di alta inflazione, con effetti di riduzione sostanziale degli stipendi e di diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. A fronte di una situazione di forte criticità sul piano inflattivo, il decreto-legge non reca alcuna misura strutturale sul tema della povertà, che risulta invece una questione fortemente marginalizzata e rimessa alle condizioni personali dei soggetti che ne sono interessati, non risultando trattata, come dovuto, quale tema sociale e collettivo di centrale importanza. Il provvedimento non reca elementi di risposta sui problemi inerenti le persone anziane, sulle famiglie con un unico reddito o su quelle senza reddito, in una situazione del Paese rispetto alla quale le analisi sociali pongono invece come non più procrastinabile l'affrontare il tema della povertà.

Si sofferma poi sulla questione del cuneo fiscale, ricordando come tale tema di particolare rilevanza fosse previsto nel programma elettorale del Partito democratico, quale questione centrale da affrontare. Sottolinea, al riguardo, come il taglio adottato dal decreto-legge sia solamente temporaneo, non

profilandosi alcun intervento di riforma strutturale, che era invece auspicabile per il Paese. Dopo aver ricordato come il parere stesso illustrato dal relatore evidenzi il tema della necessità di superare mere clausole d'invarianza finanziaria, che risultano non adeguate a fronte di interventi di riforma, dovendosi invece ragionare in termini di sostenibilità delle riforme, sottolinea quindi come il decreto-legge, nel suo complesso, costituisca un'occasione persa. In particolare, si recano interventi del tutto frammentari che non consentono di delineare un'operazione complessiva in materia fiscale e con effetti concreti sul mondo del lavoro, risultando mancante il quadro d'insieme nel decreto-legge dell'attuale maggioranza.

Si sofferma poi sull'assenza, nel decreto-legge all'esame, del tema della produttività, profilo che risulterebbe invece da approfondire e da legare al tema del salario. Cita, al riguardo, recenti studi riferiti al mondo del lavoro in Germania che stimano effetti positivi in termini di andamento dell'economia del PIL rispetto ad aumenti iniziali del salario.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore e formulando considerazioni fortemente critiche su tutte le mancanze del decreto-legge rispetto a temi prioritari per il Paese.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare, in primo luogo, osservazioni critiche sul metodo con cui è stato adottato il decreto-legge, ricordandone l'annuncio nella giornata del 1° maggio senza che vi fosse stata una previa consultazione effettiva delle parti sociali, profilo che risulta del tutto sbagliato nel metodo. Evidenzia come l'assenza di un previo congruo confronto con le parti sociali abbia inciso anche sui contenuti, del tutto manchevoli, del provvedimento, che non reca alcun elemento di sostegno per lavoratori e lavoratrici ed introduce, al contrario, elementi di forte precarietà, demandando alla contrattazione individuale elementi che determineranno il trattamento del lavoratore, in una sede diversa dalla contrattazione collettiva e che espone maggiormente il lavoratore ad una condizione asimmetrica rispetto al datore contrattuale. Formula rilievi critici sui contenuti del decreto-legge anche in materia di vincolo ad una accettazione senza margini di scelta per il lavoratore in ordine alle condizioni e al luogo di svolgimento della propria mansione, ponendo il tema della lontananza del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, che non può essere sottovalutato poiché incide sulla vita concreta dei lavoratori. Sottolinea, anche a tale riguardo, che se ci fosse stato un confronto con le parti sociali si sarebbe potuto pervenire a soluzioni maggiormente sostenibili, che risultano invece del tutto assenti dai contenuti del decreto-legge.

Conclude, quindi, dichiarando il proprio voto contrario sul contenuto del provvedimento all'esame e sui metodi che hanno portato all'adozione delle misure contenute nel decreto-legge.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per stigmatizzare la discrasia tra il grande lancio mediatico del decreto-legge all'esame, avvenuto il 1° maggio con il più grande clamore circa l'adozione di un provvedimento in materia di lavoro, e l'assenza in realtà di concreti benefici alle persone e alle famiglie connessi alle misure, di portata assai limitata, contenute nel decreto-legge. Riprendendo l'intervento e le osservazioni critiche già formulate dalla senatrice Lorenzin, ricorda come nel provvedimento non vi sia alcun effettivo e strutturale taglio alle tasse sul lavoro, richiamando invece il noto intervento degli 80 euro adottato dal governo Renzi, che risulta tuttora un elemento di sostegno alle famiglie. Evidenzia come vi saranno difficoltà oggettive e una carenza di risorse non superabile nella prossima legge di bilancio, risultando già impiegate ingenti risorse per provvedimenti frammentari e non sistematici come quello all'esame. In occasione della prossima legge di bilancio sarà evidente come le promesse elettorali dell'attuale governo non risultano sostenibili e come manchino i mezzi finanziari per adottare misure effettive rispetto a quanto preannunciato in campagna elettorale.

Conclude quindi formulando osservazioni critiche sui contenuti del decreto-legge e preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per rivendicare i contenuti e le misure recate dal decreto-legge all'esame che, pur non potendo contenere tutte le misure necessarie in materia di lavoro, adotta interventi validi tra cui richiama in particolare il taglio del cuneo fiscale. Sottolinea come il provvedimento costituisca l'attuazione del programma dell'attuale maggioranza, e perciò rispettoso

della volontà politica espressa con il voto dei cittadini alle urne. Evidenzia come l'attuale maggioranza, nell'ambito di interventi legislativi di ampio respiro e orientati all'arco della legislatura, abbia adottato quindi, anche in materia di lavoro, misure concrete e che impiegano le necessarie risorse finanziarie per la loro attuazione. Sottolinea, peraltro, come risultino al contempo rifinanziate alcune misure già adottate in materia nel passato, ad eccezione del reddito di cittadinanza, su cui l'attuale maggioranza ha avuto una chiara posizione di contrarietà, poiché i soldi pubblici non devono essere oggetto di spreco e anche alla luce delle numerose truffe registrate in materia di reddito di cittadinanza. Sottolinea quindi come il provvedimento costituisca un tassello di un più complessivo percorso che va nella strada giusta, adempiendo alla concreta attuazione delle politiche del centrodestra in materia di difesa del lavoro.

Dopo aver sottolineato come la situazione economica in Italia registri segnali di miglioramento, sia per le misure del Governo sia per gli aspetti congiunturali, sottolinea come il provvedimento all'esame costituisca il segnale del massimo impegno dell'attuale maggioranza per risollevare il Paese dopo la crisi della pandemia e nell'attuale fase economica.

Conclude quindi preannunciando il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), riprendendo le osservazioni già svolte in senso critico dalla senatrice Lorenzin sui contenuti e sulle mancanze del decreto-legge all'esame, formula osservazioni critiche rivolgendosi in particolare al senatore Damiani poiché il decreto-legge non può essere considerato un provvedimento di visione né di ampio respiro, poiché lo stesso non affronta con riforme strutturali il tema del lavoro. Sottolinea come risulti non realistico richiamare provvedimenti del passato non contestualizzati nel presente, evidenziando invece come, nel quadro attuale, il decreto-legge non perviene neanche a sostenere il lavoro dipendente rispetto al contesto attuale fortemente inflattivo. Con l'attuale inflazione assai elevata vi è un incremento sui tassi di mutuo e sui tassi di interesse che colpisce famiglie e imprese, problemi questi rispetto ai quali il decreto-legge non reca alcuna visione né alcun intervento di riforma. Il decreto-legge non riconosce neanche il tema del caro inflazione che pesa fortemente sui lavoratori e spinge il mondo del lavoro verso un contesto di povertà.

Formula rilievi critici circa le misure in materia di riduzione del carico fiscale, che non risultano effettivamente determinare un sostegno per imprese e famiglie rispetto ai contenuti reali del provvedimento, mentre permangono i gravi problemi di sostenibilità del caro prezzi sulle famiglie anche alla luce della congiuntura economica attuale. Sottolinea inoltre come la stessa situazione congiunturale dell'Italia vada analizzata in un quadro complessivo, ad esempio valutando le possibili conseguenze sul nostro Paese dei profili di recessione in altri Paesi UE, sottolineando inoltre come si sarebbe dovuto sostenere misure come il REI e interventi di sostegno alle persone in difficoltà, atteso che parlare dello stesso reddito di cittadinanza come di una misura inutile risulta, nel contesto attuale, in contrasto con le reali esigenze delle fasce deboli del Paese. Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia sottratto risorse che dovevano invece essere investite per trattare il tema della povertà, tema che va affrontato nella sua dimensione territoriale e costituisce un reale problema per la tenuta della società. Formula poi considerazioni critiche anche in ordine al metodo utilizzato dall'attuale maggioranza, riferendosi in particolare ai modi di presentazione mediatica del decreto-legge in esame il giorno della Festa dei lavoratori, mentre il provvedimento, non affrontando il tema dell'inflazione, né dell'incremento del costo del denaro e dei tassi di interesse e di mutuo, non sostiene affatto i lavoratori. In materia di giovani, evidenzia come uno dei veri problemi da affrontare risulti quello di delineare programmi formativi adeguati, mentre su questo, come sugli altri temi richiamati, non vi è alcuna strategia da parte dell'attuale Governo.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata, evidenziando ancora una volta come i veri temi da affrontare avrebbero dovuto essere il salario minimo e la regolamentazione della rappresentanza nella contrattazione, mentre risulta chiaramente emergere un'assenza di visione dell'attuale maggioranza su questioni cardine e sui fattori sociali centrali in materia di lavoro.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,

pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore che risulta approvata dalla Commissione.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è pervenuta dall'amministrazione di merito una relazione tecnica che risulta attualmente in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-A) Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(170, 292, 312, 390 e 392-A) Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari connessi alla istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, atteso che ricorda come tale festività fosse stata abolita in passato.

Il PRESIDENTE chiarisce che non vi sono profili finanziari connessi alla istituzione nella Giornata prevista dal provvedimento, risultando il provvedimento all'esame non oneroso.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(282-A) Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(693, 364 e 645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.102 (già 1.13) che prevede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indizione di un concorso per una campagna di sensibilizzazione ed in particolare quali siano le risorse utilizzabili.

Riguardo all'emendamento 1.104, occorre valutare se le risorse destinate al ripristino dei beni danneggiati ad altre finalità possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla proposta 3.102, occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'abrogazione prevista all'articolo 639 del codice penale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo sul testo in esame. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.102 (già 1.13), nonché sulle proposte 1.104 e 3.102, queste ultime in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la non onerosità. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo con riferimento alla proposta 1.102 (già 1.13), rilevando peraltro come l'assenza di relazione tecnica non dovrebbe

essere adottata dal Governo a fondamento di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso Esecutivo è tenuto a predisporre le relazioni tecniche.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, che occorre avere conferma che dallo svolgimento delle verifiche da parte del CUFA con il supporto del personale specializzato, in materia di controlli sanitari, del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle ASL non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime in ordine alla proposta 3.1 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: "con il supporto" delle seguenti: ", ove necessario,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un tema di grande importanza inerente l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante il divieto di produzione commercializzazione in materia di mangimi sintetici. Sottolinea come il tema risulti particolarmente rilevante poiché il divieto appare in contrasto con i regolamenti europei, anche con riferimento alla violazione del trattato in materia di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Sottolinea inoltre come il divieto di commercializzazione risulti violativo non solo della normativa europea citata, ma appaia in contrasto anche con le garanzie di scelta per i consumatori, profilo di rilevanza comunitaria. Evidenzia il rilevante profilo di criticità posto dall'articolo 2, che prefigura una possibile procedura di infrazione per lo Stato italiano per violazione del quadro europeo.

Dopo aver ricordato che risultano attualmente all'esame gli emendamenti al testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte ai profili rilevati in ordine al provvedimento. Il PRESIDENTE, dopo aver reso disponibile la nota depositata dal Governo, ricorda altresì che sarà possibile la partecipazione del Ministro Calderoli in una prossima seduta sul provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi già richiesti sul provvedimento, per cui ne chiede il rinvio ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfettariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni; in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi; con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola; con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco; in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali; con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento del relatore 1.100, confermandone l'operatività nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3, comma 3. In riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore occorre valutare, in relazione al parere sul testo dell'emendamento, le proposte 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.100/5. Nulla da osservare sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1, 6.12 e 6.51, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta del relatore 6.0.100 e sui relativi subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.10 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 7.17 e 7.18, accantonate su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 1.100. In ordine ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10, formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo così come sulla proposta 1.100/5, quest'ultima in quanto priva di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.22, indicando di inserirvi il riferimento anche agli interventi cofinanziati dai fondi europei. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.27 e 2.44, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in quanto sono ancora in corso le istruttorie al riguardo. Esprime parere non ostativo sulle proposte 3.17 (testo 2) nonché sulla proposta 4.32 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.8, 4.33 e 4.61, ancora in corso di istruttoria. Esprime parere non ostativo sulla proposta 5.5 nonché sugli emendamenti ancora in esame riferiti all'articolo 6, ad eccezione della proposta 6.54 di cui chiede l'accantonamento. Il parere è non ostativo altresì sugli emendamenti ancora all'esame riferiti

all'articolo 7.

Il PRESIDENTE alla luce degli elementi forniti dal Governo, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: "Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2-ter, al comma 2, di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **LIRIS (FdI)** propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 2-ter.", del comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 luglio 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 98 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli si è reso disponibile a rispondere ad eventuali temi di dibattito posti in Commissione sul provvedimento in esame, richiamando la necessità di tempi congrui poiché lo stesso Ministro risulterà impegnato alle ore 14,30 presso la Commissione affari costituzionali.

Dà quindi la parola al Ministro.

Il ministro CALDEROLI risponde ai quesiti e alle richieste di chiarimento posti dal relatore nella seduta della Commissione bilancio del 31 maggio che sostanzialmente insistono su quattro aree: il coinvolgimento del Parlamento nei vari passaggi procedurali delineati nel disegno di legge 615; il ruolo e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica; le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni; il rapporto tra il finanziamento dei LEP e il rispetto degli equilibri di bilancio, concentrandosi sui profili più direttamente attinenti alle proprie competenze, che riguardano in particolare le prime due aree, e rinvia alla nota depositata dalla sottosegretaria Savino lo scorso 11 luglio, che contiene un'articolata risposta su tutti gli aspetti segnalati e sulle questioni più tecniche, di diretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul primo profilo, concorda sull'opportunità di apportare i necessari miglioramenti al testo, al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo del Parlamento. A tal fine, svolge una riflessione sui numerosi emendamenti presentati sia da gruppi di maggioranza sia di opposizione volti in particolare ad assicurare un'informazione più completa alle Camere in relazione al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle intese (articolo 7) o all'adozione di misure perequative (articolo 9), ad ampliare i termini a disposizione delle Camere per l'adozione dell'atto di indirizzo o l'espressione dei pareri rispettivamente sugli schemi di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP, a disciplinare le conseguenze del mancato adeguamento da parte del Governo alle posizioni adottate dalle Camere nell'ambito di tali procedimenti. Per contro, esprime qualche perplessità sulla richiesta di esplicitare nei medesimi procedimenti il riferimento al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari rispettivamente sullo schema di intesa preliminare e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei LEP. Ciò in

considerazione della necessità di rispettare l'autonomia di ciascuna Camera nell'individuazione degli organi parlamentari competenti nell'ambito dei procedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3.

Per quanto riguarda le Commissioni paritetiche, conferma, sulla base del tenore letterale dell'articolo 5, che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente; in relazione poi agli elementi di chiarimento circa la portata normativa e finanziaria dei poteri ad esse riconosciuti dal disegno di legge, ribadendo la portata ricognitiva della valutazione degli oneri finanziari che le medesime Commissioni paritetiche sono chiamate a svolgere annualmente ai sensi dell'articolo 7. Anticipa, peraltro, che è in corso una riflessione sugli emendamenti volti ad assicurare, oltre che, come segnalato, una più ampia informazione al Parlamento sugli esiti di tale valutazione, anche il rafforzamento dei medesimi meccanismi di monitoraggio, anche sotto il profilo degli effetti dell'eventuale disallineamento tra fabbisogni di spesa già definiti e andamento del gettito dei tributi compartecipati.

Quanto al tema delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni - che il disegno di legge prevede si realizzi attraverso un meccanismo di compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale - si sofferma sulla questione posta dei limitati margini di manovrabilità delle compartecipazioni. In proposito osserva che, se, da un lato, l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione in relazione alle diverse funzioni da finanziare dall'altro, eventuali margini di manovrabilità, in particolare per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Più in generale, segnala come lo strumento delle compartecipazioni sia espressamente previsto dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e, come tale, possa essere considerato strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato.

Quanto poi allo specifico tema del trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai LEP, conferma che la quantificazione delle risorse sarà effettuata in base al criterio dei costi e fabbisogni *standard* riferiti ai relativi LEP. La determinazione dei medesimi costi e fabbisogni *standard* verrà effettuata secondo le modalità previste dall'ultima legge di bilancio e sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In tale ambito, la spesa storica statale e regionale degli ultimi tre anni verrà presa in considerazione a titolo esclusivamente conoscitivo, e non avrà alcun valore vincolante al momento della distribuzione delle risorse. Quanto poi alle questioni sollevate circa il rapporto tra finanziamento dei LEP e rispetto degli equilibri di bilancio, esse attengono sostanzialmente alla clausola finanziaria di cui all'articolo 8 e al tema dell'invarianza della spesa. Per tali profili rinvia alla nota depositata lo scorso 11 luglio. Osserva che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. La clausola di invarianza finanziaria non va quindi interpretata in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale. In questo senso va letta la previsione secondo cui, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) evidenzia come le risposte fornite oggi dal ministro Calderoli non chiariscono le perplessità e i dubbi relativi agli effetti del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, risultando particolarmente preoccupanti i profili finanziari di tale prospettata riforma.

Richiama i dati elaborati dall'istituto SVIMEZ, alla luce dei quali risulta non credibile che si possa procedere a costo zero e ad invarianza finanziaria per attuare la riforma dell'autonomia differenziata. Evidenzia inoltre come, alla luce di quanto previsto dal testo in esame, non si può pensare di raggiungere, ad invarianza finanziaria, la garanzia di LEP uniformi in tutto il territorio nazionale, rispetto a quanto prospettato dal Ministro. Svolge osservazioni critiche in ordine alla mancata assegnazione alla Commissione bilancio dell'esame di merito della riforma, evidenziando come tutte le attività di stima degli effetti della stessa risultino incardinate in organi diversi rispetto alla Commissione bilancio. Richiamando la nota depositata dal Governo già in data 11 luglio, evidenzia come la stessa non entri nel dettaglio degli effetti finanziari del disegno di legge di riforma, emergendo al riguardo anzi forti dubbi, peraltro rafforzati dai rilievi della Commissione europea circa gli effetti sul bilancio dello Stato connessi al disegno dell'autonomia. Evidenzia quindi l'importanza di un compiuto esame dei profili finanziari del disegno di legge, che non può esplicitarsi senza un'apposita analisi di tali profili in una sede più completa rispetto alla mera sede consultiva. Si sofferma poi sul profilo delle diseguaglianze e sulla crescente povertà che affligge il Paese, ed in particolare una parte del Paese, ricordando come la questione delle diseguaglianze non riguardi solo i divari tra nord e sud, ma interessi anche le aree disagiate, come le aree interne periferiche. In materia di spesa pubblica, ricorda i dati del rapporto GIMBE in materia di divari della spesa sanitaria per cittadino, che risulta inferiore di 4.000 euro annui per i cittadini del sud del Paese, delineandosi un quadro di forte disparità che occorrerebbe colmare, piuttosto che andare nella direzione dell'autonomia. Richiama la possibilità di utilizzare in tal senso anche le risorse del PNRR nell'ottica di eliminare i divari e ridurre le forti disparità tra territori. Ricorda infine il ruolo del tutto non decisivo del Parlamento nel quadro delineato dal disegno di legge sull'autonomia, formulando osservazioni fortemente critiche rispetto a quanto detto dal Ministro circa il coinvolgimento del Parlamento, che è chiamato a fornire solo una serie di pareri dal carattere tutt'altro che incisivo e che non garantisce la centralità del parlamento. Il ministro CALDEROLI, in relazione all'intervento della senatrice Castellone, ricorda come molti dei temi evocati risultino i già trattati in sede di esame di merito del provvedimento. Rammenta inoltre come l'assegnazione di un provvedimento alle Commissioni parlamentari non sia prerogativa del Governo bensì dei Presidenti delle Camere, anche se, trattandosi di materia ordinamentale, ritiene che sia stato correttamente deciso di assegnare il provvedimento alla Commissione affari costituzionali. Evidenzia inoltre come, in ordine al coinvolgimento del Parlamento, il disegno di legge non prospetti solo lo strumento dei pareri, bensì configuri atti di indirizzo che rientrano nella normale dialettica tra Parlamento e Governo, ferma restando l'autonomia delle Camere sulle modalità con cui saranno esercitati i poteri di spettanza del Parlamento. Si sofferma poi sul tema dei costi e dei fabbisogni *standard*, ricordando gli strumenti forniti dal Fondo perequativo. Ricorda le disparità che già caratterizzano il sistema attuale nel quadro delle regioni italiane, con dodici regioni che presentano un residuo fiscale negativo a fronte di otto regioni con residuo fiscale positivo, risultando evidente come tale quadro non risulti ascrivibile al disegno dell'autonomia differenziata. Con riferimento alla creazione, proposta dal Governo, di un'unica ZES che riguardi tutte le regioni del sud, ne evidenzia il carattere di volano per lo sviluppo, ribadendo anche su tale profilo come i divari attualmente registrati non possano essere imputati all'autonomia differenziata, risultando invece ascrivibili alla gestione centralizzata. Evidenzia il tema del mancato utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui ricorda l'ingente ammontare, con 83 miliardi di euro non utilizzati, nonché il complesso quadro delle risorse di riferimento, tra cui quelle del già citato fondo per la perequazione, e le stesse risorse del PNRR. A tale riguardo, evidenzia la posizione di accordo con il ministro Fitto, circa la necessità di impegnare in modo serio, con l'opportuna messa a terra dei progetti, l'intero ammontare delle risorse che risultano attualmente non utilizzate, e che costituirebbero una fonte di reale contrasto alla sperequazione territoriale: sottolinea la chiara volontà politica dell'attuale Governo in tale senso. In ordine alle materie di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le criticità che possono emergere a tale riguardo risultano risalire alla riforma costituzionale stessa, e non al disegno di legge attualmente all'esame, concludendo con il rilievo che il Parlamento avrà un ruolo rafforzato nell'ambito del disegno dell'autonomia.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), dopo aver evidenziato la necessità di poter aggiornare l'odierna discussione anche ad una successiva seduta, garantendo congrui tempi per il confronto con il Ministro, esprime la propria posizione di netta contrarietà rispetto ai contenuti del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Evidenzia, in particolare, le profonde disuguaglianze che affliggono il Paese, ricordando come la pandemia abbia dimostrato ad esempio che la regionalizzazione nella prestazione di alcuni servizi abbia creato enormi disagi, come emerso per i profili sanitari in Lombardia. L'esperienza pandemica ha mostrato come sia stato necessario, di fronte all'emergenza, ricentralizzare l'esercizio di alcune funzioni, piuttosto che frammentarne l'esercizio. Sottolinea, in chiave critica, come il disegno di legge non chiarisca i costi del disegno di riforma, evidenziando come a fronte di tutte le risorse e delle diverse fonti finanziarie richiamate dal Ministro, quali il Fondo per la perequazione e lo stesso PNR, nonché le risorse per la coesione, andrebbe in realtà chiarita la loro effettiva esigibilità. Il quadro attuale denota, al contrario, una grande frammentazione, a fronte della quale si accentueranno le disuguaglianze, mentre sarebbe necessario agire, da parte della politica, per ridurre tali divari e creare un Paese effettivamente unitario. Soffermandosi sui LEP, evidenzia come tali livelli essenziali delle prestazioni risultino solo sulla carta, sottolineando peraltro come non sia affatto chiarito con quali risorse, se nazionali o regionali, si procederà ad assicurarli. Conclude quindi affermando la necessità di una maggiore omogeneità nei livelli delle prestazioni, mentre il disegno di legge va in direzione del tutto opposta.

Il ministro CALDEROLI, prendendo atto della legittima posizione politica espressa dal senatore Magni, di contrarietà all'autonomia differenziata, sottolinea tuttavia come i livelli essenziali delle prestazioni pur inseriti nell'ordinamento già dal 2001, non sono stati attuati se non marginalmente, mentre si procederà alla loro definizione nel quadro dell'autonomia differenziata. Richiamando a titolo esemplificativo il tema dell'istruzione nel territorio nazionale, evidenzia come i differenti risultati a titolo esemplificativo dei test Invalsi afferiscano a una materia di competenza statale, in cui, tuttavia, si sono prodotti risultati disomogenei nel Paese, ponendo l'esigenza di una riflessione chiara al riguardo. Sottolinea che Parlamento e Governo sono impegnati nel comune intento di fornire servizi migliori ai cittadini, piuttosto che a diminuire il livello dei servizi, come da qualcuno paventato, essendo la finalità della riforma proprio il miglioramento del livello delle prestazioni per tutti i cittadini.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come il Ministro abbia espresso una posizione di valenza politica nella propria relazione, che meno si attaglia all'esame di natura finanziaria proprio della Commissione bilancio. Soffermandosi poi sui contenuti del disegno di legge, rileva come l'invarianza finanziaria risulti utilizzata dal Governo come pretesto per evitare l'analisi di questioni complesse, come l'effettivo impatto finanziario della riforma delineata dall'autonomia differenziata. Richiama, al riguardo, quanto riportato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in ordine alla complessità della valutazione dei profili di efficienza della spesa, date le attuali incertezze strutturali, evidenziando come un profilo fortemente critico è altresì la sostanziale esclusione del Parlamento dal profilo dell'individuazione e definizione in materia di LEP. Con riferimento alle materie di competenza concorrente di cui al Titolo V della Costituzione, evidenzia come le stesse siano state delineate non già nell'intento di aprire conflitti tra Stato e regioni, occorrendo invece rafforzare un'ottica di relazione tra livelli di governo e sviluppare un efficientamento della spesa in tale prospettiva. Formula quindi osservazioni critiche sul mancato svolgimento in sede parlamentare, anche nell'apposita sede della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di un'analisi preliminare inerente l'efficientamento della spesa pubblica e le azioni da poter intraprendere con tale finalità. Ne risulta un quadro di scarsa chiarezza, in cui non è stata operata una previa opera di quantificazione e di analisi in ordine ai profili finanziari della prospettata riforma. Anche sul ruolo del Parlamento, risulta inadeguata la risposta fornita dal Ministro, poiché occorrerebbe operare un previo approfondimento anche del tema del federalismo fiscale, rafforzando i concetti di relazione e responsabilità tra i livelli di governo, piuttosto che incrementare la frammentazione. Soffermandosi, quindi, sul tema dei fabbisogni *standard*, ne sottolinea il carattere non meramente tecnico, bensì inerente a precise scelte politiche, su cui occorrerebbe un approfondimento ampio e preliminare, anche nell'apposita Commissione bicamerale, peraltro non ancora istituita. In assenza di tale approfondimento, risulta negata ogni possibilità di

valutare effettivamente le ricadute della riforma, che sembra impattare in termini di maggiore spesa piuttosto che di efficientamento della spesa pubblica.

Il ministro CALDEROLI ricorda come i temi dei fabbisogni *standard* e dei LEP siano stati già oggetti di approfondimento nella Commissione bicamerale della precedente legislatura per un ampio arco di tempo, i cui lavori sono confluiti nella relazione conclusiva, che è stata debitamente considerata ai fini del disegno di legge sull'autonomia differenziata. In ordine al tema della spesa storica, fa presente gli approfondimenti comunque in corso da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche in ordine al tema della compartecipazione al gettito, ricordando, in materia di risparmio di spesa, come lo Stato risulti spendere in effetti di più rispetto alle regioni, alle province e ai comuni: al riguardo, il disegno dell'autonomia prospetta un miglioramento nella gestione della spesa pubblica.

Dopo aver richiamato il tema delle materie a legislazione esclusiva ovvero concorrente, sottolinea come i costi *standard* siano stati oggetto di ampio approfondimento, ricordando i lavori già svolti dalla Commissione tecnica sui fabbisogni *standard* e dalla SOSE, con un compiuto lavoro in materia, di cui si tiene conto nell'ambito della riforma.

Il PRESIDENTE, ricordando come il Ministro risulti impegnato dalle ore 14.30 presso la Commissione affari costituzionali, propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di domani, che potrà essere anticipata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3-bis, comma 1, in materia di *bonus* sociale elettricità e gas, in relazione al *bonus* elettrico andrebbero forniti chiarimenti sui dati relativi alla platea dei beneficiari, nonché in merito alle stime, atteso che per il relativo servizio non sembra probabile un apprezzabile calo dei consumi nel terzo trimestre rispetto al secondo, al netto del limitato impatto in termini di risparmi riconducibile alla maggiore durata dell'illuminazione naturale. Comunque, considerando che il contenuto aumento della platea potrebbe essere compensato dal limitato calo dei consumi per la motivazione sopra addotta, la suddetta stima sembra realistica, anche se la validità della presente ricostruzione andrebbe confermata.

Per quanto attiene al *bonus* gas, rispetto alle stime relative al trimestre precedente, osserva un decremento della platea complessiva da 2,95 milioni di utenti a 2,82 anche se con un aumento dei beneficiari del *bonus* in misura piena. Rilevato che l'onere per il *bonus* gas era stimato per il secondo trimestre in 81 milioni di euro e che nel 2022 l'onere per la Contribuzione integrativa (CCI) è stato pari nel terzo trimestre a 1/7 di quanto registrato nel II trimestre (a fronte di oneri sovrapponibili in termini di *bonus* base), segnala che nel complesso una stima degli oneri relativi al *bonus* gas per il terzo trimestre (considerando la chiusura generalizzata degli impianti di riscaldamento) pari a circa 10-15 milioni di euro sia ragionevole. Andrebbe poi chiarita la portata del rimando alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 34.

Complessivamente, ritiene comunque plausibile la quantificazione di 110 milioni di euro complessivi, anche se la correttezza della ricostruzione appena presentata andrebbe comunque confermata, anche con l'acquisizione di ulteriori dati. Rileva che l'onere è configurato come limite di spesa e che l'ARERA dispone sia delle basi tecniche di dati che del necessario *know-how* per calibrare i benefici unitari in modo da garantire il rispetto del medesimo limite, ovviamente in presenza di prezzi della materia prima in linea con le previsioni alla base delle presenti stime.

In relazione all'articolo 3-*bis*, comma 2, recante l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas nel terzo trimestre 2023, rileva che la medesima proroga dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas riferita al secondo trimestre 2023 è stata quantificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 in 120 milioni di euro. Assunta la prudenzialità della quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti sulla quantificazione superiore per il terzo trimestre, che peraltro dovrebbe registrare consumi inferiori di gas a causa dell'assenza di riscaldamento.

In relazione all'articolo 3-*quinquies*, recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi, in merito alla necessaria sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata (PAS) degli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione, andrebbe assicurato che gli enti pubblici coinvolti nella procedura PAS possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, atteso che la norma estende le agevolazioni previste dal Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari che tale estensione produrrà, in particolare, in termini di gettito tributario.

In relazione all'articolo 3-*sexies*, recante disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico, andrebbe chiarito se la dichiarazione di infrastrutture strategiche attribuito alle infrastrutture lineari energetiche in esame nonché la loro dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, possa determinare in capo a tali interventi ulteriori esigenze di finanziamento per la loro realizzazione. Inoltre, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche in parola possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, andrebbe confermato che dalla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto proponente, nonché dalla possibilità che tali soggetti si avvalgano di società controllate e di servizi ai fini delle attività preparatorie, non debbano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel caso in cui a esercitare tali poteri sia l'autorità espropriante.

In relazione all'articolo 3-*septies*, osserva che la disposizione nell'inserire tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, appare suscettibile di ampliare l'ambito oggettivo in cui ricomprendere gli enti del terzo settore, dal momento che la norma al fine di qualificare un ETS richiede che lo stesso eserciti in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. A tal fine, considerato che nei confronti degli ETS sono previsti particolari regimi fiscali e agevolativi, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che dalla misura in esame possano derivare profili onerosi a carico della finanza pubblica. In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 63.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 5.1, dell'assenza di oneri, valutando al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 11.4 (testo 2), nonché degli analoghi emendamenti 11.5 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2) e 11.8 (testo 2).

In riferimento agli emendamenti 18.100 e 18.0.1 (testo 2), si valuti l'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria.

Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.2, con particolare riguardo al numero 2 delle lettere b) ed e).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, rimettendosi alla Commissione sull'inserimento di eventuali clausole di neutralità.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), in relazione all'emendamento 18.100, chiede chiarimenti sui possibili profili finanziari connessi al rischio di infrazione in sede europea, considerato che la misura sembra incidere su diritti di cittadinanza.

Il [PRESIDENTE](#) (FdI), in qualità di relatore, rileva come, di regola, la Commissione bilancio configuri i rischi da infrazione comunitaria quali effetti finanziari al massimo indiretti.

Interviene il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), per richiamare i limiti di competenza della Commissione bilancio, anche atteso che la valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea spetta principalmente alla 4ª Commissione, che peraltro ha approvato l'emendamento in sede referente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e alla luce della discussione, il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota recante elementi istruttori sui profili del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(651-A) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, sul testo.

In relazione alle proposte emendative, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura degli emendamenti 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4) e 1.103 (già 1.5). In relazione alla proposta 1.104 (già 1.6), risulta necessario verificare gli effetti finanziari, acquisire la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura finanziaria del capoverso "Art. 1.", nonché valutare la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 6 del capoverso "Art. 2."

Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario valutare gli effetti finanziari ed

acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse impiegate a copertura dagli emendamenti 2.0.100 (già 2.0.1) e 2.0.101 (già 2.0.2). Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4) e 2.0.4. Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.101. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri per gli analoghi emendamenti 5.100 e 5.101, nonché per il 5.102 (già 4.2). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.100 e 6.101. Risulta necessario valutare gli eventuali effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura sugli emendamenti 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3) e 6.0.104 (già 5.0.6). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.105 (già 5.0.7). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conviene con l'assenza di osservazioni sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dal relatore. non ha osservazioni sui restanti, analogamente alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte, 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.0.2), 6.0.102 (già 5.0.3), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, con riferimento ai profili di interesse, l'articolo 7, comma 6, quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, ponendo i predetti oneri, equamente suddivisi, a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Viene peraltro previsto che i Presidenti delle due Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Al riguardo, rileva che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ricorda, innanzitutto, come nella scorsa Legislatura fosse stato esaminato un provvedimento apparentemente analogo, ma di carattere completamente diverso. Infatti, a seguito della pandemia, si era deciso di unificare il classico disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, con le proposte volte ad approfondire la conoscenza delle criticità emerse nella gestione, a vari livelli, del Covid-19.

Giudica, invece, l'approvazione del provvedimento in titolo, un pessimo segnale al Paese e un grave

errore, in primo luogo perché l'inchiesta non tiene conto del contesto in cui si è operato, né delle modalità e delle tempistiche con cui sono state assunte le decisioni. Inoltre, risulta gravemente scorretto concentrare le indagini sulle determinazioni assunte a livello centrale, senza valutare la gestione da parte delle regioni, come dimostra, ad esempio, la vicenda della stabilizzazione del personale sanitario, decisa a livello nazionale e, purtroppo, bloccata in molte regioni per questioni burocratiche.

Si dichiara quindi convinta che il disegno di legge in discussione non abbia l'obiettivo di fare luce sulla vicenda, per dare al Paese uno strumento efficace di prevenzione e contrasto di nuove pandemie, ma abbia l'obiettivo di attaccare le opposizioni politiche.

Per questa ragione, preannuncia il voto assolutamente contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) osserva che il disegno di legge, se avesse davvero uno scopo conoscitivo, avrebbe un carattere condiviso e non presenterebbe quei vincoli che caratterizzano l'oggetto dell'inchiesta. In realtà, l'istituenda Commissione presenta una evidente natura politica e, pertanto, non produrrà risultati se non propagandistici.

Ricorda, al riguardo, come la pandemia abbia rappresentato un caso di scuola di disinformazione, al pari o forse più della guerra in corso, che per natura si presta a strategie e operazioni di diffusione di notizie false.

In conclusione, ritiene che il provvedimento costituisca un'occasione mancata su cui il Gruppo del Partito democratico compirà le proprie valutazioni politiche.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) esprime innanzitutto apprezzamento per i toni usati dalle opposizioni, meno aspri rispetto alle posizioni assunte presso la Camera dei deputati nell'esame in prima lettura.

Ritiene comunque che il rischio paventato di un uso strumentale dell'inchiesta rappresenti un timore ingiustificato, che nasconde, in realtà, un processo alle intenzioni. Infatti, a suo giudizio, l'obiettivo della Commissione in via di istituzione è comprendere quanto è successo, gli eventuali errori compiuti e le possibili responsabilità politiche, da individuare, forse, anche nella "cinghia di trasmissione" tra le direttive centrali e gli apparati periferici e regionali.

Anche alla luce della propria esperienza professionale, si dichiara convinto, comunque, che per prevenire e contrastare la pandemia è necessaria la valorizzazione dei dipartimenti di prevenzione, rispetto all'enfasi, forse eccessiva, posta sulle strutture di cura e assistenza.

Giudica comunque utile e importante l'attivazione dell'inchiesta, anche per gli insegnamenti che potrà dare per il futuro.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) torna a richiamare la discussione ai limiti di competenza della Commissione bilancio, che dovrebbe lasciare la trattazione dei profili di merito alle altre Commissioni investite in sede primaria.

Osserva, comunque, che vi sarà poi modo, nella discussione in Assemblea, di affrontare con la massima pubblicità e trasparenza la questione dal punto di vista politico. Con riguardo invece ai profili finanziari, trattandosi di risorse che non gravano sulla finanza pubblica ma sul bilancio interno delle due Camere, la valutazione non può che essere non ostativa, e annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente, in relazione alle competenze della Commissione bilancio, che ogniqualvolta vi sia un impatto di spesa, con uno stanziamento riconducibile al settore pubblico, debba essere valutata anche la coerenza e la consistenza degli obiettivi, in un'ottica di programmazione e per evitare lo sperpero delle risorse. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulla proposta 4.8, accantonata su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La rappresentante del GOVERNO, all'esito dell'istruttoria, conviene con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 4.8.

Sulle restanti proposte emendative, aventi argomento analogo, segnala che sono ancora in corso gli approfondimenti del caso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.8.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere, messa ai voti è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che, nell'odierna seduta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni bilancio congiunte 5ª e V, hanno avuto luogo audizioni di rappresentanti di CGIL, di CISL, di UIL, di UGL, di Elettricità futura, di ANCI, di UPI e di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) e che la documentazione depositata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 19 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

19^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(621-627-A) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente MATERA illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MATERA illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta, sospesa alle ore 10,00, riprende alle ore 13,10

(651-A) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MATERA illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 621-627-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge mira a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;

con la previsione dell'adozione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, di specifiche misure di contrasto alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione e dell'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali. La tutela e la promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme costituiscono, infatti, uno stimolo all'innovazione, alla creatività, agli investimenti e alla produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale, nonché un volano culturale ed economico;

con riferimento all'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari dell'AGCOM per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente previsti dall'articolo 2, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale previste dall'articolo 3 e alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge, in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 226-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali, nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di [realizzare - anche mediante la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - iniziative, percorsi di studio, eventi, circuiti formativi e didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di promozione dell'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico](#), oltre che di sensibilizzazione della popolazione in tema di

prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e [della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare](#).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 651-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge prevede, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

il disegno di legge è corredato dell'analisi tecnico-normativa e non dell'analisi di impatto della regolamentazione, pur recando la relazione illustrativa il riferimento a studi di impatto del settore

zootecnico sull'ambiente e a studi sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa;

nell'analisi tecnico-normativa si afferma, in particolare, che è "per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana";

l'assenza di una specifica disciplina europea relativa alla produzione e alla immissione sul mercato di alimenti sintetici ha indotto il Governo intervenire a livello nazionale, secondo il principio di precauzione, a tutela degli interessi connessi alla salute e al patrimonio zootecnico e culturale;

l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbe presentata anche con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate dalle Commissioni riunite 9a e 10a in sede referente;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 86 del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

86a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del presidente LA RUSSA

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 99 e 138 del 12 settembre e del 19 dicembre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come già comunicato ai Gruppi parlamentari, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta costitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, convocata per le ore 14 di oggi, è rinviata ad altra data.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (Approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri; Mollicone)

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Relazione orale) (ore 10,11)

Approvazione del disegno di legge n. 621

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 621, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri; Mollicone, e 627.

I relatori, Fassone e Stefani, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Stefani.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea segna un vero passo in avanti nell'approccio italiano al problema della fruizione illegale e della diffusione illecita di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dei diritti connessi. Il problema è in realtà tanto più grave in quanto si tratta di contenuti trasmessi anche in diretta e risponde alla necessità di mettere mano al sistema non solo repressivo, ma anche e soprattutto preventivo, in più con l'attribuzione all'Agcom del potere di intervenire in via cautelare e in tempi ridottissimi.

Il testo è frutto di un lungo lavoro approfondito e ampiamente condiviso e veramente ringrazio i colleghi, i Presidenti di Commissione e i membri del Governo per la sensibilità dimostrata. Il confronto sul testo era già cominciato nel corso della scorsa legislatura e ha raggiunto anche un significativo grado di affinamento. Le Commissioni alla Camera e l'Assemblea medesima hanno sentito l'esigenza di non far cadere nel vuoto il grande sforzo compiuto e hanno quindi ripreso pienamente i lavori, giungendo quindi all'approvazione del testo alla Camera.

Per la stessa ragione, quindi per poter portare avanti questo progetto e proseguire sul medesimo tracciato, le Commissioni 2a e 8a del Senato hanno discusso in tempo utile per poter arrivare in Aula prontamente e fare in modo che le norme potessero entrare in vigore anche prima dell'inizio del campionato, per le questioni relative in particolare ai diritti audiovisivi.

Passo a una breve descrizione delle norme che permetteranno di rendere più efficienti gli strumenti per il contrasto degli odiosi fenomeni di pirateria.

Per quanto concerne la parte di competenza della Commissione giustizia, sottolineo che l'articolo 3 introduce una nuova fattispecie penale, la quale prevede che chiunque abusivamente esegua la fissazione su supporto digitale audio-video, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica audiovisivo-editoriale, ovvero effettui la riproduzione, l'esecuzione e la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 2.582 a 15.493 euro. Sempre il medesimo articolo 3 prevede che i reati relativi alla violazione del cosiddetto diritto d'autore non possano considerarsi di particolare tenuità, salvo un'ipotesi che viene considerata la meno grave e che quindi non possa scattare l'applicazione della causa di non punibilità che è prevista all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Ricordo che questa disposizione era stata inserita per attribuire al giudice la facoltà di considerare il fatto sottoposto al suo giudizio, seppur penalmente tipico, tuttavia di lieve entità e di potere quindi escluderne la punibilità. La presente proposta di legge inserisce i reati contro il diritto d'autore fra quelli per i quali questa facoltà viene esclusa.

Si precisa poi che, sempre al medesimo articolo 3, è prevista l'introduzione di una sanzione amministrativa e della sanzione accessoria della confisca per le condotte di colui che mette a disposizione, con qualsiasi procedimento, opere e materiali protetti. È stato poi ulteriormente novellato l'articolo 174-*ter* della legge sul diritto d'autore, per un aumento della pena se il fatto grave riguarda opere o materiali in grande quantità. Vi è poi l'articolo 4, che introduce una modifica alla legge sul diritto d'autore per consentire all'autorità giudiziaria anche il sequestro preventivo e la confisca dei proventi.

Passo ad illustrare gli articoli che riguardano invece la Commissione 8a, su indicazione dell'altro

relatore, il presidente Fazzone, il quale si scusa per non poter essere presente a causa di un ritardo. L'articolo 1 parla di principi sulla proprietà intellettuale e sul diritto d'autore. L'articolo 2 è importante e conferisce all'Agcom (l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, mediante un immediato blocco della risoluzione dei nomi di dominio. L'Agcom poi trasmetterà alla procura della Repubblica l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione. L'articolo 4 prevede, da parte del Ministero della cultura, l'organizzazione di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale. L'articolo 6 prevede che l'Agcom adegui il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. L'Agcom poi convocherà un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti per consentire le disabilitazioni di cui si diceva prima. L'articolo 7, considerate le attribuzioni delle nuove competenze di cui al presente testo di legge, prevede un incremento di dieci unità della pianta organica dell'Agcom. **PRESIDENTE**. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 621, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Diamo il tempo di votare a tutti i colleghi, non vi preoccupate. (*Commenti*). Lo sappiamo che non sono ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso; è proprio per questo che sto tenendo aperta la votazione. Se volete, annullo la votazione. Senatrice Malpezzi, se vuole, annullo la votazione e parliamo d'altro.

Annullo la votazione.

Onorevoli colleghi, visto e considerato che siamo stati fin troppo efficienti e che dobbiamo attendere che siano trascorsi venti minuti dall'inizio dei nostri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 10,27.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,27*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro

esame, di iniziativa parlamentare, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, è stato già oggetto di ampio esame dalla Camera dei deputati.

Si tratta di una sorta di legge quadro contro la cosiddetta pirateria, un gravissimo ed odioso reato che viene perpetrato attraverso varie reti informatiche. Credo che il *mix* di norme contenute nel disegno di legge, che introducono nuove e pesanti sanzioni pecuniarie e di carattere penale, serviranno in maniera concreta e sostanziale a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, oltre a tutelare il diritto d'autore, a sostenere le imprese, gli autori, gli artisti e i creatori.

La legge mira anche a responsabilizzare gli intermediari della rete in modo da rendere più efficaci le azioni di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti culturali e artistici tutelati.

Infine si promuovono campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento alle giovani generazioni. Tutto ciò anche perché è un tipo di reato che è sempre stato sottovalutato o percepito in maniera completamente diversa da parte dell'utenza in genere, come se non fosse un reato che crea danni enormi dal punto di vista economico, senza tutelare il diritto d'autore. Si tratta invece di un reato gravissimo, secondo la mia opinione ed anche secondo quanto dimostrato all'interno della Commissione da parte di tutti. Abbiamo quindi collaborato per redigere una norma che mette fine ad una situazione che ha creato difficoltà di carattere economico a molte aziende che operano nel settore. Ricordo che è stato approvato anche un ordine del giorno che rende ancor più incisivo il dispositivo della norma.

La pirateria informatica è un fenomeno che è stato sottovalutato a lungo. Credo allora che questa legge rappresenti una grande svolta contro un crimine che apre le porte ad altri crimini connessi. I siti pirata infatti sono vettori per i virus informatici che portano ad altre forme di criminalità molto più gravi.

Oggi dunque dotiamo l'Italia di una normativa all'avanguardia che anticipa norme europee anche riguardo al processo di sensibilizzazione contro il fenomeno che rimane un dato essenziale per una lotta davvero efficace e forte.

Dichiaro, in conclusione, il voto favorevole da parte del mio Gruppo. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, approveremo oggi questo provvedimento molto atteso, su cui il Parlamento e le Commissioni avevano lavorato nella scorsa legislatura. Dico subito, affinché si colga il senso politico di questa nostra scelta, che il voto di Alleanza Verdi e Sinistra sarà favorevole. Sarà però un voto favorevole non convinto perché sono mancati alcuni approfondimenti necessari e, soprattutto in quest'ultimo passaggio, ci è stato impedito di presentare subemendamenti e di avere chiara la natura delle forme di finanziamento della piattaforma che servirà al contrasto della pirateria.

Sarà favorevole perché consideriamo importante che il Parlamento sappia dare risposte efficaci e tempestive ai nuovi problemi che emergono al mutare continuo delle tecnologie che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Sappiamo che la trasmissione e la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore produce danni ingenti al settore e quindi anche al frutto e al reddito di decine di migliaia di autori, musicisti, registi, doppiatori giornalisti e di tanti altri professionisti e imprenditori che lavorano in questi settori.

Difendere il lavoro, il valore che produce, è un obiettivo che condividiamo assolutamente. E non basta riaffermare la legalità nell'ambito del diritto d'autore se, a quest'azione, non vengono affiancate politiche di redistribuzione della ricerca, che consentano a tutti e a tutte, anche a chi non ha sufficienti mezzi economici, di aver accesso al sapere e ai prodotti culturali.

Sono problemi che voglio porre oggi, perché basta guardare i dati per comprendere le contraddizioni che attraversano il mondo della produzione e della fruizione dei contenuti per il settore dell'*online*. Sono poche le forze politiche che in questo dibattito lo hanno ricordato. Secondo i dati Ipsos, il fenomeno dell'illegalità diffusa nella fruizione di contenuti audiovisivi provoca danni ingenti, sia in termini di fatturato, circa 1,7 miliardi di euro, sia in termini di PIL, circa 716 milioni di euro, sia per

quanto riguarda le mancate entrate fiscali per lo Stato, che vengono stimate in circa 319 milioni di euro.

Sappiamo che stiamo parlando di un settore della nostra economia che, non solo vale miliardi, ma che vede una concentrazione sempre più forte dei profitti nelle mani di poche grandissime imprese, spesso multinazionali, che controllano grandi piattaforme di distribuzione, con milioni di abbonati solo in Italia.

Anche nel caso del calcio si registrano danni ingenti. Solo nell'ultimo anno, ad esempio, si stima che la pirateria sia costata a questo mondo 267 milioni di euro. Va sottolineato che a questi danni corrispondono meccanismi fiscali e di mercato che dividono il mondo del calcio e dello sport in generale tra società che sviluppano utili milionari e tutto il resto della società, cui non restano che poche briciole. È per questo, signor Presidente, che è nostro dovere sottolineare anche una disparità tra il percorso di questa legge e altri fondamentali diritti dei cittadini italiani, in particolare di quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli e più fragili.

Intendo fare riferimento ai tempi con cui questa legge è arrivata in Aula: tempi veloci e molto compressi, che hanno messo in difficoltà tanti Gruppi, soprattutto quelli di minori dimensioni numeriche, come appunto il nostro. Se, da una parte, è chiaro il motivo per cui questa legge abbia avuto così tante attenzioni, non è comprensibile per quale ragione su binari altrettanto veloci non corrano norme di cui vi sarebbe bisogno per tutelare i diritti e il lavoro di questo settore.

Sono urgenti regole più eque e più chiare riguardo alla cessione dei diritti tra autori ed editori, per assicurare all'autore una remunerazione equa e dignitosa. Dovremmo intervenire per eliminare il precariato, lo sfruttamento e le paghe da fame nel mondo dell'informazione. Vi è poi il caso delle lavoratrici e dei lavoratori del settore cine-audiovisivo, di tutte le categorie professionali del mondo del cinema e della TV, che sono in mobilitazione da settimane. Noi chiediamo, pertanto, un impegno maggiore del Governo in questo senso. *(Applausi)*.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore di questo provvedimento, così come ha fatto alla Camera. Avremmo forse preferito che il testo proveniente dalla passata legislatura, il cui *iter* si era interrotto proprio per la fine della legislatura, avesse avuto tempi di discussione un po' più lunghi alla Camera, per risolvere alcune complessità che ancora si riscontrano.

Data, comunque, l'urgenza, abbiamo deciso, comunque, di votare a favore sia alla Camera che al Senato. Questo perché, oltre ai dati che la collega ricordava sulla pirateria, che sono allarmanti, sia per quanto riguarda le tasse non pagate, sia per quanto riguarda il PIL e soprattutto il mancato fatturato, inizia a breve la stagione calcistica ed è ovvio che le piattaforme illegali si stiano attrezzando per realizzare interessi spesso gestiti dalla criminalità organizzata. Quindi, c'è anche un tema di illegalità diffusa in questo settore, che penso il Governo debba controllare attentamente.

È ovvio che avremmo preferito una normativa più ampia. C'è un conflitto sul diritto d'autore, con una normativa che risale agli anni Quaranta.

Oggi il mondo è cambiato e certamente l'Unione europea ha emanato delle direttive che riguardano anche il diritto d'autore. Noi abbiamo una peculiarità, ad esempio con una SIAE che in questa fase è ancora in contenzioso; in realtà a ottobre il contenzioso con Meta finirà, ma non si sa cosa succederà, quindi spetta anche al Governo trovare una soluzione su un tema sicuramente rilevante e importante. Da una parte, c'è il diritto di tutti noi di scaricare la musica e ascoltarla in qualsiasi momento; dall'altra, chi l'ha prodotta, creata e composta ha il diritto a essere giustamente retribuito.

Inoltre, c'è quanto accade nel mondo del cinema, che non è banale. È vero che la pandemia ha determinato - ahimè - il cinema a casa e non più nelle sale, però le piattaforme oggettivamente sfruttano la creatività senza dare la giusta corresponsione, come accadrebbe se quello stesso prodotto arrivasse in una sala cinematografica.

Quindi sono ancora molteplici gli aspetti che sono rimasti aperti.

Il motivo per cui votiamo a favore è che, di fatto, questo provvedimento riprende il regolamento

Agcom e le delibere che in questa fase tale Autorità ha prodotto, quindi è nel solco di quanto è stato tracciato dalla Agcom, oltre alla previsione dell'oscuramento graduale che non va a danno del fruitore, perché spesso si è ignari utenti di queste cose: lo dico da persona che non è nata digitale, anzi proprio il contrario. Quando ero ragazza c'era «90° minuto» e si aspettava questo programma per vedere i gol. Adesso si gioca talmente tanto e talmente in fretta che basta andare sull'applicazione Google per vedere la partita della propria squadra del cuore; spesso non viene pubblicata nei tempi che si possono immaginare, ad esempio un'ora dopo la fine della partita e ci sono tanti finti siti in lingue straniere che riproducono le azioni salienti con dei pupazzetti o consentono di seguire la stessa partita in diretta in una lingua incomprensibile, per cui è come non vederla. Allora è giusto che il blocco dell'utenza venga fatto gradualmente con un avviso, perché può trattarsi di un utente ignaro che ha compiuto accidentalmente un errore. Quindi ben venga questa accuratezza.

Ribadisco che voteremo a favore. Mi raccomando, signor Sottosegretario, perché dobbiamo sicuramente fare l'altro pezzo importantissimo, perché sul diritto d'autore dobbiamo concentrarci sapendo che l'Italia è un *unicum* in questo settore, perché la SIAE come ce l'abbiamo noi non ce l'hanno gli altri Paesi europei. (*Applausi*).

[LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in materia di pirateria, che reputa assolutamente necessario. Il Parlamento ha preso coscienza di un problema che Forza Italia, sin dall'inizio legislatura, ha evidenziato attraverso il lavoro effettuato nella Commissione e un lavoro puntuale in materia. Di comune accordo tra i Capigruppo di maggioranza abbiamo accelerato le tempistiche per l'approvazione di questo testo, senza apportare modifiche e favorendo la veloce entrata in vigore della normativa, essendo in seconda lettura.

La pirateria altro non è che la diffusione illecita di eventi dello spettacolo, musica e sport, tutelati dal diritto d'autore. Essa rappresenta un danno a questi settori sia in termini di prodotto che di investimenti e di posti di lavoro. Purtroppo lo sviluppo tecnologico e la nascita di nuove piattaforme, siti o *app* ha agevolato anche le diffusioni illecite *online*. Dietro la pirateria c'è anche la criminalità organizzata. Il danno è enorme e si stima in oltre 670 milioni il fatturato perso dal settore della *fiction* e fino a un milione al giorno la perdita del settore sportivo. Sull'intera economia italiana, valutati i settori indotti collegati a quelli che producono gli eventi, si arriva a 1,7 miliardi di minori ricavi. Si stima inoltre che, a causa di questa economia illegale, vengono a mancare oltre 300 milioni di entrate fiscali nelle casse dello Stato. Si valuta altresì una perdita di quasi 10.000 posti di lavoro.

Sulla base di dati allarmanti come quelli ora citati, nasce la volontà di approvare un disegno di legge per contrastare la pirateria. Riuscire a recuperare nell'utilizzo legale quelle risorse perse significa poter investire più soldi nei settori ai quali vengono tolte, recuperare posti di lavoro e avere più entrate fiscali.

Ecco perché al centro del disegno di legge c'è la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, specie nel momento in cui i canali digitali e le reti elettroniche provvedono alla diffusione dei contenuti così agevolmente.

L'Autorità deve ordinare ai prestatori di servizio e a quelli di accesso alla rete di effettuare il blocco di risoluzione del traffico di Rete e dei nomi di dominio. Sono infatti previste misure per sanzionare, sia penalmente che attraverso l'aumento degli importi delle multe, per singola sanzione, la pirateria cinematografica, audiovisiva e editoriale. Voglio dirlo in modo chiaro: toccare nel vivo, attraverso sanzioni pecuniarie, colui che vuole fare soldi sulle idee, sull'intelletto e sui diritti altrui ci sembra il modo più opportuno per indurlo a smettere nella sua attività illecita. (*Applausi*).

Bisogna ottimizzare l'effetto deterrente posto che, colpire nel vivo dei loro guadagni indebiti i cosiddetti pirati può contribuire a fermarne le attività illecite. Ma poiché il fenomeno è certamente molto sottovalutato da parte di chi fruisce illegalmente dei contenuti, molto importante diventa la previsione di lanciare anche nuove campagne di comunicazione e di sensibilizzazione attraverso diverse modalità e canali di comunicazione. La maggior parte di coloro che fruiscono di contenuti pirata non è consapevole della gravità dei fatti. Quindi, la campagna di sensibilizzazione deve mettere

in campo l'idea di un cambio di mentalità da parte di coloro che pensano di fruire degli eventi senza pagare.

Questo è un disegno di legge ben strutturato, ma merita di essere reso più incisivo attraverso ulteriori iniziative utili a contrastare ulteriormente la pirateria. Sono quelle elencate dettagliatamente nell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza e accolto dal Governo, attraverso il quale abbiamo chiesto di rendere più efficace, perentoria e automatica l'applicazione delle disposizioni in esso contenute. (*Applausi*). L'ordine al giorno 6/621/4/2 e 8, è stato sottoscritto da tutti i Capigruppo dei partiti e anche dai Capigruppo delle due Commissioni, sia della 2a che dell'8a. Con esso il Governo si è impegnato in Commissione ad adottare tempestivamente un decreto-legge finalizzato a recepire le proposte modificative dei contenuti del disegno di legge in esame, elencate puntualmente nell'ordine del giorno accolto dal Governo.

Le modifiche che chiediamo sono che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «ordini» ai prestatori di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente e che il blocco di un altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP sia tassativo. Si chiede inoltre che il regolamento sia adottato dall'Autorità entro trenta giorni, garantendo "strumenti di reclamo"; che l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente sia aggiornato e comunicato tempestivamente. Chiediamo poi un loro tempestivo inserimento da parte dell'Autorità nell'apposita lista compilata annualmente dalla Commissione europea, perché la norma prevede un tempo ragionevole, mentre noi diciamo «tempestivamente». Chiediamo infine che l'Autorità applichi la sanzione, per ogni violazione riscontrata, ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità e di finalizzare il tavolo tecnico a definire «i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione».

La realizzazione della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione deve avvenire entro il più breve termine di tre mesi (la norma prevede sei mesi).

Fatte queste precisazioni, confermiamo il voto favorevole dei senatori di Forza Italia al disegno di legge e confidiamo che il Governo recepisca immediatamente le modifiche concordate. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro e confermo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento. (*Brusio*). Attendo che finisca l'entusiasmo del Gruppo Forza Italia per l'intervento del senatore Lotito.

Non ripeterò le motivazioni per cui questo provvedimento avrà il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, per non essere appunto ripetitivo rispetto agli interventi dei colleghi, però intendo fare due considerazioni.

La prima è che ritengo che dal 1997 l'Autorità, da quando è stata istituita con la legge Maccanico, abbia svolto il suo lavoro, però credo che il legislatore debba mettere in condizioni sempre più certe le Autorità indipendenti di operare. Tutti i margini di discrezionalità che si lasciano alle Autorità possono portare a una difficoltà operativa delle Autorità stesse. Per questo credo che gli emendamenti proposti dal senatore Lotito sarebbe stato necessario approvarli, perché rendevano molto più chiaro e coerente il testo della norma.

L'altra considerazione è che lo spazio per queste modifiche c'era, perché esisteva un accordo tra tutte le forze politiche, perché quello in esame non è un decreto-legge, quindi lo si sarebbe potuto modificare al Senato e rinviarlo alla Camera. C'era la disponibilità, da parte dei Gruppi alla Camera, di modificare il calendario - si può anche pensare di lavorare una settimana in più ad agosto per terminare l'esame delle norme che si devono approvare - proprio per migliorare il testo il più possibile. Mi dispiace notare invece che anche su un disegno di legge di iniziativa parlamentare di fatto vige il monocameralismo e non si ha la possibilità di intervenire in entrambe le Camere del Parlamento.

Confermo quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e ringrazio il senatore Lotito per il lavoro che ha provato a fare, che avrà il nostro supporto, ma ribadisco che abbiamo perso un'occasione perché si potevano approvare rapidamente questi emendamenti in Aula per poi rinviare il provvedimento alla

Camera e in pochissimo tempo concludere con la terza lettura in quel ramo del Parlamento. (*Applausi*).

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, oggi discutiamo di un progetto di legge di particolare importanza, atto a reprimere condotte illegali che stanno producendo un enorme danno al settore delle telecomunicazioni, ma non solo: ad esserne danneggiata, infatti, è l'economia in generale e non solo chi opera nel comparto. I dati, infatti, che si ricavano dalle analisi di settore sono stupefacenti. Li ha illustrati qualche settimana fa, insieme all'Ipsos la FAPAV, che da anni si sta battendo strenuamente per porre un freno alla pirateria di rete anche attraverso un continuo dialogo con le istituzioni. Infatti, la pratica della pirateria audiovisiva ed editoriale ormai coinvolge il 43 per cento della popolazione italiana e per lo più avviene in forma digitale e se da un lato è calato il numero degli atti di pirateria commessi in media da ciascuno, è invece in aumento la quantità delle persone che li commettono e sono soprattutto i giovani a piratare maggiormente: i film, le serie TV, i programmi restano i contenuti più spesso fruiti in modo illecito, ma cresce sempre più e anche in maniera preoccupante la quota di chi assiste illecitamente alle trasmissioni di eventi sportivi dal vivo, un 26 per cento in più quest'anno rispetto allo scorso anno. Ci sono poi le IPTV illegali, con un'incidenza del 23 per cento in atti di pirateria. Infatti dal 10 per cento del 2014 si è passati al 23 per cento nel 2021 coinvolgendo quindi 11,7 milioni di individui. Infine, cresce anche la fruizione illecita dei contenuti editoriali, con un terzo degli introiti di vendite di libri, *e-book* e audiolibri che scompare nel nulla a causa appunto della pirateria: opere fotocopiate illegalmente, *file* digitali scambiati senza averne diritto e scambio di *password* per accedere agli abbonamenti. Anzi, proprio quest'ultimo fenomeno della condivisione delle credenziali di accesso alle piattaforme legali di contenuti registra che al 41 per cento dei pirati è capitato di usufruire almeno una volta dei contenuti audiovisivi in abbonamento attraverso l'accesso con credenziali altrui, non ritenendolo una forma di pirateria. È infatti interessante proprio questo aspetto della percezione del fenomeno da parte della popolazione: chi pirata lo fa pur sapendo di commettere un reato, ma conta sulla propria impunità, quindi ciò che serve è proprio un'opera di diffusione della consapevolezza, che peraltro è fondamentale anche per la sicurezza degli stessi cittadini, addirittura dello Stato sul piano informatico. Ipsos infatti riferisce che l'81 per cento di chi attua pirateria sa che è reato, ma il 55 per cento degli intervistati valuta come difficile la possibilità di essere scoperti e quindi puniti. Inoltre, il 59 per cento di chi consuma questi contenuti illeciti non è consapevole del danno che la pirateria fa all'industria audiovisiva e al mondo del lavoro. Si parla infatti di quasi 10.000 posti di lavoro a rischio. L'evoluzione tecnologica in questo senso non aiuta, perché parallelamente si sono anche evoluti i sistemi per poter piratare. Quindi insieme alla perdurante mancanza di educazione alla legalità di cui parlavo questo aspetto comporta che il tema della diffusione illegale *online* di contenuti coperti da diritti salga ad un livello ulteriore, potendo essere raggiunta oggi da un'infinità di persone con un semplice *click*.

Questo Parlamento perciò non può più ignorare le sollecitazioni che ci provengono dal settore. La pirateria infatti comporta un danno enorme non solo per chi produce contenuti audiovisivi, ma anche per tutta la società e per l'economia. Nel 2021 è stato preso in considerazione anche l'extra danno legato alla possibilità di perdere clienti per chi offre contenuti in abbonamento; l'impatto potenziale combinato della pirateria di film e serie *fiction* è stimato in circa 673 milioni di euro. Nel 2021 è stato stimato anche il danno legato alla pirateria di *sport live*, con 11 milioni di fruizioni perse e con una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro.

Ritengo che il percorso che ci ha condotto al risultato di oggi sia una bella pagina per la politica e un esempio concreto di quella centralità che in Parlamento molto spesso si evoca, ma che non sempre è stata praticata nel corso di questi anni, a cui invece questa maggioranza e in particolare la Lega hanno guardato e guardano sempre con grande attenzione.

Il disegno di legge, per sommi capi, è così articolato. L'articolo 2 conferisce all'Agcom il potere di ordinare ai prestatori di servizio di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di Rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Su richiesta, poi, della stessa Agcom, i

destinatari del provvedimento informano la medesima procura di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato e informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Vi sono poi norme che prevedono nuove fattispecie di reato e l'esclusione di ipotesi di non punibilità, mentre l'articolo 4 è interamente dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Il comma 1 prevede che il Ministero della cultura organizzi delle campagne di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, per contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, ovviamente con delle campagne di sensibilizzazione presso le istituzioni scolastiche secondarie. Ritengo che proprio tale previsione sia tra le più pregnanti, perché ciò che serve di più è appunto lavorare sulla consapevolezza dell'illecito tra la popolazione e nella società, attraverso azioni mirate a sviluppare una cultura della legalità, che nel tempo rimane sempre lo strumento migliore per sconfiggere i pirati.

Infatti le Forze dell'ordine lavorano e hanno lavorato alacremente per punire gli illeciti e numerose sono state le operazioni che hanno portato a sgominare vere e proprie bande criminali dedite alla pirateria. Ma la repressione non basta, se non si lavora anche sulla prevenzione; ed è ciò che noi offriamo prioritariamente con questo disegno di legge, apprezzato anche da chi opera nel settore. Noi della Lega dimostriamo ancora una volta quanto la legalità sia il faro della nostra azione, certi che l'unica via per la crescita culturale, ma anche economica del nostro Paese non possa che essere appunto il rispetto delle regole, alla base peraltro di ogni investimento. Quindi non possiamo che dare al disegno di legge un convinto voto favorevole. *(Applausi)*.

[BASSO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BASSO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Partito Democratico, come già fatto alla Camera e nelle Commissioni 2a e 8a del Senato, voterà convintamente a favore di questa proposta di legge, che è frutto appunto di un lavoro trasversale di tutte le forze politiche e che è abbinata alla nostra proposta di legge n. 627 contro la pirateria digitale. Voteremo a favore perché questo è un provvedimento giusto nei principi ed efficace negli strumenti. Purtroppo, a parere nostro, esso è ancora gravemente insufficiente rispetto al portato culturale e sociale del fenomeno.

Ma vorrei partire dagli elementi positivi. Il provvedimento conferisce allo Stato il compito di riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale.

Lo Stato dovrà quindi tutelare il diritto d'autore da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti informatiche.

C'è la salvaguardia dei diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza. Voteremo quindi a favore, perché riteniamo doveroso difendere il diritto d'autore e riconoscerlo nella sua applicazione concreta in tutti gli ambiti: i libri, i giornali, il cinema, i programmi informatici, la televisione, il teatro, gli eventi musicali e sportivi. Voteremo a favore perché vogliamo tutelare e difendere i lavoratori e le lavoratrici del mondo della cultura e dello sport. Anche gli strumenti tecnici individuati trovano la nostra approvazione, poiché consentono all'Agcom il blocco delle dirette nei tempi utili per essere efficaci. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il provvedimento è infatti adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa.

Sarei felice quindi di poter concludere qui l'intervento, affermando che stiamo approvando un provvedimento giusto ed efficace, in grado di risolvere una volta per tutte la piaga della pirateria informatica sulle opere di ingegno e sugli eventi culturali e sportivi. Purtroppo però così non è e tutti lo sappiamo. Come ricordato da molti colleghi, ad esempio dalle senatrici Cucchi e Minasi, un'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia, realizzata dall'istituto Ipsos, rivela che, nel 2021, il 43 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di prateria. Lo ripeto: il 43 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di pirateria, fruendo illecitamente di film, serie, programmi

o eventi sportivi in diretta, con un incremento costante rispetto agli anni precedenti. Dati che riguardano quasi la metà dei cittadini italiani dovrebbero interrogare tutti sul carattere sociale e culturale del fenomeno in atto e dovrebbero portarci a riflettere sul fatto che la lotta contro gli utilizzi illeciti *online* di opere ed eventi protetti dai diritti potrà essere vinta in maniera strutturale solo grazie a un'azione collettiva da parte di tutti gli attori dell'ecosistema.

Nella proposta di legge presentata dal Partito Democratico al Senato avevamo suggerito di affiancare ai già citati strumenti di carattere repressivo un approccio nuovo ed integrato, con una maggiore collaborazione da parte degli stessi titolari dei diritti, per sperimentare soluzioni innovative. Alla necessaria azione repressiva proponevamo di affiancare un serio lavoro sul piano educativo, da fare insieme, da parte di istituzioni, *stakeholder*, scuole e famiglie, per costruire una maggiore consapevolezza da parte degli utenti finali delle implicazioni della fruizione illecita di contenuti *online*, per attrarre nell'azione corale di tutela dei diritti *online* anche quei consumatori che ancora costituiscono la domanda dell'offerta illegale.

Riteniamo necessario non solo reprimere, ma puntare ad una migliore sensibilizzazione sull'uso sano e consapevole di tutti i nuovi strumenti digitali. C'è stato risposto che non c'era tempo e che era urgente approvare subito la legge, ma il disegno di legge approvato alla Camera dei deputati è stato trasmesso al Senato, in questo ramo del Parlamento, il 24 marzo. In questi tre mesi e mezzo si sarebbero potute apportare, come ha ricordato anche il collega Patuanelli, modifiche migliorative e rimandare il testo alla Camera dei deputati per l'approvazione finale, dando prova che esiste ancora il bicameralismo in questo Paese. Sono stati tre mesi e mezzo persi invece dalla maggioranza, su prove di forza interne alle sue componenti, che forse - credo di non scandalizzare nessuno in quest'Aula - hanno vissuto questa proposta di legge come l'occasione non tanto per ragionare e affrontare un fenomeno di grande impatto sociale e culturale, quanto per difendere solo gli interessi dei protagonisti di alcuni eventi sportivi, in particolare gli eventi calcistici. Saranno senz'altro felici la Lega di calcio di serie A e i grandi *club* professionistici italiani, ma il Parlamento oggi non ha fatto il proprio dovere fino in fondo e dovremo presto ritornare ad affrontare il fenomeno della pirateria informatica, che non riguarda solo il calcio, ma ha ricadute importanti in tanti settori dell'industria creativa, della cultura e del mondo sportivo del nostro Paese.

Concludo, signor Presidente, ringraziando chi, nonostante quanto qui denunciato, ha comunque lavorato per fare oggi un primo passo nella giusta direzione e annuncio che, insieme al voto favorevole di oggi, il Partito Democratico continuerà nel suo impegno affinché il Parlamento affianchi alle misure che approviamo oggi anche una serie di provvedimenti più generali, che affrontino le questioni di fondo, a partire dal diritto alla fruizione pubblica dei contenuti di interesse culturale e sociale.
(*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con il provvedimento al nostro esame scriviamo indubbiamente una pagina edificante per il Parlamento e credo che almeno in questo caso si possa usare il plurale, non solo riferito al Gruppo Fratelli d'Italia o alla maggioranza, ma al Parlamento tutto.

Infatti vi è stato un ampio lavoro, iniziato con un testo messo in campo nella scorsa legislatura, che si è rafforzato e amplificato con il lavoro svolto in particolar modo alla Camera e che ha visto protagonisti tutti i rappresentanti della categoria. Vi è stato un lavoro proficuo della VII Commissione, il cui Presidente è uno dei firmatari del disegno di legge, di tutte le forze politiche, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha il ruolo centrale in quell'azione di contrasto alla pirateria nel settore audiovisivo, che pensiamo e speriamo si possa mettere in campo con forza. Come dicevo, c'è stata quindi una ampia convergenza su questo lavoro, che ha avuto il sostegno pieno del Governo, interessato con molti Ministeri: quello della Cultura, quello delle imprese e del *made in Italy*, quello della giustizia, quello per lo sport i giovani, con i relativi sottosegretariati con deleghe importanti.

Quello in discussione è di fatto un disegno di legge quadro in grado di impattare sulle crescenti attività

criminali informatiche che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro. La pirateria digitale sull'industria creativa, infatti, rappresenta un danno all'economia e agli interessi nazionali. I dati, che spesso abbiamo sentito citare, sono oggettivamente inquietanti. Chi crea cultura promuove l'immagine dell'Italia nel mondo e la pirateria limita l'espansione di quest'attività creativa nel mercato globale. A partire da film, *fiction* e *sport live*, la contraffazione si riverbera su tutta l'economia nazionale con un danno in termini di PIL che è stato calcolato in oltre 800 milioni di euro e in mancati introiti fiscali per almeno 319 milioni di euro e perdite, anche in termini di occupazione, che si possono stimare intorno a 10.000 posti di lavoro messi a rischio. Come dicevo, si tratta di dati inquietanti: un giovane su due sotto i quindici anni ha compiuto almeno uno o più atti di pirateria e dobbiamo focalizzarci su questo. Il provvedimento, in particolar modo all'articolo 5, prevede un'azione importante di sensibilizzazione e di informazione anche nelle scuole, perché da questo punto di vista c'è anche la mancata consapevolezza della gravità di questo reato, che è un crimine in sé, ma è anche connesso ad altri reati e ad altri crimini, perché i siti pirata sono vettori di virus informatici e costituiscono porte o cavalli di Troia per altri virus e altre forme di pirateria più gravi.

La pirateria è quindi un reato che viene commesso anche con leggerezza. Secondo una ricerca, infatti, il 75 per cento delle persone intervistate, di fronte alla domanda su quali fossero i motivi e i fattori sociali e culturali che le spingevano a scegliere la pirateria informatica, ha chiesto perché avrebbe dovuto pagare qualcosa che può avere gratis.

Vi è dunque una mancanza di consapevolezza, e i dati parlano chiaro. Serve quindi sicuramente l'informazione, ma anche la deterrenza, perché in questo modo si può far crescere il mercato legale: se trovo un sito oscurato torno a dei contenuti legali. I pirati informatici operanti in questo settore sono consapevoli di compiere un reato, ma anche di essere difficilmente perseguibili e dobbiamo lavorare anche su questo.

Il disegno di legge in esame è ben strutturato ed è in grado di impattare sulle crescenti attività criminali informatiche. Probabilmente è la norma più avanzata in Europa contro la pirateria digitale, a tutela dell'industria audiovisiva, di quella sportiva, editoriale, musicale, degli esercenti e di tutta la creatività italiana. L'industria dell'audiovisivo viene impattata più delle altre dal rischio cibernetico: viene spesso riportato l'esempio di un film legato all'universo Marvel, quindi un film hollywoodiano con grandi investimenti che, a fronte di 137 milioni di dollari spesi, ne guadagnò 131, perché fu piratato ancor prima della sua uscita nelle sale. Vi è poi l'industria editoriale e ci sono i detentori dei diritti sportivi e musicali.

Con il sistema sanzionatorio si riuscirà a garantire pene certe e migliori forme di contrasto anche nei confronti della pirateria di sala, un fenomeno che riguarda in particolare il settore cinematografico e che registra dei dati anch'essi spaventosi: il 12 per cento dei film esce prima sul *web* che in sala, l'84 per cento dei film è già presente illecitamente in Rete entro il primo fine settimana di uscita. È una vera e propria Caporetto determinata dalla pirateria in questo settore.

Il disegno di legge al nostro esame nasce quindi dall'esigenza condivisa dell'industria dell'intrattenimento di avere maggiori tutele. Stiamo licenziando un testo all'avanguardia che rappresenta un risultato straordinario raggiunto in tempi molto stretti, che fa seguito all'impegno del Gruppo Fratelli d'Italia e degli altri Gruppi politici nella scorsa legislatura e in quella attuale.

Il Senato ha svolto il suo dibattito in Commissione, avrebbe potuto e voluto contribuire anche con emendamenti, ma è prevalsa l'esigenza della speditezza del provvedimento. Certamente le proposte integrative e migliorative avranno altre sedi sia attraverso gli strumenti esecutivi sia con altre opportunità future. Però oggi scriviamo davvero una bella pagina parlamentare di collaborazione nazionale per garantire e difendere la filiera economica e gli interessi dell'Italia.

Fratelli d'Italia esprimerà quindi il proprio voto favorevole a questa legge che scriviamo per le sale cinematografiche, per i produttori, per gli autori, per i creativi, per l'editoria nazionale, per l'industria creativa, per il mondo dello sport e per chi fa musica. Tutto questo è l'economia nazionale della cultura. Dobbiamo ora lavorare per difendere e tutelare il diritto dei creativi; il diritto alla proprietà intellettuale non comprime, ma anzi dilata il perimetro dell'industria creativa. Solo così il digitale può concorrere alla creazione di una società non sbilanciata e non schiacciata sulle grandi piattaforme.

Questa è la sintesi che la politica può e deve fare rispetto all'arena digitale, che è oggi uno spazio di espressione ineludibile che deve però essere affrontato con strumenti adeguati. Mettere in campo questi strumenti è esattamente l'obiettivo di questo provvedimento.

Da oggi, colleghi, avremo finalmente una legge per contrastare la pirateria nell'audiovisivo e tutelare ogni espressione della creatività in campo sportivo, cinematografico, artistico e culturale. La creatività ha reso grande l'Italia; il minimo che noi possiamo fare è proteggerla per garantirne il futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 621, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 627.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(282) CROATTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza (Relazione orale) (ore 11,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 282.

Il relatore, senatore Cataldi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CATALDI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando oggi, di iniziativa del senatore Croatti, vuole istituire la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Il fine che dichiara l'articolo 1 è quello di onorare le sei giovani vittime della tragedia di Corinaldo: sei giovani che hanno perso la loro vita mentre si stavano divertendo. Si vuole istituire questa giornata l'8 dicembre di ogni anno.

La seconda finalità della legge, sempre dichiarata dall'articolo 1, è quella di sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza. *(Brusio)*. Presidente, sono un po' distratto da questo rumore di fondo. Colleghi, vi chiederei soltanto questa cortesia, perché altrimenti è un po' difficile intervenire.

Una giornata che non sarà una giornata festiva e che quindi non produrrà gli effetti civili della legge n. 260 del 1949.

Colleghi, io credo che sia un momento importante questo per fare una riflessione insieme. Noi abbiamo sempre l'idea che la sicurezza sia un limite alla nostra libertà. In realtà, non è un limite; anzi, è l'unico modo che ci consente di vivere la nostra libertà in modo pieno, ma soprattutto senza paure, anche in quei momenti in cui noi vogliamo divertirci.

Nella dimensione ludica dell'esistenza ci viene consentito di vivere la nostra libertà. Impariamo anche un'altra cosa da questo disegno di legge: che quando rispettiamo le regole non stiamo rinunciando a nulla, ma maturiamo un principio in base al quale sappiamo che la nostra libertà si esprime nel rispetto della libertà dell'altro, perché la nostra libertà finisce laddove iniziano la libertà del nostro prossimo, la libertà dell'altro, i diritti dell'altro. Questo significa che noi riconosciamo di essere comunità, riconosciamo la sacralità della vita dell'altra persona, che non deve correre pericoli.

La scelta di commemorare la tragedia di Corinaldo non è soltanto la scelta di manifestare un segno di rispetto per le vite perse, ma è anche un invito a riflettere sulla necessità di riconoscere un diritto, perché è la Giornata del diritto al divertimento in sicurezza.

La struttura del provvedimento è molto semplice. L'articolo 1, come ho detto, riguarda le finalità della norma. L'articolo 2 si rivolge allo Stato e agli enti locali, che vengono in qualche maniera sollecitati a promuovere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di commemorazione e campagne di informazione. Vengono coinvolti anche gli istituti scolastici, perché non dobbiamo dimenticare che questo diritto spetta principalmente alle generazioni più giovani, quelle che hanno maggiori diritto a divertirsi e a non avere paura quando vogliono dedicare il loro tempo al divertimento.

Si tratta, insomma, di un percorso di sensibilizzazione per costruire e diffondere la cultura del rispetto reciproco, la cultura della sicurezza e la cultura della legalità. Ebbene, se vogliamo costruire una

cultura della sicurezza e della legalità dobbiamo anche diffonderle. Ed ecco che l'articolo 3 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa riservare spazi adeguati per messaggi promozionali al fine di diffondere tale cultura. Gli articoli 4 e 5, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria (quindi non ci sono costi per lo Stato) e l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Signor Presidente, colleghi senatori, questo disegno di legge trae origine da un gravissimo evento luttuoso accaduto l'8 dicembre 2018 a Corinaldo, in provincia di Ancona, per cause che furono presto accertate. In una discoteca persero la vita cinque adolescenti e una donna di trentanove anni che accompagnava la figlia minore e sopravvissuta. Fu una tragedia sconvolgente che ha lasciato un segno molto amaro, lanciando un allarme sulla regolare tenuta e gestione dei luoghi del divertimento. Fu appunto la tragedia del divertimento realizzato senza il minimo rispetto delle norme e delle regole della sicurezza nei luoghi pubblici; un comportamento sbagliato che determinò panico e la successiva drammatica calca; una tragedia dovuta anche all'eccessiva presenza di giovani nella discoteca, autorizzata per ospitare un massimo di circa 400 persone, ma che quella notte ne conteneva più di 1.400.

Aver pensato dunque a una legge che non solo commemori ogni anno questa tragedia, ma che consenta anche di realizzare nelle scuole, in particolare - ma non solo - delle campagne di informazioni e sensibilizzazione sul rispetto delle regole che attengono alla sicurezza, è certamente condivisibile. Questo disegno di legge può offrire un contributo per provare a cambiare rotta. Certo, siamo consapevoli che non si tratta della panacea e sappiamo benissimo che, per conseguire i risultati sperati, occorre un cambiamento culturale che deve passare da una maggiore avvertita e consapevolezza delle famiglie e da una maggiore educazione da impartire ai ragazzi di ogni età. Il provvedimento che approviamo oggi è un tentativo per andare in questa direzione. Pertanto, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE al provvedimento in esame. *(Applausi).*

MAGNI *(Misto-AVS).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo - come avete visto - ci siamo astenuti nella votazione degli articoli e non perché siamo contro la sicurezza nel

divertimento. Quello che vorremmo porre all'attenzione di tutti è che introdurre una Giornata nazionale - come stiamo facendo anche per altre occasioni - e metterne al centro un tema credo non risolva le questioni. È ovvio che l'introduzione della Giornata nazionale del diritto al divertimento in sicurezza è un fatto importante da questo punto di vista, come lo è lo sviluppo ad esempio della persona umana, che è sancito dalla Costituzione. La Convenzione internazionale dell'infanzia, ad esempio, prevede e sottolinea l'importanza di garantire il divertimento ai bambini, il diritto al riposo, al tempo libero, ai giochi ma in condizioni di uguaglianza.

La domanda è la seguente: ci laviamo la coscienza istituendo una Giornata oppure affrontiamo siffatti temi? Molto spesso trascuriamo le norme che hanno prodotto ciò che è avvenuto nelle Marche nel 2018. La tragedia di Corinaldo si è consumata perché sono state violate le norme che erano già previste: questo è il dato. Il dato vero è che bisogna sanzionare chi non rispetta le norme per mettere le persone nella condizione di garantirsi un divertimento in sicurezza. La cosa vera è che molto spesso rischiamo di lavarci la coscienza introducendo una giornata per il ricordo - certamente è di per sé un fatto positivo ricordare una tragedia e porsi questa domanda - ma nello stesso tempo non sono previsti alcune conseguenze né atti che vadano in tale direzione. Quindi è da promuovere - secondo noi - non solo il ricordo, anche e soprattutto agire in modo concreto. È importante, ad esempio, coinvolgere - e sta avvenendo - l'associazione Cogeu nella scuola e impegnarsi nell'ambito della tutela della salute fisica.

Si può però anche introdurre un ragionamento diverso - a me pare una cosa importante - che dovrebbe coinvolgere gli adulti. Sottolineo un fatto, che a me pare davvero importante, da introdurre in tale vicenda: la senatrice Malpezzi ha presentato un disegno di legge, sottoscritto da molti di noi, sulla costruzione delle comunità educanti. Occorre costruire, in sostanza, un terreno della cultura che vada in questa direzione e affronti il problema delle fragilità dei bambini e bambine e i vari problemi dei ragazzi. Per fare tutto ciò, però, ci vogliono risorse e investimenti. Costruire l'educazione, avviare un processo di coinvolgimento e formazione in questa direzione, ossia da un punto di vista educante, formare e istruire rappresenta un investimento e non una spesa. Ci vogliono le risorse e qui le risorse non ci sono. Sostanzialmente si corre il rischio di ricordare, senza però affrontare la questione.

La nostra non è un'astensione contraria dal punto di vista del principio. Riteniamo che questo disegno di legge - come avverrà anche per altre cose - porti a introdurre una giornata da parte del Parlamento, come avviene per una serie di altri eventi, senza far affrontare alla radice la questione, che è quella di costruire una cultura della sicurezza, di spendere risorse per la formazione in tale direzione e per avviare un percorso continuativo e non solo di discussione.

Per questa ragione ci asterremo su questo provvedimento. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame accende i riflettori su un aspetto non marginale della nostra vita sociale, in particolare sul divertimento dei giovani, e prova a costruire un percorso per favorire un divertimento in sicurezza.

Anche se questa iniziativa legislativa non riguarda direttamente il tema della sicurezza stradale, credo sia necessario ribadire come spesso le precondizioni di un divertimento che si trasforma in tragedia si concretizzano proprio nei locali della movida, nelle discoteche e nelle piazze frequentate dai nostri ragazzi. Anche i colleghi ricordavano la strage di Corinaldo, un episodio del 2018 dove persero la vita sei persone e altre 59 rimasero ferite. Quell'episodio ha suscitato nel Paese un'ondata di commozione, perché è stata una tragedia sicuramente evitabile. In quel caso, l'utilizzo dello spray al peperoncino in un assembramento di persone determinò la morte di cinque ragazzi e di una mamma che aveva meno di quarant'anni. Per quella tragedia sette persone sono state condannate nel 2022 in via definitiva per omicidio preterintenzionale, lesioni e associazioni a delinquere. Era appunto la banda dello spray al peperoncino: spruzzavano lo spray urticante per realizzare rapine e in quella tremenda circostanza quel gesto sconsiderato e criminale provocò un'immane tragedia, una tragedia che poteva e doveva essere evitata.

Quindi, il senso della proposta in esame è ribadire che i luoghi di aggregazione, specie al chiuso,

devono rispettare le condizioni di sicurezza, i giovani devono essere preparati, le uscite di sicurezza devono essere agibili e le capienze devono essere rispettate. Quella ferita non si è ancora rimarginata: la comunità marchigiana ne è stata colpita ed è stata protagonista di una reazione che ha portato anche a questa iniziativa parlamentare, oltre che all'istituzione di un comitato genitori unitario degli istituti scolastici. La Regione Marche ha già istituito la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza ed è giusto che questa iniziativa venga replicata a livello nazionale.

Il collega Magni prima diceva che non basta ricordare, ma bisogna mettere in campo una serie di iniziative. Ebbene, credo che questa proposta sicuramente non basterà da sola a evitare tragedie come quella che ho appena ricordato. Ma sicuramente, se uniamo a questa pregevole iniziativa legislativa l'impegno costante delle scuole, del Servizio pubblico radiotelevisivo, del terzo settore nel favorire il divertimento in sicurezza, con un apporto culturale per evitare tragedie come quella ricordata per educare i giovani al divertimento in condizioni sicure, credo che un passo avanti lo si possa fare. E dico ciò anche perché, purtroppo, non ci possiamo rassegnare ai tanti casi di cronaca che ogni giorno leggiamo sui giornali, perché non c'è stata solo la tragedia di Corinaldo, ma ricordo anche i fatti di Piazza San Carlo a Torino del 2017: anche in quel caso entrò in azione una banda di ragazzi con lo spray al peperoncino e anche in quel caso i fatti sono stati tragici. Peraltro, la nostra collega deputata Chiara Appendino si è vista confermare in appello una condanna che non abbiamo esitato a definire molto poco convincente e i sindaci - come ha ricordato il presidente dell'ANCI Decaro - non possono essere responsabili di ogni cosa accade, specialmente in una grande città. A Chiara Appendino, quindi, vanno la nostra solidarietà e la speranza che possa discolarsi nel terzo grado di giudizio. Ciò naturalmente non toglie che l'organizzazione di eventi ad alto impatto avvenga in luoghi pubblici e privati ma rispondendo ai massimi criteri di sicurezza, per cui occorrono professionalità e senso di responsabilità.

Con la speranza che questo provvedimento possa contribuire a diffondere sani principi, diritti ma anche doveri, annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva-RenewEurope. (*Applausi*).

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, diciamo subito che il disegno di legge in esame parte da una motivazione giusta e da un auspicio: quando ci si diverte bisogna farlo in sicurezza; ma anche quando si lavora o si studia bisogna farlo in sicurezza e i tanti incidenti sul lavoro o quelli più odiosi di studenti impegnati in *stage* che perdono la vita sono certamente molto allarmanti. Ciascuno di noi studia e lavora per poi raggiungere la felicità individuale, che spesso è fatta di piccole cose e quindi di semplici emozioni. Comprendiamo quindi la necessità di sensibilizzare sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche quali concerti o eventi delle discoteche. Poco fa la collega Gelmini ha ricordato che già è stata istituita nelle Marche la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, proprio per conservare la memoria delle vittime del locale da ballo di Corinaldo, quando - era l'8 dicembre di cinque anni fa - nella calca persero la vita sei persone e vi furono 56 feriti. I tragici eventi della discoteca Lanterna Azzurra evidenziarono l'inadeguatezza di alcune strutture e la necessità del rispetto rigoroso delle regole che presidono una corretta gestione dei locali che ospitano eventi in cui partecipano migliaia di persone.

La volontà, quindi, di istituire una Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza deve essere un monito al puntuale rispetto di tutte le regole, dei dispositivi di sicurezza e delle procedure. Vogliamo ricordare che i locali da ballo serio, ovviamente forniti di regolari autorizzazioni, rispettano già le regole, che sono molti stringenti e puntuali, e devono sottoporsi a dei controlli periodici.

Ricordiamo inoltre che la maggior parte dei nostri ragazzi fortunatamente è ben educata e quindi sa affrontare un divertimento ragionato e in sicurezza. Un locale che ha regolari autorizzazioni della questura non rischia la chiusura aumentando la capienza oppure non rispettando rigidamente le regole di controllo e di sicurezza. Bisogna perciò controllare tutte le forme di abusivismo e bloccare sul nascere le forme di intrattenimento illegali, tipo i *rave party*, perché ormai le convocazioni di questi avvengono tramite i *social media*, che possono o, meglio, devono essere monitorati. È necessario quindi fare in modo che i locali che non hanno le caratteristiche per ospitare determinati eventi non

diventino locali da ballo o da concerto, nel senso che i bar devono continuare a fare i bar e i ristoranti a servire piatti e pietanze, senza essere trasformati in locali di intrattenimento o da ballo, perché non ne possiedono le caratteristiche.

Serve certamente una sensibilizzazione dei giovani su questi temi. Se la giornata che si vuole istituire va all'interno dei percorsi educativi e scolastici già previsti di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso un divertimento consapevole, questo è un percorso che si aggiunge al lavoro già svolto ed è una direzione apprezzabile. Certamente l'occasione per approvare questo disegno di legge ci è cara per commemorare i ragazzi che hanno perso la vita a Corinaldo, in quella terribile serata.

Pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, con questo voto in Aula oggi approviamo l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, il giorno dell'anniversario della tragedia di Corinaldo. In questi mesi abbiamo presentato questo disegno di legge in tanti spazi e in tanti territori, anche qui al Senato, con una conferenza stampa molto partecipata ed emozionante. In ogni occasione, coloro che hanno raccontato come sono nati questa proposta di legge e i progetti dell'associazione Cogeu, del codice etico e del manifesto del divertimento in sicurezza sono stati proprio i ragazzi, i giovani che quella sera erano presenti in quella discoteca, i loro amici e molti che intorno a loro si sono riuniti per cercare di capire e raccontare un percorso.

Mi sarebbe piaciuto che oggi in Aula, al posto mio, ci fossero le loro voci rotte dalla commozione, per trasmettere a tutti voi colleghi le dolorose emozioni che quei ragazzi hanno vissuto, ma anche la grande e instancabile determinazione nel fare in modo che episodi come quelli successi non si ripetano più in questo Paese. Come recita il loro slogan, che citano sempre, da un concerto si esce senza voce e non senza vita. Credetemi: ogni volta che li si ascolta parlare, è difficile trattenere gli occhi lucidi e viene un groppo alla gola mentre si sente raccontare quello che è successo. Spero che in futuro molti di voi abbiano la possibilità di conoscere e di ascoltare il loro racconto e le loro toccanti testimonianze. Non possono purtroppo entrare qui in Aula. Cercherò e spero di portare in modo degno la loro voce qui dentro. Stanno sicuramente seguendo questa discussione; ieri erano presenti qui in Aula, ma purtroppo non siamo riusciti a incardinare il provvedimento. Lo facciamo oggi e quindi li saluto e rivolgo loro un grandissimo abbraccio. (*Applausi*).

Tanti ricordano la tragedia della notte dell'8 dicembre 2018, a Corinaldo nella discoteca Lanterna Azzurra, dove, prima di un concerto di un noto *rapper* italiano, alcuni individui spruzzarono dello spray urticante, causando il panico all'interno del locale. La folla si spinse da tutte le parti in molte direzioni, trovò degli spazi ostruiti e si riversò in una parte del locale sull'esterno, dove finì su un ponticello che faceva da guado su un piccolo fossato. La balaustra si ruppe e precipitarono nel vuoto tante persone.

Persero la vita Emma e Asia, di quattordici anni; Mattia e Benedetta di quindici anni; Daniele di sedici anni ed Eleonora, una giovane mamma di trentanove anni. Oggi vorrei qui commemorarli insieme a voi. (*Applausi*).

Da quella tragedia nacquero una speranza e una grande consapevolezza, proprio per coloro che avevano vissuto e per le nuove generazioni che hanno visto quanto era accaduto. Quel gruppo di persone, genitori e ragazze, si è unito in un comitato, per ricordare e soprattutto per sensibilizzare sulla sicurezza. *In primis* una persona, Luigina Bucci, instancabile, ha portato un gruppo di ragazzi a incontrare i Ministri, a creare una legge regionale nelle Marche, a incontrare il Papa e tantissimi parlamentari, per portare avanti questo percorso.

Quello al nostro esame è un disegno di legge - come spiegava il relatore - che vuole solamente lavorare su alcuni principi: da una parte, conservare la memoria di quanto è successo, e quindi la data dell'8 dicembre deve ricordare quanto è accaduto, e creare anche spazi e iniziative di commemorazione delle vittime di quella tragedia; dall'altra parte, si vogliono creare iniziative didattiche nelle scuole, per informare e sensibilizzare rispetto alle regole e alla salvaguardia della legalità. L'ultimo punto riguarda l'aspetto comunicativo, per far uscire fuori queste informazioni, creando spazi di divulgazione

attraverso i canali multimediali, radiofonici e televisivi. A tal proposito, ricordo come se fosse ieri quella sera, quando con mia moglie Sonia guardavamo alla televisione quelle immagini. Era impressionante, perché le informazioni provenienti dalla televisione ci facevano pensare che dei ragazzi, all'interno di un locale, potevano rischiare di morire. E quelle immagini non potevano non farci pensare ai miei figli, Mattia e Luca, che avevano la stessa età di quei ragazzi e potevano essere all'interno di quel locale, mentre io e mia moglie potevamo essere fuori ad aspettarli.

Onorevoli colleghi, penso che ognuno di voi abbia fatto questo passaggio nella sua vita, o forse qualcuno che ha figli più giovani lo farà fra qualche tempo, ma c'è un momento in cui noi genitori accompagniamo i ragazzi nei locali, siamo fuori e loro sono dentro. C'è un misto di orgoglio e di apprensione nel pensare che loro stanno crescendo e noi siamo fuori ad aspettare e vedere quello che succede. Non si può non negare che la responsabilità di quel locale ricade su di noi. Noi abbiamo fatto tanto, ma c'è anche l'aspetto culturale sul motivo per cui i ragazzi che entrano all'interno di quegli spazi devono essere, anche se giovanissimi, coscienti e chiari di quanto possono lì affrontare. Si tratta quindi di un momento particolare della vita, in cui noi genitori accompagniamo i nostri figli nei locali, in una crescita di cui loro stessi devono essere consapevoli.

Da riminese conosco tantissimo e apprezzo quegli spazi di divertimento e quei tanti locali che ho frequentato da giovane e che da adulto ho conosciuto nel periodo più difficile, quello del Covid, in cui sono stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Ho conosciuto imprenditori serissimi e volenterosi: la cosa che più hanno a cuore e il loro bene più grande sono i giovani che entrano all'interno dei loro locali. Proprio per questo motivo ritengo che la maggior parte di essi venga assimilata in maniera sbagliata ad alcuni concetti. Lo testimonia il fatto che dietro il comitato di ragazzi che ho prima citato c'è proprio il SILB FIPE, che li supporta in tutte le loro iniziative, con il presidente Maurizio Pasca che li sta accompagnando in diversi percorsi. Abbiamo solamente bisogno di unire tutte le convergenze e farle diventare uno spazio di comunicazione.

Quindi, quello al nostro esame non deve essere solo un disegno di legge per commemorare, ma deve anche diventare uno spazio, un momento, all'interno del nostro Paese, per riflettere e affrontare il tema in maniera approfondita. Proprio per questo abbiamo la responsabilità di farlo in modo corretto, approvando una normativa necessaria in questo momento.

Ritengo sia anche il momento di ringraziare alcune persone che mi hanno supportato in questo percorso. Il disegno di legge reca solo la mia prima firma, ma è stato fatto interamente dalle madri e da ragazzi. Ringrazio *in primis* il mio Gruppo politico che mi ha supportato e ha sottoscritto il disegno di legge. Ringrazio la mia Capogruppo del tempo, Barbara Floridia, e il presidente Giuseppe Conte, che mi hanno supportato nella presentazione del disegno di legge. Voglio ringraziare poi i senatori Sergio Romagnoli, Giorgio Fede e la consigliera regionale Marta Ruggeri, che mi hanno appoggiato; i senatori di altri Gruppi politici, come il senatore Spagnolli e le senatrici Fallucchi e Leonardi, che mi hanno supportato e hanno co-firmato questo disegno di legge.

Desidero poi ringraziare in particolare il senatore Castelli, che prima di me aveva già operato nella sua Regione in maniera molto approfondita supportando il comitato. Ringrazio la Commissione affari costituzionali, la mia capogruppo Majorino, il relatore Cataldi e tutti i commissari che hanno capito veramente la diversità di questo testo rispetto ai tantissimi che arrivano al loro esame sulle giornate da ricordare, che sono tutti in egual maniera corretti. In questo caso, però, oltre alla commemorazione, c'è un cuore pulsante, che è la costruttività. Più di tutti, ci tengo a ringraziare in quest'Aula, per la sua sensibilità e il suo contributo, senza il quale non sarei riuscito a incardinare il disegno di legge in esame, il senatore Alberto Balboni, che mi ha supportato in tutto il percorso. La ringrazio, presidente Balboni. A questo punto attendiamo il passaggio alla Camera.

In quest'Aula diciamo spesso che il futuro appartiene ai giovani. Colleghi, io vi ringrazio perché state dando una grandissima opportunità a giovani che si stanno riunendo intorno a questo tema, per cercare di crescere e confrontarsi con le nuove generazioni. Il disegno di legge in esame è stato scritto interamente da loro, è stato diffuso in tutto il Paese solo con le loro forze e col tempo potrebbe diventare un disegno nazionale. Io ricordo quando li ho visti la prima volta a una fiera: ero in mezzo a degli imprenditori come politico, parlavamo di sicurezza e legalità e ho visto entrare un gruppo di

cinque o sei ragazzi giovanissimi, minorenni, che venivano a chiedere agli imprenditori e ai politici di essere ascoltati e di portare all'interno delle istituzioni un loro manifesto per il divertimento in responsabilità e in sicurezza. Questa è la responsabilità che abbiamo noi. Ragazzi giovanissimi che hanno una voglia così forte e una determinazione così unica nel migliorare il proprio futuro con noi avranno sempre le porte aperte. Se il nostro futuro deve essere in buone mani, allora che siano quelle dei giovani. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ogni cittadino quando accende il televisore, soprattutto quando guarda il telegiornale, vede delle immagini che colpiscono al cuore e fanno profondamente male: sono immagini di tragedie da cui siamo bombardati ogni giorno. Ci sono però delle immagini, rispetto alle quali ognuno ha sentimenti differenti, che entrano ancora più in profondità. Da madre di due ragazzi di diciannove e sedici anni, il giorno in cui ho visto le immagini della tragedia di Corinaldo mi sono ritrovata raggelata, esattamente come capita ogni volta che vedo immagini di ragazzi che perdono la vita sulle strade o in qualsiasi altra maniera. Penso che l'incubo più grande che accomuna tutti noi genitori sia quello che possa accadere qualcosa ai nostri figli. Noi ci ritroviamo ogni giorno a dover scegliere e a combattere tra le istanze dei figli, che vogliono giustamente uscire, andare a divertirsi, vivere e affrontare la vita, e il nostro istinto di genitori per cui vorremmo poterli mettere sotto una campana di vetro per la paura di tutti i pericoli che devono affrontare. Un aspetto meraviglioso della gioventù è la mancanza di paura, la voglia e il coraggio di affrontare la vita senza temere la morte, perché giustamente i giovani vedono la morte come qualcosa di lontano. A volte vi è anche il bisogno di superare le regole, di superare gli schemi. È un istinto giusto, naturale di quell'età. Cosa possiamo fare noi come legislatori per aiutarli e accompagnarli nella loro vita, permettendo loro di vivere al meglio la loro gioventù, la loro vita, il loro divertimento, di fare le proprie esperienze, ma tutelando al massimo la loro salute e la loro sicurezza? Di norme ce ne sono già tantissime e le disposizioni sui locali pubblici sono molto stringenti. Possiamo sicuramente aumentare i controlli, ma non so se possiamo pensare ad altre norme ancora per rendere le regole ancora più stringenti, può essere che ci siano ancora dei margini.

Il problema però è cercare di intervenire sul loro senso di consapevolezza delle problematiche. Il disegno di legge al nostro esame, per il quale ringrazio il senatore Croatti, che ne è primo firmatario, va esattamente in questa direzione.

Il punto poi è non lasciare che la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza diventi una giornata vuota. Nel testo del disegno di legge si invitano, si spingono e si portano tutti gli enti, dalle Regioni alle Province, Comuni Città metropolitane, le scuole in modo particolare e le televisioni, a portare avanti campagne di sensibilizzazione di ogni tipo.

Ogni sorta di iniziativa che poi verrà organizzata usufruendo, sfruttando e partendo dal presupposto dell'istituzione di questa Giornata nazionale sarà sicuramente qualcosa di molto utile. Noi dobbiamo arrivare a colpire la mente dei nostri giovani con immagini che possono anche essere forti ed esprimere la cultura dell'educazione di quello che può essere e di quello che possono fare. Gli stimoli che hanno in altre direzioni sono molto forti: bisogna allora creare degli altri stimoli in altre direzioni che sono quelle, se vogliamo, della percezione dei rischi e dei pericoli che corrono.

È chiaro che devono essere delle attività il più possibile concrete perché possano essere efficaci. Veniamo allora anche ad un altro tema perché tutto deve andare nella stessa direzione, così come sta facendo il legislatore. Mi riallaccio ad esempio alle modifiche al codice della strada di Matteo Salvini. Si tratta di misure concrete che vengono introdotte esattamente in questa direzione. Nel momento stesso in cui si parla di alcol zero e droga zero quando ci si mette alla guida; si va a sanzionare ancora più pesantemente l'uso del cellulare quando ci si mette alla guida; si prevedono i corsi di sicurezza e di educazione stradale nelle scuole, con possibilità per i ragazzi di avere dei crediti, e si prevede che per tre anni non si possano utilizzare auto di grossa cilindrata: tutto questo significa intervenire con misure concrete volte a far sì che i nostri ragazzi diventino il più possibile coscienti delle problematiche che

possono avere nel momento in cui vanno su strada, che siano più consapevoli di quello che possono e non possono fare, che abbiano un'educazione di questo tipo, ma anche delle sanzioni nel momento in cui trasgrediscono le regole. (*Applausi*).

Noi come legislatori stiamo facendo oggi un passo avanti per cercare di dare un *input* forte a tutti gli enti che dovranno poi intervenire. L'auspicio è che questi enti lo raccolgano e che nella giornata che andiamo a istituire siano sempre più numerose le iniziative messe in atto per arrivare ai nostri giovani, cercando di trovare la chiave per renderli consapevoli di tutti i rischi che corrono nel momento in cui vanno a divertirsi affinché possano farlo con la maggiore sicurezza possibile.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[VERDUCCI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, e il relatore Cataldi. In particolare voglio ringraziare il proponente, il senatore Croatti, che ha raccolto tante istanze di ragazzi e di genitori sul tema della sensibilizzazione alla prevenzione e alla sicurezza.

Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ha il merito di fare in modo che mai venga dimenticato ciò che accadde nella notte dell'Immacolata di cinque anni fa a Corinaldo, in una discoteca molto nota, dove c'era un concerto molto atteso soprattutto dai giovanissimi. Quella sera, infatti, in quel locale, c'erano ragazze e ragazzi provenienti da tutte le Marche e da fuori Regione.

Molti erano poco più che adolescenti, accompagnati dai genitori, che li aspettavano fuori, come è capitato a molti di noi di aspettare un figlio fuori da un locale, in macchina, in attesa che rientrasse da un concerto, da una festa o da un evento sportivo.

Dentro quel locale, a Corinaldo, quella sera c'erano molte più persone di quanto le regole di sicurezza prevedessero. Lo hanno accertato le indagini della magistratura. In più - come è stato scritto - funzionava una sola uscita di sicurezza. Il concerto tanto atteso quella sera non iniziò mai, perché, prima che si accendessero le luci sul palco, negli istanti in cui la sala era piena fino all'inverosimile, più del dovuto, qualcuno spruzzò dello spray urticante e fu il panico.

Ai ragazzi mancò di colpo l'aria. Bruciavano gli occhi, non si riusciva a respirare e nel parapiglia, tra le urla e la paura, tutti si accalcarono alla cieca verso l'unica uscita aperta sul retro del locale, la quale dava su un pontile che, sotto il peso della calca, non resse e crollò. Tantissimi rimasero schiacciati e intrappolati al buio, aggrappati l'uno all'altro: amici da una vita o conoscenti di una sera, compagni di adolescenza e di vita, compagni di scuola, alcuni fratelli e sorelle, tanti genitori che erano nel locale insieme ai propri ragazzi.

Vi furono cinquantanove feriti, alcuni gravissimi, che stettero in ospedale per molti mesi. Quella notte morirono sei persone. Signor Presidente, voglio ricordare i loro nomi: Emma e Asia, di quattordici anni; Mattia e Benedetta, di quindici anni; Daniele, di sedici anni. Ragazze e ragazzi nel pieno di giovani vite, pieni di bellezza, di passione e di intelligenza, che non dovevano morire. (*Applausi*). E con loro c'era Eleonora, di trentanove anni, una giovane mamma che lì, in quel buio, prima di sprofondare, fece in tempo a fare la cosa ai suoi occhi più importante: salvare la sua bambina di appena undici anni.

Signor Presidente, è un dolore che non si rimargina e la politica e le istituzioni hanno il dovere di sapere e di dimostrare che nessuno può morire invano e che ogni ferita - come in questo caso così drammatico - porta con sé un monito e un insegnamento. Dopo i fatti di Corinaldo, chiesi di intervenire in quest'Aula. Erano passate poche ore da quella notte e avevamo negli occhi le immagini dei ragazzi che cercavano di aggrapparsi e di salvarsi l'un l'altro prima di precipitare dalla balaustra.

Avevamo negli occhi il coraggio, la generosità, l'altruismo, che rimarranno l'insegnamento più grande di quei ragazzi. Tra loro c'era Davide, che fu capace di salvare tanti suoi amici e compagni, che di quella notte ha detto parole che non dobbiamo dimenticare: noi non saremo più gli stessi. Se ne sono andati i nostri sogni.

Ecco, noi abbiamo il dovere di riconsegnare alle nuove generazioni i sogni e la bellezza di vivere. E lo dobbiamo fare senza paternalismo, ma dando loro strumenti, diritti, con il rispetto che si deve alle inquietudini, alla vitalità, ai sentimenti di generazioni che, più di tutti, stanno pagando i contraccolpi

della pandemia. E tocca alle nostre istituzioni formative insegnare e trasmettere il valore assoluto del rispetto, dell'educazione, della sobrietà nei comportamenti, della gentilezza, che si sostanziano nel riconoscimento delle diversità di ognuno e di un destino collettivo e di regole che tutti ci accomunano. In questa legge c'è un riferimento al ruolo della Rai. Allora, io voglio dire che serve, nell'informazione, nella comunicazione, in particolare nel servizio pubblico, un'etica del linguaggio, perché in ogni parola sbagliata, violenta, contundente ci sono un'offesa e una discriminazione che fanno fatica a rimarginarsi. (*Applausi dal Gruppo PD-IDP*). E chi ha ruoli di responsabilità ha, egli per primo, delle regole da rispettare.

Se vogliamo che la Giornata che stiamo istituendo, che tiene insieme la parola divertimento e la parola sicurezza, non sia retorica vuota, come spesso avviene, allora abbiamo dei compiti: innanzitutto, approvare una legge che tuteli e promuova gli spazi culturali e di musica dal vivo, come quelle che abbiamo presentato come Partito Democratico qui in Senato e alla Camera (dove è già in discussione). Avere più spazi culturali significa costruire reti di comunità, luoghi dove si creano partecipazione e cittadinanza, perché la cultura è sicurezza. Costruire spazi di socialità e di aggregazione, specie nelle realtà più difficili, dove la criminalità è più aggressiva e dove la crisi sociale è più forte, significa stare insieme, poter giocare, poter studiare, fare musica o teatro o cinema, crescere, emanciparsi ed è l'unico modo per vivere in sicurezza. Serve moltiplicare questi spazi e avere un'unica normativa con regole certe per rafforzare legalità e sicurezza, per i lavoratori (tecnici e artisti) e per il pubblico dei partecipanti, perché sicurezza per i lavoratori significa sicurezza per il pubblico: dove c'è l'una, c'è anche l'altra.

Pertanto serve un riordino normativo, come è stato chiesto con forza pochi giorni fa negli stati generali dello spettacolo organizzati da alcune associazioni (Left wing, La musica che gira e UNITA-Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo).

Inoltre, signor Presidente, serve costruire nelle scuole, insieme alle studentesse e agli studenti, una cultura del divertimento in sicurezza, che significa innanzitutto dare a un evento un significato di partecipazione che va oltre la singola serata; significa dare risposte ai bisogni di una generazione che vive disagio e frustrazione. Serve una scuola inclusiva, che sia aperta, con più tempo scuola e più tempo di apprendimento; una scuola che non ingigantisca solitudini e disagi esistenziali, ma educi alla crescita nella responsabilità e nella solidarietà. Serve dare a tutti nel nostro Paese la possibilità di studiare, di andare avanti nella vita e di sentirsi protagonisti e non rifiutati. Oggi non è così, perché abbiamo dati drammatici di dispersione e abbandono scolastico, che colpiscono le famiglie che sono più in difficoltà, i territori che sono più marginali.

Insomma, questo disegno di legge e questa giornata commemorativa avranno un senso se saranno uno stimolo a contrastare disegualianze, disparità e storture, che impediscono sia il divertimento sia la sicurezza, perché non ci sono né sicurezza né divertimento senza socialità.

Signor Presidente, quando cinque anni fa intervenni in quest'Aula, posi l'attenzione su ciò che fu la causa scatenante della strage di Corinaldo: l'utilizzo come arma contundente di *spray* urticanti, com'era già accaduto in un'altra nottata drammatica in Piazza San Carlo a Torino e com'è accaduto in molti episodi di violenza anche in molte scuole. Lo *spray* è un'arma, seppur impropria, e per questo chiesi che il suo utilizzo venisse regolamentato. Venni attaccato da chi, in maniera un po' pavida e molto ipocrita, non capiva il senso di quello che stavo dicendo. Invece, signor Presidente, proprio questo disegno di legge rimarca l'importanza di quella richiesta e di quell'intervento.

Dopo di allora, abbiamo depositato una proposta normativa che, nel chiedere regole specifiche sulla diffusione degli *spray* urticanti, che - voglio ricordarlo - ai tempi dei fatti di Corinaldo erano distribuiti addirittura nelle edicole, pone l'attenzione politica su un tema: la diffusione delle armi di qualunque natura non solo non aumenta la sicurezza, ma, al contrario, provoca insicurezza, minacce e tensioni (*Applausi*) ed è quanto di più diseducativo possa esserci, perché sono simbolo di prevaricazione e di violenza.

Noi invece abbiamo il dovere di un pensiero forte e condiviso, di rispetto e responsabilità verso il futuro delle nuove generazioni, affinché quanto avvenuto non succeda mai più e affinché, come hanno scritto i ragazzi e i genitori del comitato nato dopo l'8 dicembre di cinque anni fa a Corinaldo, da un

concerto si esca senza voce, ma non senza vita. (*Applausi*).

[LEONARDI](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la notte fra il 7 e l'8 dicembre del 2018 la comunità marchigiana di cui faccio parte è stata sconvolta dalla tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: cinque ragazzini, Asia, Benedetta, Daniele, Emma e Mattia, e una giovane mamma, Eleonora, hanno perso la vita nella calca che si era generata all'interno del locale, dopo che una banda, poi condannata, per il tentativo di fare dei furti - com'è stato ricordato in qualche intervento che mi ha preceduto - aveva spruzzato dello *spray* al peperoncino, generando una calca che poi è affluita nell'unica via di fuga che era rimasta libera, causandone il crollo. Questo ha provocando il decesso di sei vite innocenti e il ferimento di tantissimi giovani, oltre ai traumi invisibili che sono tuttora nell'animo di questi ragazzi, ma anche di molti genitori.

La memoria corre veloce proprio a quella notte, alle ore successive, alle immagini del crollo del ballatoio, alla voce dei tanti giovanissimi presenti, allo *shock*, all'incredulità e al dolore. Proprio intorno a quel dolore molto si è mosso per accoglierlo, per dargli un senso e una prospettiva. Grazie all'iniziativa dei genitori dei tanti ragazzi che erano presenti a quella serata, ma anche di quelli i cui compagni e amici si erano trovati in quelle condizioni alla Lanterna Azzurra, è nato il Cogeu (Comitato genitori unitario), un comitato spontaneo che, attraverso moltissime iniziative e con il coinvolgimento dei ragazzi stessi, delle istituzioni, ma anche dei gestori dei locali del divertimento, ha dato l'impulso affinché quella tragedia potesse trasformarsi e lasciare in prospettiva qualcosa al futuro, perché un evento così drammatico non potesse più ripetersi. Il motto del Cogeu, di questi ragazzi e di questi genitori, è efficace ed è bene ricordarlo: «Da un concerto si esce senza voce, non senza vita». (*Applausi*). Credo che racchiuda benissimo il senso di ogni iniziativa e di ogni attività che si può fare per creare una cultura diversa, oltre a tutte le normative che ci sono e che devono essere rispettate.

L'Assemblea legislativa delle Marche, sui cui banchi sedevo quando è successa quella drammatica tragedia, nell'agosto del 2021 ha approvato una legge regionale che ha istituito la Giornata regionale per il divertimento in sicurezza, fissandola proprio nella data dell'8 dicembre, in memoria delle vittime di Corinaldo, per diffondere la cultura del divertimento in sicurezza all'interno di tutte le fasce di età.

Sulla scorta di quella legge, come ha ricordato anche il presentatore, in collaborazione con il Cogeu e con i ragazzi che hanno fatto questo percorso dopo la tragedia, è nato il disegno di legge che oggi è all'esame dell'Assemblea e che ho voluto sottoscrivere. Ringrazio il proponente non solo come marchigiana, ma perché penso che le istituzioni debbano muoversi in ogni direzione per facilitare la cultura della sicurezza.

Nei cinque articoli del disegno di legge, oltre al riconoscimento della Giornata, si vogliono promuovere specifiche iniziative che coinvolgono tutte le istituzioni e vari enti, dal livello nazionale a quello regionale, fino agli enti locali, per sensibilizzare e dare informazione e conoscenza.

Importante è anche il ruolo delle scuole che è stato previsto nel disegno di legge, proprio perché sono i luoghi all'interno dei quali si formano e vivono la maggior parte della giornata i nostri ragazzi.

È importante anche il coinvolgimento dei mezzi di informazione, delle radio e delle piattaforme multimediali, ai quali oggi i nostri giovani e giovanissimi affidano molta parte della loro formazione personale e di gruppo.

Tutto ciò è importante per sollecitare un cambiamento culturale e creare consapevolezza proprio in coloro che saranno gli adulti di domani.

Quello che proponiamo con questo disegno di legge è un ulteriore tassello nella direzione di garantire sempre di più la sicurezza dei nostri ragazzi. Quello che vogliamo favorire, a mio avviso, è una sorta di patto generazionale fra i vari soggetti coinvolti, a partire dai nostri ragazzi, ai quali vogliamo far capire il valore della vita, ai quali chiediamo di comprendere come il divertimento non debba passare per lo sballo, per l'utilizzo di droghe. (*Applausi*). Al tempo stesso, dobbiamo dare loro la possibilità di sentirsi sicuri quando entrano in uno dei luoghi del loro divertimento. Questo patto fra generazioni, istituzioni, ragazzi che vogliono riempire i locali e chi li gestisce dev'essere portato avanti attraverso tutti gli strumenti possibili.

È un cambio culturale, è una lotta all'illegalità. È un altro tassello che si aggiunge al decreto anti-*rave* illegali, che non solo fanno una concorrenza sleale ai locali legali, che investono nella sicurezza, per garantire ai giovani di divertirsi in sicurezza (*Applausi*), ma che troppo spesso - lo ricordiamo - sono stati oggetto di episodi che hanno portato anche alla perdita della vita dei giovani presenti.

Il dovere delle istituzioni non è solo quello di ricordare le sei vittime innocenti di quella tragedia, ma anche di impegnarsi perché quei fatti drammatici non possano più accadere e di farlo a trecentosessanta gradi, coinvolgendo tutti e lavorando insieme per ottenere questo risultato.

Voglio ricordare il decalogo di otto punti stilato da questi ragazzi, che si sono confrontati anche con i gestori dei locali per poter arrivare insieme al raggiungimento di un obiettivo comune di sicurezza.

Credo che quello che va ricordato sia il valore che diamo alla vita e l'impegno delle istituzioni, anche attraverso l'approvazione di questa proposta di legge, mette un ulteriore mattoncino importante in questa direzione.

Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere è nuovamente convocata per procedere alla sua costituzione martedì 18 luglio alle ore 13, presso la sede di Palazzo San Macuto.

Commissioni parlamentari bicamerali, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Comunico altresì che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

L'elenco dei componenti delle due Commissioni è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Le Commissioni sono convocate per la loro costituzione mercoledì 19 luglio nella sede di Palazzo San Macuto secondo i seguenti orari: alle ore 8,30 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; alle ore 14 la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Colleghi, per agevolare i lavori delle Commissioni, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,14, è ripresa alle ore 15,34*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(17) BERGESIO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (Relazione orale) (ore 15,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 17.

La relatrice, senatrice Bizzotto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BIZZOTTO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame intende riconoscere e normare la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche in relazione alle sfide del *green new deal*, nonché istituire la Giornata nazionale dell'agricoltura. Il testo è stato approvato all'unanimità in Commissione e per questo vorrei ringraziare tutti i colleghi della Commissione e il Governo per il grande lavoro che abbiamo svolto insieme.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli. L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, volto a tutelare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema attraverso il riconoscimento della figura

dell'agricoltore come custode dell'ambiente, che contribuisce attivamente alla protezione del territorio rispetto alle conseguenze negative legate all'abbandono delle attività agricole, allo spopolamento dei centri rurali e al rischio idrogeologico.

L'articolo 2 definisce la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio nel quadro della legge n. 194 del 2015 e individua gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano di alcune specifiche attività, come ad esempio la manutenzione del territorio, la sistemazione e la salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, la tutela della biodiversità rurale, l'allevamento di razze animali e la coltivazione di varietà vegetali locali.

Per promuovere questa figura, l'articolo 3 consente agli enti locali di avviare progetti e protocolli d'intesa per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore, anche al fine di riconoscere loro criteri di premialità, come la riduzione dei tributi di competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4 stabilisce che, per la conclusione dei contratti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche possono accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in ragione del servizio che si intende affidare loro con i medesimi contratti.

L'articolo 5 consente agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di iscriversi in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. I successivi articoli arricchiscono il provvedimento con la previsione della Giornata nazionale dell'agricoltura e di un apposito premio.

L'articolo 6 riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, con l'obiettivo di far conoscere il ruolo dell'agricoltura, la cui pratica è fondamentale per soddisfare i bisogni primari dell'uomo e per raggiungere il benessere economico, sociale e ambientale del Paese.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le iniziative celebrative della suddetta giornata nazionale, che saranno promosse nelle pubbliche amministrazioni, nei parchi naturali, nelle aree protette, nelle scuole e nei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 10 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un premio al merito denominato «*De agri cultura*», che sarà assegnato agli agricoltori che si sono distinti per la produzione di beni di elevata qualità e per l'utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica e di metodi di coltivazione integrata rispettosi dell'ecosistema. A tal fine, è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Infine, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia è da sempre un Paese a vocazione agricola: in più della metà della penisola italiana sono presenti appezzamenti di terreno ad uso agricolo, per la precisione 17 milioni di ettari su una superficie totale che ne conta oltre 30 milioni. L'agricoltura è un vero e proprio motore dell'Italia e del suo tessuto socioeconomico.

In modo particolare, l'agricoltura contadina, indirizzata all'autoconsumo e alla vendita diretta, è da sempre la forma di coltivazione più diffusa nel nostro Paese; praticata su piccola scala e nella maggior parte dei casi a gestione familiare, è quindi considerata un modello di sostenibilità ambientale. Definendo le risorse del territorio, l'agricoltura contadina è riuscita a mantenere produzioni locali e allevamenti animali legati alle tradizioni o, nel caso di riconversione delle aziende agricole, a dedicarsi alle produzioni biologiche.

Si tratta di un'agricoltura che mantiene popolate le zone rurali che sarebbero altrimenti abbandonate, contribuendo a difendere e tutelare la biodiversità oltre che a mantenere vivi antichi saperi, tecniche e produzioni locali.

Il disegno di legge in esame oggi infatti riconosce la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Con il disegno di legge in esame gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono fregiarsi di questo titolo a patto che svolgano alcune attività relative alla manutenzione del territorio e alla custodia della biodiversità rurale e quindi per la valorizzazione delle culture locali. In questo modo, l'agricoltore diventa il primo anello - direi il più importante - di una catena che ha una grande finalità: tutelare il nostro ambiente e il nostro paesaggio.

Saranno poi le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali a promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, come dicevo prima. In che modo? Tramite bandi *ad hoc*, le Regioni possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza in favore degli agricoltori stessi. D'altronde, chi meglio dell'agricoltore, che è radicato nella sua terra, ne conosce i problemi e le fragilità?

Il provvedimento al nostro esame - finalmente, direi - vuole rilanciare positivamente l'immagine del settore primario. Per noi l'agricoltura è vita, è amore per la nostra terra ed è quindi garanzia di cibo sano e di qualità.

Si istituisce, tra l'altro, la Giornata nazionale dell'agricoltura, che sarà la seconda domenica di

novembre. È anche questo un aspetto che accogliamo con favore, soprattutto perché la celebrazione della giornata coinvolgerà gli istituti scolastici di ogni ordine e grado attraverso la promozione di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'agricoltura, che ci ricorda quotidianamente l'importanza del valore del *made in Italy*, dev'essere fatta conoscere chiaramente a tutte le nuove generazioni; dobbiamo aiutare i nostri giovani ad amarla ad innamorarsene. Quelle trascorse infatti sono state certamente annate estremamente complicate per l'agricoltura, a cominciare dal Covid fino ad arrivare al problema della siccità, alla guerra, all'impennata dei costi energetici e delle materie prime e, non ultimo, al problema delle inondazioni. Ora si è aggiunto anche l'incremento dei tassi di interesse, con la conseguente difficoltà di accesso al credito.

La contrazione dei consumi tra l'altro preoccupa molto il mondo agricolo ed agroalimentare. Il tema dei cambiamenti climatici e la distribuzione delle precipitazioni dev'essere prioritario. Come poter fronteggiare allora tutto questo, continuando a investire e innovare? Di fronte a questi cambiamenti, che potremmo definire epocali, le aziende agricole italiane si stanno dimostrando ancora una volta la colonna portante del Paese e a loro devono andare il nostro plauso e il nostro pieno sostegno. L'emergenza idrica impone certamente una riflessione. Sarà perciò fondamentale investire nella realizzazione di un piano invasivo a livello nazionale e per il potenziamento dei laghetti di accumulo dell'acqua e in una serie di interventi sugli acquedotti e sulla manutenzione di tutta la rete idrica.

Occorre dunque vigilare per garantire il *made in Italy* e la competitività delle nostre imprese agricole; a tal fine saremo sempre al fianco di questo Governo di centrodestra.

Mi avvio alla conclusione. Il riconoscimento del ruolo dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio è un passo avanti nella giusta direzione nell'ambito di un percorso di attenzione nei confronti di un mondo, quello agricolo, essenziale per la cura dei nostri territori. Gli agricoltori italiani svolgono un ruolo fondamentale e meritano di essere valorizzati. Con questo disegno di legge si dà una prima, importante e fondamentale risposta concreta e tangibile.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con questo provvedimento, di carattere prettamente simbolico, si chiede a quest'Assemblea di riconoscere la figura dell'agricoltore quale custode dell'ambiente. In nove mesi di lavori nella Commissione di cui faccio parte, che si occupa anche di agricoltura, non si è andati oltre questo atto meritorio nei confronti di un settore estremamente importante e strategico per il nostro Paese, che tuttavia, ad oggi, si trova in oggettiva difficoltà, compreso tra crisi energetica, aumento generale dei costi fissi e variabili e mancanza di manodopera. Si tratta di problemi ben noti alle migliaia di piccole aziende agricole che sono chiamate giornalmente a interfacciarsi anche con gli effetti degli eventi meteorologici causati dalla crisi climatica.

A tal fine, è più che doveroso ricordare quanto questi fenomeni incidano negativamente sulla produzione e sul carattere di stabilità economica e di programmazione delle aziende italiane. Il settore agricolo, oggi più che mai, ha bisogno di essere sostenuto con decisione, ma non con provvedimenti generici come questo, che fanno solo di medaglia all'onore e poco di sostanza e concretezza, pur riconoscendo l'alto valore simbolico che tale riconoscimento ha, di per sé, per una società e una categoria.

Il mondo dell'agricoltura italiana, giustamente ancorato alle tradizioni di cui andiamo orgogliosi, va oggi accompagnato e sostenuto nel processo di innovazione e adattamento alla crisi climatica, nella digitalizzazione e nell'internazionalizzazione, per risultare sempre più competitivo e in grado di affrontare con serenità il futuro.

Per questo motivo, auspichiamo che, da parte del Governo, arrivino presto azioni concrete di sostegno al settore agricolo, che ad oggi mancano.

Entrando nel merito del provvedimento specifico, evidenziamo sin d'ora che non si è ritenuto di prendere in considerazione le differenze esistenti tra le diverse pratiche agricole presenti nel nostro

Paese, preferendo rimanere sul vago. Vengono inoltre trascurati completamente i criteri e le modalità cui dovrebbe ispirarsi l'agricoltura del futuro.

Non è infatti appropriato parlare di agricoltura senza distinguere i diversi modelli di produzione e gestione delle aziende agricole, riconoscendo e premiando le buone pratiche, distanziandosi invece progressivamente da quelle dannose. Decidere di non differenziare gli agricoltori che hanno deciso di adottare pratiche virtuose, cito qui, per esempio, l'agricoltura biodinamica e l'agricoltura di precisione, significa non valorizzare le pratiche di tipo agroecologico, cioè quelle attività che prevedono una forte riduzione o eliminazione delle sostanze chimiche di sintesi.

Il riconoscimento istituzionale agli agricoltori come custodi dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio naturale deve perciò tener conto del reale impatto delle attività agricole sugli specifici contesti produttivi e territoriali. Si può chiamare infatti custode dell'ambiente chi pratica attività agricole convenzionali e intensive, che causano forti impatti sull'ambiente, sulla biodiversità e sul clima e che alterano, inquinano e distruggono *habitat* naturali, rendendo difficoltoso il lavoro anche alle aziende orientate alle buone pratiche?

Le stesse emissioni di gas a effetto serra, che stanno causando eventi climatici estremi, ormai all'ordine del giorno, registrano valori elevati in particolare per la produzione intensiva della carne. Queste aziende vanno premiate come custodi dell'ambiente o sostenute nella transizione verso modelli più sostenibili di produzione?

Da anni la comunità scientifica sollecita e invita i decisori politici a considerare, nei procedimenti legislativi, i devastanti impatti ambientali, climatici e sulla biodiversità, degli allevamenti intensivi (danni ambientali causati anche dalle grandi catene dell'industria alimentare), raccomandando inoltre di limitare sia i danni derivati dai carichi di azoto e di ammoniaca, che annientano acqua e suolo, sia di ridurre la forte dipendenza da antibiotici, il cui massiccio utilizzo provoca la cosiddetta antibiotico-resistenza.

È utile ricordare, infatti, che gli allevamenti intensivi in Italia sono la seconda causa di formazione delle polveri sottili. Gli inquinanti appena citati impattano in maniera drammatica sulla salute umana, anche in termini di morti premature.

I dati dell'Agenzia europea per l'ambiente attestano che nel 2022 si sono registrati solo in Italia circa 60.000 morti premature causate dalle polveri sottili. Nel provvedimento purtroppo non si introduce nessuna condizionalità rispetto al *modus operandi* delle attività agricole convenzionali intensive, che nulla hanno a che fare con il concetto di custode nel senso di colui che si prende cura, e che non promuovono quel radicale cambio di passo richiesto anche dalla nuova politica agraria comune, necessario per cogliere le opportunità anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro per un settore agricolo a minor impatto ambientale.

Sovraccaricare inoltre i singoli titolari di aziende agricole di impegni volontaristici per interventi specifici di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima non solo ha il sapore della beffa e del classico scaricabarile, ma denota anche un metodo approssimativo, una scarsa visione su come il Governo intende approcciarsi e sostenere, anche con incentivi statali, il settore agricolo nella transizione ecologica in atto.

Ribadiamo quindi con forza che non è corretto attribuire a tutti gli agricoltori, come si evince dalle premesse del provvedimento legislativo, la definizione di custode dell'ambiente per il semplice fatto di operare sul territorio e di utilizzare risorse ambientali. Per tutelare il capitale naturale occorre rafforzare l'applicazione delle misure di tutela previste dalle norme comunitarie e nazionali sostenendo e premiando le pratiche agricole più sostenibili ambientalmente. È importante dare attuazione alle misure inserite nel *green deal* dell'Unione europea o nella proposta di regolamento sul ripristino della natura, che questa maggioranza ha bocciato proprio una settimana fa, di fatto accodandosi alle organizzazioni professionali agricole che si oppongono alla reale ed effettiva trasformazione attualmente già in atto nel settore agricolo, creando così un imbarazzo nazionale ed internazionale, ma soprattutto confermando la propria posizione retrograda e conservatrice sul tema: una posizione estremamente dannosa per tutto il comparto agricolo. È quindi una grande soddisfazione e un sollievo aver appreso che il regolamento è stato approvato proprio oggi.

È infatti noto che anche il settore agricolo necessita di una visione e di strumenti che possono offrire soluzioni tecnologicamente innovative per renderlo più competitivo e stabile, e per contribuire al contrasto della crisi climatica che sta attanagliando l'Italia, l'Europa e il nostro pianeta. Aver dimenticato le condizionalità ambientali obbligatorie imposte dalla normativa comunitaria e dai testi in negoziazione a livello europeo è sintomatico di un provvedimento che non prevede alcuno strumento di valorizzazione dei modelli virtuosi della nostra agricoltura nazionale e che non stimola la necessaria transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Non è certo così che si aiuta il settore agricolo.

Per tutti i motivi illustrati, annuncio il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. *(Applausi)*.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di questo provvedimento con cui viene finalmente riconosciuto il ruolo sociale dell'agricoltore. Ovviamente il riferimento per noi sono soprattutto le zone svantaggiate di montagna. In particolare, nei territori di montagna, l'agricoltura svolge un compito essenziale nel contrasto al dissesto idrogeologico, per il presidio del territorio e della sua cura, nella tutela della biodiversità. Offrendo a tutto questo una cornice normativa, si mettono le basi per incentivare gli agricoltori a interpretare al meglio questo ruolo. La tutela dell'ambiente e del territorio richiedono il coinvolgimento di quegli attori che più lo conoscono, che quotidianamente lo vivono, che hanno il termometro delle sue condizioni e dei suoi problemi.

Questa legge crea le premesse per lo sviluppo di politiche pubbliche, anche da parte degli enti locali, a condizione poi che tali politiche vengano adeguatamente finanziate, che valorizzino quell'insieme di competenze e di conoscenze che troppo spesso non vengono adeguatamente valorizzate e che invece sono la variabile che può determinare la riuscita di certi interventi. In tal senso, il provvedimento prevede infatti l'istituzione dello specifico elenco degli agricoltori che operano e possono essere coinvolti in progetti con tali finalità.

Grazie a un emendamento del nostro Gruppo, a prima firma del senatore Spagnoli, nell'elenco delle attività che possono vedere il coinvolgimento degli agricoltori, vengono inseriti la protezione dei coltivi e degli allevamenti, che si aggiungono così a quelli di prevenzione idrogeologica, nonché della protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. In questo modo, anche le attività ordinarie svolte dagli agricoltori vengono poste in una dimensione di interesse generale: un fatto non solo doveroso, ma anche utile per sollecitare gli agricoltori a organizzare le loro attività in maniera sempre più rispettosa per l'ambiente.

Insomma, questo disegno di legge è meritevole perché non guarda all'agricoltura solo come fonte di produzione di beni di prima necessità, ma anche come promotrice dell'interesse generale e lo fa sul settore che oggi è quello più drammaticamente colpito dagli effetti del cambiamento climatico. La siccità dello scorso anno ha rotto una serie di equilibri, messo a repentaglio intere filiere e portato a un aumento dei prezzi di certi prodotti anche oltre il 20 per cento. Poi ci sono stati i grandi eventi alluvionali, che dalle Marche all'Emilia Romagna a tante altre realtà italiane hanno messo in ginocchio interi territori. In Trentino Alto Adige si vedono ancora le ferite della tempesta Vaia e la conseguente drammatica aggressione del bostrico alle foreste di conifere per migliaia di ettari.

Allora, se vogliamo tutelare questo settore, che è il biglietto da visita del *made in Italy* nel mondo, dobbiamo farcene carico con il massimo impegno, continuando a operare per la semplificazione burocratica, per la valorizzazione delle produzioni di nicchia, per il ricambio generazionale e la modernizzazione delle piccole imprese e per il sostegno agli operatori colpiti dai drammi ambientali. Lo dobbiamo fare con un occhio di riguardo a quell'agricoltura di montagna che storicamente è quella più penalizzata dalle scelte, anche a livello comunitario, che hanno in mente lo schema delle grandi produzioni di pianura e delle grandi aziende.

Molto spesso le produzioni in zone montane svantaggiate hanno una dimensione che non è economica, ma è soprattutto sociale, un'agricoltura che in Trentino e in Alto Adige vive oggi l'enorme problema

dei grandi carnivori, orsi e lupi, non solo per gli importanti danni alle coltivazioni e agli allevamenti. Purtroppo, dalla vicenda del *runner* ucciso dall'orso e nonostante le ripetute sollecitazioni delle amministrazioni locali, ad oggi poco o nulla è stato fatto per affrontare una questione che è fonte di incertezza e paura per tutta la popolazione.

Quindi, tuteliamo l'ambiente, ma salvaguardiamo anche l'incolumità dei nostri agricoltori e la sicurezza dei nostri cittadini. In questo senso è assolutamente necessario che il Governo assuma l'iniziativa per modificare la direttiva europea Habitat.

Sempre nella legislazione europea, per le zone svantaggiate di montagna dovrebbero essere ridefiniti gli aspetti legati agli aiuti di Stato, che per le attività di mantenimento e salvaguardia del territorio dovrebbero essere esclusi da tale categoria, perché non si tratta di incentivare l'impresa, ma di sostenere una funzione sociale che va a beneficio della collettività. Diversamente, l'agricoltura e l'economia di montagna subiranno ulteriori gravi penalizzazioni, con l'abbandono dei territori oggi abitati e vissuti e, quindi, con la compromissione della dimensione attuale del paesaggio.

È con tutti questi auspici che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. Facciamo in modo che non si limiti ad essere un riconoscimento simbolico, con la festa dell'agricoltura (anche perché a forza di continuare a promuovere feste non avremo più giorni di calendario sufficienti per inserirle tutte) (*Applausi*), ma che sia davvero la base normativa su cui far crescere nuove politiche e iniziative. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, lo scorso anno l'agricoltura italiana ha esportato 52 miliardi di prodotti. Quando le Nazioni in via di sviluppo da povere diventano ricche, la prima cosa che chiedono è il *made in Italy* alimentare, perché il nostro Paese è da sempre riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti. I controlli che vengono eseguiti nella nostra agricoltura sono nettamente superiori rispetto a quelli effettuati nel resto d'Europa e anche per la trasformazione del cibo l'Italia è all'avanguardia, quindi ben venga un provvedimento che unisce due funzioni, ovvero quella dell'agricoltore e quella del custode dell'ambiente, perché le due cose vanno insieme. Da sempre, tradizionalmente, essendo la nostra una cultura contadina che poi si è evoluta ovviamente in una grande cultura industriale, gli agricoltori del nostro Paese hanno tutelato il loro territorio.

La scorsa settimana con il collega Scalfarotto eravamo a Vercelli, nella sede delle Baragge vercellesi, dove gli stessi agricoltori chiedono - visto che sono loro a fare la manutenzione delle acque, del famoso canale Cavour, ma anche delle risaie (pensiamo alla qualità del nostro riso) - che venga loro riconosciuta la funzione di manutenzione del territorio, magari con degli sgravi fiscali, che preferirebbero ovviamente a soldi diretti, in modo tale da creare una qualità di manutenzione del territorio di alto livello e anche, per loro, un riconoscimento economico.

Il provvedimento al nostro esame fa un parziale passo avanti in questa direzione, parlando di possibili sgravi fiscali e quindi di vantaggi economici, anche se in maniera generica, non quantificandoli - mi auguro che finisca l'epoca dei decreti senza risorse certe per le parti che vengono coinvolte - ma riconosce questa funzione non soltanto agli agricoltori, ma alle associazioni di bonifica, esattamente come ci chiedevano gli amici di Vercelli.

Noi di Azione-Italia Viva-RenewEurope voteremo a favore perché vediamo positivamente il fatto di insistere su una figura come quella dell'agricoltore, che è sempre più una persona che unisce il saper fare nella produzione di ottimo cibo alla capacità di trasformazione e alla qualità dell'ambiente ed essendo egli stesso interessato ai cambiamenti climatici, è un'attenta sentinella del territorio. Vedremo poi la parte dispositiva, sperando che in un prossimo futuro, anche se siamo consapevoli che è un periodo complicato per le casse dello Stato, possano essere destinate maggiori risorse economiche certe al mondo agricolo, soprattutto al settore della transizione ecologica e a quello della produzione energetica.

Molte aziende agricole che si sono attrezzate e sono autosufficienti da un punto di vista energetico, in quanto hanno installato pannelli solari, piccoli impianti a biomassa o perché producono biometano, sono state colpite dalla norma sugli extraprofiti e questa forse è un'ingiustizia, perché non si tratta di

grandi società energetiche che producono e operano soltanto in quel settore, ma hanno semplicemente accolto l'invito che da tempo si faceva loro di rendersi autosufficienti dal punto di vista energetico e hanno anche pagato dazio. Mi rivolgo quindi al Governo perché si ponga rimedio a questa ingiustizia che è stata perpetrata nei loro confronti.

Per tutti questi motivi voteremo a favore del provvedimento, che sicuramente è un piccolo passaggio verso una visione nuova di ambiente e di agricoltura, due ambiti che hanno sempre più bisogno di interloquire fra loro. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che esaminiamo oggi segue le indicazioni già venute da diverse Regioni d'Italia. Per prime esse hanno riconosciuto il ruolo di custode dell'ambiente e del territorio dell'agricoltore, proprio in quanto chi lavora il territorio, ovvero lo presidia con l'allevamento di animali, è anche il protagonista dei mutamenti dell'ambiente in cui vive.

Ogni sua decisione condiziona in modo determinante il micro-territorio su cui opera; la sua azione e la sua opera possono essere fondamentali per presidiare in modo positivo le mutazioni del territorio. Innanzitutto per prevenire il famoso e temuto dissesto idrogeologico, spesso causato da eventi calamitosi, cui contribuiscono l'incuria del territorio o, peggio, azioni negative come sbancamenti non autorizzati. Il problema non è quindi tanto il consumo di territorio, ma l'utilizzo improprio che se ne fa. Azioni positive, al contrario, possono contribuire alla conservazione e alla tradizione degli ambienti naturali. Parte del dissesto ambientale avvenuto in Emilia, oltre alle eccezionali condizioni meteorologiche, è conseguenza di un territorio abusato a monte e a valle, che ha subito poi il danno più grande. L'alluvione infatti è stata alimentata anche da acqua proveniente dalle zone collinari, che avrebbero dovuto trattenerla. Dalla montagna l'acqua, la malta e i detriti sono scesi a valle, invadendo i piani più bassi e i sotterranei, che nell'economia della città in condizioni normali hanno un valore. Inoltre, abbiamo visto come costosi macchinari ospedalieri vengano volutamente utilizzati nei piani più bassi per limitare le radiazioni. L'ultima alluvione ha fatto ovviamente riflettere su molte circostanze del rapporto campagna-città e su come una migliore preservazione della natura possa contribuire a evitare nuove tragedie.

Il disegno di legge che andiamo ad approvare si muove quindi nella giusta direzione di considerare l'agricoltore come primo soggetto che può valorizzare l'ambiente e il territorio. La parola custode, come figura di chi salvaguarda un qualcosa di molto prezioso, è assolutamente appropriata. La sensibilità ambientale è certamente cresciuta, oltre che nelle coscienze dei giovani, anche in quella di chi sta ogni giorno a contatto diretto con il bene più prezioso del pianeta, che è la terra, intesa come appezzamenti agricoli, come boschi, come sorgenti di acqua, come pascoli, come infrastruttura al servizio dell'attività agricola. L'agricoltura è sempre più interazione con la produzione di energia e con le nuove tecnologie che consentono la produzione di rinnovabili dal vento, dalle biomasse, dai tetti fotovoltaici. La produzione agricola pesa quindi sempre meno sulla produzione di energia nazionale e sui consumi dei fossili.

Le esperienze già operate dopo le leggi regionali citate in premessa ci mostrano ulteriori azioni di salvaguardia del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico, affidate agli agricoltori. Le norme che il Parlamento ha recentemente approvato consentono agli agricoltori di realizzare degli invasi per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua, finalizzati al contrasto della siccità e all'uso irriguo.

Le nuove generazioni inoltre hanno una sensibilità importante verso la conservazione della biodiversità, nella scelta delle specie arboree da conservare. Spesso si tratta di ragazzi che hanno anche buoni studi, ma che riconoscono nel ritorno alla terra un valore e non una *diminutio*. Molti di loro hanno riscoperto varietà autoctone e ne valorizzano i prodotti. Va rilevato che è molto importante anche il ruolo delle associazioni degli agricoltori, sempre più preparate ad assistere e a offrire servizi ai produttori associati verso le nuove sfide.

Oltre a riconoscere l'importanza dell'agricoltore, il disegno di legge istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura nella seconda domenica di novembre. Si tratta di un'iniziativa meritoria, che

certamente avvicinerà al rispetto dell'ambiente, della campagna e del lavoro agricolo molti italiani che vivono in città, posto che di norma gli agricoltori, specialmente gli allevatori, devono lavorare anche di domenica. Anche questo rappresenta un segnale concreto del rispetto che dobbiamo a questa categoria, nonostante l'apporto al PIL rappresenti oramai un numero molto basso. Ma il valore dell'agricoltura sta invece nell'apporto al mantenimento del nostro benessere e di quello dell'intero pianeta, che hanno un significato altissimo. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[NATURALE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (*M5S*). Signor Presidente, sottosegretario La Pietra, onorevoli colleghe e colleghi, stiamo vivendo un insostenibile sfruttamento delle risorse naturali: abusivismo edilizio, agricoltura intensiva, forzata canalizzazione e artificializzazione dei corsi d'acqua, che si aggiungono a una diffusa e caotica urbanizzazione a seguito dell'accrescimento dei centri cittadini, dei siti produttivi e delle infrastrutture viarie.

Dall'altro lato, nelle campagne, per una ragione inversa e speculare, c'è stato un progressivo abbandono, con una grave perdita di controllo del territorio e, purtroppo, anche delle identità culturali e colturali riferite a quelle aree. Ho detto questo per far comprendere come la qualità e la tenuta dei paesaggi si ottengano perseguendo, potremmo dire, un corretto modello gestionale, che si può raggiungere solo incentivando e motivando adeguatamente gli operatori a rimanere su quel territorio, per prendersene cura, per valorizzarlo, per sottrarlo all'incuria e al degrado. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione di chi vive quei luoghi è certamente un primo passo, ma non può essere il solo. Una delle tante azioni da accostare, da perseguire concretamente, è quella relativa alla promozione di una tutela attiva dell'agricoltura e del paesaggio, che è possibile solo coniugando la tradizione con l'innovazione necessaria a garantirne la competitività economica.

Durante le varie fasi della trattazione in Commissione, ci siamo impegnati ad apportare il nostro contributo al miglioramento del testo, attivandoci affinché si riuscisse a dare un più chiaro riconoscimento e motivazione all'agricoltore custode che si va a definire. Innanzitutto, partendo dalle finalità, abbiamo reputato opportuno ancorare i contenuti del disegno di legge non solo ai principi costituzionali, ma anche ai trattati e alle leggi vigenti che già trattano questo argomento. Ciò per evitare le stratificazioni normative e il disallineamento rispetto a testi già esistenti. Parlare di agricoltore custode dell'ambiente significa necessariamente parlare anche di tutela della biodiversità e del paesaggio rurale, in quanto fondamentale è suo il ruolo di salvaguardia di questo grande patrimonio.

Dunque, avevamo chiesto di aggiungere questi termini, che non sono stati inseriti, ma che certamente mi auguro restino nello spirito del disegno di legge, così come il sottolineare la necessità di pratiche e mezzi tecnici tesi a una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi, l'utilizzo di metodi dell'agro-ecologia, dell'agricoltura di precisione e di quella biologica. In questa direzione è fondamentale dare grande promozione alla figura dell'agricoltore custode e allacciarla ad esempi concreti, relativi alle effettive attività svolte. Inoltre, è opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività, al fine di garantire un impegno sistemico. In un'ottica di raccordo con le disposizioni vigenti, che consentono alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, abbiamo proposto di dare preferenze nella stipula di questi eventuali contratti proprio agli agricoltori custodi: una proposta non accolta, ma rimessa alla valutazione delle pubbliche amministrazioni stesse, depotenziando quindi, in termini di forza, la portata premiale e dunque incentivante dell'attività dell'agricoltore custode.

Purtroppo non è stata accettata neppure la nostra proposta di dare una connotazione il più possibile coerente tra la disciplina dell'elenco degli agricoltori custodi e la disciplina dei bandi. L'elenco è rimasto privo di qualunque valenza connotativa e selettiva, essendo aperto a chiunque abbia interesse ad iscriversi, e i bandi sono stati soppressi insieme al comma di riferimento. Nella celebrazione della Giornata nazionale dell'agricoltura, abbiamo sottolineato la necessità di evidenziare il ruolo

fondamentale svolto dal settore primario in termini di salute, non solo ambientale, e di risparmio nell'utilizzo multifunzionale della risorsa idrica. Sempre con riguardo a questa giornata, abbiamo ritenuto di coinvolgere gli enti del terzo settore tra i soggetti attivi e chiesto la rimodulazione delle finalità relative alle iniziative specifiche, anche di tipo didattico, in coerenza con il piano RiGenerazione scuola, l'unico piano esistente per la sostenibilità ambientale. Per questa ottima intuizione e lavoro l'allora sottosegretaria del MoVimento 5 Stelle, Barbara Florida, ricevette un plauso dalla Presidente della Commissione cultura dell'Unione europea.

Nelle scuole e ovunque va sempre focalizzata l'attenzione sui valori dell'agricoltura sostenibile, nonché sulla promozione della conoscenza e della consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di fertilità del suolo e regimentazione delle acque. Pertanto, con riferimento al decreto attuativo per l'istituzione del premio «*De agri cultura*», abbiamo precisato l'imprescindibilità della sostenibilità e della ecocompatibilità delle attività svolte dagli agricoltori custodi. Nello specifico, abbiamo richiesto che il premio fosse assegnato agli agricoltori che presentino progetti volti alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio, al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della sostenibilità del settore agricolo.

Con il disegno di legge in discussione è iniziato un percorso articolato. Si tratta di una prima piccola orma, che auspichiamo però si traduca anche in una serie di ulteriori misure concrete, specie sotto il profilo del sostegno economico e di immagine al nobile e prezioso impegno dell'agricoltore custode.

Dare sostanza e densità alle nuove previsioni che si introducono nell'ordinamento è un dovere, oltre che una questione di rispetto per i destinatari di queste norme. Ci attendiamo perciò un vero e proprio effetto moltiplicatore, soprattutto per quando riguarda i risvolti applicativi tangibili. In assenza di questo effetto, infatti, ci si troverebbe davanti all'ennesima bandierina assegnata a uno degli attori della maggioranza, un orpello normativo che però non avrebbe alcuna effettiva utilità per i tanti agricoltori che, con passione e sacrificio, portano avanti il proprio lavoro.

Fatta questa doverosa raccomandazione, che costituisce anche un'imprescindibile indicazione del verso da intraprendere, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul disegno di legge in esame.

(Applausi).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'agricoltura, il sistema agroalimentare e la figura dell'agricoltore, o meglio del contadino, di colui che lavora la terra per sostenere la vita dell'uomo, in futuro devono diventare centrali per questo Parlamento e anche per l'azione del nostro Governo. Questo obiettivo è la base di lavoro che ci siamo dati con il disegno di legge in esame, che è stato condiviso dal vice presidente Centinaio, da tutto il Gruppo Lega e dal nostro vice *premier* Matteo Salvini, perché abbiamo proposto di riconoscere la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, nonché di istituire la Giornata nazionale dell'agricoltura e il premio al merito dell'agricoltore dell'anno. Questi riconoscimenti sono i tre principi fondamentali di questo provvedimento; riconoscimenti che del resto noi riteniamo siano più che doverosi, troppo lungo attesi da questo settore, che è una parte integrante sostanziale della nostra economia e del prodotto interno lordo del nostro Paese.

L'emergenza sanitaria, la pandemia, ha reso evidente il valore strategico del settore primario, soprattutto per l'emergenza che era in corso nel nostro Paese. L'agricoltura ha avuto un ruolo cruciale nella gestione di questa emergenza, riuscendo, nonostante grandi difficoltà, a garantire il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi. Per questo il riconoscimento previsto dal testo in discussione è più che mai opportuno. Non istituamo nulla di nuovo; riconosciamo la figura dell'agricoltore quale custode della terra e del territorio. *(Applausi)*.

Questo lavoro viene svolto con assoluta responsabilità. Non parliamo di cose che non esistono, perché ci sono 740.000 imprese agricole familiari che rendono famoso il nostro Paese nel mondo per le eccellenze enogastronomiche. Ricordo poi che la presenza radicata nel territorio in cui vive e lavora,

rende l'agricoltore un punto di riferimento di primaria importanza nell'attuazione degli interventi necessari a contenere e a prevenire i danni provocati ogni anno dalle calamità che si abbattano sul territorio.

Abbiamo approvato un decreto-legge siccità e si sta approvando un decreto-legge alluvioni; ciò dimostra che la figura dell'agricoltore e del contadino è fondamentale.

In particolare si intende promuovere l'idea, anche in relazione alle nuove sfide del *Green new deal* europeo, che l'agricoltore ha il compito di proteggere il territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Egli diventa colui che pratica l'azione preventiva, colui che sorveglia.

Il disegno di legge riconosce come agricoltori, custodi dell'ambiente e del territorio, coloro i quali vengono identificati dall'articolo 2135 del codice civile; non potevamo fare altrimenti. Inoltre sarà consentito agli enti locali di avviare, come è stato detto bene in precedenza, progetti, accordi e protocolli per valorizzare il ruolo sociale della nuova figura nonché riconoscere dei criteri di premialità attraverso degli incentivi che verranno definiti e che sicuramente non possiamo definire oggi in questa Aula.

Gli agricoltori, custodi dell'ambiente, potranno poi iscriversi negli appositi elenchi che andranno costituiti nei dipartimenti di ogni Regione competenti in materia.

Il testo non si occupa soltanto dell'agricoltore, ma istituisce altresì, all'articolo 5, la Giornata nazionale dell'agricoltura, da celebrare ogni seconda domenica di novembre, allo scopo di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura nel nostro Paese che, nelle sue fasi di semina, di cura, di attesa e di raccolta, incarna un'essenza di vita. È per questo che abbiamo deciso di coinvolgere su questo tema anche il percorso scolastico ed informativo. Voglio qui ringraziare il sottosegretario La Pietra per l'apporto che ha dato a questo provvedimento, il presidente De Carlo per l'attenzione prestata in Commissione agricoltura insieme a tutti i componenti, nessuno escluso. Tutti insieme abbiamo cercato di portare avanti un provvedimento di buon senso, condiviso naturalmente dalla maggioranza. In democrazia chi dissente può comunque farlo in ogni momento.

La Giornata nazionale si integra con la giornata del ringraziamento dei coltivatori diretti, istituita nel 1951 da Papa Paolo VI. Le celebrazioni della giornata del ringraziamento sono sempre fissate la seconda domenica di novembre e noi abbiamo fissato anche per tale data la Giornata nazionale dell'agricoltura, con il coinvolgimento delle scuole per lo svolgimento di attività didattiche che promuovano nelle generazioni più giovani la giusta conoscenza di questo settore.

Altrettanto importante sarà la collaborazione con il mondo dell'informazione, prevista da un articolo specifico, affinché vengano assicurati adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale e ci sia un'informazione corretta e non tendenziosa, senza citare dei numeri, come quelli sulle emissioni, che rischiano di mettere in discussione un settore che nulla ha a che fare con questi numeri. (*Applausi*).

Sappiamo bene che l'agricoltura nel nostro Paese genera un'emissione bassissima rispetto ai trasporti, all'industria e a molte altre fasi dell'attività economica del nostro Paese.

L'agricoltore poi, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale ed importante di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema. È necessario quindi delineare un quadro normativo che sulla base delle indicazioni già emerse in altri contesti, strutturi in modo chiaro e univoco la figura dell'agricoltore in qualità di custode della terra, riconoscendo però all'attività agricola la massima espressione di questo ruolo.

Occorre dare sostegno e promozione a queste figure così importanti nel nostro Paese. Ecco perché è giusto, come previsto dal disegno di legge, prevedere l'istituzione di un premio al merito degli agricoltori. Il premio «*De agri cultura*», dall'omonimo trattato di Catone, premierà i coltivatori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole e consisterà nell'assegnazione di un premio, anche economico, che potrà essere di un significato simbolico per alcuni, ma per altri no. Si tratta infatti dell'assegnazione di un premio fino a 20.000 euro annui per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa ed innovativa, con lo scopo di aumentare la competitività del settore agricolo nazionale.

Ricordo infine che lo stesso Pontefice ha definito gli agricoltori testimoni dell'ecologia integrale di cui

il mondo ha bisogno oggi. Ha espresso chiaramente il suo pensiero, che va esattamente in questa direzione. Lo ricordo a quest'Aula: viviamo il paradosso di un'agricoltura non più considerata settore primario dell'economia, ma che mantiene una evidente rilevanza nelle politiche di sviluppo, nelle azioni di tutela della sicurezza alimentare, come pure nella vita delle comunità rurali, che, a mio avviso, è fondamentale. Davvero non c'è umanità senza coltivazione della terra; non c'è vita buona senza il cibo che essa produce per gli uomini e le donne di ogni continente. Queste sono le parole del Sommo Pontefice.

Ringrazio anche la collega Mara Bizzotto, per il lavoro in Commissione come relattrice, svolto con grande equilibrio e capacità. (*Applausi*). Avendo così condiviso tale lavoro in questo ramo del Parlamento, ritengo auspicabile che anche la Camera dei deputati lo condivida nel più breve tempo possibile, in modo da dare una legislazione chiara a questa figura così importante per il nostro Paese.

Ed è per questo che, a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, dichiaro il voto favorevole su questo, per noi importante, provvedimento. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, nel ringraziare tutti i membri della Commissione e la relattrice per il lavoro svolto, evidenziamo che il decreto-legge di cui in oggetto costituisce il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. L'atto, come hanno detto anche gli altri colleghi, ha un valore prevalentemente simbolico, non prevedendo alcun sostegno specifico rilevante che lo possa qualificare come strumento di sostegno e di programmazione in materia agricola.

Oggi più di ieri, però, bisogna riconoscere le difficoltà in cui il settore si trova e il fatto che gli agricoltori concorrono sempre di più alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti rurali e di protezione dal rischio idrogeologico.

È questa la declinazione prevalente che ci vede favorevoli ad un riconoscimento in tal senso. È chiaro che siamo di fronte a dei gravi cambiamenti climatici. Non lo possiamo negare: ad inizio 2023, in pieno inverno, parlavamo di siccità. Sul punto, è stato emesso un provvedimento, il decreto siccità, che purtroppo si sta sempre di più rilevando uno strumento con tante parole e non moltissimi contenuti. Basti pensare alla carenza di risorse per l'infrastrutturazione di un sistema idoneo a trattenere le acque quando piove molto e a rilasciarle al momento del bisogno; alla carenza di un piano di manutenzione degli invasi; alla carenza di norme precise e definite sul recupero e l'uso delle terre e rocce da scavo.

Noi vorremmo evidenziare che un buon piano di manutenzione dei nostri laghetti collinari, delle nostre dighe e dei nostri fiumi può risultare molto più importante e molto più attuabile, anche nel breve periodo, rispetto a un piano di costruzione di nuove opere, che talvolta sono necessarie.

Il clima è profondamente cambiato: lo abbiamo detto, non lo possiamo negare. E da ciò discende la necessità di una forte politica di sostegno a quello che è il modello della nostra agricoltura, una agricoltura sempre più di precisione, più sostenibile e più rispettosa della biodiversità. Questi sono elementi essenziali dai quali non possiamo prescindere.

La siccità dello scorso anno ha messo in crisi l'agricoltura e ne ha ridotto le rese, con gravi problemi alle nostre colture. Purtroppo, però, la piovosità di questa primavera eccezionale fa sì che ci siano altrettanti rischi ed altrettanti pericoli. Si pensi, nel settore della viticoltura, al problema della peronospera, che cerca di falciare il mondo della vite e del vino, che in questo Paese rappresenta un fatturato di 14 miliardi, con 350.000 aziende e centinaia di migliaia di lavoratori.

Per questo bisogna pensare sin d'ora, per non farci trovare impreparati, a delle misure di sostegno per quei territori e per quelle denominazioni che potrebbero subire gravi rischi, così come anche evidenziato nella scorsa seduta dal senatore Bergesio, rispetto al fenomeno della grave grandinata che ha colpito alcune città e alcuni territori del Nord.

Con riferimento al provvedimento in approvazione, pensiamo anche all'agricoltura delle zone alluvionate. (*Applausi*).

Non dimentichiamo la solidarietà che va da parte del nostro Gruppo a tutti gli agricoltori, a tutti i cittadini e a tutte le imprese di quei territori. Chiediamo però al Governo di mantenere gli impegni che

sono stati presi nei giorni immediatamente successivi all'evento, ossia dare i giusti ristori a tutti coloro che purtroppo avranno di fronte a sé anni difficilissimi per ricostruire un tessuto produttivo come quello della Romagna e degli altri territori colpiti.

In agricoltura, un altro settore molto problematico è il mercato: oggi, nel settore dei cereali e non solo, abbiamo una perdita di resa produttiva del 40 per cento rispetto allo scorso anno in alcuni contesti; di pari, abbiamo anche una riduzione dei valori del prodotto, che si aggira intorno al 30-40 per cento; siamo a un prezzo di vendita del cereale e del grano duro a 30 euro al quintale, con semine fatte a 70 euro al quintale e con il costo dei carburanti altissimo. Questo fa sì che oggi, quando si va a raccogliere quel prodotto, nonostante la PAC, che è essenziale per il sostegno a questo settore, non c'è remunerazione. Si tratta di un problema grave e serio, ma che non riscontriamo negli scaffali. Infatti, il prezzo medio della pasta è cresciuto del 50 per cento: siamo passati da 1,45 euro a 2,20 euro. Il prezzo del pane è aumentato del 3-4 per cento, a fronte di un prezzo del grano sottopagato a 30 centesimi al chilogrammo.

Non dobbiamo fare solo l'elenco delle situazioni gravi, ma dobbiamo dire anche quali possono essere i rimedi: intervenire sui distretti del cibo e sui distretti rurali, ridurre la filiera, intervenire sui contratti di filiera affinché mai si possa pagare ai produttori un prezzo inferiore al costo di produzione (*Applausi*). Questa non è una pia illusione, perché in alcuni contesti ciò avviene ed è una strada che dobbiamo perseguire per far sì che i nostri agricoltori possano avere non solo un riconoscimento come custodi, ma anche la dignità e la remunerazione per il loro lavoro.

Vorrei concludere sul tema della custodia. È vero che l'agricoltore è il principale custode: è custode del territorio ai fini del suo controllo idrogeologico e del dissesto; un territorio che ha un valore anche dal punto di vista paesaggistico, culturale e turistico. Purtroppo, il dissesto trova un buon alleato nel mancato presidio dei territori, nell'incuria e nella mancata manutenzione. Non dimentichiamo che il presidio territoriale è rilevante ed essenziale. Dobbiamo dare particolare attenzione alle aree interne, alle aree montane, alle colline talvolta dolci e talvolta impervie, ma essenziali per una corretta gestione complessiva del sistema, di un sistema che fa parte della nostra storia, come i nostri borghi, i parchi, le valli e quant'altro.

Spesso i fenomeni degenerativi che avvengono a valle trovano un facile alleato nell'incuria e nell'abbandono delle zone a monte, producendo gravi effetti e devastazioni. È per questo che c'è un legame tra causa ed effetto, tra la manutenzione delle aree interne e gli effetti negativi che si producono a valle. Riteniamo quindi che, per avere un agricoltore custode, nelle aree interne - vogliamo puntare l'attenzione sulle aree interne - gli agricoltori, così come tutte le altre persone che vi vivono, devono poter fare impresa, poterci vivere. In quei luoghi impervi e interni dove tutto è più difficile, l'agricoltura talvolta è definita eroica e di fatto lo è. In questi territori tutto è più costoso e meno remunerativo, spesso mancano i servizi, le strade di collegamento, i trasporti, la sicurezza con una caserma, la connettività, ma soprattutto i servizi sanitari territoriali e le scuole. Per poter presidiare un territorio bisogna viverci e per viverci bisogna avere i servizi (*Applausi*), altrimenti sono solo slogan che non producono contenuti.

Ebbene, oggi noi andiamo a esprimere un voto favorevole, e ne siamo fieri e convinti. Ma il Governo non deve mettere in discussione i fondamenti per cui ci possa essere un custode, non stanziando le adeguate risorse sul Sistema sanitario nazionale e mettendo in discussione sia le case di comunità che gli ospedali di comunità (*Applausi*), riducendo i servizi scolastici, riducendo gli incentivi ai trasporti e non sostenendo adeguatamente un'infrastruttura digitale. Anche le aziende agricole hanno diritto ad avere in ogni luogo ove si trovano una connessione per essere competitive rispetto a un mercato, che non è più locale, ma è globale.

Pertanto, noi ci poniamo con rispetto dinanzi alla discussione e all'*iter* formativo del disegno di legge e ringraziamo la Commissione, il suo Presidente e la relatrice. Concludiamo dicendo che questo provvedimento resterà lettera morta se ad esso non seguirà un piano infrastrutturale che contrasti l'abbandono delle aree interne, perché diversamente oggi rischiamo di votare un provvedimento di bandiera privo di un'asta che lo sorregge e questa asta si chiama Italia. (*Applausi*).

[AMIDEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*Fdl*). Signor Presidente, saluto il sottosegretario La Pietra, in rappresentanza del Governo, e ringrazio a nome di tutto il Gruppo quanti hanno contribuito a che si addivenisse a questo giorno che reputo storico per quella figura che si chiama agricoltore, per l'agricoltura e per tutti noi. Ringrazio i proponenti il disegno di legge, il Presidente della Commissione agricoltura e quanti hanno contribuito al provvedimento che tra poco ci accingeremo a votare, su cui anticipo che il nostro Gruppo voterà a favore.

Oggi, più che soffermarmi sugli undici articoli del disegno di legge, che appunto identifica e riconosce il ruolo che ci è sempre stato in fondo, quello dell'agricoltore come custode del territorio e dell'ambiente, vorrei piuttosto tracciare brevemente il profilo dell'agricoltore, perché non tutti noi lo conosciamo nel suo ruolo di agricoltore che negli anni siamo passati a chiamare "imprenditore agricolo". Chi è l'imprenditore agricolo, che trae le sue origini quasi nella notte dei tempi? Dovremmo risalire a migliaia di anni fa - secondo alcuni studiosi addirittura 23.000 anni fa - quando l'uomo iniziava a coltivare la terra in quell'area cosiddetta Mezzaluna fertile, che era poi l'antica Mesopotamia, gli attuali territori dell'Iraq, della Siria e della Turchia.

L'agricoltore, oggi imprenditore, è un uomo che mai si è discostato da quelle che sono le sue origini fondanti. Quando si parla di imprenditore agricolo non si parla di un imprenditore come gli altri che deve fare i conti solo con i costi di produzione, con il mercato e con quello che è più o meno richiesto, che sono comunque aspetti insiti anche nelle sue scelte. Egli deve fare i conti con un'altra componente, su cui lo stesso non può incidere, ma può solo subire e in qualche modo reagirvi: le condizioni meteorologiche. L'agricoltore si forma guardando il cielo, e difficilmente riesce, nonostante tutte le previsioni meteorologiche, a capire quale sarà il risultato del suo raccolto. Quindi, è una scelta fatta di fede e l'agricoltore nasce, nelle sue origini, con un assunto che lo contraddistingue, che si chiama amore per la terra. (*Applausi*).

Questo è un valore aggiunto in tale figura, che oggi noi responsabilizziamo con questo disegno di legge. Attenzione: non è qualcosa di onorifico - ben venga l'articolo 10 sulla premialità dei 20.000 euro - ma è il riconoscimento di quel ruolo che lui ha sempre perseguito di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, e non solo nel mantenere la biodiversità, ma anche nel garantire la sicurezza idrogeologica per tutte le specie, sia animali che vegetali, con un'attenzione al territorio che si tramanda di padre in figlio, di generazione in generazione; un amore che uno non si può scrollare di dosso verso la terra.

Vorrei rivolgermi un attimo, in un atteggiamento non da parlamentare e non usando toni ieratici, alla senatrice Aurora Floridia, quando a nome del suo Gruppo ha dichiarato di volersi astenere. Quando parla - per citare le sue parole - di agricoltura retrograda e conservativa, devo dirle, senatrice Floridia, che queste cose le può dire a qualcun altro, ma non ai nostri agricoltori. (*Applausi*). I nostri agricoltori sono i migliori al mondo, e non perché più bravi, ma perché hanno rispetto dell'ambiente, perché rispettano i protocolli e i disciplinari. E ciò è tanto vero che i nostri prodotti sono quelli che, messi a confronto in un'ottica europea, presentano meno residualità di principi attivi. (*Applausi*). Di questo va dato atto ai nostri agricoltori e alla nostra agricoltura. Pertanto, senatrice, è ancora in tempo se volesse dare il suo voto favorevole, perché farebbe sicuramente qualcosa di utile.

Ebbene, l'agricoltore - come più volte ribadito - nel ruolo di custode del territorio e dell'ambiente, è diventato più che mai fondamentale, visti anche gli ultimi eventi che hanno colpito anche la nostra amata Emilia-Romagna, dove più che mai sono emerse anche lacune da parte non certo degli agricoltori, che mai lasciano abbandonato il proprio territorio. Questo disegno di legge è volto anche a recuperare le aree non coltivate, a incentivare a mantenere in essere le aree boschive, paludose e lagunari, quindi tutto il territorio nazionale, attribuendo all'agricoltore anche questo compito in più.

Non andrò a rimarcare quanto già detto e voglio cogliere positivamente quanto citato dal senatore Bergesio. Do poi atto anche alla senatrice Bizzotto del buon lavoro svolto. Voglio dire che bene fece Paolo VI, con le sue parole, quando aiutò a istituire questa giornata nella seconda domenica di novembre del 1951, che oggi scegliamo di ricalcare nel ricordare tale figura.

Mi accingo a concludere per non ripetere quanto detto dai colleghi, cui mi associo. L'agricoltore non

va ricordato solo - come è pure giusto - nei momenti difficili, come nella pandemia da Covid che ci ha colpiti, in cui è sempre stato presente e lo ha dimostrato il fatto che nelle nostre tavole il cibo è sempre arrivato. Ma l'agricoltore è una figura che segue i tempi e che si innova, pur non perdendo mai i valori tra cui - non a caso abbiamo citato Paolo VI - anche quelli cristiani, che hanno caratterizzato e caratterizzano le famiglie; una cultura, per chi non credesse, non certo da sottovalutare. È inevitabile che vi sia anche il legame con l'aspetto religioso, quando la tua vita, il tuo sostentamento, i tuoi prodotti dipendono da qualcuno che è al di sopra di te e sulle cui scelte tu non puoi incidere. E questo ti fa maturare l'importanza di capire la fede verso ciò che ti aspetta.

Tengo ad affermare e a rimarcare l'importanza di questo provvedimento che - insisto - vuole essere un riconoscimento non simbolico, ma effettivo ed efficace del ruolo che dovrà avere l'agricoltore nei prossimi anni; un ruolo che ha sempre avuto, ma che a maggior ragione avrà ancora di più: una figura importante e fondamentale che riguarda non solo chi gestisce gli enti locali, non solo la stessa azienda o impresa, ma anche tutti noi che siamo cittadini e consumatori. Un agricoltore attento ai cambiamenti, attento anche alla politica del *New Green Deal*, al *Farm to Fork*, alla politica europea - mi rivolgo ancora alla senatrice Floridia affinché possa cambiare idea - ha solo bisogno di avere i tempi per adeguarsi. L'agricoltore italiano, ora anche custode del territorio e dell'ambiente, non è secondo a nessuno e noi dovremmo dire grazie a lui e grazie all'agricoltura italiana. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ricordo che ci si rivolge alla Presidenza e non ai colleghi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(226) CANTU' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
(*Relazione orale*) (ore 16,50)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 226.

La relatrice, senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MINASI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 226 è finalizzato al sostegno di ogni iniziativa utile alla sensibilizzazione riguardo alla prevenzione veterinaria e alla medicina preventiva veterinaria, particolarmente in riferimento all'approccio integrato *one health* per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere - come aggiunto nel corso dell'esame in Commissione - salute e benessere animale, benessere e longevità sana nella popolazione.

A questo scopo, il comma 1 dell'articolo 1 dispone il riconoscimento del 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. La Giornata nazionale non determina effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e non costituisce pertanto giorno festivo.

L'articolo 2, come modificato nell'esame in Commissione, prevede che, in occasione della Giornata, possano essere previste iniziative per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria ed essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze o momenti di informazione e comunicazione promossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare, possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e di promozione della salute umana e degli animali rivolte alle giovani generazioni e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

Nella Giornata nazionale le istituzioni pubbliche possono promuovere l'importanza dell'alimentazione appropriata e del contrasto alle patologie infettive. A tal fine, sono previsti collaborazioni con le aziende sanitarie locali e il coinvolgimento dell'Ordine dei medici veterinari e delle organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative. Le istituzioni scolastiche, inoltre, possono promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei

principi fondanti la prevenzione veterinaria.

L'articolo 4 dispone poi che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare iniziative di informazione e sensibilizzazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti, nonché alle relative azioni e misure di marginalizzazione e contrasto.

L'articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo felicitazione rispetto al provvedimento in esame, perché è fondamentale rendere omaggio a una delle figure storiche di controllo della filiera di qualità della nostra Nazione.

Più volte il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha spinto sulla specificità dei nostri prodotti e sul fatto che esista una qualità riconosciuta a livello internazionale della nostra filiera agricola e non solo: tutto questo viene mantenuto anche grazie ai servizi di prevenzione e alle figure fondamentali dei veterinari pubblici, che svolgono puntualmente e con onore il proprio dovere.

Ritengo che questo sia un atto dovuto e, come già avvenuto in Commissione, avrà sicuramente il favore di tutto il Senato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con un po' di emozione - come sempre, ma oggi un po' di più - mi accingo a dichiarare il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame.

L'Italia è un Paese particolare, in qualche modo contraddittorio. Siamo il Paese di Europa che ha un differenziale positivo rispetto al numero degli animali d'affezione: 62 milioni di creature meravigliose rispetto ai 56 milioni d'italiani. Certamente la figura del veterinario è utile per garantire non solo la salute di tali creature, che hanno l'anima nella coda, ma anche la salute della filiera della vita: l'uomo, gli animali e l'ecosistema. Credo che mai come oggi la figura del veterinario sia fondamentale, ma deve avere più garanzie nella formazione, nelle retribuzioni, ma soprattutto un ruolo centrale nella salute biopsichica stessa.

Detto questo, non posso non affermare che proprio l'Italia, così come si contraddistingue per

l'affettività rispetto agli animali d'affezione, ha delle colpe, non certo di tutti, ma forti. Penso alla crudeltà nelle uccisioni, nei macelli, nella produzione delle carni e soprattutto nell'obbrobrio del carcere a vita degli animali nelle strutture pubbliche e private, i cosiddetti canili, che non solo distribuiscono violenze per tutta la vita a chi non lo merita, ma sono spesso - e mi assumo la responsabilità di ciò che dico - fonti di guadagno illecito e qualche volta ricattatorio.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, siccome la nostra civiltà ha bisogno di indicatori, credo che il rispetto per gli animali sia un indicatore fondamentale. Da psichiatra antico, mi permetto di dire che molto spesso persone che scateneranno la violenza verso le donne, l'infanzia e le persone fragili, hanno iniziato, come segnale di disturbo mentale, a far male, a far soffrire gli stessi animali. Ritengo pertanto che l'istituzione di questa giornata sia di fondamentale importanza, e lo dico con molta serenità. Certo, in una percezione evolutiva, dovremmo garantire meglio, anche economicamente, la sopravvivenza della famiglia con animali e gli animali stessi, perché spesso quelli che sembrano episodi di crudeltà, ma anche di pericolosità sociosanitaria, e cioè gli abbandoni, sono dovuti o alla morte di un membro della famiglia o alla povertà: essendo costoso il mantenimento anche della salute degli animali, le persone impoverite o povere li abbandonano nonostante tutto. Per questo credo che occorra estendere il diritto alla cura, all'alimentazione e alla gestione quotidiana dell'animale con un nostro contributo; essendo amanti degli animali, gli animali devono essere amati anche economicamente, non pesando soltanto sulla persona umana.

Detto questo, mi avvio alla conclusione del mio intervento dichiarando ancora il voto favorevole del Gruppo cui appartengo. Non posso tuttavia nascondere che, anche se ognuno di noi narcisisticamente dice di amare gli animali, poi nella quotidianità, nell'indifferenza di quello che accade intorno, contraddice questo amore. Colleghi, insisto nel dire che il diritto al benessere dell'animale si proietta con continuità, senza cesure, nel diritto alla salute di tutti, prendendo come punto di riferimento la creatura animale stessa.

A livello personale devo dire con molta serenità che spesso gli animali, in questo caso dei cani, hanno reso più positiva e più serena la mia vita insieme alla persona che amo. Uno dei momenti di sofferenza massima che ho avuto è quando ho perso una creatura meravigliosa, una chihuahua dal nome Seta, perché non avevo colto i suoi segni di sofferenza per la piometra, anche perché un po' troppo occupato nella mia attività quotidiana.

Non voglio però tediarvi e insisto nel dire viva la salute, viva la vita, viva il rispetto verso gli animali come questo provvedimento mette in luce. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi approverete il provvedimento che istituisce la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Ripeto quello che ho già detto stamattina e che ha detto poco fa la mia collega sul provvedimento appena approvato. Non condivido la tendenza, che riscontro in questa legislatura, di istituire giornate nazionali sui temi più disparati. (*Applausi*). Non lo condivido perché il rischio è di riempire il calendario di giornate dedicate ad argomenti più vari, affiancando così a temi che davvero sono importanti temi molto più marginali. Così si svilisce lo stesso strumento della giornata nazionale dedicata a, che dovrebbe servire a celebrare ricorrenze speciali e a sensibilizzare su temi di particolare rilevanza.

Il tema che affrontiamo oggi è importante: è il riconoscimento che vi è un profondo legame tra lo stato di salute degli ecosistemi naturali e la salute dell'uomo; un principio riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità già nel 2004, che intende la salute dell'uomo, quella dell'ambiente e quella degli animali tutte collegate fra loro.

L'approccio integrato che riconosce la relazione fondamentale che lega la salute degli animali a persone e ambiente fa sì che gli specialisti di più settori, collegati con le cosiddette scienze della vita, lavorino insieme per scongiurare sempre di più ciò che minaccia il delicato equilibrio di questo pianeta e di noi stessi.

Le aree di intervento includono la sicurezza alimentare e, in particolare, il controllo delle malattie che possono diffondersi da animali a esseri umani e viceversa. L'obiettivo è quindi progettare e

implementare programmi, politiche, normative e ricerche, in cui più settori comunicano e lavorano insieme tra loro. È evidente che, di fronte a un obiettivo così importante, non sia sufficiente - e non so neanche quanto possa essere utile, per quanto meritevole di attenzione - l'istituzione della Giornata nazionale dedicata a questo tema. Di certo sarebbe più utile ed efficace approvare provvedimenti concreti di attuazione di questo principio e, quindi, investire nella prevenzione veterinaria. In alternativa, il principio resterà una dichiarazione di intenti inutile e inefficace.

È per queste ragioni che dichiaro il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
(*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve.

Il disegno di legge al nostro esame appartiene alla scorsa legislatura. La collega, Vice Presidente insieme a me della Commissione sanità, senatrice Cantù, vi aveva infatti già lavorato precedentemente. Al di là della Giornata nazionale o meno, anche se questo Governo ci ha abituato all'istituzione di molte giornate nazionali, il tema è però importante. È un tema importante perché la *ratio* di questo disegno di legge è, appunto, la promozione della cultura della prevenzione veterinaria secondo l'approccio « *One Health* ».

È un principio su cui stiamo lavorando molto, anche come colleghe e colleghi dei vari intergruppi che si occupano di salute e benessere, proprio perché l'obiettivo è promuovere capillarmente la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'approfondimento e la divulgazione di questo tema; in modo particolare per quanto concerne l'attività dei medici veterinari, che non sono ancora sufficientemente riconosciuti nella loro attività di prevenzione, che invece è fortemente collegata alla prevenzione della salute umana *in primis*.

Quindi la prima considerazione, anche dagli articoli che abbiamo appena approvato, è proprio ispirarci a una sana salute della prevenzione veterinaria e a una sana zootecnia, ispirata proprio ai principi del benessere animale.

Questo va nella direzione di considerare positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano, che hanno poi una ricaduta sul nostro benessere e sulla qualità di quello che noi mangiamo. Ma si tratta anche di principi di educazione civica, tanto che si parla di inserire la prevenzione veterinaria anche nei programmi scolastici.

Qui stiamo evidenziando, l'importanza non solo della prevenzione, ma anche della vigilanza: pensiamo alle tante malattie animali che poi vengono trasmesse anche agli esseri umani. Quindi, non è soltanto una questione che riguarda il nostro Paese, ma è una questione internazionale, come ci ricorda anche una data importante, quella del 25 gennaio del 1924, quando venne firmato l'Accordo internazionale che istituiva l'Organizzazione mondiale della sanità animale, che rilevava proprio l'importanza di istituire una giornata mondiale su questo punto.

Per tutte queste ragioni, noi crediamo che, proprio sulla base della visione olistica « *One Health* », bisogna ispirarsi a un modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, sul riconoscimento della salute umana, di quella animale e della salute dell'ecosistema in quanto legati indissolubilmente fra di loro.

Tale strategia è riconosciuta ufficialmente dal Ministero della salute, dalla Commissione europea e da tutte le organizzazioni internazionali come una strategia rilevante e - a mio avviso - anche vincente in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra le diverse discipline: medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi.

L'approccio « *One Health* » è ideale per raggiungere la salute globale, perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base proprio della relazione intima tra la salute animale, l'ambiente in cui viviamo e ovviamente la salute umana.

Quindi, per tutte queste ragioni, anche oggi noi esprimeremo, come Azione-Italia Viva-RenewEurope, un voto favorevole al provvedimento.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, questo è un altro disegno di legge che intende dedicare una giornata a un tema specifico, con la volontà non di intasare il calendario di ricorrenze, ma di valorizzare tante specificità che, in fondo, fanno il nostro Paese e che, in fondo, vedono il nostro Paese dare un'attenzione diversa ad alcuni temi rispetto a altri Stati.

Credo che questa sia una valorizzazione alla quale Forza Italia va incontro e che chiaramente appoggia con positività. In questo caso, in particolare, si tratta di un testo di iniziativa parlamentare, ma con tematiche davvero particolarmente condivisibili, perché la salute umana è collegata a quella animale e ormai sempre più famiglie - lo vediamo noi e attorno a noi - vivono un rapporto d'affezione nella propria casa con la presenza di animali, che sono diventati ormai un pezzo della famiglia, sono parte della vita quotidiana di bambini, anziani, coppie e famiglie, e tutto ciò non può che essere visto con grande positività.

Oltre a questo approccio, che è giusto e che vuole sensibilizzare attraverso l'istituzione di un'apposita Giornata sulla tematica della prevenzione veterinaria, dobbiamo però fare in modo che esso sia diretto anche alle fasce più giovani e destinato quindi alle realtà scolastiche, con un'ulteriore divulgazione attraverso i *media*: in questo modo può arrivare un messaggio a un *target* di popolazione più ampio. È importante per gli animali stessi e per le eventuali connessioni tra salute animale e quella umana che su questo punto ci sia davvero il massimo della divulgazione, della presa di coscienza e di attenzione, proprio perché ormai gli animali sono diventati non più solo una compagnia, ma un pezzo delle nostre famiglie. Bene ha fatto quindi la 10^a Commissione a lavorare su questo testo, puntualizzando il provvedimento al nostro esame, e fondamentali sono i *focus* su prevenzione e controlli, che devono essere il faro per evitare il ripetersi di eventuali problematiche legate a epidemie animali. L'obiettivo è porre sotto controllo queste problematiche e scongiurare il salto di specie di eventuali malattie infettive. Insegnare ai giovani a intraprendere atteggiamenti prudenti e accorti è diventato quindi assolutamente indispensabile e fondamentale, così come lo è la più ampia divulgazione attraverso i *media*, come dicevo prima.

La sanità veterinaria è anche il controllo sulla qualità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, quindi è importante valutare i rischi dell'impiego di farmaci veterinari non necessari e aumentare i controlli capillarmente per arrivare a una zootecnia sana e tracciabile, come il nostro Paese merita, che salvaguardi anche il benessere animale. Ovviamente ne va anche della serietà del prodotto che arriva sul mercato o nei riscontri conseguenti e sulla nostra economia. Non dimentichiamoci che questo significa spesso anche tutelare al meglio molti prodotti alimentari che girano il mondo con il marchio *made in Italy*. Il lavoro fatto in questi anni ha mostrato che i rischi sono già stati ampiamente limitati.

Il lavoro ulteriore però dev'essere di sensibilizzazione e deve proporre con questo disegno di legge una consapevolezza maggiore tra produttori e consumatori. La Giornata è il 25 gennaio e coincide con la firma dell'Accordo internazionale istitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, avvenuta quasi cento anni fa, nel 1924.

Per queste succinte motivazioni, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle è consapevole dell'utilità di sollevare il tema della prevenzione veterinaria ed è anche consapevole dell'utilità di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria. Riteniamo infatti che la prevenzione veterinaria sia uno dei pilastri fondamentali per assicurare il benessere degli animali e la prevenzione di malattie o condizioni che potrebbero mettere a rischio la salute umana. Pertanto, dedicare una Giornata nazionale alla prevenzione veterinaria è sicuramente un'occasione importante per educare gli italiani sulle pratiche responsabili di cura degli animali.

A tal proposito, ricordiamo che la nostra forza politica è stata fondata nel 2009, nel giorno in cui si festeggia il patrono d'Italia, un santo ambientalista e animalista, san Francesco, che con il suo ordine

segnò una nuova era, diffondendo i valori di pace, fratellanza, uguaglianza e, appunto, amore per gli animali, che hanno fortemente ispirato il MoVimento 5 Stelle.

Per questi valori, che sono nel nostro DNA, siamo tutti consapevoli che incentivare la prevenzione veterinaria abbia un impatto positivo su tutta la società nel suo complesso, giacché una corretta prevenzione riduce il rischio di trasmissione di zoonosi dagli animali agli esseri umani, proteggendo la salute pubblica e riducendo i costi associati alle cure veterinarie di emergenza e ai trattamenti per malattie avanzate.

Citando l'articolo 4, non possiamo che condividere l'opportunità di sostenere iniziative di informazione, che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria. L'auspicio è che questa giornata diventi anche un momento di dibattito pubblico sulle necessità di adottare iniziative legislative volte a contrastare le modalità di allevamento intensivo, spesso anticamera di veri e propri campi di concentramento per animali (*Applausi*), dove, con l'obiettivo di massimizzare il profitto di certi imprenditori sconsiderati, si adottano pratiche spregiudicate contro altri esseri viventi.

Noi riteniamo che questa giornata di prevenzione veterinaria potrà servire anche per ripensare gli attuali modelli produttivi alimentari, considerando che l'impatto degli allevamenti intensivi sono devastanti per l'ambiente, al fine di immaginare una transizione alimentare che sia finalmente rispettosa del benessere animale. Forse pochi in quest'Aula sanno che in Italia oltre 630 milioni di animali vengono uccisi ogni anno e sono i cosiddetti animali da reddito, quelli che si trasformano in succose bistecche e würstel sulle nostre tavole. È un dato che vi voglio offrire nudo e crudo come riflessione, estratto dall'Anagrafe zootecnica nazionale (ognuno poi lo metabolizzi come crede): 630 milioni di animali uccisi all'anno fanno 86 chilogrammi di carne *pro capite* o, se preferite, 237 grammi al giorno. Sono le stime dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) e della Food and agriculture organization (FAO).

Inoltre, auspico che questa giornata serva a riflettere su iniziative concrete per andare incontro alle famiglie che vogliono adottare un amico a quattro zampe. Vi ricordo che il MoVimento 5 Stelle a tal proposito ha proposto - rimanendo però inascoltato - il *cashback* veterinario, cosa che crediamo possa concretamente aiutare in questo momento gli italiani a raccogliere tale stimolo. (*Applausi*).

Venendo all'articolato, l'articolo 2 dispone che in occasione di questa giornata nazionale verranno organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, con l'obiettivo di valorizzare la tutela della salute umana e animale - è scritto così - proprio per stabilire la stretta relazione che esiste tra le nostre specie.

Ebbene, sotto questo profilo tengo ad evidenziare che la prevenzione veterinaria non riguarda solo la cura della salute fisica degli animali, ma anche il loro benessere psicologico ed emotivo. Nessuno ne parla, ma evidenzio che si presta molta attenzione alla salute fisica degli animali, ma molto meno a quella psicologica: è un tema molto di nicchia, eppure il forte stress spesso genera fenomeni di aggressione anche nei contesti familiari, di cui i giornali poi portano notizia, e potrebbero essere debellati incrementando una maggiore conoscenza psicologica dei nostri animali da affezione.

Questa giornata potrebbe essere pertanto anche l'occasione per informare il pubblico sui segnali di stress e di disagio degli animali domestici, sulla necessità di un ambiente stimolante e di attività che favoriscano il loro equilibrio psicologico e potrebbe essere organizzato attraverso *workshop* e seminari per aiutare i proprietari a comprendere meglio le esigenze dei loro animali e a creare un ambiente felice e sicuro per loro.

Non dimentichiamo inoltre che gli animali diventano anche i veri e propri bastoni della vecchiaia dei nostri anziani, fedeli compagni di viaggio sino all'ultimo giorno della loro esistenza e vi ricordo che anche questo degli anziani e del connubio tra anziani e animali da compagnia è un tema caro al MoVimento 5 Stelle. Ricordo che, grazie a un emendamento presentato da me insieme alle colleghe Guidolin e Pirro, abbiamo inserito un principio di delega in materia di politiche in favore delle persone anziane che di fatto entro il 2024 obbligherà l'Esecutivo ad adottare decreti legislativi in materia, che tengano conto anche dei benefici della relazione con gli animali d'affezione. Grazie a questo emendamento del MoVimento 5 Stelle il Governo dovrà quindi legiferare tenendo conto della

relazione con i nostri amici a quattro zampe. Quando è stata approvata questa proposta emendativa, abbiamo capito che almeno su questo terreno, e quando non ci sono conti da presentare al MEF, possiamo dialogare.

Per questo motivo, con l'obiettivo di tutelare la salute degli animali e degli esseri umani, la nostra forza politica esprimerà voto favorevole su questo provvedimento, consapevole - citando Immanuel Kant - che per conoscere il cuore di un uomo bisogna vedere in che modo tratta gli animali. (*Applausi*).

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare pubblicamente i colleghi per la sensibilità dimostrata in Commissione. Infatti, vi è stata una sostanziale condivisione, che mi auguro non sia un caso isolato, quando anche facilitata dalla *ratio* di quanto proposto, in termini di cultura della prevenzione veterinaria secondo il principio *One Health*, che è alla base della sanità del futuro, di una sanità che tende ad aumentare la speranza di vita in buona salute della popolazione e che deve essere sostenuta da una capillare azione di coinvolgimento proattivo delle persone, delle famiglie e della comunità, con un patto di reciprocità che dobbiamo saper promuovere e sviluppare tra salute umana, animale ed ambientale.

Diversamente, atteso che il 70 per cento delle malattie infettive emergenti ha una connessione eziologica diretta o comunque trae origine da un serbatoio animale, non saremo in grado di imprimere quell'accelerazione correttiva al governo dei rischi endemici e pandemici di origine zoonosica nella visione di sanità pubblica in epoca *post-Covid* che sosteniamo. Altro che smantellamento del Servizio sanitario nazionale! Vi ricordo, per inciso, che siamo passati da 112 miliardi a 136 tendenti a 140 nel giro di quattro anni. Il problema, semmai, sono la prevenzione, la tracciabilità e il controllo degli impieghi e degli esiti. Non perdo occasione per sottolineare quanto prevenzione e controlli debbano essere una precondizione per evitare il ripetersi di problematiche che potrebbero essere evitate sol che si volesse, ultimo esempio la tragedia della RSA di Milano.

E parimenti, è indispensabile che tutti gli attori aderiscano convintamente alla prevenzione, che siano essi medici, veterinari, professionisti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. È fondamentale che abbiano una solida consapevolezza del loro ruolo e che possano lavorare congiuntamente all'interno di un sistema di coordinamento forte ed autorevole, agendo peraltro non solo sul versante didattico-educativo, ma anche in chiave ordinamentale, sì da precorrere, anziché rincorrere, le direttive dell'Unione europea, come previsto dal nostro disegno di legge n. 225, che andremo a pubblicare entro il mese di luglio, per un rafforzamento della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare, in un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore, mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale, posto che il tutto deve essere affrontato in una dimensione sovranazionale, capace di far crescere l'*export* dei nostri prodotti verso i mercati molto attenti alla qualità e ai controlli degli agroalimenti, così come già il nostro disegno di legge n. 1660 di oltre tre anni fa aveva prefigurato, con soluzioni che, tra l'altro, ci avrebbero fatto arrivare più preparati all'appuntamento che ci si augurava non ci fosse stato mai.

Le pratiche tradizionali di vita di gran parte della popolazione mondiale ci indicano quanto sia ineludibile sostenere normativamente una giornata di forte sensibilizzazione sulla centralità della veterinaria, anche se ormai le giornate dedicate alla qualunque stentano ad avere visibilità. Speriamo però, in questo caso, di essere imitati da numerosi altri Paesi, in modo tale che molte delle criticità vengano debellate in origine, educando sui comportamenti e sulla prevenzione che sta a monte degli eventi, parallelamente al percorso di rafforzamento organizzativo, strutturale e funzionale della sanità veterinaria, di cui vi ho detto.

Da qui la proposta legislativa in approvazione, al fine di promuovere la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema. Le attività dei veterinari, difatti, non sono sufficientemente conosciute e tenute in considerazione nel nostro Paese. Un'iniziativa di questo tenore, oltre a sottolineare l'importanza dell'approccio *One Health* per la salvaguardia della salute di tutti, consentirà di comunicare l'importanza della loro rilevante attività. Questa iniziativa ci auguriamo contribuisca a una positiva reattività e coinvolgimento anche degli

operatori della filiera agroalimentare nel processo di rafforzamento della prevenzione, puntando, anche grazie al ruolo del veterinario aziendale, su meccanismi proattivi di promozione della cultura del governo dei rischi, di controlli effettivi e di riduzione dell'uso di farmaci non necessari, fra cui i vituperati antibiotici, che, grazie alla professionalità dei veterinari, ha già fatto registrare un'importante riduzione, come ho già avuto modo di ricordare in altre occasioni, delle inapproprietezze, stimabile in oltre il 30 per cento, anche se il percorso per arrivare a debellare l'antimicrobico-resistenza è ancora lungo.

Dobbiamo immaginare che una sana zootecnia, ispirata anche a principi di benessere animale, condiziona positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,36)

(Segue CANTU'). Ed è proprio per questo che, intendendo promuovere l'evoluzione della scienza e lo sviluppo delle nuove tecnologie, applichiamo il principio di precauzione in chiave proattiva e preventiva, così come declinato dal disegno di legge n. 651. Questi dovrebbero essere principi di educazione civica, che potrebbero essere anche inseriti nei programmi scolastici. Dobbiamo evitare di intervenire a problemi conclamati, investendo adeguatamente in risorse umane e strumentali, anche di tipo educativo-informativo, per una sanità pubblica veterinaria con la giusta autorevolezza, dettata dai risultati e dall'esperienza, partendo dalla prevenzione, dalla vigilanza e dalla sorveglianza predittiva, per fronteggiare l'insorgenza di malattie animali e, soprattutto, per prevenirle.

Mi accingo a concludere, signor Presidente. Difatti, il 25 gennaio 1924 venne sottoscritto l'accordo internazionale costitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e, istituendo quest'anno la giornata, ci prepariamo per enfatizzarne degnamente il centenario. L'Italia fu uno dei 28 Stati fondatori dell'Office international des epizooties (OIE) e, fino ad oggi, hanno aderito circa 180 Nazioni. Auspichiamo, per l'anniversario, di arrivare a 195, vale a dire alla quasi totalità delle terre emerse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, già non va bene avvicinarsi ai banchi del Governo durante la seduta, ma addirittura sedersi non si può.

Prego, senatrice Cantù.

CANTU' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ce n'è abbastanza per cogliere l'importanza e condividere la decisione prospettata nell'articolato, finalizzando il 25 gennaio di ogni anno alle celebrazioni della prevenzione veterinaria, quale prioritario segmento da sostenere e rafforzare, agendo per una forte spinta culturale, informativa, di educazione e promozione della sua rilevanza, a scuola e nelle famiglie. Per tutto quanto appena detto, il nostro voto non può che essere favorevole. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Cantù, mi perdoni per averla interrotta nella parte finale del suo intervento.

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, oggi abbiamo istituito ben quattro giornate nazionali. Vorrei far sommamente capire ai nostri colleghi che, probabilmente, se continuiamo così, forse a metà legislatura avremo esaurito il calendario. (Applausi). Non che il tema in oggetto non sia importante, questo come tutti gli altri, per l'amor di Dio, ma forse si potrebbe fare qualcosa di più, attraverso le incentivazioni, le risorse che dovrebbero essere trovate dal Governo e la formazione, mentre limitarsi a istituire giornate nazionali non credo sia la panacea di tutti i problemi.

Ora, però, stiamo parlando di un tema davvero molto importante. Infatti, con il disegno di legge al nostro esame, diamo il via libera all'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Penso che la consapevolezza e la responsabilità che ci stiamo assumendo nell'istituire questa giornata, ma in linea generale nel trattare argomenti come questi, siano indubbiamente maggiori dopo l'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto con la pandemia da Covid-19.

Ricordiamo tutti il tentativo della comunità scientifica, prima, e dei *media*, poi, di spiegare le ragioni e le cause di quello che stavamo vivendo, l'origine da cui tutto ciò che abbiamo vissuto è scaturito. In quell'occasione, abbiamo imparato quanto siano tra di loro collegati l'ambiente, gli ecosistemi, gli animali, la salute, il benessere degli esseri umani e, di conseguenza, la nostra economia e il nostro vivere quotidiano. Proprio per questo credo che tutti noi riusciamo ad approcciare a questi argomenti

con una maggiore consapevolezza, dando loro indubbiamente una centralità che forse in un altro tempo avremmo compreso meno.

Condivido molto l'esigenza di muoversi in quell'approccio integrato *One Health* a cui si è fatto riferimento anche nella discussione in Commissione e che ormai sta diventando la stella polare nel mondo sanitario. L'approccio *One Health* è stato adottato in *partnership* tra l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione mondiale per la salute animale già nel 2010 per gestire e rispondere ai rischi legati alle zoonosi e ad alcune malattie ad alto impatto. Tale approccio, tuttavia, all'inizio non era concepito nella sua accezione attuale ed era più incentrato sulla salute umana, sulla salute degli animali domestici e sui sistemi alimentari, senza tenere conto dei contesti ecologici, socioeconomici, culturali e politici all'interno dei quali la proposta *One Health* oggi viene inquadrata. Con l'inclusione formale del programma ambientale delle Nazioni Unite nella condivisione con World health organization (WHO), FAO e World organization for animal health (WOAH) nel 2022 e con il successivo lancio del One Health Joint Plan Action 2022-2026 si è creata finalmente un'opportunità per affrontare in un modo nuovo l'approccio *One Health*, che si basa dunque sull'integrazione di discipline diverse e sul riconoscimento del fatto che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Se è vero come è vero che tutto ciò è stato dimostrato dalla pandemia da Covid, allora noi abbiamo il compito di intervenire per costruire una consapevolezza maggiore sui rischi che corriamo e sull'esigenza di mettere in campo azioni che salvaguardino il benessere e la salute degli animali, dell'ecosistema e dunque dell'essere umano. Il problema, infatti, è che quello che abbiamo vissuto può ripetersi e non è detto che la nostra capacità di risposta sia sempre così celere, così pronta. Soprattutto, però, non possiamo permetterci di mettere in pericolo vite umane, di concentrare gli sforzi della ricerca sempre e solo per risolvere in emergenza un problema che poi risulta essere di dimensioni maggiori di quelle che possiamo immaginare. Come sempre, è più utile prevenire.

Ho letto con attenzione le osservazioni del Ministero della salute italiano, che in questi giorni ha accertato la sieroconversione del virus dell'avaiaria in cinque cani e un gatto, contagiati all'interno di un allevamento avicolo rurale in provincia di Brescia e mi preoccupa che vi possa essere il rischio di una mutazione di quel virus, con la conseguente trasmissione tra animali ed esseri umani. È la dimostrazione che la nostra discussione odierna non è fuori dal tempo, anzi, tutt'altro. Per questo credo che investire tempo e risorse per una sanità pubblica veterinaria autorevole sia un passo importante per mettere al centro un tema che deve essere affrontato con la giusta attenzione non solo dalla comunità scientifica, ma anche dalle istituzioni, dalla politica e dai cittadini.

Con l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria credo che gettiamo le basi per permettere proprio questo, cioè aumentare la conoscenza e la consapevolezza, a partire come sempre dalle giovani generazioni, con l'investimento in termini culturali e di conoscenza nelle scuole (sempre - lo ricordiamo - nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica), nelle quali comunque si sta già facendo un gran lavoro sui temi del contrasto al cambiamento climatico, un altro tema che considero strettamente connesso a quanto stiamo discutendo proprio oggi.

Mi preme però ricordare che ci sono magari categorie che sono più esposte, ad esempio quella degli agricoltori e dei cacciatori, che forse dovrebbero essere sensibilizzate in misura maggiore sul tema.

Aggiungo a margine che forse bisognerebbe cominciare a fare un lavoro importante anche rispetto ai temi legati al nostro stile alimentare, interrogandoci sulla sostenibilità non solo ambientale del modello che abbiamo costruito. Lo dico sempre facendo riferimento all'esigenza di difendere il nostro pianeta e soprattutto di prevenire scenari e situazioni che rischiano di impattare fortemente sulla nostra salute.

Su questi temi mi auguro davvero si possa affrontare in futuro una discussione libera da pregiudizi, da falsi miti e dal tocco di sano populismo che, ahimè, ogni tanto inquina la qualità del dibattito in quest'Aula.

Aggiungo, registrando il dato con piacere, che quello che stiamo discutendo è un disegno di legge che vede una convergenza trasversale di forze politiche appartenenti indistintamente a maggioranza e opposizione; credo sia un fatto importante, come sempre accade quando si parla di temi delicati come

la salute e il benessere dei cittadini e del nostro ecosistema.

Certo però non posso non far notare che la maggioranza non si è sempre espressa in questi termini sul tema salute. Se questo provvedimento ha avuto il merito di aprire la mente a qualche esponente della maggioranza sull'integrazione necessaria tra salute e tutela ambientale, con la conseguente necessità di lottare contro il cambiamento climatico, allora ha già fatto molto. *(Applausi)*.

Per tutte le ragioni esposte, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

ZULLO *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario Gemmato, devo dire subito che il Gruppo Fratelli d'Italia, quando si parla di prevenzione, c'è e ci sarà sempre. *(Applausi)*. Sono infatti le politiche che il nostro Ministero della salute porta avanti ben conscio, così come lo siamo tutti noi, che la prevenzione determina effetti positivi sullo stato di salute e sul ricorso alle cure della popolazione, incidendo fortemente sui costi sanitari e sui costi sociali e fondandosi, tra l'altro, sull'informazione e l'educazione sanitaria, che poi è il tema centrale di questo provvedimento.

Alcuni hanno banalizzato l'istituzione di una giornata; è invece proprio quello il punto più a favore di questo provvedimento. Il tema dell'istituzione della giornata si coniuga infatti con una necessità di informare e di formare sul piano sanitario molte persone. Noi abbiamo vissuto durante la pandemia di Covid una infodemia, cioè un insieme di notizie contrastanti in televisione e sui giornali, senza far capire nulla alla popolazione. È invece importante, attraverso l'istituzione di queste giornate, sensibilizzare le popolazioni e le collettività, informandole ed educandole sul piano sanitario, dando loro messaggi univoci sulle modalità per prevenire determinate patologie.

Quando parliamo di prevenzione, tocchiamo il tema molto vasto delle malattie infettive; dentro questo campo dobbiamo riferirci alla zoonosi, cioè alla trasmissione di germi che possono trasferirsi da un serbatoio animale all'essere umano, che ne diventa ospite. Oggi questo tema è quanto mai importante. Quando ascoltavo una contrapposizione all'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid, dicevo che è stupido contrapporsi, perché questi tipi di pandemie sono sempre dietro l'angolo. Ciò che dobbiamo temere, infatti, sono i salti di specie, cioè quei microbi che si trovano in serbatoi animali, ma che possono trasferirsi in altri animali, che diventano ospiti, e quindi anche nell'uomo.

Quando vi sono questa trasmissione e questi salti di specie, noi non sappiamo dove andiamo a parare, perché ci sono malattie difficilmente trasmissibili, per la loro particolarità, ma ci sono malattie infettive facilmente trasmissibili quando si trasmettono per via aerea, e il Covid-19 ne è stato un esempio.

È proprio questo il valore del provvedimento in esame: dobbiamo stare in allerta e non possiamo dire di essere ben sicuri e protetti da questo tipo di questione. È cambiata, infatti, la vita delle persone. Una volta avevamo in casa i cosiddetti animali domestici, il cane e il gatto, e abbiamo superato delle zoonosi anche grazie alla pratica vaccinale sugli animali. Oggi, invece, conviviamo con rettili ed animali esotici e tutto questo è un grande pericolo.

Ecco perché ringrazio tutti quelli che, all'interno della Commissione, hanno collaborato positivamente e fattivamente affinché questo provvedimento potesse arrivare al guado, in quest'Aula, e ottenere un voto favorevole unanime da parte dell'Assemblea.

Mi dispiace che, come per il provvedimento precedente, una parte politica abbia deciso di astenersi. Non sarò qui a pregarla di cambiare la propria idea, per carità. Il problema, però, al di là del voto, è capire che diventa importante sostenere questo provvedimento non solo nel voto, ma quando, dopo l'istituzione di questa giornata, andremo a organizzare tutte le manifestazioni che tendono a sensibilizzare e allargare le conoscenze su questi temi.

Pertanto, un ringraziamento generale va alla Commissione e al Ministero della salute, che vi è stato sempre puntualmente rappresentato dal sottosegretario Gemmato. E un ringraziamento va soprattutto a chi ha avanzato questa proposta di legge, che è importante. Credo che su questa strada continuerà il cammino del Gruppo Fratelli d'Italia, che oggi vota favorevolmente e che sarà sempre presente sui temi della prevenzione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(170) GASPARRI. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. - *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA ed altri. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) BIANCOFIORE e PETRENGA. - *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) PUCCIARELLI. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Relazione orale) (ore 17,53)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392.

Il relatore, senatore Tosato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[TOSATO](#), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea rappresenta il frutto del lavoro svolto dalla 1^a prima Commissione, sia all'interno del comitato ristretto sia in sede plenaria.

L'esame è iniziato con l'incardinamento di cinque disegni di legge: l'Atto Senato 170 del senatore Gasparri, l'Atto Senato 292 del senatore Parrini, l'Atto Senato 312 del senatore Menia, il 390 delle senatrici Biancofiore e Petrenga e il 392 della senatrice Pucciarelli. Tutti i disegni di legge suddetti puntavano a valorizzare le celebrazioni connesse alla ricorrenza del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate nella ricorrenza dell'anniversario della vittoria dell'Italia nella Prima guerra mondiale. Tuttavia, mentre il disegno di legge n. 170 e il n. 292 puntavano a rafforzare le celebrazioni connesse alla ricorrenza del 4 novembre senza ripristinarne il carattere festivo, venuto meno con la legge n. 54 del 1977, i disegni di legge n. 312, n. 390 e n. 392 miravano a ripristinare la giornata festiva, e quindi a ripristinare la normativa previgente alla legge del 1977.

A seguito di un approfondimento svolto in seno al comitato ristretto, è stato confermato come il ripristino della festività avrebbe inevitabilmente comportato effetti molto onerosi per la finanza pubblica, dovuti tra l'altro alla necessità di erogare l'indennità di straordinario nei confronti dei dipendenti pubblici che lavorano anche nei giorni di festa. Ciò avrebbe richiesto quindi la necessità di arrivare ad una puntuale quantificazione degli oneri e della conseguente copertura, con inevitabile allungamento dei tempi e senza la certezza di raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati i disegni di legge in questione.

Il punto di mediazione è stato quindi individuato, attraverso il testo unificato proposto dal comitato ristretto, in una celebrazione rafforzata della ricorrenza del 4 novembre senza il ripristino della festività. Mi preme segnalare che il testo unificato adottato dal comitato e approvato con alcune modifiche dalla Commissione risponde anche all'invito rivolto dal Presidente della Repubblica il 6 maggio dell'anno scorso, in occasione della promulgazione della legge n. 44 del 2022 recante l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. In tale circostanza, il Capo dello Stato ha inviato all'allora presidente del Consiglio Draghi una lettera con cui segnalava l'opportunità di «un intervento normativo organico che riguardi le celebrazioni in onore delle Forze armate, considerato che quella appena promulgata risulta essere l'unica legge che prevede una giornata in onore di un corpo militare».

Pertanto, con il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea viene sancito per via legislativa il carattere del 4 novembre quale Giornata non solo dell'Unità nazionale, ma anche di celebrazione e

omaggio al ruolo e alla missione istituzionale assolta dalle nostre Forze armate.

Do brevemente conto di quanto previsto dal testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali e ora sottoposto all'esame di questa Assemblea.

Si tratta di quattro articoli. L'articolo 1 prevede per l'appunto il riconoscimento del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. L'articolo 2 disciplina le iniziative di celebrazione della Giornata del 4 novembre da parte delle istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Al riguardo viene rappresentata la necessità di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano svolto dalle Forze armate in molteplici scenari nazionali e internazionali, per esempio negli ambiti della protezione civile, dell'assistenza umanitaria, del contrasto al crimine e del soccorso ai profughi e rifugiati. Peraltro, si richiama l'esigenza nelle attività di sensibilizzazione del ruolo delle Forze armate di fare riferimento anche alle specificità storiche e territoriali. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge in esame a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nell'auspicio che ciò avvenga già per il 4 novembre di quest'anno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, sottosegretario Gemmato, la cui attrattività per l'Aula è quasi senza precedenti, non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Signor Presidente, vi sono date nella storia del mondo che hanno segnato per sempre l'umanità. Ricordarle e celebrarle solennemente è un obbligo innanzitutto morale che tutti dovrebbero sentire, proprio perché testimoniano l'evoluzione dell'uomo, la sua ricerca costante di miglioramento, l'anelito insopprimibile alla libertà, la tensione verso ideali e valori superiori per i quali ogni sacrificio, anche quello della vita stessa, è possibile e forse anche auspicabile. Basti pensare alla Festa dell'indipendenza americana, alla Rivoluzione francese o alle Guerre mondiali, date e giornate che hanno forgiato il percorso democratico dell'umanità, crinali cronologici tra passato e futuro.

Nel caso italiano, per molti decenni la festa del 4 novembre, istituita all'indomani della vittoria della battaglia di Vittorio Veneto nel 1918, è stata celebrata come festa nazionale; una giornata che univa tutto il popolo italiano, che in quella precisa circostanza ricordava e celebrava la vittoria nella Prima guerra mondiale e il raggiungimento dell'Unità nazionale del nostro Paese. Una vittoria attraverso la quale l'Italia ha preso coscienza del proprio io nazionale e gli italiani, ben oltre cinquant'anni dopo l'Unità d'Italia, sono diventati un corpo unico, quello che normalmente si traduce nel concetto di Nazione e che in America, non a caso, si consolida nel motto latino «*E pluribus unum*».

La splendida ed epica vittoria nel primo conflitto mondiale cementò una Nazione che per secoli era

stata divisa e immersa esclusivamente nelle proprie realtà e interessi locali, ma quelli del 1915-18 furono gli anni in cui scoprimmo finalmente cosa fosse l'identità di un popolo, la patria, gli anni durante i quali per la prima volta ci trovammo uniti, da Nord a Sud, a combattere per una Nazione, la nostra Italia. Erano gli anni in cui valorosi soldati morirono sul Carso e sul Monte Grappa, in cui rifulsero personaggi eroici come Enrico Toti, che morì lanciando contro il nemico la stampella su cui si reggeva, o l'ufficiale della Marina Nazario Sauro, ucciso perché decise di combattere per la propria patria rifiutandosi di essere suddito dell'allora Impero austro-ungarico, o come il nostro Cesare Battisti, mandato a morte dagli austriaci. Era l'epoca della giovanissima generazione del 1899, che sulle sponde del Piave guidò la riscossa, andando incontro a pericoli mortali pur di dare all'Italia un futuro libero dall'oppressore straniero.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo in Europa e nel mondo, con la guerra alle porte dell'Italia e la crisi nei rapporti internazionali, i cittadini chiedono riferimenti forti, radici, reintegro di valori universali, trovando viceversa il relativismo culturale e intellettuale che attanaglia le istituzioni e il nichilismo che involve la democrazia e reprime gli slanci di coraggio.

Come possiamo allora non farci carico del senso e della storia del 4 novembre e riportare questa data a festività nazionale? Come ha detto il *premier* Meloni l'altro ieri a Vilnius ai nostri militari, le Forze armate sono le espressioni migliori del nostro Paese. Non bastano gli *spot* che in passato sono stati fatti per ricordare tale avvenimento; quelle sono solo immagini e fumo negli occhi, occorre sostanza.

Com'è possibile non celebrare solennemente il ricordo dei nostri connazionali sacrificatisi per la Patria con atti di eroismo e di patriottismo estremi in quella che può considerarsi la Quarta guerra d'indipendenza e quindi il coronamento del nostro Risorgimento? Come si può non fare con ciò un immediato collegamento con i più recenti eroi di Nassiriya o con i tanti nostri militari che prestano servizio per la pace all'estero e in Italia, sacrificando spesso anche la vita e ai quali abbiamo dovuto dedicare almeno una giornata? Un popolo che non ha consapevolezza della propria storia e delle proprie radici è un popolo destinato a non avere futuro, né casa. È solo con una precisa consapevolezza della propria identità che si può dare il proprio concreto contributo al processo di integrazione europeo delle tradizioni, delle culture, delle genti e delle religioni.

A differenza di altre date, questa è l'unica che può ancora ricompattare una Nazione attualmente caratterizzata da un'identità confusa, divisa da contrapposizioni localistiche, dai conflitti interistituzionali e dai rancori politici. Il 4 novembre unisce con orgoglio l'intera Nazione italiana, perché è quella a cui risale la vittoria di tutti, il sacrificio che commuove ancora oggi quando si ascoltano i canti che ne rievocano le epiche e sanguinose battaglie. Il nostro Tricolore rispecchia il verde delle montagne, il bianco delle loro nevi e il rosso del sangue che su di esse è stato versato dai nostri eroi della Grande guerra e si è fuso con quello dei nostri allora avversari austriaci e oggi alleati d'Europa, che su quegli errori ha avuto i natali.

Da tutto questo nasce la profonda necessità di ripristinare il 4 novembre come Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate per ridonare all'Italia questa giornata di festa che unisce tutti e che ricorda soprattutto alle giovani generazioni le radici storiche dell'Italia unita, un'Italia che poi deve essere unita a prescindere dalle forme di Stato che le maggioranze politiche potranno scegliere per il buon Governo della nostra Nazione.

Per questi motivi voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, con la fine della Prima guerra mondiale, Trento e Bolzano passavano dal dissolto Impero austro-ungarico all'Italia. Se da un lato il Trentino poteva vantare una continuità linguistica, etnica e culturale con il Regno d'Italia, la stessa cosa non può dirsi per il Sud Tirolo, che era abitato da cittadini in lingua tedesca pienamente integrati e appartenenti a un mondo diverso da quello italiano. Durante il fascismo, la popolazione del Sud Tirolo fu vittima di un violento tentativo di cancellazione della propria identità: vennero cambiati i cognomi, i nomi dei paesi e delle strade, con incarcerazioni e persecuzioni per chi difendeva la propria lingua e la propria cultura.

Nel 1939, con il Patto di opzione tra Hitler e Mussolini, ai sudtirolesi venne imposto di scegliere se rimanere entro i confini italiani accettando l'italianizzazione definitiva o trasferirsi in altri territori del Reich tedesco. Nel primo caso, si rimaneva nelle proprie case, si restava sulla propria terra, ma perdendo la propria identità, nel secondo si mantenevano la propria lingua e cultura tedesche ma si doveva andare esuli come coloni nella Polonia da poco occupata. Ci volle l'Accordo tra De Gasperi e Gruber, l'avvento dell'autonomia speciale e tutto quello che ne è seguito, fino alla quietanza liberatoria del 1992 per rimarginare queste ferite. Tuttavia, per generazioni di sudtirolesi la data che simboleggia l'inizio del calvario è il 4 novembre.

Per tutte queste ragioni, negli anni sul nostro territorio si è cercato di dare a questa data un significato diverso, non quello della vittoria di una guerra che dal punto di vista sudtirolese fu un'annessione, ma di un momento di riflessione condivisa sulla pace tra i popoli, sulla tutela delle minoranze, sul rispetto di tutti i caduti, anche quelli che indossarono la divisa altrui.

Per tutte queste ragioni, Presidente, il sottoscritto e la presidente Unterberger, quali senatori eletti nelle liste del Südtiroler Volkspartei, che fanno parte del Gruppo per le Autonomie, non parteciperanno al voto. Non è un gesto in polemica con il Parlamento o con le Forze armate o per riaprire ferite della storia - anzi ci tengo a ringraziare la Commissione per l'accoglimento di due nostri emendamenti, a riprova di una volontà di venirci incontro - tuttavia preferiamo ricordare altre date: il 2 giugno 1946, nascita della Repubblica; il 1° gennaio 1948, entrata in vigore della Costituzione; il 20 gennaio 1972, entrata in vigore del secondo Statuto di autonomia.

Sul 4 novembre non resta che augurarci che le celebrazioni riescano a preservare e a portare rispetto alla memoria di tutti. Noi in Sud Tirolo continueremo a farlo. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il 4 novembre 1918 entrò in vigore l'armistizio firmato il giorno precedente a Villa Giusti con l'Impero austro-ungarico. Quella data sancì la fine della Prima guerra mondiale e anche il compimento del Risorgimento, perché le terre irredente di Trento e Trieste tornarono all'Italia. Da allora quella data rappresenta una vera pietra miliare, anche perché forse è praticamente l'unica ricorrenza civile che è passata indenne attraverso la monarchia, il fascismo e la Repubblica. È un tributo di riconoscenza ai 600.000 soldati morti durante il primo conflitto mondiale, ma anche una data fondante l'identità collettiva.

In quella guerra, nelle montagne, nelle trincee, lungo il Piave, gli italiani si scoprirono un solo popolo e nel 1949 quella data è stata indicata come la festa dell'Unità nazionale; fino agli anni Settanta essa era, all'interno del calendario, una data in rosso, una vera e propria festività per celebrare l'unità e le Forze armate. Sotto i colpi dell'*austerità*, nel 1977, diventa una festività mobile, celebrata la prima domenica di novembre. Dobbiamo ad un grande Presidente della Repubblica, che qui voglio ricordare, Carlo Azeglio Ciampi, la volontà di rinvigorire questa celebrazione e di renderla una data costitutiva della Repubblica.

Se oggi siamo qui, in maniera *bipartisan*, a voler istituire normativamente la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate lo dobbiamo al presidente Sergio Mattarella, che lo scorso 4 novembre ricordò che questa giornata è tradizionalmente, ma non normativamente, dedicata alle Forze armate. Il presidente Mattarella disse: «credo che sia necessario (...) assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Lo dobbiamo» disse il Presidente «alla nostra storia, lo dobbiamo a un patrimonio prezioso fatto di donne e di uomini del nostro Paese. Lo dobbiamo a noi stessi». Io credo che queste parole del presidente Mattarella siano indicative del perché oggi, in maniera trasversale e *bipartisan*, siamo tutti d'accordo sull'istituzione di questa festività.

In Commissione affari costituzionali, sulla base delle proposte provenienti da forze di maggioranza come di opposizione, abbiamo discusso sul fatto che potesse essere giusto prevederne anche gli effetti civili. Noi pensiamo, come Azione-ItaliaViva, che si debba fare uno sforzo in futuro affinché al 4 novembre vengano riconosciuti anche gli effetti civili. Non siamo ancora in grado di raggiungere questo risultato, perché avrebbe un costo, ma io credo - come suggerito da alcuni colleghi all'interno di

quella Commissione - che sarebbe molto corretto riconoscere gli effetti civili.

Voglio ricordare le parole della senatrice Segre con riferimento all'istituzione di questa giornata: «le grandi Nazioni, poi, dimostrano di essere tali riconoscendosi coralmemente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria (...) date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro (...)» oggetto di condivisione e di riflessione, di monito e di insegnamento per tutti i cittadini. Una data, quindi, per i giovani e per far comprendere il ruolo che le Forze armate svolgono per il nostro Paese.

Molto opportunamente in questa legge si invitano le istituzioni scolastiche a promuovere e a organizzare eventi, conferenze e incontri per spiegare quello che i nostri militari fanno ogni giorno, per compiti di protezione civile, ad esempio.

Non c'è emergenza che non li veda protagonisti ed è stato così anche nella recente tragedia dell'Emilia-Romagna. Come dimenticare il fondamentale ruolo che le Forze armate hanno svolto durante i mesi difficili della pandemia? Dobbiamo però anche non dimenticare la funzione fondamentale che le Forze armate svolgono in tanti contesti mondiali di crisi. Due settimane fa, la Camera dei deputati e il Senato lo hanno ribadito nell'ambito dell'esame delle risoluzioni sulle missioni internazionali. Penso al lavoro che svolgono in Kosovo, nel Libano, in Niger, nel Gibuti, in quella cinquantina di teatri di guerra in cui siamo chiamati a dare un contributo decisivo alla pace. Le Forze armate ci sono sempre, svolgono un ruolo davvero fondamentale e ci rendono tutti orgogliosi, per lo spirito di abnegazione, per la preparazione, per lo spirito di umanità e l'amor di patria che sanno approfondire in contesti molto difficili.

A loro deve andare la nostra gratitudine ed è a loro e soprattutto ai nostri caduti nelle missioni di pace che dobbiamo dedicare questa importante giornata. In questo 2023 ricorreranno anche i venti anni dall'attentato di Nassiriya. In quell'attentato persero la vita 19 italiani e nove iracheni: una tragedia immane, che scosse il Paese, ma che ci fece riscoprire uniti. Credo che abbiamo ancora tutti negli occhi l'immagine di quella folla commossa che li volle salutare nella camera ardente, allestita nel sacrario delle bandiere del Vittoriano e all'Altare della patria. Dovremmo forse ricordare più spesso quale grande Paese siamo, quando riusciamo ad essere uniti, ad andare oltre le ideologie e gli scontri politici. Dunque, oltre ad esprimere il voto convinto e favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, esprimo anche l'auspicio affinché la Camera dei deputati possa approvare quanto prima l'istituzione di questa giornata e quindi si possa trasformare il 4 novembre non solo nella festa dell'Unità nazionale, ma anche nella festa delle Forze armate. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, voglio semplicemente ricordare, in primo luogo, perché stiamo discutendo questo disegno di legge. Oggi ho visto che sono state istituite varie giornate, alcune importanti, altre mi hanno francamente anche un po' sorpreso. Questa invece è una questione seria, perché molti pensano che il 4 novembre sia già la giornata dedicata non solo all'Unità nazionale, ma anche alle Forze armate, e invece così non è, formalmente parlando. Faccio parte di una generazione cresciuta in una fase in cui il 4 novembre era una festa nazionale, nel senso pieno del termine: le scuole e gli uffici chiudevano, era insomma una giornata canonica di festa nazionale e la cosa più importante di quella giornata era che le caserme venivano aperte ai cittadini. Quindi anche noi bambini, all'epoca, visitavamo le caserme e vedevamo apparecchi, aerei o mezzi militari inconsueti. Erano anche anni in cui la divulgazione audiovisiva era un po' più austera, non come oggi che si può simulare il volo di un aereo con un *elic* sul telefonino. Quindi, il 4 novembre rappresentava anche un momento di emozioni, di sentimenti, di ricordi e di memorie, che le Forze armate hanno utilizzato per divulgare la loro storia e il sacrificio, che altri colleghi hanno prima ricordato.

Dunque è successo che alcuni anni fa, il Parlamento ha istituito una giornata dedicata al sacrificio delle truppe alpine. Alcune associazioni combattentistiche e d'arma furono interpellate dalle Commissioni parlamentari, allora c'era ancora la Commissione difesa, oggi unita alla Commissione affari esteri, e - pur nel rispetto delle truppe alpine, che per dimensione, numero e sacrificio non hanno eguali nella storia militare e civile italiana: gli alpini, anche nelle emergenze civili si distinguono sempre, anche

con la loro associazione - videro questa cosa un po' con un occhio critico. Alla fine, la legge fu approvata e venne istituita la giornata dedicata alle truppe alpine.

Tuttavia il 6 maggio 2022 il Presidente della Repubblica promulgò la legge con una lettera in cui sottolineò il fatto che il 4 novembre era Festa dell'Unità nazionale e non più festa totale. Poi ci fu un periodo in cui molte festività furono soppresse, alcune delle quali sono state in parte ripristinate; perfino la parata del 2 giugno per alcuni anni non si tenne e poi fu ripristinata, non per il Covid, che è successo in epoca recente, parlo di abolizioni *tout court*. Il Presidente della Repubblica - cito come dato di fatto -, con questa lettera del 6 maggio 2022, riconoscendo l'importanza e il valore delle truppe alpine, ha affermato la necessità di un intervento normativo che riguardasse in maniera organica le celebrazioni in onore delle Forze armate. Il Presidente della Repubblica ha scritto questo messaggio di promulgazione anche nella sua qualità di Capo delle Forze armate, non ha scritto una cosa casuale, rivendicando l'articolo 87 nono comma della Costituzione. Ha quindi esortato il Parlamento, nel promulgare quella legge, riconoscendo il ruolo delle truppe alpine, a ripristinare la festività del 4 novembre, che è stata definita Giorno dell'Unità nazionale dalla legge n. 260 del 1949; poi questo spirito è stato esteso alla celebrazione delle Forze armate, ma mai per legge e questo è il *vulnus* formale: tutti, infatti, abbiamo celebrato la festa delle Forze armate, per cui anche adesso si mettono corone, si fanno riconoscimenti, ma senza un aspetto formale normativo. Questo chiese al Parlamento il Presidente della Repubblica, anche nella sua qualità di Capo di tutte le Forze armate, di mare, di terra e di aria. Cito ancora questa lettera del presidente della Repubblica Mattarella in cui affermava che appariva opportuno assumere in legge la definizione completa del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, cogliendo l'occasione per un riordino complessivo delle celebrazioni che valorizzasse l'unitarietà delle Forze armate. Peraltro diventa difficile citarne una e trascurarne un'altra: la storia del valore e del sacrificio delle nostre Forze armate le ha viste tutte protagoniste nelle varie fasi.

Il presidente della Repubblica Mattarella è quindi in qualche modo l'autore sostanziale di questa proposta da me avanzata sul finire della scorsa legislatura, che poi si interruppe; io la riproposi il primo giorno di legislatura, insieme a disegni di legge che non sono solo atti formali propagandistici, ma a volte sono atti dovuti; altri colleghi hanno presentato proposte analoghe; forse avremmo voluto una festa ancora più ampia, ma forse questo avrebbe complicato l'*iter* del testo, determinato la chiusura di uffici, quantificazioni di costi. Intanto piantiamo la bandiera di questo percorso normativo che la suprema istituzione ci aveva sollecitato.

Devo dire che poi il Presidente della Repubblica è intervenuto anche il 4 novembre 2022, perché quando ha dovuto redigere il consueto messaggio (perché il 4 novembre non è inteso solo come Festa dell'Unità nazionale, ma anche come Festa delle Forze armate), ha voluto sottolineare questa opportunità con affermazioni del seguente tenore: come è noto, il 4 novembre è definito dalla legge n. 260 del 1949 come il Giorno dell'Unità nazionale; il fatto di ricomprendere in questa giornata la festa delle Forze armate appartiene alla tradizione, però credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro, assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Adesso stiamo facendo questo; può sembrare un'iniziativa formale, ma in questi casi la forma è sostanza, soprattutto se ci è stata ricordata, con garbo ma con chiarezza, da chi è custode di tradizioni e di valori risalenti dalle storie più antiche. Fino a qualche anno fa ci sono state celebrazioni importanti per i cento anni della Prima guerra mondiale, della Seconda guerra mondiale, delle guerre di liberazione; penso agli esempi eroici, da Salvo D'Acquisto, ai fatti di Cefalonia, a tanti altri che anche il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato.

Penso altresì alle missioni militari che continuano, ai caduti italiani che ci sono stati: pochi giorni fa abbiamo celebrato i trent'anni dalla morte in Somalia di quei militari che furono trucidati durante un intervento e che sono stati considerati i primi militari caduti in un'operazione di guerra (così la dobbiamo definire anche se era a scopo umanitario) dopo la Seconda guerra mondiale, anche se precedentemente alcuni nostri aviatori erano stati uccisi a Kindu, quella ma non era una missione militare, bensì un altro intervento; peraltro, a Fiumicino c'è un monumento in ricordo di quella vicenda, che forse avrete visto anche voi. I nostri militari sono sempre in servizio, pagano un tributo di

sangue; potrei aggiungere molte considerazioni, ma credo che le occasioni per farlo siano molteplici e non è necessario ribadirlo ulteriormente.

Anche in questo momento, mentre parliamo, migliaia di donne e di uomini, in Africa e in Asia, anche in missioni militari in posti più lontani o nell'Est europeo, a ribadire l'opportunità di difendere la libertà e la democrazia anche ai confini dell'Europa, sono impegnati per garantire libertà, diritti e democrazia in missioni militari, correndo dei rischi, ma anche in impegni umanitari, di assistenza alle popolazioni, di aiuti di ogni genere, di ordine pubblico. Abbiamo visto ad esempio come l'area dei Balcani si sia riaccesa nei giorni scorsi. L'Arma dei carabinieri fa un'attività di formazione di forze di polizia da molto tempo. Gli interventi degli italiani che sono in Albania o altrove, anche in zone limitrofe, sono richiesti e sono fondamentali.

Mi consenta, Presidente, di rivolgere dal Senato un auspicio affinché la Camera possa poi fare questo atto, formale, ma sostanziale e di alto valore morale, prima del 4 novembre 2023. È una data che sembra lontana, ma noi conosciamo i lavori parlamentari, i decreti-legge e i vari provvedimenti. Mi rivolgo alla Presidenza del Senato, della quale anch'io degnamente faccio parte; dovremo poi esortare l'altro ramo del Parlamento affinché studi una tempistica. Il provvedimento è abbastanza semplice, non è nemmeno necessaria una discussione. La discussione c'è stata, invece, sulla volontà di rafforzare questa ricorrenza con una festa ancora più ampia e piena; si vedrà se il tempo ce lo consentirà. Sottolineo però le celebrazioni che questa legge sollecita, l'impegno nel mondo della scuola e dell'istruzione e da parte delle amministrazioni comunali, considerando anche le lacerazioni della storia. Ho prima ascoltato l'intervento del collega Durnwalder; capisco tutti i punti di vista; la storia dei popoli è complicata soprattutto nelle arre di confine.

In conclusione, Presidente, ringrazio tutto il Senato per avere condiviso questo percorso. Io me ne sono fatto promotore, ma anche altri Gruppi e altri colleghi lo hanno condiviso con le loro istanze. Approvare questo disegno di legge è un atto formale e simbolico, ma anche sostanziale di omaggio alle Forze armate, di adempimento ad una sollecitazione giusta, che io ho condiviso fin dal primo momento, del Presidente della Repubblica, anche nella sua qualità di Capo delle Forze armate. Mi auguro che la Camera possa rapidamente fare la sua parte affinché il 4 novembre sia quest'anno la Giornata dell'Unità nazionale, ma anche formalmente e sostanzialmente la giornata in cui si celebra il sacrificio e l'impegno delle nostre Forze armate. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentante del Governo, il 4 novembre rappresenta una data storica per il nostro Paese; è il giorno in cui, nel lontano 1918, venne siglato l'armistizio che pose fine alla Prima guerra mondiale, un conflitto devastante che causò sofferenze inimmaginabili. Quel giorno l'Italia si unì nella speranza di una pace duratura e in quella dell'Unità nazionale: due obiettivi che sono stati sostenuti e difesi con determinazione dalle nostre Forze armate nel corso degli anni.

Questo patrimonio di memorie non deve essere perduto, ma anzi deve essere valorizzato ogni anno con un momento di riflessione che esige un sentimento di solennità ed una riflessione che ci deve consentire di commemorare i nostri caduti di tutte le guerre, ricordando anche per questo l'importanza del perseguimento della pace.

Le Forze armate rivestono un ruolo imprescindibile per l'unità nazionale, sono il collante che tiene insieme il nostro Paese, garantendo la difesa e la sicurezza dei nostri confini e preservando la sovranità che è la base stessa della nostra identità nazionale.

Le nostre Forze armate, allo stesso tempo, svolgono un ruolo essenziale nella promozione della pace e della stabilità sia a livello nazionale che internazionale. Le missioni di *peacekeeping* e le operazioni umanitarie vedono i nostri militari impegnati nel dimostrare il loro supporto per un mondo migliore, aiutando coloro che sono più vulnerabili nel preservare la pace nelle Regioni colpite dai conflitti. La loro formazione, la loro professionalità e il loro coraggio sono elementi chiave per affrontare le sfide complesse di un mondo in continua evoluzione e sono soprattutto caratteristiche che vengono loro riconosciute da tutto il mondo; una vera e propria eccellenza del nostro Paese, insieme a tante altre

maggiormente conosciute di cui troppo spesso però ci dimentichiamo. Nelle organizzazioni multilaterali alle quali apparteniamo, il valore dei nostri uomini e delle nostre donne con le stellette è rispettato, ammirato e preso ad esempio.

La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ci offre l'opportunità di riflettere sulla loro importanza per il nostro Paese nella promozione dei nostri valori nel loro quotidiano lavoro per un mondo più pacifico.

Ma il loro impegno non finisce qui. Li troviamo, infatti, sempre pronti, ogni volta in cui siamo di fronte ad una qualsiasi emergenza. Lo abbiamo visto con il Covid-19; lo abbiamo visto nei territori colpiti dai terremoti e dai fenomeni alluvionali. Ovunque vi sia necessità di una qualsiasi risposta in prontezza, loro ci sono.

Il 4 novembre, quindi, prevedendo in una stessa data la celebrazione dell'Unità nazionale unitamente a quella delle Forze Armate, viene posto l'obiettivo di rafforzare, ancora di più, il legame tra le nostre Forze armate e il popolo italiano. Un legame che deve nascere anche nei giovani e proprio per questo la proposta di legge che tra poco voteremo prevede iniziative che vadano a sensibilizzare i giovani sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono in supporto alla collettività.

Pochi giorni fa ho partecipato alla cerimonia della partenza per il *tour* mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci: a bordo, oltre ai 217 membri dell'equipaggio, 126 allievi ufficiali dell'Accademia navale di Livorno. Vedere schierati quei giovani, pronti a partire sapendo di non poter rivedere i loro cari per molti mesi, mi ha riempito di tenerezza. Vedere chi, come loro, in virtù di una scelta che definirei vocazione, li ha portati a giurare fedeltà alla Repubblica italiana, che li impegna nel difendere la Patria a salvaguardia delle libere istituzioni. Chi è disposto, come loro, a sacrificare la propria vita per difendere la libertà di tutti noi, la democrazia, i valori su cui l'Italia si fonda, dimostra che ci sono ancora dei giovani che onorano, attraverso la loro scelta, la memoria di chi ha combattuto per lasciarci in eredità lo splendido Paese in cui viviamo. Lo spirito di questi ragazzi appena partiti lo vediamo in tutti quei giovani che trovano nelle Forze armate la loro scelta di vita, che sarà la scelta di vita anche delle loro famiglie, sia quelle di origine che quelle future.

Poter esportare all'esterno, nel mondo civile, questi valori, valori sempre meno presenti nella nostra società (grazie anche ad una campagna denigratoria che ne ha svilito il ruolo e ciò che realmente rappresentano), poter contaminare con questi sani principi altri giovani, porterebbe sicuramente ad avere meno fenomeni di ragazzi che si perdono e che non riusciamo più a recuperare.

Signor Presidente, mi consenta, per suo tramite, di esprimere un dispiacere oggi in quest'Aula. Io sono al secondo mandato e non mi è mai capitato vedere un Gruppo non prendere parte alla discussione di un provvedimento e non pronunciarsi in dichiarazione di voto. Mi sembra un sistema da Ponzio Pilato. *(Applausi)*.

Io penso che le nostre Forze armate, che sono il nostro orgoglio, non solamente a livello nazionale, ma a livello internazionale, meriterebbero un po' di rispetto e meriterebbero, sicuramente, non quanto hanno fatto i colleghi, che hanno anticipato la loro astensione per delle motivazioni che sicuramente per loro sono valide.

Parlo del MoVimento 5 Stelle, che esprimevano il Ministro della difesa nella scorsa legislatura, il ministro Trenta. Ciò vuol dire, dunque, che quel Ministro ricopriva quell'incarico per opportunità e non perché credeva nelle Forze armate. Altrimenti, voi oggi avreste detto qualcosa. Per cui la vostra astensione, lo dico proprio apertamente, equivale ad essere opportunisti. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pucciarelli, aveva iniziato bene, usando il tramite della Presidenza, ma è un po' scivolata.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, lo ripeto: significa essere opportunisti, perché nella scorsa legislatura Ministro della difesa è stato il ministro Trenta, appartenente al MoVimento 5 Stelle! Quindi, avreste dovuto disconoscerlo, se non credevate nelle Forze armate!

VOCE. Ma finiscila!

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. No, finitela voi, che è meglio!

PRESIDENTE. Senatrice Pucciarelli, le sue parole sono già sufficientemente energiche senza bisogno di usare certe espressioni. La invito a rivolgersi alla Presidenza.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Bene, signor Presidente, ma se continuano a disturbare, lei casomai li faccia uscire dall'Aula, perché anch'io ho il diritto di poter esprimere quello che penso. (*Commenti*).

PRESIDENTE. E come lei sa, ovviamente, la Presidenza è garante di ciò. Però se lei pronuncia espressioni come «finitela voi», è un po' complicato. E soprattutto, qui non esce nessuno se non in presenza di gravi violazioni, di cui sempre la Presidenza è depositaria a segnalare.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ringrazio e vorrei poter continuare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La invito a continuare ovviamente e noi la ascoltiamo con attenzione.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio.

Celebrare il 4 novembre quale Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate significa celebrare il coraggio e la dedizione della nostra Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri. È un modo per onorare le donne e gli uomini in divisa, i loro sacrifici, la loro abnegazione e il loro impegno senza riserve; significa rendere loro omaggio dimostrando il sostegno per il silenzioso lavoro che svolgono lontano da riflettori, in modo che possano continuare nel preservare la pace e la sicurezza per noi e per le generazioni future. (*Commenti*) e, allo stesso tempo, ricordando a noi stessi quanto sancito dall'articolo 52 della Costituzione, cioè che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, quindi anche una nostra responsabilità.

Concludo, signor Presidente. Nella Prima guerra mondiale... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo terminare la collega Pucciarelli e poi ovviamente ci sarà... (*Commenti*). Colleghi, se c'è qualcosa da segnalare, fatelo presente. (*Commenti*).

Senatrice Pucciarelli, la prego di continuare e naturalmente prego i colleghi di lasciare terminare l'intervento. Se intendono intervenire, lo faranno con pari garanzie.

Prego, senatrice. Ovviamente, non le verrà conteggiato il tempo dell'interruzione.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio.

Ricordo al collega che è così attento all'ambiente che in mano ha una bottiglia di plastica. (*Applausi*. *Commenti*).

Signor Presidente, nella Prima guerra mondiale quasi 6 milioni di italiani sono stati mobilitati e circa 650.000 sono stati i caduti militari, senza contare i feriti, i prigionieri e i dispersi. Fu una guerra di trincea, dove la trincea era il luogo in cui si dormiva, si mangiava, ci si ammalava, si veniva curati alla bell'e meglio e spesso si moriva. Le lettere dei propri cari erano l'unico momento per coltivare la speranza e quello era un privilegio per pochi, visto che molti erano analfabeti. Tutte le famiglie hanno vissuto la tragicità di questo evento privandosi dei propri figli destinati al fronte, e spesso la stessa famiglia ha visto partire più figli chiamati a combattere.

In questo contesto, mi consenta, signor Presidente, di fare un passaggio con riguardo alla mia famiglia: mio nonno, classe 1894, la guerra l'ha combattuta per tutta la sua durata e con lui altri due fratelli. Mio nonno apparteneva al 5° Bersaglieri, ha sofferto la fame, la prigionia in Austria, la malattia polmonare, il congelamento di entrambi i piedi avvenuto sulle vette che dominano la valle dell'Isonzo. Proprio uno di questi monti fu uno dei fronti più sanguinosi in cui morirono moltissimi soldati e dove le nostre difese erano schierate in tracciati impossibili, su versanti così aspri da rivelarsi tuttora difficilmente percorribili. Mio nonno, arruolato nel giugno 1915, fu rimpatriato il 7 novembre 1918. È riuscito a sopravvivere alla guerra, ma quello che ha vissuto in quel periodo non l'ha mai abbandonato e per assurdo è morto, all'età di ottantotto anni, proprio il 4 novembre. Era un bersagliere, orgoglioso della sua foto in uniforme con tanto di "vaira" piumata.

Oggi, io come nipote, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge che vuole ricongiungere quel legame naturale tra le Forze armate e la Nazione, cerco di rinnovargli la mia eterna gratitudine per aver combattuto sacrificando la sua gioventù per quel meraviglioso Paese che è l'Italia. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione (*Applausi*), e credo che quei giovani, tutti coloro i quali hanno combattuto e hanno perso la vita per darci quell'Italia di cui oggi noi possiamo essere orgogliosi, lo hanno fatto anche per i 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie alla senatrice Pucciarelli, che ci ha anche ricordato cosa sono state le battaglie in trincea, dove l'Italia del Nord e l'Italia del Sud si sono incontrate e da quegli incontri nacquero molte

cose e anche una temperie politica.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, noi avevamo previsto di non intervenire nell'approvazione di questo disegno di legge, proprio per il rispetto che il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, ha per le Forze armate.

Io ho avuto la fortuna di trascorrere la parte iniziale della scorsa legislatura nella Commissione difesa e ho avuto modo di conoscere da vicino - cosa che non mi era successo prima nella vita - gli uomini e le donne che fanno parte dei diversi corpi delle nostre Forze armate. Ho potuto apprezzarne e ammirarne il coraggio, la dedizione, la passione, la lealtà e anche l'onestà intellettuale con cui compiono il proprio lavoro ogni giorno. Allora, le Forze armate, gli uomini e le donne delle nostre Forze armate, non meritano questa presa in giro.

Noi non abbiamo voluto partecipare e ci asterremo, in loro rispetto, su questo disegno di legge, perché esso non fa nulla e ha tenuto soltanto impegnata la Commissione affari costituzionali per mesi (*Applausi*), attivando un comitato ristretto per ribadire che cosa? Una giornata, quella del 4 novembre, che già esiste: un giochino nelle mani del senatore Gasparri (*Applausi*), che doveva sventolare questo fatto. La giornata delle Forze armate del 4 novembre esiste già.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, anche per lei vale l'invito a rivolgersi alla Presidenza. (*Commenti*)

MAIORINO (M5S). Alla Presidenza mi sto rivolgendo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). D'accordo, ma vale per tutti, e non solo per lei. Stiamo alla politica e non personalizziamo. (*Commenti del senatore Gasparri*).

Presidente Gasparri, la senatrice Maiorino è stata richiamata, adesso consentiamole di terminare il suo intervento. (*Commenti*). La collega è stata richiamata, come già è successo in altre occasioni.

[MAIORINO](#) (M5S). Presidente, non posso però non fare riferimento anche alle sgangherate osservazioni che sono state fatte poc'anzi, senza alcun legame con il contesto, dalla senatrice Pucciarelli in riferimento al mio Gruppo e in riferimento a un ministro della difesa, la ministra Trenta, che mi sembra abbia svolto con onore e disciplina, contrariamente a quanto si può dire ad alcuni Ministri di questo Governo (*Applausi*), il suo ruolo finché è stata Ministro della difesa.

Aggiungo e chiudo che l'unico rammarico che il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, può avere e di cui personalmente faccio ammenda, anche se non sono la diretta responsabile, ma ne sento la responsabilità, è stato quello di indicare la senatrice Pucciarelli quale presidente della Commissione diritti umani nella scorsa legislatura. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Maiorino, questo no, per cortesia, anche perché gli apprezzamenti personali non sono ovviamente ammessi. (*Commenti*).

L'intervento della senatrice Pucciarelli ha risvegliato non solo l'attenzione dell'Aula, ma anche la dialettica.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, sono felice di esprimere, a nome del Partito Democratico, consenso per questo provvedimento e credo sia necessario che prima di tutto noi comprendiamo la sua portata e il suo significato. A me dispiace che nella discussione di un provvedimento di siffatto rilievo ci siano state delle polemiche e non credo che fossero opportune. Cerco di stare nel merito e svolgere un ragionamento pacato.

Di cosa stiamo discutendo? Non stiamo discutendo del ripristino di una festività, ma stiamo discutendo dell'ampliamento del significato di una Giornata nazionale, che è una giornata non di festa, ma di memoria, sulla base della legge del 1977.

Ormai da molti decenni - direi dall'inizio della Repubblica, come ci dicono le note storiche che durante l'esame del provvedimento abbiamo avuto l'occasione di leggere - nel giorno del 4 novembre si sono celebrate l'Unità nazionale e il ruolo delle Forze armate. Ma nella legge del 1949 la definizione della giornata del 4 novembre fu quella di Giornata dell'Unità nazionale; successivamente ha acquisito il

significato, nella prassi e in via consuetudinaria, di Giornata anche delle Forze armate e con questa legge, che ci auguriamo prima del 4 novembre 2023 anche la Camera possa approvare, noi riconosciamo nella norma uno stato di fatto, anche dando luogo a una sollecitazione del Capo dello Stato che - vorrei ricordarlo - è nel nostro ordinamento garante dell'unità nazionale e Capo delle Forze armate, una sollecitazione su cui alla fine del mio intervento spenderò qualche ulteriore parola.

Nella Commissione si sono manifestate due posizioni, io credo entrambe rispettabili: una posizione che mirava a ripristinare il 4 novembre come festività nazionale qual è stata dal 1949 al 1977, e una posizione che mirava ad ampliare la portata di questa giornata. Si tratta di una posizione che è stata quella del Partito Democratico non soltanto in questa legislatura, ma fin dal 24 maggio 2022, quando a prima firma della senatrice Pinotti, ex Ministro della difesa, noi presentammo un disegno di legge, di cui ero il secondo firmatario, che diceva esattamente le cose su cui siamo chiamati a votare quest'oggi. Credo che sia prevalsa la posizione più sostenibile e più saggia - lo dico con rispetto per l'altra posizione - e penso che dobbiamo fare molta attenzione a festeggiare questa giornata nella maniera appropriata, con lo spirito giusto. Ho ascoltato con molta attenzione le parole del rappresentante della Südtiroler Volkspartei, per esempio, su cui dobbiamo riflettere, perché ci dicono che certamente con la cessazione delle ostilità sul fronte italiano il 4 novembre del 1918 si compì la lotta risorgimentale, si completò l'Unità nazionale italiana. Ma molti problemi scottanti, però, rimasero aperti, non furono risolti dai successivi Trattati di pace e anzi si aggravarono negli anni successivi alla Prima guerra mondiale e particolarmente dopo l'avvento del fascismo nel nostro Paese, come i problemi delle minoranze linguistiche che stavano dentro i nostri confini. Sono cose di cui dobbiamo anche in queste circostanze fare memoria con grande saggezza ed equilibrio e quindi ricordare a noi stessi e ai cittadini, nelle iniziative che si organizzeranno, che il 4 novembre non si celebra il risultato di una guerra, ma si celebra l'importanza del valore della pace. (*Applausi*). Si celebra l'importanza del ripudio della guerra, così come definito dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Questo è un fatto estremamente significativo perché - Presidente, lo dico tramite lei a tutti i colleghi - c'è stato un tempo in cui la ricorrenza del 4 novembre venne distorta fino ad assumere un senso sgradevolmente nazionalista, aggressivo e bellicista cioè nell'ottobre del 1922, quando venne approvata una legge che definì il 4 novembre non Giorno dell'Unità nazionale ma anniversario della vittoria. Noi non stiamo facendo del 4 novembre l'anniversario della vittoria. (*Applausi*). Il 4 novembre è il Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. È il giorno in cui si compie il sogno del Risorgimento, in cui il nostro Paese raggiunge finalmente l'unità nazionale. È il giorno in cui noi rendiamo omaggio al ruolo delle Forze armate nella Repubblica.

Credo - ringrazio il senatore Mania che è stato proponente dell'emendamento che io ho condiviso - che sia molto importante un articolo del provvedimento. Mi riferisco all'articolo 2, nel quale giustamente si ricorda che le nostre Forze armate devono essere ringraziate non soltanto per il contributo che portano alla salvaguardia della sicurezza nazionale e internazionale e alla realizzazione della pace, ma anche per ciò che fanno in tanti altri campi, che hanno fatto con grande dedizione e forza nel campo della pubblica utilità e della tutela ambientale, nel campo del servizio nazionale della Protezione civile per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza; in ambito umanitario, in caso di conflitti armati, nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale; negli ambiti della prevenzione e del contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi. Noi di tutte queste attività che le nostre Forze armate hanno svolto, anche pagando prezzi molto pesanti - sono stati ricordati nell'intervento della senatrice Gelmini - dobbiamo essere grati agli uomini e alle donne in divisa, che rappresentano un patrimonio importantissimo del nostro Paese.

Dicevo - e mi avvio a concludere - che è giusto che noi celebriamo il 4 novembre con lo spirito adeguato. Vorrei ricordare che, nell'intervento che ha tenuto a Bari il 4 novembre 2022, citato anche dal senatore Gasparri nel suo intervento, il Capo dello Stato ha fatto un ragionamento molto importante, ricordando quale sacrificio di sangue, di sofferenze e di lutti conseguì e comportò la partecipazione alla Prima guerra mondiale; qual è il patrimonio di dolore che sta alle nostre spalle e che permise il raggiungimento degli obiettivi che ho ricordato. Dice il presidente Mattarella a Bari il 4

novembre: la nostra storia, anche quella di oggi, è frutto anche di quel dolore e ha valore proprio perché ne ha saputo fare memoria. Quei sacrifici non sono stati vani, perché, nella consapevolezza di quanto sia terribile la guerra, si è radicato nel cuore della nostra Europa il dovere ineludibile della pace. Non è un caso se a sognare e a costruire i pilastri dell'unità europea è stata la generazione che avvertiva le cicatrici dei due conflitti mondiali. E l'unità europea, che ha visto collaborare in spirito di amicizia Paesi e popoli che si erano contrapposti e combattuti, è stata il presidio più forte per garantire pace, sicurezza, prosperità e sviluppo al nostro continente.

Io credo che queste parole del Capo dello Stato siano molto importanti, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui abbiamo visto la guerra tornare sul suolo europeo, con quanto sangue e con quanta distruzione. Dobbiamo celebrare l'Unità nazionale e le Forze armate davvero con lo spirito giusto e dobbiamo oggi anche averne l'orgoglio. Credo di aver dato adempimento a quella sollecitazione che il Capo dello Stato fece fin dal maggio del 2022. Non nascondiamoci dietro a un dito: complice una certa disattenzione del Parlamento - la voglio chiamare così, non voglio fare polemica - si era creato un pasticcio, perché la legge n. 44 del 2022, che istituiva il Giorno della memoria del sacrificio degli alpini nel 26 gennaio 1943, la data della battaglia di Nikolajewka, che fu certamente un episodio di eroismo e di grande abnegazione delle Forze armate italiane, ma fu anche un episodio di una guerra di aggressione del nazifascismo ad altri Paesi, aveva suscitato uno sconcerto trasversale nell'opinione pubblica, aveva suscitato rimostranze che rischiavano di aprire ferite. Il Capo dello Stato, nel promulgare la legge e nello scrivere al presidente del Consiglio di allora, Mario Draghi, con quali considerazioni procedeva alla promulgazione, chiese esplicitamente che si ponesse un freno al proliferare di ricorrenze dedicate a singole armi, a singoli corpi, a singole specialità e che si trovasse il modo, ampliando la portata del 4 novembre, di celebrare unitariamente le Forze armate nel loro complesso. E questa cosa il Capo dello Stato l'ha detta in qualità di garante dell'unità nazionale e di capo delle Forze armate.

Questo passo che oggi compiamo apparentemente sembra piccolo, la formalizzazione di uno stato di fatto, perché in tanti manifesti che leggiamo sulle mura delle nostre città da anni il 4 novembre viene già definito Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Ma è importante che ci sia questa sottolineatura nella legge, anche per chiarire equivoci e per mettere da parte qualsiasi cosa possa dare adito a polemiche. Per queste ragioni, il Partito Democratico approva il provvedimento. (*Applausi*).

[MENIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, visto che sono l'ultimo dovrei dire *dulcis in fundo*, ma forse *in cauda venenum* suona meglio, per alcune cose. In tutta sincerità, devo dire che, visto il tema, mi sarebbe piaciuto che questo argomento non fosse stato l'ultimo della serata e non arrivasse in coda al diritto al divertimento, alla Giornata dell'agricoltore o alla Giornata della prevenzione veterinaria. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia. Vi sembrerà strano, ma quando parla anche solo un'ala dell'Assemblea, si sente ancora di più di quando parlano tutti ed è complicato per chi sta parlando.

[MENIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, cercherò di dire cose serie: chi vorrà ascoltare lo farà e mi fermerò quando qualcuno parlerà inutilmente.

Riprendendo dunque il discorso del fiele o del veleno, in realtà sono orgoglioso di poter fare questa dichiarazione di voto a nome del Gruppo, nonostante magari qualcuno tema i miei voli pindarici o che ci sia qualche uscita fuori ordinanza. Non sarà così, perché so come funziona il mondo e so cosa è giusto fare. Certamente avrei voluto che finisse in maniera un po' diversa. Sono uno dei proponenti del disegno di legge al nostro esame e oggi stride un po' che si scriva «Ripristino della festività nazionale», quando di ripristino in realtà non si tratta. Facciamo però comunque un passo avanti e dunque guarderò tutta la parte piena del bicchiere.

Non è che non mi renda conto che oggi ricordiamo, ridiamo dignità e comunque facciamo un passo avanti nel ricordo di questa data, che secondo me è una data fondante. Cercherò di illustrare con intelligenza, per quanta ne ho e me ne riserva la sorte, perché il 4 novembre è diverso da qualunque

altra data. So anche che, oltre a ridare dignità al 4 novembre, comunque, con questa discussione, con quello che questa legge afferma e proclama, attuiamo un indirizzo che ci viene dal Quirinale, correttamente, che ci diceva che il Parlamento deve prendere atto che, oltre all'Unità nazionale, il 4 novembre va istituito, formalmente e con legge, come giornata delle Forze armate.

Vi dico queste cose anche con sentimento - perché no? - perché penso sia utile e giusto anche questo, quando si svolge la funzione di parlamentare. Devo dirvi che so anche che qualcuno, magari, non mi capirà, mi troverà molto lontano o mi troverà un po' strano, perché ci saranno passi in cui magari vi sembrerà di vedere una pagina strappata da un libro di cento anni fa, però è così.

Magari sembrerò ridicolo per alcuni, perché se un uomo di sessanta anni si mette a ricordare suo nonno, può pure essere ridicolo. Vi dirò però queste cose, perché per voi, onorevoli colleghi, alla fine è scontato essere italiani: tanto siete nati in Italia e nessuno mai lo metterà in discussione. Per noi è diverso, per me che sono figlio di un esodo, per me che ricordo il 4 novembre 1968 e mi ricordo bambino, sulle rive di Trieste, con mio nonno che mi portava per mano e mi spiegava come la sua Patria, da irredento, l'aveva conquistata con la Grande guerra (*Applausi*), mi spiegava come poi la sua Patria l'aveva perduta e come la sua Patria l'aveva riconquistata, scegliendo di essere esule, per essere libero e italiano. Io sono libero e italiano perché sono nato qui. (*Applausi*).

L'ho imparato così con mio nonno, che era un mazziniano e mi insegnava pensiero e azione, unità e Repubblica, Dio e popolo, e mi portava su quelle trincee, sul San Michele, sul Monte Podgora e sul Monte Calvario. C'erano ancora i vecchi di quel tempo, ce n'era ancora qualcuno con la barba bianca che sul Podgora mi raccontava di Lavezzari, l'ultimo dei garibaldini. Lavezzari è un uomo che a quasi settant'anni va a morire sulle pietraie del Monte Calvario indossando la camicia rossa: era l'ultimo garibaldino. Che storia bellissima! Poi mio nonno mi portava sul Sant'Elia, dove vedevo il cippo del Fante Ignoto che riportava: «Che t'importa il mio nome? è grida al vento: Fante d'Italia! E dormirò contento». Poi mi mostrava le tre croci del Sacratio miliare di Redipuglia. A Redipuglia bisogna andarci di sera, quando cala il crepuscolo, quando il silenzio parla e sembra di sentire le voci dei mille e mille. Sotto quel monte di Redipuglia ci sono 120.000 ragazzi d'Italia, sono una parte di quei 650.000. (*Applausi*).

Esiste solo una data che noi dovremmo per davvero onorare come figli di questa Nazione, la sola che ha unito questa Nazione, tutti gli italiani, ed è quella del 4 novembre, consacrato alla vittoria della Grande guerra (*Applausi*), che in realtà fu la quarta e ultima guerra del nostro Risorgimento, l'ultima guerra d'indipendenza italiana. Non solo, in quella guerra l'Italia si fece per davvero perché, quando vi dico che a Redipuglia si possono ascoltare le voci dei fanti, intendo dire che si può sentire il calabrese parlare con il veneto, il piemontese parlare con il napoletano, il siciliano parlare con il romano ed era la prima volta che questi italiani si conoscevano per davvero, perché l'Italia si è fatta là dentro, si è fatta nel fango di quelle trincee, si è fatta nel sangue rosso dell'Isonzo, si è fatta sul Piave. L'Italia è quella e questa è la data fondante dell'Italia moderna come la conosciamo.

Vi sembra tutta retorica ridicola? Ditemi allora perché gli americani si commuovono di fronte al 4 luglio 1776 (*Applausi*) e perché i francesi celebrano la presa della Bastiglia del 1789, perché quella è la radice. Non è roba vecchia. Io vi chiedo perché questo viene considerato retorica e non ci troviamo. Forse siamo figli della morte della Patria. Qualcuno si era interrogato su questo. Il primo fu Salvatore Satta, un grande giurista e scrittore cattolico sardo, che parlava di morte della Patria, perché diceva di vedere la sua Patria morire. Galli della Loggia, cinquant'anni dopo, ripercorreva quello stesso interrogativo in modo meno intimistico e si interrogava sulle ragioni della morte della Patria e del sentimento nazionale; tra l'altro lo chiedeva facendo riferimento alla Resistenza, dicendo che forse non era riuscita a ricreare uno spirito sano e forte di Patria.

È vero che all'Italia manca questo senso di Patria e, io lo sento drammaticamente ogni giorno. Pensateci: quali sono le giornate che noi celebriamo? Sono giornate relativamente recenti e giustissime. Io sono repubblicano e il 2 giugno festeggio la Repubblica. Avrei votato per la Repubblica nel *referendum* tra Repubblica e monarchia, ma non posso dimenticare che l'Italia unita l'hanno fatta i Savoia, l'ha fatta la monarchia, né posso dimenticare che mezza Italia votò per la monarchia. Il 25 aprile, che celebra i valori della libertà e della democrazia in cui tutti in questo Parlamento ci troviamo,

è una giornata che ricorda comunque una guerra civile tra italiani. È vero o meno? Allora la data fondante che pone le radici della nostra identità nazionale, la data della indipendenza nazionale, dell'unità territoriale, dell'integrità territoriale della Patria è quella del 4 novembre. (*Applausi*).

Per questo avrei voluto che il provvedimento non fosse soltanto una legge sostanzialmente ricognitiva, che stabilisce quello che sappiamo, cioè che il 4 novembre celebra l'Unità nazionale e anche le Forze Armate, verso le quali va il mio applauso.

Ricordo sempre e lo ricordo a voi, lo faccio ancora una volta, quegli 8.000 ragazzi che portano la nostra divisa in ogni angolo del mondo (*Applausi*), tengono alta la nostra bandiera e combattono per la libertà, per la giustizia e per la pace.

Vorrei però che questa Italia tornasse ad amarsi un po' di più. Vorrei che questa Italia amasse un po' di più, avesse un po' più di orgoglio della sua arte meravigliosa (*Applausi*), dei suoi panorami straordinari, della sua gloria, del suo eroismo, della sua storia, dei suoi borghi bellissimi, delle sue strade, delle sue città, delle sue chiese, delle sue cattedrali, della sua aria, del suo profumo, dei suoi riti, dei suoi dialetti. Ecco, è questo che vorrei.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,04)

(*Segue MENIA*). Mi augurerei, in conclusione, che questo voto vedesse cancellare quei voti bianchi che ho visto prima e fosse un voto di tutto il Parlamento, tutti insieme, per sentirmi orgoglioso insieme a voi di tutto questo. Io mi sento orgoglioso ogni giorno che entro in quest'Aula perché ne sento profondamente il valore. Io so che come parlamentare rappresento tutta la Nazione e la Nazione è unità di destino, è quello che siamo stati ed è quello che saremo; la Nazione è un plebiscito che si rinnova ogni giorno.

Lasciatemi concludere con questo senso di italianità e di orgoglio, che sento come un giuramento antico, quello che ho imparato a casa, come si imparava nelle nostre famiglie istriane che ci hanno insegnato fin da piccoli, che io passerò a mio figlio e mio figlio lo dovrà trasmettere ai figli dei suoi figli. Mi riferisco a quello che ci ha insegnato Nazario Sauro nel suo giuramento, quando prima di essere impiccato, il 10 agosto 1916 (vedete quanti anni fa?), scrisse a suo figlio «Su questa Patria giura (...) e farai giurare ai tuoi fratelli (...), che sarete sempre, ovunque e prima di tutto, italiani. (*Applausi*)».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Non ci sono stati voti contrari. Voglio dire che sono contento che non ci sia stato anche oggi, come è accaduto ieri in un'altra votazione nessun voto contrario. Che questo serva anche a ricordare la memoria di tutti i soldati della Prima guerra mondiale che, come ha detto Ungaretti, con le sue testuali parole «Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie».

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,08)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, non c'è niente di più goffo e ridicolo, di più grottesco della commemorazione, da parte di un parlamentare, in occasione della scomparsa di uno scrittore, di un grande scrittore, di un grandissimo scrittore: oggi, Milan Kundera.

Che vuoi dire? Che puoi dire di Milan Kundera, che abbia il senso delle cose, di questi luoghi, che non si limiti a gorgogliare un nome in un'Aula, ad affrettare e ad affettare presunte consuetudini? Che non dica di me più di quanto dica di lui, di noi? Che sfondi l'assito confortevole del compunto, dell'orecchiato, di una querula compiaciuta occasione?

Milan Kundera è morto dopo essere sparito, resosi assente, invisibile, volontariamente lasciandosi alle spalle, come se fosse possibile farlo, il suo passato carnale di scrittore, il dolore di quella speranza, quella primavera interrotta dai carri armati sovietici, la patria fuggita e ritrovata a Parigi, sempre lei:

quella dei lumi, l'esilio e l'ironia, l'architettura e la musica dei suoi romanzi, di quella forma, di quel canone che conosceva e nel quale credeva, come testimonianza potente ed estrema di una resistenza. Che puoi dire? Che vuoi dire di Milan Kundera, che non sia inadeguato alla sua scrittura, cioè alla sua vita?

Lui, l'ultimo degli ottocenteschi. L'ultimo domicilio conosciuto, signor Presidente, nella memoria collettiva, a parte i suoi libri, la nostra "ostalgia", è quella trasmissione della televisione francese, *Apostrophes*. Recuperatela, se vi capita: Kundera in golfino blu e Beckett che smaniava sulla poltrona di Bernard Pivot, che lo guardava tronfio, come un cacciatore di farfalle davanti a un esemplare raro, col suo spillone acuminato.

E Kundera scartava, sbuffava, un canestro delle mani, quel francese conquistato, la voce gentile come il soffio di un animale uscito dalla tana per poi tornarci per sempre. La sua ultima apparizione, un unicorno; poi l'assenza come unico modo di sconfiggere l'oblio, la *bêtise* del quotidiano e della gloria. Che vuoi dire? Che puoi dire, se non donargli direttamente la parola in quest'Aula, come atto di devozione verso un intellettuale che ha fatto per l'Europa, per la sua identità mobile, quanto e di più fecero i suoi fondatori?

Prendo a prestito le sue parole e le proietto su quanto avviene in queste ore, in questi giorni, alla nostra frontiera, quella Ucraina. Penso alla morte, qualche giorno fa, di Victoria Amelina, la scrittrice ucraina uccisa dai missili russi in una pizzeria di Kramatorsk. Prendo a prestito un articolo di Kundera del 1983 sulla sua Europa, l'Europa centrale, ma anche sulla centralità dell'Europa.

Inizia così, signor Presidente: «Nel settembre del '56, il direttore dell'agenzia di stampa ungherese, pochi minuti prima che il suo ufficio venisse distrutto dall'artiglieria, trasmise al mondo intero, per *telex*, un disperato messaggio sull'offensiva che quel mattino i russi avevano scatenato contro Budapest. Il dispaccio finisce con queste parole: moriremo per l'Ungheria e per l'Europa». Che cosa intendeva dire? Di certo che i carri russi mettevano in pericolo l'Ungheria e insieme l'Europa. Ma in che senso anche l'Europa era in pericolo? I carri russi erano forse pronti a varcare le frontiere ungheresi e a dirigersi a Ovest? No. Il direttore dell'agenzia di stampa ungherese intendeva dire che in Ungheria era l'Europa a essere presa di mira. Perché l'Ungheria restasse Ungheria e restasse Europa era pronto a morire.

Signor Presidente, di questo, di noi, continua a parlarci la voce invisibile di Kundera. Anche questo ci mancherà della sua reticente presenza, che è un modo per dire l'immortalità senza ridere e senza piangere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie senatore Sensi. L'Aula l'ha ascoltata con grande attenzione e partecipazione.

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, *StarCasinò* .Slot, Admiralbet.Net, Bwin.TV, Sisal Tipster, Starvegas.News e PokerStar.News: questi sono i nomi che tutti i giorni, quando guardiamo attività sportive, sono presenti su tutti i manifesti intorno agli stadi di calcio e ai palazzetti dello sport.

Secondo voi, colleghi, che cosa sponsorizzano queste pubblicità? Sono innocui portali di *news* o *info* sullo sport? Evidentemente no. È un vergognoso *escamotage* per aggirare una legge che il MoVimento 5 Stelle ha fatto con il Governo Conte I per fermare quello che è uno dei più gravi problemi sanitari del nostro Paese: l'azzardopatìa. Forse non ci rendiamo conto di quante persone hanno dei grandissimi problemi. Si tratta di una piaga sociale che colpisce tutte le famiglie e questa legislatura sta abbassando la guardia su qualcosa che abbiamo messo in atto nel nostro Paese.

Ci terrei anche a sottolineare l'articolo 9 che era stato inserito nel decreto-legge dignità, che mirava proprio a fermare la sponsorizzazione. Hanno trovato una strada differente: questi siti di *gaming* o di *betting* stanno sfidando e irridendo le leggi che ha fatto lo Stato, leggi che abbiamo fatto noi. In questa maniera riescono ad eludere le promozioni del gioco d'azzardo e lo fanno durante gli eventi pubblici ricadendo dentro tutte le case dei cittadini e arrivando ai nostri figli che guardano attentamente lo sport e quei siti che vengono promossi.

Ho una sensazione veramente sgradevole, perché qualcuno sta rialzando la testa in questo Paese di nuovo davanti a quello che è stato fatto a livello normativo, soprattutto in relazione all'aspetto che si è

utilizzato: per dare un sostegno all'Emilia-Romagna dopo l'alluvione, sono aumentate nuovamente le giocate del gioco d'azzardo e le scommesse degli enalotto e delle estrazioni. Questa cosa è vergognosa, perché stiamo facendo cassa sulle persone in difficoltà. (*Applausi*). Invece di andare a cercare gli extraprofitti in tutte quelle aziende che in questa fase storica del nostro Paese hanno fatto miliardi (si parla di 722 aziende che hanno fatto extraprofitti per 2.000 miliardi), andiamo a cercare i fondi per aiutare i cittadini dell'Emilia-Romagna proprio dalle persone che hanno più difficoltà. Questa cosa è veramente immorale in questo momento. Mi rivolgo all'Agcom, che è l'autorità competente per controllare quello che si sta facendo, affinché si verifichino questi siti che sono in continua promozione durante le attività sportive.

È doveroso fermare questo *escamotage*. Dall'altra parte, servirà assolutamente un emendamento ai primi provvedimenti utili - e la nostra forza politica lo presenterà - per sistemare e migliorare qualche falla che dobbiamo fermare. È vergognoso che continuiamo a cercare di far cassa in questo Paese sulle persone più in difficoltà. (*Applausi*).

Per fatto personale

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente; vista la delicatezza dell'argomento, intervengo per fatto personale, cosa che in genere non faccio perché la dialettica e la polemica secondo me fanno parte della normalità delle Assemblee e non mi scandalizzano. Siccome però prima è stato detto dalla collega Maiorino che questa proposta di legge è stata discussa e portata all'attenzione dell'Assemblea (che l'ha anche approvata e di questo sono lieto) perché era una sorta - non ricordo la parola esatta, ho chiesto il Resoconto stenografico, ma ancora non è pronto - di divertimento del senatore Gasparri, ripeto quanto ho detto anche nel mio intervento.

Questa mia proposta, nella scorsa legislatura come in questa, e altri Gruppi ne hanno fatte successivamente di analoghe, nasce dalla mia volontà, anche come parlamentare da diverse legislature, di dare seguito all'auspicio del presidente della Repubblica Mattarella, che, nel messaggio di promulgazione della legge riguardante la Giornata per le truppe alpine, aveva fatto presente la necessità di questo perfezionamento normativo.

Egli lo ha fatto con una lettera che si accompagnava alla promulgazione della legge (quindi un atto rilevante) e lo ha ripetuto il 4 novembre del 2022. Io però questo l'ho detto nell'intervento. Quindi, io sono stato, se vogliamo, il tramite di una volontà del Capo delle Forze armate, che ho volentieri introdotto nel dibattito parlamentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, in effetti lei lo aveva detto nella prima parte del suo intervento.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Previa intesa tra i Gruppi parlamentari con il Governo, la discussione del disegno di legge n. 651 recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, già prevista nel calendario per la settimana corrente, è invece rinviata alla prossima settimana.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 13 luglio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 13 luglio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,18*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto

d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica ([621](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

Approvato

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento

abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa

Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3.

Approvato

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: « *4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 ».

Art. 4.

Approvato

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5.

Approvato

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6.

Approvato

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel

rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

Approvato

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui

al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera *d)* l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera *f)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica ([627](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a)* riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b)* sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;
- c)* tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- d)* assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- e)* prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- f)* salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- g)* garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e

delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria e con il Ministero dell'istruzione e del merito nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i *social media* più utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sui rischi della pirateria informatica, sul valore della proprietà intellettuale e della creatività, per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione attraverso la promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Art. 3.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione *Domain name system* (DNS) dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina altresì il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*) che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del comma 1 o a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi, nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti, e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e strumenti effettivi di reclamo al soggetto

destinatario del provvedimento, nonché prevedendo sanzioni per i soggetti che segnalano false violazioni dei diritti d'autore.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4, o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 4.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. L'articolo 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, quantità notevoli di opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia in grande quantità supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*, 171-*quinqüies*, 171-*septies* e 171-*octies*, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e con le sanzioni accessorie della confisca degli strumenti e del materiale e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale ».

Art. 5.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: « 2-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti ».

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 3, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata « *White list* », da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di dieci unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e un'unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 7, comma 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e agli oneri delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e fissa l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti di cui al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore

della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 621.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza ([282](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza)

1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni e a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura ([17](#))

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

Approvato

(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Art. 3.

Approvato

(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

Approvato

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Art. 5.

Approvato

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 7.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque.

Art. 8.

Approvato

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.

Art. 9.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 10.

Approvato

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « De agri

cultura », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 11.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria ([226](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria)

1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata « Giornata nazionale », e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

Art. 3.

Approvato

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel

rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

Art. 4.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato « *One Health* » nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ([170](#) -292-312-390-392)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre ([170](#))

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (292)

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (312)

Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate (390)

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (392)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa connessa alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 621 e 627

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 621 e 627

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge mira a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi; con la previsione dell'adozione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, di specifiche misure di contrasto alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione e dell'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali. La tutela e la promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme costituiscono, infatti, uno stimolo all'innovazione, alla creatività, agli investimenti e alla produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale, nonché un volano culturale ed economico; con riferimento all'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari dell'AGCOM per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente previsti dall'articolo 2, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale previste dall'articolo 3 e alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di

autore e dei diritti connessi;
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge, in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi; sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 282

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 282

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione, rivolte principalmente alle giovani generazioni, sul tema del divertimento in sicurezza, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018;
le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, attraverso iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi, circuiti formativi presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di educazione e responsabilizzazione dei giovani sull'esigenza di coniugare le attività ricreative con il rispetto delle regole e la salvaguardia della legalità;
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 17

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 17

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
con riferimento all'articolo 2, che prevede il riconoscimento quali «agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio» degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e delle società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente di una serie di attività ritenute meritevoli ai fini della salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività da parte dei soggetti interessati al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;
le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dell'agricoltura;
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Giornata nazionale dell'agricoltura non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
la formulazione dell'articolo 4, in materia di contratti di collaborazione e convenzioni, fa generico riferimento alle pubbliche amministrazioni, senza specificarne il livello, impiegando una formula valutativa: "le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli

agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio". La valutazione dell'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente è però un'espressione attinta dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno e non un parametro normativo idoneo a orientare le scelte pubbliche e a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità amministrativa;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'articolo 2 introduce la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», rispetto alla quale appare opportuno un coordinamento con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti interessati, al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno coordinare la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 226

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali, nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare - anche mediante la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - iniziative, percorsi di studio, eventi, circuiti formativi e didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di promozione dell'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, oltre che di sensibilizzazione della popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla celebrazione, in un'unica ricorrenza, dei valori dell'Unità nazionale e della difesa della Patria, nonché del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali, attraverso l'organizzazione di eventi e attività;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare iniziative formative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 226:

sulla votazione finale, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Scalfarotto, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri, Craxi e Gasparri, per attività della 3^a Commissione permanente.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza del Consiglio di Garanzia

Il Presidente del Senato, in data 5 luglio 2023, ha chiamato a far parte del Consiglio di Garanzia del Senato i senatori Silvia Fregolent, Andrea Giorgis, Adriano Paroli, Sergio Rastrelli e Nicoletta Spelgatti, in qualità di titolari, ed i senatori Michele Barcaiolo, Silvio Franceschelli, Ettore Antonio Licheri, Tilde Minasi e Salvatore Sallemi, in qualità di supplenti.

Il Consiglio di Garanzia, in data 11 luglio 2023, ha proceduto all'insediamento e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Adriano Paroli;

Vice Presidente: senatrice Nicoletta Spelgatti.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza della Commissione contenziosa

Il Presidente del Senato, in data 5 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione contenziosa del Senato i senatori Gianni Berrino, Ada Lopreiato e Alberto Losacco, in qualità di titolari, ed i senatori Susanna Donatella Campione, Costanzo Della Porta e Pierantonio Zanettin, in qualità di supplenti.

La Commissione contenziosa, in data 11 luglio 2023, ha proceduto all'insediamento e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Alberto Losacco;
Vice Presidente: senatore Gianni Berrino.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza i senatori: Ambrogio, Cantu', Cosenza, Craxi, De Cristofaro, D'Elia, Delrio, Farolfi, Leonardi, Malpezzi, Melchiorre, Mennuni, Paganella, Pirondini, Pucciarelli, Sironi, Spinelli, Ternullo, Unterberger e Versace.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Berruto, Brambilla, Di Biase, Di Lauro, Di Maggio, Dori, D'Orso, Iacono, L'Abbate, Latini, Madia, Mantovani, Marchetto Aliprandi, Miele, Fabrizio Rossi, Ruffino, Saccani Jotti, Sasso, Tassinari, Vietri.

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità i senatori: Damante, Aurora Florida, Germanà, Guidi, Meloni, Musolino, Nicita, Pogliese, Russo e Zedda.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 10 luglio 2023, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Calderone, Castiglione, Ciancitto, Ghirra, Giagoni, Lai, Mura, Polo, Sudano e Todde.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere la senatrice Minasi e il senatore Salvitti in sostituzione, rispettivamente, del senatore Romeo e della senatrice Biancofiore, dimissionari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Basso Lorenzo

Modifica agli articoli 35 e 99 della Costituzione in materia di tutela dei consumatori e di rappresentanza dei medesimi nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (796)
(presentato in data 11/07/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Malpezzi Simona Flavia

Disposizioni per il contrasto alla discriminazione matrimoniale (25)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 12/07/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

dep. Molinari Riccardo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (790)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.384 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.446, C.459)

(assegnato in data 12/07/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Giorgis Andrea

Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato (744)

(assegnato in data 12/07/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Madia Maria Anna ed altri

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (787)

previ pareri delle Commissioni 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.115 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.88, C.424, C.769, C.907)

(assegnato in data 12/07/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Campione Susanna Donatella

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica (754)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 12/07/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Guidi Antonio ed altri

Modifiche alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di misure di incentivazione all'assunzione delle donne vittime di violenza domestica e di genere (771)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 12/07/2023);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (791)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (792)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Verducci Francesco ed altri

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale e delega al Governo per l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore del medesimo settore (585)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/07/2023 le Commissioni 9^a (Industria e agricoltura) e 10^a (Sanità e lavoro) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (651) (presentato in data 07/04/2023)

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'avvocato Francesco Soro, estraneo all'amministrazione;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Walter Lupi, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Salvatore Pruneddu, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2023) 271 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2023) 272 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 337 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (COM(2023) 426 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie (COM(2023) 330 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 10 luglio 2023, ha inviato una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito all'approvazione dell'articolo 36-ter della legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 190).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 135 del 10 maggio 2023, depositata il successivo 4 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (*Doc. VII, n. 31*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 141 del 21 giugno 2023, depositata il successivo 11 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), del codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale (*Doc. VII, n. 32*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente il programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a e alla 5a

Commissione permanente (n. 7).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 6 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023) 273 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 2a, 3^a e 4a;

in data 6 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (COM(2023) 228 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 7 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 226 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 7 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 227 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

in data 10 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 8a.

in data 11 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023) 348 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del

Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 4a; in data 11 luglio, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023) 402 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Trevisi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00319 del senatore Turco.

Interrogazioni

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il parco nazionale delle Cinque Terre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 1999, ha tra i suoi compiti la gestione dell'area marina protetta (AMP) delle Cinque Terre;

con il decreto ministeriale 24 febbraio 2015 è stato approvato il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP delle Cinque Terre, volto a stabilire le norme e le condizioni di esercizio delle attività, inclusa la disciplina delle "attività di noleggio e locazione di unità di diporto";

il regolamento definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio e locazione di unità di diporto e prevede che l'ente gestore, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, effettui il monitoraggio delle attività diportistiche e stabilisca "il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione", provvedendo inoltre a realizzare preventivamente "programmi didattici di formazione ambientale destinati ai rappresentanti legali delle imprese di locazione e noleggio";

considerato che:

le attività di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni da diporto sono un volano importante per l'economia del territorio e una valida alternativa all'afflusso di massa di visitatori attraverso battelli e treni;

il disciplinare integrativo al regolamento del 2023 ha previsto condizioni di partecipazione al bando più restrittive rispetto agli anni passati e i tempi dettati dal bando non hanno consentito ai soggetti interessati di partecipare alle attività formative previste dal regolamento e soprattutto di tenere in considerazione l'assegnazione di posti barca o boe da ormeggio da parte delle amministrazioni, compromettendo di fatto la definizione di punteggi di premialità equi in termini nautici, tecnici e di rispetto dell'ambiente;

il bando ha inoltre ridotto da 78 a 50 il numero delle autorizzazioni concesse alle locazioni, lasciando inalterato quello relativo ai noleggi, senza il coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria; con decreto n. 139 del 2023 il TAR Liguria ha disposto la sospensione monocratica degli atti in ragione della "situazione di estrema gravità e urgenza" determinata dalle decisioni del parco che, di fatto, avevano escluso, senza preavviso e nel pieno della stagione turistica, alcuni operatori consolidati a beneficio di nuovi operatori, con conseguente forte rischio di importanti impatti occupazionali negativi; la sospensione rimane fino al 19 luglio, data in cui si terrà la discussione della misura cautelare;

la natura annuale della concessione, inoltre, rende impossibile per le aziende che operano nel parco fare una programmazione degli investimenti su più annualità, e, in un recente articolo di stampa la presidente del parco, Donatella Bianchi, ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la responsabilità sulla decisione della durata delle concessioni, rimandando a settembre la discussione per una possibile modifica di regolamento a favore di concessioni pluriennali, da sottoporre allo stesso Ministero;

a fronte di pesanti interventi sulle attività diportistiche, non risultano interventi altrettanto decisivi in merito alle profonde carenze strutturali del territorio, in termini di depuratori fognari e di infrastrutture per la mobilità sostenibile, quali le colonnine per la ricarica di motori elettrici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario un intervento decisivo inteso a garantire un migliore funzionamento della gestione dell'AMP delle Cinque Terre, che preveda un coinvolgimento attivo delle categorie di settore e garantisca la definizione di criteri equi di premialità per la concessione delle autorizzazioni, evitando importanti impatti su alcuni settori economici, a fronte di inesistenti benefici ambientali, e che prenda in considerazione l'opportunità di autorizzazioni pluriennali intese a garantire maggiori certezze ed incentivare gli investimenti;

se intenda intervenire a favore di un'adeguata tutela ambientale, anche prevedendo misure concrete a favore di un turismo sostenibile di qualità, fruibile in sicurezza anche da persone con disabilità.

(3-00567)

[MURELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

come riportato nei giorni scorsi dagli organi di stampa locali, una docente di un istituto comprensivo con sede nel comune di Podenzano, in provincia di Piacenza, è stata costretta a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dei genitori di una sua studentessa, i quali, durante l'orario di lezione, si sono introdotti senza autorizzazione nell'edificio scolastico avvicinando la docente, al fine di minacciarla poiché aveva redarguito la figlia a seguito dell'uso del telefono cellulare durante una lezione;

la docente, assistita dalle organizzazioni sindacali di categoria, ha altresì chiesto alle autorità scolastiche di ottenere l'azione difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato;

per quanto consta all'interrogante, l'istituto non ha avviato alcuna iniziativa volta a tutelare o a supportare la docente destinataria delle minacce;

considerato che:

molto spesso le funzioni educative e disciplinari connesse all'insegnamento sono messe in discussione, talvolta addirittura con atti da parte di studenti e genitori tali da mettere in pericolo i docenti;

non sempre le istituzioni scolastiche coinvolte affrontano gli episodi con la dovuta severità, adottando gli opportuni provvedimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti richiamati;

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione nel medesimo istituto, al fine di verificare se vi siano stati precedenti e se siano state adottate adeguate misure di prevenzione;

quali interventi di propria competenza voglia adottare al fine di evitare che in tutte le scuole di ogni ordine e grado inserite nel sistema nazionale di istruzione si verificano in futuro episodi simili.

(3-00568)

[VALENTE](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il patronato ACAI è nato nel 2018 a seguito della fusione per incorporazione dell'Associazione cristiana artigiani italiani e dell'Ente nazionale assistenza sociale;

la disciplina dei patronati, contenuta nella legge 30 marzo 2001, n. 152, prevede che essi siano sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e finanziati con un'aliquota del gettito contributivo incassato dagli enti previdenziali; in particolare, l'articolo 13 prevede che le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse siano stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro;

il regolamento, adottato con decreto ministeriale n. 193 del 10 ottobre 2008 prevede, in particolare, che l'erogazione delle risorse avvenga mediante anticipazioni sulle competenze dovute con l'ulteriore previsione che il Ministero, dopo aver erogato in favore dei patronati anticipazioni sulla scorta di dati previsionali, deve poi procedere, "entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta", a completare le verifiche procedendo di seguito all'emanazione del decreto di ripartizione definitiva dei fondi, corrispondendo ai medesimi patronati l'eventuale saldo a conguaglio;

tale complessa procedura ha dato luogo, negli anni, a notevole contenzioso, soprattutto a causa dei ritardi nella verifica della corrispondenza delle anticipazioni ai fabbisogni effettivi degli enti; ha comportato, in particolare, l'erogazione di anticipazioni spesso superiori rispetto al fabbisogno, con conseguente necessità di procedere a recuperi e a trattenute, ritardando peraltro la determinazione dei

saldi a conguaglio per gli enti che ne avessero diritto;

a tali ritardi ha ovviato il giudice amministrativo: così ad esempio, con sentenza TAR Lazio, sez. III-*quater*, n. 12001 del 16 novembre 2020 (confermata dal Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 4839 del 24 giugno 2021) è stato nominato un commissario *ad acta* al fine di riconoscere ai patronati il saldo dell'annualità 2017; il commissario, in esecuzione dell'incarico conferito, ha adottato il decreto n. 96 del 19 maggio 2021, con cui, pur non avendo ancora integralmente ultimato le attività di verifica, ha "ripartito il finanziamento relativo all'annualità 2017" tra i vari patronati (art. 1), "al netto delle somme già percepite a titolo di I e II anticipazione con riferimento all'annualità 2017" (art. 2, comma 1);

particolarmente gravoso si è rivelato, per il patronato ACAI, l'operare delle trattenute a fini di recupero dell'eccedenza delle anticipazioni erogate in precedenza, le quali si sono rivelate suscettibili di incidere in maniera assai significativa sull'ammontare dei saldi spettanti, riducendoli al di sotto della soglia minima per garantire la persistente operatività dell'ente; pertanto, a partire dall'inizio del 2022, il patronato ACAI ha avviato una serrata interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la quale, senza opporsi al recupero delle eccedenze, ha tuttavia inteso pervenire a modalità di recupero diluite nel tempo, mediante un piano di rientro che consentisse all'ente di continuare a operare;

secondo quanto risulta agli interroganti, l'interlocuzione non ha ancora prodotto risultati significativi e, pertanto, il patronato si trova tuttora in una situazione di forte incertezza quanto alla disponibilità delle risorse necessarie per operare;

considerato che:

l'articolo 1 della richiamata legge n. 152 del 2001 qualifica l'opera svolta dai patronati quale "servizio di pubblica utilità"; ciò appare pienamente giustificato dall'alto valore sociale del lavoro svolto dai patronati; in particolare, il patronato ACAI offre gratuitamente assistenza e consulenza in favore di cittadini italiani e stranieri per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e immigrazione, disabilità e invalidità e maternità;

la corretta e tempestiva attuazione delle modalità di finanziamento dei patronati appare adempimento strettamente funzionale a garantire, promuovere e conservare la funzione di sicura utilità sociale svolta dai patronati; in particolare, eventuali ritardi nello svolgimento delle verifiche richieste dalla normativa regolamentare, imputabili all'amministrazione vigilante, non possono ripercuotersi sui patronati, mettendo a rischio la loro capacità di operare a vantaggio dell'utenza;

ciò comporta, in particolare, che non possono essere i patronati a doversi far carico in via esclusiva delle conseguenze di eventuali erogazioni eccedenti il fabbisogno e percepite in buona fede e, dunque, il recupero delle eccedenze deve avvenire secondo modalità tali da permettere ai patronati di continuare a percepire risorse sufficienti per lo svolgimento dei propri compiti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda porre in essere il Ministro in indirizzo per assicurare ai patronati (ivi compreso il patronato ACAI) un finanziamento adeguato al fabbisogno secondo modalità certe, trasparenti e tempestive e se, in particolare, intenda pervenire in tempi rapidi, in relazione al recupero di eventuali anticipazioni eccedenti, alla definizione di piani di rientro idonei a consentire ai patronati di mantenere la piena operatività.

(3-00569)

[ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#), [PARRINI](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [SENSI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [VALENTE](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [NICITA](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato il contratto di programma di RFI 2022-2026;

tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, ci sono i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: è la tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti-Vada e la linea Firenze-Pisa (il "*bypass* di Pisa");

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione

dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare e veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la Regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro;

con nota iscritta alla riunione preparatoria del CIPESS (detta "pre CIPESS") del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale CIPESS viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma, parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di RFI, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma RFI vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture dell'8 giugno 2023 intitolato "Primo atto integrativo al Contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti Informativa ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112", viene di fatto ed arbitrariamente ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al "collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (By-pass di Pisa)";

le risorse stanziare per il "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce" passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da "esigenze di finanza pubblica" legate a non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a RFI), che gli interroganti ritengono pretestuosi, e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di altre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri, modificando finanziamenti già approvati dal CIPESS;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'*iter* progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

la Regione Toscana ha chiesto ufficialmente al Ministero delle infrastrutture il rifinanziamento delle risorse per i lavori e la massima priorità per il completamento della progettazione;

in data 4 aprile 2023 è stata depositata al Senato un'interrogazione (3-00322), con la quale si chiedeva al Ministro quali iniziative intendesse intraprendere al fine di garantire il finanziamento e la realizzazione anche delle suddette opere. Le richieste formulate sono ancora in attesa di risposta e gli eventi descritti evidenziano la realtà dei fatti e delle conseguenze negative che ricadono sul territorio interessato,

si chiede di sapere quando e con quali atti verranno reintrodotti le risorse relative al finanziamento del "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce".

(3-00570)

[DE CRISTOFARO](#) - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che ad appena 3 mesi dalla sua istituzione, il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), istituito come organo di supporto per accompagnare la riforma sull'autonomia differenziata (AS 615), ha ricevuto le dimissioni di quattro componenti: il 4 luglio infatti, con una lettera pubblica indirizzata al Ministro in indirizzo e al presidente del Comitato, Sabino Cassese, gli ex presidenti della Corte costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini hanno deciso di dimettersi, perché, scrivono, "Non ci sono più le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del Comitato";

la ragione principale della loro decisione sarebbe da ricercarsi *in primis* nell'evidente contraddizione tra il primo periodo dell'art. 1, comma 791, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) e

alcune disposizioni successive: un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone infatti che prima dell'attribuzione di nuovi specifici compiti e funzioni alle Regioni, vengano determinati tutti i LEP relativi all'esercizio di diritti civili e sociali. Essendo le risorse disponibili definite dai vincoli di bilancio, è evidente che la determinazione dei LEP richiederà una valutazione complessiva di ciò che il Paese è effettivamente in grado di finanziare, valutazione che non può essere fatta materia per materia, perché ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime; non viene condiviso inoltre il ricorso al criterio della spesa storica, che riflette e cristallizza le disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti fondamentali che l'articolo 117 della Costituzione mira a superare;

in ultimo, si ritiene criticabile la devoluzione al Sottogruppo di recente istituito dell'individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro dell'articolo 116 della Costituzione: come per gli altri LEP, il risultato sarà di fare una mera opera di ricognizione di quelli già rinvenibili a legislazione vigente; sarebbe stato invece utile, a parere dei componenti dimissionari, proporre alla cabina di regia e tramite questa, inevitabilmente alla valutazione del Parlamento con riserva di legge, i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali: vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare i LEP e molte altre nelle quali questa determinazione è stata finora solo parziale;

si evidenzia a parere dell'interrogante la necessità di modificare il disegno di legge in esame in prima la Commissione permanente, facendo così prevalere le norme costituzionali o comunque consentire al Parlamento di definire preventivamente alcuni limiti alla negoziazione delle intese, da intendersi come contenuti non negoziabili, quali ad esempio le norme generali sull'istruzione o le grandi infrastrutture nazionali di trasporto, le reti di telecomunicazione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas; considerato che:

quello dei LEP è considerato un elemento assolutamente decisivo nella riforma: il testo all'esame della Commissione Affari Costituzionali prevede infatti che il trasferimento delle competenze alle Regioni possa avvenire soltanto dietro la compiuta determinazione di relativi fabbisogni e costi *standard* effettuata da parte del Comitato;

diversi illustri costituzionalisti auditi nel corso dell'esame hanno sollevato rilievi di incostituzionalità sul provvedimento, che rischia di cristallizzare le differenze territoriali esistenti, se non di aggravarle ulteriormente, privando peraltro il Parlamento del ruolo previsto dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione (competenza legislativa esclusiva) e delle competenze in materia di allocazione delle risorse necessarie per garantire i diritti che i LEP debbono garantire in tutta l'Italia in modo uniforme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e indifferibile avviare un generale ripensamento sul provvedimento e favorire l'immediata sospensione del suo esame.

(3-00571)

[MURELLI](#), [MINASI](#), [ROMEO](#), [CANTÙ](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il sistema sanitario nazionale è andato tragicamente in crisi a causa dell'emergenza COVID-19, sebbene le sue criticità risalgano agli anni precedenti alla pandemia. Queste disfunzioni consegnano oggi ai cittadini un sistema sanitario pubblico fortemente indebolito e distorto nella sua primaria funzione di garantire cure mediche universali, di qualità e gratuite, ai sensi dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;

quella delle liste d'attesa è certamente una delle più grandi criticità del SSN, come financo evidenziano indagini, segnalazioni e monitoraggi periodici;

per esempio, secondo il rapporto "PiT Salute" di Cittadinanzattiva, il 57,4 per cento degli interpellati ritiene che i tempi di attesa siano il limite principale del sistema sanitario, fra cui visite specialistiche (34,1 per cento) ed esami diagnostici (26,5 per cento);

il principale strumento normativo al momento ancora vigente è il piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, risultato dall'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, il quale va a sostituire e aggiornare il precedente piano 2010-2012. Il PNGLA più recente ha a sua volta

determinato l'emanazione dei piani regionali di governo delle liste di attesa, con cui le Regioni e le Province autonome hanno dato corso alle indicazioni contenute nel piano nazionale, declinandole secondo le proprie caratteristiche ed esigenze specifiche. Sempre secondo quanto stabilito dal piano nazionale, quanto contenuto da tali piani regionali è stato poi ripreso e ulteriormente adattato dai piani attuativi aziendali che le aziende sanitarie sono state chiamate a elaborare;

considerato che, sul versante dell'incremento dell'offerta:

la legge di bilancio per il 2022 ha previsto un aumento del fondo sanitario nazionale di 2 miliardi di euro. Di questi, 500 milioni destinati dalle Regioni all'abbattimento delle liste di attesa. Nel decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di ridurre le liste di attesa, di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non utilizzate al 2022;

nonostante le risorse straordinarie citate, precipuamente destinate all'abbattimento delle liste di attesa, diverse Regioni non sono riuscite nell'obiettivo di produrre lo stesso numero di prestazioni che erogavano prima della pandemia. I dati disponibili evidenzerebbero che circa il 33 per cento di queste risorse, che erano state finalizzate per il recupero delle liste di attesa, 165 milioni, sia stato utilizzato per altro scopo. Invero, risulterebbe che talune Regioni hanno investito solo percentuali marginali rispetto a quanto a disposizione. Altre Regioni arrivano, a malapena, ad un terzo dei fondi stanziati; considerato altresì che:

resta evidente che ai fini dell'appropriata presa in carico della domanda, a cominciare dall'ambulatoriale e dalla diagnostica, per agire proattivamente sulla riduzione delle liste di attesa sia necessario intervenire in modo decisivo anche in chiave ordinamentale, con nuove regole di ingaggio degli erogatori agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta la filiera erogativa, tracciabilità e controllo degli impieghi e revisione del sistema di remunerazione e valutazione, secondo principi di analisi dei costi del valore clinico e dei prezzi, contrastando il sovraccarico non necessario degli ospedali sia in emergenza che in elezione, e facendo sì che la medicina territoriale sia di concreto aiuto alla prevenzione e alla cura appropriata dei cittadini in un sistema effettivamente integrato tra ospedale e territorio con il *second opinion supporting* specialistico, cui sono chiamate ad aderire le strutture convenzionate con il SSN, valorizzando gli specialisti non solo ospedalieri ma anche territoriali;

il gruppo parlamentare della Lega ha presentato due disegni di legge, AS 224 e AS 227, che hanno come finalità il rafforzamento della medicina territoriale per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate ai bisogni, che non richiedono ospedalizzazione, agendo efficacemente con un modello di continuità di cura e assistenza accessibile 24 ore su 24 per le necessità di primo livello e primo soccorso (codici bianchi o verdi), contrastando anche l'utilizzo inappropriato dei punti di pronto soccorso per un buon 25-30 per cento, ed il riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione, non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle *performance*;

efficientando la filiera della medicina territoriale e dell'emergenza urgenza si dovrebbero poter riorientare correttamente anche i fondi previsti dalla missione 6 del PNRR per un effettivo potenziamento organizzativo strutturale e funzionale della rete territoriale e ospedaliera, preconditione per il superamento delle liste di attesa, in quanto la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali ospedaliere, sancita dai presenti disegni di legge, assicurerebbe maggiore una capienza delle attività ospedaliere programmate e in elezione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile svolgere approfondimenti su come siano stati utilizzati dalle Regioni i fondi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa e quali iniziative di sistema intenda intraprendere per porre rimedio alle criticità richiamate, anche in considerazione delle iniziative legislative presentate in ordine al rafforzamento della medicina territoriale e alla riforma sistema di emergenza-urgenza, nell'ottica del potenziamento organizzativo e funzionale finalizzato alla soluzione del problema delle liste di attesa.

(3-00572)

[ZAFFINI](#), [MANCINI](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#), [LEONARDI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023 il territorio dell'Emilia-Romagna è stato tragicamente colpito da eventi alluvionali di gravissima portata, caratterizzati da straripamenti, allagamenti e frane che hanno coinvolto sia il territorio della regione, sia comuni delle Marche e della Toscana, causando la drammatica perdita di 17 vite;

nel rendiconto presentato dal presidente della Regione Emilia-Romagna al Governo, il 15 giugno, la stima provvisoria dei danni, purtroppo destinata a salire, ammonterebbe a circa 9 miliardi di euro;

l'alluvione ha determinato danni devastanti all'intero tessuto economico-produttivo delle aree colpite, dai settori direttamente coinvolti dagli eventi alluvionali come l'agricoltura e la filiera alimentare, fino alle migliaia di industrie ed imprese del turismo, che costituiscono una delle dorsali più produttive e virtuose del nostro sistema Paese;

un'analisi presentata da Unioncamere Emilia-Romagna il 21 giugno stima che il valore aggiunto atteso per il 2023 per i comuni colpiti dall'alluvione ammontasse a circa 40 miliardi di euro e che, a seguito della stessa, si rischi un'incidenza negativa su tale valore compresa tra il 18 ed il 26 per cento; una prima stima effettuata da Confindustria Romagna, effettuata su un campione di sole 182 imprese, rileva circa 190 milioni di euro di danni;

il quadro che emerge dai dati testimonia una situazione di grave crisi per territori strategici del nostro sistema economico, che mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e rende altresì incerta e difficoltosa l'attività svolta da tantissimi professionisti e lavoratori autonomi;

il Governo ha adottato il decreto-legge n. 61 del 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 1° giugno 2023, il quale prevede, all'art. 7, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali che stabiliscono una procedura per fornire ai lavoratori subordinati dei territori colpiti una integrazione del reddito a carico dell'INPS;

lo stesso decreto-legge, all'articolo 8, disciplina una misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, che l'INPS deve riconoscere e attribuire a seguito di apposita domanda,

si chiede di sapere se sia possibile valutare fin d'ora l'efficacia delle misure adottate per salvaguardare l'occupazione nei territori colpiti dall'alluvione e quale impatto le stesse abbiano avuto sul tessuto economico dei territori.

(3-00573)

[GIORGIS](#), [BOCCIA](#), [PARRINI](#), [MELONI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il 26 giugno 2023 quattro autorevoli giuristi come Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno hanno rassegnato le dimissioni dal comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione, presieduto dal professor Sabino Cassese, con una lettera nella quale avanzano molteplici e seri dubbi sulla conformità a Costituzione del disegno di legge n. 615 (detto "ddl Calderoli") e, in particolare, sul percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che tale disegno di legge prefigura, senza alcuna effettiva garanzia in ordine al previo "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni";

nella lettera si legge che "nell'impostazione che è stata data ai lavori del CLEP (con il nostro dissenso), si tratta soltanto, per questo sottogruppo come per gli altri, di fare una mera opera di ricognizione dei LEP già rinvenibili nella legislazione esistente, non di proporre alla cabina di regia (ma tramite essa inevitabilmente alla valutazione del Parlamento: riserva di legge), i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali. Vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare LEP e molte altre nelle quali questa determinazione è stata parziale. E non è mai stato fatto il lavoro di comparazione complessiva dei LEP con le risorse finanziarie, volta a definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti senza discriminare nessuno o creare insostenibili oneri per la finanza

pubblica";

considerato che come si legge nella lettera non sono state accettate le soluzioni proposte per superare o tentare di superare le contraddizioni e i problemi emersi nel corso di questi mesi: "La contraddizione fra il dettato costituzionale (116, 117 e 119) e il primo periodo del comma 791 [dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023], da un lato, e le altre disposizioni della legge di bilancio, dall'altro, si potrebbe risolvere modificando queste ultime mediante apposito emendamento al disegno di legge Calderoli, facendo così correttamente prevalere le norme costituzionali. Ma abbiamo inteso che questa proposta non è condivisa né da te, né da Sabino Cassese. Non è stata parimenti condivisa la nostra proposta di consentire al Parlamento, nel corso dell'esame del disegno di legge Calderoli, di definire preventivamente alcuni limiti alla negoziazione delle intese, da intendersi come contenuti non negoziabili, quali per esempio le norme generali sull'istruzione o le grandi infrastrutture nazionali di trasporto (autostrade, ferrovie, grandi porti e aeroporti), le reti di telecomunicazione e le infrastrutture nazionali di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas";

considerato inoltre che:

secondo i giuristi "Analogia pregiudizialità (...) riguarda l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. È vero che l'articolo 116 condiziona l'autonomia differenziata al solo rispetto dei principi dell'articolo 119. Ma finché non sono stati determinati tutti i LEP, e non sono stati ridefiniti, in relazione ai loro costi standard, gli strumenti e i modi per assicurare a tutte le Regioni una effettiva autonomia tributaria che consenta loro di finanziare integralmente i LEP medesimi, la effettiva portata di quei principi resta indeterminata e indeterminabile";

si tratta di considerazioni che, per il contenuto e per l'autorevolezza delle persone da cui provengono, meritano massima attenzione da parte del Parlamento,

si chiede di sapere se e in che modo il Ministro in indirizzo e il comitato intendano rispondere alle questioni e ai dubbi di legittimità sollevati e, di conseguenza, in che modo il Ministro intenda garantire il pieno ed effettivo rispetto dei principi costituzionali richiamati e, in particolare, dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che, come noto, prescrive al legislatore nazionale di garantire a ogni cittadino, ovunque risieda, l'effettivo accesso a livelli (perlomeno) essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

(3-00574)

[BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si è recentemente appreso da organi di stampa della situazione relativa al presidio sanitario di Velletri (Roma) di proprietà della San Raffaele S.p.A., che ha operato in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale fino a quando, sulla base di emergenze istruttorie risultanti da un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri, la competente direzione regionale dell'epoca ritenne di avviare un procedimento di revoca della sola autorizzazione all'esercizio della quale il presidio risultava titolare, poi definito con la determinazione regionale del 22 giugno 2011 n. B4931;

soltanto a distanza di molti anni dall'adozione del provvedimento di revoca, la vicenda ha trovato la sua composizione in sede giudiziaria, dapprima con una sentenza del Tribunale penale di Roma (n. 12208/2019), non appellata dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili costituite e, quindi, passata in giudicato, che mandava assolti tutti gli imputati da ogni contestazione ascritta con la formula piena "perché il fatto non sussiste" e, successivamente, anche con una sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio (n. 584/2021), che escludeva ogni ipotesi di responsabilità erariale, anch'essa non appellata dalla procura contabile e, quindi, passata in giudicato;

il presupposto fattuale che ha condotto all'adozione della revoca, dunque, è stato accertato come insussistente da ben due sentenze passate in giudicato. Cionondimeno, i cittadini del Lazio si sono visti privati, per ben 12 anni, di un presidio già pronto per lo svolgimento di attività sanitarie, che avrebbe potuto fornire un contributo importante anche nella situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e delle sue varianti, senza considerare la ricaduta sui livelli occupazionali (la struttura impiegava circa 500 dipendenti);

peraltro, sembrerebbe che, nelle more dei richiamati procedimenti, la Regione abbia, in autotutela,

nominato una commissione composta da esperti appartenenti a diverse aziende sanitarie locali, che ha proceduto ad effettuare tutte le verifiche necessarie per constatare la sussistenza o meno dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi attraverso sopralluoghi ed esame della documentazione richiamata nel provvedimento di revoca. La commissione, sulla scorta di quanto emerso in sede di diversi sopralluoghi e della copiosa documentazione relativa ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi, oggetto di ben 6 relazioni endoprocedimentali, avrebbe espresso parere favorevole al ritiro della revoca rilevando che: "la struttura risulta rispondente ai requisiti igienico-sanitari e strutturali riferibili alle attività già esercitate ed accreditate nei locali oggetto della verifica; la casa di cura è in possesso dei requisiti documentali, igienico sanitari e strutturali riferibili alle attività sanitarie già precedentemente autorizzate accreditate ed esercitate conformemente quanto previsto dal DCA n. 13/2011 ai fini dell'accREDITAMENTO definitivo";

ciononostante, il presidio risulta tuttora inattivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e per quali ragioni non si sia proceduto al ripristino dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO in favore della struttura che avrebbe anche consentito il ripristino dei livelli occupazionali, fino a circa 500 unità lavorative.

(3-00575)

[MAIORINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

durante la drammatica fase della pandemia lo Stato ha dovuto predisporre un'ampia gamma di misure straordinarie di sostegno dell'economia, in larga parte paralizzata dall'esigenza di prevenire la diffusione del COVID-19, e di tutela dei redditi dei lavoratori delle imprese costrette a sospendere l'attività, scongiurando il rischio di disastrosi licenziamenti ed assicurando, altresì, quel patrimonio di professionalità che ha consentito alle imprese di essere pronte alla ripresa delle attività, attraverso il dispiegamento di ingenti risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico;

come emerso anche nelle prime fasi di attuazione di tali misure straordinarie, non sono mancati deplorabili casi di utilizzo improprio, se non addirittura fraudolento, delle provvidenze. Diverse imprese hanno utilizzato la cassa straordinaria COVID anche senza aver avuto contrazioni delle attività e altre imprese l'hanno addirittura utilizzata continuando ad impiegare i propri dipendenti nello svolgimento ordinario delle loro prestazioni lavorative;

considerato che:

in particolare, secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa e nella recente inchiesta del programma televisivo "Report", tra le imprese che avrebbero impropriamente utilizzato la cassa COVID figurerebbe anche la Visibilia editore, società quotata in borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dall'allora senatrice Garnero Santanchè. Sarebbe emerso che un'ex dipendente della società, avente ruoli di responsabilità, sia stata posta in cassa integrazione a zero ore a sua insaputa, avvalendosi delle citate misure straordinarie messe in campo dal Governo per sostenere imprenditori e lavoratori durante l'emergenza pandemica e che avrebbe invece continuato a svolgere il proprio lavoro;

nel corso di una delle ultime puntate di Report è intervenuta l'ex responsabile degli affari societari e *investor relator* di Visibilia, che ha esplicitamente dichiarato di aver continuato a lavorare per la società della ministra Santanchè che la pagava solo attraverso "rimborsi spese chilometrici", senza essere mai stata informata di trovarsi in cassa integrazione a zero ore;

inoltre, su un articolo del quotidiano "La Stampa", del 10 luglio 2023, intitolato "Ero in cassa integrazione e lavoravo in Senato - La nuova testimonianza che inguaia la Ministra", l'ex *investor relator* di Visibilia ha dichiarato che nel medesimo periodo, sempre "ignara della cassa integrazione", lavorava *part-time* come assistente parlamentare, tra gli altri, della senatrice Santanchè, con cui aveva un contratto di consulenza;

la Ministra, che raramente perde occasione di evidenziare il suo ruolo di imprenditrice, ha più volte pubblicamente dichiarato, smentita dalle testimonianze dei dipendenti delle sue società, di aver anticipato la cassa integrazione;

valutato che:

qualora confermate, le vicende riportate evidenzierebbero condotte gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e un sostanziale uso illegittimo degli strumenti straordinari di sostegno del reddito dei lavoratori durante la pandemia;

ciò appare ancor più grave soprattutto alla luce di uno studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha evidenziato che nell'anno 2020 la percentuale di ore di cassa integrazione utilizzate per COVID, senza cali di fatturato, era stimato al 27 per cento, corrispondenti a circa 2,7 miliardi di euro di spesa che, senza dubbio, si sarebbero potuti risparmiare in presenza di comportamenti corretti;

rilevato che:

nella seduta n. 128 di mercoledì 28 giugno 2023 della Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1238/10, a prima firma dell'on. Gribaudo del Partito Democratico, che, facendo esplicito riferimento alla vicenda Visibilia, ha impegnato il Governo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato della cassa straordinaria COVID e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolenta, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti;

indipendentemente da quelle che sono state le dichiarazioni (a tratti a giudizio degli interroganti scomposte) dei vari rappresentati della maggioranza, il Governo ha voluto dare un segnale, o almeno così è parso, di intransigenza nei confronti di chi si è approfittato di un momento di così grande fragilità per il Paese e per il suo settore produttivo,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto e dando seguito all'impegno recentemente accolto, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accertare i comportamenti della Visibilia editore in merito all'utilizzo improprio della cassa integrazione durante il periodo della pandemia;

se intenda adottare iniziative volte al recupero delle somme eventualmente percepite illecitamente.

(3-00576)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#), [GELMINI](#), [VERSACE](#), [LOMBARDO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il diritto alla salute è costituzionalmente garantito dall'articolo 32, che è l'unico diritto che la nostra Carta qualifica espressamente come "fondamentale", sia per l'individuo sia per l'interesse della collettività;

il piano nazionale per il governo delle liste d'attesa (PNGLA) prevede che le Regioni e i Comuni debbano definire i piani locali con la partecipazione dei cittadini, ma la previsione è rimasta di fatto lettera morta;

il piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 6, destina 2 miliardi di euro per il potenziamento dell'assistenza sanitaria di prossimità e la riduzione delle ospedalizzazioni non urgenti tramite l'attivazione di 1.350 case della comunità;

sia sulle liste d'attesa che sulla riforma dell'assistenza territoriale e la sua integrazione con i servizi, anche ospedalieri, già esistenti, gli interventi adottati finora dal Governo sono mirati a tamponare l'emergenza, piuttosto che ad affrontare le problematiche del Servizio sanitario nazionale in un'ottica di lungo periodo;

nella seduta del 2 febbraio 2023 il Ministro in indirizzo ha affermato che il nuovo Governo avrebbe rapidamente ovviato ai ritardi accumulati per le prestazioni sanitarie (cosiddette liste d'attesa), sostenendo che le linee di indirizzo emanate il 16 gennaio 2023 dall'Osservatorio nazionale delle liste d'attesa avrebbero reso più uniformi, chiare e fruibili ai cittadini le informazioni sui tempi di attesa e sulle modalità di accesso alle cure;

nella stessa occasione il Ministro in indirizzo ha sottolineato come nel PNGLA è inserita altresì "la definizione e l'applicazione da parte delle Regioni dei percorsi di tutela, ovvero l'attivazione di modalità alternative di accesso alle prestazioni nei casi in cui ai cittadini non possa essere assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalle Regioni" e che le nuove classi di priorità per le visite e i ricoveri avrebbero consentito una progressiva riduzione delle liste di attesa;

ciononostante, il rapporto di Cittadinanzattiva 2023, pubblicato a fine maggio, continua a denunciare una situazione allarmante, confermando "una oggettiva carenza di risorse umane e tecniche", e

definendo quello delle liste d'attesa "un sistema confuso e oscuro, nel quale si mescolano le prime visite con i controlli, si chiudono le agende di prenotazione senza neppure darne motivazione, si creano rapporti poco chiari con i privati, i sistemi informatici non comunicano, i centralini non rispondono";

l'ultimo rapporto della Corte dei conti sulla finanza pubblica delinea una situazione allarmante in riferimento al comparto sanitario, denunciando forti *gap* nella resa delle prestazioni sanitarie e nelle relative *performance*: a fine marzo scorso, dei 500 milioni stanziati per recuperare le prestazioni annullate a causa del COVID restavano ancora da spendere ben 152 milioni, pari al 31 per cento dello stanziamento, con forti differenze territoriali (le Regioni del Nord hanno speso il 92 per cento, quelle del Centro il 57 per cento, il Sud e le isole solo il 41 per cento);

lo stesso rapporto denuncia come il *target* di recupero dei ricoveri ospedalieri sia stato raggiunto solo al 66 per cento a livello nazionale, per gli *screening* fondamentali per la prevenzione il *target* di recupero è stato raggiunto a livello nazionale solo al 67 per cento e il recupero delle prestazioni ambulatoriali (visite ed esami) si attesta a un modesto 57 per cento;

a dispetto delle aspettative, le liste d'attesa e i tempi per la resa delle prestazioni sanitarie di diagnosi, interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi risultano ancora oltremodo eccessivi, compromettendo l'effettività stessa del diritto alla salute e rischiando di pregiudicare irrimediabilmente il benessere dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ridurre i tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, garantendo piena effettività al diritto alla salute e al fine di scoraggiare in ogni modo il fenomeno della rinuncia alle cure;

quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le criticità esposte, al fine di garantire piena tutela al fondamentale diritto alla salute sancito in Costituzione e che rischia di essere pregiudicato dalla carenza di personale sanitario, di farmaci, strutture e tempi di attesa irragionevoli.

(3-00577)

[FINA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha previsto la soppressione delle sedi giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, nell'ambito della più ampia riforma della geografia giudiziaria sul livello nazionale;

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, all'articolo 8, commi 8-ter e 8-quater prevede il differimento al 1° gennaio 2025 della chiusura dei tribunali abruzzesi subprovinciali delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, come previsto dalla normativa;

questi uffici giudiziari interessati dalla riforma saranno quindi operativi per tutto il 2024 e, stante le ripetute dichiarazioni in tal senso del Ministro in indirizzo, vi è la concreta possibilità che si proceda ad una revisione della geografia giudiziaria che riveda in via definitiva la scelta di sopprimere gli uffici giudiziari;

le ordinarie attività istituzionali delle sedi giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano sono fortemente compromesse dalla grave carenza di personale amministrativo e dei magistrati che è stata più volte denunciata dagli operatori del diritto;

in particolare per il Tribunale di Avezzano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, sui 380 impiegati inviati dal Ministero della giustizia al distretto de L'Aquila negli scorsi anni sono solo 3 quelli assegnati, a fronte di una dotazione organica che sconta carenze relevantissime: infatti, sono presenti in Tribunale 26 unità rispetto alle 47 previste nella pianta organica di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 2010 e presso la Procura 14 unità rispetto alle 23 previste;

il TAR Abruzzo con sentenza n. 46/2023, a seguito di ricorso presentato dal consiglio dell'ordine forense di Avezzano, ha affermato il principio in base al quale anche le sedi giudiziarie di cui si prevede la soppressione, finché sono operative, debbano essere dotate del personale idoneo al regolare funzionamento. Tuttavia, a seguito della citata sentenza la grave carenza di personale non si è risolta e l'ordine professionale forense di Avezzano ha recentemente promosso ricorso per ottemperanza;

tale situazione si è venuta a creare poiché, benché la soppressione dei tribunali abruzzesi di Avezzano,

Sulmona, Lanciano e Vasto sia stata più volte prorogata, il Ministero ha comunque scelto di eliminare le relative piante organiche già previste dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2010, prevedendo quali uniche piante organiche quelle dei tribunali accorpanti de L'Aquila e Chieti, benché l'accorpamento non fosse giuridicamente operativo; tale scelta, come rilevato più volte e da più parti trasversalmente, ha comportato un grave impatto sull'efficienza del servizio della giustizia per il territorio abruzzese; considerato che:

l'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto che: "Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni"; tuttavia, tale disposizione non prevede un obbligo di integrazione delle piante organiche per i tribunali subprovinciali citati, prevedendo, invece, la sola possibilità che continui a permanere in capo alle autorità amministrative ministeriali e distrettuali la responsabilità di determinare in concreto tali doverose integrazioni, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire in tempi brevi la dotazione organica delle sedi dei tribunali citati nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché delle pronunce della giurisprudenza amministrativa, anche alla luce dell'ulteriore contenzioso incardinato presso il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo dall'ordine degli avvocati di Avezzano; se non ritenga opportuno rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in particolare cancellando la soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano.

(3-00578)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in data 11 luglio 2023 si è svolto, a Mestre, un incontro promosso presso l'unità di crisi aziendale regionale del Veneto, alla presenza dell'assessore regionale competente, le organizzazioni sindacali di categoria regionali e provinciali, le rappresentanze sindacali unitarie, i rappresentanti dell'azienda Safilo, Confindustria Belluno Dolomiti, e la rappresentanza aziendale di Innovatek, per conoscere il piano industriale che riguarda il futuro dello stabilimento di Longarone, che non rientra più tra gli *asset* produttivi strategici del gruppo Safilo;

l'incontro, come si apprende dal comunicato finale, è stato finalizzato ad approfondire le ipotesi di sviluppo industriale avanzate dal nuovo soggetto imprenditoriale, che potrebbero interessare parte degli stabilimenti e coinvolgere 208 lavoratori attualmente dipendenti di Safilo;

sono in calendario altri importanti appuntamenti per quanto concerne la vertenza, in quanto vi è, innanzitutto, la richiesta delle organizzazioni sindacali di assicurare gli ammortizzatori sociali per accompagnare il processo di riassorbimento delle maestranze in esubero, che saranno assorbite gradualmente da Thelios e Innovatek;

per le organizzazioni sindacali il punto nodale concerne le garanzie produttive e di sviluppo che vengono offerte dai piani industriali di subentro per rilevare l'impianto Safilo;

per queste ragioni le parti hanno valutato la necessità di un ulteriore approfondimento rispetto alla proposta industriale;

considerata l'importanza dell'impianto e delle possibili ripercussioni economiche e sociali sul territorio, diventa indispensabile una tempestiva attivazione e il coinvolgimento del Governo nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare rapidamente un tavolo nazionale al fine di avere maggiori e dettagliate garanzie, anche da Safilo e Thelios che sono chiamate a sottoscrivere l'accordo quadro, sul piano industriale che riguarda il futuro dello stabilimento Safilo di

Longarone, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di rilanciare la produttività dell'impianto e tutelare tutta la platea dei lavoratori interessati.

(3-00580)

[FALLUCCHI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il forte, atipico e continuato maltempo e le abbondanti piogge, talvolta miste a grandine, che hanno colpito l'Italia, in particolare le regioni del Mezzogiorno (e tra queste, con maggiore intensità, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna) nel mese di maggio ed inizio giugno 2023, hanno causato ingenti danni ai raccolti dei produttori e delle aziende agricole;

in Puglia i campi allagati hanno compromesso grano, pomodoro e altre ortive: nella parte settentrionale della regione, la Capitanata, molti raccolti sono marciti e numerosi vigneti, per uva sia da tavola che da vino, sono stati aggrediti irrimediabilmente dalla peronospora, il foraggio per l'alimentazione degli animali è andato perduto, e i trapianti sono in enorme ritardo per il terreno reso impraticabile dall'acqua;

l'eccezionale piovosità ha determinato, inoltre, un serio problema di manutenzione del territorio: le strade rurali si sono trasformate in rivoli di fango e acqua rendendo ancora più difficile gli interventi a salvaguardia delle culture;

evidenziato che:

l'impatto dei cambiamenti climatici sulla Puglia è alto rispetto all'anno 2021: nel corso del 2022 la Puglia ha perso il 21 per cento della produzione agricola e il 6,2 per cento del valore; è andato perso, in particolare, il 50 per cento delle olive e il 35 per cento della frutta e della verdura, del grano, delle foraggere per l'alimentazione del bestiame, del miele e del pomodoro. Nello specifico la produzione del mais è calata del 22 per cento, rispetto al precedente anno, con un calo del 19 per cento delle rese, la produzione di frumento duro è calata del 9,2 per cento, con un calo del 9,9 per cento delle rese, la produzione di olio di oliva, riso e pomodori, rispettivamente sono diminuite del 27, del 17,3 e del 9,7 per cento, sempre rispetto all'anno 2021;

come noto agli operatori del settore, con l'approvazione del fondo mutualistico nazionale Agri-CAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, è stata disposta a decorrere dal 2023 l'introduzione nel sistema di gestione del rischio in agricoltura di una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, a copertura dei danni provocati da avversità catastrofali alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale, nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il fondo, in vigore dal 1° gennaio 2023, coinvolge circa 700.000 aziende e ha una dotazione di 351 milioni di euro annui;

Agri-CAT è uno strumento innovativo nell'ambito della gestione del rischio, ma non ancora operativo in termini di apertura dei crediti a favore degli agricoltori. È necessario specificare, infatti, che molte delle produzioni colpite dal maltempo nei mesi ricordati non potranno beneficiare del fondo, a meno che non si adottino gli opportuni interventi legislativi che permettano a tutti coloro che hanno subito danni di fare domanda,

si chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare nell'immediato per ristorare gli agricoltori che in questi primi mesi dell'anno 2023 hanno subito danni alle produzioni a causa di eventi climatici avversi e calamità naturali;

quali misure siano ancora necessarie per garantire la piena operatività del fondo, al fine di aumentare la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, incluse le manifestazioni di maltempo che hanno colpito l'Italia nell'arco di tempo richiamato, favorendo inoltre una più ampia adesione da parte delle stesse aziende ai programmi di gestione del rischio.

(3-00581)

[ROSA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con l'accordo di programma quadro del 19 giugno 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Basilicata sono stati stabiliti tutti gli interventi previsti nelle due aree SIN di Tito e Valbasento;

il 4 giugno 2020 il Ministero ha approvato un secondo accordo di programma sottoscritto dalla Regione, con il quale è stato recuperato il finanziamento degli interventi che non erano riusciti a partire nei tempi previsti dall'accordo precedente, con l'obbligo, per ogni singolo intervento, di conseguire l'OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) entro il 31 dicembre 2022;

considerato che:

alcuni degli interventi di cui all'accordo 2020 sono stati definanziati poiché non è stata conseguita l'OGV entro il termine previsto e, in particolare, per il sito di Tito, la bonifica dell'area fluviale compresa nel SIN, pari a 2.955.000 euro;

a causa della procedura *ex art. 126-bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995, per radioattività naturale rilevata da ARPAB nel corso del 2013 è stata di fatto sospesa l'approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche, pari a 3.245.754,25 euro e la messa in sicurezza permanente del bacino fosfogessi, pari a 5.910.000 euro;

valutato inoltre che:

alcuni degli interventi di cui all'accordo 2020 non hanno raggiunto il totale dell'importo finanziato;

è necessario, inoltre, affrontare anche le questioni relative alla bonifica delle due discariche (residui solidi urbani e fanghi), ubicate ad est dell'ex pista Mattei, e quella del sito ex Materit per il quale è necessario reperire i relativi fondi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni ritenga che sia opportuno intraprendere per risolvere la questione dei SIN Tito e Valbasento, inclusa quella relativa alla bonifica delle due discariche, ubicate ad est dell'ex pista Mattei, e quella del sito ex Materit e le tempistiche per la sottoscrizione del nuovo accordo di programma quadro e il rifinanziamento degli interventi.

(3-00582)

[RUSSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la legge 2 luglio 2022, n. 133, stabilisce che, nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi sono soggette a pericoli o minacce nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o loro parti, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere;

per quanto consta all'interrogante, tra coloro che, ad oggi, usufruiscono di una scorta, sembrerebbe di terzo livello, con due agenti e una vettura blindata, vi sarebbe Vincenzo Bianco: prima avvocato, è stato Ministro dell'interno oltre 20 anni fa, dal gennaio 2000 al giugno 2001, parlamentare fino al 2012, sindaco di Catania nel periodo 2013-2018 e, da allora, non ha ricoperto altri incarichi istituzionali, se non quello di consigliere comunale;

se confermato, si tratterebbe di un caso di difformità rispetto alla legge e alla prassi, considerato che la scorta e la tutela, anche alle più alte cariche dello Stato, vengono revocate dopo 12 o 24 mesi dalla conclusione del mandato, per l'ovvia necessità di impiegare l'auto blindata e il personale armato per altre finalità, compresa la lotta al crimine organizzato;

il 13 marzo 2021, Bianco, la Giunta comunale in carica tra il 2013-2018 e l'allora collegio dei revisori di conti erano stati rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per le responsabilità connesse al dissesto. Successivamente, il 13 ottobre 2021, l'ex ministro era stato rinviato a giudizio anche per abuso d'ufficio nell'ambito del procedimento "Università bandita", condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale etneo;

il 31 marzo 2023, la sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti della Sicilia, accogliendo parzialmente il ricorso della Procura generale, ha dichiarato Vincenzo Bianco incandidabile per i prossimi 10 anni e imposto il divieto per lo stesso periodo a ricoprire cariche in enti vigilati o partecipati di enti pubblici. Il provvedimento riguarda anche i componenti della Giunta in carica tra il

2013 e il 2018. Per loro è stato imposto il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 anni, "incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati",

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che, ancora oggi, l'ex sindaco Bianco usufruisce di una scorta, con due agenti e una vettura blindata;

quale sia la legittima motivazione in grado di giustificare il mantenimento di tale misura di tutela personale;

nel caso in cui risulti un'ingiustificabile irregolarità dell'utilizzo della scorta, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare ad un corretto e rigoroso impiego delle scorte, anche al fine di rendere più efficiente il servizio, sia per personale impiegato, che per risorse utilizzate.

(3-00583)

[DE PRIAMO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

venerdì 30 giugno 2023 presso il carcere "Regina Coeli" di Roma, si sono verificati gravi episodi di violenza tra detenuti che sono sfociati in una feroce rissa; solo grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia penitenziaria, che hanno messo a repentaglio la propria incolumità e subito delle lesioni, ad esempio l'assistente capo coordinatore ha riportato la frattura della mandibola, gli episodi di violenza sono stati sedati;

anche questo episodio, unitamente ad altri del medesimo tenore, evidenzia come negli anni sia mancata una concreta politica carceraria e gli agenti siano stati lasciati spesso soli ad affrontare le criticità legate alle condizioni delle strutture carcerarie quali il sovraffollamento e la grave carenza di personale;

in tale contesto occorre rilevare come il Governo abbia iniziato ad invertire la tendenza a partire dalle misure contenute nel decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, recentemente convertito in legge, in tema di rafforzamento del personale penitenziario, con l'istituzione della carriera dei medici, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del Corpo, attualmente privo di personale medico;

è quindi essenziale promuovere azioni volte ad assicurare condizioni dignitose di vita nelle carceri nella prospettiva di dare concreta attuazione al principio costituzionale che attribuisce alla pena la funzione rieducativa; al contempo occorre assicurare adeguate tutele al personale della Polizia penitenziaria che deve poter adempiere ai compiti di istituto in condizioni di sicurezza, quest'ultima presupposto essenziale per svolgere al meglio la loro delicata e fondamentale funzione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di avviare un piano volto ad investire sulla politica carceraria nella prospettiva di migliorare le condizioni degli istituti penitenziari ed in particolare quali azioni intenda intraprendere per ridurre il sovraffollamento carcerario e provvedere al potenziamento del personale penitenziario.

(3-00584)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa il 30 giugno 2023 il Ministero della giustizia ha inviato presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale una nota in cui si legge che: "Prende il via da oggi il progetto Estensione del processo civile Telematico ai giudici di pace, come richiesto dalla riforma Cartabia. (...) Il ministero ha predisposto tutte le attività necessarie a garantire il supporto richiesto dagli uffici per agevolare quella che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana della giustizia civile";

a dispetto dei toni enfatici del Ministero, lo scorso 3 luglio il presidente del Tribunale di Brescia ha emanato una circolare in cui si autorizza il personale e i giudici di pace a depositare in forma cartacea provvedimenti e verbali chiarendo che "sono state rilevate oggettive problematiche relative all'utilizzo del Processo civile telematico, da parte delle cancellerie e dei giudici di pace e che alcuni giudici non sono ancora in possesso dei supporti informatici necessari e della firma digitale (...) è risultato

impossibile per l'ufficio ricevere tutti gli atti depositati in via telematica, provvedere al deposito dei verbali e celebrare le udienze civili";

la vicenda è stata resa nota anche dal presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia, Giovanni Rocchi, che ha sottolineato come "la situazione di un ufficio già noto per le sue difficoltà organizzative sia critica";

si deve infatti ricordare come l'aumento della competenza per valore dei giudici di pace disposto con la riforma del processo civile abbia innalzato la competenza da 5 a 10.000 euro per le cause generiche e fino a 25.000 euro per gli incidenti stradali. Un aumento del carico di lavoro cui non è seguito un corrispondente aumento in termini di risorse;

il presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia al riguardo ha chiarito che: "Se prima i giudici di pace affrontavano circa il 25% delle cause civili, ora arriviamo al 40%. Con otto magistrati operativi (uno sta per andare in pensione) rispetto a una pianta organica che ne prevede 24 e una sottostima di amministrativi che in termini percentuali va pure peggio". Ed ha, infine, evidenziato come nel 2022 siano stati gestiti dal Tribunale di Brescia circa 7.000 fascicoli e che la stima relativa all'anno 2023 registra un aumento percentuale del 30 per cento;

sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nell'area penale, che è competente per minacce e lesioni ad esempio, sarebbe impiegato un solo assistente giudiziario, con un conseguente "ritardo cronico nella pubblicazione dei provvedimenti, con decisioni incagliate negli uffici che tardano ad essere impugnate davanti al tribunale";

tali criticità, come denunciato dall'ordine degli avvocati di Brescia, sarebbero dunque legate alla mancanza di strutture e risorse cui non si è posto rimedio in vista dell'entrata in vigore della riforma del processo civile telematico,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di dotare il giudice di pace di Brescia di adeguate risorse e strumenti per rendere realmente operativo il processo civile telematico;

in particolare, quali soluzioni intenda adottare, e con quali tempistiche, per sopperire alla mancanza di *hardware* e *software* idonei a supportare i sistemi informatici, nonché per consentire un'adeguata formazione di giudici e operatori amministrativi volta a colmare le carenze più vistose ed evidenti del personale.

(3-00579)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#), [BEVILACQUA](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#), [NAVE](#), [TURCO](#), [MAIORINO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

l'Italia è uno degli Stati più industrializzati del mondo, con un'alta densità di popolazione e un'intensa attività economica. Questi fattori contribuiscono alla produzione di significative quantità di inquinanti atmosferici, tra cui le particelle sottili (PM2.5) e il biossido di azoto, particolarmente dannosi per la salute umana. In particolare, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico è responsabile di oltre 400.000 decessi prematuri ogni anno nell'Unione europea;

le emissioni industriali sono tra le principali fonti di inquinamento dell'aria nel nostro Paese. Più specificamente, le emissioni provenienti da impianti industriali, centrali elettriche e processi di produzione contribuiscono alla diffusione di sostanze tossiche nell'atmosfera;

un altro fattore è il traffico stradale, in quanto, con l'aumento del numero di veicoli su strada, ha portato a una maggiore emissione di gas di scarico, compresi diossido di azoto e PM2.5. Così, le città con elevati livelli di traffico urbano sono particolarmente colpite da questo tipo di inquinamento;

tra le cause di inquinamento non va trascurato il riscaldamento domestico: l'uso di combustibili fossili per il riscaldamento domestico è una fonte significativa di inquinamento atmosferico. In particolare, la combustione incompleta di legna, carbone e oli pesanti rilascia sostanze nocive nell'atmosfera, contribuendo all'inquinamento dell'aria sia nelle zone rurali che in quelle urbane. A tutto questo si

aggiunge che l'uso di fertilizzanti azotati e pratiche di gestione dei rifiuti nel settore agricolo può portare all'emissione di ammoniaca nell'atmosfera, che può reagire con altri inquinanti atmosferici e formare particelle fini che danneggiano la salute e l'ambiente;

l'inquinamento dell'aria ha una serie di effetti negativi sulla salute umana, tra cui problemi respiratori, malattie cardiovascolari e un aumento del rischio di sviluppare neoplasie come il cancro polmonare e altre patologie acute e croniche. Inoltre, l'inquinamento atmosferico danneggia anche l'ambiente, contribuendo all'acidificazione dei suoli, alla perdita di biodiversità e al cambiamento climatico;

affrontare queste problematiche richiede un impegno congiunto da parte del Governo, delle industrie, delle comunità locali e dei singoli cittadini, motivo per cui in molti Stati sono state adottate molteplici azioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, provvedendo ad esempio a: ridurre le emissioni industriali, adottando tecnologie pulite e sostenibili atte a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici; adottare normative più rigorose e incentivi finanziari con l'obiettivo di incoraggiare il passaggio a processi produttivi a basso impatto ambientale; promuovere una mobilità sostenibile, così da ridurre il traffico stradale e dunque le emissioni di gas di scarico, migliorando la qualità dell'aria nelle città; promuovere la transizione verso fonti di energia pulita, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e promuovendo l'uso delle energie rinnovabili come l'energia solare, eolica e idroelettrica, così da ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare la qualità dell'aria;

l'inquinamento dell'aria, principale fattore di rischio ambientale per la salute in Europa, è diventato un problema di portata globale, con gravi implicazioni per la salute umana e l'ambiente, rappresentando una sfida cruciale che richiede un'attenzione e azioni immediate;

è parere degli interroganti che, attraverso l'incremento del monitoraggio ambientale, l'adozione di politiche sostenibili, la promozione di tecnologie pulite e il cambiamento dei comportamenti, è possibile lavorare per ridurre l'inquinamento dell'aria, preservando la nostra salute e garantendo un ambiente sano per le generazioni future. Sul punto, si evidenzia che in data 27 giugno 2023 la Commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha votato la proposta di revisione della direttiva UE sulla qualità dell'aria-ambiente con limiti più severi per numerosi inquinanti. La proposta di direttiva sarà votata dall'assemblea plenaria del Parlamento europeo nel mese di luglio 2023;

il riesame degli *standard* dell'Unione europea per l'aria pulita rappresenta un'importante occasione per rivedere le direttive sulla qualità dell'aria-ambiente, con l'obiettivo di salvaguardare la salute umana e dell'ambiente circostante;

in data 14 giugno 2023 l'Associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia ha pubblicato un documento, rivolto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attraverso cui chiede che vengano intraprese azioni concrete in Italia per migliorare la qualità dell'aria, atteso che il nostro Paese è sotto infrazione europea per l'eccessivo inquinamento presente in alcune aree, si chiede di sapere:

se, dando seguito alla richiesta dell'associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia, i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano rafforzare l'informazione sulla qualità dell'aria come misura di salute pubblica di prevenzione e protezione e se, relativamente a tutti gli inquinanti presenti nelle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 (PM_{2,5}; PM₁₀; diossido di azoto; diossido di zolfo; ozono), intendano allineare gli *standard* di qualità atmosferica alle raccomandazioni dell'OMS e alle ultime scoperte scientifiche entro e non oltre il 2030;

se condividano l'opportunità di aumentare la densità e la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio, includendo quali criteri per la scelta delle postazioni di campionamento le disuguaglianze sociali e l'esposizione da parte di gruppi vulnerabili e suscettibili come i quartieri residenziali popolari, le scuole, gli ospedali e le case di riposo.

(4-00564)

[MAGNI](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

gli yazidi o ezidi sono un'antichissima popolazione presente soprattutto nell'area mesopotamica fra Iraq, Siria, Iran, Turchia, Armenia e Georgia, che, seppur facente parte per lingua e tradizione della

storia e del mondo curdo, ha alcuni tratti specifici che la distinguono: la fede yazida, professata da una minoranza numericamente molto esigua, ha suscitato in passato miti e leggende duri a morire che sono ancora alla base dei pregiudizi e delle persecuzioni subite in particolare negli ultimi decenni, gli "adoratori del diavolo", come sono stati chiamati per secoli in Medio Oriente, sono in realtà i seguaci di una religione pacifica, dai forti tratti mistici e popolari insieme, che non ha mai cercato di fare proseliti;

ciò nonostante, sono considerati "kuffar", infedeli, dai fanatici terroristi di matrice islamica e nei loro confronti è stato posto in essere un programma di eradicamento mirato e sistematico in quanto gruppo etnico;

il 3 agosto 2014 i combattenti del Daesh, nel momento culminante della loro politica di espansione territoriale, penetrarono nei luoghi dove vive la maggioranza degli yazidi nel mondo: si tratta del territorio del Sinjar, nel nord dell'Iraq e al confine con la Siria;

quello stesso giorno i militanti dell'ISIS massacrarono più di 3.000 esseri umani, tra cui molti anziani, e rapirono circa 7.000 fra donne e bambini per ridurli in condizioni di schiavitù; complessivamente si contano 5.000 morti, 7.000 scomparsi, oltre 400.000 profughi.

due settimane dopo l'assalto del Daesh è stata rinvenuta la prima fossa comune che rivelò al mondo il genocidio;

le Forze democratiche siriane (SDF) hanno fornito prove fotografiche di questo genocidio ancora in corso e hanno pubblicato immagini dei bambini liberati; Daesh ha provato a cancellare il loro senso di appartenenza all'etnia curda addestrandoli in campi speciali all'interno del programma "Cuccioli del Califfato" per farli diventare soldati e *kamikaze*; oggi purtroppo non parlano più nemmeno la loro lingua madre;

secondo un recente rapporto dell'organizzazione non governativa "Human rights watch", "i crimini dello Stato islamico contro la minoranza yazida proseguono e restano ampiamente impuniti"; sono ancora tante le donne vittime di abusi sessuali continui e ripetuti. Molte di loro vengono addirittura vendute come schiave;

una parte di coloro che sono riusciti a fuggire nel 2014 ha cercato riparo sulla montagna di Shengal dove i sopravvissuti hanno trovato i militanti delle unità di difesa kurde che erano scesi incontro a loro dai monti Qandil e che hanno respinto i primi tentativi dell'ISIS di addentrarsi sulla montagna, cominciando, allo stesso tempo, ad addestrare giovani uomini e giovani donne alla resistenza armata; sono sorte così le YBS/YJS, i primi nuclei di autodifesa maschili e femminili della popolazione ezida; oggi Sinjar City è una città che è stata completamente distrutta, prima dai bombardamenti di terra dell'ISIS per conquistarla, e poi dai bombardamenti aerei della coalizione internazionale per cacciare gli islamisti del Califfato;

in questi ultimi anni, la popolazione ezida ha conosciuto un'autentica rivoluzione costruendo una nuova società caratterizzata dall'autodeterminazione democratica. Il Consiglio dell'autonomia è composto da tredici donne e da tredici uomini; le donne partecipano, per la prima volta da protagoniste, non solo alle formazioni di autodifesa, ma anche e soprattutto alla vita politica e sociale; il protagonismo femminile si esprime soprattutto nell'attività culturale, sociale e politica dell'associazione delle donne ezide "Taye", un movimento aperto a tutte le donne che abitano la regione e non solo alle donne ezide;

nel settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2379, che istituiva un *team* investigativo per aiutare il Governo iracheno a raccogliere, conservare e analizzare le prove dei crimini commessi dai combattenti del Daesh, e di fatto quindi anche con riferimento al genocidio yazida;

la stessa commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria si è espressa sull'intera vicenda utilizzando il termine "genocidio yazida"; la richiesta avanzata è quella di impegnare le Nazioni Unite affinché mandino osservatori in Iraq fra gli yazidi in modo da creare le condizioni per farli rientrare nei territori d'origine in sicurezza, perché "senza protezione internazionale non c'è certezza che il terrorismo e il genocidio non tornino";

a livello internazionale, alcuni governi (tra cui quelli di Canada, Australia, Francia, Kuwait, Norvegia,

Germania e Grecia) hanno dato il loro supporto con politiche di reinserimento nei territori d'origine dopo aver avviato programmi di protezione nei relativi Paesi; Human rights watch sostiene, inoltre, che i processi in corso per crimini commessi contro gli yazidi sono destinati a un nulla di fatto e gli imputati sono principalmente accusati di "appartenenza, supporto o assistenza allo Stato islamico". Il rischio è quindi che le prove del genocidio possano "perdersi, nel tempo, nelle fosse comuni che le autorità locali tardano a portare alla luce" e nella debole efficienza del sistema giudiziario iracheno; in Italia il 26 marzo 2019 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera ha approvato risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano, che impegnava il Governo ad assumere iniziative per sensibilizzare la comunità internazionale e valutare le modalità più opportune per riconoscere il genocidio ezida;

tale risoluzione non risulta essere mai stata attuata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi perché sia data attuazione alla risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano approvata il 26 marzo 2019 dalla Camera dei deputati;

quali iniziative intenda assumere per sensibilizzare la comunità internazionale sui crimini descritti, anche al fine di riconoscere ufficialmente il genocidio yazida.

(4-00565)

[MINASI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con delibera n. 27 del 6 giugno 2023, il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attesta un risultato di amministrazione pari a circa 630 milioni di euro, determinato principalmente dagli oltre 700 milioni di euro di residui attivi, e di un risultato di amministrazione, per la parte disponibile, in disavanzo di circa 236 milioni di euro;

tale risultato dimostra le estreme difficoltà dell'ente ad attuare una seria e strutturata strategia di riscossione delle proprie entrate, nonostante gli impegni assunti con il Governo in sede di accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti sottoscritto lo scorso anno ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale porterà nelle casse del Comune un contributo di circa 138 milioni di euro fino al 2042, finalizzato proprio al ripiano dei disavanzi annuali, al finanziamento delle spese del personale destinato alle attività di accertamento e riscossione dei tributi, e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari;

la delibera della Giunta comunale n. 137 del 15 giugno 2023, di proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, non ancora vagliata dal Consiglio comunale, presenta inoltre, nell'allegato recante i parametri di riscontro della situazione di *deficit* strutturale dell'ente, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 267 del 2000, un'anomalia rispetto al medesimo allegato al rendiconto 2022. Se quest'ultimo, infatti, attesta che il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ad un esito diverso e contrapposto conducono i parametri allegati al bilancio di previsione, generando così equivoci e confusione circa la reale situazione finanziaria del Comune di Reggio Calabria. E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute ai sensi dell'articolo 37-*quinquies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di inclusione, ai fini del calcolo dei parametri di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267, degli incassi derivanti dai ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché delle modifiche agli indicatori di rigidità strutturale del bilancio e di sostenibilità del disavanzo a carico dell'esercizio, di cui al decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2022;

considerato che:

ad aprile, da quanto si apprende, la sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti ha accertato il ripiano del disavanzo applicato al piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario del Comune, adottato nel 2023, ma anche qui pare che l'organo di controllo abbia evidenziato la presenza di gravi criticità suscettibili di pregiudicare, in chiave prospettica, gli equilibri economico-finanziari del Comune, in particolare ravvisando l'insufficienza dei flussi di entrata propri;

sempre sul tema delle entrate proprie, appare il caso di rilevare come a tutt'oggi sia ancora in corso il procedimento di verifica attivato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di

riscossione dei canoni del servizio idrico integrato, con riferimento all'invio ad un'ampia platea di cittadini di bollette riferite a canoni prescritti, pagati o computati con metodi e criteri errati; da quanto premesso, appare evidente la necessità di un intervento che consenta di mettere in sicurezza la stabilità finanziaria dell'ente, garantendo il rispetto del suddetto accordo, e più in generale una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, con particolare riferimento alla gestione delle entrate proprie del Comune,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga utile e opportuno l'avvio dell'attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

(4-00566)

[ROJC](#), [RANDO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [MARTELLA](#), [ZAMPA](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [DELRIO](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda di adesione alla UE nel febbraio 2016 e ha ottenuto lo *status* di Paese candidato nel dicembre 2022, a condizione che adotti le misure raccomandate per rafforzare lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la gestione della migrazione e i diritti fondamentali;

nella dichiarazione congiunta di Italia, Croazia e Slovenia, dopo la trilaterale di Ancona di luglio 2023 nel sottolineare l'importanza strategica della regione dei Balcani occidentali per il futuro dell'Unione europea, i Ministri hanno evidenziato la necessità che tutti i Paesi della regione accelerino sul percorso UE impegnandosi in ambiziosi programmi di riforma, ribadendo il loro fermo e condiviso sostegno al processo di integrazione dei Balcani occidentali, anche mediante l'attuazione di misure concrete per un'integrazione accelerata e graduale in linea con e sulla base della metodologia riveduta del 2020 sull'allargamento, e hanno invitato l'Unione europea a intensificare il proprio ruolo e il proprio contributo al fine di aumentare la resilienza dei paesi dei Balcani occidentali alle sfide attuali;

"La concessione dello status di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea nel dicembre 2022 rappresenta un segnale chiaro che il futuro della Bosnia ed Erzegovina è nell'UE. (...) In quanto Paese candidato, ci attendiamo che la Bosnia ed Erzegovina si posizioni in modo chiaro e si allinei alla Politica estera e di sicurezza Comune dell'UE. La strada per l'Europa è a doppio senso. Ma bisogna essere chiari: questa strada passa da Bruxelles non da Mosca", come riportato da "Il Piccolo" di Trieste del 10 marzo 2023, in occasione della visita del Ministro in indirizzo a Sarajevo, in missione congiunta con il ministro federale per gli affari europei ed internazionali austriaco, Alexander Schallenberg;

la *premier* Giorgia Meloni, il 28 giugno 2023, nel suo intervento di replica al Senato sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, dichiarava: "Dopo di che sono d'accordo invece con la collega Rojc per quello che riguarda, lo citavo stamattina, il problema dell'integrazione dei Balcani occidentali, l'attenzione verso i Balcani occidentali. Voglio tranquillizzare la collega e voglio confermare che l'impegno italiano in queste settimane, in questi mesi è stato pieno da questo punto di vista e anzi se lei ha visto, se la collega ha visto la relazione di questa mattina, in riferimento a quello che io dicevo non considero un processo di allargamento ma semmai un processo di riunificazione, nel momento in cui noi apriamo il nostro dibattito, la nostra attenzione per esempio alla Moldova, per esempio ad altre nazioni, non dobbiamo, dicevo, dare il segnale che qualcuno che si era mosso prima rimane indietro. Non ci sono corsie preferenziali, non ci sono ovviamente trattamenti diversi, non ci devono essere soprattutto per rispetto ai Balcani occidentali, sui quali, insisto, l'Italia è forse una delle nazioni che in Europa sta seguendo maggiormente questa materia";

il 2 luglio il *leader* serbo-bosniaco Milorad Dodik ha annunciato un possibile *referendum* entro l'anno sullo *status* della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina di cui è presidente;

in una nota congiunta del 5 luglio 2023 il presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo David McAllister, il relatore per la BiH, Paulo Rangel, e il capo delegazione del Parlamento per le relazioni con la BiH e il Kosovo, Romeo Franz, hanno chiesto che la UE e i suoi Stati membri impongano "finalmente sanzioni mirate a Milorad Dodik (presidente della Republika Srpska, entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina) - che è già soggetto a sanzioni di Stati

Uniti e Regno Unito - e ai suoi alleati, se necessario a livello bilaterale";
gli eurodeputati hanno condannato "con fermezza" l'adozione da parte dell'Assemblea nazionale della Repubblica della legge sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale bosniaca, considerata "un attacco diretto all'ordine costituzionale della BiH e una palese violazione dell'accordo di pace di Dayton" e hanno dichiarato che "non possiamo più permettere a uno sfacciato secessionista e ai suoi seguaci, anche nel parlamento dell'entità, di minare sistematicamente il Paese e il suo futuro all'interno dell'Europa e di mettere a rischio la pace e la stabilità";

il 6 luglio il Ministro degli esteri dell'Ungheria, Péter Szijjarto, in visita a Banja Luka, ha dichiarato "antidemocratica" la decisione dell'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina, Christian Schmidt, di annullare la legge della Repubblica Srpska sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale, sottolineando che l'Ungheria "sostiene" il presidente della Repubblica Srpska Dodik;

il 9 luglio segretario di Stato Usa Antony Blinken ha condannato con forza la firma, da parte del *leader* serbo-bosniaco Dodik di un decreto che autorizza l'entrata in vigore di leggi annullate dall'alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt. Così facendo e negando i poteri dell'alto rappresentante, ha osservato Blinken citato dai *media* a Sarajevo, "si viola la costituzione della Bosnia-Erzegovina e si mina l'accordo di pace di Dayton",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ribadire l'impegno e l'attività diplomatica del nostro Paese intesa a preservare l'integrità della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, quale presupposto della stabilità di questa entità statale riconosciuta e quindi di tutta l'area dei Balcani, su cui è dichiaratamente aperto uno dei principali *dossier* della politica estera italiana, anche nell'ambito del "processo di Berlino", la piattaforma negoziale regionale per accompagnare i Balcani occidentali verso l'integrazione europea;

quali siano le sue opinioni, oltre che dell'intero Governo, in merito all'intervento ufficiale del Governo ungherese sullo *status* della Repubblica Srpska, se lo consideri un potenziale elemento di forte destabilizzazione interna della Bosnia e dell'area balcanica, un danno agli interessi dell'Unione europea e dell'Italia in particolare, un sostegno oggettivo alla politica di penetrazione e interferenza russa nei Balcani in contrasto all'azione diplomatica operata dalle cancellerie dei Governi UE e NATO quale enunciata dal ministro Tajani;

se, anche alla luce degli interessi magiari in ambito energetico e infrastrutturale, intenda prendere contatti con l'omologo ungherese al fine di chiarire la natura e gli obiettivi del sostegno di Budapest alle spinte secessionistiche di Banja Luka.

(4-00567)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto risulta dall'interrogante, la crescita esponenziale di fenomeni di criminalità nei territori di Napoli e, segnatamente, nei comuni di Casalnuovo di Napoli e di Pomigliano d'Arco, interessati da quotidiani episodi di delinquenza e da recenti cruente aggressioni, riaccende paura e preoccupazione nell'intera comunità dei cittadini;

da quanto si apprende dagli organi di stampa, a Casalnuovo di Napoli la situazione è fuori controllo vista la continua commissione di furti di auto, furti in appartamento, rapine a mano armata alle attività commerciali e ai cittadini, aggressioni e sparatorie che recentemente hanno visto la gambizzazione di un uomo;

la stessa cosa si dica per il comune di Pomigliano d'Arco dove negli ultimi mesi c'è stato un repentino aumento di episodi di violenza e criminalità: ai numerosi furti in casa e ai tentativi di furto per strada si sono aggiunti episodi ben più gravi come l'omicidio di Frederick ucciso da due minorenni, la rapina in casa con annessa violenza fisica nei confronti di una persona anziana, una sparatoria con il ferimento alle gambe di un uomo e un'altra rapina in cui la vittima, ribellatasi, è stata colpita alla testa; si aggiungono inoltre l'esplosione di una bomba nel rione 219 e l'arresto di quattro esponenti del *clan* Mazarella per tentata estorsione;

considerato che:

questi fenomeni, ormai, non sono più episodi rari e isolati, ma costituiscono piuttosto espressione di pericoli costanti e continui, che ricadono in maniera negativa sulle città e sulla sicurezza dei cittadini che vivono nella paura, invocando aiuti seri e concreti da parte delle istituzioni;

l'opera e l'impegno delle forze dell'ordine presenti sul territorio non sono, purtroppo, sufficienti ad arginare fenomeni delinquenziali, che aumentano sempre più e avvengono a tutte le ore del giorno sotto gli occhi della cittadinanza inerme, con gravi ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica; ritenuto che:

l'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", stabilisce che "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità" e che "Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore";

l'ordine pubblico e la sicurezza sono materie di rilievo costituzionale;

l'art. 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", prevede che: "Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei Carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini";

la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono materie in cui si è avvertita la necessità di un coordinamento tra le istituzioni centrali e quelle locali;

a parere dell'interrogante sussiste la necessità di adottare misure adeguate ad assicurare un pieno controllo del territorio da parte delle autorità competenti e da parte delle istituzioni, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di prevenire e reprimere fenomeni delinquenziali che minacciano costantemente la sicurezza sul territorio delle due città e, in modo rilevante, nelle periferie;

quali iniziative intenda assumere al fine di favorire un adeguato coordinamento tra le forze di polizia presenti sui diversi livelli territoriali e quali misure intenda intraprendere al fine di garantire in modo strutturale la sicurezza nella provincia di Napoli e, in particolare, prevenire ulteriori episodi di violenza, criminalità e tensione sociale.

(4-00568)

ZULLO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", all'articolo 15, comma 14, primo periodo, prevede che "ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014";

tale normativa viene applicata in modo diverso dalle Regioni italiane: a titolo esemplificativo, la Puglia conferma annualmente, per le singole strutture, i *budget* fatturati nel 2011 per gli esami eseguiti a favore di soggetti residenti in altra regione. Così facendo, ha cristallizzato tale voce, tramutandola in "storica" e impedendo anche un'equilibrata concorrenza tra gli operatori, nonché la libertà d'iniziativa

economica che, seppur entro congrui limiti, deve essere garantita. È applicato, pertanto, non solo un limite di spesa invalicabile per la singola struttura, ma addirittura è confermato di anno in anno, sin dal 2015;

in altre regioni, invece, come ad esempio in Veneto o in Emilia-Romagna, tali prestazioni possono essere liberamente eseguite dalle strutture sanitarie private accreditate, senza, quindi, l'applicazione di alcun tetto, secondo il principio per il quale tali prestazioni non comportano alcun onere finanziario a carico della Regione erogante;

considerato che:

sul tema, si è recentemente espresso il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3775 del 14 aprile 2023, il quale, in riforma di una sentenza del TAR all'interno di un complesso giudizio che concerneva la corretta quantificazione dei *budget* di un IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), ha statuito l'illegittimità dell'apposizione di un tetto di spesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie rese nei confronti di soggetti residenti in altra regione da quella ove è sita la struttura erogatrice;

la vicenda sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato trae origine dai documenti del commissario *ad ad acta* n. 56/2020 e n. 60/2020, assunti dalla Regione Molise, rispettivamente in data 30 settembre e 8 ottobre 2020, con i quali l'amministrazione aveva introdotto un limite invalicabile di spesa sia per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali, che per quelle riguardanti l'utenza extraregionale, così riducendo il *budget* a disposizione rispetto a quello previsto per gli anni precedenti, ed eliminando il *budget* assegnato dalla Regione, fino ad allora, per le prestazioni integrative (di alta complessità). Analogamente, i provvedimenti non prevedevano più la deroga al tetto di spesa per le prestazioni indifferibili o salvavita. Così operando, l'amministrazione aveva reiterato i contenuti dei decreti adottati l'anno precedente, già annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato;

l'argomentazione alla base della posizione assunta dal massimo organo della giustizia amministrativa definisce le prestazioni extraregionali oggetto di decurtazione come quelle consuntivate, transitate in compensazione interregionale e liquidate dalle Regioni di provenienza dei pazienti;

nel caso di specie, il Molise ha conseguito l'acconto per tali prestazioni, così come previsto da intesa Stato-Regione n. 152 del 2021, non comportando, pertanto, alcun onere a suo carico e facendo risultare, in tal modo, evidente l'irragionevolezza della previsione contenuta nei decreti del commissario *ad acta* impugnati in primo grado;

nel motivare la decisione, il collegio ha evidenziato la particolare natura dell'appellante (IRCCS "Neuromed"), non adeguatamente valutata dal giudice di primo grado, qualificato quale polo di eccellenza per le patologie del sistema nervoso centrale e periferico e costituito, sin dall'origine, con la precipua finalità di erogare prestazioni neurologiche di alto livello in Molise e di soddisfare la domanda assistenziale di tutto il Centro-Sud, rendendo più agevole e meno oneroso l'accesso alle cure per i pazienti provenienti da tali aree;

inoltre, la pronuncia del Consiglio di Stato riprende la configurazione che l'AGENAS (Agenzia per i servizi sanitari regionali) ha dato della mobilità interregionale, e cioè di un processo a "somma zero", nel senso che la somma algebrica dei saldi tra le Regioni e le Province autonome è sempre pari a zero, non rappresentando mai una perdita o un guadagno a livello nazionale;

alla luce di quanto asserito dall'AGENAS, dunque, le ragioni di contenimento della spesa non possono costituire il motivo, in riferimento alla fattispecie per cui il Consiglio di Stato ha esercitato le proprie funzioni giurisdizionali, dell'individuazione, da parte del commissario *ad acta*, di un limite di spesa alle prestazioni eseguite in favore dei pazienti di altre regioni;

per di più, l'orientamento del supremo consesso della giustizia amministrativa è conforme a quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 2016, secondo cui l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 non costringe le Regioni ad applicare la medesima riduzione dell'importo e del volume di acquisto a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non ritenga di chiarire la delicata materia inerente alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie in accreditamento nei confronti di pazienti provenienti da altra regione rispetto a quella ove è sita la struttura erogatrice;

se non ritenga di chiarire se tali tipologie di prestazione erogate dalle strutture private accreditate con i servizi sanitari regionali debbano essere sottoposte ad un tetto limite invalicabile o possano essere liberamente erogate in favore dei pazienti residenti in altre regioni a seguito della disposta compensazione interregionale, in quanto si inseriscono in un processo, come definito da AGENAS, a somma zero.

(4-00569)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00568 della senatrice Murelli, su un episodio di intimidazioni nei confronti di una docente di un istituto comprensivo della provincia di Piacenza;

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00567 della senatrice Pucciarelli, sulla gestione dell'area marina protetta delle Cinque Terre;

3-00570 della senatrice Zambito ed altri, sulla realizzazione del progetto "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce";

3-00582 del senatore Rosa, sulla bonifica dei due siti di interesse nazionale di Tito e Valbasento in Basilicata;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00581 della senatrice Fallucchi, sui danni subiti dall'agricoltura in Puglia a causa di eventi atmosferici avversi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 84^a seduta pubblica del 5 luglio 2023, a pagina 5, sostituire il titolo: "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, convocazione" con il seguente: "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, composizione e convocazione".

1.5.2.2. Seduta n. 88 del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

88a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 90 del 20 luglio 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 17 luglio 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» (803).

Commissioni parlamentari bicamerali, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta costitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, già prevista per oggi, è rinviata mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 14, presso la sede di Palazzo San Macuto.

La seduta costitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, già prevista per mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 8,30, è rinviata a martedì 25 luglio 2023, alle ore 13, presso la sede di Palazzo San Macuto.

La seduta costitutiva della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti

dall'insularità, già prevista per mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 14, è rinviata a mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 8,30, presso la sede di Palazzo San Macuto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario della settimana corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 4 agosto.

Nella seduta di oggi si svolgeranno le discussioni generali del decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e del disegno di legge sul divieto di produzione di alimenti e mangimi sintetici.

Il seguito dell'esame dei due provvedimenti avrà luogo nella seduta di domani, a partire dal disegno di legge sugli elementi sintetici.

Gli emendamenti al decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi del testo approvato dalla Commissione.

Giovedì 20 luglio sarà discusso il decreto-legge sul settore energetico. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul testo approvato alla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Seguirà la chiama.

Sempre giovedì 20, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri delle infrastrutture, della cultura e per la Protezione civile.

Martedì 25 luglio, con inizio alle ore 12,30 e senza orario di chiusura, saranno discusse mozioni che dovranno essere segnalate dai Gruppi entro giovedì 20 luglio, alle ore 12. Per ciascuna mozione, dopo l'illustrazione di cinque minuti, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, anch'esse della durata di cinque minuti ciascuna.

Mercoledì 26 luglio, alle ore 10, sarà discussa la mozione di sfiducia individuale al Ministro del turismo. Dopo l'illustrazione, ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti in discussione generale e per dieci minuti in dichiarazione di voto e seguirà la chiama.

Gli orari della seduta di mercoledì 26 luglio terranno conto della cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare prevista per le ore 14,30.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione dei disegni di legge sul rendiconto e assestamento e del decreto-legge sugli interventi per gli eventi alluvionali, attualmente alla Camera dei deputati.

Martedì 1° agosto, alle ore 16,30, il Ministro per gli affari europei renderà comunicazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il calendario della prima settimana di agosto prevede altresì la discussione del decreto-legge pubblica amministrazione, sport e giubileo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché del disegno di legge delega fiscale, approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica.

Giovedì 27 luglio e giovedì 3 agosto, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio e agosto 2023:

- Disegno di legge n. 797 - Delega al Governo per la riforma fiscale (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Rendiconto e Assestamento del bilancio dello Stato

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 4 agosto:

Martedì	18	luglio	h. 16,30-20	- Disegno di
---------	----	--------	-------------	--------------

Mercoledì	19	"	h. 10	legge n. 755 -
Giovedì	20	"	h. 10	Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (<i>scade il 12 agosto</i>)
Venerdì	21	"	h. 10 (<i>se necessaria</i>)	- Disegno di legge n. 651 - Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici - Disegno di legge n. 803 - Decreto-legge n. 57, Settore energetico (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 luglio</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 20, ore 15)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 755 (Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea) dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi parlamentari del testo approvato dalla Commissione.

Martedì	25	luglio	h. 12,30	- Mozioni da definire
Mercoledì	26	luglio	h. 10	- Mozione n. 62 di sfiducia individuale al Ministro del turismo
Giovedì	27	"	h. 10	
Venerdì	28	"	h. 10 (<i>se necessaria</i>)	- Disegni di legge nn. 791 e 792 -

				<p>Rendiconto 2022 e Assestamento 2023 (votazioni finali con la presenza del numero legale)</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 61, Interventi per eventi alluvionali (o v e approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 31 luglio)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 27, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 791 e 792 (Rendiconto 2022 e Assestamento 2023) e n. ... (Decreto-legge n. 61, Interventi per eventi alluvionali) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	1°	agosto	h. 16,30-20	- Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sul Piano nazionale di ripresa e resilienza
Mercoledì	2	"	h. 10	
Giovedì	3	"	h. 10	
Venerdì	4	"	h. 10 (se necessaria)	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... -

				Decreto-legge n. 75, Organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 21 agosto) - Disegno di legge n. 797 - Delega fiscale (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 3, ore 15)
--	--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 75, Organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo) e n. 797 (Delega fiscale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 755

(Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 803

(Decreto-legge n. 57, Settore energetico)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 61, Interventi per eventi alluvionali)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 791 e 792

(Rendiconto 2022 e Assestamento 2023)

(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	18'
L-SP-PSd'AZ	15'
M5S	15'
FI-BP-PPE	12'
Az-IV-RE	10'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	9'
Misto	9'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	8'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 75, Organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'

M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 797
(Delega fiscale)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Per una informativa urgente del Ministro degli affari esteri

[SENSI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per chiedere al Governo un'informativa urgente del ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, su quanto è accaduto a Patrick Zaki oggi in Egitto.

Si chiude oggi drammaticamente il primo tempo dell'incubo che lo insegue dal febbraio di tre anni fa, l'incubo di una persecuzione che ha portato questo ragazzo a passare un anno e mezzo in un carcere egiziano e a dormire per terra: una tortura, per poi trovare un sollievo parziale e provvisorio con la liberazione nel dicembre del 2021, restando tuttavia sotto la scure di un giudizio che veniva rinviato di mese in mese, in un'agonia di diritto e libertà. A Patrick era negata la possibilità di viaggiare, di uscire dal suo Paese, che è diventato un carcere; di potersi laureare in presenza nella sua Bologna, com'è successo ancora qualche giorno fa. Oggi la sentenza a tre anni di carcere - saranno quattordici mesi - una mazzata per questo ragazzo, per la sua famiglia e per l'intera comunità internazionale che si è mobilitata in tutti questi anni per la sua liberazione.

Due anni fa, Presidente, chiedemmo sia alla Camera dei deputati che in quest'Aula il conferimento della cittadinanza onoraria per Patrick. Approvammo la mozione, ci portammo a casa le belle parole, ma Patrick è rimasto in Egitto e non è diventato cittadino italiano. Abbiamo chiesto all'attuale Governo di attivarsi per consentire a Zaki di poter viaggiare, come sono riusciti a fare altri attivisti sotto giudizio: nessuna risposta dal Governo; un silenzio che oggi si allunga come un'ombra di fronte all'abuso e all'arbitrio del Governo egiziano.

Chiediamo che il nostro Governo si presenti in quest'Aula con una informativa e ci dica cosa intende fare nei confronti dell'Egitto a seguito di questo ennesimo schiaffo nei confronti nostri e della comunità dei diritti di tutto il mondo. Dopo quello che è successo a Giulio Regeni, le prese in giro, le responsabilità, le menzogne, cosa intende fare oggi il nostro Governo nei confronti del regime egiziano? *(Applausi)*. Venga qui a dircelo.

Noi continueremo la nostra mobilitazione al fianco di Patrick, della sua famiglia, dei dissidenti torturati e imprigionati, dell'ansia di libertà di un ragazzo che voleva solo studiare a Bologna. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la sua richiesta al Governo.

Discussione del disegno di legge:

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Relazione orale) (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 755.

Il relatore, senatore Terzi di Sant'Agata, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esaminiamo oggi il decreto-legge cosiddetto salva infrazioni, adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente misure urgenti per far fronte a obblighi europei il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea e della legge europea relativa agli anni di riferimento. L'insieme delle misure contenute nella legge di conversione del decreto-legge rafforza e amplifica i caratteri identitari di una Nazione, la nostra, guidata da questo Governo. Si tratta dei caratteri di una Nazione impegnata a migliorare la qualità e la diffusione del lavoro, la salute dei cittadini, il rispetto dell'ambiente, e a sostenere la diversificazione ecologica e la sicurezza energetica, con il Governo Meloni che opera incisivamente nella formazione dei giovani e della scuola.

Le soluzioni individuate di concerto con le istituzioni europee hanno in diversi casi rilevanza critica nell'attuazione del mercato unico, nel sostegno della crescita e dell'occupazione, nel creare condizioni più eque di concorrenza e nel riconoscere reciprocità e rispetto al *made in Italy*, alla nostra tecnologia e alla nostra ricerca. È un orizzonte vasto quello a cui guarda il Governo Meloni, con soluzioni date a numerose procedure di infrazione aperte e insolute da tempo o in fase di pre-infrazione e in alcuni casi *in fieri*, ma sicuramente agevolmente prevedibili.

In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione. Con il disegno di legge in esame si procede a stabilire disposizioni normative che possano portare alla chiusura di circa trentacinque tra procedure di infrazione e pre-infrazione: una quota molto alta di interventi che dimostra concretamente l'impegno italiano nell'adempimento degli obblighi europei e come l'Italia di oggi sia un *partner* credibile, affidabile e convinto sostenitore del progetto europeo. Abbiamo una visione molto chiara dei rapporti tra gli Stati membri, la loro sovranità e la necessaria dimensione europea, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. È un percorso, quello del processo di adeguamento alla normativa europea, che risponde peraltro a una visione e a un mandato preciso di questo Governo.

In Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti, con il contributo del Governo, autorevolmente rappresentato dal ministro Fitto, dal ministro Ciriani e dalla sottosegretaria Castiello, che ringrazio in modo particolare per il costante impegno. Tra i molti emendamenti approvati in Commissione, ricordo quelli del Comitato per la legislazione presieduto dal senatore Matera, che ha contribuito a migliorare sostanzialmente il testo proposto dal nostro Esecutivo.

Si è discusso molto in Commissione anche sul tema della proponibilità degli emendamenti.

Mi permetto di ricordare come lo strumento principale per l'adeguamento degli obblighi europei sia costituito dalla legge n. 234 del 2012, dalla legge europea e dalla legge di delegazione europea, sempre ai sensi della legge n. 234. Ho ritenuto opportuno e necessario circoscrivere la proponibilità degli emendamenti, in linea con quanto prescritto dall'articolo 36 della legge n. 234, ai soli emendamenti che presentassero un contenuto ragionevolmente omogeneo con l'adempimento necessario di un obbligo europeo e presentassero connotati di urgenza. Ringrazio tutte le forze politiche presenti in Commissione per il loro atteggiamento costruttivo, pure in un contesto di confronto anche marcato, su alcuni singoli temi, come ad esempio il tema dell'Ilva.

Vorrei anche rilevare il punto relativo al tema, importantissimo per la nostra credibilità europea e per la coerenza con le normative europee e con le politiche europee di finanza pubblica, dell'invarianza della spesa, che talvolta ci obbliga, purtroppo, a non accogliere proposte certamente utili e di assoluto

buon senso, ma che non hanno la copertura sufficiente. Anche questo è stato un criterio che, con l'indicazione del Governo e in particolare del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), abbiamo seguito in Commissione. Un tema che ritengo di fondamentale importanza per l'applicazione degli strumenti previsti dalla legge n. 234 riguarda la presentazione alle Camere di due disegni di legge europea e di due disegni di legge di delegazione europea ogni anno. La finalità è quella di snellire l'*iter* di approvazione dei singoli provvedimenti ed evitare l'adozione di provvedimenti di urgenza.

Il disegno di legge che discutiamo oggi comprende 38 articoli, che quindi sono un numero considerevolmente maggiore rispetto ai 27 originali. Non li descrivo in dettaglio, perché sono conosciuti dalla documentazione. Andando però rapidamente vorrei ricordare che il primo riguarda una modifica al testo unico bancario, per risolvere il caso EU Pilot-Fisma relativo al recepimento della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi. L'articolo 1-*bis* è stato introdotto a seguito di un emendamento del Governo in materia di crisi di impresa, in coerenza con i principi della direttiva UE 2019/1023.

L'articolo 2 prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, con un'imposta agevolata di registro dal 9 per cento al 2 per cento, le persone trasferite all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.

L'articolo 3 riguarda la fine della risoluzione della procedura di infrazione per mancato recepimento in materia di revisione legale dei conti delle società.

L'articolo 3-*bis* reca misure di attuazione della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità a prodotti e servizi per le persone con disabilità.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a risolvere procedure di infrazione nel processo minorile, informando dell'avvenuto arresto o fermo del minore altra idonea persona maggiorenne in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali da funzionari internazionali.

L'articolo 6 mira a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione dei principi di libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria.

L'articolo 7 riguarda la questione delle medie annue di attività di *radon* nell'aria superiori ai livelli di riferimento consentiti dall'Europa. L'articolo 8 prevede l'istituzione di un fondo per la prevenzione e riduzione del *radon* in ambienti chiusi.

In Commissione politiche dell'Unione europea è stato anche approvato un emendamento del Governo che reca disposizioni in materia di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale.

Parliamo dell'emendamento Ilva, che è stato proposto dal Governo e adottato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Vi sono poi altri articoli in materia di pratiche che hanno un'influenza pesante sulle condizioni dell'ambiente e della CO₂, come l'abbruciamento di materiali vegetali. Poi ci sono altri articoli molto importanti nel campo del pubblico impiego, dell'educazione, della scuola, dell'alta formazione musicale e artistica. In Commissione è stato approvato un emendamento trasversale a molti Gruppi, con cui si fissa un'ulteriore disciplina per il reclutamento del personale AFAM per gli anni accademici 2023 e 2024. Si tratta di un tema dibattuto, perché riguarda il *dies a quo* di applicazione di una normativa che agevoli l'inserimento dei docenti precari o temporanei nei ruoli di questi istituti. C'è poi una serie di disposizioni riguardanti sempre la funzione pubblica. Ma su AFAM vorrei rivolgermi al senatore Lombardo, per gli sforzi effettuati nell'arrivare a una soluzione condivisa tra le forze di maggioranza e di opposizione, in modo da dare un segnale importante di attenzione ai lavoratori che operano, ai docenti e di riflesso anche agli studenti degli istituti di alta formazione artistica e musicale. In Commissione abbiamo portato alcuni correttivi, tra cui il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della partecipazione a procedure selettive.

Vi sono molte altre disposizioni. Fra queste vorrei segnalare in particolare l'approvazione di un importante articolo, il 18-*bis*, con un emendamento a prima firma del senatore Malan, che reca modifiche alla disciplina del mandato di arresto europeo in esecuzione della sentenza del 6 giugno

2023, resa su ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale. Tale emendamento è importante perché garantisce l'applicazione di determinate condizioni alle quali il mandato europeo deve uniformarsi per l'Italia nei confronti di cittadini italiani o stranieri, in base a norme e regole ben fissate dalla Costituzione e dalla Convenzione di Strasburgo.

Ho citato alcune tra le molte cose che sono contenute in questo disegno di legge legato al precedente decreto-legge in conversione. Vorrei ringraziare tutti per il contributo dato ai lavori e soprattutto esprimere un rinnovato ringraziamento alla rappresentante del Governo, che ha seguito i lavori in Commissione, al ministro Fitto e al ministro Ciriani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (Fdi). Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di ringraziare il nostro relatore, per il lavoro enorme che ha compiuto per portare a casa il risultato, e il Governo, attraverso il Sottosegretario presente in Aula, per essere riuscito, con costanza e impegno, a chiudere un provvedimento molto importante.

La prima notizia che riguarda questo decreto-legge che stiamo convertendo in legge è che c'è, nel senso che da almeno quindici anni nessun Governo si è posto l'obiettivo di sanare le infrazioni comunitarie irrogate dall'Europa all'Italia, che è la Nazione, tra i 27 attuali Stati membri dell'Unione europea, che ha più infrazioni, la maglia nera dell'Europa, così come venivamo chiamati a Bruxelles e non solo. Non c'è stato un solo Governo, dai primi anni duemila, che abbia trovato la voglia, il tempo e la capacità di mettere mano a questo aspetto, che colpisce fortemente l'immagine, la reputazione e anche le casse dello Stato italiano. In realtà, c'è stato un Governo che questa azione ha messo in campo: era il 2009 e - guarda un po' il caso -era comunque di centrodestra. Poi nulla di fatto con tutti gli altri Governi, magari super-europeisti, che davano lezioni a tutti su come ci si dovesse comportare con Bruxelles; Governi fatti spesso da partiti che altrettanto spesso criticavano e mettevano in luce, secondo loro, l'inadeguatezza di un possibile Esecutivo di centrodestra, soprattutto se guidato da Fratelli d'Italia. Il Governo di centrodestra invece c'è, il Presidente del Consiglio è attivo, il Governo fa il proprio lavoro; Fratelli d'Italia, insieme a Forza Italia, alla Lega e agli amici di Civici per l'Italia-Noi Moderati, ogni giorno lavora su questo aspetto. Siamo proprio noi a sanare le infrazioni; a mettere in evidenza quanto si è accumulato nel tempo, perché stavolta permetteteci di dire che a Bruxelles serve credibilità e certezza del rispetto delle direttive, dei regolamenti e delle regole; serve l'impegno a ripristinare la correttezza istituzionale tra Unione europea e gli Stati membri.

Ci troviamo quindi a sanare almeno 35 delle infrazioni che gravano su di noi, per continuare a essere protagonisti e credibili a Bruxelles come per tanti altri risultati che stiamo ottenendo: basti pensare all'incredibile accordo fatto con la Tunisia poco tempo fa dal Governo italiano, che ancora una volta ha trascinato l'Unione europea a diventare protagonista insieme all'Italia stessa nel Mediterraneo, per mettere in evidenza un aspetto che nessuno credeva potesse essere fatto in così poco tempo.

Tornando al testo in discussione, nel provvedimento in esame non c'è solamente la volontà di sanare le situazioni irrisolte, ma c'è anche una grande attenzione a creare sviluppo, a tutelare intere categorie e territori; c'è il lavoro fatto tra Governo e Parlamento, in taluni casi - voglio sottolinearlo - con la partecipazione attiva dell'opposizione, con cui abbiamo dato una risposta a tanti aspetti. Ne parleranno sicuramente anche altri colleghi dopo di me, ma abbiamo dato una risposta contro la precarizzazione dei docenti; abbiamo scritto parole chiare sui prodotti del tabacco non da fumo senza processo di combustione; abbiamo tutelato insieme i produttori di tabacco e le aziende che lavorano in questo settore; siamo intervenuti sui produttori del settore latte, sul tema degli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, sul mandato di arresto europeo, sull'Ilva. Abbiamo cambiato una parte della nostra Italia.

In particolare, sull'Ilva, visto che ovviamente su questo tema non poteva mancare una certa polemica anche da parte dell'opposizione, vorrei ricordare che l'emendamento presentato dal Governo, e che è stato poi approvato ed inserito nell'attuale dispositivo, pone degli elementi molto importanti, perché chiude finalmente una procedura d'infrazione che pende sullo stabilimento Ilva di Taranto dal 2013 (*Applausi*), relativa alla mancata adozione da parte delle competenti autorità italiane, che non erano

quelle che oggi governano il Paese, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento. Con questo emendamento inserito all'interno del dispositivo abbiamo anche eliminato ulteriori procedure d'infrazione relative alla qualità dell'aria, sempre in riferimento a quello stabilimento; abbiamo continuato e proseguiamo nell'attività di modernizzazione e decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto; abbiamo definito i criteri per attuare i progetti di decarbonizzazione. Il citato emendamento prevede inoltre che tutti gli obblighi previsti in capo al primo acquirente dello stabilimento dovranno essere rispettati anche dai successivi acquirenti, fino a quando non venga accertata la cessazione dei rischi connessi alla produzione in questa maniera.

Si tratta, dunque, di un intervento complessivo che pone in sicurezza tanti aspetti. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma soprattutto vogliamo sottolineare che con il decreto-legge in esame c'è un altro pezzetto di Italia che mettiamo a posto, che rimettiamo negli standard europei. Contemporaneamente, però, risistemiamo ambiti di lavoro, di categorie e cittadini per poter intervenire, lavorare e vivere meglio. È un altro passo per un'Italia diversa, che si scrolla di dosso pregiudizi e scarsa considerazione internazionale. Avevamo promesso che ci saremmo rimboccati le maniche e avremmo lavorato incessantemente. Questo provvedimento va letto anche in questa direzione: rendere l'Italia un Paese nuovo, credibile e che in Europa rispetta gli impegni, chiedendo però di essere rispettata sulle proprie prerogative e sulle proprie necessità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucalo. Ne ha facoltà.

BUCALO (*FdI*). Signor Presidente, oggi si discute del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il decreto è frutto di un costante e costruttivo confronto tenuto in tutti questi mesi dai singoli Ministeri con il servizio della Commissione europea, con l'obiettivo di chiudere otto procedure di infrazione e di prevenire l'apertura di altre dodici nuove entro il prossimo mese di settembre.

Il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana risulta essere superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea, con un aumento a partire dal 2018: fatto che ha reso necessario adottare misure urgenti, non solo per ridurre il numero di dette infrazioni, ma anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Il decreto si compone di 25 articoli, che trattano diverse materie: dalla tutela dei risparmiatori alla tutela dell'imputato minorenni. Importanti sono le previsioni contenute negli articoli 7 e 8, che stabiliscono norme relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e obbligano gli Stati membri dell'Unione a predisporre un piano d'azione per il radon.

Io, però, mi voglio soffermare soprattutto sugli articoli 11 e 14, che hanno l'obiettivo di scongiurare il deferimento dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia per la violazione della disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato, procedura di infrazione famosissima, la 2014/4231, riguardante il personale scolastico e delle istituzioni AFAM. Nello specifico, l'articolo 14 prevede che al personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche messe in ruolo a far data dall'anno scolastico 23-24 vengano riconosciuti i cosiddetti servizi pre ruolo per intero ai fini della ricostruzione di carriera.

Questo per adeguarsi a quella che è la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepita dalla direttiva 1999/70/CE. Tale direttiva si poggia su un principio fondamentale, che è quello della non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato. Infatti, secondo tale principio, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in un modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Ecco perché la norma è importantissima: evita una ulteriore infrazione e, proprio nell'ottica del ricevimento della direttiva 1999/70/CE, che vieta ulteriore danno nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, obbliga anche gli Stati membri a non utilizzare eccessivamente i cosiddetti contratti a tempo determinato superiori ai trentasei mesi. È in quest'ottica che va un ordine del giorno di Fratelli d'Italia a mia firma, che ha proprio l'obiettivo di affrontare il fenomeno del precariato nella scuola, fenomeno che ha raggiunto in Italia dimensioni talmente elevate da non potere più essere ignorato.

Cosa si deve fare? Si deve prevedere il percorso del cosiddetto doppio canale, al fine di veramente

mettere fine a quello che è il precariato. Questo anche perché, da articoli di stampa, si apprende che, in merito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, la Commissione europea potrebbe avviare presto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Da qui l'opportunità di prevedere e di introdurre una più snella procedura di reclutamento. Questo ordine del giorno - è importante - rimanda soprattutto al disegno di legge n. 545, presentato in data 8 febbraio 2023 sempre a mia prima firma, che prevede in modo dettagliato tutta questa procedura.

Il mio ordine del giorno impegna il Governo, che ha accettato e per questo lo ringrazio, a prevedere e quindi a mettere a regime questa forma di reclutamento straordinario dalle cosiddette famose GPS sui posti comuni e di sostegno, con gli abilitati e gli specializzati inseriti nella prima fascia e, in subordine, nel caso restino cattedre vacanti, attribuendole a docenti inseriti in seconda fascia, prevedendo in ogni caso un'integrazione del percorso di formazione iniziale.

È logico che questa procedura sia complessa, ma la scuola la esige e non può più essere ignorata. È vero, infatti, che bisogna iniziare ed è necessario un confronto con la Commissione europea al fine di accertare la compatibilità di questa riforma del reclutamento con quella prevista dal PNRR, perché sappiamo tutti che il PNRR ha introdotto un'altra riforma del reclutamento volta a garantire 70.000 docenti entro il 2024.

Quindi, ancora una volta, ringrazio il Governo per aver accolto il mio ordine del giorno e mi soffermo su un altro articolo molto importante che prevede, per il personale docente tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM, il diritto al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo in servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici. Qui tutto nasce veramente da un piccolo cavillo, perché il personale AFAM, precedentemente alla legge n. 508 del 1999, che lo ha ben collocato in un comparto a sé stante, veniva disciplinato secondo la normativa, interamente applicata, del contratto previsto per il personale della scuola.

Con la legge n. 508, però, non si è previsto nulla sul servizio pre-ruolo e, quindi, è stata applicata, anche se c'era una disciplina diversa, la disciplina precedente. Da qui la necessità di prevedere questo passaggio, anche perché ormai - come è stato previsto all'articolo 14 - è stato riconosciuto a tutto il personale della scuola.

Infine, sempre all'articolo 11, è stato presentato un emendamento importantissimo - da Fratelli d'Italia, ma non solo - che dà una risposta finalmente a tutto il personale dell'AFAM. Anche in questo caso dico grazie al Governo che ha fatto ogni possibile sforzo per venire incontro alle istanze degli interessati, perché le istituzioni AFAM potranno indire delle procedure di reclutamento straordinario per risolvere l'annoso problema del precariato; quindi potranno reclutare sempre con i trentasei mesi. Anche questo emendamento si rifà alla procedura di infrazione n. 4.231.

L'articolo 15 prevede l'estensione della Carta del docente a docenti non di ruolo e in tal modo supera la possibilità di andare incontro a un contenzioso.

In conclusione, signor Presidente, questo decreto - come ho già detto - ha l'obiettivo di agevolare la chiusura delle procedure di infrazione e dei casi di pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Si tratta di una misura cui da tempo l'Italia non faceva ricorso, esponendosi a richiami e sanzioni. Ancora una volta il Governo Meloni dimostra di essere un Esecutivo del fare e del saper fare, nell'interesse dei cittadini italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Signora Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, il fatto di essere arrivati a un ammontare di sanzioni di circa un miliardo di euro può essere considerato certamente un buon motivo per intervenire in questa materia anche attraverso un decreto-legge. La necessità è quella di evitarne altre ancora.

Quest'anno, dunque, ai tradizionali strumenti normativi previsti dalla riforma delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, se ne unisce uno immediato e immediatamente vigente: un decreto-legge al quale l'esame in Commissione politiche europee ha poi aggiunto ulteriori temi che vanno a meglio precisare il quadro nazionale all'interno di quello europeo.

Il tema reale era quello di ridurre il numero di infrazioni, così costoso per le nostre casse e, al tempo stesso, uniformare il nostro diritto a quello comunitario.

La media europea è di 66 infrazioni rispetto alle oltre 80 pendenti nei confronti dell'Italia. Così facendo, riusciremo ora a chiuderne circa quattro su dieci, portandoci persino al di sotto della media europea.

In generale va notato che il numero medio europeo così alto di infrazioni ci consegna il senso della difficoltà di recepire *in toto* e nei tempi richiesti una normativa europea che è in continuo divenire, in progressiva evoluzione e che tocca ormai ogni aspetto della nostra vita.

Condividiamo dunque la necessità e il contenuto del decreto, posto che attraverso di esso è stato possibile anche adottare interventi normativi per fronteggiare alcuni ulteriori obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Pertanto, da una parte evitiamo procedure di infrazione o eventuali sentenze di condanna; dall'altra, ci poniamo in linea con il resto dei Paesi europei, mentre per un altro verso ancora abbiamo persino anticipato la legge di delegazione europea, evitando le modifiche o le abrogazioni delle disposizioni statali italiane non giudicate conformi a quelle europee.

Si tratta di un'azione puntuale del Governo, cui hanno contribuito anche i Ministri di Forza Italia per le importanti parti di rispettiva competenza.

La nostra è quindi certamente una valutazione positiva - e concludo - sia sulla tempestività che sui contenuti del provvedimento stesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (M5S). Signora Presidente, discutiamo oggi la conversione dell'ennesimo decreto-legge del Governo Meloni.

Dall'insediamento dell'attuale Esecutivo abbiamo assistito a un continuo uso del decreto-legge: ne annoveriamo quattro al mese, un vero e proprio *record*. Per questo, Presidente, invito tutta l'opposizione - ma la stessa maggioranza - a fare un applauso alla maggioranza e al Governo per questo uso distorto del decreto-legge (*Applausi*).

Richiamo l'attenzione sul fatto che, signora Presidente, i decreti-legge non vengono utilizzati per risolvere questioni d'urgenza: infatti, ove il decreto-legge venisse utilizzato in questo modo, come opposizione avremmo anche un comportamento responsabile. Questi decreti-legge, invece, non servono per alleviare le sofferenze del Paese o per aiutare i cittadini e le imprese ad affrontare l'attuale momento di emergenza.

Non è stato presentato un decreto-legge per affrontare, ad esempio, il tema dell'inflazione, del caro affitti e del caro mutui, il tema della crisi di tante famiglie che hanno difficoltà ad andare avanti, il tema dei salari poveri, ad esempio, e del salario minimo legale. Non solo, questi decreti servono, con un uso strumentale, per andare a togliere e distruggere quelle misure che erano state approvate per favorire i cittadini e le imprese, come il superbonus al 110 per cento, Transizione 4.0 e tante altre misure.

Detto questo, entrando nel dettaglio del provvedimento, ho sentito alcuni componenti della maggioranza applaudire il Governo per aver introdotto l'emendamento sulla questione Ilva. È come se la questione Ilva si potesse risolvere esclusivamente con un emendamento buttato lì per caso nell'ultimo giorno di discussione in Commissione e poi portato in Aula per la sua approvazione. Signora Presidente, non c'è nulla innanzitutto che possa far presagire una soluzione della problematica, sia dell'infrazione nel caso dell'Ilva, sia dell'impatto ambientale e sanitario che ancora quello stabilimento produce sulla città di Taranto.

Preliminarmente lamentiamo l'uso improprio e semplicistico di questo decreto-legge per andare a introdurre l'ennesima norma salva-Ilva, che di «salva» non ha esattamente nulla.

Signora Presidente, volevo evidenziare che questo Governo ha anche un altro *record*: in pochi mesi, quasi nove mesi, è la terza volta che interviene sulla questione Ilva. È intervenuto con il prestito da 680 milioni a favore della continuità produttiva, senza ottenere in cambio garanzie sulla restituzione di questi soldi pubblici, ed è intervenuto recentemente anche sulla reintroduzione dello scudo penale. Oggi, su quest'ultimo tema, lo scudo penale, il Governo interviene con questo decreto-legge, che non

c'entra nulla con l'infrazione, e addirittura amplia questo diritto ad uccidere (perché è un vero e proprio diritto a uccidere che noi andiamo ad estendere), questa volta non solo con riferimento all'attuale continuità produttiva (lo scudo penale si applica a tutta la *governance* attuale), ma addirittura estendendolo al dopo decarbonizzazione. Questa è l'attestazione che tutto il processo di decarbonizzazione non servirà a nulla e non servirà a tutelare l'ambiente e la salute, perché altrimenti l'introduzione dello scudo penale e la sua estensione anche al periodo *post* decarbonizzazione non sta a significare nulla e non ha alcuna giustificazione.

Signora Presidente, ci saremmo aspettati altro in questo provvedimento, dato che si parla di infrazione e le infrazioni europee sono state diverse (nel 2012, 2013, 2015 e tante altre) e hanno riguardato due aspetti importanti, l'impatto ambientale e la qualità dell'aria e quindi, di conseguenza, i limiti degli inquinanti. Con riferimento a questi due aspetti, che sono l'oggetto dell'infrazione, nell'emendamento presentato dal Governo, quello che voi state approvando in questo provvedimento, non c'è nulla che dia soluzione a queste due problematiche. Questo è il tema, per cui vi invito veramente a rispondere a questa domanda: come andiamo a risolvere il problema dell'impatto ambientale e della qualità dell'aria?

Noi ci saremmo aspettati altro e per questo abbiamo presentato degli emendamenti in tal senso. Per quanto riguarda l'impatto ambientale si può risolvere in due modi: la chiusura delle fonti inquinanti innanzitutto e, successivamente, se dobbiamo andare a finanziare un processo di decarbonizzazione, questo dovrebbe avvenire in un momento successivo. Però, con riferimento al progetto di decarbonizzazione, cari colleghi, noi avevamo già un progetto di decarbonizzazione che era inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ce lo siamo dimenticati forse.

In quel Piano abbiamo anche destinato 1,2 miliardi al processo di decarbonizzazione Ilva. Tutto questo adesso viene completamente cancellato e ciò dimostra, per l'ennesima volta, l'incapacità del Governo di dare soluzione al problema Ilva e ai problemi del Paese. (*Applausi*).

Con riferimento al tema della qualità dell'aria, sappiamo benissimo che c'è anche una direttiva europea in materia. Nella scorsa legislatura abbiamo proposto in Parlamento un disegno di legge che rettificava i limiti degli inquinanti del decreto legislativo n. 155 del 2010. Quei livelli sono stati ritenuti da diversi studi scientifici, ma anche dall'OCSE e dalla citata direttiva sulla qualità dell'aria, eccessivamente elevati rispetto alla tolleranza umana. Su questo provvedimento, dato che si parlava di infrazione della qualità dell'aria, ci saremmo aspettati anche un intervento del Governo volto a ridurre i limiti degli inquinanti del suddetto decreto legislativo, ma tutto ciò non è accaduto.

Un altro aspetto importante che vorrei porre all'attenzione è il seguente. Noi parliamo di decarbonizzazione, ma il Governo si accinge entro il 23 agosto di quest'anno a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, quindi a dare approvazione alla richiesta di AIA. In quella autorizzazione integrata ambientale che è stata richiesta e che il Governo andrà ad approvare si parla di continuità della produzione a carbone per altri dodici anni, ossia il processo di decarbonizzazione non avrà termine prima di dodici anni. Questo significa che stiamo condannando la città di Taranto a essere ostaggio del problema dell'inquinamento. (*Applausi*).

Nella richiesta AIA si chiede di poter non solo riattivare i cinque altiforni oggi in parte spenti, ma si chiede anche l'autorizzazione ad aumentare la produzione a carbone, senza inserire tutele ambientali e sanitarie. La cosa più assurda è che con l'altoforno 2 (Afo2) si chiede di poter bruciare oltre 60.000 tonnellate di plastica, quindi si autorizza a istituire un vero e proprio inceneritore.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, riteniamo che il provvedimento in discussione vada stralciato dal disegno di legge in discussione, anche perché non è stato per nulla condiviso con gli enti territoriali e con le parti sociali (*Applausi*), condanna i 4.000 lavoratori che oggi sono in cassa integrazione alla precarietà e condanna all'incertezza tutte le imprese dell'indotto che già hanno subito perdite per oltre 300 milioni a seguito dell'amministrazione straordinaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, la legge di delegazione europea, come qualcuno può immaginare conoscendo anche minimamente come la penso, non è esattamente uno dei momenti che ritengo più alti nella produzione legislativa delle nostre Camere. Ciò perché una

legge che va a sanare delle procedure di infrazione sulla nostra attività legislativa canta - non dice, ma canta - di un Paese a sovranità limitata. Se si sbaglia qualche virgola rispetto a delle statuizioni che, come tutti sanno, sono state fatte in maniera non esattamente trasparente (com'è il sistema di legislazione europea), scattano le sanzioni, il fatto che non si possa procedere, le procedure di infrazione e così via. Va bene che, con questo rito che ogni anno si compie, in questo caso stiamo parlando di cose che oggettivamente sono di buon senso e che probabilmente sarebbero state in ogni caso recepite nella normale produzione legislativa del Paese.

Ma vi posso assicurare che, il primo anno del mio mandato come parlamentare, veder adeguare la legislazione sugli sfalci delle siepi (perché questo era quello che mi era stato presentato nella prima legge di delegazione europea su cui ho avuto modo di intervenire), non mi aveva dato una buona sensazione. Ecco, mettiamola così, perché io che sono affezionato alla mia Costituzione, guardo quanto è scritto nell'articolo 11, secondo cui l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Questo era stato stabilito dai padri costituenti per l'adesione all'ONU e per l'adesione agli organismi internazionali tendenti alla pace. Non mi risulta che i padri costituenti abbiano mai pensato che le Camere avrebbero dovuto mettersi a legiferare per adeguare gli sfalci delle siepi, rispetto a quello che era stato deciso da qualcuno in Germania, in Polonia o similari, anche perché abbiamo visto e vediamo tutti che le legislazioni europee vengono sistemate in modo chirurgico per non disturbare mai chi rappresenta in questo momento, ma perennemente, la maggioranza relativa, non perché sono più bravi, ma perché sono di più, vale a dire i tedeschi e i Paesi che fanno loro da satellite. Per cui noi, purtroppo, ci troviamo costantemente a dover adeguare la nostra legislazione su cose che magari non hanno particolare senso.

In questo caso, fortunatamente, invece questa legge recepisce, come ho detto, delle questioni che sono quasi sempre di buonsenso e devo dire che serve anche per trasmettere a chi ci sta guardando l'utilità della nuova maggioranza di Governo. Basta infatti vedere gli emendamenti che erano stati presentati al provvedimento, per capire come sarebbe stata questa normativa di adeguamento dell'ordinamento alla legislazione europea, se ci fosse stata ancora la maggioranza del PD e del MoVimento 5 Stelle. Cito un emendamento, colleghi, perché almeno così capite che pericolo abbiamo sventato, ovvero un emendamento del MoVimento 5 Stelle, che aveva riscontrato nella 4a Commissione, in sede referente, il vivo interesse del Partito Democratico. Tale emendamento dice che: «Al fine di limitare le emissioni», ovviamente è una cosa non vera, perché andando a 10 chilometri all'ora credo che un'auto non consumi di meno, ma consumi di più «la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento» parliamo quindi strade con due o tre carreggiate da una parte e dall'altra, «non può superare il limite di velocità di 50 chilometri all'ora, mentre per le strade (...) locali, tale limite non può superare i 20, massimo 30 chilometri orari».

Vi giuro: è scritto proprio così. Cioè, in un emendamento si scrive che non si possono superare i 20, massimo 30 chilometri orari. È come con il prosciutto: un etto, facciamo un etto e mezzo. Poi viene aggiunto che in qualsiasi vicinanza di strada scolastica, zona residenziale urbana limitrofa a luoghi di culto, presidi ospedalieri e sanitari - ovvero vicino ad una chiesa e quindi, in pratica, sempre - il limite di velocità non può essere più alto di 20 chilometri orari su strade con carreggiata unica e marciapiede, e di 30 chilometri orari su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione.

Quindi vorrei anche ricordare i rischi che fortunatamente abbiamo sventato e che gli italiani hanno sventato con il loro voto, mettendo in minoranza il PD e il MoVimento 5 Stelle, perché altrimenti, a quest'ora, oggi, saremmo qui a dire che si deve andare a 20 chilometri all'ora, cosa che probabilmente si fa fatica anche a vedere sul tachimetro, e ciò per contenere le emissioni. Ovviamente però questo non è vero, perché un'automobile che va a 20 chilometri orari probabilmente si ferma e accelera e ci sono ampi studi che ci dicono che probabilmente inquina di più di un'auto che va a 50 chilometri orari. Sulla base dell'ideologia o di non si sa cosa, si sarebbe andati in una direzione del genere. Meno male dunque che siamo riusciti a gestire noi, con questa maggioranza, la legge di delegazione europea, perché altrimenti sarebbe stata un'altra occasione di vessazione nei confronti dei cittadini, di fronte all'ideologia *green* che fortunatamente spero abbia i giorni contati.

Si spera che alle prossime elezioni europee si metta fine a certe follie che portano alla casa *green*, all'auto *green* e a tutto *green*, che sappiamo benissimo non significa dire che si vuole bene alla natura e che si vuole bene al clima (questo lo vogliamo tutti), ma significa aggravare i costi per i cittadini per cose non utili e in certi casi ideologiche o addirittura dannose.

Per cui noi voteremo a favore di questo disegno di legge di delegazione europea e, per rispondere al collega Turco (per suo tramite, signor Presidente), vorrei ricordare che per cinque anni il partito di cui fa parte ha avuto un'ampissima maggioranza relativa ed era decisivo in ogni Governo, ma stranamente sembra che il problema dell'Ilva adesso lo creiamo noi. Se fosse stato così semplice risolverlo, sistemarlo e creare questo mondo di salute e bellezza, mantenendo tutta l'occupazione, allora avrebbero potuto tranquillamente farlo prima. Purtroppo invece le cose non sono così semplici e basta governare per rendersi conto che non bastano le parole (mettiamola così). Noi si fa quello che si può, con quello che abbiamo trovato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, il decreto-legge che ci accingiamo a discutere e a votare è assolutamente inadeguato rispetto all'obiettivo che dovrebbe raggiungere. Esso contiene norme (decisamente troppe) disparate e frastagliate. È chiaro che il Governo vuole usare un decreto infrazioni come grimaldello per ottenere determinati risultati.

In Commissione è stata spesso preclusa una discussione vera e approfondita sugli articoli, alcuni anche importantissimi. Penso all'emendamento sull'Ilva, che pone una chiara definizione su come di fatto il ministro Fitto voglia accentrare a Palazzo Chigi tutte le decisioni, togliendo al ministro Urso ogni capacità e possibilità di dire la sua (altro che *made in Italy!*). Non si vuole dunque la decarbonizzazione dell'Ilva a Taranto, non ci si cura della salute delle persone, non si pensa a chi verrà dopo di noi e al disastro che questa città, così importante per il Mezzogiorno e non solo, dovrà affrontare in futuro.

Un decreto che nasce dalla volontà, proclamata dalla maggioranza, di portare le infrazioni da più di 80 alla media europea di poco più di 60, ma che in realtà si è trasformato in una specie di *omnibus* in cui inserire anche norme o decisioni non sempre con finalità chiare, che anzi a volte porteranno a incorrere in nuove infrazioni da parte dell'Europa. Noi abbiamo lavorato per il Paese, proponendo emendamenti corretti e lineari, nati dall'ascolto delle categorie e dei cittadini. Noi vogliamo essere europei e concorrere al benessere dell'Europa rispettandone le regole, che non sono regole non imposte, come spesso si vuole far pensare da parte delle forze della maggioranza, ma condivise con gli altri Paesi in Europa.

Non si è voluto normare molte cose; le proposte delle opposizioni sono state respinte a prescindere, tranne rarissime eccezioni. Non si è voluto difendere proposte che normavano, per esempio, il potenziamento del personale dei Vigili del fuoco o sostenere i nostri emendamenti (nostri) sul personale scolastico; e molto, molto altro ancora. Bisognerà riflettere attentamente su quale sia il ruolo che vogliamo avere in Europa. Spesso siete stati pronti a fare la voce grossa in casa, per poi divenire miti europeisti convinti con i Paesi con cui interloquite altrove. L'Italia è stata criticata e sanzionata. Non siamo evidentemente più in grado di ricoprire quel ruolo che spetta ai Paesi fondatori dell'Europa. Spero che, ridiscutendo gli articoli di questo decreto, qualcuno tra i banchi della maggioranza trovi il coraggio di ripensarci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

[MATERA](#) (Fdi). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, oggi l'Assemblea è chiamata a esaminare il decreto-legge n. 69 del 2023, il cosiddetto salva-infrazioni, adottato per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per ridurre o limitare le procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Questo provvedimento merita un'analisi dettagliata, considerando l'importanza delle questioni affrontate e l'impatto che esse hanno sul nostro Paese e sulla nostra posizione all'interno dell'Unione europea.

Signora Presidente, innanzitutto, come tutti sappiamo, l'appartenenza all'Unione europea comporta l'assunzione di obblighi nei confronti degli Stati membri; obblighi che derivano da atti comunitari come le direttive, i regolamenti e le decisioni, che devono essere recepiti ed attuati nel nostro

ordinamento giuridico.

Il decreto-legge in questione si pone l'obiettivo di garantire almeno in parte l'adempimento di tali obblighi, fornendo gli strumenti necessari per l'attuazione delle norme europee nel nostro Paese. In pratica, questo provvedimento è composto di norme con le quali il Governo italiano mira al recepimento delle direttive europee nell'ordinamento italiano, affronta le procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e tende a prevenire future procedure di infrazione attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il provvedimento è volto, pertanto, a favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nei confronti del nostro Paese, che fino all'emanazione di questo decreto-legge era superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea. Venerdì scorso, il 14 luglio, la Commissione ha adottato le decisioni mensili e l'Italia ha avuto l'archiviazione di una procedura (quindi attualmente sono 81).

Attraverso disposizioni volte ad agevolare l'archiviazione di otto procedure di infrazione, otto casi di pre-infrazione, un caso di aiuto di Stato e cinque adeguamenti normativi, il decreto-legge n. 69 del 2023 intende accelerare la risoluzione delle infrazioni a carico dell'Italia e prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea. Inoltre, il lavoro della 4a Commissione, presieduta dal presidente Terzi di Sant'Agata, unitamente agli emendamenti del Governo, ha permesso di eliminare almeno ulteriori dieci infrazioni, tra le quali quella pendente per l'Ilva di Taranto, di cui tanto si è parlato in quest'Aula.

Si tratta di una scelta politica di grande lungimiranza, dal momento che, una volta raggiunto lo stadio della condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, può essere molto difficile per uno Stato porre fine alla violazione del diritto dell'Unione europea, perché molte cose poi non dipendono più dal Governo centrale, con un notevole aggravio per il bilancio dello Stato, che aumenta nel tempo a causa delle penalità di mora. Nel corso degli anni l'Italia ha affrontato diverse procedure che pongono una sfida sia dal punto di vista dell'immagine internazionale che delle conseguenze economiche.

La riduzione delle infrazioni perseguita dal provvedimento in esame appare significativa sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo. Sotto il profilo quantitativo, le 81 procedure attualmente pendenti saranno ridotte, anche grazie alle disposizioni aggiuntive nella fase di conversione del decreto-legge, di più del 10 per cento: ne elimineremo più di 30, avvicinando quindi l'Italia ai livelli degli Stati membri comparabili, quali la Germania e la Francia. Sotto il profilo qualitativo, il decreto-legge facilita l'archiviazione di tre procedure ad uno stadio di gravità molto avanzato, ovvero una messa in mora *ex* articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e due casi di sentenze *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, tre di queste procedure che il decreto-legge intende sanare sono state evidenziate come particolarmente sensibili dalla Commissione europea nel rapporto annuale pubblicato il 14 luglio.

Il Comitato per la legislazione che ho l'onore di presiedere ha presentato alcune proposte emendative per il miglioramento della qualità del testo con riguardo ai profili della semplicità, della chiarezza e proprietà della formulazione.

Con le modifiche apportate in sede di conversione, in particolare agli articoli 5, 11, 14 e 23, sono stati specificati riferimenti normativi inesatti o incompleti, sono state corrette alcune imprecisioni relative alla decorrenza delle entrate in vigore di singole disposizioni e sono state perfezionate alcune espressioni improprie che avrebbero potuto generare ambiguità interpretative.

Come già evidenziato dal Comitato, è essenziale un rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza. Però questa volta è stato necessario, perché è proprio grazie a questa scelta del Governo di adottare disposizioni immediatamente efficaci con il decreto-legge di cui discutiamo che sarà possibile accelerare la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Promuovere una maggiore cooperazione tra le istituzioni italiane e l'Unione europea, come previsto dal decreto, deve essere l'obiettivo comune da raggiungere. Quando c'è stato e c'è da discutere, negoziare o battere in Unione europea con la Commissione nell'interesse nazionale italiano non ci siamo mai

tirati indietro. Questo Governo non si è mai tirato indietro e mai lo farà. Ma quando l'interesse nazionale si persegue cooperando tra le istituzioni è nostro dovere farlo, così come fa il presidente Meloni. Non si tratta di essere miti, ma di essere responsabili.

È importante sottolineare che il decreto-legge proposto dal ministro Fitto e approvato dal Governo evidenzia l'assunzione di responsabilità dell'Italia nei confronti degli obblighi comunitari e la volontà di mantenere una posizione di rilevanza nell'Unione europea. La pronta e corretta attuazione degli obblighi europei agevola il dialogo con la Commissione ed allontana ogni dubbio, anche il più pretestuoso, sull'affidabilità del nostro Paese.

L'approvazione del decreto-legge, quindi, potrà offrire ulteriori strumenti per la tutela politica ed istituzionale degli interessi nazionali, anche in sede europea. L'adempimento degli obblighi europei è un indice di affidabilità della Nazione che aumenta la nostra credibilità ed il nostro peso specifico anche nelle trattative sui grandi *dossier* aperti con la Commissione europea. Penso alla condivisione di Bruxelles degli ultimi giorni sulla proposta di istituire un'unica grande zona ZES per il Sud Italia. Penso alla cosiddetta decontribuzione Sud, che, unitamente alla ZES, aiuterà e permetterà al Meridione d'Italia di iniziare a mettere in moto la propria economia. Infine, penso all'ultima missione del nostro Presidente del Consiglio, onorevole Meloni, in Tunisia che, di fatto, ha portato a casa un primo risultato importante per arginare i flussi migratori in maniera seria e strutturale.

In conclusione, signor Presidente, credo che il Governo e poi la Commissione di merito abbiano elaborato una risposta tempestiva e responsabile alle esigenze di attuazione degli obblighi comunitari e di risoluzione delle procedure di infrazione. L'Italia dimostra così la sua volontà di essere un membro responsabile dell'Unione europea, rispettando gli obblighi comuni e lavorando per il benessere dei suoi cittadini.

Questo impegno dimostra la determinazione del nostro Governo nel rispettare le regole condivise, per contribuire alla stabilità e all'efficienza della nostra nazione, che rafforza la propria credibilità e reputazione internazionale. Andiamo finalmente a testa alta anche in Europa, non più proni, ma grandi tra i grandi. Grazie, presidente Meloni.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, desidero intervenire su alcuni punti che ho ascoltato. Ringrazio i colleghi di aver fornito delle osservazioni, sicuramente utili, che continueranno in prosieguo, anche per quanto riguarda l'attività di preparazione delle prossime leggi di delegazione europea e leggi europee.

Ora, sostenere l'irrelevanza di questo provvedimento, mi sembra veramente un'opinione un po' tirata, come si suol dire. Per capirlo basta scorrere l'elenco delle misure adottate, che - sottolineo - non servono per riempire un dibattito ma sono tutte relative ad argomenti importanti nei quali il principio di sussidiarietà sulla sovraordinazione della normativa europea rispetto a quella italiana è stato fatto valere dai Governi precedenti per tanti anni. Sono stati prodotti, infatti, regolamenti e direttive che richiedono l'attuazione da parte dell'ordinamento italiano e sono tutte norme così importanti da essere inserite in leggi sovraordinate a quelle nazionali, che quindi comportano una variazione e un adeguamento di quelle nazionali. Nonostante questo quadro, ci sentiamo oggi dire che tutte queste norme sovraordinate sono irrilevanti perché riguardano temi sui quali si sono prodotte le procedure di infrazione sulle quali questo provvedimento agisce.

Rileggiamocene, per cortesia, queste misure. Esse riguardano lo stanziamento di fondi per la mappatura delle aree a rischio radon o del rispetto dei limiti di PM10 e PM5. Quindi si tratta di interventi economici pluriennali che il Governo dispone per affrontare questi temi; riguardano misure ordinamentali nel pubblico impiego - ne hanno parlato i colleghi con dovizia di esempi - e aspetti di giustizia internazionale e nazionale (mandato d'arresto europeo ed altre cose).

Non mi dilungo *ultra petita* sulla questione Ilva, che è stata fatta oggetto negli anni di una serie di procedure di contravvenzione nei nostri confronti. Il provvedimento al nostro esame adotta delle misure di decarbonizzazione, di *governance* e di attuazione. Naturalmente non è un miracolo; sappiamo che la situazione dell'Ilva è stata prodotta da gestioni molto discutibili e da questioni che

hanno avuto rilevanza penale di notevole portata.

Vorrei fare una domanda ai colleghi dell'opposizione: se l'inserimento dell'emendamento del Governo in queste misure di adeguamento alle normative europee, quindi di soluzione delle procedure di infrazione, è stato oggetto di più di 60 proposte emendative da parte delle forze di opposizione, non mancherà certo di un interesse particolare di carattere strutturale e di impatto nel settore ambientale, oltre che - diciamo - proprio nella *governance* dell'Ilva. Per alcuni aspetti, anche considerando alcuni dei subemendamenti presentati, poteva nascere un po' l'idea che l'apertura alla *governance* - a pensar male si fa peccato come si diceva un tempo, quindi non penso male assolutamente - aprisse anche a ipotesi di inserimento in un complesso industriale strategico di primaria importanza a livello europeo e a livello globale, da parte, magari, di gruppi di controllo di investimenti o di interferenze estere provenienti da Paesi che non sono particolarmente benefici per la nostra economia e la nostra sovranità.

Quindi, questi sono alcuni aspetti. Per quanto riguarda i lavori in Commissione e alcune osservazioni che ho ascoltato anche in questa sede da parte di illustri colleghi dell'opposizione, devo notare che vi sono state, nel tentativo di mantenere una omogeneità ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 che ho citato all'inizio, delle insistenze per inserire in questa serie di misure di risposta alle procedure di infrazione anche delle cose che non c'entravano assolutamente niente.

Mi sono visto arrivare decine di pagine di emendamenti su temi che nulla avevano a che vedere sulle procedure di infrazione e ho creduto infatti che fossero improponibili. Mi chiedo perché, quindi, venire a contestare ancora la coerenza e l'impianto del lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo portato avanti. Certo, non devo essere io a fare l'avvocato di tale lavoro, perché è stato comune, di tutti i colleghi e di grande partecipazione fra opposizione e maggioranza. Mi premeva dare questi piccoli chiarimenti perché, anche da osservatore di ciò che è avvenuto, ritenevo di doverlo fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, con l'eventuale replica del rappresentante del Governo, ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (Relazione orale) (ore 17,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 651.

I relatori, senatori Cantù e De Carlo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Cantù.

CANTU', relatrice. La ringrazio, signora Presidente.

Come ho già avuto modo di sottolineare anche in quest'Aula - e non mi stancherò mai di ripetere - in una visione effettivamente e proattivamente integrata *one health*, che fin qui è stata poco applicata, dobbiamo imparare dagli errori del passato (anche il «Corriere della sera» oggi apre: «Un errore ignorare il passato») e investire quindi in governo dei rischi, agendo in prevenzione predittiva e in precauzione, che, giusta la *ratio* dell'articolo 7 del regolamento europeo n. 178 del 28 gennaio 2002, se opportunamente declinato in chiave evolutiva, previene il verificarsi di danni nella situazione di incertezza nel medio e lungo periodo sui rischi o financo nella mancata consapevolezza di possibili eventi avversi per la salute e la sicurezza, soprattutto per la salute.

Vi faccio un esempio che è di questi giorni, vale a dire che il comitato dei 25 esperti internazionali dell'FDA ha determinato che l'aspartame è un possibile cancerogeno dopo quarant'anni che è in commercio. Questo dovrebbe farci riflettere, perché nella scienza - cito quasi letteralmente, non lo dico io, ma lo dicono professori qualificati - ci sono cose che sappiamo di sapere bene, altre che sappiamo di conoscere approssimativamente, altre ancora che sappiamo di non conoscere e, infine, ce ne sono moltissime che non sappiamo che esistano.

Cito ancora dai documenti a nostre mani, perché ne sono rimasta molto colpita: negli ultimi tre casi, il terzo incluso solo per via ipotetica, se vi sono in gioco salute umana, sicurezza personale e sicurezza ambientale, è ragionevole adottare il cosiddetto principio di precauzione - e noi condividiamo - principio che è alla base dell'articolato in esame, ma che dovrebbe ispirare in modo assolutamente

incisivo l'azione del legislatore e del programmatore in tutti gli interventi, non solo ordinamentali, sul versante della sicurezza, sancendosi che anche per tecnologie, materiali e prodotti in generale, dunque non solo per alimenti che sembrano molto promettenti, si debbano fare delle istruttorie preventive e precauzionali molto approfondite sulla garanzia di salubrità diretta e indiretta, affinché ciò che oggi pare interessante, anche solo per moda o per tendenza, non si dimostri in futuro a incidenza di rischio per la salute e l'ambiente, soprattutto per la salute.

Ricordavo, in proposito, che dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma rispetto agli errori del passato, ma, proprio perché dobbiamo farlo e perché di nuovi prodotti e di nuove tecnologie di processo trattasi, dobbiamo far sì che già dalla preserie, destinata a pochissimi e a costi elevatissimi, sia prevista una maggiore attenzione a tutti i rischi, endogeni ed esogeni, a tutela della salute individuale e collettiva, non solo nella produzione, ma soprattutto nell'utilizzo.

Per essere ancora più inequivoca, la visione normativa che ci ispira è di non permettere - e non solo per gli alimenti artificiali, ma anche per componenti della mangimistica - che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto se non vi è un oggettivizzata e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio. Mi rendo conto che gli scienziati sono oltremodo orgogliosi di essere riusciti ad ottenere carne artificiale, ma il nostro ruolo di legislatori ci impone la massima cautela, posto che il produttore dovrebbe dimostrare non solo di avere a cuore la sicurezza degli addetti che lo realizzano, ma soprattutto la salute di chi lo andrà a utilizzare.

Inoltre, un'altra riflessione endoistruttoria che mi ha oltremodo colpito è che, poiché non sapere se un evento, nel caso di specie l'ingestione di cibi artificiali, è nocivo non equivale a sapere che lo stesso non è nocivo, il superamento del principio di precauzione pretende logicamente che si producano prove positive sull'innocuità del fenomeno indagato *ex ante*, mentre non sono valide prove mancanti sulla sua eventuale nocività, quali quelle ad oggi disponibili per questa tipologia di prodotti.

In altre parole, se vi è un potenziale pericolo o evento nocivo di cui non conosciamo il rischio, vale a dire la frequenza degli esiti conseguenti negativi all'esposizione allo stesso, è meglio tenerlo sotto controllo per un lungo periodo di tempo, fino all'accumulo di casistiche significative, sia sulla natura del rischio che sui suoi effetti in una popolazione utilizzatrice.

Quindi, l'enunciazione dei pericoli potenziali (prima fase della procedura di analisi e gestione del rischio), in assenza di dati statistico-epidemiologici robusti circa la sua incidenza nella popolazione esposta e consumatrice per almeno dieci anni osservati, impone l'assunzione del principio di precauzione preventivo e proattivo, talché l'onere della prova, volta a dimostrare l'innocuità del fenomeno o la sua rilevanza, data la bassa incidenza, è a carico di chi propone un prodotto o un processo potenzialmente dannosi per i cittadini e per l'ambiente. L'ho fatta un po' lunga, perché non è sempre detto che essere gli unici che pensano una cosa fa sì che sia quella sbagliata: Galileo insegna.

È da queste premesse logico-tecnico-giuridiche che discende la concretezza dell'articolato in esame, sicuramente suscettibile di *upgrade* migliorativi che abbiamo immaginato di proporvi in chiave di armonizzazione e coordinamento emendamentale, ovvero rinviando ad un momento successivo, con un'attenta valutazione degli ordini del giorno presentati, in particolare anche per alcuni accorgimenti di carattere terminologico, considerato l'articolo 3, comma 2, lettera *a*), del regolamento 2283 del 25 novembre 2015 in punto di alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

Difatti, non vi è neppure univocità lessicale, posto l'impiego di ben 23 diverse denominazioni per questo tipo di prodotti, il che potrebbe suggerire di optare per qualificarli alimenti artificiali e mangimi artificiali per le motivazioni tecniche ampiamente sviluppate nelle documentazioni istruttorie a vostre mani.

Non meno degni di nota possono essere miglioramenti e correzioni evolutive di carattere procedurale, per esempio sul coordinamento dei controlli, di garanzia di qualità e di certificazione dei campioni analitici, nonché per la piena armonizzazione dell'approvanda disciplina nazionale con la normativa europea: un esempio per tutti, in tema di cessioni e di acquisti intercomunitari, come pure sul versante dell'impianto sanzionatorio e di alcuni affinamenti utili per una maggiore incisività e coerenza

applicativa, come peraltro emersi ai fini di una valutazione di opportunità nel ciclo di audizioni svolte, avendo ben presente, senza atteggiamenti fideistici, non solo la posizione del Governo e di questa maggioranza sul tema, ma il recente *report* FAO di quest'anno, che prende in esame i pericoli potenzialmente connessi con la produzione di carne colturale e li individua lungo tutto la filiera, pur non concludendo in modo risolutivo. Ciò infatti non toglie che vi siano possibili autorizzazioni per gli enti di ricerca - che anzi andiamo a incoraggiare - finalizzati ad approfondire, sviscerare e fugare i dubbi residui, perché anche la FAO ne elenca ben 53 - dico 53 - e di questo si tiene conto nell'articolo 2 del disegno di legge in approvazione, considerato il definito ambito oggettivo non escludente, a comprova di non essere in linea di principio - come nello spirito dell'iniziativa legislativa *de quo* - di ostacolo alcuno allo sviluppo scientifico.

In altre parole, noi non siamo parte della corporazione dei maniscalchi che era contro l'avvento dell'automobile pur di continuare a ferrare i cavalli. Lo ripeto: pur essendo molto a favore dell'innovazione e della scienza, dobbiamo evitare per quanto possibile incidenti correlati e i potenziali rischi di nocimento connessi e conseguenti, senza ideologie e pregiudiziali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Carlo.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, dopo l'esautiva relazione della collega Cantù, mi riservo la replica dopo aver ascoltato gli interventi degli iscritti in discussione generale.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Nocco. Ne ha facoltà.

[NOCCO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, quello che ci accingiamo a discutere oggi - consentitemi di ringraziare tutta la Commissione agricoltura e in particolare il presidente De Carlo per l'eccellente lavoro svolto - è un provvedimento richiesto da almeno 1,2 milioni italiani, coloro che hanno firmato una petizione promossa da un'importante organizzazione di categoria, oltre che da numerosi consigli comunali e da quasi tutte le Regioni italiane. Possiamo quindi definirlo più un provvedimento di iniziativa popolare, che il Governo ha interpretato in maniera eccellente; iniziativa che riflette un sentimento diffuso in tutti noi. (*Applausi*).

Oltre il 72 per cento dei cittadini italiani, difatti, non solo si disgiusta di fronte all'idea di dover consumare questa cosiddetta carne coltivata, ma ritiene questa innovazione, di cui peraltro apparentemente non si capisce il bisogno, una minaccia per la tradizione culinaria e il patrimonio gastronomico nazionale. Solo il 18 per cento si dimostra disposto a provarla, mentre il restante 10 per cento è ancora indeciso, richiedendo ulteriori informazioni prima di assumere una decisione. Questa netta opposizione al cibo sintetico è la testimonianza della profonda connessione emotiva e culturale che gli italiani hanno con il cibo.

La cucina italiana è radicata nella nostra identità e nei valori della nostra società e i prodotti locali e genuini hanno sempre avuto un ruolo centrale nelle nostre tradizioni. La questione va però ben oltre la semplice preferenza culinaria: il cibo sintetico solleva interrogativi etici e ambientali.

Siamo chiari su un punto: questa trovata del cibo sintetico viene proposta come unica alternativa all'inquinamento che produce la zootecnia. È noto che il nostro settore agroalimentare, in particolare quello zootecnico, è sempre più strutturato sulla sostenibilità e sul mantenimento della biodiversità. I nostri allevamenti, sia con le norme relative al benessere animale sia con gli strumenti della zootecnia di precisione, seguono ormai schemi e protocolli finalizzati a minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente. Lo dico perché conosco come funziona un'azienda zootecnica. Conosco i sacrifici degli allevatori, me compresa, e vi garantisco che lo facciamo perché ci crediamo, non perché ce lo chiede la politica o perché ce lo impongono le norme. (*Applausi*). Ogni sforzo e ogni impegno affinché la nostra attività sia sempre più ecosostenibile li compiamo perché ce lo chiede la gente e perché da sempre ci prendiamo cura dei nostri territori, con tanto rispetto e anche con tanto amore.

Secondo recenti stime, l'impatto di questa cosiddetta carne sintetica è dalle quattro alle 25 volte superiore rispetto a quello di un prodotto tradizionale proveniente da un allevamento. Mi chiedo: forse ce la proponete per l'esigenza di sfamare una popolazione mondiale in crescita? In realtà, per produrre 44 milioni di tonnellate di cosiddetta carne sintetica, al 2030, così come richiesto dalla domanda globale, si produrrebbero oltre 300 milioni di tonnellate di CO₂, contro i 150 milioni di tonnellate che

sarebbero prodotti dai nostri allevamenti. La parte ancor più preoccupante, però, è che il meccanismo di produzione è estremamente complesso e le cellule staminali vengono allevate con l'uso di ormoni, che ormai nella nostra produzione zootecnica sono vietati, e anche con una massiccia dose di antibiotici, a fronte di quell'enorme sforzo fatto dagli allevatori per ridurre l'uso, ad ogni vantaggio e per la tutela dei nostri cittadini e dei nostri consumatori, non certo a miglioramento della redditività dell'allevamento.

Dico questo per evidenziare che il processo di autorizzazione per l'introduzione degli alimenti sintetici sul mercato dovrebbe essere quello utilizzato per i farmaci e non certo quello per gli alimenti. Il nostro sistema agroalimentare è un *asset* strategico del Paese. Pensiamo quindi ai milioni di posti di lavoro da preservare, che significano anche un *know-how* importante e prezioso, che non deve essere disperso, ma piuttosto tramandato e conservato, proprio per il suo potenziale di sviluppo, perché rappresenta la nostra cultura e nutre la nostra economia. Chi fa agricoltura e chi fa allevamento è infatti custode del nostro territorio e svolge un ruolo sociale fondamentale per la preservazione delle aree rurali, contribuendo a limitare il dissesto idrogeologico, con quanto ne consegue, specialmente in termini di spopolamento e di abbandono delle campagne.

Voglio approfittare di questo provvedimento per sfatare quello che ormai sembra un luogo comune e cioè che l'agricoltura e la zootecnia inquinano. Meglio di noi nessuno può dirlo, perché già dalle prime azioni di governo l'abbiamo dimostrato. Voglio ricordare a tutti l'approvazione della norma sull'istituzione del registro dei crediti di carbonio agroforestali. Ci siamo proposti di conseguire la neutralità climatica entro il 2030 e noi un contributo l'abbiamo già dato. È noto infatti che, per avere la neutralità climatica, bisogna compensare le emissioni di CO₂, alcune peraltro inevitabili; questo è possibile solo con adeguate pratiche agroforestali, che favoriscono il sequestro del carbonio dei suoli.

Non da ultimo, ricordo a tutti l'approvazione della norma che consente la sperimentazione in campo aperto di produzioni ottenute mediante le tecniche di evoluzione assistita, che sono in grado di darci vegetali più resistenti al cambiamento climatico, con minore necessità idrica e con minore utilizzo di fitofarmaci e pesticidi.

Per tutto questo rifiutiamo le motivazioni ufficiali a favore della produzione del cibo sintetico. Faccio una mia considerazione, che immagino sia condivisa da parecchi di voi. Penso fortemente che questa proposta, quella della produzione del cibo sintetico, sia la frontiera di un nuovo *business*, intravisto da quelle poche multinazionali che possono permettersi una partita che richiede investimenti e che vale miliardi di euro. A fronte di questo, siamo ancora più motivati a difendere il nostro sistema agroalimentare e il nostro cibo *made in Italy*, che rappresenta la nostra identità e che mai sarà compatibile con la produzione di cibo da un macchinario che si chiama bioreattore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ho sentito poco fa che la maggioranza si paragona a Galileo, senza limiti di autostima. Se guardiamo però al vostro testo e al vostro approccio, colleghi, voi siete più vicini a quelli che l'hanno costretto alla rinuncia sulla base di un pregiudizio. (*Applausi*).

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare riteniamo sia innanzitutto di dubbia utilità e necessità. Anzi, diciamo pure che l'utilità e la necessità sono ancora tutte da dimostrare. La logica che riscontriamo in questo atto segue un po' quella della riserva indiana, Presidente, di chiusura, di protezione sterile, di non scelta o di proibizione aprioristica. È un approccio che abbiamo visto per le adozioni monogenitoriali e che vediamo nell'atteggiamento di protezione non ragionata nell'applicazione della direttiva Bolkestein; lo vediamo addirittura in materia di cambiamento climatico. Si vogliono risolvere i problemi non affrontandoli o negandoli, con un *mix* di burocrazia difensiva o addirittura con la rimozione.

Il provvedimento risulta figlio di un'impostazione logica pregiudiziale, miope e provvisoria; e vi spiego perché. La logica è pregiudiziale perché l'intero impianto del disegno di legge ruota attorno a una concezione non supportata da alcuna base scientifica. Infatti, quando viene richiamato il principio di precauzione per giustificare un'eventuale limitazione della circolazione degli alimenti e dei mangimi a base cellulare, non si tiene conto del fatto che lo stesso principio di precauzione dev'essere preceduto

da una valutazione delle informazioni disponibili da cui derivi la possibilità di effetti dannosi per la salute. In questo caso, non essendo pervenuta alcuna valutazione - e lo sottolineo - ufficiale e scientificamente rilevante delle informazioni disponibili, più che di precauzione, si dovrebbe parlare di pregiudizio del Governo su un tema ancora sconosciuto. (*Applausi*).

E arrivo alla miopia con la quale è stata affrontata una tematica che per sua natura esula dai confini nazionali di uno Stato e dai tentativi di regolazione. Con questo disegno di legge si è cercato di imbrigliare e ostruire un tema di cui si sa poco o quasi nulla, talmente sconosciuto che si dovrebbe parlare di ricerca, ancor prima che di divieto. Nel disegno di legge, però, non c'è alcun riferimento alla ricerca; questo vuoto è stato rilevato anche da diversi auditi. Praticamente abbiamo la seguente situazione: il Parlamento si trova a deliberare su un tema non sufficientemente conosciuto e cosa fa, Presidente? Sceglie la strada difensiva, sceglie lo *stop* pregiudiziale e il divieto facile, che non impegna, non sceglie, impedisce ad altri di impegnarsi e sposta in avanti la decisione.

Ci saremmo aspettati una scelta diversa, quella della creazione delle condizioni per favorire migliori decisioni future su basi di maggiore conoscenza. Questo come lo si ottiene? Lo si ottiene favorendo e incentivando la ricerca. E invece la si vieta, senza neanche citare la necessità di avviare un percorso di ricerca.

In assenza di una disposizione espressa, l'attuale dicitura dell'articolo 2 potrebbe creare problematiche in materia di ricerca o quantomeno scoraggiare le attività di ricerca medesime.

Ho definito il provvedimento anche provvisorio, perché gli effetti che questo disegno di legge si accinge a produrre sono destinati a cessare nella misura in cui il settore delle carni e dei mangimi a base cellulare verrà disciplinato dalla normativa europea. Infatti, sebbene il divieto di cui all'articolo 2 venga istituito sulla base del principio di precauzione, desidero ricordare che, qualora un altro Stato membro dell'Unione europea preveda la commercializzazione della carne coltivata, il divieto di importazione sancito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame si scontrerebbe con l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che tutela la libera circolazione delle merci.

Concludo il mio intervento condividendo una riflessione su quelle che sono le vere ragioni alla base del disegno di legge in esame. Il ministro Lollobrigida, e con lui tutta la maggioranza, ha giustificato l'intervento in materia con la necessità di tutelare, da un lato, dall'*italian sounding* e, dall'altro, di difendere gli agricoltori e gli allevatori italiani. Con ordine, il provvedimento in discussione non ha nulla a che vedere con l'*italian sounding*, che è un problema serio e che necessita di politiche dedicate. Se si vuole affrontare il problema, gli avversari (quelli veri) sono facilmente individuabili nel mercato, di certo non nella carne a base cellulare, che un mercato ancora non ce l'ha. Non ha senso, come non lo ha provare ad aizzare il mondo agricolo, polarizzando così il dibattito ad arte. Le carni e i mangimi da colture cellulari non sono mai stati e mai saranno un'alternativa ai prodotti agricoli di qualità, soprattutto quelli che derivano dalla piccola e media impresa del settore agricolo, che costituiscono la maggior parte degli operatori del settore agroalimentare. Semmai, questi prodotti possono essere delle alternative (comunque alternative) rispetto alla grande produzione agroalimentare, costituita da multinazionali e non dai nostri agricoltori o dai nostri allevatori.

In conclusione, signora Presidente, chiedo per il suo tramite alla maggioranza di valutare in maniera lucida e non strumentale il provvedimento in esame, pensando a quale sarà il ruolo dell'Italia nel settore della ricerca e a quali sono le vere categorie che beneficranno di questo divieto: non gli agricoltori italiani, ma le grandi multinazionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il fatto che l'Italia sia il Paese più bello del mondo non è un'opinione: abbiamo 53 siti UNESCO, siamo numeri uno al mondo, il 70 per cento del patrimonio artistico della terra e una varietà di specie vegetali e animali che ci invidia tutto il mondo. Per quanto riguarda poi la fauna, in Italia abbiamo 58.000 diverse specie, il più alto numero in Europa. Tutto questo e non solo è patrimonio del nostro Paese ed è per questo che come maggioranza siamo particolarmente orgogliosi di aver lavorato al provvedimento in oggetto, che è un chiaro indirizzo politico, così come è altrettanto vero che risulta particolarmente inquietante aver dovuto partorire un disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato

di alimenti e mangimi sintetici.

Vedere affiancati ai nostri prodotti, simbolo di identità, eccellenza, bello e buono, parole come «sintetico» o «chimico» ci mette i brividi. È anche in virtù di ciò che i senatori della Lega Gianmarco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio hanno voluto un emendamento, che è stato approvato, affinché entrasse in vigore il divieto di utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati per prodotti trasformati, che invece contengono esclusivamente proteine vegetali. Con l'approvazione di tale emendamento si assicura non solo il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione corretta per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma si riconosce e si difende anche il valore culturale, socioeconomico e ambientale dei prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Per intenderci, la mortadella vegana non è una mortadella; la bistecca sintetica non è una bistecca. Fate tutte le porcherie che volete, ma non avete il diritto di confondere né di infangare prodotti di eccellenza. (*Applausi*).

Tra l'altro, non è giusto che quella sintetica venga chiamata carne, anche perché non ci sono ancora studi e sperimentazioni credibili sul suo effetto innocuo. Purtroppo, complice la cara Bruxelles, anche la nostra alimentazione è stata investita da follia ideologica. L'ideologia ha fatto solo danni in tutti i campi e questo provvedimento è un esempio di come li si stia provando a fare anche sulle nostre tavole.

Primi in Europa, come italiani, abbiamo innalzato il principio di un argine alla deriva squilibrata di un nuovo ordine. Non è banale né trascurabile la filosofia che sta dietro a tutto questo: omologare l'alimentazione in mano a pochi potenti per gestire il potere su un aspetto fondamentale della storia umana è il preludio di una dittatura.

Si usa genericamente il tema dei Paesi poveri per imporre la ricetta del cuciniere del mondo, condita oggi da parole come *green*, *food for future*, sostenibilità, ambiente: espressioni di un ideologismo esasperato. I popoli, si sa, si soggiogano con la dipendenza dal cibo e la possibilità di accedere all'acqua. Un certo ambientalismo spinto sulle nostre tavole può essere un cavallo di Troia, ma noi per questo siamo qui e ci saremo ancora.

In altre parole, il rischio dello Stato etico, che, con la scusa dell'ambiente, decide la nostra dieta c'è e con questo disegno di legge abbiamo iniziato a fermarlo. Non è un dettaglio che una delle tematiche al centro del *forum* di Davos, come sempre, sia la cosiddetta transizione energetica, nella prospettiva di vincere la sfida rappresentata dal preteso cambiamento climatico di origine antropica.

Dopo aver definito le metriche *environmental*, *social* e *governance* (ESG) che orienteranno investimenti pubblici e privati per molti anni a venire, le ultime novità riguardano la transizione alimentare: abbandono degli allevamenti intensivi nella prospettiva del vegetarianismo, dell'introduzione della carne sintetica e degli insetti nell'alimentazione umana. No, signori, Davos non può e non deve imporci alcun decalogo sulla sostenibilità alimentare. (*Applausi*).

Il World economic forum, quello del grande *reset*, ha pubblicato un articolo che riferisce di uno studio psicologico che analizza i motivi per i quali le persone sono restie a cibarsi di blatte e larve e continuano a preferire costate alla fiorentina, *tartare* al coltello, genovesi, parmigiane di melanzane e sartù di riso. Secondo i filosofi del World economic forum, le suddette preferenze sono semplicemente abitudini culturalmente condizionate, che possono essere modificate nel tempo, utilizzando la parola magica «naturale».

In questo modo, sostengono i suddetti filosofi, si può convincere la gente a bere anche acqua di fogna al posto di acqua potabile, ed è proprio ciò di cui parlerò, ma non inquietiamoci. Vi ricordate Bill Gates, il filantropo che si è messo a bere acqua ricavata da feci umane? Allora non vi spaventerete per un poco di acqua di fogna, vero? Non ci pensate al pianeta che avete contribuito a rovinare? Non vorrete mica fare gli schizzinosi. Mi viene in mente il progetto dell'Olanda.

Mentre Bruxelles ha stanziato milioni di euro per la ricerca su carne sintetica e proteine alternative per spingere la riduzione del consumo di prodotti di origine animale, l'Italia è la prima Nazione al mondo a vietare la produzione del cibo sintetico.

In conclusione, signor Presidente, il nostro Paese chiude quindi le porte a ogni tipo di sperimentazione alimentare, bloccando sul nascere qualsiasi contaminazione che possa arrivare dall'esterno.

Il Sud Europa si distingue per biodiversità, come pure per cibi tradizionali che si caratterizzano per il

legame con il territorio, ed è quello che il mondo ci invidia. Dall'Italia arrivano i cibi più richiesti. Le recenti classifiche della guida «TasteAtlas» ci collocano al primo posto nel mondo e invece ci vogliono portare, giorno dopo giorno, verso un vero e proprio socialismo verde, in cui la pretesa crisi climatica costituisce l'occasione per attuare uno statalismo climatico.

In un intervento sul tema a Davos, l'inviato speciale del Presidente statunitense per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, ha detto testualmente: come cambiamo il modo in cui le persone pensano e parlano di questo? E perché persone adulte, in teoria intelligenti, ignorano la scienza, la matematica e la fisica e non fanno ciò che si dovrebbe fare? È davvero straordinario che noi, una selezione ristretta di essere umani, siamo in grado di sedere in una stanza, trovarci insieme e parlare di come salvare il pianeta.

Sembra una cosa da extraterrestri, ma purtroppo è la verità. Magari potenti sì, ma onnipotenti no. L'Italia ha alzato il primo argine e ricordatevi che le due parole «*made in*» nel mondo hanno senso solo se la terza è «*Italy*». (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, voglio iniziare questo mio intervento con un ringraziamento a tutto il Governo Meloni, in particolare ai ministri Schillaci e Lollobrigida, per questo provvedimento, che pone l'Italia all'avanguardia, sia nella tutela dei consumatori, sia in tema di difesa delle eccellenze.

Permettetemi di rivolgere un ringraziamento anche ai colleghi delle Commissioni 10a e 7a e ai relativi Presidenti per il grande lavoro svolto e per le numerose audizioni che sono state fatte per approfondire un provvedimento del quale è stato detto tutto e il contrario di tutto e sul quale si è creata una mistificazione ingiusta rispetto a un provvedimento che invece guarda alla tutela dei cittadini e dei consumatori.

Direi che è unanimemente riconosciuto che le nostre produzioni agroalimentari siano un'eccellenza e che la dieta mediterranea, che si basa proprio sulle nostre produzioni, sia sinonimo non solo di qualità, ma anche di benessere e che la cucina italiana nel mondo non è solo la più apprezzata, tanto che il Governo l'ha candidata ad entrare nel patrimonio UNESCO, ma è anche sinonimo di riconoscibilità del valore delle nostre tradizioni. È una reputazione, quella del *made in Italy* e della produzione di qualità, che è stata costruita nei secoli, frutto del lavoro e della dedizione di tanti, ed è anche una parte imprescindibile di quel *made in Italy* che è sinonimo di qualità in tutto il mondo e che ci rende riconoscibili come marchio di qualità, qualsiasi cosa l'Italia produca.

È un patrimonio, quello dell'agroalimentare, quello delle tradizioni e quello dell'allevamento e dell'agricoltura, che il Governo ha scelto di tutelare, di difendere e di valorizzare, attraverso molte azioni che sono già state messe in atto sin dal suo insediamento e che sono in linea con il chiaro mandato popolare che abbiamo ricevuto dagli italiani attraverso le elezioni.

Il disegno di legge che oggi stiamo discutendo e che andrà in approvazione nelle prossime ore vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi cosiddetti sintetici, prodotti cioè che sono nati da colture cellulari o da tessuti di embrioni di animali, ad esempio. Il testo vieta inoltre anche la commercializzazione in Italia, con la denominazione di carne, di prodotti che sono trasformati e che contengono esclusivamente proteine vegetali.

Con queste azioni si dà attuazione al principio di precauzione previsto dall'Unione europea per la salute dei consumatori e al principio di trasparenza, che ci impone di fornire tutte le corrette informazioni sul cibo, in modo da consentire al consumatore una scelta consapevole e in sicurezza, un po' come è avvenuto anche con la farina di grilli.

Secondo gli esperti che hanno sollevato un potenziale problema di sicurezza alimentare, i rischi potrebbero riguardare la trasmissione di patologie dagli animali, che potrebbero derivare anche dall'utilizzo, ad esempio, di ormoni o di altri prodotti chimici che vengono utilizzati per la produzione o il miglioramento di questo prodotto sintetico all'interno dei bioreattori. Processi complessi e complicati, li abbiamo sentiti anche negli approfondimenti, che rendono questi procedimenti più simili a quelli della produzione di farmaci, piuttosto che a quelli alimentari e a questa sfera andrebbero riferiti.

Con questo provvedimento, oltre alla salute, la cui tutela dev'essere un pilastro nell'azione di ogni governo e di ogni buon legislatore, si interviene anche a tutelare un sistema produttivo di qualità come quello degli allevamenti e delle produzioni italiani. Ricordiamoci che la grandezza italiana è fatta dalle nostre differenze, dalle peculiarità delle nostre produzioni, dalle particolarità (*Applausi*) e dai piccoli prodotti che non si riesce a copiare, perché sono frutto di una tradizione secolare, che molti ci invidiano e che per questo probabilmente vorrebbero annullare.

Il Governo si impegna in questa direzione, e non solo per promuovere il frutto della cultura e dell'ingegno della nostra Nazione, ma anche perché dietro queste volontà e produzioni è ormai molto probabile, se non certo, che ci sia una volontà speculativa ed economica che muove certe scelte; volontà che ci vorrebbe tutti come consumatori appiattiti e omologati, incapaci di scegliere per la qualità, con un prodotto unico offerto attraverso uno scollamento del legame forte fra la terra e le radici dei nostri prodotti e della nostra cultura (*Applausi*); un qualcosa che viene costruito in laboratorio, lontano dalla natura, dalla nostra tradizione, dalla realtà quotidiana che è stata la crescita economica e fondamentale dell'Italia.

La tutela del patrimonio zootecnico nazionale - lo ricordava anche una collega intervenuta prima - è frutto anche di una mobilitazione popolare, di una petizione firmata da oltre 1,5 milioni di cittadini italiani, da tanti consigli comunali e regionali che si sono espressi in questo senso, chiedendo al Governo di intervenire e porre un freno e un limite a ciò che tutto questo potrebbe comportare e, non solo in termini di danno per la salute dei cittadini, ma anche per il fatto di avere delle possibili, importanti e pesanti ripercussioni su quel tessuto e patrimonio di piccole aziende di qualità di produzione agroalimentare, che sono un'ossatura, non solo storica, economica e culturale, ma anche delle nostre tradizioni.

Il Governo - come dicevo - ha dimostrato una visione in questo provvedimento, come in altri che vanno a valorizzare il *made in Italy*, che vanno a tutelare i cittadini e a fare qualcosa che forse con gli ultimi Governi gli italiani si erano disabituati a vedere, vale a dire mantenere gli impegni presi durante la campagna elettorale con gli elettori. (*Applausi*). Questo per noi è un motivo di vanto, di chiarezza e coerenza. È il motivo che ci spinge a fare, a supportare e portare avanti provvedimenti come quello in esame.

Diciamo sì alle produzioni di qualità, diciamo sì alla tutela dei nostri consumatori e alla chiarezza verso il consumatore, che deve sapere che cosa va a comprare e che cosa mette sulla sua tavola. Non siamo per i prodotti standardizzati: vogliamo che le persone abbiano la capacità di scegliere liberamente per la loro tutela e per la qualità di ciò che mettono in tavola. Diciamo no a chi vuole trasformare il consumatore in qualcosa di standardizzato, anch'esso in un prodotto dell'omologazione, che ci deve vedere uguali, sia nella produzione che poi nel consumo.

Vorrei sfatare anche alcune ragioni richiamate in queste settimane per contrastare il provvedimento: mi riferisco, ad esempio, al discorso della tutela degli animali. Voglio ricordare che queste produzioni vengono realizzate attraverso l'uso di embrioni animali (*Applausi*), per cui credo che la tutela nei confronti degli animali non ci sia.

In secondo luogo, si è basato tutto sul discorso legato anche al risparmio energetico, alla tutela dell'ambiente. A questo proposito voglio ricordare due cose: innanzitutto, i nostri agricoltori e allevatori sono un punto di riferimento preciso e chiaro di tutela del nostro patrimonio ambientale (*Applausi*). Senza la cura che tradizionalmente mettono nelle realtà che gestiscono, molte situazioni di un territorio già fragile per la condizione ambientale sarebbero drammatiche.

Infine, voglio sfatare la questione ambientale, perché i bioreattori consumerebbero molto più di molti degli allevamenti tradizionali che popolano i nostri bellissimi territori.

Concludo, signor Presidente, tornando un po' all'inizio del mio discorso. Il provvedimento in esame ci vede come pionieri, nella tutela non solo della qualità e della produzione alimentare, ma anche della salute umana.

Richiamiamo ad applicare il principio di precauzione, dal momento che è previsto, anche coloro che dall'opposizione si discostano dal provvedimento, perché troppe volte abbiamo visto spingere avanti le dinamiche legate al mercato economico per accorgersi troppo tardi che certi prodotti avevano fatto

troppe vittime sul nostro territorio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge governativo oggi in Aula ci fornisce l'opportunità di dipanare la cortina di fumo che ammantava la materia in oggetto; sì, Presidente, perché sul presente disegno di legge governativo, che reca divieti sulla produzione e commercializzazione di carni coltivate, di fumo ce n'è tanto, di arrosto quasi nulla.

È un provvedimento ritenuto da una parte della comunità scientifica economicamente, scientificamente e culturalmente insensato, poiché si vieta ciò che è già vietato, che ancora si sta studiando e che potrebbe di fatto rappresentare una grande opportunità per il Paese. È un disegno di legge proibizionista e liberticida, che non presenta uguali in altri Paesi. È proibizionista perché, in nome e in difesa del *made in Italy* si proibiscono preventivamente prodotti a base di carne coltivata, che ancora sono in fase di studio e per i quali ancora non è stata presentata alcuna richiesta di approvazione all'Agenzia per la sicurezza alimentare. Signor Presidente, noi tutti siamo per la difesa del *made in Italy*, ma ciò che non si comprende è cosa si debba difendere, visto che l'Italia importa quasi il 50 per cento del suo fabbisogno di carne. Non è vero invece che così si preclude la possibilità di creare filiere di produzione di carne coltivata *made in Italy*?

È liberticida perché non si lascia la libertà di scelta ai consumatori, che potrebbero ad ogni modo ritrovarsi comunque sugli scaffali la carne coltivata, prodotta però in altri Paesi dell'Unione europea. Ebbene sì, questo è il rischio per gli italiani. Ad oggi in Europa sono vietate la produzione e la commercializzazione di carne coltivata, perché - come tutti i *novel food* - sono soggetti ad una valutazione del rischio condotta dall'Agenzia per la sicurezza alimentare, che ne dà il nullaosta solo se accerta che il profilo nutrizionale e quello di rischio sono analoghi rispetto ai prodotti che vanno ad affiancare e, solo in caso di positività, la Commissione europea ne autorizza il commercio. A quel punto niente potrà bloccare questi prodotti dall'attraversare le frontiere e arrivare sulle nostre tavole.

Qui, Presidente, viene meno anche l'altro argomento che abbiamo sentito avanzare dai presentatori in questi giorni su questo disegno di legge governativo, cioè che si vuole garantire la tutela dei consumatori, mentre è evidente che le cellule staminali necessarie per la produzione di carne colturale sono le stesse che nell'animale compongono alcuni dei tessuti che poi formano una bistecca; cellule appartenenti alla stessa famiglia di quelle che si usano già da molti anni in ambito clinico.

Insomma, Presidente, è del tutto evidente che il disegno di legge in esame rappresenta l'ulteriore manifesto ideologico di questo Governo, che pure non sembra mancare di taluni problemi interni da risolvere. A dimostrazione di quanto detto, si evidenzia che i vincoli del presente disegno di legge si applicano solo per gli animali vertebrati e non per la carne coltivata di molluschi, cefalopodi o crostacei. Insomma, carne no, pesce sì.

Dunque, Presidente, quello che noi abbiamo chiesto nei lavori di Commissione con i nostri emendamenti era quantomeno di poter salvaguardare tutte le condizioni che permettevano alla ricerca privata italiana di partecipare alla fase importante di nuovi fonti di sostentamento e a quel processo di sostenibilità ambientale che vede l'abolizione di tutte le forme di allevamento non ecosostenibili ed ecocompatibili. Ancora una volta dobbiamo arrenderci di fronte alla miope propaganda di questo Governo che non ha ritenuto opportuno accettarli, ma li ha bocciati *in toto*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, difendere il *made in Italy*, difendere i nostri agricoltori, difendere i prodotti della nostra terra: è la nostra missione, perché un Paese senza agricoltura è un Paese che non ha futuro. (*Applausi*).

La battaglia contro il cibo sintetico è prima di tutto una battaglia di civiltà, di rispetto e di amore per la nostra terra e per il patrimonio agroalimentare italiano, che è sinonimo di cultura, di tradizione e di identità per il popolo italiano.

Il disegno di legge presentato dal Governo di centrodestra, che abbiamo migliorato con importanti modifiche in Commissione, è un provvedimento coraggioso che farà dell'Italia il primo Paese al mondo a vietare il cibo sintetico (*Applausi*). Quella contro il cibo sintetico è una battaglia che la Lega

ha iniziato, per prima e da sola, molti anni fa nel silenzio generale della politica italiana ed europea, fin da quando nel lontano 2013 - quindi dieci anni fa - nella mia veste di europarlamentare avevo denunciato alla Commissione europea la follia del primo *hamburger* sintetico (*Applausi*), prodotto in Olanda per la modica cifra di 325.000 dollari.

Ancora una volta, quindi, i fatti hanno dimostrato che avevamo ragione noi, che per primi avevamo compreso la pericolosità dell'operazione cibo sintetico. Da anni, infatti, il *made in Italy* e l'agricoltura italiana sono diventate oggetto di attacchi furibondi da parte delle *lobby* e delle multinazionali del cibo sintetico; attacchi portati avanti con la colpevole complicità dell'Europa, che in questi anni ha sostenuto e persino finanziato la produzione del cibo sintetico. È chiaro a tutti, ad eccezione della sinistra *radical chic*, che la produzione e la diffusione su vasta scala di questi cibi sintetici rappresenta un pericolo mortale per tutto il settore agroalimentare italiano. Il caso più conosciuto è sicuramente quello della carne sintetica, la famosa carne finta fatta in laboratorio, al cui interno non c'è un solo milligrammo di carne. Com'è possibile spacciare e vendere come carne prodotti che non contengono la minima traccia di carne? I consumatori e gli allevatori italiani vanno tutelati, non truffati per compiacere gli interessi delle multinazionali. Proprio per questo, grazie a un emendamento della Lega, l'articolo 3 del disegno di legge vieta espressamente anche l'uso fraudolento della denominazione «carne» e dei termini che richiamano la carne abbinati a questi prodotti.

Il fenomeno del cibo sintetico, che sta pericolosamente prendendo piede in Europa, non riguarda però soltanto la carne. Per tali motivi, con il disegno di legge in discussione diciamo un no forte e chiaro a tutti gli alimenti e a tutti i mangimi sintetici: no al latte sintetico (il famoso latte senza le mucche); no ai formaggi senza latte; no al pesce sintetico prodotto in laboratorio. Permettetemi di allargare il ragionamento. La Lega dice di no anche a tutte le altre follie alle quali Bruxelles vuole spalancare le porte: no al vino senza uva; no al vino senza alcol; no a vermi, insetti e cavallette, che i burocrati europei vorrebbero portare sulle tavole degli italiani. (*Applausi*). È evidente a tutti che il cibo sintetico fa parte di un disegno più generale, insieme al Nutri-score e alla strategia *farm to fork*, con il quale l'Europa punta a scardinare il modello agricolo e alimentare del *made in Italy*.

Ben venga allora questo disegno di legge, che passerà alla storia per essere il primo provvedimento legislativo al mondo che vieta la produzione, l'utilizzo, l'importazione e la vendita di prodotti realizzati in vitro, raccogliendo in questo modo l'appello arrivato da 2.000 Comuni, dalle Regioni, da migliaia di cittadini e dalle imprese del settore agroalimentare, che valgono la bellezza di 522 miliardi di euro, pari al 15 per cento del PIL italiano.

Il valore di questa legge è anche e soprattutto di natura politica, perché con essa mandiamo un messaggio politicamente molto forte - ripeto, molto forte - a Bruxelles, dove si decidono le sorti dell'agricoltura italiana ed europea. Noi italiani non molleremo di un centimetro nella battaglia per difendere il *made in Italy*, che rappresenta un patrimonio unico al mondo fatto di qualità, tipicità e legame con il territorio. I burocratici di Bruxelles si mettano l'anima in pace. La Lega, il Governo di centrodestra, noi italiani siamo pronti a lottare con ogni mezzo per difendere la nostra sovranità alimentare e il patrimonio agroalimentare del nostro meraviglioso Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pogliese. Ne ha facoltà.

POGLIESE (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sarò estremamente sintetico e utilizzerò molti meno minuti di quelli a disposizione, perché ho avuto modo di ascoltare con grande attenzione l'intervento della relatrice Cantù e dei colleghi del mio Gruppo parlamentare, Leonardi e Nocco, che hanno esternato in maniera ineccepibile ed esaustiva alcune riflessioni, che sottoscrivo in pieno. Ci tengo però a fare alcune brevi riflessioni in merito al disegno di legge in esame che - come è stato ampiamente detto - propone di vietare la produzione, la commercializzazione e l'importazione della carne coltivata.

Si tratta di una legge che è stata fortemente voluta dai ministri Lollobrigida e Schillaci, ma che è stata anche sollecitata da 1.200.000 italiani, che hanno sottoscritto una petizione di Coldiretti. È stata altresì sollecitata da 3.150 Consigli comunali, che hanno approvato un ordine del giorno in tal senso, e da quasi tutti i Consigli regionali della nostra Nazione. È una norma che applica il principio di precauzione, inserito all'interno del Regolamento n. 178 del 2002, precisamente all'articolo 7, in

riferimento a situazioni di incertezza sul piano scientifico, che ha un obiettivo prioritario: quello della tutela della salute pubblica. Si tratta di un obiettivo di fondamentale importanza, come lo è certamente un altro obiettivo perseguito da questo disegno di legge, ovvero la tutela del nostro patrimonio agroalimentare, che è sinonimo di qualità e che è anche un modo attraverso il quale si esprime la nostra identità culturale.

Il nostro è un patrimonio agroalimentare sinonimo di qualità, invidiato da tutto il mondo. Se è vero, come è vero, che l'Italia è la Nazione al mondo con il più alto numero di prodotti DOP, IGP e STG, l'Italia è altresì la Nazione al mondo con il maggior numero di prodotti agroalimentari inseriti nella lista dei beni immateriali dell'UNESCO. Ecco perché sarebbe assolutamente eretico modificare questo modello di sviluppo che, fra le altre cose, metterebbe a rischio milioni di posti di lavoro, laddove certamente poche multinazionali andrebbero a produrre cibi sintetici, andando a delocalizzare le proprie produzioni all'interno di altri contesti territoriali, dove il costo del lavoro è certamente inferiore. Si determinerebbe altresì l'abbandono di intere aree extraurbane della nostra Nazione, con conseguenze disastrose anche dal punto di vista ambientale. Soprattutto - come è stato detto da molti colleghi che si sono alternati prima di me - i cibi standardizzati andrebbero a eliminare il concetto di qualità, che rappresenta un elemento qualificante della nostra Nazione, di cui tutti dobbiamo essere assolutamente orgogliosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, ci troviamo a discutere in quest'Aula l'ennesimo provvedimento governativo che, coerentemente con gli intenti oscurantisti dei suoi proponenti, dimostra di voler osteggiare e frenare la crescita e lo sviluppo scientifico, ambientale ed economico del Paese. Siamo infatti dinanzi a un progetto di legge figlio di una logica politica bigotta e conservatrice, fondata sull'idea di repressione quale unico strumento per fronteggiare le trasformazioni e le evoluzioni che investono la nostra società civile. Nella fattispecie, oggi discuteremo sull'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento - leggo testualmente dal titolo del disegno di legge in esame - il «divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici». È un divieto che di per sé non ha motivo di essere istituito, dato che ad oggi non si registra alcuna norma, né a livello nazionale né a livello europeo, che regolamenti in Italia la produzione e la commercializzazione della cosiddetta carne sintetica, così erroneamente chiamata. Il termine corretto in uso nella comunità scientifica è infatti quello di «carne coltivata».

Con la presentazione di questo testo si è arrivati all'apoteosi dell'atteggiamento proibizionistico e sanzionatorio di questo Governo, il quale, perseguendo le proprie logiche retrograde, si è addirittura spinto a colpire un prodotto non ancora in commercio in Europa. Sin dalla relazione illustrativa, questo provvedimento dimostra di voler criminalizzare preventivamente e immotivatamente una ricerca che potrebbe costruire una delle possibili soluzioni all'insostenibilità del sistema alimentare attuale e, al contempo, contribuire a compensare la grave carenza alimentare presente in vaste aree del nostro pianeta.

È imbarazzante e diletteantistica la scelta del Governo di utilizzare in un provvedimento legislativo una terminologia faziosa e scientificamente imprecisa, volta a manipolare il consumatore instillandogli la convinzione che la sperimentazione della carne coltivata sia un prodotto sintetico creato in laboratorio, un cibo finto che rimanda, nell'immaginario collettivo, alla plastica, alla resina o al petrolio e per questo dannoso per la salute. Considerazioni campate per aria, nel cui merito in Commissione purtroppo non si è potuti entrare, dato che di fatto è stata impedita la reale possibilità di instaurare un serio contraddittorio, esautorando l'opposizione del diritto di aprire un fondato fronte di dialogo con la maggioranza.

In questa Aula, Presidente, colgo infatti l'occasione per rivolgermi al presidente Zaffini, segnalando come anche da parte sua ci siano stati un muro e l'indisponibilità ad interloquire in merito alla scelta dei soggetti da audire nello svolgimento dell'istruttoria. Oltre a ledere il sacrosanto diritto di rappresentanza di ogni Gruppo parlamentare, non si è voluto dare la giusta voce e il giusto spazio al mondo della scienza e della ricerca, impedendo in tal modo a noi commissari di acquisire un ampio

spettro di informazioni su cui incardinare un dibattito costruttivo, aperto ed informato. Tale gestione dei lavori ha inoltre privato il cittadino della possibilità di ascoltare via *streaming* i pareri tecnici delle personalità da noi segnalate. Mai come in questa occasione mi sento di dire di aver assistito a una vera farsa, che ha rivelato anche tutta la fragilità e la debolezza della tesi governativa sulla tematica della carne coltivata. Troppo facile negare il legittimo diritto al contraddittorio, per poi lanciarsi in interpretazioni pindariche sull'argomento.

Ma, lasciando da parte le scorrette prassi operative e decisionali di questo Governo, a cui personalmente non mi abituerò mai e che non smetterò mai di evidenziare, ciò che preme a noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra è di illustrare i profili maggiormente critici di questo irragionevole disegno di legge, che, qualora venisse approvato, contribuirebbe ad accrescere l'isolamento dell'Italia rispetto all'opportunità di trasformare la produzione e il consumo di carne anche su scala internazionale.

A questo proposito, infatti, è essenziale ricordare come il *green deal* europeo, che rende giuridicamente vincolante l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dovrà essere raggiunto con l'aiuto di tutti i settori, compreso quello agroalimentare. In una fase ancora sperimentale rispetto al lancio sul mercato di prodotti a base di cellule coltivate di origine animale, più che vietare l'avvio di qualsiasi studio sull'argomento risulterebbe quanto mai necessario promuovere invece un'attenta e corretta analisi scientifica sulle implicazioni che simili colture potrebbero generare in termini di impatti economici, ambientali e sociali: risparmio di elettricità, di acqua, di antibiotici, di additivi e abbattimento delle emissioni climalteranti. Analisi che andranno necessariamente confrontate con quelle già esistenti, riguardanti le modalità di produzione della carne convenzionale. Si pensi ad esempio agli allevamenti intensivi ed estensivi.

In termini comparativi sarà di essenziale importanza verificare quanto la produzione della carne coltivata possa ridurre la quantità dei terreni utilizzati per l'allevamento (i quali potrebbero essere piuttosto oggetto di riforestazione e/o di produzione di altre colture alimentari ambientalmente meno impattanti), l'utilizzo delle risorse idriche, la produzione e la commercializzazione di fertilizzanti dannosi alla salute e all'ambiente, le emissioni di gas connessi allo smaltimento e alla fermentazione dei liquami prodotti dai bovini da macellare.

Coniugata alla motivazione ambientale vi è poi una motivazione di matrice economico-sociale: impedire che in Italia vengano sviluppate delle ricerche nel settore dell'agricoltura cellulare penalizzerebbe fortemente il nostro mercato interno, il quale si troverebbe ad essere marginalizzato in un settore che, oltre ad essere in forte espansione nei Paesi europei ed extraeuropei, presenta già da ora enormi potenzialità di crescita sotto il profilo economico e lavorativo. Adottare una politica di apertura su questo tema consentirebbe alle aziende italiane di investire nello studio e nella ricerca, favorendo così la nascita di un nuovo tipo di industria avente delle ricadute positive anche in termini di occupazione e sostenendo, al contempo, nuove sperimentazioni nel campo della cosiddetta medicina rigenerativa.

È dannoso, oltre che scorretto, fomentare l'idea che l'arrivo sul mercato della carne coltivata soppianti la commercializzazione dei prodotti di eccellenza tradizionalmente prodotti e distribuiti dalle virtuose aziende italiane. È quindi del tutto evidente e logico che il Governo, proibendo questa ricerca, si getterà letteralmente una zappa sui piedi, visto e considerato che in seconda battuta, data la vigenza del diritto della libera circolazione delle merci in territorio europeo, l'Italia sarà costretta ad importare questi prodotti da altri Paesi.

In ultimo, l'ulteriore tema da affrontare è quello connesso ai rischi per la salute dei consumatori. Il disegno di legge in esame, infatti, rintraccia la propria *ratio* esattamente nella necessità di tutelare la salute degli esseri umani rispetto agli effetti cancerogeni derivanti dal consumo di alimenti prodotti artificialmente, tra cui la carne coltivata. Si segnala però come questo assunto non abbia delle valide evidenze scientifiche: non le può avere, dato che la carne coltivata non è ancora in commercio. Per contro, sussistono solidi dati scientifici che certificano il rischio per la salute provocato dall'abuso di carne rossa. Senza entrare in tecnicismi, basta riprodurre lo stesso testo presente nella relazione

illustrativa del provvedimento per comprendere come lo *status* della ricerca e della sperimentazione degli alimenti coltivati sia in una fase così embrionale tale per cui non si è nelle condizioni di avanzare alcuna ipotesi circa la pericolosità di questi *novel food*.

Brevemente, prima di concludere il mio intervento, vorrei inoltre sottolineare la debolezza giuridica e il potenziale profilo di illegittimità cui il provvedimento in discussione andrebbe incontro qualora diventasse legge. Si ricorda, infatti, come il principio di precauzione su cui questo si fonda, mutuato dall'articolo 7 del regolamento della Comunità europea n. 178 del 2002, preveda l'introduzione di misure restrittive al commercio solo ove permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico circa la pericolosità dell'alimento considerato. Superata questa ipotesi di pericolosità, dette misure (e nel nostro caso l'intera impalcatura del disegno di legge oggi in esame) non avrebbero più alcun fondamento giuridico e così di nuovo, invece di concentrarsi sui veri problemi che attanagliano l'Italia, sulle vere priorità di questo Paese, quali la messa in sicurezza del territorio e delle persone che vi abitano, due Commissioni si sono occupate per settimane di un fantomatico prodotto non ancora esistente, con un vero spreco di risorse e di tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto sgombriamo il campo dalle *fake news*: la carne sintetica non esiste e non esisterà mai. La denominazione di carne sintetica è una vera *fake news* che ha tratto in inganno tantissimi cittadini e tantissime istituzioni (*Applausi*), ma è assolutamente falso il concetto che quel possibile potenziale alimento sia sintetico. In realtà, in vari Paesi del mondo è stata avviata da qualche tempo la ricerca del modo di produrre con un procedimento biochimico un alimento ad alto contenuto di proteine animali, che sono necessarie per l'alimentazione umana; anche in Italia sono partite ricerche di questo tipo, per esempio a Trento e a Tor Vergata. Questo alimento ad alto contenuto di proteine animali deriverebbe, se la ricerca porterà a ottenere un procedimento sostenibile e corretto dal punto di vista igienico-sanitario, dalla moltiplicazione controllata in laboratorio di cellule staminali.

Per chi non lo ricordasse, le cellule staminali sono le cellule iniziatriche che in tutti gli organismi viventi, moltiplicandosi, fanno sì che l'organismo abbia le diverse cellule che lo compongono. Tutto parte, però, dalle cellule staminali.

Quindi, le cellule staminali sono particolarmente preziose e particolarmente ricercate da decenni per vari scopi, in particolare per scopi medici e curativi, e verrebbero prelevate in modo del tutto indolore da animali domestici allevati a scopo alimentare. Il prelievo equivale, come modalità, a un prelievo di sangue.

È stata definita carne perché il processo biologico per ottenerla è simile a quello che avviene nell'organismo animale, ma potrebbe tranquillamente essere definita in un altro modo. Anzi, sono convinto che sarebbe stato meglio definirla in altro modo, perché ci sono tanti alimenti derivati che hanno nomi diversi da quello di partenza, come il formaggio rispetto al latte o gli insaccati rispetto alla carne da cui provengono.

Ovviamente, una eventuale produzione industriale, ammesso che sia possibile, dovrà essere certificata sotto il profilo igienico sanitario, ma ci vorranno anni per scoprirlo. Come paragone, ricordo che il primo trapianto di midollo osseo, oggi abitualmente impiegato per curare i malati di leucemia (anche in questo caso usando cellule staminali, ma di origine umana), è stato fatto intorno al 1960, ma solo negli anni Novanta la cura è stata praticata a livello planetario.

Quindi, vedete come la ricerca abbia bisogno di tempi per arrivare a produrre protocolli accettabili nella nostra società civile, ed è giusto che sia così. La cosa fondamentale, però, è lasciare che la ricerca possa progredire senza ostacoli burocratici. Infatti, come accaduto in tante altre situazioni, essa potrebbe portare scoperte applicabili in altri ambiti, per esempio nel prevenire malattie nuove o conosciute negli animali d'allevamento oppure nell'individuare potenzialità nutritive oggi sconosciute, per esempio con riguardo alle persone affette da intolleranze alimentari.

E non diciamo che la ricerca scientifica non è impedita da questo provvedimento. Certo che lo è. Lo dimostrano gli Ogm, che in Italia sono vietati. Nessuno li studia e nessuno li produce: è stata una decisione del Paese, ma poi il Paese spende cinque miliardi di euro all'anno per importarli, perché sono

fondamentali, soprattutto per alimentare gli animali di allevamento. Allora, se vogliamo continuare sulla strada della dipendenza dagli altri perché vogliamo essere duri e puri, va bene, ma non so quanto questo ci porti avanti nella comunità internazionale.

Tra gli argomenti principali che sento ripetere dai promotori della legge c'è la difesa del *made in Italy*. Siamo tutti d'accordo: chi potrebbe non essere d'accordo. I dati, però, ci dicono che, ad oggi, l'Italia importa il 50 per cento del suo fabbisogno di carne e il 25 per cento è rappresentato da animali che vengono importati da piccoli e fatti crescere in Italia. Quindi, buona parte del prosciutto e del salame italiano viene realizzata con animali che nascono all'estero.

Ricordo che l'Olanda ha investito forti somme, sia private che pubbliche, in questo tipo di ricerca ed è un grande fornitore di maiali appena nati all'Italia. Attenzione, dunque, perché potremmo ritrovarci, un domani, a non avere più la materia prima per fare prosciutti *made in Italy*. Forse è il caso di pensarci. Ricordo anche che, cinquant'anni fa, il *made in Italy* alimentare era diverso da oggi e probabilmente sarà diverso tra cinquant'anni.

Tutti ricordate il film di De Sica, "Ladri di biciclette", in cui il protagonista porta il figlio in un ristorante a mangiare la mozzarella in carrozza, perché, all'epoca, era il piatto tipico del *made in Italy* a Roma. Oggi dove la trovate più la mozzarella in carrozza a Roma? La trovate, sì, probabilmente, in alcuni locali, ma dappertutto si trova la cacio e pepe, perché i gusti cambiano. Succede e, quindi, cambieranno anche in futuro.

Le Commissioni 9^a e 10^a non hanno udito gli esperti veri, cioè gli studiosi. Si sono fatte inviare le relazioni, che però non hanno approfondito e delle quali non hanno tenuto conto. Alcuni di quegli studiosi hanno potuto parlare in un convegno istituzionale, organizzato dal Gruppo delle Autonomie lo scorso 13 luglio, dove hanno portato una serie di argomenti che dimostra come questo provvedimento sia assolutamente inutile e sproporzionato.

Ricordo che il principio di precauzione si è dimostrato, sia nelle relazioni pervenute alle Commissioni sia nel convegno, come assolutamente non fondato. Lo hanno detto i biotecnologi della società italiana di settore; lo ha detto il comandante di divisione dei Nas, Paolo Carra, audito il 21 di giugno; lo ha detto l'EFSA, anche essa in audizione.

In sintesi, oggi questa legge è inutile, perché vieta qualcosa che di fatto è già vietato, visto che nessun prodotto a base di carne coltivata ha iniziato l'*iter* di autorizzazione in Europa e quindi non può essere commercializzato.

Questa legge sarà inutile, e aggiungo potenzialmente dannosa domani, se e quando EFSA darà il proprio nulla osta ad alcuni di questi prodotti che potranno essere commercializzati in tutta Europa.

Infine, faccio alcune considerazioni sugli argomenti a sostegno del primato mondiale italiano del divieto alla carne coltivata: i bioreattori. Per spaventare i cittadini si è detto che la carne coltivata proviene da bioreattori. Ricordo che lo yogurt, la birra e il vino si fanno in contenitori che tecnicamente sono dei bioreattori. (*Applausi*).

In secondo luogo, si è parlato di cavie umane. Per spaventare i cittadini si è usato il mantra terroristico delle cavie umane, ma ci si dimentica che le cellule staminali - come detto prima - sono studiate da decenni in Italia, sono state approfondite in tutti i modi possibili. La ricerca, signori, quando si parla di mammiferi, vale per l'uomo e vale anche per gli altri animali.

Infine, si parla di animali vertebrati. Attenzione: solo dagli animali vertebrati non si possono prelevare le cellule staminali per fare questo prodotto, ma si può fare con i non vertebrati. Quindi i divieti di questa legge valgono per i bovini, ma non valgono per i gamberi e le aragoste. Perché? Sarebbe importante che il Governo ce lo spiegasse, perché potrebbe anche succedere che le aragoste e i gamberi prima o poi verranno prodotti nei bioreattori, per cui magari i pescatori di gamberi e di aragoste potrebbero rimetterci.

In sostanza, come illustrato sopra, la possibilità di una concorrenza della cosiddetta carne coltivata - ma chiamiamola in un altro modo: sono d'accordo con la senatrice Bizzotto - con la carne di allevamento non esiste. Non ho visto - debbo dire - analoghe levate di scudi quando i ristoranti vegani iniziarono a vendere *tofu* e *hamburger* vegetali, ma forse quella volta Coldiretti era disattenta. Cito Coldiretti a caso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, ho sentito da più parti parlare di protezione del *made in Italy*, rispetto degli agricoltori e degli allevatori, quindi della zootecnia. Ma ci sono diversi modi per tutelare la zootecnia nazionale e il *made in Italy* e questo è il fatto importante. Porre un divieto sugli alimenti derivati da colture cellulari non è il metodo giusto. È un divieto strumentale, fittizio che, se non fosse per il fatto che è necessario per distogliere l'attenzione su temi ben più scottanti e soprattutto screditanti a causa dell'attuale Governo, verrebbe da chiedersi se chi lo propone e lo difende debba fare un bel ripasso di legislazione sul *novel food*.

Sulla scrivania del presidente Meloni - metaforicamente parlando - ci sono questioni che urlano vendetta: i ritardi vergognosi nell'attuazione del PNRR, le scivolate sulla politica internazionale e sull'interpretazione del fenomeno migratorio, oltre a guai giudiziari di varia natura e gravità, tanto per fare un esempio; e ancora l'emergenza abitativa, i tassi dei mutui alle stelle, i salari al di sotto della soglia del sostentamento, come dimostrano i fatti. Tutti detti problemi hanno, nella scala delle priorità di questo Esecutivo, un grado di importanza limitato, sicuramente inferiore a quello dell'introduzione nel mercato italiano di un prodotto che attualmente non è consentito commercializzare. Perché allora impegnarsi a vietare qualcosa che già implicitamente è impossibile consumare? Un disegno di legge voglio ricordare che ha occupato anche un intero consesso di Ministri riuniti in consiglio, quello del 28 marzo scorso, che forse avrebbero fatto meglio a considerare che le urgenze sono ben altre.

Abbiamo il dovere di non tarpare le ali alla scienza, di non rinunciare alla modernizzazione. L'Italia non può diventare un Paese retrogrado, coperto dalla polvere dell'oscurantismo e del pregiudizio. La ricerca scientifica è sacra ed è chiaro che, se si pongono divieti aprioristici, si scoraggia qualsiasi forma di approfondimento, analisi e sviluppo, anche perché tra l'altro la ricerca non vive solo di fondi pubblici. Se questo disegno diventerà legge, vorrà dire anche, tra le varie cose, che si darà un ulteriore motivo a tanti giovani di scappare, alimentando quella che è già una grave emorragia italiana: la fuga dei cervelli, delle nostre eccellenze in fatto di ricerca.

Nell'anno 2023 - ripeto, 2023 - l'agricoltura fa il paio con l'innovazione tecnologica, con strumenti e tecniche avanzatissime in grado di porre rimedio ai grandi drammi del nostro tempo (il consumo del suolo, l'emergenza climatica, la perdita di biodiversità, il dissesto idrogeologico).

Ci domandiamo allora come sia possibile che un partito, quello che conta qui più rappresentanti, possa, da un lato, portare avanti le tecniche di evoluzione assistita nel settore primario - slancio di modernizzazione agricola - e, dall'altro, sempre in campo agricolo, possa vietare uno stesso slancio di modernizzazione.

«Dobbiamo fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e, allo stesso tempo, soddisfare le richieste alimentari di una popolazione mondiale in crescita. Solo migliorando le *performance* e riducendo le necessità in termini di acqua, fertilizzanti e farmaci possiamo affrontare queste sfide», citazione testuale del senatore De Carlo a proposito di tecniche di *editing* genomico, che potrebbero essere adoperate senza battere ciglio anche per gli alimenti colturali che, sottolineo ancora, sono totalmente in linea con le finalità delle TEA.

Dico questo non per fare delle sovrapposizioni argomentative audaci, ma per dare enfasi ad un concetto molto semplice, a quanto pare poco chiaro a molti presenti, per raggiungere un medesimo obiettivo, in questo caso la salvaguardia del pianeta.

Per fare questo ci sono diverse strade, tutte ugualmente valide, specie se si procede per tentativi. Innescare la politica della proibizione e della negazione a tutti i costi non renderà l'Italia un Paese migliore; piuttosto lo confinerà a fanalino di coda nelle classifiche mondiali delle Nazioni che hanno rifiutato aprioristicamente di capire, di innovare, di trovare soluzioni e, soprattutto, di crescere.

Anche il veto sulla possibilità di poter definire un cibo a base vegetale *hamburger* di soia o prosciutto *veg* perché dovrebbe confondere chi va a fare la spesa? Questi riferimenti piuttosto aiutano a capire la consistenza del prodotto e il suo aspetto e il suo utilizzo.

Un altro concetto importante è supportare il percorso delle alternative proteiche a quelle di origine animale e ciò non significa stroncare gli allevatori: sappiamo bene, infatti, che specie in cucina è il consumatore a veicolare il mercato. La realtà è che chi vorrà concedersi un'ottima fiorentina al sangue

continuerà a farlo, così come chi vorrà mangiare bistecche di tofu continuerà a farlo. Chi vorrà in un'ottica futura provare un *hamburger* di carne colturale lo farà, con buona pace di chi ci vedeva strane distorsioni delle produzioni nazionali.

La narrazione di molte grandi associazioni di categoria, oggi purtroppo totalmente asservite alle logiche di chi siede al potere, ha diffuso questo retro-pensiero del tutto tendenzioso. Si tratta però di falsi allarmismi, che non fanno altro che accrescere disinformazione e allargare il circolo vizioso delle paure infondate.

Vi sembra che ci sia stato un'invasione di insetti a tavola, dopo il via libera dell'Unione europea alle farine di grilli? Oggi si possono acquistare, ma non mi pare che le industrie dei prodotti convenzionali da forno ne abbiano risentito. Chi a colazione mangia fette biscottate di farina integrale al 100 per cento italiana, con un velo di miele bio, anche questo totalmente prodotto in Italia, continuerà a farlo e non sarà certo un salatino con farina di grillo posto nella vetrina di qualche negozio a turbare i suoi pasti.

Detto questo voglio confermare, se ancora non fosse sufficientemente chiaro, il totale sostegno del MoVimento 5 Stelle al mondo allevatorio (*Applausi*), supportato, anche in questa sede, dalla ripresentazione degli emendamenti sul rifinanziamento del Fondo nazionale per la suinicoltura e sul fondo degli allevamenti sostenibili. Chi dice il contrario vuole portarvi fuori rotta. Ci tengo a ribadirlo in maniera diretta ai tanti allevatori che ho avuto occasione di ascoltare e incontrare in questi anni.

Concludo, signor Presidente, con una rassicurazione per tutti gli operatori della filiera agricola. Noi ci siamo e ci saremo sempre. L'importante è non permettere a strategie distrattive, come quella attuata con la presentazione di questa proposta del tutto superflua, di prendere il sopravvento.

Canalizziamo insieme tutte le energie per costruire qualcosa di veramente utile per il nostro magnifico *made in Italy* agroalimentare e per l'agricoltura del futuro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze e per dare modo al Ministro di partecipare al dibattito, rimandiamo a domani gli ultimi interventi in discussione generale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, intervengo perché ieri, 17 luglio, si è celebrata la Giornata della giustizia penale internazionale. È la giornata che ricorda l'approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale, che avvenne proprio qui a Roma venticinque anni fa. Si tratta di un'istituzione fondamentale, perché ha completato l'assetto del mondo che è uscito dalla Seconda guerra mondiale: oltre alle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza e alla Corte di giustizia internazionale, abbiamo anche la Corte penale internazionale.

Si tratta di una Corte che serve a perseguire reati commessi da singoli individui, reati gravissimi, come il reato di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, il crimine di invasione: tutti reati che fino ad allora non erano perseguiti, se non qualche volta con tribunali *ad hoc*. Ricordiamo ovviamente il processo di Norimberga, o il tribunale che le Nazioni Unite crearono per la guerra nella ex Jugoslavia o in Ruanda. Mancava però un'entità che assicurasse, oltre alla pace, la giustizia.

Vede, signora Presidente, la pace non è soltanto la cessazione del risuonare delle armi, non è soltanto ottenere un cessate il fuoco e che in un Paese in guerra si smetta di sparare. La pace si ha quando anche le esigenze di giustizia vengono soddisfatte e quando chi ha utilizzato la guerra per compiere reati orribili viene assicurato alla giustizia; ancor meglio, viene assicurato alla giustizia, grazie alla Corte penale internazionale, non soltanto dal Paese nel quale il reato è stato commesso, ma dall'intera comunità internazionale. Io voglio ricordare che l'ultimo mandato di cattura della Corte penale internazionale è stato spiccato proprio nei confronti di Vladimir Putin e della commissaria russa per l'infanzia per la deportazione di centinaia, forse migliaia di bambini dall'Ucraina. Questo ci dà il senso non soltanto di quanto orribile sia quella guerra, ma anche di quanto sia sbagliato e violento l'atteggiamento con il quale Vladimir Putin ha ordinato l'aggressione nei confronti dell'Ucraina.

Con la ministra Cartabia nel marzo del 2022 si era costituita una Commissione, presieduta da due

importanti giuristi, i professori Palazzo e Pocar, che doveva servire ad allineare il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale. Purtroppo, questo Governo non sta dando seguito al lavoro di quella Commissione. Quindi, vorrei formalmente invitare il ministro Nordio e la presidente Meloni a dar seguito a quel lavoro e allineare il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale.

Da ultimo, parliamo di giustizia internazionale e non possiamo non pensare alla sentenza vergognosa che oggi un tribunale egiziano ha emesso nei confronti di Patrick Zaki, condannato a tre anni. Penso che questa sia un'ulteriore lesione, oltre che del diritto, della ragionevolezza e di ogni principio democratico, anche dei buoni rapporti che intercorrerebbero tra Italia ed Egitto; un'ulteriore lesione dopo tutto quello che è successo a Giulio Regeni e senza che si sia avuta giustizia per lui.

Chiedo anche in questo caso al Governo di far sentire la propria voce in modo molto forte presso l'ambasciatore egiziano a Roma e in genere nei rapporti con l'Egitto perché questa davvero è un'ulteriore lesione, un ulteriore schiaffo che è stato dato non soltanto al buonsenso, alla giustizia e al diritto, ma anche all'Italia. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo anch'io su questa giornata importante e sulla Corte penale internazionale. Ricordiamo con grande piacere la data del 17 luglio del 1998, perché proprio qui a Roma si è approvato quello che è fondamentale per questo istituto, cioè lo Statuto della Corte penale internazionale, nel quale sono contenute le norme e le modalità di applicazione di un principio importantissimo.

Quando parliamo di crimini di guerra, di crimini di contro l'umanità, di aggressioni di Stati nei confronti di altri Stati, rientriamo nel concetto generale di diritti umani. Ebbene, i diritti umani, in quanto universali, devono preesistere a qualsiasi altra forma di diritto o di legge e quindi vengono prima delle leggi. Attenzione, i diritti umani preesistono alle leggi e devono venire prima anche in ogni forma di rapporto internazionale.

Naturalmente si tratta di una Corte che nasce da lontano, perché c'è la memoria del processo di Norimberga e di altri processi importanti, di Corti che però furono temporanee: la grande importanza di questa Corte internazionale sta nel fatto che è permanente e ad essa vi hanno aderito molti Stati. L'obiettivo ovviamente è quello che ci sia una riapertura delle adesioni dei Paesi che vi si riconoscono. L'altra strada da percorrere è quella del grande supporto nella raccolta delle prove per questi crimini internazionali.

Voglio citare due giganti del pensiero italiano, perché sono stati menzionati da altri e naturalmente non li vogliamo lasciar soli: mi riferisco sia a Benedetto Croce che a Giuliano Vassalli, spesso citato dal nostro attuale Ministro della giustizia. Le ragioni che sono infatti alla base di questo istituto stanno in quell'impostazione tutta crociana che vede la storia come una storia delle idee e delle libertà. Voglio ricordare una prolusione che fece Giuliano Vassalli nel lontano 1946, quando ricordò e illustrò quanto fosse suggestivo per le nuove generazioni diffondere e sostenere un diritto internazionale come presidio contro i crimini contro l'umanità.

La conclusione è che c'è una nuova frontiera del diritto e soprattutto dell'impegno per le libertà, ed è quella, come dicevo prima, che i diritti umani preesistono e sono senza confini. Infatti le regole contenute in questo Statuto dicono proprio che i suddetti crimini possono essere perseguiti indipendentemente dalle determinazioni degli Stati dove essi si verificano. È un istituto della pace e deve essere un qualcosa che preesiste nelle relazioni internazionali.

Cito anch'io la vergognosa questione di Zaki: nelle relazioni internazionali dobbiamo adottare un comportamento che metta come preconditione il rispetto dei diritti umani e il rispetto della legalità nel processo e di tutte le garanzie. Questo rispetto non può e non deve piegarsi a nessuna ragione, né di rapporti internazionali né di qualsivoglia ragione. Questo è un grande passo nella modernità della storia, nella tradizione delle migliori garanzie, nella tradizione delle democrazie liberali. Credo che noi su questo dobbiamo insistere per dare un grande contributo e oggi fare in modo che il Governo italiano prenda posizione e faccia sentire la sua voce con l'Egitto. *(Applausi)*.

[SIRONI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI \(M5S\)](#). Signor Presidente, 23 maggio-19 luglio 1992: cinquantasette sono i giorni che hanno separato le uccisioni dei due magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che li hanno uniti per sempre nella morte e nell'immaginario collettivo come due eroi a presidio della legalità nella lotta contro la mafia. Cinquantasette giorni.

Paolo Borsellino era preoccupato per la sua famiglia e per gli uomini della scorta. Chiese più volte agli organi competenti di bonificare i luoghi che frequentava abitualmente; in particolare, chiese la rimozione delle auto parcheggiate in Via D'Amelio, dove si recava spesso in visita alla madre. Cinquantasette giorni, ma nessuno fece nulla. Sarebbe bastato forse un divieto di sosta e invece le auto della scorta dovevano impegnarsi in lunghe e lente manovre che hanno reso sin troppo semplici l'agguato e la strage.

Era il 19 luglio 1992 e domani se ne celebrerà la ricorrenza. Nella voragine di sangue lasciata dall'esplosione, la madre di Borsellino ha posato una piantina di ulivo, proveniente da Betlemme: l'ulivo, la pianta perenne, l'albero simbolo di pace e di rigenerazione. Da allora sono trascorsi ormai trentuno anni. Oggi quella piantina è cresciuta e sfoggia una meravigliosa ampia chioma, che accoglie ogni giorno il pellegrinaggio di chi conserva nel cuore la gratitudine verso quel giudice coraggioso e determinato sino alla morte e il riconoscimento al valore del suo instancabile lavoro. Ma ancora, purtroppo, quel luogo della memoria è soffocato, oggi come allora, tra le auto parcheggiate.

Salvatore Borsellino, il fratello del giudice, che da sempre ne coltiva la memoria, ha recentemente avviato una petizione popolare che ha già raccolto decine di migliaia di sottoscrizioni, tra cui la mia, per la realizzazione in via D'Amelio del Giardino della memoria e per la declaratoria di monumentalità dell'ulivo. Il Comune di Palermo ha accolto la sollecitazione, emanando un atto di indirizzo. L'auspicio di tutti è che le enunciazioni si trasformino presto in fatti concreti e su questo vigilerò, perché iniziative come questa hanno un potente valore simbolico e la rigenerazione urbana diventa simbolo di rigenerazione delle coscienze.

È importante che le istituzioni non abbassino la guardia e si mantenga vivo il ricordo del sacrificio di chi ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e alla lotta contro quella forma di diffusa illegalità che è la mafia.

Auspicio che tutte le istituzioni si associno al sostegno dell'iniziativa di Salvatore Borsellino, per la creazione del Giardino della memoria, per donare ai pellegrini un luogo consono al raccoglimento e per restituire a quel luogo la sacralità che merita. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 19 luglio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,27).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Centinaio, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Russo, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Spelgatti e Spinelli, per attività della 1^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Butti, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Melchiorre; entra a farne parte il senatore Melchiorre;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Melchiorre; entra a farne parte il senatore Butti, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Melchiorre.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 17 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la senatrice Biancofiore in sostituzione del senatore Salvitti, dimissionario.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio ha inviato, con lettera in data 12 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Programma annuale delle attività relativo all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 194).

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Rastrelli ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (*Doc. IV-ter*, n. 1-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della salute

Ministro dell'università e della ricerca

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (803)

(presentato in data 17/07/2023)

C.1183 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Nicita Antonio, Boccia Francesco, Misiani Antonio, Lorenzin Beatrice, Manca Daniele, Bazoli Alfredo, Mirabelli Franco, Zambito Ylenia, Irto Nicola, Basso Lorenzo, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Rossomando Anna, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Martella Andrea, Meloni Marco, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojč Tatjana, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter

Misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti (800)

(presentato in data 14/07/2023);

senatrice Sbrollini Daniela

Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e tutela della

persona in soggetti con diabete in età evolutiva (801)

(presentato in data 14/07/2023);

senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Silvestroni Marco, Fallucchi Anna Maria, Satta Giovanni, Russo Raoul, Berrino Gianni, Leonardi Elena, Mancini Paola, Amidei Bartolomeo, Ancorotti Renato, Della Porta Costanzo, De Priamo Andrea, Farolfi Marta, Guidi Antonio, Liris Guido Quintino, Marcheschi Paolo, Matera Domenico, Petrenga Giovanna, Petrucci Simona, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Sigismondi Etelwardo, Spinelli Domenica, Mennuni Lavinia, Pellegrino Cinzia

Delega al Governo per la definizione delle procedure di screening neonatale ai fini del tempestivo riconoscimento dell'atrofia muscolare spinale (802)

(presentato in data 17/07/2023);

senatrice Sbrollini Daniela

Delega al Governo per l'implementazione dell'identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici (804)

(presentato in data 18/07/2023);

senatori Malpezzi Simona Flavia, Ancorotti Renato

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Festival Claudio Monteverdi di Cremona (805)

(presentato in data 18/07/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Malpezzi Simona Flavia

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (22)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/07/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Irto Nicola

Disposizioni per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare (740)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/07/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Gasparri Maurizio, Sen. Paroli Adriano

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana (761)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio,

turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 18/07/2023).

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Turco Mario ed altri

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (584)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 17/07/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (803)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

C.1183 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/07/2023);

2^a (Giustizia) e 3^a (Aff. esteri e difesa)

sen. Dreosto Marco

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (472)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 18/07/2023);

2^a (Giustizia) e 3^a (Aff. esteri e difesa)

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (789)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 18/07/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
in sede referente*

dep. Molinari Riccardo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (790)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.384 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.446, C.459)

Già deferito in sede redigente, alla 10^a Commissione permanente (Sanità e lavoro), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 18/07/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18/07/2023 la 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (755)

(presentato in data 13/06/2023)

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Rossomando ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Rossomando ed altri. - "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo" (66).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 12 luglio 2023 la 1^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per approfondire l'impatto e gli effetti delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale (IA) sui settori di competenza della 1a Commissione.

In data 12 luglio 2023 la 1^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in data 20 giugno 2023, alla dottoressa Maria Teresa Monteduro, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e, in data 28 giugno 2023, al dottor Bruno Izzo, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

L'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere pervenute in data 20 e 30 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i documenti concernenti la

rendicontazione della gestione amministrativo-contabile riferiti all'andamento della spesa al 31 marzo 2022, relativo alla struttura commissariale per l'emergenza da COVID-19, nonché all'andamento della spesa al 31 dicembre 2022 e al 30 aprile 2023, relativi alla predetta Unità.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 192).

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 11).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili e penali, relativa agli anni 2021-2022, aggiornata al giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc.* XCVI, n. 1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc.* CXVIII, n. 1).

Con lettere in data 14 luglio 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Gerace (Reggio Calabria) e Ardore (Reggio Calabria).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l'introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della soglia di esenzione dai dazi doganali (COM(2023) 259 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissari Straordinari di ILVA S.p.a, trasmissione di documenti

I Commissari Straordinari di ILVA SpA hanno inviato, in data 11 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, relativa al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc.* XXVII, n. 8).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 142 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 13 luglio, con la quale dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge (*Doc. VII, n. 33*) - alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 41/2023/G concernente "Il Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani (Fsba)".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 193).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 17 luglio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione (COM(2023) 395 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 368 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4a.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Ermanno Montobbio da Genova chiede nuove disposizioni in materia di adozione di minori (Petizione n. 469, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:

- modifiche all'articolo 38 del codice di procedura penale in materia di termini e forme per la dichiarazione di ricsuzione del giudice (Petizione n. 470, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- modifiche all'articolo 631 del codice di procedura penale in materia di limiti della revisione del processo (Petizione n. 471, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- la creazione di un elenco pubblico consultabile *online* dei giudici penali ricsuati nell'ambito della carriera (Petizione n. 472, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- modifiche al Regolamento del Senato in materia di pubblicità delle petizioni presentate ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione (Petizione n. 473, assegnata alla Giunta per il Regolamento);

il signor Francesco Romano da Saviano (Napoli) chiede:

- disposizioni volte a prevedere la possibilità in sede di dichiarazione dei redditi di destinare il 5 per

- mille ad un istituto scolastico, attraverso l'indicazione del relativo codice meccanografico sul modello 730 o sul modello Unico (Petizione n. 474, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- l'introduzione della possibilità di detrazione fiscale al 36% del canone di noleggio auto per famiglie, limitatamente ai contratti di durata almeno pari a 48 mesi e nel numero massimo di un contratto detraibile per nucleo familiare (Petizione n. 475, assegnata alla 6a Commissione permanente);
 - disposizioni urgenti volte a prevedere l'istituzione di una nuova sezione del Fondo di Garanzia del Mediocredito centrale al fine del consolidamento delle passività e della proroga dei termini di scadenza dei finanziamenti alle imprese (Petizione n. 476, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- il signor Elvio Salvatore Gallo da Milano chiede l'abolizione del limite di età per l'accesso alle selezioni della Riserva Selezionata, in particolare per l'Arma dei Carabinieri - Categoria Ufficiali (URISE) (Petizione n. 477, assegnata alla 3a Commissione permanente);
- il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:
- l'istituzione del S.O.N.C.ID. - Sistema Operativo Nazionale Centrale per il Dissesto Idrogeologico, con funzioni di raccolta e comunicazione delle informazioni, pianificazione territoriale, programmazione di interventi strutturali di difesa del suolo, valutazione e gestione delle emergenze idrogeologiche e raccordo delle operazioni a livello nazionale (Petizione n. 478, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - la costruzione di nuove dighe e la riqualificazione delle reti idriche urbane (Petizione n. 479, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - opere di bonifica dei terreni nelle aree siccitose volte a ripristinarne la capacità di assorbimento dell'acqua (Petizione n. 480, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - che non si proceda alla ratifica dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 (Petizione n. 481, assegnata alla 3a Commissione permanente);
 - l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Petizione n. 482, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Mauro Piccotti da San Marcello (Ancona) chiede misure a tutela della lingua italiana (Petizione n. 483, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 7a);
- il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò e Arnone (Caserta) chiede:
- l'istituzione dello sportello dei cittadini presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con numero verde dedicato (Petizione n. 484, assegnata alla 1a Commissione permanente);
 - l'erogazione della quattordicesima mensilità a tutti i lavoratori (Petizione n. 485, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - l'istituzione della Giornata dell'agricoltura (Petizione n. 486, assegnata alla 9a Commissione permanente);
 - la realizzazione di opere di bonifica e manutenzione degli argini di fiumi e torrenti al fine di evitare e prevenire il dissesto idrogeologico del territorio, con particolare riguardo alla Regione Emilia-Romagna (Petizione n. 487, assegnata alla 8a Commissione permanente);
 - l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale (Petizione n. 488, assegnata alla 1a Commissione permanente);
 - l'istituzione del Fondo Nazionale di Solidarietà con funzione di sostegno alle imprese e ai privati cittadini in condizione di difficoltà economica mediante la concessione di prestiti a tasso agevolato e/o di finanziamenti a fondo perduto (Petizione n. 489, assegnata alla 5a Commissione permanente);
 - l'istituzione del Difensore del cittadino con funzioni rese a titolo di patrocinio gratuito (Petizione n. 490, assegnata alla 1a Commissione permanente);
 - misure volte a ridurre il costo dei farmaci necessari per curare l'epatite C (Petizione n. 491, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - misure in materia di sicurezza stradale (Petizione n. 492, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:

- misure a sostegno delle famiglie in cui sono presenti disabili (Petizione n. 493, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - disposizioni urgenti in materia di bonus edilizi (Petizione n. 494, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- il signor Marco Bava da Castiglione Torinese (Torino) chiede modifiche al disegno di legge Atto Senato n. 674 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali" (Petizione n. 495, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- il signor Paolo Tazzini da Borgo Val di Taro (Parma) chiede che venga estesa la possibilità di accesso all'Ape sociale anche per i pendolari il cui luogo di lavoro dista oltre 50 chilometri dall'abitazione di residenza (Petizione n. 496, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- il signor Andrea Zenobi da Deruta (Perugia) chiede disposizioni volte a garantire la portabilità gratuita degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) in caso di passaggio ad altro gestore (Petizione n. 497, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:
- modifiche all'articolo 50 del codice di procedura penale, in materia di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (Petizione n. 498, assegnata alla 2a Commissione permanente);
 - modifiche all'articolo 409, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (Petizione n. 499, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- la signora Vitalba Azzolini, a nome dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica - APS, ed altri cittadini, chiedono la sospensione di ogni decisione in materia di produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi ottenuti da coltivazione cellulare e il parere preventivo da parte del Comitato per la Legislazione circa l'applicabilità e la legittimità del disegno di legge Atto Senato n. 651, recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (Petizione n. 500, assegnata alle Commissioni permanenti 9a e 10a riunite);
- il signor Raffaele Mancuso da Porto Empedocle (Agrigento) propone una serie di misure di riforma della disciplina del processo penale (Petizione n. 501, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Giuseppe Focetola da Luino (Vicenza) chiede:
- l'estensione dei percorsi abilitanti da 30/60 CFU anche ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (Petizione n. 502, assegnata alla 7a Commissione permanente);
 - l'eliminazione del vincolo triennale per i docenti neoimmessi in ruolo in merito alla possibilità di presentare richiesta di mobilità interprovinciale (Petizione n. 503, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede disposizioni volte a garantire l'immediata riammissione nel possesso da parte del legittimo proprietario nei casi di occupazione abusiva di immobili (Petizione n. 504, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor M. De Marca chiede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (Petizione n. 505, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Daniele Bertuccini da Viterbo chiede modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Petizione n. 506, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede:
- la realizzazione negli istituti penitenziari di reparti ospedalieri dedicati esclusivamente ai passivi di pena (Petizione n. 507, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 10a);
 - nuove disposizioni in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Petizione n. 508, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Fulvio Aversa da Monza propone misure volte a consentire una riduzione dei tempi di attesa per il rilascio del passaporto, anche attraverso l'istituzione di strutture *ad hoc* preposte allo scopo (Petizione n. 509, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

- modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile in materia di forma del pignoramento (Petizione n. 510, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche all'articolo 1453 del codice civile in materia di risolubilità del contratto per inadempimento (Petizione n. 511, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- modifiche agli articoli 177 e 279 del codice di procedura civile recanti rispettivamente effetti e revoca delle ordinanze e forma dei provvedimenti del collegio giudicante (Petizione n. 512, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Luciano Battaglini da Trani chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla responsabilità giuridica, i ritardi e gli eventuali danni cagionati dalle amministrazioni pubbliche competenti in merito alla valutazione delle istanze per causa di servizio e vittime del dovere presentate da cittadini (Petizione n. 513, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello e Arnone chiede:

- interventi volti a ridurre il debito pubblico (Petizione n. 514, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- misure a tutela dell'ambiente (Petizione n. 515, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- nuove disposizioni volte a regolamentare il mercato delle forniture energetiche (Petizione n. 516, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata (Petizione n. 517, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata del popolo e dei cittadini (Petizione n. 518, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure a favore della ricerca e sviluppo nel settore delle auto ecologiche (Petizione n. 519, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Traino Aniello da Neirone (Genova) chiede:

- modifiche al Regolamento del Senato in materia di pubblicità delle petizioni presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, prevedendo in particolare l'introduzione di un termine per l'annuncio in Assemblea delle stesse (Petizione n. 520, assegnata alla Giunta del Regolamento);
- il prolungamento a dieci minuti della pausa tra le varie lezioni sino al quarto anno della scuola secondaria (Petizione n. 521, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- l'inserimento di uno specifico percorso di specializzazione rivolto agli aspiranti docenti, comprensivo di tirocini curriculari (Petizione n. 522, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- nuove disposizioni in materia di dispositivi antiabbandono di minori e di animali da affezione negli autoveicoli (Petizione n. 523, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- una serie organica di disposizioni in materia di superbonus 110% ed altri bonus per interventi edilizi (Petizione n. 524, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Andrea Zenobi da Deruta (Perugia) chiede che la dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti sia inserita nel fascicolo sanitario elettronico di ogni cittadino (Petizione n. 525, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Matteo Marconi da Montegranaro (Fermo) chiede misure volte a promuovere la trasparenza dell'operato di medici e operatori sanitari negli ospedali (Petizione n. 526, assegnata alla 10a Commissione permanente);

la signora Serena Molin da Cavallino-Treporti (Venezia) chiede che venga data concreta attuazione all'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di apertura e regolazione dei mercati (Petizione n. 527, assegnata alla 9a Commissione permanente);

il signor Stefano Pagani da Roma chiede modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici (Petizione n. 528, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Giovanni Di Salvo da Napoli chiede l'approvazione di una disciplina organica della funzione di autenticatore delle sottoscrizioni elettorali e referendarie (Petizione n. 529, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede modifiche alla disciplina relativa alle pensioni di reversibilità

nel senso di includere tra la platea dei beneficiari anche i figli degli assistiti deceduti che si trovano in condizione di disoccupazione o comunque in condizione di indigenza (Petizione n. 530, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Fabrizio Di Mattei, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di.-APS e a nome anche delle sigle sindacali UNARMA, SINAM, SIM GdF, SILM, SILMA, NSP, COSP e CIISA, chiede disposizioni volte a consentire l'avvio operativo di un fondo pensione complementare per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato (Petizione n. 531, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:

- di aggiungere l'articolo 630-*bis* nel codice penale al fine di stabilire tempi certi per le risposte alle istanze di revisione delle condanne penali (Petizione n. 532, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- la modifica dello stemma della Repubblica italiana (Petizione n. 533, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor M. De Marca chiede modifiche all'articolo 28, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", in materia di certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi (Petizione n. 534, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni

[CRISANTI](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la normativa europea stabilisce scadenze temporali circa l'eliminazione graduale di documenti d'identità in formato non elettronico e fissa le linee guida tecnico-normative per il coordinamento tra i Paesi membri dell'Unione europea;

ai sensi della normativa nazionale, nel corso dei diversi passaggi che hanno portato all'introduzione della carta d'identità elettronica, incluso il suo rilascio presso la rete consolare, il Ministero dell'interno è stato tenuto a raccogliere numerosi pareri, quali quello del Garante per la protezione dei dati personali;

il 16 giugno 2022 il Garante ha espresso il necessario parere circa lo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo all'"emissione della carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all'estero da parte dei comuni. modalità organizzative e tecniche di dettaglio", dove risulta come un dato di fatto acquisito l'approntamento, da parte delle competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'interno, del necessario quadro tecnico-normativo per l'emissione da parte dei Comuni delle carte d'identità elettroniche per le iscritte e gli iscritti AIRE;

l'articolo 5 del regolamento UE 2019/1157 indica come data a partire dalla quale il rilascio di documenti di identità avvenga in formato esclusivamente "elettronico" il 2 agosto 2021; inoltre, le "carte d'identità non conformi ai requisiti (...) cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031";

sempre più spesso i cittadini italiani residenti all'estero necessitano della carta d'identità elettronica per l'identificazione personale anche in Italia, come per esempio per l'ottenimento dello SPID; va infatti notato che la CIE risulta un'alternativa ben meno onerosa del passaporto per un'ampissima parte di utenti chi si trova ad espatriare in ambito UE; inoltre, non va dimenticato che a partire dal 31 dicembre 2023 lo SPID sarà obbligatorio per l'accesso ai servizi consolari *online* (portale "FastIt"; è quanto disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198); l'accesso a tali servizi è di vitale importanza, oltretutto, anche per aggiornare la propria posizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (legge 27 ottobre 1988, n. 470);

il rilascio delle CIE all'estero è limitato alle sedi consolari presenti nei Paesi aderenti all'Unione europea, nel Regno Unito e nei Paesi in cui la carta d'identità garantisce libertà di circolazione; per

coloro che risiedono al di fuori di tali Paesi, al momento, non risulta prevista alcuna possibilità di rilascio di carta elettronica;
l'accesso agli sportelli consolari per il rilascio CIE è estremamente limitato a causa della drammatica carenza di personale nella rete diplomatico-consolare;
per quanto i tempi di attesa in Comuni di grandi dimensioni, in media, non sembrano essere inferiori a quelli della rete consolare, almeno stando a quanto riportano gli organi di informazione, tale situazione di rallentamento non riguarda invece i Comuni di dimensioni minori;
si aggiunga la complessità del processo di rilascio di CIE presso i consolati italiani all'estero, comunque previsto nello stesso decreto ministeriale 23 dicembre 2015 all'articolo 17 e come attuato attraverso il decreto ministeriale 19 luglio 2019,
si chiede di sapere a che punto sia il processo di emanazione del decreto di approvazione del documento relativo alle modalità organizzative e tecniche di dettaglio relative al procedimento di emissione della carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all'estero da parte dei Comuni, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il necessario parere già in data 16 giugno 2022.

(3-00586)

[PARRINI](#), [ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, l'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;

il successivo comma 2-*ter* stabilisce che queste risorse sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite leggi regionali;

il comma 2-*quater* demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa;

il decreto interministeriale 30 dicembre 2021 e il decreto direttoriale 6 settembre 2022 della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico stabiliscono l'agevolazione per le imprese dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore;

considerato che:

l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nell'industria conciaria e alla tutela delle filiere nel settore conciario ed è gestita da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale incentivi alle imprese, divisione VIII), come stabilito dal decreto ministeriale 30 dicembre 2021;

la misura fornisce finanziamenti a progetti che mirano ad accrescere la competitività delle imprese proponenti, con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza. I progetti devono presentare un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed è possibile includere attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché siano strettamente connesse e funzionali alle finalità complessive del progetto e non costituiscano la parte preponderante delle spese complessive;

l'industria conciaria ha una rilevanza strategica per l'intera economia nazionale. Il settore impiega 18.303 addetti in 1.146 aziende, per un fatturato annuo pari a 4,6 miliardi di euro (71 per cento destinato all'*export*, equivalente in valore assoluto ad oltre 3 miliardi). È storicamente considerata *leader* mondiale in termini di valore (66 per cento a livello UE, 23 per cento a livello mondiale), e livello di internazionalizzazione, per l'elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, lo spiccato impegno ambientale e la capacità innovativa in termini di *design* stilistico (dati UNIC, Industria conciaria italiana, anno 2022);

considerato, inoltre, che:

la Commissione europea in data 19 marzo 2020 ha adottato la comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni e integrazioni;

è in vigore il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

è anche in vigore il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

rilevato che:

le domande dovevano essere inviate a partire dal 15 novembre 2022 attraverso la sezione elenco incentivi dell'area riservata del sito *web* di Invitalia. Lo sportello è stato chiuso il 16 novembre 2022 per esaurimento di risorse con un numero complessivo di domande presentate pari a 139;

la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria è stata pubblicata il 29 marzo 2023 nel portale dedicato del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

gli investimenti previsti dalle imprese ammesse alla fase istruttoria presentano un rilevante impatto e sono in linea con gli obiettivi di politica pubblica stabiliti dai suddetti decreti;

sono stati forniti cronoprogrammi strutturati e definiti con attenzione, coerenti con gli investimenti programmati;

le società coinvolte sollecitano, costantemente, aggiornamenti sulla graduatoria finale, alla luce delle tempistiche previste dai decreti in questione;

rilevato, inoltre, che:

ai sensi dell'articolo 11 del decreto interministeriale 30 dicembre 2021, le attività istruttorie devono essere concluse dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

allo stato attuale, sono trascorsi oltre 8 mesi, calcolati a partire dal 15 novembre 2022, data di presentazione delle domande e circa 4 mesi, a partire dal 29 marzo 2023, data di pubblicazione della graduatoria di ammissione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni dei ritardi relativi alle concessioni delle erogazioni dei contributi a favore del settore conciarario, e quali siano le iniziative che i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di accelerare l'*iter* di attribuzione dei contributi;

quali siano le tempistiche relative alla pubblicazione degli esiti dell'attività istruttoria e quelle relative alla pubblicazione della graduatoria finale, considerando l'importanza degli investimenti e il loro impatto sull'economia e sulle filiere interessate.

(3-00588)

[CROATTI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

da diversi anni il comparto ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna, che nel 2022 ha generato una produzione lorda vendibile di 1,2 miliardi di euro su una superficie coltivata di 56.691 ettari, è in grave sofferenza, soprattutto a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, ai quali si aggiungono i numerosi problemi causati dalle fitopatie;

la situazione vede il ripetersi di fenomeni che creano seri problemi di sostenibilità economica e faticano a mettere le imprese nelle condizioni di mantenere le produzioni;

il sistema ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna è caratterizzato da un elevato processo di aggregazione: circa il 50 per cento dei produttori regionali aderisce ad un'organizzazione di produttori (a fronte di una media nazionale ed europea del 35-40 per cento). Si tratta di un grande patrimonio economico e sociale, una delle filiere che contribuiscono di più sul piano occupazionale e che ogni giorno porta frutta di qualità sulle tavole;

considerato che:

le produzioni dell'ortofrutta sono state sensibilmente compromesse dalle ingenti perdite di prodotto dovute alle gelate tardive dell'aprile scorso, eventi che hanno interessato varie zone dell'Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, Rimini, Modena e Reggio Emilia;

gli interventi e i bandi regionali a sostegno del settore non sono sufficienti. È necessario garantire indennizzi nazionali adeguati per le imprese colpite dalle gelate e grandinate primaverili del 2023 in tempi possibilmente brevi, attraverso la deroga al decreto legislativo n. 102 del 2004, come accadde nel 2020 quando vennero riconosciute risorse per 13 milioni e 23.000 euro e nel 2021 quando vennero destinate risorse per 52 milioni e 343.000 euro,

si chiede di sapere se si intenda prevedere urgenti misure adeguate a sostenere le imprese agroalimentari gravemente colpite dagli eventi dello scorso aprile, nonché a proporre lo stanziamento delle risorse necessarie per sostenere un settore che rappresenta un valore non solo per l'Emilia-Romagna, ma per tutto il Paese.

(3-00589)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il tratto romagnolo della strada statale 3-bis Tiberina (E45) rappresenta una vera e propria arteria per cittadini, imprese e turisti, costituendo anche l'unica via d'accesso per diverse comunità dell'appennino e un collegamento fondamentale con l'autostrada A14;

nonostante il suo valore strategico per il territorio e la sua economia, il tratto di circa 90 km richiamato risulta una via impervia, intervallata da continue interruzioni, cantieri e lavori aperti da anni, forieri di disagi e pericoli per la viabilità, nonché vero e proprio pregiudizio per la mobilità;

tali criticità si riflettono sulla forte crescita che sta caratterizzando il territorio ravennate, che peraltro vede le enormi potenzialità di espansione del porto compromesse dalla mancanza di opere di collegamento vitali per la logistica, come la realizzazione di un *bypass* lungo il canale del Candiano;

la realizzazione delle infrastrutture necessarie al potenziamento del porto di Ravenna, nonché la chiusura dei cantieri e il conseguente ripristino della piena operatività dell'E45 rappresenta una priorità per il Paese: la forte vocazione alla crescita del Ravennate e le sue prospettive di sviluppo commerciale possono costituire un vero e proprio volano per l'economia e l'occupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda adottare per scongiurare ulteriori ritardi e rendere pienamente operativo il tratto romagnolo dell'E45;

quali iniziative intenda adottare, con quali tempistiche e modalità, per agevolare la rapida realizzazione del *bypass* lungo il canale del Candiano, quale opera strategica per lo sviluppo logistico e commerciale del territorio di riferimento.

(3-00590)

[DELLA PORTA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la sicurezza dei cittadini e il sostegno alla legalità sono un punto di grande interesse ed attenzione per il Governo;

con provvedimenti normativi recenti, ed in particolare con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), sono state allocate risorse per l'assunzione di personale, a vari livelli e qualifiche, nelle Forze dell'ordine;

considerato che:

in Molise e, soprattutto, nell'area territoriale del cosiddetto basso Molise, nella cintura del comune di Termoli, confinante con il territorio dell'alto Foggiano, si sono registrati negli ultimi mesi numerosissimi episodi di furti di auto, anche di grossa cilindrata e valore economico, nonché di mezzi agricoli, che lasciano presagire, per le modalità di esecuzione delle condotte illecite, che gli atti criminali, ormai iterati nel tempo, non siano il frutto di azioni singole, bensì di organizzazioni ben strutturate;

oggetto delle attività criminose risultano anche abitazioni ed attività commerciali di vario genere;

valutato che:

nel solo periodo compreso tra gennaio e marzo (come riportato da fonti stampa) si sono registrati un totale di 180 episodi di furto nelle sole città di Campobasso e Termoli;
nella città di Termoli, in particolare, si attesta la maggior parte dei furti d'auto: ben 42 in soli tre mesi. Segnalazioni simili sono pervenute anche da comuni attigui alla detta città, Guglionesi e Campomarino, laddove si segnalano, data la vocazione agricola dei suddetti comuni, numerosi furti di mezzi agricoli anche di ingente valore;
la stampa ha pedissequamente dato conto degli episodi delittuosi in questione, di cui si evidenziano, solo nella sola città di Termoli, quelli che seguono:
in data 25 marzo è stato denunciato il furto di un'auto posteggiata;
in data 14 aprile 2023, in seguito ad un furto d'auto, il responsabile ha provocato un incidente stradale nel ricaversi una via di fuga;
in data 6 luglio 2023 è stato scoperto un furto avvenuto nella notte per opera di ignoti della portata di circa 2.000 euro, ai danni di un noto chiosco termolese;
in data 8 luglio 2023 si è avuta notizia di un furto avvenuto nella notte per opera di ignoti della portata di 5.300 euro, ai danni di un supermercato, il quale aveva già subito altri furti in passato, ma mai di una tale entità;
nel giro di 6 giorni (dal 6 al 12 luglio 2023) sono avvenuti a Termoli tre furti: pneumatici e borsello, un'auto e un furgone;
ritenuto inoltre che:
tutti i comandi delle forze dell'ordine ad ordinamento statale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza) risultano essere sotto organico nel territorio del basso Molise;
tale situazione comporta un forzato minor controllo del territorio, dato il numero esiguo di pattuglie, circostanza aggravata nel periodo estivo, quando la popolazione residente raddoppia in virtù dell'afflusso turistico;
la massiccia presenza di turisti è un forte incentivo per i malviventi che si riversano nel circondario di Termoli proprio per dare compimento alla loro attività criminale;
considerato infine che:
il crescente tasso di furti preoccupa i cittadini, i quali non si sentono più sicuri di circolare con serenità nel loro stesso comune; crea danni economici rilevanti ai danneggiati, con particolare riguardo alle aziende agricole che subiscono in molti casi un duplice danno economico, ovvero la perdita del mezzo e lo *stop* alla loro attività;
anche il turismo ne risente, in termini di pubblicità negativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative intenda intraprendere per porre rimedio a tale delicata situazione.

(3-00591)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, prevede l'istituzione della "Cabina di regia per la crisi idrica";

la Cabina di regia assicura il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

considerato che:

il 4 maggio 2023 si è tenuta la prima riunione della Cabina di regia per la crisi idrica, che ha stabilito gli interventi prioritari per la risoluzione dei problemi più urgenti e ha previsto i primi progetti in 5 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio per un investimento complessivo di circa 102 milioni di euro;

il 3 maggio 2023, con il comunicato n. 784, il Presidente della Regione del Veneto ha trasmesso

l'elenco di opere e interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ritenuto che:

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 prevede "operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe", "individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi", "attività di esercizio e manutenzione delle dighe" e non la realizzazione di nuove dighe;

il richiamato comunicato n. 784 della Regione del Veneto contiene tra gli interventi urgenti la realizzazione della diga di Vanoi (uso plurimo: acquedottistico, irriguo, idroelettrico) a Lamon, nella provincia di Belluno, per un importo di 150 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quale decisione intenda adottare la Cabina di Regia rispetto alla realizzazione della citata diga di Vanoi quale infrastruttura non contemplata nel dettame legislativo previsto dalla richiamata legge 13 giugno 2023, n. 68;

quale sia la lista dei progetti prioritari individuati nella prima riunione della Cabina di regia dello scorso 4 maggio 2023;

quale sia la cadenza temporale per le riunioni della Cabina di regia.

(3-00592)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CAMUSSO](#), [RANDO](#), [SENSI](#), [ROJC](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [VERINI](#), [ROSSOMANDO](#), [FINA](#), [ZAMBITO](#), [MANCA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dopo oltre 10 anni dalle rivolte della "primavera araba", la situazione dei diritti umani in Bahrein non accenna a migliorare, poiché la monarchia sunnita che governa il Paese continua a reprimere l'opposizione pacifica utilizzando ogni mezzo, dall'applicazione di "leggi sull'isolamento politico" per tenere l'opposizione fuori dalle cariche pubbliche, alla negazione dei diritti civili e politici e delle libertà di associazione, riunione ed espressione, sino a perseguire e vessare gli attivisti e i difensori dei diritti umani con arresti arbitrari, trattamenti disumani in carcere e nei casi estremi persino con l'applicazione della pena di morte;

in Bahrein, un Paese con una popolazione di poco meno di 2 milioni di abitanti, ci sono attualmente oltre 1.500 prigionieri politici su una popolazione carceraria totale di circa 3.800 detenuti; molti osservatori indipendenti riferiscono che, nel corso degli anni, il Governo per soffocare le proteste degli oppositori ha fatto ricorso ad una legge antiterrorismo vaga e incerta, che consente l'arresto arbitrario e la condanna, spesso alla pena capitale, a seguito di processi iniqui basati esclusivamente su confessioni ottenute con la tortura; in numerose occasioni il Governo del Bahrein è stato richiamato dalle istituzioni internazionali (alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e Unione europea in particolare) a rispettare i suoi obblighi e impegni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, compreso l'articolo 15, il quale vieta che qualsiasi dichiarazione ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento e a ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, ma gli appelli sono caduti nel vuoto;

tra il 2011 e il 2022 il Bahrein ha condannato a morte circa 50 persone, attualmente nel braccio della morte sono reclusi 27 persone, di cui 26 sono a rischio imminente di esecuzione, inoltre particolarmente gravi appaiono le condizioni dei detenuti in carcere, con riguardo all'accesso alle cure, al sovraffollamento degli istituti penitenziari e alla tortura, oltre al fatto che molti prigionieri, a causa delle condizioni sanitarie, sono morti dopo aver contratto il COVID-19 senza ricevere alcuna cura né vaccinazione;

da un recente rapporto di Human rights watch, si apprende che i prigionieri politici e i prigionieri di coscienza in Bahrein soffrono degli effetti a lungo termine della tortura e di altre violazioni subite durante i loro arresti, gli interrogatori e le detenzioni; da tempo le organizzazioni non governative del

Paese denunciano episodi di negligenza in carcere, dove le autorità praticano "forme estreme di negligenza medica", negando ai detenuti i loro diritti fondamentali, tra cui l'accesso alle cure e i servizi di salute mentale; tali dati sono stati denunciati anche dall'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha espresso preoccupazione per episodi di violenza perpetrati dalla polizia nella prigione di Jau a danno di detenuti che protestavano per la mancanza di cure mediche; particolare allarme destano da tempo i casi di Hassan Mushaima, uno dei *leader* delle proteste antigovernative del 2011 e di Abduljalil al-Singace, attivista coinvolto nelle manifestazioni del 2011; il primo è stato ripetutamente arrestato per aver promosso la democrazia, la giustizia e i diritti umani; nel 2011 è stato condannato all'ergastolo dopo aver reso una confessione sotto tortura; da tempo malato oncologico, durante il corso della sua detenzione non ha potuto seguire cure mediche idonee, al punto che nel luglio 2021 è stato trasferito d'urgenza in ospedale a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute, ma gli sono state negate le comunicazioni e le visite della sua famiglia; nel settembre 2022 ha rifiutato il rilascio condizionale in cambio della rinuncia alle sue attività politiche e alla difesa dei diritti umani; la sua situazione è stata a lungo anche denunciata dal figlio che ha sostenuto un lungo sciopero della fame nel Regno Unito. Abduljalil al-Singace, l'altro attivista in stato di estremo pericolo, è stato arrestato più volte ed è stato sottoposto a torture, abusi e molestie sessuali dalle autorità; attualmente sta conducendo uno sciopero della fame da oltre 300 giorni e le sue condizioni sono in estremo peggioramento; in entrambi i casi, i prigionieri politici hanno scelto come unico strumento per denunciare le condizioni disumane dei detenuti politici nel Bahrein di ricorrere allo sciopero della fame, ma le autorità continuano a negare loro le cure e i contatti con i familiari; il Bahrein è un *partner* importante dell'Unione europea nel Golfo persico, anche nell'ambito delle relazioni politiche ed economiche, dell'energia e della sicurezza; il Parlamento europeo da tempo esprime forti preoccupazioni per la persecuzione degli attivisti in dissenso con il Governo del Paese ed ha approvato numerose risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Bahrein, in particolare sui casi dei detenuti condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani, l'ultima delle quali nel mese di dicembre 2022; anche Francia, Germania e Regno Unito si sono più volte schierate denunciando la violazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nel Paese, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle violazioni dei diritti umani e civili e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere per attivarsi in tutte le opportune sedi internazionali, nonché in sede europea, al fine di sostenere ogni iniziativa che condanni ed isoli il Governo del Bahrein.

(3-00587)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ORSOMARSO](#), [IANNONE](#), [PETRENGA](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, prevede, all'articolo 4, la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, delle zone economiche speciali (ZES);

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, è stato adottato il regolamento recante l'istituzione di zone economiche speciali;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2018 ha istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, una ZES in Calabria nei termini previsti dal piano di sviluppo strategico approvato dalla Giunta regionale della Calabria con deliberazione n. 100 del 29 marzo 2018;

con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 2020, la professoressa Rosanna Nisticò è stata nominata commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della ZES in Calabria;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 è stato nominato l'avvocato Giuseppe Romano quale commissario straordinario del Governo per la ZES della Campania;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2022 ha nominato il dottor Maurizio D'Andrea quale commissario straordinario del Governo per la ZES nella Regione Calabria; visto, inoltre, che: il 12 luglio 2022 il dottor Maurizio D'Andrea ha rassegnato le dimissioni da commissario straordinario; a seguito delle dimissioni del dottor D'Andrea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022 è stato individuato temporaneamente *ad interim*, quale commissario straordinario del Governo per la ZES, l'avvocato Giuseppe Romano; l'avvocato Romano, ad oggi, ricopre già e contestualmente l'incarico di presidente del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Napoli, assunto, senza interruzione, a far data dal 2014, l'incarico di commissario straordinario del Governo per la ZES della Campania, assunto a far data dal 27 ottobre 2021, e, in aggiunta, l'incarico di commissario straordinario del Governo per la ZES in Calabria, assunto a far data dal 28 gennaio 2022, si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte degli interventi infrastrutturali previsti dal PNRR per le ZES Calabria e Campania e se sussistano o meno ragioni e condizioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo all'avvocato Giuseppe Romano, alla luce del cumulo delle cariche oggi ricoperte sia su mandato della Regione Campania che del Governo nazionale, ed in particolare se sia stato accertato o se si abbia intenzione di accertare l'effettiva assenza di condizioni di potenziale conflitto di interessi tra le cariche di commissario straordinario di Governo ZES Campania, presidente del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Napoli, commissario straordinario di Governo ZES Calabria, ove le dette cariche siano assunte tutte e contemporaneamente dallo stesso soggetto.
(4-00575)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nella notte tra il 12 ed il 13 luglio 2023, in Veneto sono state registrate oltre 350 chiamate di soccorso ai Vigili del fuoco, in ragione di un fortunale che ha investito Treviso e la Marca, il veneziano, il vicentino ed il veronese;

nel veneziano, in particolare, sono state oltre 150 le chiamate alla sala operativa del 115 per rami, alberi e pali caduti a terra: interessati, in particolare, i comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, dai quali è provenuta la stragrande maggioranza di richieste d'intervento. I pompieri sono usciti anche a Eraclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, Annone veneto, Mirano e Scorzè;

nel trevigiano sono state registrate oltre 140 chiamate di soccorso sempre per segnalazioni dello stesso tipo, le quali risultano concentrate soprattutto a Treviso città, Cimadolmo, Salgareda, Susegana, Arcade;

tra i territori più colpiti c'è senz'altro il vicentino, dove le chiamate sono state circa 60 e dove la grandine, con chicchi di volume fino a 7 centimetri, ha danneggiato vetture, abitazioni e giardini a partire dalla città capoluogo, in particolare nel quartiere di Laghetto, fino all'*hinterland* e ai comuni della fascia pedemontana: segnalazioni sono arrivate, tra gli altri, dai comuni di Costabissara, Caldogno, Monteviale, Dueville, Isola vicentina, Sandrigo e Castelgomberto;

il maltempo ha coinvolto anche il veronese, dove i disagi hanno riguardato soprattutto la zona tra il Garda e la val d'Adige: le raffiche di vento tra i 100 e i 130 chilometri orari hanno danneggiato parecchi arbusti, con i rami finiti sull'asfalto e un albero caduto che ha invaso la tangenziale Affi-Peschiera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda sostenere la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza promossa dalla Regione Veneto;

quali iniziative intenda promuovere affinché il Governo condivida la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale pervenuta dal presidente della Regione Luca Zaia;

quali iniziative intenda adottare per prevenire che eventi atmosferici come quello del 12-13 luglio possano comportare danni di così rilevante entità, soprattutto alla luce delle iniziative adottate in sede europea in relazione alla "*nature restoration law*".

(4-00576)

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

le zone lagunari del Polesine sono da sempre zone di grande interesse ambientale;

si tratta di zone molto sensibili sotto l'aspetto degli equilibri degli ecosistemi;

sono economicamente legate alla coltivazione ed alla commercializzazione di molluschi;

negli ultimi anni sta peggiorando la condizione di vivificazione di questi ambienti e questo comporta ciclicamente estese morie di molluschi;

a questo fenomeno naturale si aggiunge un nuovo problema dovuto alla presenza di "granchio blu", una specie invasiva, chiamata scientificamente *Callinectes sapidus*;

si tratta di un predatore dei molluschi che si sta diffondendo e radicando nelle lagune, arrecando un danno estremamente grave, tanto sul piano economico che su quello ambientale e della biodiversità,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per contrastare e scongiurare in futuro il deficit di vivificazione registrato e la diffusione del granchio blu quale causa di pregiudizio e rischio per la fauna ittica locale;

quali iniziative intendano adottare per supportare gli operatori locali e per agevolare la cattura dei granchi blu, anche ai fini del loro utilizzo nel circuito alimentare per umani e bestiame.

(4-00577)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

negli ultimi mesi numerosissimi clienti Vodafone hanno ricevuto, da parte del proprio operatore, messaggi con cui si comunicava l'aumento di circa 2 euro del proprio piano tariffario;

in tali comunicazioni, in particolare, l'operatore afferma che "a causa dell'eccezionale aumento dei costi dovuti all'inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento" l'incremento sarà applicato a partire dal rinnovo successivo, salva possibilità di recesso;

la modifica unilaterale del contratto rappresenta una facoltà dell'operatore, ferma la conseguente facoltà di recesso del cliente, ma essa appare fuorviante laddove fa riferimento a cause oggettive in alcun modo fatte proprie dagli altri operatori e che rischiano di distorcere la concorrenza laddove inducono i clienti ad accettare i maggiori costi in ragione di esigenze che vengono presentate come "di mercato", ma che in realtà non trovano giustificazione nell'attuale contesto macroeconomico (quest'ultimo, sì, caratterizzato da alta inflazione, ma non per il settore delle telecomunicazioni e trasmissioni),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per sollecitare la verifica della condotta di Vodafone e di altri operatori che abbiano adottato simili contegni, anche al fine di verificare che quanto descritto non costituisca l'avvio di un percorso anticoncorrenziale nel settore, capace di danneggiare gli interessi degli utenti e il loro (già eroso) potere d'acquisto.

(4-00578)

[CROATTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nel maggio 2009 è stato approvato il progetto definitivo della variante alla strada statale 16 Adriatica nel tratto compreso tra il comune di Bellaria e il comune di Misano adriatico tra il chilometro 193+000 e il chilometro 220+000, presentato da ANAS S.p.A., per la realizzazione di opere finalizzate allo sviluppo e al potenziamento della rete infrastrutturale nella provincia di Rimini;

la procedura di valutazione di impatto ambientale, condotta dal Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, ha ricevuto, con decreto n. 54 del 20 marzo 2013, parere positivo con prescrizioni;

ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine di validità del decreto di compatibilità ambientale (prot. DVA-DEC-54 del 20 marzo 2013) è stato prorogato per 5 anni, con decorrenza dal 27 aprile 2018;

nel parere si evidenzia un miglioramento della qualità dell'aria certificata da una sensibile diminuzione

dei valori di picco delle concentrazioni medie, rilevata dalla stazione di monitoraggio dell'impatto del traffico urbano dell'ARPAE più vicina all'area del progetto, come effetto della riduzione del traffico veicolare medio e variazioni dei limiti acustici;
nella documentazione prodotta da ANAS, tuttavia, non sembra essere riportato correttamente in planimetria un quartiere di recente costruzione, sito in prossimità del casello autostradale di Rimini sud, composto da circa 30 palazzi e varie infrastrutture e luoghi di pubblico interesse;
il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 28 settembre 2009, n. 5835, ha sancito che il procedimento amministrativo è regolato dal principio del "*tempus regit actum*", con la conseguenza che la sua legittimità va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo ed è la regola primaria alla luce della quale vagliare la legittimità e correttezza del provvedimento amministrativo finale;
quanto premesso, in considerazione della pronuncia del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto ricondurre alla rivalutazione del progetto stesso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda predisporre ulteriori verifiche circa le valutazioni effettuate in ragione delle mutate condizioni ambientali e urbanistiche evidenziate, allo scopo di tutelare primariamente la qualità della vita dei residenti rispetto all'impatto ambientale delle nuove infrastrutture.

(4-00579)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00589 del senatore Croatti, sul sostegno alle imprese ortofrutticole, con particolare riferimento a quelle in Emilia-Romagna.

1.5.2.3. Seduta n. 89 del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

89a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dà lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Andrea Purgatori

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, credo che sia giusto partecipare all'Assemblea una notizia che è giunta inaspettata e che anche per questo è particolarmente dolorosa: poco fa, dopo una breve e fulminante malattia, è morto a Roma il giornalista Andrea Purgatori. Ci sarà modo per ricordare il suo ruolo e la sua figura, però credo che sia un lutto che colpisce tutti, perché Andrea Purgatori è stato uno dei più bravi giornalisti italiani. A lui si devono tante inchieste su teatri di guerra, tante inchieste sui fenomeni del terrorismo, della criminalità organizzata e su grandi fatti di cronaca. Se diciamo «il muro di gomma» lo si deve a lui, perché indagò sull'aereo abbattuto sopra il cielo di Ustica dopo alcuni anni e scopri, con il giornalismo d'inchiesta, la verità su quel muro di gomma che era stato costruito attorno

a quella tragedia. A lui si deve la sceneggiatura del bellissimo film «Fortapàsc», che ricorda l'assassinio da parte della camorra del giovane giornalista Giancarlo Siani; a lui si deve, per esempio, la sceneggiatura del film «Il giudice ragazzino», sul giudice Rosario Livatino. Si è occupato della trasmissione televisiva «Atlantide», ha scritto tante inchieste per il «Corriere della Sera» e anche per «la Repubblica».

Andrea Purgatori ha onorato il giornalismo, il giornalismo d'inchiesta. Egli era inoltre un cittadino del mondo, anche per la sua esperienza e formazione americana. Quando uno come lui se ne va si ha una grave perdita, ma il suo lavoro e le sue inchieste rimarranno a irrobustire la libera informazione e il giornalismo di inchiesta. Per questo ho ritenuto, signora Presidente, di dire queste parole, perché penso davvero che sia una di quelle notizie dolorose, ma assolutamente da condividere anche in consessi come questo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Verini. La Presidenza si associa al cordoglio espresso nei confronti della famiglia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (Relazione orale) (ore 10,09)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 651.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, devo ammettere che non capisco proprio gli argomenti che portano il Governo italiano a volersi intestare il triste vanto di essere il primo al mondo a vietare preventivamente i prodotti a base di carne coltivata, prodotti che stiamo ancora studiando, per i quali si stanno raccogliendo dati scientifici, a cui stanno contribuendo i ricercatori delle nostre università (l'Università di Trento, Tor Vergata, l'Università di Napoli, l'Università di Torino).

A pensarci è un corto circuito pazzesco, perché qui si tratta di vietare le applicazioni di quello che stiamo ancora studiando. Ma, se stiamo studiando, significa che non sappiamo; non sappiamo l'impatto, non sappiamo la percezione del pubblico, le ricadute, la qualità. Se non so, come faccio a decidere che non li voglio? Qual è la qualità legislativa di una simile decisione? Se il fastidio è nel chiamare questi prodotti "carne", mi associo a quanto detto ieri dal senatore Spagnolli: trattandosi di alimenti che sembrano analoghi, sotto il profilo nutrizionale, alla carne da macellazione, possiamo chiamarli in altro modo, se questa è la condizione per non proibirli.

Oggi con voi vorrei trattare di sei elementi contraddittori relativi a questo primato mondiale italiano del divieto alla carne coltivata. Il primo elemento riguarda la sorprendente esclusione degli studiosi dalle audizioni su una materia che ha forti componenti scientifiche e tecnologiche. Vedete, sono in Senato da dieci anni e continuo a credere che studiare sia l'elemento indispensabile per capire la realtà e le sue evoluzioni e per prendere decisioni individuali e collettive che riguardano la vita di tutti noi. Già ieri la collega Aurora Floridia ha denunciato come le Commissioni 9a e 10a, nell'esaminare il disegno di legge, abbiano limitato le audizioni in presenza, escludendo incredibilmente gli studiosi e i ricercatori del Paese attivi in questo ambito, ai quali è stato chiesto di inviare delle memorie scritte, quando sarebbe stato utile ascoltarli, sentirli, frequentarli e capire cosa vedono in quella direzione, sulla quale stanno spendendo la loro vita. Per nulla? Per niente? Avranno delle motivazioni. Perché non ascoltarli? Fanno parte del nostro Paese e delle nostre università.

Tra l'altro, pensate che proprio gli studiosi italiani non auditi sono quelli che hanno scritto un mese fa su «Nature Biotechnology» un articolo che ha proposto alla comunità scientifica mondiale di contribuire a costruire sulla carne coltivata un consenso scientifico volto a evitare eventuali, anche se

del tutto improbabili, fughe in avanti, che possano porre problemi di ordine sanitario o bioetico. Quindi ci si interroga insieme.

La senatrice Floridia ha ricordato ieri come l'aggettivo "sintetico" sia del tutto inappropriato per descrivere i prodotti di cui stiamo discutendo oggi. Quindi il termine va emendato e davvero spero che tutti noi staremo attenti a non riproporre questa trappola linguistica.

Come secondo punto vorrei analizzare con voi la motivazione per la quale il principio di precauzione, invocato a fondamento della legge in discussione, sia aberrante rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento europeo del 2002. Il principio di precauzione ha ragione d'essere quando fondato su basi empiriche, che affrontano l'analisi del potenziale impatto con dati quantitativi, con un calcolo del rischio, con una comparazione rispetto ai benefici e con le potenziali alternative disponibili, il tutto all'interno di un arco di tempo scientificamente ragionevole. Se ci sono motivi validi o potenziali rischi, la messa in atto di procedure precauzionali può essere di grande aiuto sociale. Ma attenzione, il principio di precauzione non può essere usato o sbandierato come una clava, come uno strumento retorico per sollevare paure irrazionali o guidate da gruppi di interesse. A tale proposito cito per tutti la memoria agli atti delle Commissioni inviata dall'Associazione nazionale dei biotecnologi: i prodotti per i quali si intravede un rischio che possa prefigurare l'attivazione del principio di precauzione in Europa oggi non esistono e - sempre secondo quella memoria - il *report* della FAO di aprile e le consultazioni dell'EFSA di maggio indicano sicuramente vari rischi per la salute, ma sono rischi analoghi o paragonabili a quelli dei cibi naturali già in commercio. Parliamo in ogni caso di rischi che possono essere indagati e gestiti in fase autorizzativa sui *novel food*.

L'altro aspetto che la memoria dell'Associazione nazionale dei biotecnologi ricorda è che i divieti in via di introduzione non rispettano i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di coerenza, così come non prevedono analisi di vantaggi, oneri e modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del principio di precauzione, che non può diventare un principio di limitazione.

Anche ieri, sempre su questo, vari senatori hanno sottolineato come la legge sia inutile oggi, perché vieta qualcosa che è già vietato, e sarà inutile domani, se e quando l'EFSA, così come ha fatto la Food and drug administration per alcuni prodotti, darà il nullaosta ad alcuni di questi prodotti e su tale base la Commissione europea ne autorizzerà il commercio all'interno dell'Unione e, una volta autorizzati, sappiamo bene che non potranno essere fermati alla frontiera.

L'esito dell'inserimento del principio di precauzione è che con questa legge e con questo principio le nostre imprese non potranno produrre una serie di elementi, non potranno cimentarsi, non potranno innovare. Non è vero che non si blocca la ricerca, perché si sta dicendo ai ricercatori che il prodotto del loro lavoro non ha futuro nel Paese nel quale sono impegnati a fare ricerca.

Il terzo punto riguarda le narrazioni terroristiche sui bioreattori e sulle staminali pericolose. Il senatore Spagnolli ieri, a proposito delle narrazioni sulla carne coltivata che si produce in bioreattori, ha ricordato che anche yogurt, birra e vino, anche a livello casalingo, si producono in bioreattori. Aggiungo che, grazie ai bioreattori, oggi abbiamo l'insulina, ma anche i vaccini e gli anticorpi monoclonali che ogni giorno salvano migliaia di vite.

Sempre il senatore Spagnolli ieri ricordava che per spaventare i cittadini si sono dipinte le biotecnologie a base di cellule staminali come pericolose. Attenzione, qui si entra proprio nel mio campo di lavoro: le staminali sono cellule che vengono usate in totale sicurezza sui malati, che vengono studiate da decenni, che dieci-quindici anni fa presentavano rischi sui quali la ricerca si è cimentata, annullandoli con lo studio e con la comprensione dei loro meccanismi di funzionamento e oggi queste cellule sono usate per trattare malattie umane (cornea, pelle, sangue e molto altro). Perché dovremmo dunque averne paura, quando sarà uno scienziato di Trento o di Roma ad usarle per fare una crocchetta di pollo come quella dei *fast food* che il nostro corpo digerisce in poche ore?

Il quarto punto che voglio segnalare è l'incredibile errore nella nota introduttiva del disegno di legge che cita a sproposito articoli scientifici. Viene infatti richiamato un articolo pubblicato sul «British medical journal» nel 2019, che riporta un aumentato rischio cardiovascolare in seguito al consumo di alimenti processati e ultralavorati, ma - attenzione! - ci si rifà a prodotti da carne da macellazione,

ottenuti con metodi tradizionali. Si tratta quindi di insaccati da carne macellata. Ricordo che gli insaccati sono in categoria 1, secondo lo IARC, quella più pericolosa e sicuramente cancerogena. Tuttavia, nessuno immagina di vietarli, perché - ed è giusto ricordarlo sempre ai cittadini - è la dose che fa il veleno, quindi la frequenza e la quantità del consumo.

In ultimo, il quinto punto che mi porta a discutere con voi è la discriminazione che il disegno di legge opera tra aragoste e bovini: per le prime la carne coltivata è consentita, per i secondi è vietata. Il divieto per la carne coltivata vale solo per gli animali vertebrati, ma possiamo produrre carne da echinodermi, ricci di mare, cefalopodi e molluschi. Forse i rischi paventati per carne coltivata da aragoste non esistono? Se i bioreattori sono pericolosi, forse pensiamo che coltivare carne da aragoste nei bioreattori non possa avere gli stessi rischi? Perché per le aragoste il principio di precauzione dovrebbe cadere? Forse la pasta con i ricci di mare coltivata può avere la grazia di essere considerata *made in Italy*, o forse i pescatori diretti di cozze, calamari, polpi, aragoste e ricci non godono presso il Governo di sufficiente ascolto? O magari sono semplicemente più attrezzati a guardare al futuro e all'innovazione come fattore di sviluppo. Credo che il Governo debba fornire le ragioni tecniche alla base di questa differenziazione.

Infine, ultimo punto, vi è la libertà di scegliere come nutrirsi. Questo disegno di legge, a mio avviso, si configura come un ennesimo arretramento scientifico, economico e culturale del nostro Paese, che mortifica i nostri ricercatori, tarpa le ali ai nostri imprenditori più innovativi, limita la libertà di scelta dei cittadini che vorrebbero poter provare, se certificati come sicuri, questo tipo di prodotti. Non sono pochi questi cittadini: ho sentito ieri nella discussione ripetere che "solo" il 18 per cento dei cittadini italiani vorrebbe consumare prodotti a base di carne coltivata. Ebbene, stiamo parlando di 10 milioni di italiani a cui questa maggioranza sta per limitare ideologicamente la libertà di scelta alimentare. Trovo sia offensivo e paternalistico considerare i cittadini come eterni bambini in svezzamento, rispetto ai quali lo Stato si arroga il diritto di decidere cosa possano assaggiare e cosa no, in nome di un richiamo improprio ad un principio di precauzione applicato in maniera tombale, quando invece per sua natura è temporaneo e rivedibile.

In conclusione, il mio e il nostro dovere nelle istituzioni è difendere i cittadini da chi li ritiene incapaci di comprendere i benefici della ricerca, difendere gli studiosi da chi ne disconosce il lavoro e l'eccellenza, difendere gli imprenditori da chi vuole limitare la loro libertà di impresa, cioè quella di svolgere nelle loro aziende e con i loro soldi le attività che ritengono, quando queste non nuocciono ai cittadini.

Da studiosa e da senatrice, sento anche il dovere di manifestare la mia ferma opposizione a una deriva culturale pilotata da portatori di interesse del mondo agroalimentare, che vogliono impedire a nuovi attori economici di affacciarsi sul loro stesso mercato, facendo dell'Italia il campione mondiale del terrore della conoscenza. Questa è una responsabilità che graverà su questa istituzione parlamentare e su quanti tra noi, a sprezzo di ogni ragionevolezza e - mi sia consentito - anche del ridicolo, sceglieranno di assecondare con il proprio voto una narrazione avulsa dalla realtà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, invece noi della Lega ringraziamo il Governo per essere intervenuti tempestivamente sull'ultima trovata *green* della finanza mondiale, ossia questa carne sintetica, che adesso, per renderla più digeribile all'opinione pubblica nazionale e mondiale, chiamano "carne coltivata". Già la parola "*green*" più la sento e più mi fa venire l'orticaria, quindi va bene un intervento da parte del Governo, perché posso capire che ci siano alcune *lobby* internazionali che naturalmente intendono fare affari con la transizione energetica e con la scusa del cambiamento climatico. Non è che mi stupisce o ci stupiscono queste cose. Sappiamo che il mondo è mosso prevalentemente da interessi economici, dal cosiddetto dio denaro, quindi di cosa ci dobbiamo stupire? Lo sappiamo. Come non ci dobbiamo neanche stupire che queste multinazionali sostanzialmente finzino delle azioni volte a spingere gli Stati nazionali a investire su queste nuove tematiche. Non è una novità e l'abbiamo detto più volte che anche i cosiddetti ecoteppisti che vanno a parlare dell'ambiente non sono certo giovanotti veramente animati da questo spirito ambientalista. Anche perché poi abbiamo scoperto - e l'abbiamo letto sui giornali - che appartengono ad una rete

internazionale (*Applausi*) finanziata da un fondo californiano con sede a Beverly Hills, creato da un ex collaboratore di Bill Gates. Quindi complimenti all'anima ambientalista di questi giovanotti.

Del resto, l'abbiamo sentito dire anche dal collega Cantalamessa, che ieri ha citato il *forum* di Davos, dove Klaus Schwab, uno dei promotori di questa organizzazione privata di alto livello (sostanzialmente un governo mondiale non eletto), ha dichiarato che, mentre l'umanità si dirige ulteriormente verso un futuro *post* carbonio, il popolo deve accettare che il mangiare carne e la proprietà privata sono cose semplicemente insostenibili. Ecco, il fatto che questo Governo non si faccia dettare l'agenda politica da questi signori (*Applausi*) è un fatto politico rilevante. Grazie al cielo, c'è un Governo di centrodestra.

Certamente va premesso - ed è sacrosanto, lo dico - l'insegnamento che va fatto a tutti, a partire dai ragazzi, ossia che bisogna rispettare l'ambiente, che esso va tutelato, che bisogna diversificare le fonti energetiche, investire nelle fonti rinnovabili, rispettare la natura prendendosi cura del proprio territorio, cercando di ridurre i consumi e i materiali più inquinanti: è tutto sacrosanto, giusto e ho detto più volte che sono contento che nelle scuole si insegni questo. Però, vedete, non si può pensare e addirittura credere che il cambiamento climatico sia un fenomeno del tutto nuovo e che sia tutta responsabilità dell'uomo, come se l'irradiazione solare, i cicli planetari (che sono sostanzialmente i cicli astronomici legati alle variazioni solari), il peso delle orbite non abbiano alcuna influenza.

A proposito di scienza - visto che si parla molto di scienza in quest'Aula - sembra che il periodo caldo romano, quello medievale, la piccola glaciazione, il processo di ritirata dei ghiacciai, non siano mai esistiti. Ecco il clima della Terra è sempre cambiato e ce lo dice il senatore a vita Carlo Rubbia, fisico italiano e vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1984, senatore a vita dal 2013, per il quale chiedo un applauso forte (*Applausi*), perché dobbiamo anche ricordarci di chi ha studiato, è in quest'Aula e dovrebbe insegnare a tutti.

Si vuol far credere addirittura che fra poco non ci sarà più il cibo disponibile, che saremo costretti a vivere in zone desertificate a causa del riscaldamento globale. Tra l'altro, l'Europa è causa dell'8 per cento delle emissioni di CO₂ nel mondo, mentre tutti gli altri continenti sostanzialmente se ne disinteressano. A proposito, a me hanno sempre insegnato che la CO₂ è alla base della vita, non è un inquinante e, anzi, ha effetti positivi per le foreste tanto decantate e per l'agricoltura. (*Applausi*). Si vuol fare credere che se in Europa compriamo solo auto elettriche, se andremo tutti a 30 chilometri orari, se metteremo i pannelli fotovoltaici ovunque e se rinunceremo soprattutto a mangiare la carne, perché gli allevamenti bovini inquinano, e mangeremo invece un bel panino con la carne sintetica o con gli insetti, salveremo il Pianeta. Perdonatemi, ma è semplicemente contro ragione e contro ogni logica; questo sì che è semplicemente ridicolo.

Ma non mi preoccupano certi discorsi fatti in quest'Aula, poiché la politica la conosciamo bene da tantissimo tempo. Quello che mi preoccupa invece è che questa nuova religione - perché di religione si tratta e non di scienza - venga insegnata nelle nostre scuole ai nostri ragazzi. Che vada avanti il Governo, perché questo non è solo un aspetto di un provvedimento, ma un aspetto culturale che va assolutamente contrastato. (*Applausi*). Complimenti al Governo, ai relatori e a tutta la maggioranza per il coraggio che abbiamo avuto di denunciare questa ennesima vergogna *green*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo. Devo ammettere, signor Ministro, da ricercatrice, prima ancora che da senatrice, che ciò di cui stiamo discutendo oggi, in quest'Aula, gode indubbiamente di un fascino particolare. Forse, lo aggiungo per l'ennesima volta, si poteva e si doveva affrontare questo argomento in un altro modo. Onorevoli colleghi, non lo dico perché mossa dalla certezza che quanto stiamo discutendo abbia delle evidenze scientifiche comprovate e incontrovertibili, ma perché, se nel corso della nostra storia avessimo affrontato l'innovazione tecnologica e scientifica così come oggi la state affrontando, l'Italia sarebbe arrivata sempre seconda a qualsiasi altro Paese. (*Applausi*).

C'è da dire, per amore di verità, che il populismo ci ha fatto arrivare secondi più e più volte, proprio su argomenti e questioni simili a quella che stiamo affrontando oggi. Lo ha fatto quando si è trattato di discutere di OGM, della commercializzazione della cosiddetta farina di insetti, quando si è dovuto

affrontare il tema della *xylella*. In tutti questi casi, la totale assenza di serietà e di attenzione verso la ricerca, ma aggiungerei anche l'utilizzo di questi temi in termini propagandistici, ha generato un dibattito il più delle volte non all'altezza della situazione, animato dalla contrapposizione ideologica, che non dovrebbe appartenere alle istituzioni che ci onoriamo di rappresentare, ma che dovrebbe portarci a fare lo sforzo di non fermarci all'apparenza, bensì di esaminare in profondità la natura delle cose.

Onorevoli colleghi, quando è stato incardinato il provvedimento in esame, ho letto con attenzione, come sempre mi capita di fare, la relazione illustrativa che precede l'articolato. Devo confessarvi che in quella relazione ho trovato tutte le ragioni per le quali questo provvedimento, a mio avviso, risulta essere totalmente privo di senso. Cito testualmente: «Gli alimenti sintetici sono oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti». «In alcuni Paesi extraeuropei sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti. Negli Usa, la Food and drug administration ha dato l'ok alla cosiddetta carne sintetica, alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio, cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali. Tale circostanza potrebbe portare a una richiesta di commercializzazione di tale prodotto sul mercato europeo».

Approfitto per ricordare all'Assemblea e a chi ci segue da casa che non esiste alcun prodotto sintetico, quando si parla di questa materia. Almeno su questo aspetto la maggioranza ci ha ascoltati e ha accolto l'emendamento che modifica sia il testo che il titolo ed ha corretto, infatti, in tutto l'articolato, il termine «carne sintetica» con il termine corretto, che è «carne coltivata» o «a base di colture cellulari». Sempre nella relazione viene specificato che «va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale sia ancora oggetto di ricerca» scientifica.

Al netto delle posizioni che ognuno di noi può avere, rispetto alle ricerche e al lavoro di analisi su questa tipologia di prodotti alimentari, a me pare però chiara una cosa: stiamo parlando di prodotti su cui la scienza e la ricerca stanno effettuando studi, indagini e analisi. Lo scrivete chiaramente, come ho ricordato, lo mettete nero su bianco, prima di citare una sfilza di studi contrari a questa pratica. Forse è per giustificare il senso di questo provvedimento. Quanto stiamo discutendo è oggetto di una ricerca che si sta compiendo a livello internazionale e che indubbiamente avrà una proiezione futura che vedrà coinvolta, com'è giustamente scritto nella relazione, prima ancora che l'Italia, l'Unione europea.

Vorrei ricordare ciò che hanno già detto tutti i miei colleghi: la carne coltivata, così come tutti i *novel food*, è soggetta a una valutazione fatta dall'Agenzia per la sicurezza alimentare, l'EFSA, che autorizza la commercializzazione solo se accerta che il profilo nutrizionale e quello di rischio sono analoghi ai prodotti già autorizzati. In pratica, se questi prodotti dovessero essere autorizzati dall'EFSA, questa discussione sarebbe del tutto inutile, come qualsiasi discussione riguardante l'approvazione e la commercializzazione di un farmaco, che, come tutti sappiamo, spetta all'EMA.

Vorrei fermarmi un attimo e chiedervi: che senso ha questo provvedimento? Non voglio entrare nel merito della questione, cosa che farò a breve. Voglio capire le ragioni che spingono un Governo a formulare un provvedimento di questo genere. Vedete, se ci fosse stato un pericolo concreto all'orizzonte, forse vi avremmo anche seguiti. Ma noi siamo di fronte ad una situazione nella quale la ricerca sta andando avanti, nella quale gli eventuali progressi sarebbero in capo ad enti e istituzioni sovraordinate e sovranazionali, nella quale l'Europa già vieta ciò che voi volete vietare con questo provvedimento e nella quale, nel caso in cui l'Europa dovesse autorizzare questi prodotti, il divieto previsto dal provvedimento andrebbe in frantumi perché in contrasto con i trattati europei.

Ecco, di fronte a tali premesse io vi chiedo: perché questo provvedimento? Credo che la risposta, in realtà, sia molto semplice. Voi avete la necessità di agitare e fissare, per l'ennesima volta, una bandierina. Io quasi preferirei che raccontaste questo; che ci diceste chiaramente che, dopo aver rinominato il Ministero dell'agricoltura Ministero della sovranità alimentare, avevate il bisogno di

continuare ad alimentare uno *storytelling* che piace ad un mondo affine al vostro, che vi permetta di riempire le pagine dei giornali e di nascondere che, da mesi a questa parte, non abbiamo mezza risposta concreta ai veri problemi che gli italiani stanno vivendo in questi mesi! (*Applausi*).

E nessuna risposta state dando agli allevatori, con questo provvedimento. Ma su questo dirà meglio, dopo di me, il collega Franceschelli. Io dico chiaramente che è un gran peccato, perché in quest'Aula potevamo discutere seriamente delle eventuali opportunità o degli eventuali pericoli derivanti da una pratica come quella della carne coltivata. Lo avremmo fatto dialogando, innanzitutto, con allevatori e coltivatori, con la comunità scientifica, con chi quotidianamente lavora in questo ambito. Lo avremmo fatto provando a spiegar loro la complessità di questa materia, provando a costruire insieme una strategia che non danneggiasse la nostra economia, ma che quanto meno permettesse all'Italia di non isolarsi.

Proprio questo, infatti, è il pericolo più grande: con questo provvedimento si otterrà solo di fermare gli investimenti e la ricerca nel nostro Paese. Quale investitore, infatti, sceglierebbe l'Italia per fare ricerca, a fronte delle sanzioni previste in questo provvedimento? Il risultato sarà molto semplice e lo abbiamo già visto in passato. Faranno ricerca al confine, negli Stati europei dove Governi seri non sentono il bisogno di vietare ciò che è già vietato o di normare ciò che non si conosce.

Il risultato sarà scontato: mentre tutto il mondo potrà elaborare dati e fare ricerca, noi diciamo un secco no ideologico. E lo facciamo il nome della difesa del *made in Italy*. Mi sento di dire che, forse, è esattamente il contrario, perché noi distruggiamo completamente la possibilità di far nascere un'impresoria italiana nel settore.

Concludo, signor Presidente, con una nota.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,41)

(Segue ZAMBITO). A me piacerebbe moltissimo avere la certezza che questa maggioranza sembra avere su un tema sul quale gli studi sono ancora in embrione. Il mio spirito da ricercatrice mi spinge ad avere un atteggiamento che non precluda la possibilità di conoscere, sapere, comprendere, approfondire e imparare e lo dico avendo stima e rispetto delle preoccupazioni di intere filiere, di amministratori locali e dei colleghi di maggioranza e opposizione, relative ai risvolti che la questione potrebbe avere. Tuttavia, se dovessi usare una frase che sintetizza il mio pensiero, prenderei senz'altro in prestito quella usata dalla senatrice Cattaneo in occasione di un interessantissimo convegno organizzato proprio qui in Senato: «Studiare è meglio che vietare» (*Applausi*), e lo sottolineo.

Non devo certo ricordare quanto lustro abbia dato e continui a dare al mondo della ricerca la senatrice a vita Cattaneo in rappresentanza del nostro Paese, ma direi che dentro il titolo di quel convegno possa essere sintetizzato bene quello che forse sarebbe il caso di fare prima di lanciarsi in fantasiose iniziative: studiare, capire e agire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

[SCURRIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Governo, nelle persone del ministro Lollobrigida e del sottosegretario La Pietra, presenti in quest'Aula - anche per rispondere alla collega che mi ha preceduto - per aver svolto il loro ruolo, che non è consistito tanto nel produrre un testo di legge, quanto nell'ascoltare. Ascoltare è il primo dovere della politica e per mettere a punto questo provvedimento abbiamo ascoltato i due milioni di cittadini che hanno firmato la petizione di Coldiretti contro i cibi sintetici; abbiamo ascoltato i 3.200 Comuni italiani che hanno approvato gli ordini del giorno contro carne e alimenti sintetici; abbiamo ascoltato le Regioni - non solo quelle governate dal centrodestra - che hanno approvato iniziative legislative contro il cibo sintetico, anche quella Regione in cui fino a poco tempo fa faceva l'assessore l'attuale *leader* del Partito Democratico, che ha votato in favore di un ordine del giorno contro il cibo sintetico. (*Applausi*). Come funziona? Quando è il centrodestra che promuove questa iniziativa, non si può fare; quando invece si è liberi di ascoltare le voci dei territori, ovviamente li si ascolta.

Vediamoli, allora, tutti i motivi che ci portano a dire che questo provvedimento va approvato e va nella direzione giusta. Abbiamo già sentito parlare delle certezze sulla salute. Ebbene, non abbiamo certezze che gli alimenti sintetici siano salutari, anzi, tra le tante fonti che anche la senatrice a vita Cattaneo e altri colleghi citavano, ci siamo dimenticati però di citare la FAO e l'Organizzazione mondiale della

sanità, che dicono alcune cose particolari e specifiche e non sono il presidente Meloni o il ministro Lollobrigida a dirle. Ebbene, questi importanti organismi internazionali ci dicono che attenzione particolare merita l'uso di componenti biologici come fattori di crescita e ormoni da origine animale o non animale, in quanto queste molecole biologicamente attive potrebbero interferire con il metabolismo e sono state associate allo sviluppo di alcuni tumori. Leggo testualmente dallo studio di FAO e OMS per non sembrare di parte: «L'identificazione del pericolo è solo il primo passo di un processo formale di valutazione del rischio. Per condurre ad un'adeguata valutazione dei rischi per gli alimenti a base di cellule è essenziale raccogliere una quantità sufficiente di dati e di informazioni scientifiche necessari per la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio». Ribadisco che non è il Governo a dircelo, ma sono l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO.

È giusto quindi rifarsi a uno dei principi europei fondamentali, che è quello della precauzione, per cui in assenza di evidenze scientifiche è giusto fermarsi, studiare, come dice qualcuno, ma intanto vietare la commercializzazione di questi prodotti all'interno del nostro Paese. (*Applausi*).

Quanto al tema dell'ambiente, mettiamoci in testa una volta per tutte che gli agricoltori e gli allevatori sono la tutela del territorio e del nostro ambiente: dove non ci sono agricoltura e allevamento, inizia il degrado del territorio. Farinetti ci ricordava - e forse qualcuno ne ha memoria più di me - che i contadini sono i *designer* del panorama, perché dove non ci sono non c'è panorama e non c'è territorio che cresce bene. Dove diminuisce il lavoro nei campi si perde qualità e specificità.

Un altro elemento da sottolineare è la qualità. Per noi la bellezza del mondo sta nella diversità e non nella standardizzazione e nell'omologazione. (*Applausi*). La cerchiamo, questa diversità, nei nostri cibi, l'andiamo a cercare in ogni Regione, in ogni territorio e in Italia vengono milioni di turisti a cercare questo. Immaginatoci quante persone verranno a cercare *hamburger* e bistecche tutte uguali, con lo stesso sapore dal Giappone alla Spagna.

La nostra carne è frutto di quello che mangiano i nostri animali, rispetto a dove pascolano, rispetto a quello che respirano e a dove vivono, rispetto alle 7.000 specie vegetali che in Italia, e solo in Italia, nascono e crescono. In quale laboratorio volete trovare tutta questa ricchezza? Dove volete trovare questa specificità? Tutto questo, infatti, è figlio della nostra unica biodiversità. È grazie a questa diversità che l'accesso all'alimentazione in Italia è aperto a tutti, perché qualunque cittadino in Italia si può rivolgere ad un produttore che conosce, di cui apprezza la qualità, dove può andare a cercare e trovare anche un risparmio economico, però mangiando bene. In questo non siamo gli Stati Uniti, dove pochi mangiano bene ed altri, soprattutto i più poveri, sono costretti ad attingere a cibi assolutamente non di qualità, con terribili conseguenze sulla salute: le percentuali sull'obesità americana non ve le devo certo raccontare io.

E ancora, l'Italia si basa sulla filiera di produzione: c'è chi coltiva, chi alleva e pesca, c'è chi trasforma, magari in più processi, e c'è chi distribuisce. Ognuno ha e gestisce una parte del valore che questo processo determina. Il laboratorio garantisce solo il grande produttore, chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato. Noi in Italia rischiamo di scardinare un processo sociale tipicamente italiano, che parte dalla terra e arriva alla tavola, da chi coltiva a chi compra. Chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato non ha di queste preoccupazioni. Lo dico anche ai nostri colleghi di centrosinistra: con il provvedimento in esame c'è un'attenzione fondamentale al concetto di democrazia.

Come ci ricorda Confagricoltura, se mettiamo una bandierina nei Paesi in cui l'agricoltura è più diffusa e distribuita sul territorio, lì il processo democratico sarà più sviluppato (*Applausi*), perché non è possibile ricattare nessuno sulla base del cibo e delle forniture alimentari. Nessuno può essere escluso dal mangiare, nessuno può essere ricattato per fame. Questa non è una visione fantasiosa: guardate quello che sta succedendo col grano proprio in questi giorni e in queste ore in Ucraina, dove la Russia, negando l'accesso ad alcune vie di rifornimento, tiene o cerca di tenere alcuni Paesi legati a sé sulla base di un ricatto alimentare. Siamo proprio sicuri di voler regalare questi poteri - o, almeno, questa possibilità - a laboratori (a quali laboratori, peraltro?) di qualche contadino, di qualche impresa agricola oppure delle grandi multinazionali che, attraverso le loro produzioni massificate, invaderanno il mercato e distruggeranno ogni tipicità?

Quanto ai vostri interrogativi sulla ricerca, noi siamo per una ricerca libera, che possa svolgere il suo ruolo senza influenze delle multinazionali e che possa liberamente indagare sicuramente sulla validità degli alimenti sintetici, ma anche capire i giusti tempi e le loro criticità. È opportuno che la ricerca possa concentrarsi, direi anche e soprattutto, per aiutare i Paesi in via di sviluppo, mettendoli nelle condizioni di avere una loro autonomia agricola e alimentare.

Concludo allora il mio intervento da dove l'ho cominciato e mi rivolgo ai colleghi forse ancora incerti, in particolare tra i banchi dell'opposizione. Ascoltate non Marco Scurria, ma le organizzazioni degli agricoltori, ascoltate i territori, ascoltate i cittadini, ascoltate soprattutto il buon senso, perché sarebbe retorico citare gli oltre 5.000 prodotti tipici italiani che amiamo, regaliamo, assaggiamo e valutiamo e di cui siamo orgogliosi quando andiamo all'estero, perché sappiamo che sono rappresentativi della nostra identità culturale e nazionale. Infatti, se la superficie del nostro Paese è pari solo allo 0,5 per cento di quella di tutto il mondo, in questo 0,5 per cento c'è una ricchezza che non si trova in nessun'altra parte del mondo.

In quasi tutte le nostre Regioni abbiamo tipicità superiori ad interi Stati europei e non abbiamo proprio bisogno di laboratori che sfornano carni, alimenti e mangimi senza sapore e forse anche senza senso. La collega prima diceva che rischiamo di arrivare secondi; invece con questo provvedimento l'Italia e la nostra Nazione arrivano primi, perché mettono un paletto sulla corretta alimentazione e sulla corretta ricerca scientifica. Se Feuerbach ci ricordava che siamo quello che mangiamo, io, noi, non vogliamo essere uomini sintetici. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Cantù.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signora Presidente, i diversi punti di vista che sono emersi sono tutti degni di nota, ma, contrariamente a chi sostiene che è meglio studiare anziché vietare, noi siamo dell'idea che sia meglio studiare molto approfonditamente e circostanziatamente prima di autorizzare. Difatti, siamo dell'idea che gli scienziati e la scienza in generale restino la più straordinaria opportunità di sviluppo della vita, a partire dalla salute. È proprio per questo che dobbiamo proteggerli dal compiere frettolosi passi in avanti *(Applausi)*, contribuendo con azioni e cautele concrete ad evitare di commettere errori. È una prospettiva in cui, in un Paese come il nostro, nel quale c'è una certa diffidenza per l'innovazione artificiale in campo alimentare, sapere che il legislatore ha privilegiato precauzionalmente la tutela della salute contribuisce a sensibilizzare e a promuovere sani stili di vita. Perciò portiamo convintamente in approvazione, stante la sua adeguatezza, il testo in esame, auspicando che vi sia una condivisione più ampia della maggioranza di Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Carlo.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, cercherò di essere breve e non sintetico *(Applausi)*, visto che il provvedimento di questo tratta e noi questo non amiamo di sicuro. *(Commenti)*. Mi sono riservato soltanto la replica, anche perché la collega Cantù era stata particolarmente esaustiva nella relazione e nella presentazione del documento.

Ho ascoltato tutti gli interventi, soprattutto quelli dell'opposizione, per cercare di capire se il nostro era veramente un provvedimento così assurdo come lo si tentava di dipingere oppure se, al termine della discussione, ne sarei uscito ancora più convinto. Credo che, anche volendo fare l'avvocato del diavolo di me stesso o del provvedimento del Governo, le motivazioni addotte in tanti interventi non abbiano fatto altro che rafforzare in me la convinzione che questo provvedimento non solo è giusto e non solo è doveroso, ma segna anche la visione di questo Governo rispetto a quello che questa Nazione vuole essere oggi e anche domani.

Quante volte, colleghi dell'opposizione, ci siamo sentiti dire o abbiamo detto anche noi che la politica deve avere una visione che guardi ai prossimi vent'anni e non al contingente? Spesso, sempre. E quante volte ci siamo sentiti dire che la politica - lo dico da sindaco - deve ascoltare i territori, altrimenti non serve a nulla? Allora, delle due l'una: o abbiamo sempre detto una serie di corbellerie e oggi quindi dovremmo smentirle, oppure ci sono entrambe le cose.

C'è una visione - che può piacere o no a tutta l'opposizione o a una sua parte - per la quale noi crediamo fortemente che questa Nazione abbia fondato non solo la sua popolarità, ma la sua

grandissima attrattiva nel mondo sul fatto di essere unica e di rappresentare gli oltre 8.000 diversi campanili, che non sono solo municipi, ma anche stili di vita, culture e colture in cui si sostanzia la nostra grande biodiversità.

Noi siamo sempre stati diversisti anche quando qualcuno preferiva appiattirsi non solo sul gusto, ma sulle abitazioni: tutti abbiamo visto e ammirato il modello sovietico dall'altra parte della barricata e, probabilmente, anche chi lo ammirava preferiva vivere da questa parte del mondo e non da quella, tanto faceva schifo il modello che era stato proposto. (*Applausi*). Noi eravamo diversisti anche allora: noi il Karl-Marx-Hof a Vienna non l'avremmo mai costruito; sicuramente non avremmo mai costruito nemmeno il chilometro di Corviale (*Applausi*); noi non avremmo costruito quel tipo di architettura che poneva l'uomo non al centro dell'ambiente, ma come un mero consumatore: guarda caso la stessa cosa che vorrebbe fare quello che questo provvedimento contrasta.

Noi siamo cittadini consapevoli. Qualcuno dice che con questo provvedimento trattiamo i cittadini come bambini che hanno bisogno di essere educati. Dall'altra parte, però, ci spiegano come educare quei bambini, dando una visione sola, quella del *politically correct*. (*Applausi*).

Noi crediamo che i cittadini siano cittadini, prima che consumatori, e consumatori consapevoli. Faccio notare tra l'altro che si sono espressi 1.300 sindaci trasversalmente - non solamente sindaci di Fratelli d'Italia, della Lega, degli amici Civici d'Italia o di Forza Italia - e addirittura nei consigli comunali ho sentito gli interventi di autorevoli esponenti dell'opposizione provenienti da Regioni i cui Governatori si sono espressi immediatamente a favore del provvedimento: Giani, Bonaccini, De Luca o Emiliano.

Tutti costoro - come si è detto ieri - sono pregni di retorica classica e oscurantista? Sono retrogradi? Sono dilettanti? Usano una terminologia arcana? Sono irragionevoli? Pongono le loro Regioni in posizione isolazionistica? Si danno la zappa sui piedi? Lo chiedo a voi, perché non ho questa risposta: io posso parlare delle Regioni di centrodestra che hanno votato orgogliosamente questo provvedimento perché ci credono e di coloro che oggi le rappresentano - che vanno da Forza Italia a Fratelli d'Italia - i quali continuano a portarlo avanti. (*Applausi*). Questa è una differenza di coerenza.

Ho sentito parlare di cortocircuito. Non è questo forse un cortocircuito? Quando state sui territori, dite che hanno ragione gli agricoltori e quelli che, come gli agricoltori, non vogliono recidere un elemento fondamentale, che in questa Nazione si amplifica, ossia il legame inscindibile che c'è tra la terra e il piatto.

Signori, in Italia noi non ci cibiamo; noi mangiamo, apprezziamo e sulla tavola portiamo non solo la nostra cultura, ma anche grande parte della nostra socialità. È a tavola che avvengono i più grandi accordi; è a tavola che diamo il meglio di noi stessi quanto a cultura, capacità e genio e per questo siamo ammirati in tutto il mondo. Vengono a vedere le nostre bellezze e vengono a vivere, anche solo per quindici giorni, così come viviamo noi, apprezzando i nostri prodotti. (*Applausi*).

Vogliamo veramente arrivare a qualcosa di costruito in laboratorio in qualsiasi parte del mondo? Nessuno degli attuali benpensanti fautori o sostenitori di qualche *lobby* di scienziati può pensare che quello che poi è il frutto della ricerca potrà venire messo a terra nella nostra Nazione, dove i costi di produzione sono più alti e il costo del lavoro non è sicuramente competitivo, anche se ci abbiamo lavorato, rispetto ad altre Nazioni. Quei cibi verranno prodotti dove costa meno, dove non c'è alcun legame con il territorio e dove non c'è forse neanche alcun controllo.

Oscurantisti noi, poi? Innanzitutto, partirei da un altro presupposto: se noi siamo quelli contro la ricerca, perché abbiamo dovuto aspettare che arrivasse Fratelli d'Italia al Governo per adottare due provvedimenti importanti come il *carbon farming*, cioè la capacità riconosciuta alle piante di trattenere la CO₂, e, meglio ancora, il provvedimento sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA)? Se voi non eravate così oscurantisti, perché la stragrande maggioranza del Parlamento nella scorsa legislatura non è riuscita a farlo, nonostante ci fosse un ministro del MoVimento 5 Stelle che era favorevole alle tecniche di evoluzione assistita? Perché? Forse l'oscurantismo alberga in qualcuno di voi. Siete voi gli oscurantisti (*Applausi*), siete voi che alla ricerca non credete e la adattate solo ai vostri fini personali o di chi vi sostiene, non certo noi. L'abbiamo dimostrato in sei mesi di governo: TEA e *carbon farming*, provvedimenti adottati subito.

Non siamo forse noi quelli che dall'opposizione hanno pungolato i Governi, tutti quelli della

precedente legislatura, per dire che il nutri-score, anche se era sottoscritto e firmato da oltre 300 scienziati o pseudotali, era una baggianata pazzesca e non aveva alcuna evidenza scientifica? (*Applausi*). Non siamo stati forse noi a portare in Aula quel provvedimento, anche grazie alla lungimiranza dell'allora ministro Patuanelli, che lo fece votare all'unanimità da tutto il Parlamento? Siamo oscurantisti noi? Lì, a quei 300 scienziati abbiamo risposto che dicevano una sonora baggianata: abbiamo avuto il coraggio di dirglielo, come Parlamento. Oggi invece sembra che, se qualche scienziato è contrario alla carne coltivata, sintetica o come la chiamate, noi diventiamo automaticamente oscurantisti. No, non lo siamo, mi dispiace, lo abbiamo stradimostrato.

Pertanto non mi resta altro che augurarmi che non solo la maggioranza che, anche nei suoi interventi, ha adottato questo tipo di motivazioni per votare il provvedimento in esame, ma anche, in fondo, le menti illuminate di questa opposizione possano capire che qui non è in discussione soltanto la salute pubblica. Guardate che il principio di precauzione significa avere cautela e, visto che dobbiamo studiare prima e che studiare è meglio che vietare, ebbene, anche leggere è meglio che non farlo: non c'è un passaggio di questo provvedimento, infatti, che vieta la ricerca. Sarebbe bastato leggere il provvedimento, probabilmente. Io mi illudo che l'abbiate fatto, ma se l'avete fatto e non avete scorto che non c'è un passaggio contro la ricerca, forse avete letto male o forse qualcuno vi ha suggerito male le posizioni da tenere. Buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[LOLOBRIGIDA](#), *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi, senatori e senatrici, che sono intervenuti in questo dibattito. Mi scuso per non essere stato presente ieri in Aula, ma, senatrice Cattaneo, mi trovavo nella città di Vigo, in Spagna, a dare attenzione a coloro che lei richiama nel suo intervento: i pescatori.

Si insedia la Presidenza spagnola nel Consiglio dell'Unione europea. Un problema importante trattato ieri è stato quello della decarbonizzazione. Abbiamo espresso la posizione dell'Italia, che è quella di garantire una sostenibilità ambientale tendenziale che non sacrifichi, com'è successo in questi ultimi trent'anni, le nostre marinerie. Quindi le persone libere, quelle a cui faceva riferimento, anche del mondo della pesca, non solo vengono attenzionate dal nostro Governo, ma cerchiamo di capire a livello nazionale e internazionale come riuscire a coniugare i loro interessi con prospettive generali di salvaguardia dell'ambiente - che richiama tutti come necessarie - con una caratteristica che ci vede a volte differenziarci da chi in termini ideologici ha affrontato questi temi. Noi riteniamo - e lo affermo anche in questa sede autorevole, la più autorevole - che i primi ambientalisti del nostro territorio siano proprio agricoltori, pescatori e allevatori (*Applausi*), perché traggono banalmente la loro possibilità di vivere da quello che qualcuno pensa che nel tempo abbiano voluto distruggere o inquinare. Non mi riferisco ovviamente a qualcuno tra i presenti, perché so che questo consesso è autorevole da tanti punti di vista, certamente politico e istituzionale per definizione, ma anche per capacità di comprendere fino in fondo tutte le argomentazioni. È per questo che si dibatte e si approfondisce, credo in termini non ideologici, collega, ma esattamente il contrario.

È stato già ricordato come questa legge sia frutto di un meccanismo che in democrazia credo sia estremamente virtuoso, ossia quello di sussidiarietà: si parte dal popolo, si passa per le istituzioni del territorio, si arriva in Parlamento e si cerca di comporre un indirizzo che sia omogeneo alla volontà dei cittadini. Noi siamo rappresentanti dei cittadini e potremmo normare anche privandoci di quel sostegno che la Costituzione assegna, per altre funzioni, alle amministrazioni locali e alle Regioni, ma abbiamo scelto di non farlo: abbiamo scelto invece di agire esattamente in linea con quanto esplicitamente chiesto dalle istituzioni più prossime al cittadino.

La sussidiarietà è una bella cosa e allora mi chiedo, quando distinguamo il "noi" e il "voi", se facciamo riferimento a un posizionamento che esula dalla connotazione che ci vede sedere in banchi assegnati ai partiti. Mi stupisce infatti il tono di accusa verso fantomatici oscurantisti, accusa rivolta all'altra parte dell'emiciclo, senza renderci conto che tra tali presunti oscurantisti che vogliono vietare questi cibi, sulla base di una presunta ignoranza, ci sono autorevolissimi esponenti anche dei partiti che muovono questa accusa.

Ho qui l'ordine del giorno della Regione Toscana, su carta intestata del Partito Democratico, che vede

anche la firma di Fratelli d'Italia (ma dopo gli esponenti del Partito Democratico, tutti). Ebbene, è stato votato all'unanimità e chiede di vietare le produzioni di «cibi sintetici» (*Applausi*), così esplicitati: cambiamo e diciamo «coltivati», però lì è riportata dal Partito Democratico tale dizione. Si fa riferimento esplicitamente a quelli che sarebbero i poteri forti dai quali alcuni si lasciano condizionare. Non credo però che il Partito Democratico toscano sia condizionato da Coldiretti, seppur richiamata esplicitamente nel testo, così come viene richiamata nel testo della Regione Campania e nel testo della Regione Emilia Romagna. Graziano Delrio, che ha presieduto una delle componenti più importanti del nostro quadro istituzionale, l'Associazione nazionale Comuni, sa quanto siano preparati i nostri amministratori locali, i nostri sindaci. Non credo che siano stati superficiali quando, in più di 3.000 Comuni e in maniera trasversale, hanno fatto le medesime richieste. Credo che siano degni di rispetto e non vadano definiti oscurantisti, ignoranti e nemici della ricerca.

Lo ricordava il collega De Carlo poc'anzi e l'hanno fatto già altri colleghi: non c'è una sola virgola in questo disegno di legge che inviti non a fare ricerca; anzi, la ricerca per noi è un elemento cardine del dibattito e ci mette in condizione oggi di muovere con chiarezza, per quello che ci riguarda, un invito a fare ricerca, possibilmente attraverso le grandi e nobili istituzioni pubbliche che abbiamo in questa Nazione, a cominciare dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea). (*Applausi*). L'Italia è una Nazione libera sulla ricerca: dobbiamo mantenere questa consapevolezza e invertire quella fascinazione verso Nazioni in cui la ricerca è affidata al privato. Il privato fa il suo mestiere, a volte nell'interesse dei cittadini, altre volte nell'interesse esclusivamente delle azioni della multinazionale che rappresenta. Credo che purtroppo questo sia il caso di molti che finanziano alcune ricerche al fine di condizionare il mercato e di indirizzare lo sviluppo, per esempio nel campo alimentare, di settori che avvantaggiano alcuni e depotenziano altri. (*Applausi*).

Non è un caso che negli Stati Uniti ci sia un modello differente dal nostro rispetto, ad esempio, all'alimentazione. Si faceva riferimento al regolamento europeo che ci permette oggi di normare in quest'Aula. Ringrazio il collega Schillaci, autorevolissimo scienziato (su questo credo ci siano pochi dubbi), medico, rettore dell'università di Tor Vergata, preside della facoltà di medicina, autorevolissimo rappresentante della comunità scientifica, che ha fatto appello esattamente a quel principio di precauzione previsto nel regolamento, che indica nella European Food safety authority (EFSA) il soggetto che può o non può autorizzare il *novel food*.

È lo stesso regolamento in cui si sancisce, in maniera inequivocabile, che in Europa, se non siamo certi e se non sappiamo - lei stessa, senatrice Cattaneo, insieme a molti altri colleghi ha affermato che ancora non sappiamo - allora può darsi che ci siano rischi. Il diritto di precauzione ci permette dunque di normare e di dire che, finché non siamo certi che una cosa sia salubre per i cittadini italiani, preferiamo che non venga commercializzata e importata in questa Nazione (*Applausi*), il che non vieta la ricerca, in nessun modo.

Sono stati trattati tanti argomenti intorno a questo tema, ma cerchiamo di togliere di mezzo il "noi" e il "voi", avendo comune rispetto per i nostri rappresentanti del territorio, per le istituzioni democratiche e per le milioni di firme raccolte su questo argomento, tra le quali, evidentemente, non ci sono solo quelle degli imprenditori agricoli o degli allevatori, ma anche quelle di persone che acquistano e consumano, che hanno voluto dare un segnale. Tra quelle firme ce ne sono alcune di autorevolissimi rappresentanti italiani ed europei di molti dei partiti qui presenti, non solo del Partito Democratico. Ad esempio, in Regione Calabria è passata la mozione all'unanimità, con il voto di tutti, compresi il MoVimento 5 Stelle e altre forze politiche rappresentative, con cui si chiede esplicitamente al Governo - anzi, per la precisione, viene citato il Ministero - di agire per vietare, quindi esattamente in linea con quanto ha fatto il Governo, non volendo rappresentare una parte politica. Certamente noi del centrodestra abbiamo le nostre opinioni, che abbiamo sottoposto agli elettori. La composizione della maggioranza, dopo il 25 settembre, è direttamente omogenea al voto popolare: era qualche anno che non accadeva (*Applausi*) e ce ne vogliamo assumere la responsabilità. Onorevoli colleghi, non posso credere che i vostri rappresentanti, in sede locale, abbiano sottoscritto atti senza conoscerne il contenuto: lo escludo categoricamente. Devo allora immaginare che, quando lo facevano, speravano che non ci fosse un Governo a raccogliere la loro istanza. Li voglio ringraziare e dir loro che abbiamo

fatto esattamente quello che ci hanno chiesto (*Applausi*): lo vogliamo ribadire e rivendicare con orgoglio, per varie ragioni.

C'è quindi la vicenda della rappresentanza democratica; c'è la vicenda della ricerca, perché ripeto che non c'è alcun elemento in questo senso e anzi vogliamo che si faccia ricerca, per capire fino in fondo e per essere certi di tutto quello che può servire alla medicina; sulla vicenda dell'alimentazione aprirò un capitolo a parte, perché credo che il cibo non sia solo carburante e che ci sia confusione su questo. Non mi convinco che il cibo sia solo carburante e non mi convinco nemmeno che gli esseri umani siano solo consumatori. (*Applausi*). Siamo anche consumatori e siamo anche acquirenti. Prima di essere questo, però, siamo esseri umani, cittadini e persone che, a differenza di un oggetto che consuma, hanno una soggettività di scelta, data dalla capacità di discernimento unica, propria degli esseri umani, così preponderante sugli altri elementi che compongono la sfera del pianeta. Nel momento in cui guardiamo qualcosa, anche il cibo, siamo capaci di decidere e dobbiamo farlo sulla base di alcuni elementi. A mio avviso, l'elemento prioritario resta quello qualitativo, che oggi è discutibilmente applicabile a un sistema di produzione come quello finora messo in campo sulle produzioni di carni coltivate, o sintetiche, o di *synthetic food*. (*Applausi*). Scelga lei il termine, onorevole collega: credo sia molto secondario, come ha dimostrato la maggioranza, approvando l'emendamento che ridefinisce il nome. Non credo sia questo il tema.

Anche sull'elemento della produzione sono state raccontate un po' di fandonie, nel senso che questa è una produzione molto rispettosa degli animali. Lei, professoressa, credo conosca i protocolli di produzione e sa che sulla vicenda delle produzioni di carne sintetica i vari passaggi prevedono pratiche particolarmente invasive, se non violente, nei confronti degli animali, comprese l'estrazione di liquido fetale e l'estrazione cellulare da animale vivo, con una serie di rischi di patologie. Non lo dico io, perché nella mia posizione non posso che far riferimento a testi che garantiscano l'autorevolezza di un'espressione scientifica e quindi faccio riferimento alla già direttrice dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, Maria Caramelli, oggi coinvolta nell'ambito del Ministero della salute: vi è il rischio derivante da alcune patologie riscontrabili solo in animali morti, come quella da prioni, e il rischio di trasmissione di eventuali patologie collegate a queste metodologie invasive è particolarmente alto per quanto riguarda gli animali.

Esse quindi non sono, come qualcuno dice, nell'ottica del pieno rispetto della vita di ogni essere vivente, che noi invece abbiamo, ma che delineiamo e decliniamo nell'ambito di una naturale evoluzione della convivenza, che l'uomo ha visto con gli altri esseri viventi del pianeta, anche in termini alimentari, con una serenità che non credo possa essere messa in dubbio da affermazioni che, a mio avviso, sono in aperto contrasto con la logica.

Vi è un terzo elemento sul quale noi vogliamo intervenire. Sì, c'è del vero in questo. Noi vogliamo dare, attraverso questa norma, anche un indirizzo di natura politica: questo è vero. Per noi l'agricoltura, l'allevamento e la pesca sono elementi centrali. Noi non abbiamo normato sulla pesca semplicemente perché, al momento della presentazione del disegno di legge, non era ancora noto che ci fosse un'evoluzione così accelerata della produzione di pesci sintetici: cercheremo di correggere questo ambito.

Qualcuno sottolineava che oggi, in alcune Nazioni, già viene commercializzata la carne sintetica di pollo o di bovino, a costi eccezionali, con precauzioni quale quella di far sottoscrivere, in alcuni luoghi, un'autorizzazione legata all'assunzione di responsabilità sugli effetti futuri che questo cibo possa produrre su chi lo assume. È una precauzione che di solito nei ristoranti italiani non viene in essere, perché nel tempo si è stabilito che la nostra alimentazione sia mediamente piuttosto sana.

Vi è poi l'elemento di natura politica, questo sì, che è la difesa della qualità del nostro settore. Noi crediamo nella qualità: l'Italia è la Nazione della qualità. Non abbiamo grande capacità di competere sui mercati internazionali nella quantità, ma nella qualità rappresentiamo l'eccellenza. E non ce lo diciamo da soli, ma lo dicono i dati dell'*export* italiano: 60 miliardi dell'agroalimentare e 120 miliardi di *italian sounding*, cioè di individui che, in maniera irregolare e potenzialmente anche illegale (come speriamo di dimostrare), vendono in altre nazioni prodotti che si richiamano alla nostra qualità, alla percezione della qualità delle persone che li consumano e che tolgono a noi risorse importanti, come

imprese, e tolgono benessere ai cittadini che consumano cibi prodotti in Italia.

Sempre parlando di dati empirici, qualcuno mi ha contestato un'affermazione. Io stimo tantissimo gli Stati Uniti. Ci hanno aiutato a riconquistare la libertà. Ci proteggono a livello internazionale. Almeno finché, nella ridefinizione della NATO, l'Europa non riuscirà ad avere un ruolo più incisivo, sono loro i protagonisti delle vicende internazionali. Gli Stati Uniti, però, una cosa non possono insegnarci: a mangiare. *(Applausi)*.

Non lo dico come dato sciovinista, ma con un'affermazione che si collega ai dati relativi agli effetti del loro sistema alimentare sulla popolazione e sui dati scientifici che emergono quando si va a confrontare non solo la longevità (che, per fortuna, ci vede tra i popoli che vivono di più sul pianeta e questo forse con l'alimentazione qualcosa c'entra), ma anche un dato inquietante, che vede, negli Stati Uniti, il 77 per cento della popolazione in sovrappeso, rispetto al nostro 36 per cento. L'obesità è al 32 per cento, rispetto a percentuali anche quattro volte inferiori nella nostra Italia.

Li è successo quello che noi dobbiamo evitare. Siamo una Nazione molto fortunata, dove la qualità è stata trasmessa grazie sicuramente alla comunità scientifica, ma, ancora prima, dalle mamme e dalle nonne, che tante volte, da ragazzini, ci spiegavano cosa faceva bene e cosa faceva male, sulla base di un'esperienza centenaria. In altre Nazioni questo non è accaduto, perché sono state condizionate da logiche di mercato e da una comunicazione molto forte.

Ho letto l'allarmante ricerca di un'università statunitense che spiega come sui bambini delle classi meno agiate negli Stati Uniti influisca talmente tanto l'elemento del condizionamento alimentare che i massimi livelli di obesità si riscontrano proprio in quella fascia. Noi, invece, abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso le persone meno abbienti si trovano a mangiare meglio delle persone più ricche, perché acquistano, per ragioni di prezzo, dal produttore o dal trasformatore e quello corrisponde alla qualità. Questo non avviene nelle altre Nazioni come gli Stati Uniti, dove invece chi è molto ricco o ricco mangia bene e chi è povero o molto povero si trova ad avere del cibo che non si può definire - non è un termine scientifico - spazzatura, ma che è sicuramente standardizzato e ipertrasformato che produce effetti nefasti sugli organismi. Tale dato ha a che fare con questo tipo di produzione, perché non è vero che la scelta di produrre i cibi in laboratorio sia neutra. Non avete richiamato il tema - qualche autorevole collega a dire il vero l'ha fatto, ma in alcuni interventi di ieri che ho avuto modo di riascoltare - che in termini di sicurezza alimentare, avendo noi una popolazione in crescita esponenziale, ci dobbiamo preoccupare di come riuscire a risolvere il problema dell'alimentazione del pianeta. Questo è un elemento forte che vede l'Italia protagonista perché ha una sua posizione, che ha rivendicato nel G7 e che sarà oggetto della Presidenza del prossimo anno del G7 in questo settore, che ha sostenuto alla FAO e che ribadirà in quella sede. Noi dobbiamo affrontare il tema della sicurezza alimentare, con la convinzione, però, che non basta parlare di cibo per tutti, ma occorre parlare di buon cibo per tutti. *(Applausi)*.

Questo tipo di argomentazione è molto differente, perché non accettiamo la logica di una società anche mondiale divisa in due, tra i ricchi che continueranno a mangiare bene e a mangiare sano, e i poveri ai quali dare prodotti ipertrasformati, massivi e standardizzati. Non lo accettiamo culturalmente né economicamente. Crediamo che sia una cosa sbagliata. Se in tale norma c'è un aspetto da manifesto politico, è proprio il fatto che siamo per questo tipo di modello di sviluppo e legittimamente si deve porre l'attenzione al riguardo. Se dobbiamo avere non cibo per tutti, ma buon cibo per tutti, le Nazioni occidentali, a partire dalla ricerca, devono concentrarsi - come noi abbiamo fatto - su delle tecnologie di evoluzione avanzata - sulle tecnologie ad esse applicabili alle quali si è rivolto per troppo tempo con logica predatoria l'Occidente e riuscire con loro a collaborare per una crescita comune. Mi riferisco all'Africa, ad esempio, dove si trova il 60 per cento dei terreni arabili mondiali, nel cui sottosuolo c'è acqua e dove c'è la possibilità di incentivare le produzioni in termini quantitativi e qualitativi. Orientiamo lì, per quello che ci riguarda, il massimo dell'impegno della ricerca; mettiamo a disposizione le nostre tecnologie, le nostre imprese. Ringrazio il presidente Meloni che si sta ponendo, verso quei Paesi, con questo tipo di approccio. E ringrazio le numerose imprese che si sono messe a disposizione per aiutare a far crescere quel Continente, cercando di risolvere a monte un problema che spesso ci troviamo ad affrontare a valle, aiutando e lavorando con l'Africa. Non ci arrendiamo infatti

all'idea, che qualcuno per troppo tempo ha propagandato, che gli africani debbano lavorare per noi: noi vogliamo lavorare con loro per crescere insieme e la potenzialità sul cibo da questo punto di vista è un elemento centrale. (*Applausi*).

È stata contestata anche la sovranità alimentare come concetto. Ma la sovranità alimentare consiste nel continuare a decidere come si vuole produrre e quello che si vuole mangiare: una scelta che viene messa in discussione sempre più da aggressioni che tentano di condizionare le persone che acquistano e consumano. Questo Parlamento all'unanimità ha contrastato il nutri-score, un'etichettatura che per ragioni oggettive è esclusivamente finalizzata al condizionamento e non all'informazione. L'Italia non ha paura della ricerca, non ha paura della trasparenza: quando le persone conoscono, anche attraverso l'etichetta, che cosa mangiano, come viene prodotto, come viene trasformato, come lo si riesce a presentare, comprano italiano. Non avremmo, quindi, ragione di nasconderci, ma il nutri-score è un'etichetta condizionante e, per capirlo, basterebbe considerare l'esito che pone il parmigiano reggiano e l'olio d'oliva tra i prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Certo, il quantitativo eccessivo di un prodotto alimentare può essere potenzialmente dannoso per la salute, ma lo è anche l'acqua se si supera di qualche litro la quantità consentita.

Mi avvio a concludere il mio intervento su questo tipo di argomentazione per non turbare la discussione di quest'Assemblea. Tuttavia a differenza di quanto si è detto, non solo accetto il confronto e il dibattito, ma l'altra sera ci siamo incontrati con la senatrice insieme ad altri ricercatori e abbiamo discusso di questo argomento, anche se la sede era impropria. Penso sarà utile continuare a ragionarne, avendo però posto un elemento a monte di questa discussione che dà un'idea e un indirizzo in linea con le assemblee democratiche, con la volontà della maggioranza del Paese e della maggioranza di questo consesso parlamentare - ma spero non solo di essa - che ci permetta di discutere, di approfondire la ricerca, di fare delle valutazioni di senso più generale, che ci permettano di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Tutto questo deve avvenire senza criminalizzare gli allevatori - come qualcuno ha tentato di fare - senza criminalizzare gli agricoltori, perché sono quelli che mantengono il territorio. Infatti, dove non c'è agricoltura e dove non c'è allevamento, viene giù tutto in senso letterale, e non da altri punti di vista. Inoltre l'obiettivo della sostenibilità ambientale deve viaggiare in parallelo con quello della sostenibilità produttiva, perché entrambe garantiscono l'equilibrio sociale.

Nelle sue scelte l'Italia è tutt'altro che isolata: sul piano internazionale, in ogni contesto nel quale ci presentiamo - le dimostrazioni di questi giorni esulano dal mio ruolo e non le citerò, ma sono davanti agli occhi di tutti - su questi temi siamo protagonisti in Europa in un sistema di alleanze che divide i Paesi che vogliono cibo di qualità da quelli invece che immaginano che il cibo sia solo carburante (*Applausi*), dove, quindi, l'unico interesse è standardizzare, facilitare la produzione, distruggere le filiere produttive virtuose che abbiamo e che disegnano un equilibrio del valore ripartito tra tanti, accentrando le risorse e magari spostando le produzioni ove è più facile.

La Francia sta cambiando le sue posizioni anche sul nutri-score. Tuttavia, all'ingresso di un suo supermercato importante, cioè Carrefour - lo cito perché ci sono stato - sono posizionate delle bottiglie di plastica grandi, a differenza di quanto accade nei nostri supermercati dove noi troviamo la verdura, per una sensazione di fresco nel percorso, secondo la nostra strategia commerciale. Lì ci sono delle bottiglie di colore diverso con sopra scritto: «*This is food*», perché non si capirebbe mai che quello è cibo. Non servono gli occhi, l'olfatto o il tatto: lo si può capire solo dalla grande scritta «*This is food*». È la prima cosa che si vede nel supermercato: una grande «A» del nutri-score che ne designa la qualità; poi si trovano il parmigiano e l'olio con la lettera «D» e gli altri prodotti non solo italiani, come il caprino biologico prodotto in Francia catalogato con la lettera «D».

Questo diventa un elemento di condizionamento e noi non vogliamo andare verso una società di questa natura, che marginalizza le produzioni agricole, intensifica le produzioni standardizzate e magari le delocalizza. Se qualcuno può produrre cibo anche nei bioreattori, non lo fa in questo Paese in cui rispettiamo i diritti dei lavoratori e la sostenibilità ambientale (*Applausi*). Lo va a fare in altre parti del mondo, dove vengono sfruttati i lavoratori, abbattendo i costi di produzione e di distribuzione - tutto è uguale ed è più facile - e accentrando il valore aggiunto nelle mani di pochi.

A noi questo modello non piace e allora, se da una parte rivendichiamo la piena coerenza di questo

testo normativo, dall'altra rivendichiamo anche che in esso ci sia un indirizzo di natura politica a difesa delle nostre imprese e delle nostre aziende, ma anche - mi permetto di dirlo - del futuro benessere dell'umanità, che passa per il buon cibo e non invece per i condizionamenti di chi immagina di fare *business* sullo sfruttamento delle fasce più povere della popolazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per illustrare i due emendamenti più significativi, 1.8 e 1.10 (l'emendamento 1.10 per la verità è a prima firma del senatore Franceschelli). Ho ascoltato con molta attenzione le parole del Ministro, soprattutto quando ha richiamato il documento che è stato sottoscritto dalle Regioni, dai sindaci, eccetera. Quel documento, quel manifesto di Coldiretti l'ho firmato anche io, signor Ministro, e l'ho firmato convintamente, perché in esso c'era scritto esattamente quello che noi abbiamo scritto nell'emendamento 1.10, che è stato bocciato in Commissione. *(Applausi)*.

L'emendamento 1.10 dice che, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare, dovrebbero essere riconosciuti «la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali». Perché non è stato approvato questo emendamento, che dice esattamente quello che era scritto nel manifesto della Coldiretti? Perché non ce lo prende, signor Ministro? Ce lo prenda. Ce lo prenda l'emendamento, così siamo felici. *(Applausi)*.

Ho ascoltato anche le sue parole in merito alla questione della valorizzazione della ricerca e le ho molto apprezzate. Io peraltro non ho mai usato nel mio intervento la parola "oscurantismo", mai. Ho semplicemente detto che la ricerca deve andare avanti, perché è una risorsa importante di questo Paese. Infatti, abbiamo presentato un emendamento che propone di inserire nel testo che è necessario garantire «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze». Abbiamo presentato questo emendamento anche perché, quando abbiamo svolto le audizioni in Commissione, la stessa Coldiretti è intervenuta e ha sottolineato che non avrebbe mai voluto che la ricerca si fermasse. L'ha ammesso oggi anche lei, signor Ministro, per cui basta approvare questo emendamento e lei sarà conseguente con le parole che ha appena pronunciato. E noi lo apprezzeremmo moltissimo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CANTU', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e, al netto della valutazione che rimettiamo ovviamente alla proponente, chiedo di trasformazione l'emendamento 1.8 in un ordine del giorno, il cui testo è il seguente: «impegna il Governo ad assicurare la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, considerata la coerenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, il parere è contrario anche sugli ordini del giorno?

CANTU', *relatrice*. Sì, signor Presidente.

LOLOBRIGIDA, *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Zambito, intende accettare la proposta formulata dalla relatrice e dal rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 1.8 e di trasformarlo in ordine del giorno?

ZAMBITO (PD-IDP). D'accordo, signor Presidente. È meglio di niente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole «degli stessi», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.103.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.8 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CANTU', *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e ordini del giorno.

LOLLOBRIGIDA, *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «dicembre 2017».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.101 e 2.102.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Mazzella da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.104, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.105, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.106, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.107.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi della maggioranza apprezzandone determinati aspetti. In particolare, mi riconosco assolutamente nell'italianità e nell'apprezzamento delle nostre tradizioni, specialmente di quelle alimentari e culinarie.

L'ordine del giorno G2.107 in realtà va proprio nella direzione di tentare di ripristinare le nostre tradizioni originarie. Tutti ricorderete che nei vari cascinali si ammazzava il maiale all'inizio dell'inverno per poter avere sostentamento, la domenica si ammazzava la gallina e quant'altro. Quindi, l'apporto alimentare proteico di derivazione animale era rarefatto, nel senso che era un alimento prezioso di cui ci si nutriva con un intercalare piuttosto lungo nel tempo.

Attualmente, con gli allevamenti intensivi e la produzione industriale, non ci ritroviamo più il gallo, la gallina e il maiale, ma ci ritroviamo banalmente delle vaschette di plastica coperte da un *cellophane* con all'interno un pezzo di un qualcosa che non necessariamente sappiamo da dove arriva. Visto e considerato che è piuttosto comodo alimentarsi in questo modo, se ne fa un uso spropositato e anche controproducente per la nostra salute. In sostanza, quella che era la nostra tradizione alimentare e culinaria italiana è andata a farsi benedire, in conseguenza della produzione industriale e degli allevamenti intensivi, che mettono a disposizione una quantità eccessiva e a buon prezzo di un alimento dannoso per la salute se consumato in misura eccessiva.

L'ordine del giorno in esame, che non necessariamente vuol trovare giustificazione alla carne coltivata - non è questo il punto - prova a risalire alle ragioni che dicono: facciamo ricerca in questo senso, perché gli allevamenti intensivi innanzitutto sono eticamente poco condivisibili. Non so se avete mai visto le immagini delle povere mucche sospese, che sono lì all'ingrasso e bloccate. Insomma, si parla di rispetto degli animali: se rispettiamo un cane, un gatto, un cavallo, perché non dobbiamo portare rispetto a una mucca, a un vitello e a un maiale? Gli allevamenti intensivi sono controproducenti dal punto di vista etico. Inoltre, le emissioni degli escrementi causano gravi danni all'ambiente, perché hanno emissioni di CO₂ alte.

L'ordine del giorno G2.107, nel rispetto della tradizione italiana di cui vado orgogliosissima tanto quanto voi che state seduti dall'altra parte, va nel senso di promuovere una campagna alimentare

educativa finalizzata a una riduzione del consumo di carne, volta al raggiungimento di un complessivo, equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali. Tutto questo andrebbe a favore di tante circostanze: intanto la tutela della salute degli italiani, affinché non mangino troppa carne; la riduzione degli allevamenti intensivi; il ripristino dei terreni per lo stoccaggio di CO₂. Questa è la prima parte dell'ordine del giorno, che mi sembra condivisibile anche ai fini della salute.

La seconda parte riguarda la verifica della possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e, parallelamente, per ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi, garantendone maggiore sostenibilità ambientale. Ritengo che ciò sia condivisibile anche partendo dai vostri presupposti etici e morali che avete citato oggi in Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G2.107, presentato dalla senatrice Sironi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato tutti gli interventi con molta attenzione, sia in Commissione che in Assemblea. Ricordo che quello in esame era un tema importante in Commissione, esaminato inizialmente in sede redigente. Grazie al voto delle opposizioni, abbiamo trasformato l'esame dalla sede redigente a quella referente, per portare il dibattito in Assemblea, dargli la giusta visibilità anche pubblica e fare in modo che a tale visibilità pubblica corrispondesse anche una coerenza pubblica delle affermazioni che si fanno in Assemblea.

Richiamo dunque i senatori e il ministro Lollobrigida alla coerenza e alla onestà intellettuale. Ho sentito dire in Aula, dal ministro Lollobrigida, che l'Italia non ha paura della ricerca: sono parole sue. Il senatore De Carlo ha affermato che non c'è passaggio che vieta la ricerca in questo disegno di legge. Ancora, il Ministro ha affermato che la ricerca per noi è un elemento cardine, in particolare se si tratta di ricerca pubblica.

Ebbene, l'emendamento 2.0.100, al comma 3, prevede che: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, alle emissioni di CO₂ (...)» e, ascoltatevi bene, all'«analisi e gli impatti sulla salute umana». Questo emendamento, secondo quanto previsto dal comma 7, non dà adito a oneri a carico della finanza pubblica.

Mi domando come si possa affermare che è interesse della maggioranza e del Governo la ricerca pubblica sull'importante elemento della transizione alimentare, verso la quale siamo comunque portati ad andare (*Commenti*). Sì, onorevole senatore De Caro: quando 260 Nazioni nel mondo legiferano andando in una determinata direzione e un'unica Nazione va nella direzione opposta, è probabile che si vada verso una transizione alimentare.

Detto questo, signor Presidente, domando ai nostri colleghi, attraverso la sua onorevole persona: come si fa ad essere così tanto incoerenti e a affermare che l'Italia non ha paura della ricerca scientifica e che non si inserisce all'interno di questo disegno di legge alcun passaggio che vieta la ricerca scientifica (*Applausi*) e poi, quando si parla di bandi di ricerca scientifica pubblici, del Ministero della salute, bocciate questo emendamento? Come è possibile?

Già in altre occasioni l'ho detto: quando si porta in Assemblea un provvedimento, è compito nostro

leggere gli emendamenti. Già in altre occasioni ho detto che forse le forze di maggioranza non leggono gli emendamenti, ma votano, come tutti quanti, pigiando il dito così... (*Commenti*). No, senatrice, mi oppongo a questa visione corporativista. Le chiedo correttamente di essere, attraverso la Presidenza, visto che sono stato chiamato in causa da una senatrice della Lega...

PRESIDENTE. Si rivolga sempre con fiducia alla Presidenza.

MAZZELLA (*M5S*). Assolutamente, signor Presidente, io mi rivolgo sempre a lei e con grande fiducia. Io però mi rivolgo, attraverso di lei, anche alla maggioranza. Mi rivolgo con fiducia al ministro Lollobrigida.

Signor Ministro, perché vieta la ricerca pubblica? Lei sta vietando la ricerca pubblica. Perché la vieta? Ci spieghi perché vieta la ricerca pubblica su questo elemento. (*Applausi*). Questo è il tema. Io chiedo un ripensamento su questo articolo. Chiedo un ripensamento a tutti. Chiedo un ripensamento a quest'Aula. Altrimenti, quando usciremo da quest'Aula, sapremo che la ricerca pubblica in Italia non si può fare.

[DE CARLO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, intanto ricordo al collega che mi chiamo De Carlo e non De Caro. Evidentemente, la vicinanza con i banchi del Partito Democratico mi ha fatto perdere una "L" e pensare che io fossi l'ex deputato e sindaco del Partito Democratico.

PRESIDENTE. È anche Presidente dell'Anci, per la verità.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, quella è un'aggravante. Desidero solo tranquillizzare il collega Mazzella. È vero, siamo coerenti: non abbiamo messo alcun divieto alla ricerca. Il Ministro è stato addirittura più esplicito e ha detto che quella ricerca andrà fatta dai centri pubblici.

Deve essere, quindi, ricerca pubblica e questo emendamento, semmai, ne limita la portata, perché dice che è a costo zero. Ma come possiamo noi fare ricerca senza dare risorse al CREA? Questo emendamento chiede che la ricerca la si faccia a costo zero. Io, invece, ritengo che i nostri scienziati e i nostri operatori, per la ricerca che fanno, debbano essere pagati: perché costituiscono un settore importante e, in secondo luogo, perché comunque questo Governo crede nella ricerca e destinerà le risorse disponibili. Lei, invece, senatore Mazzella, vorrebbe non pagare gli scienziati. Complimenti!

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.101, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 3.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, e 3.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100 e contrario sull'emendamento 4.101.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Cantalamessa.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 5.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CANTU'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[LA PIETRA](#), *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor

Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 6.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 6.101, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.101, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.102, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.103, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.104, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.105, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.106, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.107, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti Tit.100 e Tit.101 sono preclusi.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a solo una settimana dall'approvazione in quest'Aula del disegno di legge che celebrava l'agricoltura contadina, la sua valorizzazione e il suo primato nell'economia nazionale e che ci ha visti votare convintamente per la sua approvazione, questo ulteriore provvedimento a tutela del nostro patrimonio enogastronomico nazionale non può che trovarci in piena sintonia. Un plauso sentito va, dunque, al ministro Lollobrigida per aver dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti di un tema di primaria importanza, a cui mai e poi mai nessuna deroga deve essere accordata.

Mi riferisco, signora Presidente, al tema della salute animale e umana, che il provvedimento in discussione intende salvaguardare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo. Colleghi, siamo in fase di dichiarazioni di voto, quindi vi invito a decidere definitivamente se intendete rimanere in Aula, in questo caso quasi in silenzio; altrimenti, se intendete lasciare l'Aula, vi invito a farlo sempre in silenzio, perché diversamente non possiamo proseguire con l'intervento della senatrice Biancofiore.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, ho particolarmente apprezzato l'accorata replica del ministro Lollobrigida, perché in tutte le sue parole traspariva l'amore per l'Italia, per la nostra produzione enogastronomica, per quelli che lui stesso ha definito essere i primi ambientalisti, cioè gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori.

Non possiamo che essere d'accordo, signor Ministro, e veramente grazie per aver sottolineato sempre, in ogni suo passaggio su questo testo e anche nella sua azione quotidiana, il fatto che la parola "qualità" coincida, per lei e per tutti noi, per questa maggioranza, con il nostro Paese, cioè con l'Italia.

Vietare la produzione e l'immissione sul mercato italiano di alimenti sintetici, oggetti del provvedimento al nostro esame, non poteva che essere quindi la naturale conseguenza dell'azione di questo Governo di centrodestra. Un'azione fondata sul rispetto delle tradizioni italiane, sulla salvaguardia dell'economia nazionale, sul *made in Italy* e sulla sovranità alimentare, come recita appunto, e non a caso, il nome del Ministero che ha voluto promuovere questa iniziativa legislativa.

Vede, Presidente, l'abbiamo detto a gran voce in quest'Aula solo pochi giorni fa: l'Italia è da sempre un Paese a vocazione agricola. L'agricoltura è un vero e proprio motore dell'Italia e del suo tessuto socio-economico; ma soprattutto per noi l'agricoltura è vita, è amore per la nostra terra ed è quindi garanzia di cibo sano e di qualità, non del *junk food* e del nutri-score. Ogni singola Regione italiana esprime più biodiversità della maggior parte degli altri Paesi al mondo. Questo si traduce in una cucina italiana che valorizza i prodotti tipici dei territori regionali, una cucina considerata il nostro ambasciatore nel mondo e candidata come patrimonio UNESCO.

In quest'ottica il cibo sintetico va nella direzione opposta a quella che è la nostra vocazione di alimentazione. Lo dico - e il Ministro lo sa bene - da animalista, che evidentemente non ama gli allevamenti intensivi e che più che altro consiglia a lei, Ministro, di farsi sempre interprete della salvaguardia del benessere animale e del trattamento degli animali. Ma lei - e la ringrazio ancora una volta - oggi ha ben spiegato in quest'Aula, nella sua prolusione, che anche con il cibo sintetico, purtroppo, gli animali non vengono salvaguardati; lo sono di più con i nostri allevamenti. (*Applausi*). La nostra alimentazione è basata invece sulla valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche nazionali, simbolo di alta qualità e identificative dei territori e delle tradizioni nazionali.

Dare il via libera al cibo sintetico nel nostro Paese - il "cibo Frankenstein", come lo chiama spesso il Ministro e che condivido - significherebbe esporsi al rischio concreto che l'agricoltura venga ridimensionata, con ovvie conseguenze sulle aree interne e con il loro progressivo spopolamento, che è uno dei problemi del nostro Paese. Lo dico con tono accorato, venendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, dove proprio dell'agricoltura e della salvaguardia dell'ambiente si è fatto invece un pregio; è per questo che da noi lo spopolamento non avviene.

Il cibo sintetico finirebbe per costare di più in termini di sostenibilità ambientale, senza alcuna certezza di migliore salute e nutrizione per i cittadini. Viene allora spontaneo chiedersi: *cui prodest?* Lo ha spiegato bene il Ministro poc'anzi: *prodest* agli investitori privati e alle multinazionali, che evidentemente non hanno lo stesso accorato interesse per i cittadini che possiamo avere noi, che siamo i legislatori pubblici. Se è vero, come è vero, che gli alimenti sintetici sono stati oggetto di numerosi

studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti, e se è vero, come è vero, che in alcuni Paesi extraeuropei addirittura sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione commerciale di tali alimenti e che negli Stati Uniti la Food and drug administration ha dato l'ok alla carne sintetica, ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio facendo sviluppare cellule animali, allora, onorevoli colleghi senatori, abbiamo di fronte un rischio non da poco.

Ben presto si potrà arrivare ad una richiesta di commercializzazione di tali prodotti e di carne sintetica sul mercato europeo. Non a caso il rischio della diffusione di alimenti sintetici sul mercato europeo è cresciuto sensibilmente dopo il via libera da parte americana. Un rischio che questo Governo ha ritenuto di non dover correre, in assenza anche di una normativa europea comune sul tema, ritenendo al contrario che fosse quanto mai necessario procedere ad un'attenta valutazione prima della loro eventuale immissione sul mercato italiano. Infatti con questo disegno di legge viene sancito il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Voglio dire anch'io, come il ministro Lollobrigida, che sono americanista da sempre. Ho avuto addirittura l'onore di essere scelta per il prestigioso *International visitor leadership program* dall'ambasciata americana. Di sicuro, però, anche in quell'occasione, essendo ospite del Governo degli Stati Uniti d'America, non ho potuto che constatare come gli stessi Stati Uniti riconoscano l'eccellenza del nostro agroalimentare e dei nostri prodotti e che da loro, ovviamente, l'Italia non può prendere lezioni di produzione alimentare.

Signor Presidente, non possiamo ignorare che da numerosi studi scientifici, ancora una volta condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, è emerso come solo poche ricerche abbiano affrontato, seppur brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico.

La ricerca e la sperimentazione degli alimenti sintetici sembrano quindi essere ancora in una fase embrionale tale per cui oggi non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, come è stato detto, di poter verificare quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana. Per questo, come ha detto prima il Ministro, in alcuni ristoranti viene chiesta l'assunzione diretta e personale di responsabilità.

Al contrario, un consumo maggiore di alimenti ultralavorati è stato associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari e direi anche degenerative e anche questo purtroppo è scientificamente provato (e lo posso dire per esperienza diretta).

Alla luce di tutto questo e, sottolineo, in assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo, bene hanno fatto ancora una volta il Governo e il ministro Lollobrigida a intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale. Questo è il dovere dei legislatori italiani; questo è il dovere del Governo italiano, vale a dire, soprattutto, tutelare la salute dei cittadini.

Se si dovesse imporre sui mercati la produzione di cibi sintetici, ci sarebbero maggiore disoccupazione, più rischi per la biodiversità e prodotti che, a nostro avviso, non garantirebbero benessere. Questo non significa avere un atteggiamento persecutorio, ma solo una forte volontà di tutela del patrimonio enogastronomico nazionale, della salute e del benessere umano, ma anche di quello animale che, come ho detto, a me sta particolarmente a cuore, quale diritto costituzionale.

Il disegno di legge in esame va perciò nella giusta direzione, vale a dire quella di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana, degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il nostro patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale cui tutti in quest'Aula dovremo sempre badare e che tutti dovremo tenere nel cuore.

Il nostro Paese, quale culla della tradizione agroalimentare mediterranea, deve continuare a promuovere stili di vita sani e stili alimentari naturali fondati sulla qualità e sulla tradizione. Un

prodotto sintetico e ingegnerizzato non può sostituire la dieta mediterranea, non salva l'ambiente, perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute, perché non c'è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare; inoltre, non è accessibile a tutti, poiché, come ho detto prima, è nelle mani di grandi multinazionali.

A nostro avviso, basterebbero queste semplici ragioni a far propendere quest'Assemblea per un'approvazione unanime di questo provvedimento, che ha il merito di certificare, senza se e senza ma, la salvaguardia delle nostre produzioni nazionali nel settore zootecnico e della salute umana e animale, senza evitare qualsiasi tipo di sperimentazione, com'è stato detto, e di ricerca.

Per tutte queste ragioni, signora Presidente, annuncio convintamente il sostegno del mio Gruppo a questo provvedimento importantissimo per l'Italia per il nostro Paese, per la nostra qualità, per le nostre produzioni. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi siamo qui a votare un provvedimento che, come ho già avuto modo di illustrare ieri in quest'Aula, appare nella sua illogicità immotivatamente contrario a qualsiasi avanzamento scientifico in tema di sostenibilità alimentare, ambientale, economica e sociale.

È un provvedimento fazioso e - sì, lo ribadisco anche oggi - oscurantista, che rigetta *a priori* e senza alcun fondato motivo le istanze di innovazione e progresso che pure ci vengono suggerite a livello internazionale dalla comunità scientifica e dal mercato.

Non volevo farlo, signor Presidente, ma mi sento chiamata in causa dal presidente De Carlo e dal ministro Lollobrigida, perché qui sta nascendo un grande malinteso. Lo ribadisco ancora: non sono gli agricoltori e gli allevatori ad essere retrogradi, per i quali anzi nutro e nutriamo la massima stima e rispetto; sono le politiche agricole e agroalimentari proibizionistiche e conservatrici ad esserlo, quelle messe in campo da questo Governo, che si è addirittura spinto a colpire un prodotto non ancora in commercio in Europa. Sono politiche che stanno frenando il progresso comunque in atto. Parliamo di un settore di eccellenza composto da migliaia di piccole aziende, di cui andiamo orgogliosi, ad oggi costretto a fronteggiare, senza il concreto sostegno di questo Governo, sia le conseguenze derivanti dalla crisi climatica, sia le necessarie sfide di internazionalizzazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Tornando al merito della questione, come si può definire questo disegno di legge, che con pregiudizio criminalizza la produzione e la commercializzazione di prodotti di cui il mercato italiano ancora non dispone? Amareggia e preoccupa la visione cupa ed eccessiva, offerta dalla maggioranza di Governo, circa i fantomatici rischi che il consumo della carne coltivata può comportare sulla salute dell'uomo.

In questo delicato periodo storico, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra troviamo irresponsabile l'atteggiamento di chiusura e di scetticismo portato avanti dall'Esecutivo Meloni nei confronti della ricerca e della sperimentazione. Sin dalla sua nascita, il Governo Meloni è infatti abituato a cavalcare la paura del nuovo, dell'ignoto e del diverso, pur di portare avanti le proprie istanze conservatrici, che sono fuori tempo massimo.

Il Governo, in palese difficoltà argomentative, invece di entrare nel merito, non si fa problemi a imbavagliare il diritto alla rappresentanza di ogni Gruppo parlamentare o di stravolgerne le parole. Basti pensare anche solo all'utilizzo di una terminologia tendenziosa e scientificamente imprecisa: la scelta di utilizzare la dicitura "carne sintetica" e non quella corretta di "carne coltivata" è di per sé identificativo dell'opera di manipolazione operata da questo Esecutivo, volto a instillare nel consumatore l'impropria convinzione che la carne coltivata sia un prodotto sintetico creato in laboratorio, un cibo finto che rimanda nell'immaginario collettivo alla plastica, alla resina o al petrolio e per questo dannoso alla salute.

Ribadiamo, infatti, come i presupposti pericoli connessi alla sperimentazione di cibi a base cellulare, contrariamente alle tesi sostenute dalla maggioranza, non trovi alcun riscontro scientifico. Non c'è riscontro che supporti l'esistenza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare derivanti dal consumo di carne a base di cellule coltivate. Tra i tanti *report* segnalò lo studio «*Food safety aspects of cell-based food*», compiuto dalla FAO e pubblicato a marzo 2023, ma non ci può essere, dato che la

carne coltivata non è ancora in commercio. Diversamente, ciò non si può sostenere per la cosiddetta carne tradizionale, il cui abuso può essere causa di gravi patologie per l'organismo umano.

Anche qui è bene sottolineare, diversamente da come siamo abituati a pensare, come il massivo consumo di carne convenzionale non sia nemmeno completamente ascrivibile al tradizionale modello alimentare italiano, come pure il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare si impegna a sostenere. Il consumo di carne, infatti, ha conosciuto una prima forte espansione solo a partire dagli anni Ottanta, per effetto della rivalutazione di modelli alimentari legati alla dieta mediterranea, dunque come conseguenza dell'affermazione di un comportamento consumistico differente dal passato.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra non mettiamo in discussione la sacrosanta esigenza di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano (*Applausi*), che ci contraddistingue e ci valorizza a livello internazionale e per i quali - ripeto - nutriamo massima stima e rispetto.

Ciò che intendiamo esprimere in questo intervento è che la produzione della carne coltivata non minerebbe in alcun modo questo patrimonio. È infatti dannoso, oltre che scorretto, fomentare l'idea che l'arrivo sul mercato della carne coltivata soppianti la commercializzazione dei prodotti di eccellenza tradizionalmente distribuiti dalle virtuose aziende italiane.

Insomma, aprendo all'opportunità di condurre studi sulla produzione di cibi a base di cellule coltivate, non saremo messi davanti a un atteggiamento del Governo di *aut-aut* quanto più di *et-et*. In questo modo, non solo si favorirebbe la nascita e lo sviluppo di un nuovo tipo di industria, più sostenibile e avente ricadute positive anche in termini di occupazione, ma al contempo si riconoscerebbe in capo al consumatore anche un più ampio diritto di scelta. Non è da sottovalutare infatti la percentuale di consumatori che ad oggi, per ragioni etiche, ambientali o anche strettamente sanitarie, potrebbe ragionevolmente intravedere in questi nuovi prodotti una valida alternativa alla carne convenzionale.

Approvare oggi questo disegno di legge significa di fatto bloccare il progresso scientifico dell'Italia, rallentare il processo di transizione ecologica, privare di opportunità economiche le aziende e gli imprenditori che mirano a conquistare nuove fette di mercato, e non da ultimo generare attrito fra due comparti: rispettivamente, quello dell'agricoltura tradizionale e quello futuro della carne coltivata, che coesistendo potrebbero costituire una delle possibili soluzioni all'insostenibilità del sistema alimentare attuale.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,27)

(Segue FLORIDIA Aurora). Negare tutto questo preventivamente e unicamente sulla base di malferme intenzioni oscurantiste - lo ripeto, oscurantiste - non è certamente degno del Paese che siamo e che siamo chiamati a rappresentare. Per questo motivo, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, annuncio convintamente il nostro voto contrario. (*Applausi*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, già il titolo di questo provvedimento è pura propaganda. Prendete una possibile innovazione, la spogliate degli elementi di merito e la riempite di paure, con il solo scopo di presentarvi come quelli che proteggono i cittadini. Parlate di carne sintetica o addirittura di "carne Frankenstein", quando qui di sintetico non c'è nulla; anzi, si tratta di carne a tutti gli effetti. Addirittura portate il Parlamento a discutere del divieto di vendita di un qualcosa che non esiste, visto che in Europa al momento non c'è neppure una richiesta per autorizzare la carne coltivata, con l'aggravante che quando nei prossimi anni l'EFSA ne autorizzerà il commercio l'Italia in ogni caso non potrà vietarne la vendita. Pertanto, più che eroi che salvano il Paese, ricordate Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento.

Come se non bastasse, vietate per i prodotti vegetali di usare la denominazione dei tipici prodotti della carne. Questo quando tutti sanno che, per fermare il cambiamento climatico, si deve limitare il consumo e la produzione di carne. Vorrei ricordare che gli allevamenti intensivi impattano sull'ambiente con il 30 per cento di utilizzo di suolo e circa l'8 per cento di acqua dolce, generando il 17 per cento di gas serra del pianeta. L'80 per cento degli antibiotici prodotti nel mondo servono per tenere in vita 5 miliardi di capi di bestiame di grossa taglia e 12 miliardi di polli e affini allevati nel mondo. Per non parlare delle enormi sofferenze di questi animali, che sono esseri senzienti, mentre

invece sono ridotti a materiale per la produzione standardizzata agroalimentare: secondo tanti, è uno dei più grandi crimini commessi dall'umanità.

Dite che vi fa senso la carne prodotta in un ambiente sterile, ma avete mai visto le immagini dei maiali negli allevamenti intensivi che per tutta la vita non riescono neppure a girarsi, dei conigli che non riescono a stendersi, delle mucche che per tutta la vita non vedono la luce del sole, dei vitelli trasportati per migliaia di chilometri fino in Nord Africa, dove vengono abbattuti secondo i riti locali? Tutto questo non vi fa senso? Dove sono gli animalisti del centrodestra che vanno sulle barricate per la vita di un orso o di un lupo e non dicono nulla su un prodotto che potrebbe salvare la vita di miliardi di animali? (*Commenti*). Sì, la senatrice Biancofiore, ad esempio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga sempre alla Presidenza, per favore.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Adesso all'orizzonte si prospetta una possibile soluzione che non comporta la sofferenza e l'uccisione di miliardi di esseri senzienti, che non consuma suolo, che potrà ridurre le emissioni di CO2 del 96 per cento, il consumo di acqua fino al 95 per cento e di energia dal 7 al 45 per cento. Anche se è ancora in fase di sperimentazione, i benefici legati alla carne coltivata sono così importanti che provocheranno una rivoluzione nel nostro modo di mangiare e aiuteranno a sfamare un mondo che presto raggiungerà i 10 miliardi di abitanti. Voi invece cercate di fermare il futuro, ma la ricerca sulla carne coltivata andrà avanti in altri Paesi, incoraggiata e sostenuta dai Governi. Singapore, Stati Uniti, Israele e Olanda sono all'avanguardia di questa innovazione. Solo l'Italia rimane indietro. Eppure sulle cellule staminali e sulla produzione dei bioreattori è all'avanguardia e potrebbe diventare *leader* nella produzione di questo nuovo prodotto, visto che già oggi fornisce agli Stati Uniti e a Singapore la tecnologia per la produzione di carne coltivata.

Onorevoli colleghi, parlate di precauzione e di tutela del patrimonio agroalimentare, ma per la precauzione ci pensa l'EFSA, che ammette un cibo solo se è sicuro per la salute, così come succede con ogni medicinale. Poi non si capisce perché i protagonisti dell'eccellenza italiana alimentare dovrebbero temere la carne coltivata: è ovvio che non farà concorrenza alle produzioni di qualità. Poi non dimentichiamo che l'Italia importa il 50 per cento della carne che consuma. È proprio sullo sviluppo della qualità che dovrebbe concentrarsi il sostegno all'agroalimentare, il quale può essere solo avvantaggiato da un'alternativa a quegli allevamenti intensivi che riscaldano il pianeta, colpendo soprattutto le agricolture del Mediterraneo.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,36)

(*Segue UNTERBERGER*). Insomma, onorevoli colleghi, la vostra miopia infliggerà un danno immenso all'economia italiana. Nel mondo, le *startup* che lavorano sulla carne coltivata sono passate da 13 a 171 in soli sei anni ed entro il 2030 il giro d'affari potrebbe essere di 25 miliardi di dollari. Con il vostro *marketing* della paura fate perdere una grande opportunità, quella di produrre carne coltivata *made in Italy*. Signor Ministro, non dite che non vietate la ricerca, perché è chiaro che la fermate se vietate il possibile risultato.

Signor Presidente, il provvedimento in esame è una mozione di sfiducia cinica e cruenta al mondo della ricerca e alla capacità del sistema agroalimentare di far crescere la sua qualità. Non si difende il *made in Italy* costruendo barriere sulla sabbia. Stavolta non siete i primi a fare qualcosa, ma l'unico Governo che prova a fermare il vento con le mani. E questo dovrebbe farvi riflettere. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono due visioni diverse di cosa si può considerare allevamento *made in Italy*. C'è chi dice che bisogna andare verso la ricerca di nuove forme di produzione di cibo, perché in un mondo in cui aumentano le persone e aumentano i nuovi nati - non in Italia, non in Europa, non in Occidente, ma nel resto del mondo sì - ci sarà sempre più bisogno di determinati alimenti, quindi la loro carenza sarà maggiore e dunque bisogna trovare un modo alternativo alla natura per dar da mangiare a tutti. C'è chi pensa, invece, che la natura deve venire prima di esperimenti futuribili, perché è sempre stato così nella storia del mondo; che la scienza deve venire incontro agli agricoltori, agli allevatori, per migliorare la qualità delle razze in oggetto, per migliorare la resistenza delle colture nei confronti dei

cambiamenti climatici, ma che sempre di natura si deve parlare.

Chi le parla ha un compito alquanto complicato, perché una parte del nostro Gruppo, una componente rappresentata in Azione-Italia Viva-RenewEurope, non avendo assicurazione sulla ricerca applicata si asterrà. Chi le parla, invece, rappresentando Italia Viva, pensa che nel testo non ci sia il divieto alla ricerca, ma che si preveda un divieto preventivo alla vendita di alimenti di cui non si conosce ancora la portata. In seguito ad una ricerca puntigliosa, che nel nostro Paese deve avvenire, perché noi siamo i migliori ricercatori, probabilmente si potrà anche cambiare idea. Perché, però, agiamo in anticipo? Perché siamo oscurantisti?

Io penso ai 600.000 allevatori che, nel nostro Paese, hanno una tutela delle loro razze, ognuna considerata la migliore rispetto alle altre. Chi le parla viene dal Piemonte, dove probabilmente veniamo svezzati a carne cruda appena riusciamo a dire la parola mamma. Io, però, sono stata eletta in Emilia. Ho visitato gli allevamenti emiliani, anche quelli del Consorzio Vacche Rosse che produce il mitico parmigiano.

Addirittura, un allevatore, di cui non farò il nome perché non mi sembra corretto, nel farmi visitare con orgoglio la sua stalla, mi mostrava come al mattino venivano massaggiate e lavate, una per una, per garantire meno *stress* nella produzione di latte e maggiore qualità. E quando mi chiedeva se avessi fatto colazione e io, da cittadina metropolitana, rispondevo di sì, perché intendevo che avevo preso il caffè, con che orgoglio mi diceva che quella era la colazione di noi malati delle città, mentre loro, in campagna, facevano un altro tipo di colazione.

Apriva, quindi, la forma di parmigiano, alle 9 del mattino, con il suo aceto balsamico. Il mio stomaco alle 9 del mattino era un po' arrabbiato, ma era parte di un mondo in cui quella dimensione era tutto. E se io gli avessi detto: se prendo un pezzettino della carne della tua mucca, un pezzo di siero, vado in una laboratorio e lo unisco con un biodigestore, io produco una fettina, mi avrebbe guardato anche con un po' di fastidio.

I suoi figli non fanno il mestiere dell'allevatore, perché è faticoso. L'ultima volta che sono stata nel mio collegio, quando l'ho invitato a venirmi a trovare lui mi ha detto che gli dispiaceva ma doveva produrre il fieno per l'allevamento. Erano le 7 di sera e lui era ancora lì. Io mi sentivo stanca perché faceva caldo e lui tutto il giorno era stato lì.

Ora, chi dice che in questo provvedimento non si sta parlando di questo, lo fa forse pensando a un futuro alla *Blade Runner*, che io spero non arrivi mai. Lo spero per il mio amico Andrea, che con orgoglio mi ha aperto la forma di parmigiano alle 9 del mattino, facendomi prendere quattro chili e mezzo in tre settimane, perché nella sua concezione di vita quella realtà è ciò che ha sempre visto. Ed è impensabile che oggi io possa pensare di sostituire il suo prodotto con qualcosa di chimico, che poi chimico non è.

Non è vero, infatti, che è un qualcosa di chimico. È naturale: noi abbiamo preso le cellule staminali e vi abbiamo messo dei nutrienti, perché, non essendoci una mucca che mangia foraggio, abbiamo dovuto mettere delle vitamine, altrimenti, di per sé, quella carne non avrebbe gli stessi nutrimenti. L'abbiamo creata a nostra immagine e somiglianza, come possiamo pensare di creare a nostra immagine e somiglianza una bistecca 3D.

Ma che gusto ha? Ha il gusto della mia carne piemontese? Ha il gusto della carne toscana, che è diversa? Ha il gusto della carne dell'alpeggio delle mie montagne: la transumanza, la bellezza di sentire il dondolio dei campanacci? Chi va a fare una passeggiata e vede le mucche, avendole sempre viste disegnate e mai naturali, quando le vede dice che sono qualcosa di bello? Che sapore avranno quei formaggi creati in laboratorio? Avranno il gusto della viola, quando riescono a mangiarla, e della lavanda? Perché adesso si fanno mangiare anche i fiori, in modo tale che i formaggi abbiano un sapore diverso.

I 60 miliardi di *export* che l'Italia realizza l'America non li può vantare, se non quando copia i nostri prodotti, così l'Olanda, che prende i cibi dal resto del mondo e li porta nel resto del mondo. Siamo proprio uguali agli olandesi, che creano quel formaggio giallo-arancione che non ha nessun sapore? Vantiamo sempre le eccellenze e la biodiversità della nostra agricoltura. Si va in Olanda per i fiori, ma si viene in Italia per la bellezza naturale e per il cibo, non ho mai sentito nessuno che andasse in

Olanda, negli Stati Uniti o in Giappone per il cibo: si va in quei Paesi perché è giusto conoscerne le culture, ma si viene in Italia per la bellezza paesaggistica e per la bellezza naturale. Appena i Paesi in via di sviluppo diventano ricchi chiedono il *made in Italy* e quando non riescono a realizzarli imitano i nostri prodotti, chiedono i nostri prosciutti, i nostri formaggi, il nostro vino, il nostro olio, le nostre nocciole, la nostra crema spalmabile, anche quando non hanno il pane. In Cina la Ferrero vende tantissimi Ferrero Rocher, perché non avendo il pane non possono spalmare la Nutella, ma il cioccolatino che ha l'involucro dorato ai ricchi cinesi piace molto. Perché, allora, dire che quella bistecca fatta in laboratorio ha lo stesso valore di una vita di sacrifici e di competenze come quelle che hanno i nostri allevatori e produttori?

La ricerca ci deve essere. Personalmente, signor Ministro, sarei stata meno timida nell'accettare alcuni emendamenti che favorivano la ricerca, giusto per togliere gli alibi a chi oggi non voterà a favore di un provvedimento che va invece incontro alla nostra agricoltura e ai nostri allevatori.

Per questo motivo, noi di Italia Viva voteremo a favore del provvedimento, i colleghi di Azione, proprio per il mancato accoglimento di quell'emendamento sulla ricerca, si asterranno, ma credo che da domani la ricerca che oggi parla di futuro parli anche con quegli allevatori che hanno paura di perdere il posto di lavoro. Prima di prendere una posizione, tendenzialmente leggo sempre, proprio per evitare che i miei pregiudizi e la mia cultura - i miei genitori erano contadini, quindi vengo da quel mondo, anche se io sono un animale metropolitano e non potrei spacciarmi per quello che non sono - possano arrivare prima dei miei giudizi. Ebbene, in alcuni documenti scientifici che ho letto si afferma che non si conoscono bene i danni sulla salute di questi prodotti sintetici, ma quelli che sono a favore della ricerca sostengono che quei prodotti non conterrebbero gli antibiotici che ci sono invece nella carne, come se si dovesse dare per scontato che in tutte le carni ci siano gli antibiotici, ma nella produzione italiana, per fortuna, c'è un tale controllo che questo non avviene. Non ci dicono, invece, che cosa accade con tutti quegli intingoli chimici di cui abbiamo parlato prima. Altri dicono che questo serve per tutelare l'ambiente, ma ci sono alcuni studi che invece sostengono che attualmente questa produzione causi un'alta emissione di CO₂. Quello che però mi ha stupita è che a un certo punto in alcuni documenti si dica che certamente ci saranno delle conseguenze dal punto di vista del lavoro. Si spendono due righe per parlare di una cultura tradizionale e storica che ha fatto del nostro Paese un'eccellenza mondiale. Certo, ci saranno delle conseguenze sul lavoro, come in ogni atto che noi facciamo.

L'altro giorno guardavo un servizio su Rai 3, della trasmissione «Indovina chi viene a cena», in cui si parlava di un accordo siglato tra Europa e Marocco, che sicuramente è stato un ottimo accordo e ha evitato chissà quanti immigrati. Questo accordo, però, ha fatto sì che le arance marocchine invadessero i mercati di tutta Europa. Ovviamente i lavoratori in Marocco vengono pagati molto di meno e quindi veramente le arance marocchine, che vengono prodotte con meno attenzione rispetto a quelle siciliane, hanno invaso l'Europa e i nostri agricoltori siciliani hanno avuto un nocumento da un accordo che era nato per un fine positivo: evitare la povertà in Marocco. Ogni atto che facciamo, quindi, ha delle conseguenze.

Proprio per questa ragione non me la sento di andare contro il mio romantico Andrea, che è fiero di aprire la forma di formaggio e massaggia la mucca con l'acqua, perché penso che debba essere tutelato lui per primo. Poi, quando un giorno scopriremo che tutta questa carne è carne e che non arreca danni alla salute, lasceremo che il consumatore, dopo essere stato informato, scelga se salvare Andrea o salvare un laboratorio chimico; sarà la scelta del consumatore, per oggi io salvo Andrea. (*Applausi*).

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, non si può non essere d'accordo con l'intervento della senatrice Fregolent, che in fondo ha evocato quello che tutti noi abbiamo vissuto, viviamo, condividiamo. Come ha giustamente detto il Ministro nella sua replica, infatti, questo è il nostro Paese, un Paese in cui si mangia. In discussione non c'è solo il tema della nutrizione, che chiaramente non può essere sottovalutato, tuttavia si dice che in molti Paesi del mondo ci si nutre, mentre in Italia il mangiare ha a che fare con la cultura, con la famiglia, con i valori. Questo non

possiamo negarlo, dobbiamo portarlo avanti, riconoscerlo e conservarlo, perché fa parte del patrimonio del nostro Paese.

Con il disegno di legge in esame il Governo propone proprio di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, perché rappresenta la nostra società, la nostra cultura, la nostra economia, un complesso di valori che viene giustamente riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. È bene che anche le modifiche al testo apportate in Commissione introducano alcuni divieti: innanzitutto quello di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati e prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, cioè i mangimi sintetici. Chi non è intimorito anche da questi termini? Abbiamo infatti a che fare con un futuro che dobbiamo affrontare (perché dobbiamo farlo), tuttavia che la carne sintetica venga prodotta attraverso un procedimento biotecnologico, estraendo e poi lavorando cellule staminali da animali adulti o da embrioni di animali a me qualche timore lo infonde. Credo che in tutti noi ci sia qualche preoccupazione e sorga anche una grande domanda rispetto ciò che noi e i nostri figli dovremo affrontare. È dunque positivo che in questo testo, che sostanzialmente riporta le tesi del Governo, ci siano dei divieti come quello diretto agli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

In Commissione è stato poi introdotto il divieto di utilizzare la denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, così come quello di utilizzare nomi che fanno riferimento alle specie animali, alla loro morfologia o anatomia. Allo stesso modo non potranno essere utilizzati nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali, questo perché noi non siamo assolutamente contro la ricerca, anzi abbiamo fatto vedere che si stanziano anche dei fondi perché la ricerca possa proseguire.

Allo stesso modo non siamo preoccupati. Prima ho sentito un intervento in cui si diceva che così l'Italia rimane indietro. No, l'Italia rimane avanti, dove è e dove vuole restare, con la qualità dei propri prodotti, dei propri allevamenti, del proprio cibo e del proprio patrimonio culturale ed enogastronomico. Non confondiamo il tema della ricerca, alla quale siamo favorevoli, con quella parificazione e confusione alla quale diciamo di no con chiarezza. È vero che bisogna dare da mangiare a tutti, però dobbiamo anche spiegare a tutti che le tradizioni, che fanno parte di un patrimonio di centinaia di anni, non possono essere cancellate. Io vengo da una provincia in cui lo spiedo bresciano è intoccabile; le peppole e i fringuelli fanno parte della vita di più generazioni e ancora facciamo fatica a spiegare perché non possiamo più consumarle, ma in cambio alcuni in Europa ci dicono che possiamo mangiare le cavallette e gli insetti. Questa cosa ancora non l'abbiamo capita, non la digeriamo e non la digeriremo mai. Ma anche in questa direzione dobbiamo andare, perché possano essere tutelate le nostre origini e le nostre tradizioni. E allora va bene che siano definite le autorità preposte ai controlli e che siano previste le sanzioni e le modalità per applicarle ai produttori che trasgrediscono.

Apro una piccola parentesi. Nessuna intenzione di mettere all'indice vegetariani o vegani, posto che ciascuno fa le scelte dietetiche e salutistiche che ritiene più opportune. Lo scopo evidente è quello di proteggere la produzione di carne, quella vera, quella tradizionale, non quella "artificiale" (perdonatemi il termine), perché la carne italiana e la sua commercializzazione vanno tutelate. Significa anche dare una più puntuale riconoscibilità ai prodotti alimentari che andiamo ad acquistare. Questo vale per tutti, come diceva la collega che mi ha preceduto. In un futuro, quando ci sarà anche la carne artificiale, sarà la scelta di ciascuno che indirizzerà i consumi, ma nella chiarezza, nella trasparenza e nella conoscibilità, non nella confusione o addirittura nella parificazione, perché pari non sono questi prodotti.

Questa riconoscibilità, che deve essere data ai prodotti alimentari che andremo ad acquistare e a consumare e che i nostri figli andranno a consumare, deve essere fatta adeguatamente. I vegetariani potranno continuare ad acquistare i prodotti, stando attenti a seguire le denominazioni che verranno date dai produttori di questi alimenti, ci mancherebbe. Ma bene fa il Governo - e noi sosteniamo questa azione - a tutelare la carne e i suoi produttori. Salvaguardiamo i produttori italiani, affinché producano e continuino a produrre carni sempre migliori e di qualità, ricordando le raccomandazioni di chi (la ricerca ed altri) ci invita a un consumo non eccessivo di carne animale, ci mancherebbe. Ma,

allo stesso tempo, certamente non demonizziamo chi cerca in altri alimenti le proteine e le vitamine così importanti per la nostra alimentazione.

Concludendo, poniamo una pietra miliare di chiarezza. C'è stato chi ha detto che questo provvedimento potrebbe essere pleonastico, inutile o eccessivo. Non è vero. Noi vogliamo dire chiaramente ai nostri produttori che li difendiamo e vogliamo dire chiaramente ai nostri concittadini che difendiamo la chiarezza e l'origine dei consumi alimentari nel nostro Paese, difendiamo quella tradizione che permette al nostro Paese di essere ai massimi livelli nel mondo in materia di alimentazione. Questo va difeso e questo lei deve fare, signor Ministro. Bene che l'abbia fatto e bene che il lavoro in Commissione sia andato in questa direzione. I senatori di Forza Italia sono ben convinti della bontà e della *ratio* dell'insieme di queste norme che il Governo ha messo in atto, quindi voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, quasi mi dispiace dover interrompere questo clima idilliaco che si è creato tra la maggioranza e una parte della cosiddetta opposizione.

Signor Ministro, un po' di realtà, purtroppo, anche a dispetto della sua lunga e devo dire appassionata requisitoria, va riportata in quest'Aula, perché rimane un dato di fatto: questo provvedimento rappresenta davvero un oltraggio al Paese e a questo Parlamento, che è stato tenuto impegnato per settimane a lavorare su un testo bandiera, forse il peggiore tra quelli prodotti finora dall'insediamento di questo Governo, a partire dal famigerato decreto *rave*.

Si tratta di un manifesto di ignoranza intriso di malafede, Ministro, e io non credo che alla sua intelligenza questo sfugga. Lascia davvero attoniti il fatto che un Governo, che dovrebbe difendere i propri cittadini dalle *fake news* si faccia invece promotore di *fake news* (*Applausi*) e contribuisca quindi ad alimentare quel clima complottista che sempre più purtroppo in Italia impedisce un dibattito sereno e serio sugli argomenti.

State vietando, infatti, ciò che ancora non esiste, ma che tutti i dati ci dicono che potenzialmente diventerà una fetta enorme del mercato italiano, internazionale e mondiale.

Proviamo dunque a fare un po' di chiarezza, perché avete anche scelto deliberatamente di utilizzare termini scientificamente scorretti e quindi falsi, che inducono in errore.

Proviamo a capire di che cosa parliamo. Stiamo parlando del processo produttivo della *cultivated meat*, la carne coltivata, che prevede la coltura di cellule isolate a partire da una piccola parte prelevata da un animale vivo, tramite prelievo di sangue o biopsia effettuata in anestesia locale, senza necessità di macellazione dell'animale stesso. Dal materiale ottenuto dal campione si isolano le cellule staminali e si ricreano in situazioni controllate le condizioni di crescita che fisiologicamente le cellule avrebbero all'interno del corpo dell'animale. Una volta ottenuto il quantitativo adeguato di cellule, esse sono lasciate maturare perché possano sviluppare e differenziarsi in cellule muscolari, in tessuto adiposo, in tessuto connettivo.

Le quattro fasi del processo produttivo della carne colturale, come indicato dalla ricerca della FAO e dell'OMS citata anche in quest'Aula e pubblicata a marzo 2023, sono rappresentate dall'approvvigionamento delle cellule, dalla produzione, dalla raccolta e dal trattamento alimentare. Questo è il processo che viene definito come agricoltura cellulare e le cellule vengono coltivate in un brodo ricco di nutrienti necessari a facilitarne la proliferazione. Questo brodo non contiene qualche sostanza magica o chimica o chissà che cosa, ma contiene acqua, proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali.

La carne coltivata, ciò di cui stiamo parlando oggi, esiste attualmente in Europa solo a livello sperimentale, come lei sa bene, Ministro, mentre è già in commercio soltanto in USA, Singapore e in Israele. Si prevede, però, che l'introduzione sul mercato internazionale avverrà sì gradualmente, ma molto velocemente e sarà già disponibile su larga scala nel 2030.

La carne colturale è la sfida scientifica del prossimo decennio, quella sfida che con questo divieto preventivo, che voi istituite, state facendo perdere all'Italia. (*Applausi*). Altro che difesa degli interessi della Nazione.

È vero che è ancora in fase sperimentale, ma alcune stime sul suo potenziale esistono già, sono fornite dalla Mosa Meat, ma anche da nostri ricercatori, ricercatori italiani dell'università di Trento. Tali stime dicono che sono necessarie tra le due e le dieci settimane per ottenere un prodotto cellulare completo e, poiché la crescita delle cellule è esponenziale, da un singolo ciclo produttivo sarà possibile coltivare 100.000 *hamburger*.

Ci vogliono diciotto mesi per allevare un bovino, come lei sa, signor Ministro, dal quale vengono ricavati circa 1.500 *hamburger*. Da un campione biologico di un grammo sarà possibile quindi produrre 10.000 chilogrammi di carne di manzo: ciò significa che stiamo guardando ad una potenziale prospettiva per cui, prelevando dei campioni di cellule da sole 150 mucche, si potrà soddisfare l'intera attuale domanda di carne. Questo è il mercato potenziale cui si sta guardando.

Quest'anno ci sono 156 *startup* mappate; soltanto nel 2021 erano 107. Anche questo indica una grossa crescita di questo settore. In Italia c'è una sola *startup* che si occupa di coltura cellulare, la Bruno Cell, che nel 2021 ha partecipato, insieme a un'azienda statunitense, a un bando dell'ESA, l'Agenzia spaziale europea, per esplorare la possibilità di utilizzare la carne coltivata nello spazio. Infatti, signori miei, le ambizioni umane di colonizzare la luna e di compiere viaggi su Marte sono fondate anche sulla possibilità di avere un costo affrontabile per trasportare le derrate alimentari e avere la possibilità di coltivarle *in situ* è qualcosa cui il settore aerospaziale sta guardando, un altro settore dal quale state coscientemente tagliando fuori l'Italia, nuovamente alla faccia dei patrioti. (*Applausi*).

Però, Ministro, c'è molto di più: io l'ho sentita addirittura parlare di volontà popolare. Allora, mi consenta, perché è chiaro che lei faceva riferimento a quella famosa petizione di soggetti direttamente interessati ad impedire lo sviluppo di questo settore. Ebbene, quella famosa petizione ha raccolto - sì - circa mezzo milione di firme, che però rappresentano il 30 per cento dei loro iscritti e lo 0,8 per cento della popolazione italiana. Quello che lei ha fatto e questo Governo ha fatto non è stato ascoltare la volontà popolare, ma è stata un'azione lobbistica istituzionale. (*Applausi*). Nient'altro che un'azione lobbistica istituzionale a danno di quelli che sono i veri interessi del futuro di questo Paese.

Ancora, questo provvedimento illiberale rischia di essere anche incostituzionale per due ragioni: per la violazione dell'articolo 9 e per la violazione dell'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 9 della nostra Costituzione, comma 1, dice che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Ho sentito sia lei, Ministro, che il presidente De Carlo affermare, a ragione, che in questo provvedimento non c'è alcun divieto di ricerca, ma se voi impedito - come fate con questo provvedimento - qualunque interesse di investitori pubblici e privati ad investire in questo tipo di ricerca, perché non c'è sbocco e non c'è il mercato per i prodotti di questa ricerca, voi la state soffocando. Quindi, affermare che non c'è il divieto, significa ancora una volta prendere in giro noi e anche i vostri elettori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, non la voglio ovviamente interrompere, infatti l'ho fatta terminare. Non è una questione di tempi, ma quando lei usa il termine «lobbismo», devo ricordare, a lei come ad altri, che si assume la responsabilità delle sue affermazioni.

MAIORINO (M5S). Il lobbismo non è una associazione a delinquere, andiamo a vedere sul vocabolario. È perfettamente lecito, però va detto.

PRESIDENTE. Non andiamo fuori tema.

MAIORINO (M5S). Respingo il suo appunto, Presidente. Non è una parolaccia e non è neanche un crimine.

PRESIDENTE. Non apra un dibattito, poi avremo modo di riflettere. Diciamo che questa Presidenza interviene anche prima, non solo se c'è turpiloquio. Prosegua; le integro il tempo che le ho sottratto.

MAIORINO (M5S). Dicevo dell'articolo 41 della Costituzione, che - come noto - tutela l'iniziativa economica privata, che è libera. Ora è evidente che questo provvedimento sta invece stroncando l'iniziativa economica privata sulla base di un pregiudizio, perché non c'è alcuna dimostrazione scientifica che questo prodotto sia dannoso alla salute. Noi sappiamo che l'articolo 41 prevede che l'impresa privata è libera, purché non danneggi la salute e l'ambiente. Voi non potete affermare che lo faccia, quindi di fatto state impedendo la libera impresa nel nostro Paese.

Ancora, ciò che si sa di questo possibile prodotto è, anzi, che possa far bene all'ambiente, alla salute

umana e al benessere degli animali; tutti gli indicatori vanno da questa parte e non il contrario, come affermate voi. Vedete, la vostra tattica ormai la conosciamo molto bene: voi accusate gli altri di essere ideologici, mentre non c'è nulla di più ideologico di questo divieto che ha - ribadisco - il suo unico fondamento in una politica di stampo "di interesse di pochi", perseguita in maniera metodica da questo Governo, a danno dei molti.

C'è un'altra verità che noi e anche voi conosciamo molto bene ed è che il settore zootecnico nazionale è responsabile del 70 per cento di tutte le emissioni derivanti dal settore agroalimentare e ogni anno alleva e uccide in Italia - io sono saltata dalla sedia quando ho letto questo dato, che confesso non conoscevo - 630 milioni di animali. Se voi pensate veramente che questo sia un sistema alimentare sostenibile significa che non avete presente davvero quali sono i dati reali.

Mi avvio alle conclusioni. Ho sentito durante questa surreale discussione in Aula la maggioranza vantarsi di essere all'avanguardia. Questa maggioranza è forse all'avanguardia, ma è all'avanguardia della retroguardia. Prendete in giro i vostri elettori promettendo di poter far tornare il mondo indietro a prima della rivoluzione tecnologica e a prima della rivoluzione industriale; probabilmente, ispirandovi ai vostri valori, vorreste tornare indietro anche a prima della Rivoluzione francese, prima che fosse sancita l'uguaglianza di tutti gli esseri umani e fossero definiti i diritti universali della persona. *(Applausi)*.

Affermate - sto per terminare, ma questo è davvero importante per definire la cifra di questo provvedimento - che i consumatori vanno tutelati e non truffati, quindi volete imporre un vocabolario vietando l'utilizzo di alcune parole e segnatamente quelle che si riferirebbero a prodotti di carne e che non possono essere usati invece per prodotti a base vegetale. Vietare delle parole viene fatto soltanto in sistemi dittatoriali e retrogradi *(Applausi)*; non viene fatto nelle democrazie avanzate. Questa è follia.

Aggiungo come nota quasi personale che bevo latte sintetico da venticinque anni, mi nutro di bistecche a base vegetale da quindici, e le mie analisi, facendo i dovuti scongiuri, sono perfette. Quindi mentite sapendo di mentire.

Voglio chiudere con un ringraziamento alla Lega antivivisezione italiana (LAV), alla Bruno Cell, ossia l'unica *startup* in Italia che sta studiando il processo di produzione della carne coltivata, e ai tanti, tanti docenti universitari che stanno dando il loro contributo perché, al di là della tossica cortina fumogena di *fake news* propalate da questo Governo che - quella sì - fa male alla salute di questo Paese *(Applausi)*, gli italiani possano accedere a fatti e dati reali.

Il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, voterà decisamente contro questa vostra vergogna. *(Applausi)*.

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, c'è un attacco in corso al *made in Italy* a tavola e lo si evince anche da una parte dei senatori presenti in quest'Aula, che espone il nostro Paese a un rischio eccezionale e mai visto prima. Noi siamo in trincea e dobbiamo difendere in ogni modo la salute degli italiani e la nostra economia. Ricordo a chi non conosceva i numeri prima di oggi che la filiera zootecnica italiana vale 55 miliardi di euro e conta un totale di 550.000 addetti; non ci sono solo animali macellati, ma anche addetti che - lo ripeto - sono 550.000. Tutto questo viene messo a rischio da carne, latte e pesce sintetici.

Ricordo che, secondo un sondaggio Censis, l'84 per cento degli italiani si è dichiarato contrario all'idea di cibi prodotti in laboratorio: dalla carne, al latte, ai formaggi, al pesce. Ma il rischio esiste ed è alto, tant'è vero che recentemente la Food and drug administration americana ha sdoganato i polli sintetici, e l'EFSA potrebbe anche autorizzare entro la fine dell'anno in Europa i cibi prodotti dalla clonazione di cellule staminali. Inoltre, in Danimarca si sta introducendo il latte sintetico e in Germania sono pronti i pesci e il sushi realizzati in laboratorio. Il *made in Italy* a tavola, messo a rischio dalla diffusione del cibo sintetico, vale quasi quasi un quarto del prodotto interno lordo nazionale: 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, 330.000 realtà della ristorazione, 230.000 punti vendita al dettaglio e 10.000 agricoltori impegnati in Campagna Amica con la vendita diretta.

Per questo motivo condivido totalmente lo scopo del provvedimento fortemente voluto da questo

Governo. Ringrazio il ministro Lollobrigida, il sottosegretario La Pietra, il sottosegretario D'Eramo e anche i due presidenti di Commissione Zaffini e De Carlo, che hanno affrontato con determinazione e capacità questo argomento (*Applausi*), perché vogliamo dichiarare l'Italia come la prima Nazione libera dal cibo sintetico, intervenendo precauzionalmente a livello nazionale per tutelare gli interessi legati alla salute delle persone e al patrimonio gastronomico e agroalimentare del nostro Paese. Ne sappiamo ancora troppo poco e lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di questi alimenti sintetici.

Lo scopo di questo disegno di legge sta tutto nell'articolo 2, che stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare e distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, in base al quale, se viene individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio.

Il provvedimento prevede anche sanzioni amministrative per chi viola questi divieti. Fondamentale è l'emendamento - lo dico all'Assemblea - del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, di cui sono firmatario e il cui primo firmatario è il collega Gian Marco Centinaio, che ha condiviso l'emendamento con tutto il Gruppo, per la messa al bando del *meat sounding*, ulteriore artificio utilizzato per avallare e diffondere l'impostazione che si sta facendo sempre più strada, cioè quella di confondere e ingannare i cittadini e dar loro l'impressione che finto equivalga a vero, convincendoli che stiano acquistando prodotti che contengono anche proteine di origine animale, quando invece non è così. Di conseguenza, gli italiani non troveranno più sugli scaffali dei nostri supermercati etichette con nomi fuorvianti, come bistecca di soia o di *tofu*, *hamburger veg*, mortadella vegana o altro. Con questa modifica si vieta infatti l'utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati, per prodotti trasformati, che invece contengono esclusivamente proteine vegetali.

Con il nostro emendamento vogliamo assicurare il diritto ad una informazione corretta dei cittadini, per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma riconosciamo e difendiamo anche il valore culturale, socio-economico e ambientale dei nostri prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Siamo convinti infatti che chi vende prodotti con etichette ambigue compie una concorrenza sleale e anche per questo, con la nuova norma, rischierà pesanti sanzioni. Le terminologie alimentari - lo dico anche perché c'è un'industria importante nel campo vegano, vegetariano, eccetera - sono fondamentali. Sappiamo bene che nel nostro Paese i prodotti a base vegetale sono ricavati da materie agricole comuni, come i legumi, i cereali, i semi o le verdure, o dalle loro proteine isolate. Sono prodotti con ingredienti ritenuti unanimemente sicuri da tutte le autorità preposte alla sicurezza alimentare e che nulla hanno a che fare con i cibi sintetici, da laboratorio o da insetti. (*Applausi*). Perciò tuteliamo questi prodotti, ma un'etichettatura corretta può salvare il tutto.

I cibi sintetici, poi, non sono cibi, ma sono "prodotti Frankenstein", ingegnerizzati e realizzati con processi più simili a quelli di produzione dei farmaci e come tali devono essere valutati e sottoposti quindi al medesimo processo di verifica, molto più approfondito di quello del *novel food*. È da mettere in conto che stava passando in Europa, sul piano ambientale, il tentativo di assimilare le stalle alle nostre fabbriche: in realtà è il cibo artificiale ad avere un ulteriore impatto negativo. Una ricerca dell'università della California ha infatti elaborato un dato statistico, secondo cui la carne sintetica produce una quantità di anidride carbonica, emessa per ogni chilogrammo prodotto, da 4 a 25 volte superiore alla carne bovina tradizionale. Inoltre la carne coltivata non solo emette più CO₂, ma consuma anche più acqua, come è stato detto in precedenza, e usa più combustibili. Viene quindi da chiedersi perché l'Europa e anche una parte dei parlamentari del nostro Paese spingono così tanto sulla carne sintetica. I motivi per cui l'Europa sta facendo questo sono sostanzialmente due. Intanto alcune *lobby* produttive, tra le quali magnati e multinazionali, hanno puntato i loro investimenti in questo settore, che comincia con la carne e via via si estenderà a molte altre produzioni, che difendiamo con la nostra sovranità produttiva. Addirittura nei giorni scorsi abbiamo assistito a Facebook che ha bloccato la campagna informativa di chi parlava contro il cibo sintetico, dicendo che doveva utilizzare il termine "carne coltivata". Il secondo motivo è che questo tipo di produzioni rientra in una filosofia

che è più vicina alla cultura angloamericana.

C'è un abisso tra i sistemi di valori legati al cibo, come ha detto bene prima il Ministro: da una parte, quello dei Paesi mediterranei, Italia in testa, dove il cibo fa parte della cultura nazionale: è una tradizione, un'identità, un piacere da condividere a tavola. Al contrario, nei Paesi anglosassoni il cibo è considerato esclusivamente per la sua utilità. Dirò di più: in certi Paesi al mondo veniva considerato, già negli ultimi anni, come una *commodity*.

Questo non va bene, perché così si toglie la territorialità, si toglie la capacità di essere vicino alla gente che il cibo lo produce e perché così non difendiamo più chi lavora per produrre cibo sano e genuino. Ecco perché ho iniziato il discorso affermando che il nostro Paese è in trincea, una trincea che va difesa dalle follie dell'Unione europea e dall'attacco dei grandi interessi che mirano solo al profitto.

Dobbiamo difendere il benessere dei cittadini e la nostra economia, di cui l'agroalimentare rappresenta una fetta importante, ma anche la nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, che altrimenti non verrà più difesa. A questo proposito, voglio citare Ippocrate: fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. È tutto qui.

Noi siamo di fronte a un bivio. Conosciamo i benefici della dieta mediterranea, del cibo vero, del cibo naturale, la medicina che da millenni si prende cura di noi italiani, mentre non siamo certo sicuri degli effetti del cibo sintetico. Allora sia chiaro che noi scegliamo la dieta mediterranea, perché questo è il nostro cibo. Ciò che deve indirizzare l'azione di chi siede in queste aule è la tutela del benessere della popolazione italiana e credo sia chiara la scelta che noi siamo chiamati a compiere. Ebbene, per la difesa della nostra cultura e delle tradizioni di tutti i cittadini italiani, il Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questo provvedimento, che indica lo stop al cibo sintetico e al *meat sounding*. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro, innanzitutto ringrazio tutti i membri delle Commissioni. Il decreto-legge in esame, oggi rinominato in virtù anche di un emendamento proposto dal Partito Democratico ed approvato in Commissione, fa sì che noi abbiamo una riformulazione puntuale.

Il modello che noi vogliamo è la definizione esatta di ciò che facciamo, con una corretta definizione, non solo terminologica, ma che si deve riportare anche su tutte le etichette che definiscono le caratteristiche del prodotto. E come lo facciamo e lo chiediamo nell'etichettatura, dobbiamo farlo anche negli atti che siamo chiamati ad emanare.

Oggi più che mai, a fronte di una serie di fattori inerenti ad una più marcata globalizzazione del mercato, sia per quanto attiene alla vendita che alla produzione, si impone sempre con maggior forza, l'esigenza di migliorare il percorso della trasparenza sull'origine del prodotto, le sue qualità, i metodi di produzione, la sostenibilità, affinché ci sia la dovuta chiarezza e consapevolezza da parte del consumatore. Questo è uno strumento di valorizzazione dei nostri prodotti, perché i consumatori possono scegliere e scegliere consapevolmente ciò che sono chiamati a consumare.

Un principio, questo, che è condiviso dalle imprese e dai consumatori, che dimostrano una sempre maggiore, più attenta e crescente attenzione verso le filiere corte, alla qualità della produzione e alla sostenibilità ambientale. Il termine sostenibilità lo useremo spesso, perché è un elemento che dà valore ai prodotti e non è alternativo al prodotto stesso.

Si condivide il principio ricorrente di chi, giustamente, ritiene che l'attenzione agli aspetti immateriali del rapporto con il cibo, alle persone che ci sono dietro e che ci mettono la faccia, il lavoro e la fatica, alle caratteristiche organolettiche, all'equità della distribuzione dei margini economici lungo la filiera, ai territori e al rispetto degli ecosistemi, siano tutti aspetti ormai divenuti intrinseci nell'alimentazione umana in quanto tale.

Da qui non si torna indietro. Essi rappresentano valori condivisi dalla società in generale e non più la riserva simbolica di una nicchia ristretta di consumatori. Queste parole sono mutuare dal mondo agricolo, ma le facciamo nostre e credo che siano la luce e la via che dobbiamo perseguire nell'assunzione dei nostri provvedimenti.

Tutto ciò, del pari, non deve però comportare una diminuzione degli *standard* in materia di sicurezza alimentare e dei soggetti chiamati a garantirla. In questa materia, un ruolo fondamentale lo riveste l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non ci si può sostituire a quest'autorità, a questi strumenti di controllo.

Nella fattispecie, ancora nessun *dossier* per la carne coltivata è stato depositato presso detto ente. La nostra posizione - lo voglio chiarire a nome del Gruppo - non è equivoca, ma è chiara e indiscussa ed è allineata anche con quella dei nostri amministratori, che condividono la *ratio* della norma. (*Applausi*). È la *ratio* indicata in tutti gli atti che sono passati dalle Commissioni, che è quella di sostegno alle produzioni locali, di filiera, tradizionali e sostenibili, le quali rappresentano la nostra storia, la cultura, la cucina, la tradizione dei nostri territori, i quali molto spesso, come già detto da altri, sono conosciuti nel mondo non solo per le bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche, ma anche per le loro produzioni. Tutto questo, però, non si contrappone a un'idea di futuro, di modernità dell'agricoltura e anche di evoluzione merceologica. Questo è il tema su cui spingere per valorizzare le produzioni, cioè far crescere la qualità e la sostenibilità della nostra agricoltura nella modernizzazione; le produzioni devono essere remunerate con il giusto prezzo per le imprese e per i lavoratori. Ci dev'essere una marginalità, oggi messa sempre più in discussione anche dall'andamento delle produzioni, conseguente ai cambiamenti climatici. Lo abbiamo detto durante la discussione sul provvedimento sull'agricoltore custode: la cerealicoltura è un settore essenziale, che vive un momento drammatico a causa delle rese, dei prezzi, della speculazione; è un momento drammatico che vivono gli allevamenti, che vive il vigneto Italia, che quest'anno è falciato da gravi malattie che fanno sì che un simbolo, un valore, un prodotto e un fatturato siano veramente messi a rischio.

Ma com'è nato tutto questo? È nato dall'esigenza di valorizzare le nostre denominazioni di origine, che sono circa 850. Sono circa 300 i consorzi, nati decine di anni fa da persone che non avevano nemmeno una formazione culturale, ma che sentivano l'esigenza di stare insieme per valorizzare questi prodotti. (*Applausi*). Queste persone, con la loro unità di intenti, hanno portato avanti quella qualità, quell'idea, quel sogno che hanno fatto bene alle loro attività, ma hanno fatto bene anche ai nostri territori e oggi fanno sì che possiamo dire di essere fieri del nostro *made in Italy*.

Dobbiamo migliorare la filiera e molte sono le azioni da compiere, che elencherò, senza dover dettare la linea, ma solo a titolo di contributo: bisogna agire sulla cultura della nutrizione e del benessere alimentare, con un'educazione alimentare anche nelle scuole e nelle mense delle scuole, come avviene in molti Comuni, che vanno incentivati; bisogna operare sulla normativa, affinché sia rispettosa della trasparenza e della corretta informazione; bisogna operare sulla valorizzazione e promozione territoriale dei consorzi, perché ci sia sempre maggiore integrazione tra prodotto, territorio e cultura; bisogna esplorare i nuovi mercati e l'*e-commerce*, che ha salvato i nostri produttori anche nel periodo del Covid.

Per fare tutto questo, però, bisogna mettere a punto un piano infrastrutturale potente da calare sui territori, affinché tutte le imprese agricole siano messe nelle condizioni di dialogare con il mondo e non siano isolate e confinate all'interno dei loro poderi. (*Applausi*). Questo è un tema che solleviamo tutte le volte, è un tema di competitività che necessita delle risposte che noi speriamo possano essere date.

Bisogna lavorare sull'ammodernamento delle imprese agricole, sull'agricoltura di precisione e anche sulla ricerca. Il miglioramento passa dalla transizione ecologica, che migliori il benessere animale e favorisca gli allevamenti estensivi e l'agricoltura di qualità, tema che attiene molto alla ricerca e alla gestione delle immissioni. Ci sono molte *startup* che stanno anche avendo risultati innovativi e promettenti e vanno sostenute. Bisogna ridurre lo spreco del riuso delle acque reflue e non; bisogna sviluppare e migliorare le varietà, nel rispetto dell'autonomia varietale. Questo sarà un tema essenziale, perché dal miglioramento della resistenza idrica e dalla malattia delle varietà passeranno molte delle nostre sfide conseguenti anche alla necessità di adeguarsi ai cambiamenti climatici, che stanno creando condizioni spesso a noi sconosciute e che mettono in difficoltà i nostri agricoltori.

Bisogna passare dall'efficientamento delle aziende (è positivo il provvedimento sull'agrivoltaico), ma con dei limiti, perché non sia lo strumento per il consumo del suolo e la cementificazione dei suoli

(*Applausi*) e non metta in discussione le scelte che i territori hanno fatto venti o trent'anni fa, quando hanno deciso di vivere la loro ruralità, il loro paesaggio, la loro storia e la loro cultura. Che non si acceda a queste misure per fare speculazione energetica, perché questo non sarà ammesso e non sarà possibile. (*Applausi*).

Bisogna valorizzare la biodiversità produttiva, valorizzando anche i settori che talvolta sembrano essere minori. Penso al tema degli impollinatori, magari residuale, ma essenziale per la vita dei nostri territori e delle nostre produzioni. Penso altresì al tema della ricerca meccanica e gestionale per l'agricoltura di precisione, al tema della ricerca nella medicina veterinaria e al tema dello sviluppo e della ricerca nel settore dei prodotti fitosanitari e degli erbicidi: quando la ricerca supererà gli attuali erbicidi (parliamo del glifosato e di altri), rispetto ai quali sappiamo tutti che sono in campo autorevoli ricercatori e moltissime risorse, potremo dire che potremo cambiare l'agricoltura e che andremo verso un'agricoltura più sostenibile anche nell'ambito biologico. (*Applausi*).

Dico questo perché nella stesura del testo in Commissione è mancata la parola «ricerca» (*Applausi*) e sono molto contento che dalla discussione parlamentare odierna, con gli interventi del Ministro, delle opposizioni e della maggioranza, questo tema sia uscito fuori e si sia fatta chiarezza. Noi però siamo legislatori e i legislatori traducono il loro voto nell'espressione legislativa, in una legge, i cui contenuti sono scritti, non rimangono negli intenti. Per questo, sarebbe stato opportuno lavorare in maniera più attenta, anche fermandoci, a un certo punto; talvolta, infatti, quando c'è un problema, noi in 9a Commissione siamo abituati a fermarci, riflettere e confrontarci, per poi ripartire. Pensando sempre di andare dritti senza mai volgere la testa a destra o a sinistra, a volte si rischia di prendere una strada che poi non porta il risultato sperato. Noi siamo stati collaborativi sul disegno di legge sull'agricoltore custode, perché ci crediamo: è quello il metodo di affrontare le questioni e le discussioni.

Per questo concludo il mio intervento dicendo che la ricerca è una parte dell'agricoltura, che non può esistere senza ricerca; allo stesso modo, la sostenibilità e l'ambiente sono parti dell'agricoltura, ma gli agricoltori sono essi stessi sentinelle dell'ambiente. L'agricoltura si deve avvalere anche di un piano di gestione faunistica, non distinguendo tra l'agricoltore e chi gestisce il sistema faunistico venatorio. Intendo dire che un sistema marcia bene se marcia unito, se non ci si divide e se sui provvedimenti talvolta ci si ferma, si fa un po' di chiarezza rispetto agli equivoci e si portano in fondo per il bene del Paese.

Per questo, con lo spirito che ci contraddistingue, concludo il mio intervento dicendo che il Gruppo Partito Democratico, come credo tutta l'Assemblea, è a fianco dei nostri agricoltori (c'è oggi e ci sarà sempre); esprimo quindi un voto di astensione, con la consapevolezza che un percorso potrà essere fatto, perché comunque la nostra agricoltura sia sostenuta, valorizzata nella sua storia, nella sua cultura, nella sua tradizione, nella sua biodiversità e nel valore che ci ha fatto dire di essere orgogliosi del *made in Italy*, grazie al lavoro delle donne e degli uomini che nel tempo ci hanno creduto e di cui oggi siamo beneficiari e dobbiamo essere custodi. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signora Presidente, ringrazio i ministri Lollobrigida e Schillaci, quanti hanno lavorato alla sintesi di questo testo legislativo; ringrazio altresì i numerosi consigli regionali e comunali che si sono espressi al riguardo.

Devo anche ringraziare, attraverso lei, signora Presidente, la collega Maiorino. Diciamo che, se non esisteva, bisognava inventarla, nel senso che il pericolo vero...

PRESIDENTE. No, senatore Zaffini.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Che ho fatto? Ho detto "grazie".

PRESIDENTE. Allora, intanto lei si rivolge alla Presidenza.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Ho detto "grazie" attraverso di lei, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, gli spunti polemici, come lei sa...

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Posso parlare? Posso spiegare, Presidente?

[PRESIDENTE](#). Mi ascolti un momento. Colgo l'occasione per dire all'Assemblea che abbiamo tutto il tempo, che, come a tutti voi, viene reintegrato. Vorrei chiarire all'Assemblea che la polemica,

ovviamente, fa parte del Parlamento e della discussione, quindi questa Presidenza ne è garante. Parlarsi però singolarmente o, in un qualche modo, denigrare componenti di quest'Assemblea non lo ammetto, né da parte sua, né da parte di nessun altro, tant'è vero che ho richiamato la senatrice Maiorino. Lei avrà quindi tutti gli argomenti e sicuramente la *vis* per introdurre la giusta polemica ed emozione nel suo intervento. La prego di continuare e la ringrazio anche.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Grazie, Presidente, perché posso continuare. Vorrei spiegare il motivo del mio ringraziamento.

Il problema per noi della maggioranza, collega Maiorino, è che, condividendo molto spesso *in toto* i provvedimenti che vengono dal nostro Governo, come questo, si perde l'energia necessaria per sostenere il dibattito in Aula, condividendo completamente il provvedimento. Ci viene quindi naturale considerare poi scontato il nostro intervento in Aula. I suoi interventi invece, collega Maiorino, che hanno un carico...

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Zaffini, lei che è anche Presidente di Commissione.

ZAFFINI (*FdI*). Presidente, se lei mi fa parlare, io parlo. Se lei pensa che io debba dire quello che dice lei, allora mi fermo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, come sa, si può parlare. Si rivolga alla Presidenza e vedrà che tutto procederà benissimo.

ZAFFINI (*FdI*). Posso continuare? Non so: se qualcuno mi autorizza, continuo; grazie.

Dicevo dell'aggettivazione esasperata negli interventi che ho ascoltato: posso citare "oscurantisti contro il progresso", posso citarlo, sì? "Bloccate la ricerca scientifica" (questo ce lo dice il Gruppo dei Verdi, fra l'altro, quindi non è solo la Maiorino, ma anche qualcun altro); "oltraggio al Paese"; "un testo di ignoranza istituzionale" e, in chiusura della dichiarazione di voto, "il MoVimento 5 Stelle voterà contro questa vergogna".

Allora, Presidente, io capisco che lei tenti di tenere il dibattito in Aula possibilmente più su toni politici e meno su toni di insulto. Queste affermazioni sono però uscite dall'opposizione, non dai banchi della maggioranza e tanto meno dai banchi di Fratelli d'Italia. Quando io ringrazio, lo faccio sentitamente, perché ci dà modo, come maggioranza, di trovare gli argomenti e l'energia necessaria per sostenere il dibattito d'Aula. Quindi grazie di esistere, dicevo.

Ora, per riportare un attimino il dibattito sul necessario livello di cultura, ricordo a me stesso e ai colleghi che l'unico protocollo fino a qui approvato, quello della Food and drug administration (FDA) americana, quello dell'azienda Upside Food, è un protocollo di produzione di carne cosiddetta sintetica, o anche detta carne coltivata, perché consiste in una coltura cellulare che inizia con il prelievo di cellule muscolari e di fibroblasti da un animale vivo. Le cellule vengono fatte crescere per selezionare quelle più adatte a proliferare in cellule staminali, ovvero cellule che hanno una grande capacità di proliferazione e di trasformazione in tipi differenti di cellule, quali quelle muscolari. Per farle crescere, le si alimenta con un mezzo nutritivo, che è il siero fetale bovino, molto prezioso, in quanto contiene fattori di crescita, ormoni e chelanti. Va sottolineato che l'uso del siero fetale di vitello, passaggio chiave per la produzione industriale di questo protocollo, non è sicuramente un metodo *cruelty free*, cioè non è indolore per la sua estrazione, né rassicura sul rischio di trasmissione di malattie come quelle da prioni, impossibili da diagnosticarsi in vita. Per nutrire le cellule si aggiungono amminoacidi, acidi grassi, zucchero, oligoalimenti e sali. Nelle diverse fasi di coltivazione, vengono aggiunti tripsina di maiale, nonché antibiotici e antimicotici, allo scopo di prevenire contaminazioni batteriche e fungine. Infine, per raggiungere l'immortalizzazione delle cellule di pollo - perché questo protocollo attiene alla produzione di carne di pollo - viene introdotto un cisgene, cioè un gene negativo che fa parte del corredo genetico del donatore.

È evidente che siamo di fronte a un cibo molto processato, un "cibo Frankenstein", come ha detto un nostro collega, per la presenza di numerosi farmaci e additivi, la partecipazione di tre specie animali e, infine, l'introduzione di un gene.

Nel momento della lavorazione industriale è plausibile che il prodotto andrebbe a complicarsi ulteriormente, con la necessità di utilizzare diversi additivi per conseguire il gusto e l'aspetto

desiderati. I diversi passaggi evidenziano che possibili contaminazioni da parte di virus e batteri provenienti dalle fonti animali di origine oppure ambientali su un prodotto sintetico riprodotto in larga scala potrebbero ampliarsi a quantità impressionanti.

Ho dato lettura di questi dati tecnici e scientifici per illustrare ai colleghi che questo tipo di produzione va molto oltre quello che viene definito in Europa come nuovo cibo, perché è in realtà più un farmaco che un cibo: non a caso, il testo di legge è firmato dal nostro Ministro dell'agricoltura e dal nostro Ministro della salute.

Il principio di precauzione che ho sentito più volte evocare ci induce a raccontare correttamente questa formula di produzione e a rivendicare ad oggi - e qui tranquillizzo anche rispetto ad alcune affermazioni che venivano probabilmente pronunciate come accuse, vale a dire "testo bandiera" o "provvedimento ideologico" - la possibilità che il Governo e la maggioranza segnino un confine rispetto a quello che il nostro elettorato, cioè gli italiani, considerano giusto o sbagliato.

Questo processo di produzione, ad oggi l'unico validato dalle autorità competenti, non ci tranquillizza rispetto alla necessaria precauzione e rispetto al fatto che, viceversa, dobbiamo difendere le nostre produzioni nazionali - cosa che facciamo e che faremo - il nostro stile di vita, la nostra alimentazione, la nostra industria zootecnica ed agricola, nonché le nostre produzioni e il nostro interesse nazionale. *(Applausi).*

Quindi sì, è un testo bandiera; sì, è la nostra bandiera, che fa chiarezza rispetto a quello che reputiamo giusto - e su cui investiamo le istituzioni parlamentari per decidere sui provvedimenti adatti - e quello che reputiamo sbagliato.

Quello in esame è certamente un testo che attiene all'interesse nazionale e alla difesa delle nostre produzioni, così com'è vero che attiene alla nostra sicurezza alimentare.

Mi consenta, signora Presidente, di fare un parallelismo riguardo al dibattito, che parecchi dei presenti magari ricorderanno, sugli organismi geneticamente modificati. Tanti passaggi del dibattito odierno mi ricordano quello sugli OGM e sulla necessità di fare le pannocchie di mais lunghe un metro. Ricordo all'epoca gli interventi di autorevoli esponenti dei Verdi, come ad esempio, uno per tutti, Carlo Ripa di Meana, che fece un'autentica battaglia di vita contro gli OGM, perché giustamente difendeva le produzioni nazionali e la nostra capacità di stare nella nostra natura e nei nostri schemi di alimentazione.

Mi sorprende che oggi tutto questo sia ribaltato e che quel pezzo di politica e i rappresentanti di quel partito, che all'epoca giustamente difendevano la natura e il verde, oggi ci dicano che siamo oscurantisti e retrogradi e che fermiamo il processo. Ma quale processo? Scusate, il progresso. Io non lo reputo un progresso: un protocollo di produzione come quello che vi ho letto, che - lo ricordo - è l'unico oggi approvato dagli organismi regolatori mondiali, cioè la Food and drug administration, non è progresso, ma alta tecnologia alimentare; è ingegnerizzazione del cibo. Non ci appartiene o, quantomeno, non ci appartiene oggi, in questo momento storico. Non so domani quello che accadrà. Questa è una legge: se il progresso - che voi definite tale - veramente progredisce su percorsi maggiormente rassicuranti, che rispecchiano il principio di cautela, come per tutte le leggi essa sarà in quel momento riconsiderata e riaffrontata, ma ad oggi il quadro che ci si presenta è questo ed è altamente preoccupante.

Chiudo, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ma anche ribadendo il ringraziamento, Presidente, nei confronti del ministro Lollobrigida, del ministro Schillaci e - attraverso lei - anche nei confronti della collega Maiorino. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Abbiamo raggiunto l'allineamento retorico.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Onorevoli colleghi, in relazione ai lavori della 5a Commissione, sospendo i lavori fino alle ore 16,30.
(*La seduta, sospesa alle ore 13,43, è ripresa alle ore 16,38*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Seguito della discussione del disegno di legge:

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (Relazione orale) (ore 16,39)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 755.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Onorevoli colleghi, anche se la 5a Commissione permanente ha concluso i propri lavori, stiamo aspettando che venga effettuata la stesura materiale del parere.

Nel frattempo, la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.200 (già 1.0.2) e 18.201.

Procediamo dunque all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 8.2 aumenta da 10 a 20 milioni, per gli anni dal 2023 al 2031, i fondi per monitorare gli ambienti chiusi sulla presenza del radon. Parliamo di scuole, di asili e anche di atenei e uffici. Provengo da una Regione in cui il radon è molto presente. Pertanto, trattandosi di un gas conclamato come cancerogeno, chiedo che si riveda la posizione riguardo a questo emendamento.

Perché - ci chiediamo - non attingere i fondi dalle cosiddette riserve speciali? Capisco sia un impegno finanziario pesante, ma qui si tratta di prevenzione nell'ambito della salute.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo sull'emendamento 8.0.201, per il quale devo ringraziare il collega Scurria, che l'aveva presentato in Commissione, per poi essere «costretto» al ritiro, se posso usare questo termine.

Questo è un emendamento di buon senso.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, forse il termine «costretto» non è proprio il più adatto.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, mi rimetto alla sua clemenza per l'uso di termini impropri.

Questo emendamento tratta di Rete Natura 2000, creata anche a seguito di diverse direttive dell'Unione europea, e di come permetta di tutelare il grande patrimonio biologico della nostra Nazione.

Pertanto, questo emendamento ha un interesse di portata sicuramente nazionale, ma anche europea. D'altronde, signor Presidente, lei ci sta facendo fare una illustrazione preventiva degli emendamenti, senza che noi conosciamo ancora i pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Pertanto, non posso che limitarmi a un'illustrazione per grandi linee.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, mi scusi se la interrompo, ma voglio dirle che il Regolamento prevede che l'illustrazione avvenga prima che siano espressi i pareri da parte di relatore e Governo. Pertanto, ciò è normale e non vi è alcuna forzatura in tal senso.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, mi permetto di invitare i membri del Governo presenti, il ministro Ciriani e la sottosegretaria Castiello, che ci ha assistiti durante tutta l'attività di trattazione, a porre la giusta attenzione su questo provvedimento, anche se, trattandosi di un disegno di legge oneroso, attendiamo anche gli esiti della Commissione bilancio e del Ministero dell'economia e delle finanze sui profili di copertura. Riteniamo che il tema sia importante e che la maggioranza abbia l'opportunità di dimostrare con i fatti di tenere all'ambiente, alla natura e alla protezione degli ecosistemi. (*Applausi*).

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, intendo illustrare il complesso degli emendamenti all'articolo 9-bis, che contiene una serie di norme particolarmente importanti che intervengono sull'annosa e complessa vicenda dell'ex Ilva, della quale ci siamo occupati non più di quattro mesi fa.

Devo dire che ci aspettavamo che il Governo presentasse un nuovo emendamento dopo il decreto di quattro mesi fa, ma non ci aspettavamo che questo avvenisse così presto e materializzando una serie di norme che oggi stiamo discutendo e che tra poco dovremo votare. Voglio mettere subito in evidenza che c'è un enorme problema di metodo, dal momento che non è possibile affrontare un tema così cruciale e per qualche verso drammatico come la vicenda dell'ex Ilva con un emendamento presentato all'ultimo momento dal Governo - dal ministro Fitto - con un tempo ridottissimo per poter presentare subemendamenti. E tutto ciò senza la possibilità di un reale confronto e di un reale coinvolgimento del Parlamento e, per esempio, della Commissione industria, che pure lungamente ha discusso di questo provvedimento qualche mese fa, e senza soprattutto alcun confronto con il territorio, con le istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, dell'impresa e con i cittadini.

Vi è, però, soprattutto un enorme problema di merito, perché l'emendamento dimostra ancora una volta, da parte del Governo, una totale mancanza di visione e un'assenza totale di politica industriale per un comparto fondamentale come quello della siderurgia. Insieme a questo, ancora una volta non viene compresa la dimensione del problema Taranto per poter determinare un processo industriale innovativo, un processo serio di transizione ecologica.

Devo ammettere, signor Presidente, che è sempre sgradevole citare sé stessi e io di solito non amo farlo. In questo caso, però, non posso esimermi, perché quattro mesi fa avevamo posto una serie di questioni che oggi si dimostra assolutamente vera. Mi riferisco al fatto che si trattava di un provvedimento di corto respiro che si limitava a stanziare risorse pubbliche di fronte a una situazione debitoria pregressa e però c'era il rischio di bruciarne ancora, per via di una gestione che ogni giorno appare più discutibile e inadeguata. Il decreto-legge di qualche mese fa - ricordo la discussione che ci fu in quest'Aula - avrebbe dovuto rappresentare per il Governo una svolta, la possibilità di una continuità aziendale. Tuttavia, alla luce di quello che stiamo vedendo e anche delle norme che oggi vengono presentate, la situazione è più grave di quella di quattro mesi fa: gli investimenti non ci sono stati e le scelte di allora oggi si sono rivelate un autentico fallimento. Noi allora avevamo proposto un percorso del tutto diverso, una soluzione alternativa e credibile rispetto allo scenario che si era venuto a creare.

Avevamo chiesto di presentare un accordo di programma anche per dare un riconoscimento pubblico legislativo alla sofferenza della vicenda che ha riguardato Taranto nel corso di questi anni. Ma quell'accordo di programma, che pure era stato evocato dal ministro Urso, è rimasto lettera morta. Avevamo chiesto un piano di investimenti che però non c'è stato, anzi si continua a ricorrere alla cassa integrazione. Avevamo chiesto di realizzare una nuova *governance*, ma non c'è stata neanche questa, e anzi con il decreto-legge in esame è stata rafforzata quella attuale. Avevamo chiesto di affrontare fino in fondo la sfida ambientale, perché elettrificazione e decarbonizzazione sono le strade che possono consentire a Taranto di ritornare centrale in Europa nella produzione di acciaio *green*.

Oggi, con le norme che sono state presentate, c'è il rischio di tornare indietro rispetto a tutto questo e di non affrontare quegli obiettivi di bonifica, di risanamento ambientale, di tutela della salute, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di formazione dei lavoratori ai nuovi processi produttivi che sarebbe stato necessario fare.

Non solo. Allora avevamo chiesto di limitare lo scudo penale, anzi di evitarlo o almeno di limitare la sua ampiezza ai fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute. Con questi emendamenti quello scudo penale viene ampliato e viene reso possibile anche per le opere del piano di decarbonizzazione. Si tratta di un vero e proprio schiaffo alla città di Taranto e ai suoi cittadini.

Possiamo inoltre parlare di norme non concordate con il territorio, con le istituzioni locali, e che si configurano per quelle che sono, e cioè un accordo del Governo, forse un accordo del ministro Fitto con ArcelorMittal, esautorando completamente i ministri Urso e Pichetto Fratin che fino allora si sono occupati di questa materia (*Applausi*). Infatti, il piano per la decarbonizzazione viene centralizzato a Palazzo Chigi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. La invito a concludere.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, mi sembrava di avere dieci minuti.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di concludere il suo intervento in tempo per la commemorazione.

MARTELLA (PD-IDP). In conclusione davvero, la cosa più grave è che il piano per la decarbonizzazione venga assegnato alla società di gestione, e cioè a quel socio privato che tanto l'ha osteggiato. Sarebbe anche importante che il ministro Fitto prima o poi ci dicesse che cosa sarà del PNRR e se le risorse legate al piano di decarbonizzazione verranno spostate al fondo di coesione, perché, se così fosse, ci vorranno anni in più, almeno due, se le cose dovessero andare bene.

Concludo dicendo che noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che va ancora una volta nella direzione di correggere quello che il Governo ha proposto, perché vorremmo evitare che tutto questo si concludesse in un'ennesima occasione mancata, con il rischio di dover ritornare sulla questione.

(Applausi).

Sul 31° anniversario dell'assassinio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Senatrici e senatori, oggi, a quest'ora, trentuno anni fa, Paolo Borsellino cessava di vivere. Paolo Borsellino, un grande eroe italiano, un uomo che ha dedicato la propria vita al bene della comunità nazionale, affrontando a testa alta la criminalità organizzata, senza mai tirarsi indietro, senza mai cercare ribalte mediatiche. Il suo insegnamento è patrimonio comune e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della legalità e della giustizia. Quel 19 luglio del 1992, insieme a Paolo Borsellino, persero la vita anche gli agenti della scorta, servitori dello Stato: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, che è anche la prima donna della Polizia a perdere la vita in servizio.

Personalmente, per i valori che hanno sempre ispirato il mio impegno in politica e anche per il mio particolare attaccamento alla Sicilia, vivo quel 19 luglio come una profonda ferita, che non si rimargina. Ma sono certo che non è solo mio questo sentimento, il sentimento per un vile attacco al cuore dello Stato, di fronte al quale il nostro Paese seppe però trovare la forza di reagire con orgoglio, coraggio e dignità. Sono tanti i giovani che, da quel 19 luglio, da quella rabbia, da quell'indignazione, si sono avvicinati all'impegno civico per sconfiggere la criminalità in tutti i campi. Si rafforzò la convinzione che le mafie sono un cancro da combattere con determinazione, senza sconti, giorno dopo giorno.

Le idee di Paolo Borsellino devono andare avanti con il nostro impegno, con le gambe delle nuove generazioni. Quella di Paolo Borsellino è un'eredità pesante, ma importante, importantissima, che voglio riassumere con le sue stesse parole: «La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».

Oggi con le nostre coscienze, con il cuore, con tutte le nostre storie di vita e di politica, pur diverse, sono certo, certissimo, che ci sentiamo tutti idealmente in questo momento presenti in via D'Amelio a onorare Paolo Borsellino. Sono esattamente trascorsi da pochi secondi i tempi, il minuto esatto in cui scoppiò quella tragica bomba, ed è in concomitanza di questo momento che vi prego di rivolgere un pensiero e osservare un minuto di silenzio per Paolo Borsellino e per tutti i caduti di mafia. *(Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio).*

Vi ringrazio veramente di cuore. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 755 (ore 17,01)

TURCO (M5S). Signor Presidente, intervengo in merito a una serie di emendamenti che abbiamo presentato per cercare di correggere quanto proposto dal Governo: mi riferisco prettamente al tema e alla questione dell'Ilva.

Il Governo aveva già introdotto una serie di norme come lo scudo penale e un finanziamento di 680 milioni di euro senza pretendere garanzie, assicurando una continuità senza introdurre delle tutele ambientali e sanitarie.

In questo provvedimento, però, signor Presidente, il Governo si è veramente superato per una serie di

ragioni, innanzitutto calpestando la Costituzione e dimenticando che ci sono due diritti costituzionali, il diritto alla salute e il diritto dell'ambiente, che vengono completamente schiacciati dal provvedimento nella sua interezza, calpestando altresì la dignità di un territorio che è stato considerato dall'ONU un territorio di sacrificio.

Con il provvedimento in esame, gettato lì, senza averlo condiviso prima con le istituzioni territoriali e sociali e senza la possibilità di discuterlo in maniera esaustiva nella Commissione competente, il Governo condanna per altri dodici anni a una produzione esclusivamente a carbone, aumentando peraltro la produzione sino a 8 milioni, attivando tutti gli altiforni e senza introdurre alcuna tutela ambientale e sanitaria.

Il Governo si supera tuttavia anche nell'ambito della reintroduzione dello scudo penale, perché va oltre quello che aveva già introdotto in termini di scudo penale sugli amministratori a marzo, ed estende lo scudo penale anche al dopo decarbonizzazione. Questa è una vera e propria assurdità: è come se la decarbonizzazione non servisse a nulla, dato che si introduce poi lo scudo penale anche per il periodo post-decarbonizzazione.

Il Governo però va oltre, signor Presidente, perché con questo provvedimento consente la continuità produttiva anche in caso di confisca e, quindi, il diritto a uccidere, sia per lo scudo penale, sia per la possibilità di proseguire la produzione anche quando termineranno i tre gradi di giudizio e ci sarà quindi la confisca dello stabilimento. Il Governo - lo ripeto - con questo provvedimento dà diritto a continuare a produrre e, quindi, a uccidere.

Sul tema poi della decarbonizzazione, signor Presidente, con questo provvedimento il Governo dimostra tutta la sua incapacità a gestire il PNRR, nel cui ambito erano stati destinati 1,2 miliardi alla decarbonizzazione dell'Ilva, che doveva essere realizzata entro il 2026. Con il provvedimento in esame chiaramente il Governo elimina dal PNRR la decarbonizzazione dell'Ilva e la definanza.

Noi chiediamo due cose importanti al Governo: innanzitutto, come si andrà a finanziare la decarbonizzazione dell'Ilva, dato che il progetto di decarbonizzazione viene escluso dal PNRR e, in secondo luogo, quali saranno i tempi della decarbonizzazione, perché nel PNRR il territorio aveva la certezza che entro il 2026 la decarbonizzazione doveva realizzarsi.

Oggi, con questo provvedimento, abbiamo una doppia incertezza: non abbiamo più le risorse a disposizione (1,2 miliardi) e non abbiamo più i tempi della decarbonizzazione. Con questo provvedimento, Presidente, noi già prevediamo che il Governo concederà il riesame AIA (Autorizzazione integrata ambientale) che scadrà il 23 agosto. Con quel riesame noi stiamo dando la certezza che si produrrà solo ed esclusivamente a carbone.

In conclusione, ci sono altri due aspetti da considerare: non viene inserita alcuna tutela ambientale e sanitaria, perché anche con la decarbonizzazione noi non condizioniamo l'Autorizzazione integrata ambientale a una valutazione preventiva del danno sanitario e ambientale. Vi è poi il tema della giustizia, quello di aver depotenziato anche la magistratura. Vorremmo denunciarlo, perché in alcuni passi dell'emendamento governativo si toglie il potere alla magistratura di intervenire, laddove vi è una fabbrica che produce morte e malattia. Quindi, anche il conflitto di poteri tra Esecutivo e magistratura viene acuito con questo provvedimento, dando la possibilità allo stesso Presidente del Consiglio di andare a impugnare una sentenza della magistratura.

Per tutte queste ragioni noi abbiamo presentato una serie di emendamenti e ci auguriamo che vengano ascoltati e accolti dal Governo. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,07)

[BEVILACQUA](#) (M5S). Signor Presidente, sarò rapidissima nell'illustrare l'emendamento 12.200, che riguarda il potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco.

Con questo emendamento chiedo che venga posta attenzione alla situazione, in particolare delle isole minori della Sicilia, perché una quota di questo organico che verrà impiegato, assunto a tempo indeterminato, possa essere riservato alle isole minori della Sicilia che attualmente non dispongono di un presidio continuo sul territorio. Sto parlando di isole che si trovano anche a due ore e mezzo di navigazione che, non avendo a disposizione un presidio dei Vigili del fuoco per tutto l'anno, nei periodi in cui ne sono sfornite, rischiano veramente di essere abbandonate. Le popolazioni di quei

luoghi rischiano di essere abbandonate a se stesse nell'affrontare emergenze per le quali non hanno la possibilità di rivolgersi a un presidio sul territorio. Tenuto conto che i periodi dell'anno in cui il presidio non è presente sono proprio quelli in cui le condizioni metereologiche sono particolarmente avverse, è facile immaginare in che situazione si potrebbero trovare gli abitanti dell'isola, quando per esempio vengono sospese le navigazioni per le condizioni del mare.

Vorrei quindi invitare il Governo e la maggioranza a valutare l'opportunità di riservare una quota del numero di Vigili del fuoco che verranno integrati per le isole minori della Sicilia. (*Applausi*).

[ROJC](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'emendamento 18.204 interviene su una modifica approvata in Commissione che introduce all'articolo 10 del testo unico sull'immigrazione il nuovo comma 1-bis, che dispone come contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata per gli stranieri che si presentino sprovvisti dei requisiti per l'ingresso sia ammesso il ricorso al TAR. L'emendamento riporta la giurisdizione sui restringimenti al giudice ordinario, come d'altronde è già oggi, perché così ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni unite nel 2014. La scelta del Governo verso il giudice amministrativo, che è il giudice della violazione degli interessi legittimi, invece che al giudice ordinario della sezione peraltro specializzata in materia di immigrazione del tribunale, non è corretta. Il respingimento può infatti avvenire anche nei confronti dello straniero titolare di diritti soggettivi di ingresso, quali: libertà di circolazione e soggiorno per i familiari extra Unione europea di cittadini dell'Unione, diritto di asilo, diritto di salute (per esempio, visti d'ingresso per cure mediche), diritto all'unità familiare. (*Applausi*).

L'emendamento 19.0.200, invece, riguarda il settore della vendita diretta a domicilio, che in Italia costituisce un comparto in continua espansione, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante all'interno del tessuto economico e occupazionale italiano, con un fatturato nel 2021 di 2,64 miliardi di euro, per circa 700.000 incaricati. La direttiva n. 2161 del 2019 sulla protezione dei consumatori ha prolungato da quattordici a trenta giorni il diritto di recesso solo per i contratti conclusi durante visite a domicilio non richieste, attraverso pratiche commerciali o di vendita aggressiva o ingannevoli. Nel gennaio 2023, il decreto legislativo n. 206 del 2005 ha recepito nell'ordinamento italiano la citata direttiva e conseguentemente ha aggiornato il codice del consumo. Tuttavia, in fase di recepimento, il legislatore ha scelto di prolungare a trenta giorni il termine di recesso per tutti i contratti stipulati, nel contesto di visite a domicilio non richieste, senza alcuna distinzione rispetto alle modalità con cui questi sono svolti. È una scelta che va in senso contrario, quindi, sia al dettato europeo in materia, sia alle richieste unitarie di tutto il settore.

La proposta in esame, quindi, allinea le disposizioni nazionali a quelle europee, richiamando più chiaramente gli articoli del codice del consumo in materia di vendite aggressive e ingannevoli. Questo è un emendamento proposto dalla maggioranza. A noi è piaciuto e non abbiamo compreso perché non lo si voglia più votare da parte della maggioranza, visto che amplia i diritti dei consumatori. (*Applausi*)

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, vorrei riformulare il mio emendamento 22.4 e uniformarlo agli emendamenti 22.201 e 22.202.

[NATURALE](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G25.200.

Questo ordine del giorno va su una linea parallela a quella del Governo nel voler difendere il *made in Italy* in campo ortofrutticolo, in quanto il settore è fortemente penalizzato dalle importazioni e da una contrattazione sfavorevole al primo produttore agricolo, che vede spesso, anzi quasi sempre, purtroppo, i prezzi di vendita non riuscire a coprire nemmeno i costi di produzione.

Ne parliamo sempre, ma è necessario vedere l'interesse e l'intenzione del Governo a risolvere in qualche maniera delle problematiche ormai da tutti riconosciute. In questo ordine del giorno si puntualizza quali sono gli interventi auspicabili, come un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli alle piattaforme commerciali, favorendo gli accordi con la grande distribuzione, necessari per far sì che il prezzo possa essere equo per tutta la filiera. Quindi, parlare di filiere significa parlare anche del loro controllo, affinché il prezzo e gli utili siano distribuiti in maniera equa su tutta la filiera. Altrimenti la produzione va a discapito della qualità, della sostenibilità ambientale e anche della copertura e della coltivazione dei campi, perché si tratta di una professione che può essere facilmente

abbandonata, visti i cambiamenti climatici e le continue perdite di raccolto, che portano davvero a non avere un reddito nemmeno basilare per coprire i costi di produzione.

Per valorizzare la produzione nazionale è necessario dunque tener conto di questi aspetti. Quindi è pratica sleale anche lasciare i produttori agricoli alla mercé del mercato internazionale, che non vede garantiti i costi, anche per la manodopera differente e i costi di gestione, che in Italia sono superiori rispetto all'estero. Occorre inoltre favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla prossimità territoriale, per evitare costi inutili di trasporto, anche per rispetto dell'ambiente.

Il mio è un suggerimento al Governo, che spero voglia accogliere questo ordine del giorno, per dare un segnale importante al settore primario. *(Applausi)*.

Sulla grazia concessa dal Presidente egiziano a Patrick Zaki

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, è arrivata in questo istante la notizia alle agenzie che il presidente egiziano al-Sisi avrebbe proceduto al conferimento della grazia per Patrick Zaki. *(Applausi. L'Assemblea si leva in piedi)*.

Signor Presidente, vorrei esternare la gioia, se posso, di tutto il Senato per questo risultato e vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adoperati in questi anni, mesi, giorni e nelle ultime ore perché tale esito avvenisse. Ci tenevo quindi a rappresentarlo al Senato. *(Applausi)*.

[TERZI DI SANT'AGATA \(Fdi\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TERZI DI SANT'AGATA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, desidero, a nome di Fratelli d'Italia, associarmi con ogni calore a questa grande notizia, che è arrivata - come ha detto il senatore Sensi - grazie all'impegno, soprattutto, di tantissime persone, organizzazioni non governative, associazioni, opinione pubblica, che sono quelle che hanno poi sostenuto, da sempre, anche la conclusione, purtroppo troppo tardi, della vicenda che ha riguardato il nostro connazionale mai dimenticato, neanche per un secondo, Giulio Regeni.

Vorrei, in particolare, rivolgere un segnale di forte, attento e doveroso riconoscimento all'azione svolta dal Governo italiano, dal Governo del presidente Meloni, in questi mesi, e nelle ultime ore, che certamente fa seguito a un'azione diplomatica attenta, spesso non compresa (anche con la volontà di non comprendere), ma che, con la sobrietà e la riservatezza con cui si portano avanti le vere azioni negoziali, ha portato a un tale risultato.

Era da qualche giorno che si parlava di questo segno di grazia. Adesso si sgombra un'enorme nuvola nei rapporti fra Italia ed Egitto. Ed è veramente con grande soddisfazione che il Gruppo Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di un passo da parte egiziana così decisivo, ma così condiviso, senza clamori, senza battere pugni sul tavolo, senza alzare troppo le voci, ma facendosi valere in modo serio e determinato nei rapporti fra Stati, nei rapporti fra Governi. È una situazione questa che rischiava di creare delle difficoltà per il ruolo e la difficile presenza del nostro Paese nel Mediterraneo orientale e che finalmente si è risolta e non possiamo che compiacercene.

[SCALFAROTTO \(Az-IV-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, voglio unire la voce del nostro Gruppo a quella di tutti gli altri dell'intero Senato e credo del Paese, perché tutta l'Italia è stata in pena e in pensiero per Patrick Zaki, un ragazzo egiziano che correva dei rischi serissimi nel suo Paese; certamente un ragazzo che abbiamo tutti in qualche modo adottato, le cui sorti non erano più soltanto un puro fatto di politica interna nel quale non ci si poteva intromettere. Era sicuramente interesse dell'Italia, volontà dell'Italia che fosse restituito alla sua vita, alla sua famiglia, alle persone che gli vogliono bene e anche alla sua Università di Bologna.

Voglio riconoscere anch'io il lavoro del Governo e soprattutto il lavoro della Farnesina, il lavoro dei diplomatici della Farnesina che sempre, qualunque sia il Governo, di destra o sinistra, si distinguono sempre per essere tra i migliori del mondo. Voglio ringraziare personalmente l'ambasciatore Quaroni e tutto il suo *team* al Cairo, che hanno seguito il caso.

Voglio dire, però, che certamente questa soluzione positiva migliora e alleggerisce i rapporti tra Italia e l'Egitto, che sono stati colpiti - diciamo - chiaramente - dalla sentenza improvvisa di ieri, uno schiaffo in faccia al nostro Paese. Questo, però, non deve far rallentare il lavoro perché si giunga alla verità per Giulio Regeni. *(Applausi)*.

Non pensino il presidente al-Sisi e l'ambasciata egiziana qui a Roma che questo esito positivo, del quale ovviamente ci compiacciamo, abbia risolto anche l'altra questione, perché la necessità di giustizia per Giulio Regeni è importante. È importante che finalmente gli atti della procura di Roma siano recapitati a chi li deve ricevere e che il percorso della giustizia non si fermi.

Quindi, ben tornato Patrick, ma giustizia per Giulio Regeni. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io, a nome del mio Gruppo, esprimo la felicità per questa notizia. Abbiamo seguito, nella scorsa legislatura, come Commissione per i diritti umani, il caso di Patrick Zaki; abbiamo avuto modo di parlare anche con il nostro ambasciatore in Egitto e abbiamo cercato di essere di aiuto nella gestione di questa difficile vicenda, anche perché è stato veramente difficoltoso coniugare la necessità di mantenere accesi i riflettori con quella di non urtare la sensibilità di un Paese che poteva sentirsi per questo messo sotto attacco.

Oggi, quindi, si conclude questo percorso, anche se effettivamente di situazioni come quelle di Zaki ve ne sono molte a livello mondiale e sono convinta che la Commissione per i diritti umani, nel momento in cui riavvierà il proprio lavoro, cercherà di portare il proprio contributo per far sì che i diritti umani possano essere rispettati in ogni parte del mondo. *(Applausi)*.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (*M5S*). Signor Presidente, anche a nome del Movimento 5 Stelle mi unisco alle felicitazioni per questa bellissima notizia che vuol essere il compimento di una lunga corsa. È quindi giusto plaudire a chi ha tagliato il traguardo, ma è giusto plaudire a un Paese intero, che in tutti questi anni, fin dal primo giorno di detenzione, ha adottato questo ragazzo. *(Applausi)*. Penso all'ambasciatore Michele Quaroni, al quale veramente dobbiamo dedicare un applauso, perché ha lavorato veramente di fino, come ha detto il presidente Terzi di Sant'Agata. *(Applausi)*. Penso anche alla Commissione per i diritti umani, alla nostra senatrice Montevicchi, che aveva veramente portato avanti e sostenuto la causa di Patrick Zaki. Credo che questo sia uno di quei casi in cui un Paese intero si unisce laddove c'è un'ingiustizia e dove questa viene cancellata proprio dall'unità del Paese. *(Applausi)*.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo anch'io per ringraziare la nostra diplomazia che, con il suo lavoro svolto in silenzio ma con efficacia - perché in casi del genere non aiuta il clamore della stampa - è riuscita in questo risultato.

Vorrei anche rivendicare l'azione della Commissione esteri e difesa del Senato, che è andata in missione in Egitto qualche mese fa. *(Applausi)*. Era con me il vice presidente Licheri e abbiamo indicato agli egiziani esattamente questa strada. Ringraziamo il Governo egiziano per la saggia decisione presa.

Provo ad aggiungere una riflessione. Molto spesso noi occidentali dimentichiamo che per quei Paesi i diritti umani significano accesso all'acqua, alle cure e all'alimentazione e dimentichiamo che vi è una distanza abissale fra il livello di sviluppo di quei Paesi e quello del nostro. Talvolta ci rivolgiamo a quei Paesi con una certa aria di supponenza, cercando di spiegare loro come gira il mondo. Credo, però invece che, se ci sedessimo al loro fianco, facendo un lavoro graduale, come quello svolto con grande intelligenza dalla nostra diplomazia, riusciremmo a ottenere il rispetto dei diritti umani che chiediamo. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Verdi e Sinistra ci associamo alla contentezza per questa notizia. Vorrei anch'io ringraziare la diplomazia che ha lavorato per un tale risultato.

Detto questo, però, credo sia molto importante anche il fatto che in questi anni molti di noi non hanno mai mollato la presa sul tema e hanno continuato a portare avanti la battaglia, facendo in modo che Patrick non si sia mai sentito solo. Questo ce lo ha detto lui stesso e, quindi, va ricordato.

In momenti del genere molto spesso tutti gioiamo e ci uniamo ed è un fatto importante. Questo risultato, però, è frutto di una battaglia che è stata portata avanti e che deve continuare, perché non bisogna mai dimenticare che quello stesso Governo e quello stesso Presidente non ci hanno dato la possibilità di dare una giusta risposta a quanto è avvenuto rispetto all'uccisione di Giulio Regeni. Noi dobbiamo quindi continuare a chiedere giustizia e verità e per questo sottolineo l'importanza del fatto che oggi quest'Assemblea, che si unisce per la bella notizia, debba mantenere l'unità per continuare la battaglia perché giustizia sia fatta, in particolare per la famiglia Regeni. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutto il Parlamento e in particolare l'opposizione per questa bella pagina di unità nazionale e parlamentare, per il riconoscimento dato a questo Governo per aver portato avanti e realizzato il sogno di riportare a casa Patrick Zaki.

Vorrei altresì ringraziare il collega Scalfarotto per aver ricordato il caso di Giulio Regeni; purtroppo ieri qualche "voce dal sen fuggita" aveva dato la colpa della sentenza contro Patrick Zaki al Governo italiano, ma oggi la risposta migliore l'ha data il momento di unità nazionale registrato in Parlamento. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, anche io a nome del Gruppo per le Autonomie mi unisco all'espressione di soddisfazione e contentezza per il provvedimento di grazia nei confronti di Patrick Zaki. Rivolgo altresì un grande ringraziamento alla diplomazia italiana, che ancora una volta ha dato una grande prova di sé nella capacità di tessere i rapporti, di mantenere salda l'attenzione e la concentrazione, fino ad arrivare a un risultato tanto atteso quanto a volte anche insperato, proprio perché le condizioni della detenzione avevano fatto temere il peggio e poi invece ci sono stati, per fortuna, gli arresti domiciliari fino al provvedimento finale.

Ringrazio, ovviamente, anche il Presidente egiziano per il provvedimento adottato che arriva a un giorno dalla condanna e ciò significa che sostanzialmente Zaki non farà carcere e anche questo è importante.

Non posso tuttavia non osservare, anche facendo seguito all'intervento della senatrice Craxi, che i Paesi del Nord Africa sono la nostra naturale controparte, sono dei *partner* commerciali importanti, sono strategicamente rilevanti sull'asse del Mediterraneo. Con loro dobbiamo cercare sempre di più di ragionare e discutere di diritti umani, ma anche di politiche commerciali, di strategie sui flussi migratori e quindi lavorare sinergicamente con loro per lo sviluppo del Mediterraneo, nel rispetto dei diritti di tutti. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,32)

[CIRIANI](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, naturalmente in attesa della ufficializzazione di quanto ci è stato comunicato tramite agenzie e dei commenti che spettano innanzitutto al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, non posso che aggiungermi ai sentimenti di felicità, di sollievo e di compiacimento che sono stati espressi nell'Aula del Senato da tutti i Gruppi parlamentari.

Questo che si profila è il ritorno a casa di un ragazzo a cui tutti abbiamo tenuto ed è un grande successo del Governo, ma in realtà anche degli Esecutivi precedenti, di tutti coloro che hanno lavorato

per la soluzione di questo caso umanitario. (*Applausi*). Ringrazio pertanto quanti, in particolare del corpo diplomatico, non hanno mai smesso di lavorare in silenzio, con grande tenacia e continuità. Se sarà confermato, come speriamo, questo è un grande successo del Governo, ma in realtà dell'Italia e del Paese intero.

Auspucando ancora una volta che questa notizia possa essere presto ufficializzata e confermata anche attraverso i canali diplomatici, aspettiamo - se lo vorrà - presto Patrick Zaki in Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti di soddisfazione espressi da tutti i Gruppi, augurandosi che le vicende abbiano il più concreto e rapido epilogo nel senso delle notizie che ci sono pervenute.

La Presidenza esprime anche apprezzamento per l'azione che certamente sia i Governi precedenti che l'attuale Governo, con il presidente Meloni e il vice presidente Tajani, hanno svolto per assicurare un tale risultato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 755 (ore 17,35)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TERZI DI SANT'AGATA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.200.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Garavaglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.200 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis*, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TERZI DI SANT'AGATA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.0.200, presentato dalla senatrice Valente e da altre senatrici, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.0.201, presentato dalla senatrice Valente e da altre senatrici, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.0.202, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TERZI DI SANT'AGATA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli

emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.3 e parere favorevole sugli emendamenti 8.200, 8.0.200, se riformulato secondo le indicazioni della 5a Commissione, e 8.0.201, se riformulato come l'emendamento 8.0.200 (testo 2).

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dal senatore Matera e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 8.0.200 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad alcune modifiche, accolte dal presentatore. Su questo stesso emendamento il senatore Scurria ha chiesto di poter aggiungere la propria firma.

Anche sull'emendamento 8.0.201 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato a una riformulazione che lo modifichi nella versione dell'emendamento 8.0.200 come riformulato. Chiedo al presentatore dell'emendamento 8.0.201, senatore Lorefice, se intende accogliere la proposta di riformulazione.

LOREFICE *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 8.0.201 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.200 (testo 2), presentato dai senatori Zanettin e Scurria, identico all'emendamento 8.0.201 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «presente codice»;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.202.

[LOREFICE](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOREFICE](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a leggere questo emendamento, che abbiamo già discusso ampiamente in Commissione.

Tale emendamento va a impattare soltanto su quelle zone che sono classificate come zona scolastica e zona residenziale urbana, come previsto dal codice della strada, nonché su quelle aree nelle quali sono presenti ospedali e attività sanitarie in genere.

Pertanto, rispetto ai due precedenti che avevano un impatto più ampio, specialmente in quelle viabilità cosiddette di scorrimento (quelle previste dal codice della strada a 70 chilometri orari), questo emendamento fa venir meno anche le osservazioni portate dal Governo e dalla Sottosegretaria per appoggiare o avvalorare la contrarietà.

Invito quindi i rappresentanti del Governo a valutare con attenzione questo emendamento, solo per la parte della lettera *b-bis*), perché stiamo parlando di ridurre non solo la velocità, ma anche le emissioni inquinanti alla cui riduzione ricordo che l'articolo in questione è legato. La procedura di infrazione va a impattare in particolare in aree del Nord Italia, come la Pianura Padana; parliamo nello specifico di qualità dell'aria in prossimità di scuole, ospedali e edifici di culto, dove ci sono bambini. L'impatto sulla salute delle persone è generale, ma in questo caso parliamo di istituzioni scolastiche, anche scuole primarie, dove ci sono dei minori.

Pertanto, vi chiedo se è possibile rivedere o accogliere l'emendamento 9.202, o proporre eventuali riformulazioni che possano rendere accoglibile la nostra proposta. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.202, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo *9-bis*, già illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo *9-bis*.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento *9-bis.200*, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «commi 1».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento *9-bis.201*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento *9-bis.202*, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «lettera a»).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da *9-bis.203* a *9-bis.205*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.206, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.207, presentato dal senatore Turco, fino alle parole «*medesima lettera;*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.208.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.209, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, identico all'emendamento 9-bis.210, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.211, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.212, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.213, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.214, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.215, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.216, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-bis.217, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «*numero 2)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9-bis.218.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.219, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.220, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.221, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.222, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19-bis.223, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19-bis.224, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico all'emendamento 19-bis.225, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.226, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.227, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.228, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.229, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.230, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.231, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.232, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.233, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.234, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.235, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.236, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.237, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.238, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.239, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico all'emendamento 9-bis.240, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.241, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.242, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.243, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.244, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, e 9-bis.245, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.246, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.247, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.248, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e 9-bis.249, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.250, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.251, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.252, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.253, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.254, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.255, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.256, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.257, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 9-bis.258, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori, e 9-bis.259, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.260, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.200, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.0.201, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento 10.0.200, sul quale il parere è favorevole, con la seguente richiesta di correzione formale del comma 6 dell'articolo 10-bis. Si chiede,

cioè, di inserire la frase: «al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» in luogo di: «al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto-legge convertito con la presente legge».

[CIRIANI](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al primo firmatario dell'emendamento 10.0.200, senatore Bergesio, se accetta la richiesta di correzione formale testé illustrata dal relatore.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo di poter prendere visione della modifica apportata.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della sua richiesta e invita gli Uffici a far pervenire a tutti i Gruppi il testo della correzione formale richiesta sull'emendamento 10.0.200.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.200 (testo corretto).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle all'emendamento 10.0.200 (testo corretto) e per ringraziare i presentatori e chi ha redatto il testo, che in qualche modo agevola la risoluzione di un problema annoso che tutti ben conosciamo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La modifica, quindi, è stata opportuna.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.200 (testo corretto), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, già illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, riguardo agli emendamenti 11.2, 11.200, 11.201, 11.202 e 11.203, c'è un invito al ritiro oppure il parere è contrario. Si tratta di una materia che è stata già oggetto di un emendamento presentato in 4a Commissione e sostenuto da sei Gruppi politici

e che quindi il relatore ritiene definitivo, come la soluzione migliore per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Anche la 5a Commissione ha fatto delle osservazioni nel parere su questi emendamenti.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Mi pare che il parere della 5a Commissione andasse proprio in questo senso. In ogni caso, lascio a lei la verifica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 11.202 e 11.203 la 5a Commissione comunica che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201, ai quali evidentemente la stessa Commissione dà un parere non ostativo.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, è proprio questo il senso del parere che ho testé espresso.

PRESIDENTE. Lei sostiene che è stato già approvata in un'altra sede una proposta recante un principio analogo.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. In 4a Commissione è stato approvato un emendamento sottoscritto da sei Gruppi politici e dunque vale quell'emendamento.

PRESIDENTE. L'invito al ritiro è quindi dovuto al fatto che il principio sarebbe stato già affermato da un emendamento che è stato approvato.

Poiché non ho modo di verificarlo in questo momento, do credito alle parole del relatore, e poi i presentatori decideranno se ritirare o meno i propri emendamenti.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo solo per fare un po' di chiarezza.

Il relatore chiede di ritirare gli emendamenti e noi ritiriamo le proposte 11.2, 11.203 e 11.8 con l'avvertenza che a volte l'ottimo rischia di essere nemico del bene. Pertanto, per salvaguardare la riformulazione che prima veniva citata e che - lo ricordo - è stata approvata all'unanimità da parte di tutti i Gruppi, noi ritiriamo la richiesta che a nostro avviso andava fatta - poi lo spiegherò in dichiarazione di voto - e cioè di anticipare al 2023 e al 2024 il risultato buono che noi abbiamo raggiunto nella riformulazione.

Noi ritiriamo quindi gli emendamenti come richiesto e ovviamente auspichiamo, in una sorta di patto tra gentiluomini, che allo stesso modo la maggioranza proceda a ritirare i propri emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Lombardo ha quindi ritirato l'emendamento 11.2. Chiedo pertanto ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro degli emendamenti 11.200 e 11.201.

BUCALO (FdI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.200.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.201.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 11.202?

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, noi non ritiriamo l'emendamento 11.202, perché nel racconto fatto dal Presidente della 4a Commissione, che è anche relatore, manca una parte. Mi trovo inoltre a dovermi esprimere - lo dico già in anticipo al presidente Calandrini - sul commento rispetto alle riformulazioni che la 5a Commissione ha fatto degli emendamenti 11.202 e 11.203.

Procedo con ordine. È vero che tutti i Gruppi hanno presentato emendamenti su questa materia, che è il tentativo di provare a mettere ordine al personale precario Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). È anche vero, però, che non tutti i Gruppi hanno seguito le stesse indicazioni, né hanno raccontato le stesse soluzioni delle vicende che vive il personale Afam. Noi siamo stati contenti, quando il Governo ha proposto una riformulazione, partendo dagli emendamenti del senatore Lombardo, che però comprendevano anche il testo presentato dal Partito Democratico a prima firma del senatore Verducci, che da tempo segue la questione, e che erano completamente diversi dalle proposte di altre forze della maggioranza. A noi, però, è andato bene perché, partendo dal testo del senatore Lombardo, si è arrivati a una riformulazione che abbiamo considerato accettabile, a patto che

- e questo il Presidente relatore lo sa - il relatore si impegnasse in un ulteriore emendamento, che poteva trovare l'accordo di tutte le forze politiche, che è quello nella versione degli emendamenti 11.202 e 11.203.

Noi abbiamo presentato quei testi per precauzione, facendo un ragionamento del seguente tenore: è vero che il relatore ci ha promesso che avrebbe fatto il possibile, ma tutto può succedere. Ora è successo quello che noi non avremmo mai voluto vedere: da un accordo fatto, e quindi da un tentativo di lavorare insieme in Commissione, si è arrivati a un'ottima sintesi, rispetto alla quale mancava un piccolissimo traguardo in merito all'efficacia a partire dall'anno scolastico 2023-2024. A questo punto, ci troviamo con la bella sorpresa non solo di non avere l'emendamento del relatore su questo tema, ma di avere anche parere contrario sul testo; inoltre, la Commissione bilancio ha riformulato gli emendamenti 11.202 e 11.203 sulla base di altri due emendamenti che sono diversi dagli accordi che erano stati fatti.

Allora, io penso che al netto di tutto - e apprezzo le parole del collega Lombardo, che vuole portare a casa il risultato, e lo comprendo, perché nel testo il risultato c'è - esista anche una correttezza quando si lavora insieme, perché abbiamo bisogno di fidarci gli uni degli altri. Questa correttezza noi ve l'abbiamo manifestata, ma da parte vostra non c'è stata. (*Applausi*). Anzi, c'è stata una duplice scorrettezza, e mi dispiace dirlo. Quindi, non ritiriamo l'emendamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È una sua facoltà, ovviamente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.203 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9 (testo 2), presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.8 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.11, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TERZI DI SANT'AGATA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.200.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che dà un incremento di dotazione al personale dei Vigili del fuoco. Ora, io penso che questo tema sia caro a tutti; c'è un'infrazione in corso anche su questo. Il Governo in questa direzione avrebbe dovuto fare uno sforzo. Ritengo che l'emendamento sia molto importante e dimostri anche l'impegno che il Governo vuole mettere a favore delle forze dei Vigili del fuoco. (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 12.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, vorrei solo ricordare che, con il voto contrario a questo emendamento, state dicendo "no" ai cittadini delle isole minori della Sicilia a un presidio permanente sulle loro isole, che per questioni di logistica sono nettamente svantaggiate in caso di emergenza. Non essendoci un presidio costante sull'isola, quella popolazione la abbandoniamo a se stessa. Quindi, prendetevi le responsabilità di questo voto contrario. (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dai senatori Bevilacqua e Loreface.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.0.2 e 13.0.1.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.0.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «"31 dicembre 2026"», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.0.1.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1 (testo corretto), presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, fino alle parole: "2023-2024»;", su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.3 e 14.200.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.6.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento a me preme molto e avrei pensato di trovare una grande alleanza tra tutte le forze politiche presenti in Senato, perché è semplicissimo.

Esso prevede di sostituire le parole «le predette scuole statali e paraggiate» con le seguenti: «le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione».

L'articolo al quale la proposta emendativa fa riferimento, infatti, cerca di rispondere all'infrazione sulla ricostruzione di carriera dei docenti, che ha un percorso molto tortuoso e che il Governo non sana, dimostrando purtroppo, con la bocciatura anche dei due emendamenti precedenti, non solo di non volerlo sanare, ma anche di andare incontro ad altre infrazioni. Ha infatti stabilito che la ricostruzione della carriera del personale della scuola avverrà secondo regole che vanno a toccare i diritti acquisiti, perché si cambia completamente il calcolo. Non so se è stato considerato quale sarà il costo di tutti i ricorsi che verranno fatti, ma di questo parleremo.

L'emendamento in realtà chiede che anche le scuole paritarie - non sono le scuole pareggiate, perché il termine "pareggiate" è precedente alla legge n. 62 del 2000, che ha istituito la parità - vengano inserite a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione, facendo godere agli insegnanti delle scuole paritarie o che hanno prestato servizio anche nelle scuole paritarie gli stessi diritti riconosciuti agli altri insegnanti in termini di ricostruzione di carriera.

Se la maggioranza vota contro questo emendamento, che modifica una dicitura che - lo ripeto - non c'è più, perché le scuole pareggiate sono un'altra cosa dal 2000 in avanti, si certifica che le scuole paritarie sono di serie B, non volendo che possano godere dei diritti riconosciuti dalla legge n. 62 del 2000.

(*Applausi*).

Siccome il tema è complicato, avevo chiesto in Commissione di poterlo approfondire, offrendolo alla maggioranza, di cui conosco la sensibilità. Posso dire infatti che, quando siamo stati capaci di lavorare insieme, anche nelle leggi di bilancio, abbiamo costruito proposte emendative comuni e trasversali.

Mi chiedo dunque per quale motivo non ci sia ora la volontà di modificare questo termine, inserendo tutte le scuole certificate all'interno del sistema nazionale di istruzione; diversamente, rischiamo altri ricorsi, ma, soprattutto, una classificazione tra scuole che non penso sia più accettabile.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 15.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo un altro elemento di grande criticità: all'interno di questo provvedimento si cerca di sanare un'ulteriore infrazione in cui è incorsa l'Italia. È l'infrazione che riguarda il *bonus* docente che era stato attribuito solo al personale di ruolo e non al personale precario.

Che cosa ha detto l'Europa? Attenzione: noi dobbiamo riconoscere tutti gli insegnanti esattamente allo stesso modo. Questa - ve lo dico - era una riflessione che era nata anche quando abbiamo approvato la legge n. 107 del 2015, cosiddetta buona scuola, senza che ce lo dicesse nessuno. E avevamo istituito questa norma, la cosiddetta carta docente, che garantisce 500 euro ad ogni docente per l'autoformazione. Avevamo detto di partire dal personale di ruolo, anche perché - prevengo qualsiasi critica - siamo stati gli unici che hanno assunto personale di ruolo docente per 100.000 unità: il più grande piano di assunzione.

Oggi l'Europa ci dice che è necessario che i 500 euro vengano dati anche al personale precario. Cosa fa il Governo? Non considera tutto il personale precario, ma considera quello che è sulle cattedre libere dal 1° settembre al 31 agosto, non considerando invece tutti i docenti che fanno supplenza anche dal 1° settembre al 30 giugno, e sono tante cattedre e tanti lavori che potremmo considerare completi e per tutto l'anno scolastico.

Allora, penso che la maggioranza anche qui, onde evitare nuovi ricorsi e nuovi contenziosi e quindi di dover far pagare il Paese, dovrebbe appoggiare questo emendamento e votare a favore.

[CALANDRINI](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALANDRINI](#) (Fdi). Signor Presidente, vorrei chiarire un aspetto alla collega Malpezzi, perché conosce la stima che ho nei suoi confronti. Ha detto però un'inesattezza rispetto al tema della Commissione.

Sono saltato in un certo senso dalla sedia quando ha detto che la 5a Commissione non si può permettere di riformulare. Non è corretto quello che lei ha detto.

Stavo rileggendo il resoconto: noi abbiamo espresso sugli emendamenti 11.202 e 11.203 parere non ostativo condizionato, *ex* articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201, ma la riformulazione si accetta in Aula, perché la nostra Commissione dà solo pareri finanziari. Quindi, non è corretto dire che la 5a Commissione ha consentito la riformulazione degli emendamenti, perché le ricordo che noi siamo in sede consultiva e non referente. Quindi, non possiamo toccare nulla in quella Commissione. Questo per chiarezza anche rispetto ai colleghi, altrimenti si rischia di dire cose che poi non sono vere nella realtà. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Lei era intervenuta. Si è riaperta una discussione sull'articolo 11. Se vuole può parlare un minuto, ma comprenda che è un po' irrituale sia parlare dell'articolo 11, sia che lei riprenda la parola.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola anche se si tratta di un altro articolo.

Comprendo il presidente Calandrini, che ha voluto precisare e ha chiesto il tempo di avere il resoconto. Presidente Calandrini, magari colga l'occasione per ascoltare non dico me, ma quanto è stato detto in Aula quando si è parlato di questi emendamenti. Si trattava di due emendamenti rispetto ai quali ci veniva chiesto di riformulare le nostre proposte emendative, e quindi con una condizionalità ad avere il nulla osta, qualora fossero stati riformulati in quel modo. Sono due emendamenti completamente

diversi. Lei può dirmi "non lavoriamo nel merito", ma non era accettabile questo tipo di interpretazione qui in Aula non da lei, ma da chi avrebbe dovuto dirci come mai non ha presentato l'emendamento in quanto relatore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TERZI DI SANT'AGATA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.200, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 18.201 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.202, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.203, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.204, presentato dalla senatrice Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.6, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18-bis, già illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18-bis.200.

PRESIDENTE. Relatore, a questo punto, per non complicarci la vita, le chiedo anche il parere sull'emendamento riferito all'articolo 18-ter, già illustrato.

TERZI DI SANT'AGATA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 18-ter.200.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-bis.200, presentato dalle senatrici Malpezzi e Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-ter.200, presentato dalle senatrici Malpezzi e Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 19, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 19.0.200 e parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G19.200. *(Commenti)*.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sull'emendamento Scurria, trasformato in ordine del giorno, il Governo dà un parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno, di cui do lettura: «a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli».

[PRESIDENTE](#). Il presentatore accetta la riformulazione dell'ordine del giorno. *(Commenti)*. L'ordine del giorno è pubblicato nell'annesso: penso che lo abbiate anche voi, colleghi.

[MALPEZZI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice Malpezzi, vuole intervenire sull'ordine del giorno o sull'emendamento?

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, voglio intervenire sull'ordine del giorno.

Può essere che mi sfugga qualcosa e quindi mi rimetto alla somma conoscenza dei meccanismi del Senato e del Regolamento. In Commissione, l'emendamento del senatore Scurria l'abbiamo fatto nostro, dopo che la maggioranza non lo ha ritirato, avendo avuto il parere contrario. Non riesco a capire come questo emendamento possa essere diventato un ordine del giorno del senatore Scurria e, quindi, mi rifaccio eventualmente a meccanismi che mi sfuggono e chiedo scusa. Non riesco però a capire come mai questo sia diventato un ordine del giorno di un senatore che quell'emendamento - mi spiace dirlo - non l'aveva più, perché non lo aveva ritirato e trasformato in ordine del giorno. Mi affido però alla grande conoscenza dei meccanismi regolamentari della Presidenza.

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA *(Fdi)*. Signor Presidente, intervengo solo per spiegare, anche se penso che il relatore lo abbia già fatto.

C'è l'emendamento 19.0.200, a prima firma della senatrice Malpezzi, e quindi penso vada in votazione. Dopodiché, c'è un ordine del giorno, a firma mia e di altri senatori. Questo è tutto.

PRESIDENTE. Con una riformulazione chiesta dal Governo.

SCURRIA *(Fdi)*. Signor Presidente, la riformulazione è stata chiesta e accettata.

PRESIDENTE. C'è stata anche una riformulazione ed è una procedura assolutamente consueta.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice Malpezzi, non può diventare un dibattito tra me e lei.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, non voglio risultare antipatica e petulante, ma non riesco a capire: l'ordine del giorno Scurria è figlio di quale emendamento? Noi in Commissione non abbiamo avuto la riformulazione? È stato presentato qui l'ordine del giorno, a partire da quale emendamento?

PRESIDENTE. Non è la trasformazione di un emendamento, ma è un ordine del giorno.

MALPEZZI (PD-IDP). Presentato per l'Assemblea.

PRESIDENTE. È un ordine del giorno presentato per l'Assemblea: si può fare. È stato stampato e distribuito nell'annesso e penso che lei ce l'abbia. È una facoltà che abbiamo, come parlamentari.

MALPEZZI (PD-IDP). Su un emendamento che oggi è presente nel fascicolo, che il presentatore, dopo il parere contrario del Governo, non ha ritirato, perché non ha fatto in tempo a trasformarlo in ordine del giorno in quella sede? Quindi voterà contro il suo emendamento e voterà un ordine del giorno?

Era per capire e per essere lineari: ora c'è linearità.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Malpezzi, per la Presidenza si tratta di un ordine del giorno ammissibile, che non deve essere figlio per forza di cose di un atto o di un emendamento della Commissione, perché l'Assemblea fa il suo esame. C'è stato un parere, il Governo ha anche condizionato il parere favorevole a una riformulazione che il presentatore ha accettato. Quindi, in termini parlamentari è una procedura assolutamente corretta; poi l'Assemblea decide.

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, ha parlato tutte le volte che lo ha chiesto e anche di più.

[LOMBARDO](#) (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Il senatore Lombardo, su questo punto, ha chiesto di parlare solo adesso.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, devo intervenire, altrimenti sembra che la senatrice Malpezzi racconti una cosa della quale non siamo stati testimoni.

Il punto politico è che qui non abbiamo un ordine del giorno presentato al posto di un emendamento. Abbiamo semplicemente un ordine del giorno che viene presentato in Aula. Il punto politico che stava segnalando la senatrice Malpezzi è che il proponente dell'emendamento voterà probabilmente contro il suo stesso emendamento. Questo è semplicemente un punto politico, perché era un suo emendamento che è stato presentato nel testo. È solo per dare chiarezza rispetto a quello che è avvenuto in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Lombardo, lei dovrebbe avere imparato che l'ordine del giorno è cosa diversa da un emendamento, perché è un auspicio, la cui formula è: «impegna il Governo a valutare l'opportunità»; poi, il Governo ha posto delle condizioni.

È un qualcosa di molto diverso: un conto è un emendamento e un conto è un ordine del giorno. Altrimenti non avremmo, nel Regolamento, la distinzione tra emendamenti e ordini del giorno, che hanno una valenza meno incisiva degli emendamenti. Ci sono la formula «a valutare l'opportunità» e poi la riformulazione: insomma, credo che tutti sappiamo che gli ordini del giorno sono cosa diversa dagli emendamenti; dopodiché, siamo qua nell'esercizio della nostra attività e non per spiegare il Regolamento.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.200 (testo 2), non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.200, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 22.4, 22.200, 22.201 e

22.202 hanno tutti lo stesso obiettivo di migliorare ed estendere il programma di metanizzazione verso i piccoli centri e comunità montane che possono essere in difficoltà.

Il parere è favorevole per tutti e quattro gli emendamenti, con la riformulazione che li rende identici.

[PRESIDENTE](#). Quindi, il parere è favorevole a tutti gli emendamenti, nel testo riformulato. Mi par di capire che al momento solo il senatore Durnwalder abbia accettato la riformulazione per l'emendamento 22.4.

Chiedo agli altri presentatori se accettano la riformulazione nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

[SATTA](#) (*FdI*). Signor Presidente, la accetto.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, forse non ho capito e mi sbaglio io, ma l'emendamento 22.201 era stato approvato in Commissione e, quindi, sono gli altri che si sono uniformati.

[PRESIDENTE](#). Quanto lei sta dicendo è corretto, per cui adesso dobbiamo stare attenti a cosa mettiamo in votazione per far sì che testi analoghi siano realmente analoghi. Quindi, il suo emendamento è già conforme alla modifica auspicata.

Il senatore Zanettin ha già manifestato di accettare l'invito alla riformulazione dell'emendamento 22.202.

A questo punto, per far capire all'Assemblea e a ciascuno di noi cosa stiamo facendo, essendo state accettate queste riformulazioni, abbiamo dei testi identici. In questo caso posso porre in votazione gli emendamenti 22.200 (testo 2), 22.4 (testo 2), 22.201 e 22.202 che risultano identici per effetto dell'accettazione della riformulazione da parte dei presentatori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.200 (testo 2), presentato dal senatore Satta e da altri senatori, identico agli emendamenti 22.4 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder, 22.201, presentato dal senatore Dreosto e da altri senatori, e 22.202, presentato dal senatore Zanettin.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.201, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.202, presentato dal senatore Loreface e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.9, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.203, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.204, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.19, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, identico all'emendamento 24.20, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24-ter, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24-ter.200, presentato dal senatore Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24-ter.201, presentato dal senatore Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 25, già illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[TERZI DI SANT'AGATA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G25.200?

[NATURALE](#) *(M5S)*. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.200, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 25-bis.0.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

[DE POLI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, oggi all'esame dell'Assemblea c'è un importante provvedimento che a una prima lettura può risultare poliedrico e *omnibus*, ma in realtà è uno strumento normativo estremamente utile per l'Italia. Parliamo del decreto-legge salva infrazioni che - come si evince dal nome stesso - ha l'obiettivo di scongiurare o quantomeno ridurre le procedure di infrazione già avviate da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia e di evitare l'apertura di nuovi procedimenti rispetto a quelli già esistenti. Ringrazio il Ministro e il Governo che hanno proposto questo provvedimento che abbiamo esaminato in Commissione nelle ultime settimane.

Al momento le procedure di infrazione contro l'Italia attualmente in essere sono 82; con il decreto-legge in esame si interviene per chiudere otto processi di infrazione ed evitarne altri 12. Le procedure sulle quali si interviene afferiscono a diverse materie. Per questioni di brevità non spetta al sottoscritto citarLe tutte, ma vorrei evidenziarne solo alcune: dalle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, per cui varrà il criterio non più di cittadinanza, ma di residenza, alla disciplina del personale volontario a tempo determinato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle disposizioni che riguardano le modifiche al codice della strada. In questa fattispecie, fra l'altro, si prevede che Regioni e Province autonome, sentiti i prefetti, possano disporre la riduzione della velocità nelle strade extraurbane, nei tratti che attraversano centri abitati o in prossimità di queste. Viene inoltre data ai Comuni la possibilità di stabilire il tempo di permanenza massima nelle zone a traffico limitato (ZTL).

Sono queste le misure su cui vorrei soffermarmi e che certamente vanno nella direzione di ridurre lo

smog e quindi di migliorare la qualità dell'aria. Siamo di fronte a una rivoluzione culturale. Come ha pubblicamente detto il ministro Pichetto Fratin, si modifica il codice della strada non solo per motivi di sicurezza stradale, ma anche - come in questo caso - per ragioni legate alla tutela dell'ambiente.

Un altro dispositivo normativo sempre in materia di ambiente è quello che prevede divieti sugli abbruciamenti dei residui agricoli proprio per limitarne l'impatto sulla qualità dell'aria.

Se non fossimo intervenuti con il presente decreto-legge, l'Italia avrebbe rischiato un nuovo deferimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea e purtroppo al pagamento delle relative sanzioni.

Cambiando completamente settore, alcune disposizioni previste dagli articoli 11, 14 e 15 riguardano rispettivamente il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni AFAM, il riconoscimento per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023-2024 e l'estensione del riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per un importo di 500 euro a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile. Sono norme che rappresentano un passo in avanti nella giusta direzione, una prima risposta importante per il personale del comparto della scuola, in ottemperanza alle disposizioni europee.

Concludo il mio intervento con un passaggio sullo sport. Siamo ben consapevoli di quanto l'attività sportiva svolga un ruolo chiave nelle nostre comunità come strumento di crescita oltre che di promozione del benessere e di uno stile di vita sano. Colleghi, come sapete, una disposizione prevista dal decreto-legge in esame modifica una norma della legge di bilancio: gli utili delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) non concorreranno a formare il reddito imponibile IRES o IRAP, a condizione che gli stessi utili siano destinati allo sviluppo di attività statutarie non commerciali. Credo sia un passo in avanti importante, anche perché - come ha detto il ministro per lo sport e i giovani Abodi - lo sport è la difesa immunitaria sociale delle nostre comunità (*Applausi*) ed è il migliore antidoto per promuovere inclusività e benessere sociale.

Inoltre, con questo provvedimento fra l'altro si stabilisce - e questa, a nostro avviso, è una novità di estremo rilievo - una metodologia di lavoro a livello istituzionale, attraverso il coordinamento con l'Unione europea e un confronto preventivo con la Commissione, che evita l'apertura di procedure di infrazione.

Per queste ragioni, come Gruppo Civici d'Italia-UDC-Coraggio Italia-MAIE, annunciamo il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, Governo, colleghi, credo che oggi stiamo perdendo l'ennesima occasione per sanare alcune criticità, seppure vi siano degli elementi positivi che, come Alleanza Verdi e Sinistra, non disconosciamo.

Per esempio, l'articolo 11 tratta delle disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (procedura di infrazione n. 2014/4231). Si tratta di una norma particolarmente attesa, in quanto prevede il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo sia del personale amministrativo che del personale docente. Con tali modifiche, a decorrere dal 14 giugno 2023, a tutto il personale che abbia svolto servizio a tempo determinato o in un ruolo inferiore per più di quattro anni tale servizio deve essere valutato per intero e non per i due terzi, per la parte eccedente i quattro anni. Naturalmente il provvedimento non riguarda eventuali arretrati degli anni precedenti, per i quali la strada rimane quella del contenzioso.

Inoltre, è disposta l'estensione dell'imposta di registro agevolata prima casa per l'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o lavorava prima del trasferimento.

Novità, inoltre, ci sono anche nel settore dello sport. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI gli utili derivanti dall'esercizio di

attività commerciale non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.

Tuttavia, risulta non ancora centrato il diritto di veder riconosciuta, al personale degli enti di ricerca, l'anzianità di servizio pre-ruolo svolta anche con contratti atipici. Pertanto, sarebbe stato opportuno modificare il provvedimento, senza alterare la finanza pubblica, prima della legge di bilancio, impegnandosi subito per le stabilizzazioni.

Avevamo chiesto, come altri Gruppi, di prevenire il probabile avvio di ulteriori procedure di infrazione attraverso la progressiva stabilizzazione del personale precario con almeno tre anni di servizio, tenendo altresì conto - da un lato - delle modifiche in tema di reclutamento previste dall'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale e - dall'altro - delle notevoli responsabilità organizzative attribuite alle singole istituzioni AFAM.

Abbiamo chiesto che la carta di 500 euro l'anno prevista per l'aggiornamento dei docenti fosse concessa anche al personale docente a tempo, non distinguendo tra docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (termine del 31 agosto) e docenti con supplenza annuale su posto non vacante, ma di fatto disponibile fino al termine delle attività didattiche (termine del 30 giugno). Si tratta di oltre 130.000 posti, la maggior parte dei quali attiene ai contratti conferiti su posti dati in deroga sul sostegno, che sono in continuo aumento. Pertanto, al fine di evitare ulteriori discriminazioni e conseguenti contenziosi, crediamo sia necessario estendere il beneficio della carta elettronica a tutto il personale docente con supplenza annuale, sia esso su posto vacante, sia esso su posto non vacante, ma disponibile fino al termine delle attività didattiche. Ricordiamoci, colleghi, che gli insegnanti sono gli eroi del nostro tempo e non è giusto continuare a non valorizzarli.

Non ultimo, abbiamo chiesto che la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del sito dell'Ilva di Taranto rimanessero in seno al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (non più della transizione ecologica) e non alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri di valutazione ambientale andrebbero definiti dal Ministero dell'ambiente e andrebbe rafforzato il finanziamento economico del processo di decarbonizzazione, che resta fermo al limite di 150 milioni di euro.

L'assenza ancora una volta di risposte certe, con la previsione di risorse e l'adeguamento dei fabbisogni per realizzare le stabilizzazioni nella pubblica amministrazione, non può che vederci in totale disaccordo.

Pertanto annuncio il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, ci troviamo ormai in pochi a discutere la conversione in legge di un decreto importante sotto vari profili e sotto diversi punti di vista.

Perdonatemi se, prima di entrare nel merito del provvedimento, farò un preambolo sul metodo. Non solo purtroppo ci troviamo davanti all'ennesimo decreto-legge e all'ennesima decretazione d'urgenza che comprime le prerogative di quest'Aula e della funzione dei parlamentari, ma lo strumento principale perché l'Italia si adegui agli obblighi derivanti dall'Unione europea esiste ed è la legge, secondo quanto prevede la stessa legge n. 234 del 2012.

Pertanto, come ribadito dal presidente della 4a Commissione Terzi Di Sant'Agata, mi auguro che il Governo si prenderà l'impegno di adottare la legge europea e la legge di delegazione europea, evitando la decretazione d'urgenza quando bisogna adeguarsi a degli obblighi europei. (*Applausi*).

Andiamo adesso nel merito del provvedimento, un provvedimento corposo che riguarda 38 articoli, di più dei 27 originali. Ci sono diverse cose positive, altre meno.

Innanzitutto con questo provvedimento noi chiudiamo diverse procedure di infrazione e di pre-infrazione e ci adeguiamo anche a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, riportando l'Italia a metà classifica dal punto di vista dei Paesi che si adeguano agli obblighi europei. Si tratta quindi di un passaggio importante e meritorio. Cito però il collega, senatore Filippo Sensi, quando in Commissione ha detto che è un provvedimento lardellato di discrezionalità politica.

Dico questo perché in Commissione più volte ho chiesto al ministro Pichetto Fratin e al ministro Fitto

come mai sia stata scelta la chiusura di alcune procedure di infrazione e non di altre. Scelte di questo tipo dovrebbero essere fatte sulla base non solo di ciò che è possibile chiudere attraverso un negoziato, ma anche della gravità delle infrazioni, alle quali ricordo che, *ex* articolo 260 del TFUE, alla dichiarazione di doppia condanna segue il pagamento da parte dell'Italia di sanzioni pecuniarie per mancato adeguamento agli obblighi europei. Su questo arriverò poi nella parte delle conclusioni a come - a mio avviso - dovrebbe essere legata invece la fase discendente, che è quella della quale stiamo parlando, con la fase ascendente, ma lo dirò alla fine.

Che cosa c'è dentro questo provvedimento? Ci sono tante cose. Ci sono temi come quello dell'Ilva, sul quale mi limito a dire che è la terza volta in nove mesi che il Governo interviene sull'Ilva e, siccome ogni volta che il Governo ha detto che era la volta risolutiva, suggerirei di avere un po' di precauzione quando si tratta dell'Ilva (*Applausi*), perché probabilmente con questo provvedimento non chiuderemo la procedura, o meglio chiuderemo la procedura, ma forse non risolveremo il tema che purtroppo riguarda tante persone.

Come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope abbiamo votato contro un provvedimento che chiedeva la limitazione della velocità a 20 chilometri orari, massimo 30, e sapete perché lo abbiamo fatto? Quando si insegue l'ideologia *green*, si rischia di fare una cosa che non va, né per la tutela ambientale, né per la sicurezza delle persone. (*Applausi*).

Abbiamo votato a favore dei Vigili del fuoco e sarà difficile per la maggioranza spiegare perché il voto invece è stato contrario su un emendamento della senatrice Malpezzi.

Abbiamo votato a favore di un emendamento dei giudici onorari, perché non è possibile che persone che svolgono la funzione giurisdizionale, pur non avendo vinto un concorso da magistrato ordinario, quindi col titolo di giudici onorari, non abbiano riconosciute le tutele in termini di maternità, di paternità e di profili pensionistici. Questa è una vergogna. (*Applausi*).

Ma vorrei concentrare l'attenzione su due provvedimenti che mi stanno molto a cuore. Il primo riguarda il tabacco riscaldato: siamo soddisfatti che in sede di Commissione politiche europee del Senato sia stato sciolto il nodo relativo alla norma sul tabacco riscaldato per l'estensione del divieto di immissione sul mercato di prodotti con aromi caratterizzanti. È bene recepire correttamente le indicazioni dell'Unione europea, ma perché è importante farlo per noi? Questo ha un notevole impatto per la manifattura e l'agricoltura italiana. Ricordiamo che nella filiera agroindustriale del tabacco riscaldato *made in Italy* lavorano 40.000 persone, per la realizzazione di prodotti altamente innovativi, con un forte radicamento su territori che conosco molto bene, perché questo stabilimento si trova a Valsamoggia e ho presenziato alla sua inaugurazione quando il Presidente del Consiglio era Matteo Renzi.

C'è un'altra norma sulla quale voglio soffermare la mia attenzione e lo faccio rivolgendomi ai portavoce dei precari dell'alta formazione artistica e musicale che sono qui e ci stanno ascoltando, perché è un impegno che mi sono preso con loro e che ho cercato di portare avanti al massimo delle mie capacità. Qual è il tema, signor Presidente? L'Unione europea ci dice che non possiamo abusare di un contratto a tempo determinato, evitando la stabilizzazione di persone che lavorano nell'alta formazione artistica e musicale. Cosa abbiamo ottenuto? Voglio ringraziare pubblicamente il presidente della Commissione Giulio Terzi di Sant'Agata, le senatrici della maggioranza che sono presenti qui in Aula, anche la senatrice Bucalo e tutte le persone che sono intervenute. Quando ho detto prima che a volte l'ottimo è nemico del buono, volevo dire che noi qui abbiamo corretto un errore fatto con il decreto ministeriale n. 180 del 2023, che apriva a tutti la possibilità di partecipare a questi concorsi. Era un errore sotto diversi punti di vista, perché non conteneva la valorizzazione di chi continua a lavorare in un precariato endemico e strutturale nell'alta formazione artistica e musicale. Noi a queste persone dovevamo dire che non solo l'Italia ha sbagliato nell'abusare del contratto a tempo determinato, ma è stata causa di quella precarizzazione endemica che oggi andiamo a risolvere. (*Applausi*). L'avremmo risolto in modo pieno se avessimo anticipato tutto questo al 2023.

Tuttavia, piuttosto che tornare indietro rispetto al testo che all'unanimità, nel riconoscimento delle prerogative della funzione parlamentare, abbiamo ottenuto, mi sono sentito, in accordo con il presidente Terzi di Sant'Agata, di ritirare il mio emendamento, perché la parola data ha un valore nel

momento in cui la nostra priorità doveva essere salvaguardare quel testo 2 che è merito di tutti se abbiamo approvato in Commissione. *(Applausi)*.

Qual è il nodo, Presidente, rispetto a questo tema? Che cosa manca? Manca il regolamento per l'abilitazione nazionale: è questo che manca. E l'idea di prevedere un concorso riservato per chi ha svolto queste attività non è solo un messaggio di fiducia nella politica e nelle istituzioni, e di dignità del lavoro svolto, ma ha anche un altro significato che per me è molto importante: riconoscere che chi lavora nell'alta formazione musicale non è un semplice divulgatore di sapere e di conoscenza, bensì un creatore di sapere e di conoscenza *(Applausi)*, e come tale non deve essere attratto al sistema scuola, ma deve essere inserito nel sistema dell'università. È questo il punto che oggi noi affermiamo. Dobbiamo dire a tutte queste persone - sono tante, sono 1.700 che attendono questa risposta - che dovranno aspettare altri sei mesi; sì, purtroppo non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo adesso. Credo però che, dopo un'attesa fatta di decine di anni, aspettare sei mesi in qualche modo sia un male minore.

Signor Presidente, annuncio a nome di Azione e Italia Viva il voto di astensione. Avremmo voluto votare favorevolmente. Ringrazio il Presidente per aver fatto svolgere alla Commissione politiche europee la sua vera attività. Se fosse stato dato l'ok e il parere conforme sul tema dei Vigili del fuoco, sul tema dell'anticipazione del 2023, sul tema dei giudici onorari, avremmo potuto esprimerci in maniera positiva. Però - e con questo concludo - non è semplicemente lavorando sulla fase discendente degli obblighi dell'Unione europea che noi otterremo tutto ciò: occorre lavorare nella fase ascendente.

Voglio concludere con una citazione di un compianto sindaco di Bologna, che si chiamava Renzo Imbeni e che, se la politica italiana fosse stata più furba, l'avrebbe visto come Presidente del Parlamento europeo. Egli diceva che la sovranità nazionale si esercita consapevolmente nelle sedi europee e sovranazionali. Quando saremo arrivati ad assumere obblighi come direttive, regolamenti e decisioni, esercitando consapevolmente quella sovranità, allora probabilmente non avremo più bisogno di decreti salva infrazioni, perché vorrà dire che avremo imparato a difendere e a esercitare compiutamente quella sovranità a livello europeo. *(Applausi)*.

[ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, la finalità del provvedimento in esame - come è stato ribadito da molti degli oratori che mi hanno preceduto - è di ridurre il numero di infrazioni, posto che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero di procedure pendenti nei confronti del nostro Paese era di 83, di cui 39 per violazioni del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive. È per questa ragione che il Governo ha adottato lo strumento del decreto-legge: per diminuire questa lunga lista di inadempienze. Fino ad oggi ne sono state chiuse 11, mentre nel frattempo altre 10 si sono aggiunte a quelle precedenti. Ecco quindi che le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia oggi sono 82, mentre la media europea è di 66.

Con il disegno di legge in esame è stato però possibile anche adottare provvedimenti necessari a fronte degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Quindi la finalità è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure, ovvero che si aggravino quelle esistenti.

Di fronte alle 82 infrazioni aperte, il decreto-legge, dopo le opportune interlocuzioni del Governo con la Commissione europea, prevede di portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Oltre a ciò, è prevista l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea.

Anche le misure introdotte in Commissione prevedono ulteriori interventi in materia di adempimento di obblighi europei. Come ha detto ieri il nostro Presidente e anche relatore Terzi di Sant'Agata, si arriva così complessivamente a 35 procedure risolte positivamente: questo porta l'Italia a raggiungere la media europea e a non trovarsi nella parte più negativa.

Il decreto-legge in esame serve anche ad evitare possibili sentenze di condanna per inadempimento

emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; ricordiamo che dalle sentenze di condanna derivano anche sanzioni. Il valore delle sanzioni nei confronti del nostro Paese è arrivato a circa 1 miliardo di euro: una cifra assai ingente a carico del bilancio dello Stato. Evitare nuove contenziosi e nuove sanzioni avrà quindi anche un impatto positivo sui conti pubblici, posto che comunque il nostro ordinamento è tenuto ad adeguarsi a quello comunitario.

Questi dati così significativi ci consentono di sottolineare lo spirito autenticamente europeista di questo Governo, a fronte di chi invece alla vigilia paventava delle posizioni sovraniste che ci avrebbero posto in contrasto con gli organismi europei.

Durante l'esame in Commissione sono state accolte alcune proposte del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE. Un emendamento riguarda le assunzioni straordinarie dell'AFAM, per cui, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono indire procedure di reclutamento straordinario.

Un altro tema che abbiamo affrontato è quello della ricetta medico-veterinaria cartacea, che può affiancare quella elettronica in determinate circostanze. Il Governo ha recepito questa problematica, accogliendo un nostro ordine del giorno.

Un altro punto accolto dal Governo è quello del tabacco riscaldato, per il quale sono state recepite alcune puntualizzazioni normative, relative a lavorazione, presentazione e vendita. Quest'ultimo è un importante intervento normativo, al fine di recepire in modo corretto un provvedimento comunitario particolarmente importante per la filiera del *made in Italy*, che punta alla sostenibilità delle produzioni e dei consumi. La norma va anche nella giusta direzione di non scoraggiare l'innovazione nel comparto, con produzioni che guardino anche a un minor impatto sulla salute pubblica. È una norma che il nostro Gruppo ha voluto e che ha visto l'accordo di tutta la maggioranza, insieme al Governo, che in questi giorni ha lavorato con la Commissione, per definire la migliore formulazione possibile per trasporre quella direttiva delegata e per garantire una normativa nazionale chiara ed efficace, tenuto conto che l'Italia aveva espresso forti perplessità a Bruxelles sulla base delle definizioni di tale norma, anche relativamente al rispetto delle procedure decisionali unionali. Siamo soddisfatti di questa norma nazionale, che conferma l'attenzione di Forza Italia e della maggioranza all'allineamento agli obblighi comunitari, garantendo nel contempo la necessaria tutela del comparto produttivo nazionale e ponendo quindi una forte attenzione anche al corretto modo in cui recepiamo in Italia le norme che ci arrivano da Bruxelles.

Complessivamente, nel decreto-legge sono state trattate molte altre tematiche. Mi permetto di soffermarmi da ultimo, *ratione materiae*, sull'articolo 18-*bis* in tema di mandato di arresto europeo, inserito per adeguare l'ordinamento interno alle più recenti interpretazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. La disposizione interviene prevedendo la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza, anche con riguardo ai cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano in Italia da almeno cinque anni. Ciò in quanto, secondo la Corte, è legittimo che lo Stato membro di esecuzione persegua il reinserimento sociale nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento.

Signor Presidente, mi permetta, a conclusione del mio intervento, di ringraziare il presidente della Commissione Terzi di Sant'Agata, per il lavoro e il contributo, e anche il dottor Capuano e i collaboratori della 4a Commissione per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata, a supporto del nostro lavoro. Quindi confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi: mi rivolgo almeno ai pochi colleghi rimasti in Aula ad ascoltare le dichiarazioni di voto. Signor Presidente, le chiedo un attimo di attenzione e approfitto della presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento, per mettere in evidenza ancora una volta l'uso improprio della decretazione d'urgenza.

Come ben sappiamo, all'interno dell'ordinamento nazionale c'è la legge n. 234 del 2012, che regola per bene due leggi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Pertanto, anche

grazie all'innovazione apportata alla fine del 2021, con emendamenti del mio Gruppo politico a prima firma del senatore Licheri, siamo riusciti a prevedere nel nostro sistema normativo nazionale, due leggi europee l'anno e due leggi di delegazioni europea. Ora, per i ritardi del Governo in carica, ci troviamo a dover invece affrontare delle problematiche complesse, quali quelle legate alle procedure di infrazione in generale, con un decreto-legge che non ha neanche i requisiti dell'urgenza. Diciamo che ci sono dei precedenti, ma che risalgono alla XVII legislatura. Il Senato della Repubblica ha anche aggiornato il suo Regolamento, ma in Commissione ho ascoltato alcune giustificazioni, volte a dare un *assist* a questa scelta, che secondo noi non solo è inappropriata, ma continua a mortificare il Parlamento.

Nella scorsa legislatura c'era il collega Fazzolari, ora Sottosegretario alla Presidenza, che si alzava ogni qualvolta ne aveva l'opportunità, in Aula e in Commissione, additando gli allora Governi di turno perché comprimevano troppo la discussione in Aula. Voi cosa state facendo? Avete utilizzato una via impropria, quando c'è già la possibilità.

Pertanto, al di là di poter accettare, siamo a 10 mesi dall'inizio del nuovo Governo e ci auguriamo che, nel giro di breve tempo, il Governo ci porti la legge europea, all'interno della quale dovremmo andare ad affrontare temi complessi, ma con il Regolamento del Senato avremo la possibilità di farlo anche in maniera più snella. Ma è sicuro che, in questo modo, voi ci impediti di dare un contributo fattivo, perché è nell'interesse di tutti lavorare al meglio e trovare le migliori soluzioni possibili per evitare che le procedure di infrazione si trasformino in un peso economico per la Nazione.

Signor Presidente, membro del Governo, presidente Terzi di Sant'Agata, io ho fatto un'analisi attenta di tutti quelli che sono gli articoli e anche gli emendamenti contenuti nel decreto. Stranamente, al contrario di quello che ha detto anche il collega Zanettin, si parla quasi esclusivamente di precontenziosi, perciò solo due articoli, il 7 e l'8, hanno a che fare con sentenze. (E non è il film "Il 7 e l'8" di Picarra e Picone!).

Ricordo all'Aula - e i colleghi che seguono la questione lo sanno meglio di me - che vi è il precontenzioso, poi c'è la sentenza, ma solo dopo la seconda sentenza di condanna lo Stato membro deve sborsare soldi. Ripeto che il 90 per cento degli articoli riguarda un precontenzioso, mentre abbiamo tante altre procedure di infrazione, tra cui quella sui reflui industriali, dove invece abbiamo anche sentenze doppie, dove già paghiamo un bel po' di soldi (circa 60 milioni di euro l'anno). Dobbiamo puntare l'attenzione più su quello che sui precontenziosi. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo già prevenire? Bene. Lavoriamo anche sulla prevenzione, ma facciamolo nelle sedi deputate e fate lavorare per bene i parlamentari perché noi siamo pagati per questo.

Se mi permettete, passo a fare alcuni appunti su alcuni ordini al giorno che sono stati accolti in Commissione e di questo ringrazio sia il relatore che i colleghi ma anche i membri del Governo. Sono i temi che seguo dalla passata legislatura ed uno è legato all'incompatibilità tra professione dell'agente immobiliare e quella del mediatore creditizio. Noi eravamo riusciti, nella legge europea 2019-2020, che abbiamo chiuso nel 2021, a risolvere il problema legato all'infrazione. Solo che alla fine della scorsa legislatura, a Camere chiuse, sostanzialmente, con un colpo di mano è stata fatta una modifica che ha riaperto quella procedura.

Ora con questo ordine del giorno, mi permetto, tramite il Presidente, di ricordare al ministro Ciriani e al Presidente della mia Commissione, di stare attenti, perché ora il Governo si è impegnato con il primo testo utile, a porvi rimedio: io attendo con pazienza.

Il secondo ordine del giorno è quello legato alle cliniche odontoiatriche e ad un'annosa questione, che è legata all'ordinamento italiano che, in generale, dà la possibilità alle associazioni tra professionisti di fare una società finalizzata a massimizzare, a migliorare e rendere più efficace ed efficiente la propria azione. Per quanto riguarda l'odontoiatria in generale e le autodefinitive - non c'è un termine preciso - cliniche odontoiatriche, in Italia le società di capitale si possono permettere di avere a libro paga - perché di questo si tratta - a partita IVA, i dentisti, e di pagarli poco e male.

La finalità di una società che ha a capo un membro di capitale è il profitto, mentre noi vogliamo che nelle società di quella fattispecie, perciò in generale quando si tratta di salute pubblica, sia messa al centro sempre la salute dei pazienti e per noi la via maestra è solo quella di creare società tra

professionisti, perché gli odontoiatri sono anche tenuti a rispettare un codice deontologico. Ringrazio in particolare la sottosegretaria Castiello, perché è riuscita, anche in corso di seduta, a riformulare e accogliere un ordine del giorno pieno, in cui si impegna il Governo a porre rimedio nel primo provvedimento utile. Vi ringrazio per questo, ma il tema è trasversale. Penso che la salute sia un interesse e un obiettivo comune a tutti noi. (*Applausi*).

Il terzo ordine del giorno è legato a un altro tema importante. Ho sentito anche il Ministro di riferimento dire che ha a cuore la carriera dei ricercatori e dei tecnici degli enti pubblici di ricerca. Anche in questo caso, poiché dobbiamo pensare a evitare la fuga dei cervelli, la loro ricostruzione di carriera è importante. Abbiamo su questo delle procedure di infrazione con le quali ci hanno bacchettato più volte, non ci possiamo permettere di tenere delle menti eccelse con contratti a termine rinnovati per decenni, perché è ingiusto e immorale. Sono certo che il Governo abbia a cuore anche questa problematica, quindi anche in questo caso, occorrendo una copertura finanziaria, mi auguro che avremo la possibilità, specialmente nella legge di bilancio, di lavorare per i nostri ricercatori e per le nostre eccellenze, per evitare di dover parlare di fuga di cervelli: lavoriamo per quelli che abbiamo e teniamoceli stretti. Ministro Ciriani, conto su di lei per arrivare a un obiettivo comune.

Vorrei concludere su un tema spinoso, quello dell'ex Ilva, su cui è stata fatta una forzatura immane, con un emendamento arrivato ieri pomeriggio, con i testi per presentare i subemendamenti, e abbiamo dovuto chiudere senza risolvere la procedura di infrazione: si continua a bacchettare la popolazione di Taranto, perché non si risolve né il problema ambientale, né quello della salute. Costringiamo quei territori a dover scegliere se morire di fame o morire di cancro. Non possiamo trattare in questo modo quei territori, siti di interesse nazionale per le bonifiche. Io vengo da Gela e quelle manifestazioni le ho vissute e le vivo sulla mia pelle. Parlare con i genitori di bambini malformati è una cosa terrificante. Non giochiamo con la salute della gente. (*Applausi*).

In conclusione, vi posso soltanto dire che dobbiamo stare attenti. Il MoVimento 5 Stelle, proprio per questo emendamento, voterà contro il provvedimento, perché è ingiusto e immorale che si lucri sulla salute e sull'ambiente. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor Ministro, l'Europa è un'organizzazione complessa, con un sistema legislativo molto articolato. Questo sistema è stato messo in atto per garantire che gli Stati membri seguano le stesse regole e norme, in modo da creare un mercato unico e garantire la tutela dei diritti dei cittadini europei. Mercato unico significa armonizzazione delle legislazioni nazionali per permettere alle nostre imprese di essere competitive sul mercato globale. Questo è il primo punto su cui lavorare per creare il vero mercato unico che è stato istituito nel 1993. Ad oggi, però, non funziona così. Dobbiamo farci concorrenza tra di noi nello stesso mercato europeo con un *dumping* fiscale e salariale.

Questo sistema è diventato così complesso e ingombrante che sta diventando sempre più difficile per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione e inoltre sta portando a un aumento del numero di procedure di infrazione, che sono costose e dispendiose in termini di tempo per tutti gli interessati. Per risolvere questo problema è necessario semplificare il sistema legislativo dell'Europa, ridurre il numero di norme e regolamenti e rendere più semplice per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione. La tendenza, invece, sembra andare in direzione contraria, soprattutto viste le nuove tematiche, come quella ambientale, o cosiddetta *green*, e la transizione industriale: ci sono decine di regolamenti che impongono specifici limiti, spesso inapplicabili, viste le peculiarità dei diversi Stati membri, e che porteranno ad un inesorabile aumento delle procedure di infrazione e a storture del mercato interno.

Presenteremo un pacchetto di aiuti per le piccole e medie imprese, che comprenderà una proposta per un insieme unico di norme fiscali per fare affari in Europa, sarà chiamato Befit e renderà più facile fare affari nella nostra Unione. Lo ha annunciato direttamente la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo del settembre 2022. Queste sono promesse, che ad ora hanno solo avuto l'annuncio a giugno del 2023 di un contributo

nazionale nel bilancio europeo versato dagli Stati e basato sul risultato lordo di gestione delle società. Ciò significa che non si tassano direttamente le imprese, ma gli Stati, tra cui l'Italia, dovranno dare un contributo in base al reddito che le stesse aziende avranno all'interno dell'anno fiscale. Sono quindi oneri aggiuntivi in più per il nostro Paese.

Gli oneri delle direttive europee, specialmente quelli del pacchetto Fit for 55, vanno a gravare sulle nostre aziende, specialmente le piccole e medie imprese che rappresentano il 99 per cento del tessuto imprenditoriale europeo. Le direttive europee vanno inoltre a gravare sulle nostre famiglie e sulle nostre amministrazioni pubbliche. Per queste ragioni, provvedimenti come quello in esame sono importanti per interrompere le procedure di infrazione e per non spendere ulteriormente soldi degli italiani per il mancato rispetto di queste direttive.

Vi porto ora alcuni esempi delle norme che abbiamo approvato con il decreto-legge salva infrazioni. Si intende dare attuazione alla direttiva europea che prevede il divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi, che consentono di identificare l'odore e il gusto dei prodotti del tabacco interessati e la loro intensità di fumo. Da tale divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, erano esonerati i prodotti del tabacco riscaldato. All'interno dello stesso emendamento sono state quindi anche introdotte delle previsioni in tema di etichettatura, al fine di informare correttamente i consumatori sui rischi collegati al fumo. Successivamente è stato approvato un emendamento sul servizio di interrompibilità del carico elettrico che, oltre ad accogliere le forti preoccupazioni del sistema industriale, si pone in linea con quanto espresso dalla Commissione europea, che ha chiesto di rivedere il meccanismo, anche prevedendo l'abrogazione delle norme in questione in occasione della naturale scadenza della procedura.

Per quanto riguarda le quote latte, oggi abbiamo approvato direttamente in Aula un nuovo criterio di ricalcolo per il supplemento del latte per i soggetti destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione di prelievo supplementare e disposto il ricalcolo. Abbiamo inoltre disposto che, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica direttamente ai costi che siano stati qualificati come *una tantum*.

Per quanto riguarda i precari degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (i famosi AFAM), in Commissione abbiamo approvato un emendamento per cui a decorrere dall'anno accademico 2024-2025 i posti che residuano dalle immissioni in ruolo sono assegnati con una procedura concorsuale straordinaria. Con il Governo abbiamo provato ad anticipare tale disposizione all'anno accademico 2023-2024, ma siamo al 19 luglio, quindi è impossibile approvare questa procedura concorsuale per l'anno accademico che sta per iniziare.

Sempre in materia di scuola, sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, al solo fine della partecipazione a procedure selettive, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se è stato svolto ininterrottamente dal 10 febbraio allo scrutinio finale.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, vorrei fare una sottolineatura e una precisazione. In Commissione abbiamo ritirato l'emendamento per il riconoscimento di carriera delle scuole paritarie perché necessita di una copertura.

Questo Governo ha fatto tanto, anche nell'ultimo decreto PA2. Conosciamo il problema delle scuole paritarie e naturalmente di tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti devono essere uguali all'interno del sistema scolastico nazionale. Il problema naturalmente necessita di una copertura e quindi abbiamo valutato con il Governo di affrontare direttamente questa tematica nel prossimo provvedimento utile.

Questi sono solo alcuni degli esempi di infrazioni corrette in questo decreto. Ma le battaglie nella Commissione politiche europee continuano ogni settimana, con pareri contrari motivati contro direttive europee insensate contro il nostro sistema nazionale. Il più evidente è stato quello che abbiamo approvato il 19 aprile, quando abbiamo inviato alla Commissione europea, sulla proposta di regolamento degli imballaggi, un parere naturalmente contrario con delle osservazioni, perché andava direttamente contro il sistema Italia, che è basato su un sistema di riciclo. L'Italia è stata il primo Paese

europeo che ha direttamente attivato la procedura nove anni prima; ha raggiunto gli obiettivi nove anni prima rispetto a una direttiva europea che imponeva di raggiungerli nel 2025.

Di conseguenza possiamo concludere che l'Europa è un'istituzione che incarnava il sogno iniziale di uno spazio di convivenza pacifica per i popoli europei, ma si è trasformata negli anni in un mostro burocratico, caratterizzato da una mania regolamentare. Tali caratteristiche contribuiscono ad alimentare la diffidenza che i cittadini europei hanno verso le istituzioni comunitarie, viste come lontane dalla realtà e soprattutto inconciliabili con le differenti necessità e peculiarità degli Stati membri. È tempo di cambiare e i cittadini lo hanno capito, dando segnali forti nei Governi nazionali; lo faranno sicuramente anche alle prossime elezioni europee. (*Applausi*).

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, il decreto-legge salva infrazioni, che discutiamo oggi, è una risposta sbagliata a una domanda sbagliata. Non lo dico - credetemi - perché sono all'opposizione e, per definizione e liturgia, si critica a prescindere qualsiasi provvedimento proposto dalla maggioranza. Ci sta, è il gioco delle parti, ne sa qualcosa il Gruppo Fratelli d'Italia: coerentemente all'opposizione nel corso della scorsa legislatura, opposizione facile, ma nitida, sulla quale Giorgia Meloni ha costruito tanta parte del suo successo elettorale e la sua lunga marcia verso Palazzo Chigi. Ne sa qualcosa però anche il suo *junior partner*, la Lega, - permettetemi questo punto politico - che ha pagato salatissimo, a mio modo di vedere, esattamente il contrario, cioè la mancanza di coerenza, l'appoggio intermittente a Governi di segno opposto e una linea di difficile comprensione per gli elettori. Infatti ha vinto Meloni e non Salvini.

Ma torniamo, Presidente, al metodo del provvedimento: una risposta sbagliata a una domanda sbagliata, dicevo. Chiedersi come fare a evitare o a chiudere e a sanare le procedure di infrazione non è la domanda giusta, secondo me, che sarebbe invece: qual è il veicolo più efficace e utile, quello adatto, il più congeniale per sanare le procedure di infrazione? (*Applausi*).

E qui veniamo alla risposta sbagliata, perché in realtà lo strumento per questo tipo di finalità e per questa esigenza esiste ed è uno dei pochissimi appannaggio della Commissione alla quale appartengo, la affari europei, che, ramo cadetto, maneggia due provvedimenti principalmente: la legge di delegazione e la legge europea. Tuttavia, Ministro - per il suo tramite, Presidente - della legge europea, lo strumento fatto apposta per questo tipo di finalità, ancora nessuna traccia - forse, si vedrà - depauperando, anzi espropriando la Commissione, dunque il Parlamento, di provvedimenti che fanno la spola e la navetta tra istituzioni europee ed istituzioni italiane e che - ripeto - sarebbero identitari, come usa dire a destra, del lavoro di questa Commissione.

Mi chiedo: ma se i due provvedimenti cardine del nostro lavoro di commissari vengono meno, che ci stiamo a fare? (*Applausi*). A che serve la Commissione affari europei, che pure nella scorsa legislatura abbiamo difeso con le unghie e con i denti, rivendicando lo specifico europeo in Parlamento? Dite di essere convertiti all'Europa? Fate funzionare la Commissione affari europei, fatela lavorare. Consentiteci di usare gli strumenti a nostra disposizione, dateci la legge europea.

Sul merito, Presidente, ieri nel lavoro in Commissione (vado in ordine sparso) abbiamo visto la maggioranza negare maggiori risorse e investimenti ai Vigili del fuoco. Inviterei chiunque di voi, i più scettici sul cambiamento climatico, a uscire da questa bella Aula climatizzata e a farsi un giro per strada, dove vivono le persone e arde l'estate più bollente di sempre. Rivolgo la mia, la nostra solidarietà ai Vigili del fuoco (*Applausi*), chiamati a lavorare sulle forze in quest'estate rovente. Sappiate che i vostri fondi non sono stati bollinati; nell'Italia dei roghi, la destra scommette sul ponentino, magari funziona.

Abbiamo visto la maggioranza votare contro il riconoscimento dei docenti delle scuole paritarie, dopo anni e anni, con la destra che si stracciava le leggendarie vesti sulle paritarie. (*Applausi*). Ieri in Commissione - come ha ricordato benissimo la senatrice Malpezzi - neanche la terminologia gli andava bene.

Per la destra, sappia che, se insegna in una scuola paritaria, sei un docente di serie B, vali di meno: rassegnati. (*Applausi*).

Abbiamo visto la maggioranza trasferire al TAR il diritto di un ricorrente di fronte a un provvedimento di respingimento alla frontiera ad avere un pronunciamento di un giudice ordinario, uno slittamento sul piano dei diritti con conseguenze assai rilevanti, una delle misure più insultanti di questo decreto-legge, l'amministrativizzazione di un diritto e penso alla battaglia che ha fatto per noi Tatiana Rojc sul tema dei visti, con un emendamento che è sparito, diciamo così. (*Applausi*).

Sull'Ilva poi - lo abbiamo detto, lo ha detto il senatore Martella a più riprese nella discussione degli emendamenti - il provvedimento è totalmente slegato dal merito, calato all'ultimo minuto in Commissione, figlio di nessuno, tanto che sotto c'è uno scontro tra il ministro Fitto, il plenipotenziario della *premier* che mi spiace non sia presente, e il ministro Urso, uscito scornato da questa decisione del Governo, ma questa ve la vedete fra voi. (*Applausi*).

Quello che invece impatta sugli italiani è un provvedimento che, non solo il Partito Democratico, ma le istituzioni territoriali di Taranto ritengono un colpo di mano, con pesanti effetti sul tema della decarbonizzazione, il solito accentramento nelle mani del solito ministro Fitto - ma quante ne vuole, Ministro, quante ne vuole? (*Applausi*) - e con una sconfessione di quanto fatto l'altro ieri sotto il Governo Draghi, con la maggioranza che - ricordo - contava anche Forza Italia e la Lega: «Franza o Spagna», recita l'adagio. (*Applausi*).

Passando dal merito alla politica, signor Presidente, veniamo al punto di sofferenza maggiore di questo Governo, vale a dire esattamente l'Europa e questo provvedimento discrezionale, erratico, rabberciato - se ne farà una ragione il presidente Terzi Di Sant'Agata, che ieri ne difendeva la coerenza e ha tutta la mia solidarietà umana - ne è la fotografia più chiara e senza filtri.

Certo la natura di questa destra sta lì, per la sua storia, per una classe dirigente che mi pare un po' in difficoltà - per usare un eufemismo - nel salto dimensionale e quindi ogni tanto, spesso, anzi, riemerge, si riaffaccia e - come si dice a Roma, dalle mie parti - si ripropone come i peperoni.

Non voglio però rimproverarvi una metamorfosi repentina e spregiudicata e non penso certo che alcuni guai con l'Europa e con il *mainstream* europeo nascano tutto d'un botto con il Governo Meloni: sarei più stupido che ingiusto. Tuttavia, scusatemi, per amore di verità - non è un inciso, ma è il punto sull'Europa - credo, ad esempio, che l'affidamento della responsabilità del PNRR, passato dal MEF al ministro Fitto, sia stato sbagliato, perché in tutta Europa è il Ministero delle finanze a gestire il PNRR. (*Applausi*). Gli affari europei, infatti, non avevano e non hanno ancora il personale, i decreti, le risorse, la forza e l'autorevolezza di andare in Europa come dovrebbe andare un Paese come l'Italia.

Lo dico con grande rispetto e considerazione personale per il ministro Fitto - mi dispiace, ministro Ciriani, che non sia presente - sempre capace peraltro di scaricare a terra gli eroici furori dell'opposizione, con una retorica languida, rotonda, che qui funziona e molto, lo ammetto, non so però quanto a Bruxelles. Avere perso tutti questi mesi è stato un danno per il Paese, un'inutile perdita di tempo che si è scaricata e si scaricherà, non solo sulle rate del Piano, ma sulla sua efficacia e sulla sua utilità complessiva.

Non sto dicendo che sia una gigantesca unica occasione perduta, tutt'altro; però, se posso, vi abbiamo dato una disponibilità sincera a collaborare in Parlamento e a fare il massimo perché il PNRR sia e possa ancora essere uno straordinario successo. Non si tratta solo di venire ogni tanto in Aula o in Commissione a scambiarsi malizie o convenevoli; si tratta di riconoscere che questo Piano è uno sforzo collettivo e un'opportunità straordinaria per il nostro Paese.

Posso dire, Ministro, che nella vostra narrazione - oso dire nel vostro impegno - questa spinta, questa urgenza è completamente assente?

Posso dire che, nel fastidio verso le critiche, vedo una piccata versione del lasciateci lavorare, che non serve a nessuno, non a noi, non a voi e, soprattutto, non agli italiani?

Posso dire che, se il commissario Hahn vi chiede di correre sull'attuazione, la cabina di regia non è esattamente la risposta giusta?

La scommessa comune dovrebbe essere la stessa: presto e bene, se possibile con uno sforzo quotidiano a far comprendere come dietro l'ostico acronimo PNRR si nascondano il parco sotto casa, la fibra per vedere i film, i mezzi per spostarsi in città e fuori, le strade, il rinnovamento delle scuole, gli asili nido (*Applausi*) che liberano il tempo delle persone, ma non lo state facendo, non lo vedo, Ministro: beato

lei, se lo vede, noi no.

Oggi questa responsabilità è vostra, ve l'hanno consegnata gli italiani, che capiscono bene che perdere tutte queste opere, dilapidarle, sprecarle sarebbe una catastrofe nazionale, un fallimento, non solo italiano, ma europeo.

La stanga richiamata dal presidente Mattarella per tutti è esattamente questa, come stanno facendo altri Paesi, valorizzando e andando a vendere in giro per il mondo le trasformazioni rese possibili dal PNRR come occasione di investimento, di conversione, di crescita intelligente.

Dovreste e dovremmo avere la fame del Dopoguerra, la lena del boom, la capacità di risalire degli italiani, unica al mondo. Quello che vediamo, Ministro, sono mezze scuse, statistiche per dire che anche gli altri sono nelle peste, vaghe rassicurazioni, disturbo verso le critiche e i richiami, pletoriche riunioni in sala verde, ma non funziona così a Bruxelles. Non funziona così, ma non per un complotto globalista o per colpa degli eurocrati, che anzi mi pare si dispongano ad aiutare e molto, ma per la vostra difficoltà, la vostra lentezza, la vostra reticenza a entrare in gioco, a difendere - come fanno i grandi Paesi - i nostri interessi, quelli dei cittadini, in maniera decisa, concreta, collaborativa e intelligente.

Signor Ministro, in Europa abbiamo un gentiluomo che si chiama Paolo Gentiloni. (*Applausi*). Ho avuto il raro privilegio di collaborare con lui a Palazzo Chigi. Conosco il suo decoro, la sua dignità, il suo senso delle istituzioni e il suo sentimento per l'Italia. Ieri, in un'intervista a un vostro Sottosegretario, uno di quelli (non pochi) che vi fa e ci fa danno, ho letto un suo scomposto attacco al nostro Commissario italiano. Va bene, manca l'ABC, ma se non si distingue tra le persone e le istituzioni che quelle persone rappresentano, tra amici e nemici, non state facendo un buon servizio al vostro Governo, all'Italia e agli italiani. Fidatevi. (*Applausi*).

Potrei stare qui a ricordare i ritardi, la terza rata, la quasi certezza della quarta rata che arriverà nel 2024: non è questo il problema. Quello che dico è che non potete stare a mezza costa, europeisti ma riluttanti, sospesi tra il primo lepenista e le sirene dei popolari europei. Se il vostro cambiamento è autentico, dimostatelo. Avete lo strumento giusto, il PNRR, il MES - mi scuserà il senatore Borghi - e il negoziato sul Patto, la solidarietà Atlantica. Ma, se venite risucchiati dal passato, sarete pietrificati e sarà una catastrofe per tutti. Credere nell'Europa; per essere credibili in Europa bisogna crederci nell'Europa.

Signor Presidente, concludo: cominciate a fidarvi del Parlamento e dei suoi strumenti, come la legge europea. Prendete impegni, invece di porre mano alla decretazione d'urgenza, perché la perdita di tempo che questo comporta è un danno che non possiamo permetterci, perché l'orizzonte di un Paese come il nostro è più ampio di così, più largo di così, più alto di così, perché siamo un grande Paese e in Europa contiamo.

A nome del Partito Democratico, signor Presidente, per tutto questo, annuncio la nostra astensione sul provvedimento. Per le norme sull'Ilva dovremmo votare decisamente contro, così come per tante norme sbagliate sulla scuola, ma siamo una forza responsabile, abbiamo di fronte la scure delle infrazioni e faremo, come sempre, la nostra parte. (*Applausi*).

[SATTA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SATTA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, per prima cosa permettetemi un ringraziamento al relatore, al presidente Terzi di Sant'Agata, al Governo, ai membri della Commissione politiche europee e agli uffici tutti per il proficuo lavoro di questi giorni in 4a Commissione.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare concerne la conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, che prevede l'adozione di provvedimenti necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012. La finalità del decreto-legge è appunto nella necessità di ridurre al più presto il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e l'urgenza di evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle già esistenti.

Ricordo che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero delle procedure di infrazioni

pendenti era di 83, a fronte di una media europea di 73. Da allora ne sono state chiuse ben 11, mentre altre 10 sono state aperte in relazione a risalenti situazioni di non conformità. Alla data odierna, dunque, il numero delle procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati EUR-Infra, è di 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento delle direttive, a fronte di una media europea di 66.

Con il decreto-legge in esame si procede quindi a stabilire disposizioni normative che consentiranno di agevolare la chiusura di un rilevante numero (circa 35) di procedure di infrazione, nonché di prevenirne di nuove, consentendo in numerosi casi di evitare di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie a carico del bilancio statale. Si tratta di una quota di adempimenti ben superiore ad analoghi interventi effettuati in passato e tutti fanno seguito a positive interlocuzioni con la Commissione europea, ad ulteriore dimostrazione del costante e proficuo dialogo che il nostro Governo sta portando avanti con successo con le istituzioni europee. Quindi, un ottimo lavoro del Ministero degli affari europei e del ministro Fitto in particolare, il quale anche in questa circostanza ha dimostrato la sua competenza e al quale, anche per la sua costante disponibilità al confronto parlamentare, va il nostro apprezzamento.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, ricordo che esso si compone di 27 articoli interessanti varie tematiche, con importanti provvedimenti spesso attesi da anni. Vorrei citare l'articolo che reca modifiche di carattere tecnico alla disciplina bancaria, introducendo un termine entro cui effettuare la valutazione sull'incapacità della banca di adempiere ai rimborsi dei depositi per cause connesse alla sua situazione finanziaria: si tratta quindi di un'ulteriore tutela dei risparmiatori.

Cito poi la norma che prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro i quali abbiano risieduto e svolto la propria attività in Italia: è un esempio di una disposizione che va a sanare una procedura che risale al 2014.

Ricordo pure quanto previsto in tema di pubblicità nel delicato settore sanitario, per garantire una comunicazione funzionale e allo stesso tempo che non possa determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari con messaggi a carattere attrattivo e suggestivo. Questo sempre a tutela sempre dell'interesse dei pazienti.

Vorrei poi evidenziare anche le importanti norme di carattere ambientale, a dimostrazione della concreta e mai ideologica attenzione di questa maggioranza per l'ambiente e la salute. In particolare, ricordo gli articoli che recano: l'istituzione dei fondi per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media del radon - il gas nobile prodotto dal decadimento dell'uranio naturale, altamente cancerogeno - superi nell'aria il livello di riferimento; la definizione delle priorità di intervento, come pure la prevenzione e il contenimento del radon negli ambienti chiusi. Menziono inoltre le misure in materia di circolazione stradale, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, con le modifiche del codice della strada. Le novità introdotte dal Governo riguardo l'Ilva di Taranto consentono di proseguire nell'attività di modernizzazione dello stabilimento siderurgico (a differenza di quanto strumentalmente sostenuto da qualche opposizione), in attuazione del piano di risanamento ambientale e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, coniugando la continuità dell'attività produttiva con la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e lavoratori.

Anche sulle tematiche del lavoro troviamo importanti novità: l'attesa normativa per il personale a tempo determinato delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con un risultato peraltro condiviso con l'opposizione; il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 350 vigili e 200 operatori, conformando così la legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato per la categoria del personale discontinuo del Corpo. Sempre con riguardo ai Vigili del fuoco, ricordo le disposizioni sull'assetto del personale volontario, con una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di Vigili del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari discontinui. (*Applausi*).

Sul tema della scuola ricordo le importanti e attese disposizioni in materia di riconoscimento del servizio effettivamente prestato per tutto il personale delle istituzioni scolastiche; le disposizioni in materia di carta elettronica del docente, con l'estensione del beneficio cui è associato un *bonus* di 500 euro anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.

Significativi poi i provvedimenti previsti in materia di giustizia e sicurezza: tra questi, l'attuazione del regolamento dell'Unione sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Cito ancora le disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti per consentire l'interoperatività dei sistemi informativi europei per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

Di rilievo anche le disposizioni sul settore energetico, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Abbiamo introdotto una norma finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, che consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse, a tutela quindi dell'utenza. Sempre sull'energia, segnalo il riordino della normativa sull'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Infine, menziono la norma a tutela dei produttori agricoli in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola ed alimentare.

In conclusione, colleghi, questo importante provvedimento conferma la volontà del Governo di ridurre significativamente il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti sull'Italia (*Applausi*), avvicinandoci alla media europea di procedure per Stato membro. Il Governo è impegnato e determinato in questa direzione, come risulta anche dalla contestuale approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea, trasmesso per l'esame alla Camera dei deputati. È importante sottolineare come ogni disposizione contenuta sia stata concordata preventivamente con la Commissione: un'ulteriore prova di un dialogo costruttivo e costante con le istituzioni europee. (*Applausi*).

Certamente, colleghi, questo provvedimento rappresenta un altro tassello di un complicato lavoro che il nostro Governo sta svolgendo con autorevolezza in Europa. A tal proposito, permettetemi di evidenziare la recente firma del *Memorandum* d'intesa fra l'Unione europea e la Tunisia.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,59)

(*Segue SATTA*). È un risultato, un successo, fortemente voluto e ottenuto dal nostro Presidente del Consiglio (*Applausi*), che rappresenta solo una parte di un'ampia strategia di accordi tra Unione europea e Nazioni africane, in cui si coniughi la cooperazione sul contrasto ai trafficanti a una forte accelerazione nei rapporti economici e nelle politiche di approvvigionamento di energia sostenibile. Così pure la recente importante apertura della Commissione al progetto della zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno, in una prospettiva di lavoro e sviluppo del nostro meridione, non più di assistenza improduttiva.

Quindi, onorevoli colleghi, a dispetto di quanti prevedevano un'Italia esclusa ed emarginata in Europa, con il Governo Meloni l'Italia è protagonista, a testa alta e con le carte in regola (*Applausi*). È per questi motivi che annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*) (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAZZELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso *weekend* ho fatto visita a un mio concittadino gravemente malato, affetto da lesioni cerebrali causate da un'ischemia e con seri problemi cardiaci. Si chiama Andrea. Ebbene, nonostante le avverse condizioni di salute, nella morsa di un caldo cocente che sta flagellando l'Italia, quest'uomo, sotto sfratto a breve, dovrà abbandonare la propria abitazione, contando solo su una pensione di 300 euro al mese. Si è avvicinato a me e mi ha detto: «Cosa devo fare per sopravvivere? Sono solo e disperato». Mi ha implorato più volte, spiegandomi che ha spesso fatto richiesta di un alloggio popolare, senza ricevere alcuna risposta.

Ebbene, la sua storia è solo un tassello di un *puzzle* più grande, che unisce lungo lo stesso solco

migliaia di cittadini della mia terra. Basti pensare che, solo negli ultimi mesi, oltre 500 famiglie di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno fatto domanda per ottenere un alloggio di edilizia pubblica popolare, il che accende un riflettore sull'emergenza abitativa che investe l'area vesuviana. A ciò si aggiunge lo stato di pericolo in cui vivono migliaia di residenti, costretti a vivere in case o palazzi fatiscenti, pericolanti e degradati. Purtroppo è notizia di pochi giorni fa che più di 80 persone sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito di un crollo che ha visto protagonista un edificio di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli: un episodio drammatico, che fortunatamente non ha provocato vittime, ma ha creato un'ulteriore emergenza abitativa.

Onorevoli colleghi, l'emergenza abitativa è una realtà che va affrontata con soluzioni rapide e concrete, nel rispetto dei tanti cittadini che versano in condizioni di povertà. Per questo motivo sto lavorando ad un disegno di legge che reca proprio l'obiettivo di introdurre nuovi strumenti di sostegno alla rifunzionalizzazione delle aree marginali e alla lotta contro l'emergenza abitativa. Onorevoli colleghi, fare finta che certi problemi non esistano, indossando i paraocchi, non aiuta a risolverli, ma li amplifica. Per questo motivo, già nelle prossime settimane presenterò la mia proposta di legge.

(Applausi).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, voglio ricordare anch'io la figura di Andrea Purgatori, il giornalista che purtroppo ci ha lasciati, questa mattina, dopo una breve malattia. Andrea Purgatori è stato un personaggio importante, non soltanto per l'informazione italiana, ma penso per tutti gli italiani.

Le sue inchieste e il suo lavoro giornalistico sono stati probabilmente parte della nostra educazione civile, e non soltanto della nostra informazione, toccando spesso questioni che hanno interrogato il nostro Paese e che spesso hanno lasciato appunto la nostra comunità nazionale senza risposte, e per questo sono venuti incontro a un bisogno che spesso il Paese aveva.

La sua inchiesta sulla strage di Ustica, per esempio, credo che non soltanto sia stata un esemplare momento di informazione, ma abbia anche costituito un vero e proprio baluardo a difesa della verità e a difesa dei fatti. La voce di Purgatori, la sua capacità di condurci dentro la complessità e dentro anche i misteri di quelle vicende, di quella vicenda in particolare ma non solo, sono servite a dare a tutti noi anche una certa sicurezza rispetto alle scuse e alle menzogne evidenti che venivano avanzate da più parti.

Quindi, credo che il suo sia stato un lavoro fondamentale per la nostra comunità nazionale e per la nostra coscienza civile. Voglio ricordare anche il suo impegno ambientalista. Purgatori è stato anche presidente di Greenpeace. Però, c'è una cosa che vorrei in particolare sottolineare: tutto questo lavoro così intenso, questo lavoro così ficcante, questo lavoro così efficace è sempre stato svolto da Purgatori con un estremo garbo, con un'estrema civiltà, con un modo di porsi rispetto agli ascoltatori estremamente rispettoso. *(Applausi).*

Nel grandissimo rumore, nel grandissimo *can can* che è la nostra televisione, mi permetto di dire che spesso anche i programmi di approfondimento giornalistici fanno a gara per alzare il volume al massimo e per ottenere la massima attenzione sulla forza del rumore e non sulla forza dei fatti; aver perso quindi un *civil servant*, un servitore del nostro senso di civiltà, che ha portato avanti con la tenacia, con l'approfondimento e con lo studio il suo lavoro e non facendo leva sullo scandalo, sul rumore e sul fracasso, io credo che sia stato un duro colpo per il Paese, perché abbiamo perso non soltanto un grande lavoro di qualità, ma anche una lezione di stile e una lezione di civiltà del dibattito, che mai come in questo momento ci mancherà. Quindi, addio Purgatori, ci mancherai. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Scalfarotto, avevamo già avuto modo di ricordare Andrea Purgatori nella mattinata. Naturalmente l'Assemblea si unisce al cordoglio della famiglia e anche alle considerazioni relative al giornalismo di Purgatori.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signora Presidente, anche io esprimo cordoglio alla famiglia, agli amici e ai

colleghi di Andrea Purgatori. Oggi il nostro Paese perde una voce libera e coraggiosa; perde un uomo che era tante cose. Andrea Purgatori era un giornalista d'inchiesta, inviato storico del «Corriere della sera», autore di *reportage*, regista, sceneggiatore, scrittore, conduttore di trasmissioni televisive. È stato anche - come ricordava il collega Scalfarotto - presidente di Greenpeace.

Andrea si è occupato di tante inchieste su temi scottanti. Si è occupato di mafia, di terrorismo negli anni di piombo, si è occupato del caso Moro, della strage di Ustica. Ha raccontato tante guerre e, per questa sua capacità, per questo suo coraggio, anche per il rigore nelle sue inchieste, per il rigore con cui cercava la verità, Andrea ha ottenuto tanti premi: il Nastro d'Argento nel 1992 per il film «Il muro di gomma» sulla strage di Ustica, il premio Hemingway di giornalismo nel 1993, il Globo d'Oro nel 1994 e nel 2009, il premio Amidei per il film «Fortapàsc», che parlava di Giancarlo Siani.

Oggi Andrea manca alla sua famiglia e ai suoi colleghi. Andrea mancherà a chi, come me, è cresciuto con quella sua voce calma e rassicurante, che ti guidava verso la verità.

Andrea mancherà ai tanti giovani giornalisti che in lui avevano un modello da seguire e ai tanti giovani che con lui hanno condiviso tante battaglie ambientaliste. Andrea mancherà soprattutto ai suoi colleghi e al giornalismo di inchiesta, che è sempre fondamentale per la ricerca della verità, indipendentemente dal potente di turno. Anche per lui noi, come forza politica, continueremo a difendere il giornalismo di inchiesta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio per questa sottolineatura sul giornalismo di inchiesta, senatrice Castellone, che in questa fase storica è quanto mai opportuna.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, qualche giorno fa, dopo circa ventiquattro anni, la corte d'assise ha condannato due responsabili per l'omicidio di Emanuele Scieri, giovane allievo paracadutista siracusano che fu trovato morto il 16 agosto 1999 e rispetto al quale una vicenda complessa di silenzi e di reticenze che è durata anni e che è passata per diverse archiviazioni è stata poi illuminata da una Commissione parlamentare fortemente voluta dal Partito Democratico, ma estesa poi a tutte le altre forze politiche, che con fatica, con 45 audizioni e il lavoro instancabile della sua Presidente, l'onorevole Sofia Amodio, ha portato ad una mole di evidenze tecniche che oggi, per riconoscimento esplicito del procuratore che se n'è occupato, hanno permesso di conseguire una prima condanna.

In quella circostanza - mi piace ricordarlo anche oggi, per una triste coincidenza con la morte di Andrea Purgatori - emerse con grande forza la reticenza che spesso abbiamo quando c'è un muro di gomma rispetto a una verità che in qualche modo un potere pubblico vuole nascondere. In quel caso, riguardava il nonnismo e la violenza nel mondo militare e uno degli aspetti tragici che poi quella Commissione d'inchiesta rivelò fu la circostanza che probabilmente sarebbe stato possibile salvare quel giovane allievo, in quanto le condizioni fisiche in cui versava a seguito della caduta dalla torre, che era stata indotta appunto da alcune azioni violente di nonnismo, permettevano di salvare quella vita, visto che la morte probabilmente è sopravvenuta, com'è stato riconosciuto, dopo diverse ore.

Questa vicenda ci lascia un insegnamento, ossia che, intanto, bisogna insistere - e questo lo si deve a quella Commissione di inchiesta, ma ai familiari e a tutti gli amici, ai giornalisti di inchiesta e a tutti coloro che combattono contro i muri di gomma - ma anche l'idea che uno Stato e una Patria sono forti anche quando rivelano le proprie fragilità e anche quando hanno il coraggio di dimostrare una verità scomoda; anzi, li forse sono più Stato e più Patria che altrove.

Mi preme allora ricordare qui che in quella pressoché unanime decisione della commissione di giustizia, ci fu solo un'astensione giustificata dalla motivazione, secondo la dichiarazione del portavoce, che in quel caso si trattasse in realtà di un pregiudizio della sinistra nei confronti della brigata Folgore. Queste furono le parole dell'allora portavoce di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, che mi dispiace non sia qui presente, che non votò e si astenne dalle conclusioni di quella commissione che invece oggi ha portato ad una prima verità giudiziaria.

Quello che ci resta e che va ricordato a quest'Assemblea è che quando queste persone muoiono e ciò accade in un contesto di omertà, i familiari e coloro che volevano loro bene si pongono il problema non solo e non tanto dell'ingiustizia e della verità, ma soprattutto di dare un senso alla loro morte e di

dire a quelle persone che sono importanti, specialmente quando di fronte hanno un forte potere che tende a ostacolare quella verità.

Questo è il messaggio prezioso: si può e si deve difendere la Patria anche riportando in vita la dignità delle persone che ne sono vittime, in questo caso Emanuele Scieri, figlio amato, siracusano, mai dimenticato, giovane allievo paracadutista, ragazzo italiano, patriota. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, so che questa è una gentile concessione cui non avrei diritto, quindi la ringrazio doppiamente.

Vorrei dar voce al sindaco di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, da cui provengo. Egli mi ha inviato dei messaggi tra il disperato e l'avvilito e vorrei leggere quello di venerdì scorso e poi quello di questa mattina. Il primo è del seguente tenore: Buongiorno senatore Marton, invio anche a lei la nota che la direzione lavori pubblici mi ha girato oggi. In sintesi, il Ministero dell'università e della ricerca (MIUR), tramite la ministra, collega Bernini, ha fatto slittare una graduatoria su messa a norma della scuola e ci viene finanziata con fondi PNRR una riqualificazione di oltre 500.000 euro. Ottima notizia, se non fosse che abbiamo circa settanta giorni per progettare, bandire gara e assegnare. È una follia, siamo a fine luglio. Nel frattempo, va considerato che è cambiato il codice degli appalti e la nostra centrale unica di committenza non farà gare fino alla fine di settembre.

Sono passati due giorni e oggi mi ha riscritto dicendomi quanto segue: Buongiorno Bruno, il MIUR mi ha risposto che non ci saranno proroghe e saremo costretti a non accettare il finanziamento. Sarebbe bastata una proroga e avremmo potuto sistemare la scuola.

L'intervento precedente del senatore Sensi faceva proprio riferimento a questo. Il PNRR dà finanziamenti che servono proprio per le persone, per le scuole, per la carne viva delle persone. Disporre uno slittamento di queste liste e non dare poi il tempo fisico per progettare e bandire le gare è veramente una follia che noi parlamentari non possiamo permetterci e dovremmo fare in modo che il Governo possa dare una proroga affinché i fondi del PNR vadano in porto come si deve. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 20 luglio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 20,13).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali ([651](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE)

n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con i seguenti :

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento culturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*octies*.

(*Mangimi*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.

Art. 1-*novies*.

(*Controlli e sanzioni*)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.101

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-*bis*.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento culturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della

qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-octies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.102

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura

grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

1.103

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura

grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-*septies*.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»

1.104

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

a) alla sicurezza alimentare;

b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

Art. 2.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici

rispetto a quelli da allevamento tradizionale;

- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.

4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.».

1.8

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.8

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare» inserire le seguenti: «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze,»

G1.8

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo ad assicurare la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, considerata la coerenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il

mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze.

(*) Accolto dal Governo

1.9

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini» inserire le seguenti: «a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, l'educazione ad una sana e corretta alimentazione, a partire dalle scuole, la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, a partire dalle varietà locali, e il contenimento dei consumi e degli sprechi pro capite,»

1.10

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali, e».

1.11

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a preservare il patrimonio agroalimentare» inserire le seguenti: «attraverso lo sviluppo degli accordi di filiera e la valorizzazione dei distretti rurali e dei distretti del cibo al fine di favorire l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione dalle produzioni locali, e».

1.12

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a favorire la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di gas climalteranti del settore agroalimentare e la mitigazione del fenomeno della resistenza agli antimicrobici».

1.13

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini della presente legge si applicano» inserire le seguenti: «le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 e».

G1.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

L'articolo 1, in particolare, indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Sul punto, le finalità che la proposta intende perseguire sono orientate alla tutela di interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

nel contesto delle azioni di tutela del patrimonio agroalimentare rientra anche la protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere;

considerato che:

gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano - al contempo - problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;

L'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;

sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 % di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ (metano e protossido di azoto);

considerato che:

i polli "broiler" sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;

i tori "blu belga", frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70%. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;

considerato, altresì, che:

anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento

di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;

negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai media "maiali hulk". Questi suini, appartenenti alla razza "duroc", selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;

il salmone "AquAdvantage", commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza comunicazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come "pesce Frankenstein";

valutato che:

le anzidette pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti";

sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;

per quanto concerne il diritto interno ed i principi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato - nero su bianco - che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

tenuto conto che:

il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobica resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;

il SQBNA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoriale e le emissioni nell'ambiente;

più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della strategia "Farm to Fork", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;

il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,

impegna il Governo a:

- 1) promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;
- 2) assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, stress e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;
- 3) intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;
- 4) supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;
- 5) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed aggiornare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;
- 6) adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, al contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;
- 7) favorire, nelle opportune sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;
- 8) sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.

G1.101

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

considerato che:

il patrimonio agroalimentare italiano costituisce, dunque, uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione, raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Il detto patrimonio, dunque, ha una chiara valenza sociale e culturale oltre che economica;

alla protezione delle menzionate produzioni è necessario accostare anche un adeguato sostegno per le imprese che investono in moderni sistemi di valorizzazione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale;

al riguardo, infatti, i recenti incrementi dei prezzi delle derrate alimentari, la riduzione delle scorte, i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente l'individuazione di adeguati interventi per contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare, considerando anche le proiezioni di crescita della popolazione mondiale;

il miglioramento dell'efficienza produttiva e qualitativa, la riduzione dei costi aziendali, l'ottimizzazione degli *input* e la riduzione degli impatti ambientali, la creazione di opportunità imprenditoriali, sono solo alcune delle potenzialità scaturenti dalla diffusione tecnologica nel comparto primario. Esse devono trovare pronta realizzazione a livello interno al fine di sviluppare il tessuto economico nazionale, considerato nella sua globalità,

impegna il Governo a:

promuovere, mediante lo stanziamento di idonee risorse, misure di sostegno a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con i seguenti :

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 2-bis

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 2-ter.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.»

2.101

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 2-bis.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali

vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.».

2.102

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.».

2.8

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È vietato agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 del 25 novembre 2015.

1-bis. Agli operatori del settore dei mangimi è vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.».

2.9

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Sulla base del principio» premettere le seguenti: «Fatte salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati».

2.10

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del 28 gennaio 2002» inserire le seguenti: «previo accertamento presso le competenti sedi istituzionali europee dell'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE».

2.11

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è vietato» con le seguenti: «è consentito».

2.13

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

2.103

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Alla rubrica, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati» *con le seguenti:* «derivati da colture cellulari».

G2.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),

premessò che;

nella sezione "Documenti acquisiti in Commissione", il contributo scritto dei Professori Luciano Conti, Stefano Biressi e altri, trasmesso alle Commissioni 9a e 10a riunite, evidenzia criticità rispetto agli aspetti di sicurezza del provvedimento in discussione e soprattutto la mancanza di una valutazione dell'impatto sulla ricerca e competitività del Paese;

i prodotti di carne a base di cellule coltivate sono equiparati ai cosiddetti "novel foods", ossia tutti quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, attento e scientifico iter di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

con l'emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico come lo sviluppo di linee cellulari stabili, la sostituzione del siero bovino fetale, la produzione su larga scala nei bioreattori ed altri sviluppi tecnologici maturati nell'ambito dell'ingegneria dei tessuti;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore scientifico e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

i pericoli associati alla generazione di tumori, all'utilizzo di ormoni, dei fattori di crescita, degli antibiotici e dei bioreattori non sono stati identificati dalla FAO e dalla OMS;

la carne coltivata, termine utilizzato dai ricercatori scientifici, non richiede test clinici perché non è un farmaco ma dell'applicazione dello stesso principio che regola gli integratori alimentari potrebbe risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti potrebbe consentire una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi e anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere gli attuali allevamenti più sostenibili;

la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata, impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni scientifiche in materia di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione e ricerca del Paese;

valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di non limitare l'attività di ricerca scientifica per la carne coltivata che rappresenta la base di un progredire in termini di sostenibilità ambientale, innovazione industriale, sviluppo economico, sociale e tecnologico.

G2.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (AS 651-A),

premessi che;

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

l'utilizzo generico del principio di precauzione all'interno del provvedimento legislativo non trova fondamento in quanto non esistono in commercio i prodotti alimentari a base di cellule coltivate che si intendono vietare e pertanto non esiste nessun rischio, neanche potenziale, che ne può prefigurare l'attivazione;

il divieto generalizzato è in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito all'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta agli Stati Membri di attivare misure volte a provocare una preclusione totale o parziale agli scambi delle merci;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi che per ridurre il danno ambientale sugli ecosistemi naturali hanno l'opportunità di trasformare le pratiche intensive con l'integrazione della coltivazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

vietare sia l'importazione che la produzione di intere classi di prodotti ha ripercussioni in termini di danni economici e di mancate opportunità di crescita economica per le aziende e gli imprenditori italiani coraggiosi e visionari che mirano a conquistare nuovi mercati,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni economiche e di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione tecnologica e di sviluppo sostenibile del Paese.

G2.102

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Il richiamato regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio individuato per la vita o per la salute e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;

considerato che:

il principio di precauzione è uno dei cardini della legislazione europea in tema di sicurezza ed è citato esplicitamente nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'uopo, la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2000) 1 final, ha chiarito in modo puntuale come esso debba essere inteso ed invocato. Tale Comunicazione esplicita le situazioni e le modalità con cui può essere attivato ovvero in presenza di un'ipotesi di rischio potenziale. La sua attivazione, inoltre, avviene a seguito di una valutazione scientifica le cui conclusioni mostrino come non sia impossibile ottenere il livello di protezione previsto in altro modo. Qualora fosse questo il caso, la sua adozione deve seguire dei principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, l'esame dei vantaggi e degli oneri, l'esame della valutazione scientifica;

valutato che:

l'invocazione generica del principio di precauzione all'interno del disegno di legge in esame non trova fondamento anche perché, ad oggi, non esistono in commercio i prodotti che si intendono vietare e, pertanto, non esiste alcun rischio, nemmeno potenziale, che ne possa prefigurare l'attivazione;

le valutazioni scientifiche disponibili - quali, ad esempio, il report FAO e le consultazioni condotte dall'EFSA sul tema - non indicano rischi per la salute che non possano essere indagati e gestiti in fase autorizzativa ai sensi del Regolamento "Novel Food";

le azioni previste dalla norma non rispettano i principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, così come non prevedono una analisi dei vantaggi e degli oneri, né modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del menzionato principio,

impegna il Governo a:

stante il preminente interesse relativo alla salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del benessere animale, garantire un corretto equilibrio interpretativo del principio di precauzione, conformemente agli orientamenti comuni di cui alla "Comunicazione (COM(2000) 1 final) sul principio di precauzione".

G2.103

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

il predetto divieto generalizzato, così come formulato all'articolo 2 del testo in esame, oltre a non avere alcuna attualità in termini applicativi, appare in contrasto con conseguimento della libertà di circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea;

sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che attualmente non pendono richieste autorizzatorie per l'immissione nell'Unione europea di carne o di mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cd. "coltivati";

valutato che:

a livello unionale, la libera circolazione delle merci è garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno;

l'adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'UE e il marchio CE,

impegna il Governo a:

al fine di evitare possibili future segmentazioni del mercato, garantire una corretta interpretazione nonché applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, affrontando attivamente al riguardo gli ostacoli interni e impedendo che ne sorgano di nuovi.

G2.104

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione - nell'ordinamento interno - di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 2, in particolare, introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi - in particolare quello dei bovini - che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che, specie per quanto concerne la carne, l'attuale modello produttivo non è parametrato alle cogenti esigenze del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare - in una visione ineluttabilmente anticipatoria - ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici ambientali;

al riguardo, nell'ambito di "Orizzonte Europa", il programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), la Commissione sostiene la ricerca per migliorare le conoscenze sui potenziali impatti ambientali e sanitari di carni e prodotti ittici coltivati. Nel programma di lavoro 2023-2024 del polo tematico 6, ha preso il via un tema di ricerca da 7 milioni di euro, con l'obiettivo di sviluppare una base conoscitiva oltre che fattuale sui potenziali aspetti di sostenibilità della carne e dei prodotti ittici coltivati;

se è vero che è indispensabile una maggiore conoscenza e comprensione circa la capacità dell'agricoltura cellulare di rappresentare una fonte idonea di proteine, contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», è altrettanto innegabile la necessità di non precludere all'Italia - in maniera del tutto aprioristica - l'accesso ai potenziali benefici di un settore nascente che ha tutti i requisiti per avere grande rilevanza a livello globale, oltre che promettenti risvolti per la sostenibile ottimizzazione delle risorse naturali;

valutato che:

secondo il diritto unionale, per "nuovo alimento" si intende un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata. Nella menzionata esplicitazione, dunque, rientrerebbe anche la carne coltivata;

partendo dall'anzidetta definizione, sotto il profilo procedurale, il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le regole per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione europea, fornendo un elevato livello di tutela per la salute umana e gli interessi dei consumatori. La procedura di autorizzazione di riferimento, dietro richiesta della Commissione, può comportare il coinvolgimento della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono invece soggetti ad una disciplina diversificata gli alimenti

geneticamente modificati, agli alimenti usati come enzimi, additivi e aromi e i solventi da estrazione; tenuto conto che:

in risposta ad un'interrogazione parlamentare, in data 24.11.2022, la Commissione europea ha asserito che "poche imprese attive nella produzione di carne/latte sintetico hanno ricevuto finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione" e che "non sono previsti finanziamenti al di fuori di Orizzonte Europa per sostenere il progresso in questo settore";

in data 31.03.2023, il portavoce per la Salute dell'Esecutivo Ue, Stefan de Keersmaecker, ha dichiarato che la Commissione europea non ha ricevuto richieste per mettere sul mercato dei tipi di "cultured meat", la carne coltivata in laboratorio, nell'Unione europea;

stante l'assoluta assenza di richieste autorizzatorie a livello unionale, l'intervento legislativo proposto in Italia dal Governo in carica appare del tutto infondato, inappropriato sia a livello sostanziale, sia a livello temporale, oltre che potenzialmente lesivo delle prospettive di sviluppo nel territorio nazionale di un settore alimentare, oltre che delle iniziative di approfondimento conoscitivo, di studio e di ricerca;

tenuto conto, altresì, che:

a livello extra-europeo, la carne coltivata è oggetto di esame e valutazione da parte di altri Stati. La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera alla *start up* californiana "Upside Foods", per quanto riguarda i *nuggets* di carne di pollo coltivata, e alla società "GOOD Meat", per i processi di coltivazione di pollo e di altra carne da cellule animali senza sfruttamento o macellazione. Ancora prima degli Stati Uniti, Singapore ha autorizzato la commercializzazione di alimenti a base di carne coltivata, diventando il primo Paese al mondo ad approvare la vendita commerciale delle alternative proteiche alla carne tradizionale;

tenuto conto, infine, che:

la Fondazione "Umberto Veronesi", in data 31.03.2023, mediante un contributo sulla carne coltivata, ha reso noto che "dal punto di vista nutrizionale non sono presenti degli aspetti negativi da considerare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, crescendo in un ambiente controllato si riduce il rischio di malattie di origine animale e non c'è la necessità di impiegare antibiotici. Oltre a questo, diventa possibile confezionare un alimento in un unico luogo, evitando contaminazioni esterne",

impegna il Governo a:

- 1) promuovere ogni percorso scientifico innovativo - compreso quello attinente alla carne ed ai mangimi coltivati - volto ad apportare vantaggi all'ecosistema, al benessere degli animali e alla salute umana, in un'ottica di necessaria salvaguardia degli attuali assetti economici del settore primario e dei relativi livelli di redditività, nonché di attivo coinvolgimento degli operatori del comparto agroalimentare nei processi transitivi;
- 2) al fine di sostenere fattivamente l'evoluzione e lo sviluppo socio-economico del Paese oltre che una conveniente informazione a beneficio della collettività, fornire a livello nazionale la necessaria base fattuale di conoscenze, pratiche ed esperienze, relative alla carne ed ai mangimi coltivati, attraverso la divulgazione pubblica di studi e ricerche;
- 3) lungi dall'appoggiare forme di chiusura ai limiti dell'embargo commerciale e produttivo, sostenere i segnali e le opportunità del settore relativo alla carne e ai mangimi coltivati, attraverso l'adozione di opportune misure in termini di investimenti e di adeguati finanziamenti per l'allargamento del quadro conoscitivo in tema di *novel food*, con particolare riferimento ai profili di sicurezza alimentare, di monitoraggio dei processi di produzione, preparazione e trattamento, di valutazione degli eventuali effetti dannosi per la salute umana, nonché di analisi e gestione della possibilità di rischi;
- 4) adottare soluzioni innovative nel raggiungimento degli obiettivi della strategia «*Farm to fork*», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, il consumo del suolo e l'abuso della vitale risorsa dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli

interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare.

G2.105

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" (A.S. 651-A);

premessi che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

le menzionate produzioni si pongono quali strade innovative rispetto ai metodi tradizionali - sia di tipo intensivo, sia di tipo estensivo - di allevamento;

considerato che:

secondo il rapporto «Agroecologia e politica agricola comune (PAC)» del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da *input* esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;

l'agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare - nello stesso tempo - la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario;

valutato che:

l'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema;

il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure, le irrorazioni con questo principio attivo - che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo - non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;

secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del

processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come la Sardegna, le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, l'Abruzzo e la Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia;

la realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il "Rodale Institute", tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario - ancora una volta - dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di serbatoio di carbonio (cd. *carbon sink*), che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro/l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti;

considerato, altresì, che:

nel comparto zootecnico, l'applicazione dei principi dell'agroecologia comporta l'inclusione dell'allevamento in un processo di economia circolare all'interno delle aziende agricole, nel rispetto del loro benessere e dell'ambiente circostante,

impegna il Governo a:

promuovere, in tutto il territorio nazionale, la progressiva conversione ad un modello rurale di tipo «agroecologico», inteso come un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, mediante l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita.

G2.106

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

la rubrica dell'articolo 2 reca espressamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

sulle tematiche affrontate dal disegno di legge in parola, l'Esecutivo in carica ha adottato un atteggiamento strumentale, teso a penalizzare a priori le possibilità di mercato di un prodotto con potenziali caratteristiche positive;

nello specifico, vale la pena evidenziare che ad oggi, a livello unionale non è stata autorizzata la produzione e commercializzazione dei beni alimentari e mangimistici oggetto del disegno di legge in esame. Attualmente, infatti, i prodotti alimentari *cell-based* non sono commercializzati nell'Unione europea. Tali prodotti prima di poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea devono essere sottoposti ad una procedura autorizzativa da parte della Commissione europea;

una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di uno o più prodotti appartenenti a specifiche categorie, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettua una valutazione della sicurezza includendo eventuali considerazioni nutrizionali. L'autorizzazione eventualmente rilasciata dall'EFSA ha per oggetto, in ogni caso, solo lo specifico prodotto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione e non può quindi essere estesa a prodotti simili o affini,

impegna il Governo a:

lungi dall'avallare forme di strumentalizzazione conoscitiva, promuovere campagne istituzionali tese a garantire, a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base divulgativa di

informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica in tema di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

G2.107

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 651-A, recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali"

premessi che:

con tale disegno di legge, all'articolo 2, viene sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

tra le motivazioni che muovono la ricerca verso la produzione di carne coltivata vi sono ragioni etiche ma anche ragioni di tutela ambientale e della salute delle persone;

l'allevamento intensivo è una delle fonti più inquinanti dell'ambiente, sia in riferimento alle emissioni di gas in atmosfera, sia per il riversamento di liquami nei terreni e nelle acque e richiede l'utilizzo di enormi quantità di acqua;

le colture di cereali destinati all'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti richiedono grandi spazi che vengono sottratti alla forestazione ai fini della mitigazione della presenza di inquinanti nell'aria;

l'eccessivo consumo di carne è dannoso per la salute dell'uomo e l'attuale offerta di carne supera quella che dovrebbe essere la risposta alla corretta domanda coerente con una dieta alimentare equilibrata,

impegna il Governo a:

a) promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata ad una riduzione del consumo di carne volto al raggiungimento di un complessivo equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali;

b) verificare la possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e parallelamente ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi garantendone maggiore sostenibilità ambientale.

2.0.100

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto

Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

- a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
- b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
- c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
- d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
- e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.

5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2-ter.

(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.101

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.».

2.0.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute

umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.

EMENDAMENTI

3.100

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

3.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

EMENDAMENTI

4.100

[Cantalamessa](#)

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.».

4.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge,

l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.100

[Maiorino](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 5.100

Sopprimere l'articolo.

5.102

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» premettere le seguenti: «Fino alla data di autorizzazione al consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell'elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015».

5.103

[Franceschelli](#), [Zambito](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano, in ogni caso, alle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.».

G5.100

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dagli articoli 2 e 3 del presente provvedimento;

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame sono esplicitate talune osservazioni, anche con riferimento al richiamato articolo;

considerato che:

l'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

al riguardo, il concetto di provvisorietà di cui al menzionato articolo 7 apparirebbe non

pienamente in linea con la finalità espressa dall'articolo 1 del disegno di legge in esame di "preservare il patrimonio agroalimentare", considerato, quest'ultimo, come bene giuridico permanente e sottoposto a tutela di natura non provvisoria;

inoltre, il richiamo all'articolo 7 del regolamento 178/2002 imporrebbe un esplicito riferimento al "riesame entro un periodo di tempo ragionevole" delle misure adottate e quindi delle restrizioni previste dal disposto normativo, mentre nella proposta di legge in esame, all'articolo 5, si fa riferimento al rinvio ed aggiornamento delle sole sanzioni;

considerato, inoltre, che:

le due finalità espresse nell'articolo 1 del testo in esame, da una parte la tutela della salute umana e dall'altra la tutela degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, potrebbero causare ambiguità sulla determinazione dell'Autorità competente a cui inoltrare il rapporto dei controlli, individuabile per materia, nel Ministero della salute (con le sue articolazioni territoriali, ASL, etc.) o nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

a ciò si aggiunge il fatto che, nella proposta in esame, ferme restando le prerogative di ciascun soggetto deputato al controllo, non si ravvisa l'individuazione di un organismo di coordinamento nel caso di coinvolgimento di diverse Autorità competenti;

valutato, infine, che:

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame, con particolare riguardo all'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, venivano rilevate criticità in ordine alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa connessa con il "fatturato totale annuo realizzato nell'anno precedente" nel caso in cui il trasgressore sia una azienda di nuova costituzione e, pertanto, senza alcun riferimento al fatturato precedente;

veniva, inoltre, rilevato che a seguito dell'applicazione dei criteri sanzionatori previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del testo originario, ora articolo 5, "potrebbero crearsi situazioni di disparità afflittive con particolare riguardo al minimo edittale, pari a euro 10 mila o 10% del fatturato nel caso in cui questo sia superiore a euro 60 mila. Infatti, aziende con fatturato inferiore ai 60.000 euro potrebbero pagare una sanzione amministrativa (pari a euro 10 mila) più afflittiva rispetto alle aziende con fatturato superiore ai 60.000 euro ma inferiore ai 100 mila euro";

sempre con riferimento all'articolo 4, il comma 2 del testo originario, ora articolo 5, comma 2, dispone che "per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso";

tale assunto, secondo le osservazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute presuppone che all'agente contravventore siano già state imposte, all'atto accertativo, quanto meno delle prescrizioni/diffide ad adempiere; concede ampia discrezionalità all'autorità competente (e quindi all'organo accertatore), sull'entità della sanzione da applicare. Quanto esplicitato potrebbe comportare: disparità di trattamento sanzionatorio in ragione di valutazioni dell'operatore basate su elementi "non oggettivi"; dare origine ad una serie di ricorsi amministrativi a seguito della presunta inesatta applicazione della somma contestata; sottoporre l'organo accertatore ad eventuali giudizi di responsabilità contabile;

nella stesura di proposte legislative di iniziativa governativa come quella in esame e, in generale, nella definizione di contenuti destinati ad avere efficacia legislativa nell'ordinamento, ivi inclusi quelli di tenore sanzionatorio, sarebbe opportuno scongiurare eventuali possibili problematiche di tipo interpretativo,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte, in sede applicativa, a

chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa che, oltre a sovraccaricare inopinatamente il volume operativo delle Autorità diversamente coinvolte, hanno la potenzialità di porre gli stessi destinatari delle suddette norme in una condizione di disparità afflittiva e di sostanziale incertezza dispositiva.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato

(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

EMENDAMENTI

6.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

6.101

[Maiorino](#), [Naturale](#), [Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

6.0.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

6.0.101

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.102

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

6.0.103

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

6.0.104

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.105

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o

in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.»

6.0.106

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.».

6.0.107

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari».

Tit.101

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali» *con le seguenti:* «derivati da colture cellulari».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano ([755](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), le parole: « n. 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;
alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » con le seguenti: « previsto dalla Sezione III » e le parole: « o verso la quale » con le seguenti: « , o della banca per la quale ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023) - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa

transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, » *sono sostituite con le seguenti:* « All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » *è sostituita dalla seguente:* « Modifica ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015) - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

"*ee-bis*) 'ritiro': qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura";

b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis*. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni";

c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882" ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," » *sono sostituite dalle seguenti:* « dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata" ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: « decreto legge » *sono sostituite dalla seguente:* « decreto-legge » *e le parole:* « che possano » *sono sostituite dalle seguenti:* « che possa ».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: « adottato » *è soppressa e alle parole:* « entro centoventi giorni » *sono premesse le seguenti:* « da adottare ».

All'articolo 8:

al comma 1 e alla rubrica, la parola: « indoor », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « in ambienti chiusi »;

al comma 2, le parole: « Il Fondo è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate » e la parola: « provincie » è sostituita dalla seguente: « province »;
al comma 3, dopo le parole: « al 2031 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « nuovo » è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « circolazione stradale, » sono sostituite dalle seguenti: « circolazione stradale e ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299) - 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato";

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo".

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:

"1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il

commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
- c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
- d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
- e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-*septies*.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-*octies*, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente

restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*octies*, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera *c*), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

b) all'articolo 53, comma 1-*ter*, le parole: "commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*,".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*octies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-*octies* ».

All'articolo 10:

al comma 5, dopo le parole: « dell'allegato X » *sono inserite le seguenti:* « alla parte quinta » *e le parole:* « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 485, comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al » *e le parole:* « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « 569, comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « citato testo unico di cui al » *e le parole:* « ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

"9-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di

lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura" »;

alla rubrica, le parole: « Istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione ».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « predetto Corpo » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

al comma 5, dopo le parole: « commi 3 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: « nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: »;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: « le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento »;

al comma 3, le parole: « n. 139 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 marzo 2006, n. 139, »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 12 » e « dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

alla lettera b), capoverso 1, le parole: « riconoscimento di cui al presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione »;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive" »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 », le parole: « dall'anno 2026 e a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni », le parole: « dall'anno scolastico 2023-24 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 » e le parole: « per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « e disponibile" » sono sostituite dalle seguenti: « e disponibile ».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: « paragrafo 1, » sono soppresse;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 »;

al comma 4, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « , ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, »;

al comma 5, dopo le parole: « euro 200.000 » è inserita la seguente: « annui »;

alla rubrica, le parole: « regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) ».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: « del 12 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 settembre 2018 »;

al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226 »;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: « Capo VI » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « codice del processo amministrativo di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al »;

alla lettera b), alle parole: « la comunicazione » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « ai viaggi"; » sono sostituite dalle seguenti: « ai viaggi,"; »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio" »;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: « n. 68 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « punto 19 » sono sostituite dalle seguenti: « punto 19), »;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: « regolamento (UE) 2017/2226 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: « pertinenti il singolo caso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinenti al singolo caso »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al regolamento di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 17, » è inserita la seguente: « rispettivamente, » e le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;

al comma 4, la parola: « punti » è sostituita dalla seguente: « numeri »;
al comma 6, le parole: « lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d) ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo) - 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione";

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari) - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis".

Art. 18-ter. - (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572) - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta

avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis:

le parole: « 3-bis. 1. Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 3-bis. - 1. Il giudice »;

al comma 1, le parole: « normativa unionale » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea »;

al comma 3:

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « , primo comma » sono soppresse;

al numero 2), le parole: « 3 aprile 2011, n. 71 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 febbraio 2011, n. 71 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « coerenti alle » sono sostituite dalle seguenti: « coerenti con le » e le parole: « e accumuli." » sono sostituite dalle seguenti: « e accumuli"; »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « è abrogato » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 »;

al comma 2, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « europea » è soppressa e le parole: « 5 agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 ottobre 2022 ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: "o a prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso";

b) all'articolo 18:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

Art. 22-ter. - (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) - 1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato ».

All'articolo 23:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE)

2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), ».

alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: « i prodotti » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al numero 3), capoverso n), la parola: « tecnica;" » è sostituita dalla seguente: « tecnica;" »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9" »;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: « n. 185 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: « fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « fino a: "internazionale" »;

al numero 4), le parole: « assoggettare" fino a » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettare" fino a: »;

al numero 5), la parola: « a » è sostituita dalle seguenti: « fino a: » e le parole: « servizi di" » sono sostituite dalle seguenti: « servizi di" »;

al numero 6), capoverso 7, le parole: « paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, »;

alla lettera i):

al numero 1), all'linea, dopo le parole: « il comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al capoverso, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « 1. L'autorizzazione »;

al numero 3), le parole: « uso e » sono sostituite dalla seguente: « e »;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: « è soppresso.; » sono sostituite dalle seguenti: « è soppresso; »;

al numero 2), le parole: « a "una volta" » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine del comma »;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) il comma 8 è abrogato »;

alla lettera m), le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il comma 6 è abrogato »;

alla lettera q), dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera a) »;

alla lettera r), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"; »;

alla lettera s), capoverso Art. 18:

al comma 2, dopo la parola: « autorizzazione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: « L'operatore che » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;

alla lettera t):

dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-bis) il comma 3 è abrogato »;

al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: « cinque anni » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e di esibizione » sono sostituite dalle seguenti: « e all'esibizione »;

alla lettera u):

al numero 2), dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) il comma 4 è abrogato »;

la lettera aa) è soppressa;

alla rubrica, la parola: « Adattamento » è sostituita dalla seguente: « Adeguamento ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 84 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « n. 1071/2009 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, », dopo la parola: « autocarri » è inserita la seguente: « , trattori », le parole: « ed in proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « e di proprietà » e dopo le parole: « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate »;

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t";

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i veicoli destinati al trasporto di cose";

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive";

c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b) , è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti" »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481" »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";

e-ter) al comma 8, le parole: "Alla suddetta violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis" »;

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 bis ».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

« Art. 24-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782) - 1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Organismo di controllo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Organismo";

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782";

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:";

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)";

3) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

4) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento";

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: "L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organismo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782";

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai *tour operator* e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981";

2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono inserite le seguenti: "della circolazione";

3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

"Art. 6. - *(Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)* - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis. - *(Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e*

indennizzo) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il *tour operator*, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro";

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva";

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

"Art. 20. - (*Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis. - (*Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo*) - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter. - (*Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo*) - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 24-ter. - (*Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273*) - 1.

All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo

226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti *internet* istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta" ».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo le parole: « sempre considerato breve » sono inserite le seguenti: « . Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato) - 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».

All'articolo 26:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede » sono

sostituite dalle seguenti: « e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede »; *alla lettera b), le parole:* « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, »; *alla lettera c), dopo le parole:* « per l'anno 2029, a » *è inserita la seguente:* « euro » *e dopo le parole:* « dall'anno 2032 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »; *alla lettera d), dopo le parole:* « per l'anno 2025 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e la parola:* « corrispondete » *è sostituita dalla seguente:* « corrispondente »; *al comma 2, le parole:* « , con propri decreti, ad apportare » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad apportare, con propri decreti, ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace. »;

b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:

1) alla lettera a), dopo le parole: « 96-bis.2, rimborsi » sono inserite le seguenti: « in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o »;

2) alla lettera c), le parole: « se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi » sono sostituite dalle seguenti: « se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2) »;

c) all'articolo 96-bis.1:

1) al comma 1, dopo le parole: « previsto dalla Sezione III » sono inserite le seguenti: « , o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01 »;

2) al comma 5, lettera c), le parole: « compensazione di eventuali debiti » sono sostituite dalle seguenti: « compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti » e dopo le parole: « si producono gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello »;

d) all'articolo 96-bis.2:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. »;

- 2) al comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 83, comma 1 », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ovvero del provvedimento di cui al comma 01 »;
- 3) al comma 4, dopo le parole: « gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 01 o di quello »;
- 4) al comma 5, le parole: « rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza ».

EMENDAMENTI

1.200

[Garavaglia](#), [Pellegrino](#), [Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Scurria](#), [Satta](#)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

1.0.200

[Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato.»

ARTICOLI DA 1-BIS A 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)

1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano » sono sostituite dalle seguenti: « se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 3.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei

dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. ».

Articolo 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)

1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

« *ee-bis*) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni »;

c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882 ».

EMENDAMENTI

3-bis.0.200

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

"631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.

631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.201

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente: "631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni."

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro pe l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3-bis.0.202

[Valente](#), [Malpezzi](#), [Bazoli](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro pe l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne. ».

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « superstiti » sono inserite le seguenti: « o alla pensione anticipata ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente: « 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».

Articolo 7.

(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

7.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" con le seguenti: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025," con le seguenti: "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,";*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."*

7.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 120 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

8.2

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031," *con le seguenti:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 60.344.537 per l'anno 2023, a euro 98.141.617 per l'anno 2024, a euro 108.949.185 per l'anno 2025, a euro 89.846.599 per l'anno 2026, a euro 90.116.134 per l'anno 2027, a euro 90.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 90.770.245 per l'anno 2031,";

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:* "b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

8.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "10 milioni" *con le seguenti:* "15 milioni";

b) *al comma 3, sostituire le parole:* "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031" *con le seguenti:* "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031".

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* "euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031" *con le seguenti:* "55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,"

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:* "d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.200

[Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzato a finanziare», *inserire le seguenti:* «la progettazione e», *e dopo le parole:* «prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi», *inserire le seguenti:* «, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,».

8.0.200

[Zanettin](#), [Scurria](#)

V. testo 2

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui

all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.200 (testo 2)

[Zanettin, Scuria](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.201

[Lorefice, Bevilacqua](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare l'attuazione delle misure di conservazione e programmi specifici di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.

2. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'assistenza tecnica in favore delle Regioni e Province Autonome per il corretto utilizzo del fondo, nel limite di 100.000 euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

8.0.201 (testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#) (*)

Id. em. 8.0.200 (testo 2)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

*(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)*

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« *9-ter.* I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

».

EMENDAMENTI

9.200

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici."»

9.201

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice».

9.202

[Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-bis) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9-bis.

(Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: « con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi *in house* dello Stato »;

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: « I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono

individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo ».

2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*septies*. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

1-*octies*. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
- b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
- c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
- d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
- e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca

nei casi previsti dal comma 1-*septies*.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-*octies*, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*octies*, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-*octies*, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo ».

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

b) all'articolo 53, comma 1-*ter*, le parole: « commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*octies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-*octies* ».

EMENDAMENTI

9-bis.200

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi 1 e 2.

9-bis.201

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9-bis.202

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) sopprimere i commi da 2 a 6.

9-bis.203 (

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;

2) il comma «1-*bis*.2» è abrogato;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.204

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

c) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

2) al comma «1-*bis*.2»:

a) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

b) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*"

9-bis.205

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9-bis.206)

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "in caso di confisca degli impianti" fino alla fine del periodo.

9-bis.207

[Turco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso "1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo";

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

c) sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.208

[Turco](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "1-octies, 1-novies e 1-decies" con le seguenti: "1-octies e 1-novies" e sopprimere le parole da: "Ai fini" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2:

1) al capoverso "1-septies", sopprimere le seguenti parole: "anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività."

2) al capoverso "1-octies" sostituire le parole da: "non impedisce il trasferimento" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro";

3) sopprimere i capoversi 1-novies e 1-decies;

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.

9-bis.209

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.210

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.209

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9-bis.211

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)

9-bis.212

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "sentito" con le seguenti: "d'intesa con";*

b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*

9-bis.213

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a: "delle finanze" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"

9-bis.214

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del" con le seguenti: "Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia" con le seguenti: "Ministro dell'economia"

9-bis.215

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: "e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione"

9-bis.216

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: "del gestore dello stabilimento ovvero"

9-bis.217

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;
- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
- f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;
- l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;
- m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;
- n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;
- o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma."

9-bis.218

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2)

9-bis.219

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: "con il decreto di cui al decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.220

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: "che contiene" fino alla

fine del periodo

9-bis.221

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: "E' fatta salva la facoltà" fino alla fine del periodo.

9-bis.222

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: "nel decreto di cui al medesimo decimo periodo" con le seguenti: "con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy"

9-bis.223

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.

1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis)*, è inserita la seguente:

«*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."»

9-bis.224

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2

9-bis.225

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-*bis*.224

Sopprimere il comma 2.

9-bis.226

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-septies"

9-bis.227

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-septies", sostituire le parole da "è autorizzato" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo"

9-bis.228

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-septies", sopprimere le parole da: "anche quando" fino alle parole: "divenuto definitivo"

9-bis.229

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-octies"

9-bis.230

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-octies", sostituire le parole da "non impedisce il trasferimento" fino alla fine della lettera e) con le seguenti: "impedisce il trasferimento dei beni in sequestro"

9-bis.231

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso "1-novies"

9-bis.232

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-novies", dopo le parole: "il corrispettivo della cessione" inserire la seguente: "interamente"

9-bis.233

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso «1-decies»

9-bis.234

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo le parole: "è effettuata" inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

9-bis.235

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, il capoverso "1-decies", sopprimere le parole: "e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"

9-bis.236

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «1-decies», sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «d'intesa con»

9-bis.237

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-decies", dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

9-bis.238

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso "1-decies" sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.239

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3

9-bis.240

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.239

Sopprimere il comma 3.

9-bis.241

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera a)

9-bis.242

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b)

9-bis.243

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4

9-bis.244

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Id. em. 9-bis.243

Sopprimere il comma 4.

9-bis.245

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.243

Sopprimere il comma 4.

9-bis.246

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: "non ancora definitivi" fino alla fine del comma

9-bis.247

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

9-bis.248

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Sensi](#), [Martella](#)

Id. em. 9-bis.247

Sopprimere il comma 5

9-bis.249

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.247

Sopprimere il comma 5.

9-bis.250

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: "su richiesta della medesima" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.";

b) l'articolo 7 è abrogato."

9-bis.251

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati."

9-bis.252

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato."

9-bis.253

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.»."

9-bis.254

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;
- b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice»."

9-bis.255

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da "si applicano" fino alla fine del comma con le seguenti: "non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute."

9-bis.256

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».

9-bis.257

[Turco](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

9-bis.258

[Boccia](#), [Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Id. em. 9-bis.257

Sopprimere il comma 6

9-bis.259

[Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 9-bis.257

Sopprimere il comma 6.

9-bis.260

[Martella](#), [Boccia](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 8, decreto - legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.

1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS."»

9-bis.0.200

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-bis.0.201

[Martella](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il le e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito *internet* istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.

7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.

8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

10.2

[Lombardo](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole Regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre».

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto possono prevedere specifiche deroghe nei mesi autunnali e invernali».

10.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 300 a euro 3.000» con le seguenti: «da euro 1000 a euro 10.000».

10.7

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 5:

a) dopo la parola «filiera» inserire la seguente: «ecocompatibili»;

b) sostituire le parole «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.» con le seguenti: «e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.»

10.5

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «per fini energetici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

10.9

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, per favorire l'acquisto di macchinari e strumenti dedicati."

Consequentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" *con le seguenti:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 54.344.537 per l'anno 2023, a euro 92.141.617 per l'anno 2024, a euro 102.949.185 per l'anno 2025, a euro 83.846.599 per l'anno 2026, a euro 84.116.134 per l'anno 2027, a euro 84.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 84.770.245 per l'anno 2031, a euro 75.364.752 annui a decorrere dal 2032";

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:* "b-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

10.0.200

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

V. testo corretto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del

regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto legge convertito con la presente legge, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

10.0.200 (testo corretto)

[Bergesio](#), [De Carlo](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e

ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti da Agea. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di

affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prive di effetto e vengono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*.

6. Possono, altresì, accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3, i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, escludendo dall'applicazione della presente norma coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti sia amministrativi che di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33 alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge.

7. A questo fine, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i produttori interessati presentano ad AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'Autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso; deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare ad AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione, e il procedimento giurisdizionale pendente viene dichiarato estinto a spese compensate con decreto del Presidente del Collegio giudicante, ovvero del Giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che venga fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il Giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

9. Qualora AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiara falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto nel comma 6, è punito ai sensi degli articoli 483 comma 1 e 640 bis del codice penale.

11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata, decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva

del prelievo supplementare, con una maggiorazione degli interessi previsti nel comma 3 di tre punti percentuali.

12. Nei contenziosi pendenti che non vengano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nella eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti nel comma 2.

13. I termini di cui al comma 3-ter, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.

2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.

3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di

computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

11.2

[Lombardo, Versace](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai fini del computo del servizio di insegnamento prestato si applicano le modalità di cui all'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

11.200

[Bucalo, Pellegrino, Iannone, Matera, Scurria, Nastri, Satta, Murelli, Zanettin, Salvitti](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono riservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) *sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.*

11.201

[Zanettin](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso «9-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono riservare, all'interno delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, posti ai

docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.»;

b) sopprimere i periodi quinto, sesto e ottavo.

11.202

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 3-bis, capoverso "9-ter", sostituire le parole: "2024/2025" con le seguenti: "2023/2024"

11.203

[Lombardo](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso comma «9-ter», sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2023/2024».

11.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale";

b) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023".

4-ter. Dopo articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine

alle vigenti graduatorie."»

11.9 (testo 2)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è soppresso.»

11.8

[Lombardo](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: "per titoli ed esami" sono sostituite con le seguenti: "per titoli ed esame orale" e le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 30 settembre 2023";

b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

"4-ter.1. La selezione pubblica di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-ter.2. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-ter.3. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

4-ter.4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate - con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni - con l'inserimento di coloro che abbiano nel frattempo maturato i requisiti previsti dal comma 4-ter.1 del presente articolo."»

11.10

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al personale con contratto a tempo determinato che occupa posti del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM, liberi e vacanti e sui quali sono autorizzate le facoltà assunzionali in base alla vigente normativa di settore, è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2022/23, la medesima progressione di carriera del personale con contratto a tempo indeterminato.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.11

[Malpezzi](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppressi il quinto, il sesto e il settimo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al fine di garantire gli attuali *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.
4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4, pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTI

12.1

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "350 e di 200 unità" con le seguenti: "400 e di 250 unità";

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032."

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.";

d) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26."

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;"

12.200

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.".

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. »;

b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-bis (*Disposizioni per il personale volontario*). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. ».

2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola « fuoco » sono aggiunte le seguenti: « iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ».

3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.

4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del

decreto legislativo n. 217 del 2005.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTI

13.0.2

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.

8. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

13.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

1) al comma 1, dopo le parole « Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, » sono aggiunte le seguenti « immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, » e le parole « per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole « e negli stessi limiti fissati dal » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole « e negli stessi limiti » sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ».

1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: « Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive ».

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, pari a euro 1.518.396 per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

14.1 (testo corretto)

[Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni :

a) alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".».

14.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;*

b) *Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera».*

14.200

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al momento della prestazione» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera»;*

c) *al comma 1, lettera c), capoverso "1.", aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.».*

14.6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole "le predette scuole statali e pareggiate" sono sostituite dalle seguenti: "le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione"»

14.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo."»

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera c), capoverso «1.», aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo.»;*

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.*

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

14.201

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "1-bis"

14.10

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole "vacanti e disponibili" inserire le seguenti "ovvero senza titolare".».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

*3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»*

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

15.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "annuale su posto vacante e disponibile" inserire le seguenti: "o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche";

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni."

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.

*1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»*

15.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni e al personale Ata della scuola.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e 1 bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.107 è incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI DA 16 A 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 16.

(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.

Articolo 17.

(Adeguamento al regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità. Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000

annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.

(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità. »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (*entry-exit system-EES*) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.

1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. »;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (*European travel information ad authorisation system*) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

- a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (*European travel information ad authorisation system-ETIAS*) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240. »;
- b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: « contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso » sono inserite le seguenti: « , la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi » e dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi, »;
- c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: « i requisiti richiesti » sono inserite le seguenti: « dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68, » sono inserite le seguenti: « ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, »;

2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. »;

3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza

diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.

2-*sexies*. Contro il provvedimento di cui al comma 2-*ter* è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio. »;

4) al comma 14-*bis*, dopo le parole « divieto di cui al comma 13 » sono inserite le seguenti « , anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, ».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - *Common Identity Repository*), istituito dall'articolo 17, rispettivamente, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), capoverso 1-*quinquies*, e 3), capoverso 2-*ter*, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-*bis*, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

EMENDAMENTI

18.200

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «1-quinquies» con i seguenti:

«1-*quinquies*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

1-*sexies*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».

18.2

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso "2-ter" con i seguenti:

"2-*ter*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

2-*quater*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del

Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica".

18.201

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-quater

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-bis dell'articolo 19 o si trova ;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al

consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto

entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo."»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)».

18.202

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

18.203

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo.»

18.204

[Rojc](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso " 1-bis", sostituire le parole: «al tribunale amministrativo regionale» con le seguenti: «alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica»

18.4 (testo 2)

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-ter

(Modulistica)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti in modo uniforme e conforme alle norme europee e alle norme internazionali generalmente riconosciute o a trattati o convenzioni internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata con legge, mediante un apposito decreto del Ministro dell'interno, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale".

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)".

18.5

[Rojc](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, d'intesa col Garante per la protezione dei dati personali, sono integrate e aggiornate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di:

a) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226;

b) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del

regolamento (UE) 2018/1240;

c) provvedere alla completa ed effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) al fine di garantire uniformità di procedure e di modalità di rilascio di tutti i tipi di visti di ingresso.»

Conseguentemente:

- *nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)";*

- *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-quinques", sopprimere la lettera c);*

- *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "2-ter", sopprimere la lettera c).*

18.6

[Rojc, Giorgis, Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "All'Unità nazionale ETIAS (European travel information and authorisation system) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono in ogni caso assegnate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento efficiente e tempestivo di tutte le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente articolo."

ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: « la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione »;

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - *(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)* - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di

emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis* ».

EMENDAMENTO

18-bis.200

[Malpezzi](#), [Rojc](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

ARTICOLO 18-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18-*ter*.

(Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione-Caso ARES (2023) 2033572)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana » sono aggiunte le seguenti: « che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

EMENDAMENTO

18-*ter*.200

[Rojc](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 19.

(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 185 è sostituito dal seguente:

« *185.* Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle

società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. »;

b) il comma 187 è abrogato.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

G19.200

[Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-*bis* nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;

considerato che:

secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli, prolungando i termini di recesso nei casi in cui il contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste.

G19.200 (testo 2)

[Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

in Commissione è stato discusso un emendamento che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 19-*bis* nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Tale articolo modifica l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, aggiungendo dopo le parole «prodotti ai consumatori», le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli», e sopprimendo l'ultimo periodo;

considerato che:

secondo l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'attuazione delle politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli.

(*) Accolto dal Governo

19.0.200

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.

1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "prodotti ai consumatori", sono aggiunte le seguenti: "al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli";

b) l'ultimo periodo è soppresso».

ARTICOLI DA 20 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 20.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 4:

1) le parole: « dal precedente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3 »;

2) le parole: « 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis »;

d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: « obblighi alimentari » sono inserite le seguenti: « , di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile », e dopo le parole: « discendenti di età minore ovvero » sono inserite le seguenti: « portatori di handicap

grave o ».

Articolo 21.

(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli »;

b) il comma 19 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022.

Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.

EMENDAMENTI

22.200

[Satta](#), [Zedda](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4- bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni:

a) da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015;

c) appartenenti alla regione Sardegna;

non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione

amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".»

22.200 (testo 2)

[Satta](#), [Zedda](#), [Scurria](#), [Matera](#), [Nastri](#), [Pellegrino](#)

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.".»

22.4

[Durnwalder](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli. Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.".»

22.4 (testo 2)

[Durnwalder](#)

Id. em. 22.200 (testo 2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di

efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

22.201

[Dreosto](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Centinaio](#), [Testor](#)

Id. em. 22.200 (testo 2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

22.202

[Zanettin](#)

Id. em. 22.200 (testo 2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di efficienza, e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile."».

ARTICOLI DA 22-BIS A 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 22-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: « o a prezzo fisso » sono sostituite dalle seguenti: « e a prezzo fisso »;

b) all'articolo 18:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

Articolo 22-*ter*.

(Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18

febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato.

Articolo 23.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:

1) le parole « regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) le parole: « regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) »;

3) il numero: « III-bis » è sostituito dal seguente: « IV »;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso; »;

2) alla lettera f), dopo la parola: « prodotti » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso »;

3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; »;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: « 4 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 4, 5 e 9 »;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, »;

2) al comma 2, le parole: « uso e » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati e »;

3) al comma 2-bis è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. »;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito » sono sostituite dalle seguenti: « per le autorizzazioni in materia »;

2) al comma 2, la parola: « individuali » è soppressa;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. »;

4) al comma 3, le parole: « dello sviluppo economico » e « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy* » e « della cultura »;

5) al comma 5, dopo le parole: « si svolgono », sono inserite le seguenti: « con modalità telematiche o »;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole da: « a duplice uso, » fino a « cooperazione internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono sostituite dalle seguenti: « alle altre amministrazioni di cui al comma 1 »;

g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. »;

h) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso. »;

2) al comma 2, le parole: « al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono soppresse;

3) al comma 3, le parole da: « a questi collegati » fino a: « internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica »;

4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « è da assoggettare » fino a « all'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore »;

5) al comma 6, le parole da: « all'esportatore » fino a: « esportazione o » sono sostituite dalle seguenti: « all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di »;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di

intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente. »;

7) al comma 8, le parole da: « dell'esportatore » fino a « internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7, comunica la stessa », e le parole: « l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore presenta »;

i) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

2) al comma 2, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;

3) al comma 3, lettera d), le parole: « e per i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse;

4) al comma 4, la parola: « , timbrata » è soppressa;

4-bis) il comma 8 è abrogato;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « analoghe autorizzazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazioni individuali » e il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, le parole da: « tre anni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

3) al comma 5, lettera c), le parole: « uso o » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati o »;

3-bis) il comma 8 è abrogato;

m) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « , dei prodotti a duplice uso non » sono soppresse e il comma 6 è abrogato;

n) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: « e di prodotti a duplice uso non » sono soppresse e le parole: « allegato III c » e « allegato II *octies* » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « allegato III, sezione C, » e « allegato II, sezione I, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « a duplice uso » è inserita la seguente: « listati »;

3) al comma 5, le parole: « dei commi 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 4 »;

o) all'articolo 14:

1) al comma 1 le parole: « alle lettere c) e d) dell'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), »;

2) al comma 3, le parole: « dell'originale » sono soppresse;

p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto. »;

q) all'articolo 16, comma 3, lettera a), le parole: « nella parte 2 dell'Allegato II- *bis* » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II, sezione A, parte 2, »;

r) all'articolo 17:

1) al comma 1, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità competente, » è inserita la seguente: « anche »;

- 3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: « esportati, » è aggiunta la seguente: « importati, »;
- s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
« Art. 18 (*Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
- a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
 - b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
 - c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
 - d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 »;
 - t) all'articolo 19:
- 1) al comma 1, alinea, le parole: « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;
 - 2) al comma 1, lettera a) le parole da: « 4-bis » a « 4-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « 5, 6, 7, 8 e 9 »;
 - 3) al comma 1, lettera b) il numero: « 4-bis » è sostituito dal seguente: « 5 »;
 - 4) al comma 1, lettera c) le parole: « 6-bis e 7-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 13 e 18 »;
 - 5) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. »;
 - 5-bis) il comma 3 è abrogato;
 - 6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
« 4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
- a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
 - b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
 - c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
 - d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente. »;

u) all'articolo 20:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. »

2) al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e le parole: da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2. »;

3-bis) il comma 4 è abrogato;

v) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;

2) al comma 2, le parole « da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. 21-bis (Confisca obbligatoria).-1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. »;

bb) nelle premesse:

1) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o

per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ».

Articolo 24.

(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate. »;

c) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: « , inoltre, » è soppressa;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i veicoli destinati al trasporto di cose »;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive »;

c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b) , è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4 la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. ».

e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 »;

e-ter) al comma 8, le parole: « Alla suddetta violazione » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis ».

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Ai fini di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

24.200

[Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso lettera "a)" con il seguente:

«a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t;»

24.201

[Rojc, Malpezzi, Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso «4-ter», lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa».

24.202

[Lorefice, Di Girolamo, Bevilacqua](#)

Id. em. 24.201

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "4-ter", alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.».

24.9

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "i controlli da effettuare ai fini di cui al presente articolo e".

24.203

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: "a tale uso", inserire le seguenti: "o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,".».

24.204

[Lombardo](#)

Id. em. 24.203

Al comma 1, lettera e-bis), capoverso comma "7", dopo le parole: «a tale uso» inserire le seguenti: «o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6;».

24.19

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601."

24.20

[Lombardo](#)

Id. em. 24.19

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.»

ARTICOLI 24-BIS E 24-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782)

1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Organismo di controllo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «

Organismo »;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782 »;

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti: »;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) »;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento »;

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: « L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30 » sono sostituite dalle seguenti: « L'Organismo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782 »;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai *tour operator* e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfacente ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione »;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 »;

2) al comma 5, dopo le parole: « la sicurezza » sono inserite le seguenti: « della circolazione »;

3) al comma 6, le parole: « interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio » sono sostituite dalle seguenti: « interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio »;

g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

« Art. 6. - (*Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis. - (*Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il *tour operator*, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro »;

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva »;

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

« Art. 20. - (*Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta*) - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il *tour operator* e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis. - *(Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo) - 1.* In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter. - *(Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo) - 1.* I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24-ter.

(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti *internet* istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

EMENDAMENTI

24-ter.200

[Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «per i settori speciali», inserire le seguenti: «nella misura strettamente necessaria,».

24-ter.201

[Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "3", dopo le parole: «qualora sussistano i relativi presupposti» inserire le seguenti: «di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.».

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 25.

(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. »;

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni »;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. ».

ORDINE DEL GIORNO

G25.200

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

premesso che:

l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari";

il citato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha introdotto norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, nonché a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla

individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

considerato che:

il settore ortofrutticolo, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da stagionalità e deperibilità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole frazionamento produttivo. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

più, in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono una notevole dipendenza dai processi biologici, l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti freschi, secondo i report di Ismea Mercati, su 100 euro di beni acquistati dal consumatore, il profitto per gli imprenditori agricoli è pari a 22 euro a cui, però, è necessario sottrarre ammortamenti e salari. La conseguenza è che l'utile finale per gli operatori del comparto risulta pari a 6,3 euro. Al contempo, l'utile per i settori commercio e trasporto è di 16,9 euro e quello degli altri settori si attesta a 6,8 euro;

nella filiera agricola e alimentare, i soggetti attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, del *marketing*, della distribuzione e della vendita al dettaglio, dispongono dunque di un maggior potere contrattuale rispetto agli agricoltori che rivestono un ruolo di "contraenti deboli" nelle relazioni commerciali;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale, del benessere animale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i micro produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

impegna il Governo a:

1. stanti le particolari congiunture economiche, storiche e politiche, adottare ogni misura volta a rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, favorendo - anche per il tramite degli strumenti già esistenti - gli accordi con la grande distribuzione organizzata e sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

2. incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agroalimentare, assicurando l'equilibrio nelle posizioni di forza commerciale, la modernizzazione e l'innovazione e preservando un tessuto rurale dinamico;

3. perseguire, con ulteriori impulsi propositivi, la valorizzazione della produzione nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica;

4. innovare le metodologie di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli in modo da tenere conto: del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi stimato sulla base dei dati forniti annualmente dagli enti e dagli istituti diversamente interessati, e in modo da

tenere altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

5. in un'ottica di organizzazione sistematica della crescita sostenibile dei mercati agricoli, potenziare iniziative volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare.

ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

« *j-bis*) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione »;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare » sono sostituite dalle seguenti: « ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare »;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua » sono sostituite dalle seguenti: « I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua ».

2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte ».

EMENDAMENTO

25-bis.0.200

[Lombardo](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"j-*bis*) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" con le seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

2) al comma 1, sostituire le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua", con le seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

2. all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la lettera e-*bis*) con la seguente:

"e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

ARTICOLI 26 E 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815

per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 651 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 (già 1.2), 1.101 (già 1.3), 1.102 (già 1.4), 1.103 (già 1.5), 1.104 (già 1.6), 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.0.100 (già 2.0.1), 2.0.101 (già 2.0.2), 2.100 (già 2.3), 2.101 (già 2.4), 2.0.4, 4.101, 5.100, 5.101, 5.102 (già 4.2), 6.100, 6.101, 6.0.100 (già 5.0.1), 6.0.101 (già 5.02), 6.0.102 (già 5.053), 6.0.104 (già 5.0.6) e 6.0.105 (già 5.0.7).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 651

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge prevede, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

il disegno di legge è corredato dell'analisi tecnico-normativa e non dell'analisi di impatto della regolamentazione, pur recando la relazione illustrativa il riferimento a studi di impatto del settore zootecnico sull'ambiente e a studi sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa;

nell'analisi tecnico-normativa si afferma, in particolare, che è "per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana";

l'assenza di una specifica disciplina europea relativa alla produzione e alla immissione sul mercato di alimenti sintetici ha indotto il Governo a intervenire a livello nazionale, secondo il principio di precauzione, a tutela degli interessi connessi alla salute e al patrimonio zootecnico e culturale;

l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbe presentata anche con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate dalle Commissioni riunite 9a e 10a in sede referente;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 755 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3-bis.0.200 (già 3.0.2), 3-bis.0.201 (già 3.0.1), 3-bis.0.202 (già 3.0.3), 8.2, 8.3, 9-bis.217 (già 9.0.100/19), 9-bis.223 (già 9.0.100/26), 9-bis.237 (già 9.0.100/41), 9-bis.250 (già 9.0.100/53), 9-bis.0.200 (già 9.0.100/64), 9-bis.0.201 (già 9.0.100/65), 10.9, 11.2, 1 1.6, 11.9 (testo 2), 11.8, 11.10, 11.11, 12.1, 12.200, 13.0.1, 13.0.2, 14.1 (testo corretto), 14.3, 14.200, 14.7, 14.10, 15.3, 15.4, 18.2, 18.200, 18.201 e 18.6.

Sull'emendamento 8.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: «da parte delle Regioni», siano soppresse le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;

- al comma 2, dopo le parole: «tra le regioni», siano soppresse le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Sull'emendamento 8.0.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione dell'emendamento 8.0.200, come sopra riformulato.

Sull'emendamento 10.0.200, il parere è non ostativo nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.

Sugli emendamenti 11.202 e 11.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201.

Sugli emendamenti 22.200 e 22.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 22.201 e 22.202.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 755:

sugli emendamenti 9.200 (1a parte) e 9-bis.223, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto di astensione mentre sugli emendamenti 18.200 e 9-bis.215, avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

sull'emendamento 24-ter.201, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Centinaio, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Zanettin Pierantonio, Bongiorno Giulia

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphones e memorie digitali (806)

(presentato in data 19/07/2023);

senatori Bevilacqua Dolores, Pirro Elisa, Mazzella Orfeo, Trevisi Antonio Salvatore, Di Girolamo Gabriella, Lorefice Pietro

Disposizioni in materia di definizione di età pediatrica e ampliamento della competenza assistenziale dei medici pediatri di libera scelta fino al compimento del diciottesimo anno d'età (807)

(presentato in data 19/07/2023);

Ministro della giustizia

Ministro della difesa

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (808)

(presentato in data 19/07/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 19/07/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla pensione ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (539)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 19/07/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 18 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 luglio 2023 - alla 1^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4^a, 5^a e 10^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 1^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 19 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera dell'11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto "FOOD4RESILIENCE - assistenza al miglioramento della sicurezza alimentare per il rafforzamento della resilienza della popolazione in stato di bisogno - Siria". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Francesco Vaia, dirigente medico inquadrato presso l'IRCCS IFO di Roma.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina concernente la conferma del prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (n. 13).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina del dottor Mauro Mazza a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024 (n. 14).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione di nomina del Prefetto dott.ssa Maria Luisa Pellizzari a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse (n. 15).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per l'anno 2022.

Alla relazione sono allegati il Budget preventivo 2022, con relativa pianta organica, e il bilancio di esercizio 2022.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 196).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (COM(2023) 364 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (COM(2023) 369 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2023: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici inclusi l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa e della normativa europea sui *chip* (COM(2023) 406 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2023 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia 2023 (COM(2023) 309 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 149 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 18 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (*Doc VII*, n. 34) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del Demanio per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 109).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 42/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni»".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 195).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 18 luglio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2023) 359 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 7a; la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di

protezione dei dati personali (COM(2023) 244 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 luglio 2023.

Mozioni

[DI GIROLAMO](#), [PIRRO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [DE ROSA](#) - Il Senato,

premessi che:

il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001 e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali (Convention on international interests in mobile equipment) e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;

sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;

tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC (2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";

con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, *dry lease*) alle compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;

la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (Protocol on matters specific to aircraft equipment) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;

l'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti. Ciò comporta che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di *leasing* finanziario o di *dry lease*, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (*lessor*), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo, anziché nel registro aeronautico nazionale (RAN);

il 29 aprile 2009 si è concluso il procedimento di adesione da parte dell'Unione europea che, con decisione del Consiglio, ha reso possibile l'entrata in vigore nell'ordinamento europeo della convenzione e del protocollo sul materiale aeronautico a partire dal successivo 1° agosto;

considerato che:

gli articoli da 8 a 15 della convenzione e gli articoli IX e XVI del protocollo sul materiale aeronautico disciplinano l'efficacia e l'opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale e, in particolare, stabiliscono i rimedi di cui il creditore dispone per recuperare il possesso del bene anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore;

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione, l'iscrizione al registro telematico, e la conseguente applicazione del regime di opponibilità ed efficacia a favore del soggetto erogatore del

finanziamento che ha provveduto ad iscrivere la relativa garanzia, è possibile solo se il debitore è situato in uno Stato contraente;

l'articolo IV, paragrafo 1, del protocollo dispone inoltre che la convenzione si applichi anche agli elicotteri e alle cellule di aeromobili facenti parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che sia lo Stato di immatricolazione, o qualora l'immatricolazione venga effettuata in applicazione di un accordo in forza del quale saranno registrati;

rilevato che:

il protocollo disciplina, all'articolo XI, le modalità di restituzione del materiale aeronautico che costituisce la garanzia del creditore per insolvenza del debitore ma, specifica chiaramente al paragrafo 1, che l'articolo possa essere applicato solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX;

all'atto dell'adesione, l'Unione europea non ha effettuato la specifica dichiarazione prevista dagli articoli XI e XXX, paragrafo 3, del protocollo sul materiale aeronautico, lasciando agli Stati membri la competenza sull'eventuale ratifica e recepimento della disciplina per i casi di insolvenza. Nelle more di tale recepimento si devono applicare le previsioni contenute nel regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, come sostituito dal regolamento (UE) 2015/848;

considerato, infine, che:

la normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai *lessor* di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;

il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo sul materiale aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i *lessor* e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano, al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

la difficoltà a ratificare da parte dell'Italia è probabilmente dovuta al fatto che la convenzione è caratterizzata da meccanismi che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori. Proprio in ragione della differenza tra gli ordinamenti di *common law* e *civil law*, la convenzione ha previsto un meccanismo di ratifica suscettibile di consentire agli ordinamenti di *civil law*, quale quello italiano, di aderire con alcune riserve;

affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);

l'articolo 760 del codice, in particolare, richiede un'attesa dell'aeromobile in Italia di 60 giorni nel caso di richiesta di cancellazione dello stesso dal RAN, termine a tutela dei creditori entro il quale possono far valere i loro diritti proponendo la loro opposizione alla cancellazione all'ENAC, costringendo, di fatto, gli operatori del settore a rivolgersi alle autorità di aviazione civile di altri Paesi UE, che hanno procedure più rapide per le attività amministrative di registrazione e cancellazione anziché rivolgersi ad ENAC,

impegna il Governo:

1) a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Cape Town e del relativo protocollo aeronautico, firmati a Cape Town il 16 novembre 2001, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo, concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali, mediante specifica dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 3, del protocollo, con le eventuali riserve e dichiarazioni previste;

2) a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale.

(1-00064)

Interrogazioni

BIANCOFIORE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che nel periodo estivo, nonostante costituisca ormai reato nel nostro Paese, torna tristemente alla ribalta il fenomeno degli abbandoni degli animali domestici con relativo profluvio di denunce via *social network*, servizi televisivi e giornalistici che aiutano, ma non agiscono;

considerato che:

secondo l'ultimo rapporto Assalco 2023, gli animali domestici censiti nel nostro Paese ammontano a 65 milioni su 58 milioni di italiani;

nel 2022 sono stati 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire in vacanza solo in estate con il proprio animale da compagnia, dovendo superare difficoltà inaudite e indegne per una società civile avanzata;

divieti di accesso alle spiagge, ai siti archeologici, ai musei, ai cinema, ai parchi a tema e le restrizioni per il trasporto aereo rendono difficile per i padroni di animali d'affezione spesso partire o comunque poter trascorrere serenamente le proprie vacanze in loro compagnia con grave danno per il Paese, visto l'ingente flusso di danaro, peraltro, che gli animali domestici fanno girare;

secondo la rivista "Forbes", nel 2023 si stima che la *pet economy* genererà nel mondo oltre 370 milioni di euro;

con riguardo alle spiagge esiste un quadro frammentario e disomogeneo, per il quale rilevano in questa sede le ordinanze della Capitaneria di porto, che incidono sull'accessibilità delle spiagge, vietando l'accesso degli animali domestici a stabilimenti di balneazione privati in diverse zone litoranee e su queste vengono formulate le relative ordinanze comunali;

ciò, nonostante la libera disponibilità di molti balneari, ai quali la caduta dei divieti consentirebbe nuovi introiti utili, specie dopo la crisi che ha attanagliato la categoria, come il pagamento di un *ticket* e di tutti i relativi servizi come cucce, crocchette, sdraio, ciotole;

su quest'ultimo punto, a seguito di una ricognizione, per verificare l'effettiva sussistenza e reale incidenza di tali ordinanze di balneazione, sarebbe opportuno adottare una linea generale che, pur tenendo in debita considerazione le esigenze di igiene e tutela della sicurezza già garantita spesso dalla presenza di cani bagnini, sia intelligentemente permissiva;

tra gli esempi virtuosi che non trovano il divieto della Capitaneria di porto si segnala il caso della maggioranza degli stabilimenti balneari della Toscana, in particolare alcuni degli stabilimenti più noti della Versilia sono totalmente *pet friendly*, e così del Friuli-Venezia Giulia, regioni caratterizzate da una legge regionale *ad hoc*;

per quanto riguarda il trasporto di animali in aereo si rileva come non esistano regole generali comuni per l'accesso degli stessi a seguito del passeggero; ogni compagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse, ad esempio, per la tipologia e le dimensioni del trasportino o per il numero degli animali accettati in cabina, ma lascia basiti che l'accesso sia consentito in base al peso, anche se di razza piccola con una sorta di *body shaming* anche per i nostri cuccioli o peggio si possa considerare così com'è oggi, l'animale riconosciuto internazionalmente come essere senziente, un bagaglio a mano da riporre sotto ai propri piedi e chiuso in un trasportino di massimo 55 centimetri di plastica rigida, anche per viaggi intercontinentali;

ciò nonostante, la maggior parte dei padroni chiede di poter acquistare il posto al fianco come già avviene per i treni, abolendo l'obbligo di stiva che si rivela un vero e proprio patibolo per gli animali. Troppe infatti le morti verificatesi nelle stive, dove l'animale viene lasciato solo, senza conoscere i rumori dell'aeroplano, spesso al freddo e comunque alla stregua sempre di un bagaglio;

sul punto si evidenzia come sia intervenuta la regolamentazione di tipo pattizio e volontaristico della IATA (International air transport association) che ha dettato delle linee guida estremamente rilevanti (anche preso atto del numero di aderenti all'organizzazione) sull'ammissibilità degli animali in aereo;

non essendoci alcun divieto o quadro normativo restrittivo, parrebbe utile l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di sensibilizzazione e incentivazione rivolta alle compagnie aeree, innanzitutto italiane, ma anche internazionali, che accettino di trasportare gli animali in condizioni adatte alle loro sensibilità, in modo da ampliare la platea dell'offerta, delle modalità di trasporto e del flusso turistico;

visti:

l'articolo 9, terzo comma, della Costituzione;

la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO di Parigi 15 ottobre 1978;

la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione animali da compagnia e *pet therapy* del 6 febbraio 2003;

l'accordo Stato-Regioni e Province autonome in materia di benessere degli animali;

la legge 4 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in generale, intenda favorire l'accessibilità degli animali d'affezione alle spiagge e al trasporto aereo con provvedimenti immediati "salva estate" per molti cittadini per i quali i propri animali sono veri e propri familiari e sollecitare campagne di sensibilizzazione rivolte alla IATA e alle singole compagnie aeree per consentire un trasporto civile e non crudele degli animali d'affezione, in linea con le leggi internazionali, europee e la Costituzione italiana.

(3-00594)

[BARCAIUOLO](#), [BALBONI](#), [FAROLFI](#), [LISEI](#), [SPINELLI](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

le eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna hanno richiesto l'adozione di misure urgenti e straordinarie a tutela delle famiglie e delle imprese colpite;

con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 3 maggio 2023, è stata disposta la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto della Regione Emilia-Romagna, mentre con delibere del Consiglio dei ministri 4 maggio e 23 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con un iniziale stanziamento per complessivi 30 milioni di euro, per far fronte alle prime e più urgenti necessità;

il Governo ha anche adottato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, e il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, contenente disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023;

l'articolato di cui al decreto-legge n. 88 del 2023 è stato trasfuso in apposito emendamento governativo al decreto-legge n. 61 del 2023, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera dei deputati;

considerato che:

le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi sui territori interessati, sulle famiglie, sulle imprese e sui beni pubblici e privati richiedono interventi straordinari di assistenza alla popolazione e per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione delle aree interessate;

i Comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 solo in parte coincidono con la porzione del territorio regionale dell'Emilia-Romagna colpito dagli eventi alluvionali del maggio 2023, si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare l'assistenza alle famiglie e alle imprese, nonché la ricostruzione pubblica e privata nei territori non compresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023 ma colpiti dagli eventi calamitosi del maggio 2023.

(3-00595)

[GERMANÀ](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il rilancio degli interventi infrastrutturali e in generale degli affidamenti pubblici rappresenta, specialmente nell'attuale fase congiunturale, un fattore decisivo per il rilancio di settori vitali dell'economia e per una più rapida uscita dalla crisi; la ripresa in termini accelerati degli interventi per la realizzazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e di interventi di rigenerazione urbana può assicurare un contributo rilevantissimo anche per le prospettive occupazionali. Inoltre, la ripresa delle opere pubbliche offre un'occasione preziosa per riallineare il

nostro Paese ai maggiori *partner* europei quanto a dotazione infrastrutturale, in modo da colmare un divario che negli ultimi anni si è progressivamente accentuato;
semplificazione della disciplina dei contratti e dei requisiti di partecipazione alle gare, maggiore flessibilità nel delineare le modalità degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti, rimodulazione della responsabilità contabile-amministrativa e, soprattutto, divieto assoluto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie, detto "gold plating", sono stati alcuni tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici, realizzata con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
l'attuazione di questi principi attraverso un nuovo codice dei contratti pubblici ha portato a un complessivo snellimento delle procedure, grazie all'introduzione di misure come la riduzione delle fasi progettuali, la semplificazione dei procedimenti approvativi, la flessibilità nel ricorso al partenariato pubblico-privato, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici e la liberalizzazione dell'appalto integrato e del subappalto;
la revisione del sistema degli appalti pubblici costituisce l'obiettivo cardine della riforma 1.10 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riveste un'importanza cruciale per il sistema economico e sociale del Paese;
in passato le riforme del codice dei contratti pubblici sono state associate a periodi di forte instabilità negli affidamenti pubblici, a causa delle incertezze legate al nuovo quadro regolatorio e alla mancata adozione di tutti gli atti attuativi necessari a garantire la piena operatività delle nuove regole;
il nuovo codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° marzo 2023 e ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023, al fine di garantire pieno rispetto alle *milestone* M1C1-73 e M1C1-74 del PNRR;
il monitoraggio sull'attuazione delle nuove regole appare di fondamentale importanza specialmente in una fase quale quella attuale caratterizzata da un significativo rilancio degli investimenti sulle opere pubbliche legato, in particolare, alle risorse disponibili nell'ambito del PNRR e del PNC,
si chiede di sapere se, dal 1° luglio 2023, i dati disponibili relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo al rilascio dei CIG e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, consentano di essere ottimisti sull'operatività delle nuove regole e quali iniziative siano stati assunte dal Ministero al fine di chiarirne la portata applicativa rispetto agli affidamenti del PNRR.

(3-00596)

[PIRONDINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, la procedura per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti collettive sia "sottoposto al controllo della Corte dei conti previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia";

a far tempo dal marzo 2014, in occasione dell'ultimo tentativo di rinnovo, le parti collettive hanno sottoscritto un accordo; tuttavia, a seguito dei rilievi avanzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, le medesime parti collettive, apportando alcune modifiche, ne hanno sottoscritto una nuova versione nel 2018, che veniva sottoposto all'esame del Ministero dell'economia e successivamente della Corte dei conti per i controlli previsti dalla normativa;

successivamente la Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, con nota del gennaio 2019, prot. n. 90, ha informato le parti collettive dell'avvenuto controllo degli organi preposti rammentando il necessario coinvolgimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

valutato che:

a tutt'oggi il risultato di tale procedura è che l'accordo collettivo di rinnovo di un contratto collettivo nazionale sottoscritto in prima istanza nel 2014, e quindi nuovamente nel 2018, non trova applicazione ed è privo di efficacia giuridica;

il mancato rinnovo della contrattazione collettiva fa sì che, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, trovi ancora applicazione il contratto collettivo sottoscritto il 1° giugno 2000, al netto di pochi istituti contrattuali successivamente modificati;

considerato che:

i parametri contrattuali che sottostanno a tale assetto contrattuale appaiono ormai del tutto inadeguati alle numerose riforme che, dal 2000 a oggi, hanno totalmente riscritto la disciplina della gran parte degli istituti giuslavoristici nell'ordinamento italiano;

si rischia, in tal modo, di vanificare l'istituto stesso della contrattazione collettiva che invece è fortemente radicato nella gerarchia delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro;

considerato infine che:

con recente pronunciamento della Corte di cassazione a sezioni unite n. 5542 del 22 febbraio 2023 quest'ultima ha rimarcato il carattere "pubblicistico" delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei rapporti di lavoro di cui sono titolari aumentando le incertezze sulla disciplina che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti;

è noto come sia stata avviata e posta in essere, da ultimo, una trattativa con Ministero, Direzione generale dello spettacolo e parti sociali sul rinnovo del contratto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia farsi interprete e promotore del rinnovo contrattuale nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche assicurando il reperimento delle risorse e un'adeguata copertura finanziaria;

quali azioni intenda intraprendere, altresì, per garantire che detto rinnovo, una volta sottoscritto dalle parti collettive, abbia tempi certi di entrata in vigore;

quali azioni intenda intraprendere, d'intesa con il Governo, per fare chiarezza sulla natura "privatistica" o "pubblicistica" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla conseguente disciplina applicabile.

(3-00597)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#), [DURNWALDER](#), [MUSOLINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

gli organi di polizia locale dei comuni, in particolare di quelli a forte presenza turistica, lamentano l'inesigibilità delle sanzioni pecuniarie per i verbali emessi per violazione del codice della strada da parte di locatari di veicoli a noleggio senza conducente provenienti dall'estero;

l'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, prevede attualmente che, nell'ipotesi di noleggio, il locatario (quindi il turista), e non il proprietario (quindi la società di locazione), risponde solidalmente con l'autore della violazione;

il testo previgente dell'articolo 196, sulla cui interpretazione vi è giurisprudenza concorde (*ex plurimis*, Cassazione n. 1845/2018 e n. 9675/2019), nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituiva al proprietario, ma lo aggiungeva a quello: la *ratio* della norma in questione era quella di rendere più agevole la posizione dell'amministrazione che contestava la violazione, poiché nel caso di noleggio "il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore" (Cassazione n. 1845/2018);

la norma, come sostenuto dalla Corte di cassazione, intendeva assicurare, "attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione" (Cassazione n. 9675/2019);

la modifica normativa intervenuta ai sensi dell'articolo 1, lettera *g-ter*, del decreto-legge n. 121 del 2021, che esclude la responsabilità del proprietario, di fatto comporta un'esclusione delle società di locazione dalla responsabilità solidale in caso di infrazioni, con conseguenti perdite per i Comuni che, non essendo in possesso dei dati relativi ai locatari dei veicoli o essendo in possesso di dati errati trasmessi dalle società di noleggio, non sono in grado di notificare le violazioni e quindi di esigere il pagamento delle sanzioni, specie quando si tratta di persone provenienti dall'estero;

considerato altresì che la condotta evasiva illustrata va avanti ormai da diversi anni e, mentre prima era supportata da una circolare del Ministero dell'interno (circolare 15 gennaio 1994 n. 300/A/48507/113/2), che, a parere degli interroganti, inspiegabilmente escludeva da ogni responsabilità le imprese locatrici, secondo una interpretazione dell'art. 196 del codice della strada più volte rigettata dalla giurisprudenza in materia, adesso è addirittura suffragata dalla legge che, per

effetto di una esclusione di responsabilità dei soggetti coinvolti, rende i Comuni inermi di fronte alle violazioni commesse sul proprio territorio, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica illustrata e se non intenda, in sede di esame del già annunciato disegno di legge del Governo sulla sicurezza stradale, intervenire in modifica dell'articolo 196 del codice della strada, al fine di ripristinare la *ratio* della norma in materia di responsabilità solidale, di fatto oggi vanificata, eventualmente anche attraverso la previsione di un meccanismo che obblighi le società di noleggio, che sono le uniche ad essere in possesso dei dati personali e delle carte di credito dei locatari, ad effettuare per loro conto il pagamento delle sanzioni, con addebito diretto degli importi eventualmente corrisposti ai Comuni sugli strumenti di pagamento prestati a garanzia del contratto di locazione.

(3-00598)

[PAITA](#), [GELMINI](#), [RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [CALENDA](#), [FREGOLENT](#), [LOMBARDO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#), [VERSACE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

il trasporto ferroviario, inclusa l'alta velocità, registra negli ultimi mesi criticità di carattere strutturale; i guasti, malfunzionamenti e incidenti sono all'ordine del giorno, con conseguenti disagi per i passeggeri che sono costretti a subire deviazioni, cancellazioni e ritardi che spesso superano i 60 minuti;

sull'alta velocità il ritardo rappresenta ormai una costante cronica: più del 40 per cento dei treni non giunge a destinazione in orario, accumulando ritardi per circa 1.600 ore ogni mese;

cittadini e turisti si trovano costretti a organizzare i propri spostamenti dando per scontato l'insorgere di problemi sulla tratta, con inesorabili ripercussioni sulla mobilità e sul benessere dei passeggeri in termini di *stress*;

spesso tali disagi non danno nemmeno diritto a rimborsi o indennizzi, poiché le condizioni di riconoscimento risultano talmente difficoltose che in qualche modo confermano la consapevolezza, da parte degli operatori, che il ritardo in partenza e all'arrivo rappresenta una caratteristica ormai strutturale del trasporto su ferro;

in questa prima fase della stagione estiva queste difficoltà si stanno ulteriormente aggravando, con pregiudizio sia per l'immagine del Paese, che per l'economia in generale, soprattutto alla luce delle numerose rinunce al viaggio derivanti dall'accumulo di ritardi;

la situazione è peraltro aggravata da altri fattori, come le condizioni critiche del trasporto pubblico non di linea: file interminabili ai posteggi dei taxi (spesso sotto il sole) dovute a una carenza di mezzi denunciata da anni e che pregiudica viabilità e benessere cittadino, con tempi di attesa indegni per delle grandi città;

anche il trasporto aereo versa in condizioni critiche: ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni sono ormai ipotesi costanti, che contribuiscono a rendere ancor più disfunzionale il sistema di trasporto del Paese nel suo complesso;

le gravi criticità rilevate in questi mesi si riverberano sulla vita dei cittadini che fanno affidamento sugli spostamenti soprattutto per le proprie esigenze primarie, impattando sulla qualità della vita e sull'economia in generale;

il fatto che nel 2023 l'Italia, una delle principali economie europee e mete del turismo mondiale, non possa fare affidamento su una mobilità ferroviaria, aerea e non di linea affidabile, adeguata e performante appare un assurdo inaccettabile: il corretto funzionamento del trasporto e la garanzia di mobilità rappresenta una priorità ineludibile, per lavoratori, imprese, cittadini, turisti e il Paese nel suo complesso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere per scongiurare la cronicizzazione dei ritardi e dei disagi sulle tratte ferroviarie, incluse quelle dell'alta velocità, nonché sul piano delle gravi carenze registrate nella mobilità nazionale a livello di trasporto pubblico locale non di linea e aereo.

(3-00599)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#),

[SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che la stagione estiva è iniziata e presenta una grande affluenza turistica italiana e straniera soprattutto nei luoghi di mare e nei laghi, con milioni di presenze e migliaia di natanti nelle nostre acque, si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda aumentare il controllo e il presidio di sicurezza sui grandi laghi, con particolare riferimento all'operato della guardia costiera.

(3-00600)

[MANCA](#), [BOCCIA](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [RANDO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è confluito nell'emendamento del Governo (n. 20.0100) presentato, alla Camera, al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

complessivamente, i due provvedimenti del Governo stanziavano risorse del tutto insufficienti per affrontare le problematiche emergenziali e le rilevanti criticità legate agli interventi da porre in essere per avviare, in tempi rapidi, la ricostruzione dei territori colpiti dai fenomeni alluvionali, la ripartenza del settore imprenditoriale e produttivo e la definizione degli indennizzi alle famiglie;

rispetto agli impegni dichiarati dal Governo, allo stato attuale ancora non è stato definito un quadro chiaro e definitivo, in termini economici, finanziari e programmatici, del processo di ricostruzione; ciò rischia di creare un preoccupante e dannoso conflitto tra le istituzioni centrali e locali nella definizione delle misure necessarie per la ripresa delle attività nei territori alluvionati, nonché nell'individuazione degli interventi infrastrutturali, idraulici e idrogeologici, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio;

a seguito del terremoto del 2012, in Emilia-Romagna è stato fin da subito definito un quadro chiaro degli obiettivi strategici da raggiungere, con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali impegnati nei vari e complessi processi decisionali, per affrontare in maniera efficiente, efficace e rapida lo stato d'emergenza; la nomina del presidente della Regione a commissario straordinario ha reso tale processo più semplice. Delineare un modello di gestione dell'emergenza alluvione tenendo conto dell'esperienza maturata, che ha rappresentato un esempio virtuoso nel panorama nazionale, avrebbe sicuramente reso più agevole la ricostruzione;

al contrario, la scelta da parte dell'Esecutivo di procedere alla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione non individuato, come da prassi, nella figura del presidente della Giunta regionale del territorio colpito, oltre a rallentare l'*iter* degli interventi emergenziali e per la ricostruzione, non risulta collegata alla definizione di una cornice normativa capace di creare la necessaria sinergia tra la struttura commissariale e il complesso delle amministrazioni locali e regionali impegnate nella ricostruzione, con il rischio serio di generare ulteriori fasi di stallo e rallentamenti nell'opera di ricostruzione. Inoltre, la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, nella persona del generale Figliuolo, è avvenuta a oltre due mesi dagli eventi, il 6 luglio scorso, lasciando nel frattempo irrisolte svariate emergenze;

considerato che:

la sola Emilia-Romagna ha quantificato in circa 9 miliardi di euro i danni subiti a causa dell'alluvione, stimando in circa 2 miliardi di euro le risorse necessarie per approntare i primissimi interventi;

ad oggi non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione di dissesto idrogeologico che ha colpito l'intero arco appenninico emiliano-romagnolo in conseguenza degli eventi alluvionali conseguenti al cambiamento climatico;

particolare preoccupazione destano le disposizioni in materia di ricostruzione privata, sia per il mancato riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti, sia per l'insufficiente dotazione di risorse per tale finalità. La dotazione del fondo per la ricostruzione è di soli 2,5 miliardi e lo stanziamento di competenza per il 2023 ammonta a soli 908 milioni di euro, tra l'altro sottraendole anche al fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Allo stato attuale, nessun importo è stato definito

per la ricostruzione pubblica per gli anni a venire;

sul fronte delle imprese vi è un'emergenza preoccupante, soprattutto per alcuni comparti fondamentali per l'economia nazionale per il consistente contributo al PIL, a partire da quello agricolo, che ha subito danni impressionanti, quantificati in circa 2 miliardi di euro; l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna ha quantificato in termini percentuali, pari al 42 per cento, la superficie agricola colpita dagli eventi alluvionali, con oltre 41.000 lavoratori interessati e circa 21.000 aziende agricole coinvolte;

per quanto riguarda l'agroalimentare, complessivamente le unità locali delle aziende alimentari e delle bevande presenti nei comuni coinvolti sono oltre 2.800 e sfiorano il 40 per cento del totale regionale. Gli addetti sono più di 23.000, quasi il 39 per cento del totale regionale del comparto; le coltivazioni ortofrutticole e vitivinicole colpite dall'alluvione rappresentano il 45 per cento circa della superficie ortofrutticola regionale, pari a quasi 80.000 ettari; un impatto notevole lo ha subito anche il settore zootecnico, con il coinvolgimento di allevamenti di suini, ovini, faraone, tacchini, polli, bovini, cavalli;

per l'annualità 2023, le risorse per la ripresa delle attività manifatturiere sono del tutto insufficienti anche solo per affrontare le prime emergenze di riattivazione dei cicli produttivi con macchinari e infrastrutture efficienti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di velocizzare le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione di tutti quegli interventi infrastrutturali, di natura idraulica, idrogeologica, di messa in sicurezza del territorio, relativi alle reti di collegamento viarie e non solo, necessari a favorire una rapida ripresa e ripartenza delle attività economiche seriamente compromesse dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori emiliano-romagnoli e non solo;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire che siano stanziati tutte le risorse finanziarie necessarie, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2024, per affrontare le conseguenze del dissesto idrogeologico dell'arco appenninico emiliano romagnolo e per la ricostruzione privata e pubblica, essendo le risorse attualmente stanziati dal Governo per tali finalità del tutto insufficienti;

se in relazione alla ricostruzione privata intenda attivarsi per garantire il riconoscimento del ristoro al 100 per cento dei danni subiti per i beni mobili e immobili, per ristorare gli enti locali che hanno già anticipato somme per tale finalità, e per semplificare e rendere immediate le procedure degli indennizzi e dei ristori;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per garantire agli enti territoriali coinvolti dall'alluvione, a partire dai piccoli comuni della fascia appenninica emiliano-romagnola, l'assunzione o la messa a disposizione di personale qualificato e di supporto alle attività di competenza, al fine di garantire un immediato rafforzamento della capacità amministrativa ed operativa degli enti medesimi;

quali provvedimenti intenda assumere, oltre a quanto previsto nei decreti-legge richiamati in premessa, per salvaguardare e garantire una rapida ripartenza delle attività imprenditoriali, soprattutto del comparto agricolo, non solo con riferimento ai danni immediatamente rilevati, ma anche includendo nelle prossime previsioni di stanziamento le conseguenze delle perdite di produttività futura e per scongiurare la chiusura di attività fondamentali per l'economia nazionale, a causa dei danni ai mezzi e alle strutture.

(3-00601)

[MARTELLA](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

come denunciato dal Movimento per la sanità pubblica del Veneto, a seguito della richiesta di aiuto da parte dei genitori, un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato nel reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Chioggia (Venezia) a causa della mancanza di un'accoglienza alternativa compatibile con la sua età;

per un mese il ragazzo stato è stato in un reparto psichiatrico per adulti, luogo oggettivamente incompatibile con la sua età, secondo quanto prescritto dal servizio sanitario nazionale, che vieta il ricovero in promiscuità con adulti;

putroppo, quanto accaduto a Chioggia non rappresenta un'eccezione, ma risulta essere una costante su tutto il territorio regionale;

considerato che:

i giovani pazienti con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie sono di fatto lasciati soli a causa della carenza di servizi offerti dalla ULSS;

la Regione ha annunciato, in più occasioni, l'intenzione di istituire un reparto di neuropsichiatria infantile in ogni ULSS, ma ciò a tutt'oggi non è stato fatto con i conseguenti e prevedibili gravi disagi per i pazienti e le loro famiglie;

il crescente e allarmante numero di pazienti in età adolescenziale e pre adolescenziale con problemi psichici, dipendenze e manifestazioni antisociali necessiterebbe di un notevole potenziamento dei servizi pubblici per la loro presa in carico, nella consapevolezza dell'importanza dell'individuazione precoce dei fattori di rischio di disagio psicologico, in un'ottica non solo di cura, ma anche di prevenzione;

è necessario che la Regione dia finalmente applicazione a quanto previsto dalle schede sanitarie del 2019, dotandosi di un congruo numero di posti di neuropsichiatria infantile con spazi adeguati e compatibili con l'età dei giovani pazienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non ritenga doveroso, in base alle proprie prerogative e competenze, attivarsi al fine di verificare quanto accaduto e di evitare che simili incresciose situazioni si ripetano;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di potenziare, nell'ambito del SSN, i servizi di neuropsichiatria infantile assicurando adeguata copertura e presa in carico di pazienti, che purtroppo risultano essere in numero crescente.

(3-00602)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[TERNULLO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il presidente della federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi, ha reso noto che in data 18 luglio 2023 il peschereccio "Orizzonte", della marineria di Siracusa, è stato "attaccato in acque internazionali" da "una motovedetta libica", che ha "esploso contro numerosi colpi di mitra";

dalle notizie dallo stesso riportate risulta che "L'equipaggio e il comandante del peschereccio sono stati miracolosamente in grado di mettersi in salvo, ma l'imbarcazione è ingovernabile";

il presidente Micalizzi ha evidenziato la necessità di fornire un intervento tempestivo ed adeguato per salvare il peschereccio e garantire la sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio, comunicando che sul posto sta per arrivare una nave militare italiana;

secondo quanto riferito, il peschereccio sarebbe in balia del mare per la rottura del timone, danneggiato dai colpi di mitra. L'equipaggio avrebbe difficoltà a comunicare, perché non sarebbe più in possesso delle schede dei telefonini che sarebbero state sequestrate da militari libici. Anche il telefono satellitare sarebbe al momento inutilizzabile;

dopo il lancio dell'allarme da parte del peschereccio, sul posto sarebbe arrivato per una prima ricognizione un elicottero italiano e dovrebbe arrivare anche una nave militare italiana. Risulta altresì all'interrogante che Nino Moscuza, armatore dell'Orizzonte, "ha lanciato un appello disperato alla Federazione armatori siciliani per chiedere aiuto e attenzione da parte delle autorità italiane e dello Stato dopo che il suo peschereccio è stato oggetto di un gravissimo attacco in acque internazionali";

il presidente della FAS si è riservato il diritto di denunciare le autorità libiche e i membri dell'equipaggio della motovedetta, che risulta essere stata donata dall'Italia, per questo gravissimo attacco;

tale atto di violenza senza precedenti ha scosso profondamente la comunità marittima siciliana e richiede una risposta decisa e immediata da parte delle istituzioni italiane e internazionali, nella convinzione che il sostegno e la solidarietà di tutta la comunità sono essenziali per aiutare Nino Moscuza e l'equipaggio del peschereccio in questa situazione critica;

la cooperazione tra tutte le parti coinvolte è fondamentale per garantire la sicurezza e la giustizia in questa delicata vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di intervenire rapidamente per risolvere la grave situazione e garantire la sicurezza dei pescatori italiani in acque internazionali.

(3-00593)

[DIGIROLAMO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la nascita del gruppo Stellantis, avvenuta nel gennaio 2021 con la fusione dei gruppi Fiat Chrysler automobiles (FCA) e PSA, ha creato un soggetto rafforzato ma, allo stesso tempo, ha subito destato forti preoccupazioni sul futuro di tutta la filiera italiana dei fornitori e subfornitori;

sono note, ad esempio, le vicende del luglio 2021 relative al licenziamento via *e-mail* dei 422 dipendenti dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio (Firenze), azienda *leader* nella produzione di semiassi ed elementi di trasmissione per il settore *automotive*, che per l'80 per cento riforniva la filiera FCA;

in Abruzzo il settore *automotive* rappresenta una rilevante risorsa economica-occupazionale, con i suoi 25.000 addetti, 8 miliardi di euro di fatturato e oltre il 15 per cento del PIL industriale;

a Sulmona (L'Aquila) l'azienda più importante, in termini di occupazione, è la Marelli, produttrice di sistemi di sospensione, che conta circa 550 dipendenti più l'indotto, e il suo maggior cliente, che copre l'80 per cento della produzione, è la ex Sevel di Atesa (ora Stellantis);

da un incontro fra le organizzazioni sindacali ed il *management* dell'azienda è emerso che la stessa prevede di aumentare di 45 unità il numero di esuberanti nei prossimi 12 mesi. Pertanto nel 2023 si conteranno 90 esuberanti, che saliranno a 135 nel 2024. Questo comporterà il prolungamento del contratto di solidarietà per tutto il prossimo anno;

per quanto riguarda il *plant* di Sulmona, fra Ducato e Auto, nel 2024 si prevede di produrre 200.000 autovetture in meno;

lo scorso 10 luglio diverse sigle sindacali hanno proclamato 4 ore di sciopero e un presidio presso lo stabilimento per richiamare l'attenzione di Governo e Regione sulla crisi della fabbrica Marelli di Sulmona, che rischia di avere pesanti ripercussioni sull'intero tessuto socio-economico abruzzese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle reali intenzioni del committente e in particolare se vi sia la possibilità di garantire la continuità del rapporto con la ex Sevel per le commesse del nuovo Ducato;

se e come intenda adoperarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della Marelli di Sulmona.

(3-00603)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CRISANTI](#), [RANDO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la Costituzione italiana, all'articolo 10, primo comma, prevede che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", e al secondo comma stabilisce che "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali";

l'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

la Convenzione di Ginevra all'articolo 22 prevede al primo paragrafo che "gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso", mentre al secondo stabilisce che "per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello

concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale";
il fondamento giuridico del sistema europeo di asilo è sancito dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno *status* appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, al protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti;
premesso, altresì, che:
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 39, concernente le disposizioni in materia di autorizzazione in corso di validità, previste dai commi 4-*bis* e 4-*ter* dello stesso articolo, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale (...) ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva";
l'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato), oltre a riconoscere alle commissioni territoriali la funzione di esaminare le domande di protezione internazionale, stabilisce, al comma 2, che "la commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi", e al comma 3, prevede che "Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione";
l'articolo 28 disciplina i casi di trattazione prioritaria dell'esame delle domande;
nonostante la normativa in materia preveda la possibilità in casi straordinari di prolungare i termini da parte della commissione territoriale, la tendenza ad esaminare le pratiche va oltre i termini fissati dall'articolo 27;
in alcuni casi, le domande ricevono risposta anche dopo per due o tre anni e questo gravissimo ritardo pregiudica, a volte in modo non rimediabile, la possibilità per giovani richiedenti di continuare gli studi e di conseguire una laurea,

si chiede sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di garantire il diritto allo studio ai richiedenti la protezione internazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra.

(4-00580)

[CANTALAMESSA](#) - *Ai Ministri dell'interno e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

esistono pagine di *chat on line* alle quali si accede in maniera completamente anonima;
non è necessario registrarsi, non occorre indirizzo *e-mail*, né numero di telefono, né è necessario fornire un nome, basta digitare l'URL per iniziare una conversazione *on line* con sconosciuti e senza autorizzazione di alcun tipo;

ufficialmente l'utilizzo di questi siti per *chat on line* è consentito ai maggiori di 13 anni, ma il limite è facilmente aggirabile dal momento in cui basta premere un bottone in cui si garantisce la supervisione di un adulto e comunque non è richiesta alcuna verifica dell'*account*;

basta scegliere tra "solo testo", "solo video" o versione ibrida per entrare in un mondo del proibito dove un 12enne può imbattersi in un utente di 60 anni;

la BBC ha riportato come basti accedere un po' di volte ad alcune di queste piattaforme, attivando la modalità video, per vedere scene di sesso o atti di masturbazione di sconosciuti;

i primi a denunciare le piattaforme sono stati gli psicologi, dopo aver segnalato casi di minori coinvolti in abusi sessuali *on line*: sembra che dopo due minuti, in media, dall'inizio della conversazione l'utente si trovi catapultato in una "sex chat";
solo un mese fa, su "il Resto del Carlino" si riportava la vicenda di un 40enne arrestato dalla squadra mobile di Ancona e sospettato di pedofilia ai danni di una 13enne: i due erano entrati in contatto proprio grazie ad una di queste chat;
lo sfruttamento sessuale di minori da parte di tali siti è stato oggetto di un'indagine del relatore speciale delle Nazioni Unite;
a luglio 2020, il "New York Times" aveva pubblicato un articolo in cui denunciava la popolarità di uno di questi siti e contava circa 26 milioni di visite mensili; a gennaio 2021, secondo la società di dati "Semrush" le visite erano salite a 54 milioni e solo su "TikTok" i video taggati con questi siti contano 11 miliardi di visualizzazioni;
considerato che:
quello di questi siti è un mondo quasi completamente estraneo agli adulti, ma notissimo ai giovanissimi;
la preoccupazione di polizia ed esperti è già stata ampiamente denunciata;
sono diversi gli *youtuber* italiani che pubblicizzano queste chat,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda assumere allo scopo di approfondire la conoscenza dei siti ampiamente utilizzati in Italia, e se si intenda valutare eventualmente l'adozione di misure di limitazione dell'utilizzo di tali siti di chat, con particolare riguardo al loro impiego su dispositivi in dotazione ai minorenni.
(4-00581)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il 13 gennaio 2023 è stato emanato il decreto direttoriale n. 23, con cui sono state approvate le regole applicative del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
il pacchetto normativo riguarda il PNRR, missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile";
precisamente, l'investimento 1.4, sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare;
ritenuto che:
con l'assegnazione di contributi in conto capitale per gli investimenti e tariffe incentivanti per la produzione netta di biometano, per oltre 1,7 miliardi di euro, si è stimato di promuovere una capacità produttiva di circa 2 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2024, 10 volte in più rispetto la produzione del 2018;
il valore strategico delle energie rinnovabili nelle sue forme più ampie dall'eolico al biometano rimane di assoluto "interesse nazionale", quale apporto imprescindibile anche in considerazione delle oscillazioni dei prezzi energetici conseguenti al variare degli equilibri geopolitici mondiali in continua evoluzione;
"l'impulso alla produzione di biometano vada nella direzione di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'economia, contribuendo alla nostra sicurezza energetica anche con una produzione nazionale rinnovabile, legata alla forte vocazione agricola di una parte consistente del nostro territorio";
osservato che:
il *report* di "Renantis" sull'andamento dei prezzi dell'energia mostra una riduzione del 50 per cento del prezzo del gas nel primo trimestre 2023, ma si prevedono rincari in estate;
a fine inverno 2023, il livello degli stoccaggi di gas in Europa risultava pari al 55 per cento, lo stesso raggiunto durante il periodo di *lockdown*;
la considerevole quantità di gas immagazzinata faciliterà, quindi, il processo di approvvigionamento, iniziato ad aprile, in vista del prossimo inverno;
tuttavia, il PUN (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana) sarà

probabilmente influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale; nonostante, i prezzi siano ancora superiori alla soglia dei 100 euro al megawattora, a marzo è diminuito, infatti, ha raggiunto i 136,3 euro al megawattora, rispetto ai 308,7 dello stesso mese nel 2022, con una diminuzione di oltre il 55 per cento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile intervenire assicurando ai piccoli e medi produttori privati di biogas che abbiano fatto gli investimenti utili a sostenere la domanda nazionale dei bisogni energetici in sinergia con la SNAM di ottenere gli aiuti previsti per loro intervenendo in modo più celere ed efficace possibile nell'attuazione della recente normativa, soprattutto per quanto attiene alla definizione dei prezzi minimi garantiti che per prassi avviene solitamente entro 180 giorni dall'approvazione della norma di riferimento;

se non ritenga utile garantire i sostegni finanziari e contributivi necessari non solo in vista del prossimo inverno 2024, ma di un arco temporale più lungo e determinato in modo da certificare concretamente già dalla programmazione l'autonomia e la sicurezza energetica più ampie possibili per il Paese.

(4-00582)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

per velocizzare il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", con particolare riferimento all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, sono state portate avanti delle politiche di semplificazione e deregolazione delle procedure di concessione delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di energia rinnovabile. Da ultimo, in questo senso sono intervenuti gli articoli dal 47 al 49-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

in particolare, seppure alcune disposizioni contengono un riferimento al coinvolgimento del Ministero della cultura nel caso in cui le aree interessate dalla richiesta di autorizzazioni dalla costruzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile ricadono nelle tutele previste dall'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, persistono delle gravi problematiche di conciliazione e di coordinamento con le politiche di valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale qualora queste ultime vengano deliberate a vario titolo dalle Regioni o dagli enti locali;

considerato che:

nelle aree interne della Sardegna, con particolare riferimento alla località della Marmilla, l'Unione dei Comuni "Marmilla" ha più volte sottolineato il mancato coordinamento tra l'indiscriminata autorizzazione degli impianti eolici o fotovoltaici e le politiche di valorizzazione delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche e rurali delineate con il progetto di sviluppo territoriale "Turismo e Vita in Marmilla", approvato dalla Giunta della Regione Sardegna con deliberazione n. 53/21 del 29 ottobre 2018 e sottoscritto in data 5 novembre 2018 tra la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna e l'Unione di Comuni della Marmilla, che prevede una strategia di sviluppo locale finalizzata ad incrementare l'attrattività del territorio delle 18 amministrazioni comunali coinvolte;

il progetto di sviluppo territoriale, essendo incentrato sulla valorizzazione, ambientale, paesaggistica, naturale e rurale, necessita di una preservazione dei territori anche dalla costruzione indiscriminata degli impianti di produzione di energia rinnovabile in quanto suscettibili di pregiudicare la tutela delle attività agraria e dell'ecosistema naturale e paesaggistico;

valutato che:

i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla", per quanto concerne l'adozione di un processo di transizione energetica, si sono già attivati e si stanno attivando per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, coerentemente con i fabbisogni delle rispettive comunità e orientandosi verso uno sviluppo equo e sostenibile così come richiesto dagli stessi obiettivi del PNRR che hanno condotto a una deregolamentazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni necessarie per la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile;

il processo di transizione ecologica non può avvenire mediante una sua imposizione nei confronti dei cittadini ma, per essere accettato e sostenuto, richiede un coinvolgimento della cittadinanza nonché

una condivisione con gli enti territoriali interessati,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della presenza di casi di inconciliabilità tra la realizzazione indiscriminata di impianti di produzione di energia rinnovabile e i fabbisogni turistici, culturali, produttivi e di sviluppo sostenibile dei singoli territori;

quali iniziative urgenti, anche di natura legislativa, intenda porre in essere al fine di garantire che la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile non ostacoli la tutela paesaggistica, culturale e naturale dei territori che versano in una condizione analoga a quella descritta;

se non ritenga di favorire, in ossequio al principio di leale collaborazione, meccanismi di coordinamento, concertamento e dialogo tra enti locali, amministrazioni regionali, *stakeholder* e amministrazioni centrali al fine di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali concernenti la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

(4-00583)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la Fluorsid S.p.A. è un'azienda italiana, attiva nell'industria chimica e mineraria, impiegata nella produzione e nella vendita di fluoroderivati per la filiera dell'alluminio, con sedi produttive ad Assemini (Cagliari) e Treviglio (Bergamo), nonché in Norvegia e Regno Unito;

con riferimento alla sede di Macchiareddu (Cagliari), nel 2017, nell'ambito dell'inchiesta avviata dal pubblico ministero Marco Nocco, il giudice per le indagini preliminari Cristina Ornano ha emanato decreto con il quale si contestava alla Fluorsid: 1) grave contaminazione dell'aria per effetto della dispersione di polveri nocive provenienti dallo stabilimento; 2) grave contaminazione del suolo ascrivibile anzitutto alla diffusione delle polveri; 3) contaminazione delle falde acquifere di metalli pesanti e composti inorganici; 4) contaminazione da fluoro degli allevamenti nella località; 5) l'interramento e lo sversamento di rifiuti pericolosi quali fluorsilicati, fanghi acidi, amianto, olii, rifiuti di varia natura, nonché la lavorazione all'aperto di sostanze velenose all'ingestione come la criolite; 6) lo sversamento di cloruro, nonché il reiterato sversamento di fanghi acidi nella laguna di Santa Gilla; conseguentemente, il giudice ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dirigenti e dipendenti della Fluorsid con l'accusa di disastro ambientale a causa del medesimo interrimento e sversamento di sostanze nocive. In particolare, sono stati evidenziati valori dei metalli pesanti nelle falde acquifere 3.000 volte superiore ai livelli consentiti;

il 16 maggio 2017, su disposizione della Procura della Repubblica e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha posto sotto sequestro preventivo alcune aree degli impianti industriali in località Macchiareddu e, a seguito della collaborazione di alcuni indagati, sono state scoperte ulteriori discariche abusive di rifiuti industriali, successivamente sottoposte a sequestro penale;

nel dicembre 2018 dopo la conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica, 10 indagati hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero per chiudere la vicenda penale con un patteggiamento. Contestualmente, la Fluorsid, costituitasi parte civile, ha deciso di accollarsi il costo integrale delle bonifiche ambientali per un totale di 22 milioni di euro;

il piano delle bonifiche da 22 milioni è stato considerato dal Tribunale di Cagliari, insieme alle multe pagate dagli indagati, un "ravvedimento operoso";

considerato che:

notizie recenti evidenziano come l'Ispettorato ripartimentale di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con comunicazione inviata in data 9 febbraio 2023 al commissario straordinario del Comune di Assemini, al sindaco di Uta, al sindaco di Monastir e al sindaco della città metropolitana di Cagliari, ha richiesto alle amministrazioni destinatarie di diffidare il responsabile della contaminazione dei siti in questione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'esercizio delle eventuali attività sostitutive previste dall'articolo 250 dello stesso decreto legislativo. Inoltre, l'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, con comunicazione n. 211/22F del 21 marzo 2023, ha richiesto alla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi

dell'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari per la conclusione delle bonifiche, anche avvalendosi dell'ISPRA o degli altri soggetti, pubblici o privati, anche coordinati tra loro;

risulta all'interrogante che nell'aprile 2023 l'autorità competente in materia forestale avrebbe inviato una comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai sindaci di Assemini, Uta e Monastir, alla Regione autonoma della Sardegna, alla Città metropolitana di Cagliari e alla Procura della Repubblica di Cagliari, sollecitando l'avvio delle bonifiche mai effettuate, malgrado siano passati anni dalla sentenza del tribunale e dai patteggiamenti per disastro ambientale;

valutato che:

ad oggi, per quanto a conoscenza dell'interrogante, non risultano essere stati attivati i poteri sostitutivi in capo al Ministero, né tanto meno i poteri sostitutivi attribuiti agli enti locali;

l'omissione dell'avvio delle bonifiche delle aree interessate, alla luce dei danni ambientali accertati dal Tribunale di Cagliari, comporterebbe una reiterazione del pregiudizio arrecato dalla Fluorsid all'ambiente e ai cittadini residenti nelle aree circostanti o geograficamente limitrofe alla località in cui ha sede l'impianto stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche disposte dal Tribunale di Cagliari;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la salvaguardia ambientale;

per quali ragioni, ad oggi, non siano stati ancora attivati i poteri sostitutivi come richiesto dal servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Cagliari;

se non intenda dare immediatamente seguito alla richiesta dell'Ispettorato di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(4-00584)

[GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [SIRONI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nella notte tra giovedì e venerdì 7 luglio 2023, intorno alle ore 1.20, la residenza sanitaria assistenziale "Casa dei coniugi", di proprietà del Comune di Milano e gestita dalla cooperativa Proges, ha preso fuoco;

l'incendio, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, ha provocato 6 morti e 81 feriti, di cui 2 in terapia intensiva ricoverati al policlinico di Milano;

le prime ricostruzioni del pubblico ministero affermano che l'incendio è scaturito da un letto della stanza 605, l'unica ad essere stata direttamente interessata dalle fiamme; le vittime sono infatti gli ospiti della suddetta stanza e di quelle adiacenti, saturate dal fumo;

circa 150 persone, a causa dell'incendio, dovranno essere ricollocate in altre strutture; di queste, 80 sono inquilini di un altro padiglione che, anche se non interessato direttamente dall'incendio, è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto;

se esista un monitoraggio nazionale sullo stato degli edifici volti ad ospitare anziani in modo permanente e sul rispetto delle norme di sicurezza, affinché episodi come quello descritto non abbiano a ripetersi;

visti i numerosi casi di abusi e cattiva gestione delle RSA, se non si ritenga opportuno rivedere e aggiornare le linee guida nazionali per gli accreditamenti presso le Regioni.

(4-00585)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.